REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 3 gennaio 2017 **Anno XLVIII - N. 2**



Vigo di Cadore (Bl), Monte Tudaio.
Il Comune di Vigo di Cadore (951 m.), situato sulla sinistra orografica del Piave, comprende le frazioni di Laggio, Pelos e Piniè. Piniè è il punto di partenza di una bella e interessante escursione, sia dal punto di vista panoramico che storico. In circa 4 ore una comoda ma faticosa mulattiera, con i suoi 31 tornanti e un dislivello di oltre 1.200 m., porta in cima al Monte Tudaio (2140 m.). Lungo il percorso e sulla cima si trovano resti di fortificazioni, casermette, postazioni e gallerie risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Dalla cima è possibile vedere il lago di Auronzo da una parte e il lago di Centro Cadore dall'altra.

(Foto Guido Frescura)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1942** del 06 dicembre 2016
Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15. 1
[Referendum]

n. **1944** del 06 dicembre 2016
Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015. Determinazioni successive. 5
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1946** del 06 dicembre 2016
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.". Individuazione strutture regionali referenti. 8
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1948** del 06 dicembre 2016
Sostegno della Regione del Veneto alla iniziativa della Ong Emergency per l'ampliamento di un centro di maternità in Afganistan intitolato a Valeria Solesin. L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo III. 11
[Relazioni internazionali]

n. **1951** del 06 dicembre 2016
Nulla osta al trasferimento a titolo non oneroso al comune di Fregona (TV) di beni appartenenti al Demanio dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 36/2004, dell'art. 1, comma 434, L. 311/2011 e dell'art. 56 bis, L. 98/2013. 14
[Demanio e patrimonio]

n. **1952** del 06 dicembre 2016
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL071) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI 16
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1953** del 06 dicembre 2016
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL072) // VINCOLATE 23
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1954** del 06 dicembre 2016
Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL073) // VINCOLATE. 37
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1955** del 06 dicembre 2016
Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL074) // COMPETENZA/CASSA 45
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1956** del 06 dicembre 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia da C. M. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 30.08.2015 causato da fauna selvatica. 50
[Affari legali e contenzioso]

n. **1957** del 06 dicembre 2016
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 51
[Affari legali e contenzioso]

n. **1958** del 06 dicembre 2016
N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 52
[Affari legali e contenzioso]

n. **1959** del 06 dicembre 2016
Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 53
[Affari legali e contenzioso]

n. **1960** del 06 dicembre 2016
Ratifica DPGR n. 135 del 23.11.2016 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 54
[Affari legali e contenzioso]

n. **1961** del 06 dicembre 2016
Direttive alla Veneto Sviluppo S.p.A. per la partecipazione all'assemblea straordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 19 dicembre 2016 alle ore 10.00. 55
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1962** del 06 dicembre 2016
Modalità di partecipazione della Regione del Veneto al Progetto EUnetHTA JA 3 già approvata con D.G.R. n. 744 del 27.5.2016. 57
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1963** del 06 dicembre 2016
Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS. Coordinamento seconda annualità. DGR n. 105 del 2/02/2016. Presa d'atto. 65
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1965** del 06 dicembre 2016
Indirizzi per l'attivazione del servizio di tesoreria di Azienda Zero - art. 8, L.R. 19/2016. 79
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1966** del 06 dicembre 2016
Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) della Regione del Veneto: approvazione progetto e piano finanziario per la gestione della REMS di Nogara (VR) e determinazione delle modalità di finanziamento dell'attività. 81
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1967** del 06 dicembre 2016
Autorizzazione al cambio denominazione in "Ospedale P. Pederzoli" Casa di Cura Privata SpA Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ulss 22 da "Casa di Cura privata Polispecialistica dott. Pederzoli SpA" struttura privata accreditata con sede operativa in Peschiera del Garda (VR) via Monte Baldo, 24. 101
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1970** del 06 dicembre 2016
Azienda ULSS n. 9. Autorizzazione alla vendita di un appezzamento di terreno di proprietà in Comune di Montebelluna (Tv) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 95/CR del 10.10.2016 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007). 103
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **1974** del 06 dicembre 2016
"Borgoluce - società agricola s.s.". Subentro all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola ubicato in Comune di Susegana (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. 106
[Energia e industria]

n. **1975** del 06 dicembre 2016
Convenzione per l'affidamento della gestione del marchio collettivo Vetro artistico di Murano al Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano". Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. 110
[Settore secondario]

n. **1976** del 06 dicembre 2016
Deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016 "Approvazione del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 denominato "Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole". Approvazione degli schemi di convenzione per l'attuazione degli Interventi. 118
[Settore secondario]

n. **1977** del 06 dicembre 2016
Attivazione di un'iniziativa di comunicazione ed educazione rivolto alla cittadinanza veneta inerente le azioni specifiche previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A). 173
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1978** del 06 dicembre 2016
Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2016. Approvazione del programma annuale di impiego del fondo regionale, L.R. 3/2000, art. 48, comma 3. DGR n. 98/CR del 10 ottobre 2016. 175
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1979** del 06 dicembre 2016
Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016. 178
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1980** del 06 dicembre 2016
Concessione di acqua termale denominata "NUOVE TERME" in comune di Abano Terme (PD) intestata a Mioni Mauro (rappresentante dei titolari), Mioni Eliana e Mioni Barbara - Trasferimento della titolarità a favore della società "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A." - (Art. 29, L.R.40/1989). 181
[Acque]

n. **1981** del 06 dicembre 2016
Integrazione al programma di attività di spesa per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria: annualità 2016. Prenotazione impegni di spesa per l'annualità 2016 e assegnazione budget operativi. D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 118/2011 - L.R. 52/1978 - L.R. 39/2001 - L.R. 8/2016. 188
[Foreste ed economia montana]

n. **1983** del 06 dicembre 2016
Ulteriore riparto a favore dei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti. Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, art. 2; Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21. 196
[Acque]

n. **1984** del 06 dicembre 2016
Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11 art. 8 comma 2. Convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale. 198
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1990** del 06 dicembre 2016
Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi presso il Tribunale di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 206
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1991** del 06 dicembre 2016
Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 210
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1992** del 06 dicembre 2016
Istituzione Gruppo tecnico sul modello organizzativo dei servizi per il lavoro. 214
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1993** del 06 dicembre 2016
Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica. Accordo per la gestione (L. n. 23/96, art. 7). 216
[Edilizia scolastica]

n. **1994** del 06 dicembre 2016
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Individuazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma a seguito della riorganizzazione regionale, individuazione della struttura deputata al controllo di primo livello delle spese di Assistenza Tecnica e approvazione schema di convenzione con l'Autorità di Audit. Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1299/2013. 228
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1997** del 06 dicembre 2016
Iniziative regionali di promozione delle attività turistiche connesse al settore primario. Accordo di collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. . 241
[Turismo]

n. **2005** del 06 dicembre 2016
Approvazione testo convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui ai decreti del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali n. 41/77 del 4 agosto 2015, n. 226 del 23 novembre 2015, n. 289/2014, per la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. 248
[Servizi sociali]

n. **2006** del 06 dicembre 2016
Attribuzione alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia delle risorse statali di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 30/8/2016 "Riparto del contributo di 70 milioni di € per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai Servizi di supporto organizzativo del Servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio". 255
[Servizi sociali]

n. **2007** del 06 dicembre 2016
Avvio del progetto "RECORD - Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni, del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012. 258
[Emigrazione ed immigrazione]

n. **2009** del 06 dicembre 2016
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2015. 274
[Servizi sociali]

n. **2010** del 06 dicembre 2016
Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992. Anno 2016. 287
[Servizi sociali]

n. **2011** del 06 dicembre 2016
Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - art. 55 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2016. 290
[Servizi sociali]

n. **2012** del 06 dicembre 2016
DGR n. 1967/2014 e D.D. n. 229 del 30.12.2014 Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO. Finanziamento annualità 2016. 293
[Servizi sociali]

n. **2013** del 06 dicembre 2016
IPAB - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta in Padova. Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie. 296
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **2016** del 06 dicembre 2016
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva. Anno 2016 - Approvazione graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). 298
[Edilizia scolastica]

n. **2017** del 06 dicembre 2016
Approvazione dello schema del "2° Addendum" al Protocollo d'Intesa del 29.7.2014 tra il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto, Società RFI S.p.A., Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza, per l'attraversamento del territorio vicentino con la linea AV/AC Verona-Padova. 304
[Trasporti e viabilità]

n. **2018** del 06 dicembre 2016
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie - primo elenco 2016 - soggetti pubblici (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). Individuazione degli interventi. 312
[Opere e lavori pubblici]

n. **2019** del 06 dicembre 2016
Assemblea ordinaria della società Veneto Strade S.p.A. del 16 dicembre 2016 alle ore 11.00. 319
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2020** del 06 dicembre 2016
Assunzione di un mutuo, con oneri a carico dello Stato, per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier" in comune di Belluno, ai sensi dell'art. 1, L. 443/2001, dell'art. 1, comma 1045, L. 296/2006 e ai sensi del DM 257/2012: presa d'atto procedura deserta. Assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016: autorizzazione alla eventuale stipula con Cassa Depositi e Prestiti Spa. 322
[Trasporti e viabilità]

n. **2021** del 06 dicembre 2016
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tar Veneto proposto con ricorso da Sapio Life s.r.l. contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 31 del 25.10.2016 del Direttore dell'U.O. Acquisti Centralizzati SSR di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di ausili (comunicatori a puntatore ottico) per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a favore delle Aziende Sanitarie della Regione - LOTTI 1 e 2. 359
[Affari legali e contenzioso]

n. **2022** del 06 dicembre 2016
Autorizzazione alla costituzione nel ricorso con istanza cautelare avanti il TAR del Trentino - Alto Adige sede di Trento proposto dalla società Marmolada s.r.l. (R.G. 300/2016). 360
[Affari legali e contenzioso]

n. **2023** del 06 dicembre 2016
Assemblea dei soci di Rocca di Monselice s.r.l. del 15 dicembre 2016 alle ore 11.00. 361
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2024** del 06 dicembre 2016
Assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci di Finest S.p.A. del 16 dicembre 2016. 365
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2025** del 06 dicembre 2016
Piano assunzioni per l'anno 2016. Articolo 2, comma 4, Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31; articolo 2, comma 2, lettera a), Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni. Integrazione alla DGR n. 704 del 17 maggio 2016. 369
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2026** del 06 dicembre 2016
Presa d'atto dimissioni dall'incarico di Responsabile della Segreteria del Vice Presidente e nomina nuovo responsabile ai sensi dell'art. 8, commi da 4 a 7, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012. 371
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2029** del 06 dicembre 2016
Fondazione della Pesca di Chioggia: designazione del rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio, a norma dell'art. 6 dello Statuto della stessa Fondazione. L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. 373
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **2031** del 13 dicembre 2016
Approvazione della partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica internazionale "Prowein 2017". Programma Promozionale per il Settore Primario per l'anno 2016. Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 3 marzo 2016. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e legge regionale 27 aprile 2015, n. 6. 375
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **2032** del 13 dicembre 2016
Progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana veneta - progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali". Promozione tramite il circuito delle emittenti televisive regionali. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228. D.G.R. n. 1825/2011. 378
[Turismo]

n. **2033** del 13 dicembre 2016
Progetto di eccellenza turistica "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda". Iniziative di sostegno finanziario a favore di iniziative locali nell'area del Lago di Garda". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228. 381
[Turismo]

n. **2035** del 13 dicembre 2016
Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183. M. M. c/ Regione del Veneto. 385
[Affari legali e contenzioso]

n. **2036** del 13 dicembre 2016
Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per l'anno 2017. 386
[Affari legali e contenzioso]

n. **2037** del 13 dicembre 2016
dott. Carlo CLINI - Dirigente. Proroga assegnazione a seguito della nomina ad Esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles. 387
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2038** del 13 dicembre 2016
Acquisizione al patrimonio regionale dei terreni occupati da una briglia idraulica sita in località Caorera - comune di Quero Vas (BL) e istituzione di una servitù di passaggio per permettere la manutenzione della stessa. 389
[Acque]

n. **2039** del 13 dicembre 2016
Autorizzazione alla cessione a favore del comune di Oderzo (TV) del relitto stradale in fregio alla Strada regionale n. 53 "Postumia" catastalmente individuato al Catasto Terreni del medesimo comune, fg. 23, mappale 632. 392
[Trasporti e viabilità]

n. **2040** del 13 dicembre 2016
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 394
[Affari legali e contenzioso]

n. **2041** del 13 dicembre 2016
N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 395
[Affari legali e contenzioso]

n. **2042** del 13 dicembre 2016
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia 12685/13 R.G.N.R. Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 396
[Affari legali e contenzioso]

n. **2043** del 13 dicembre 2016
Assemblea straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 22 dicembre 2016 ore 10.00. 397
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2044** del 13 dicembre 2016
Assemblea ordinaria dell'Associazione Informest del 20 dicembre 2016 ore 11.00. 399
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2045** del 13 dicembre 2016
Assemblea straordinaria della società Autovie Venete S.p.A. del 20 dicembre 2016 ore 10.00. 402
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2046** del 13 dicembre 2016
Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 19 dicembre 2016 ore 14.30. 404
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2047** del 13 dicembre 2016
Assegnazione di un contributo per gli oneri sostenuti dal servizio sanitario regionale derivanti dall'erogazione dei servizi sanitari aggiuntivi correlati alla stagione turistica 2016. 407
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2048** del 13 dicembre 2016
Presa d'atto e riconoscimento delle situazioni debitorie e creditorie delle Aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie delle disciolte ex UU.LL.SS.SS. al 31/12/2015. 409
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **2049** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza del Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus con sede legale e sede operativa principale a Mareno di Piave (TV), Via Madonna della salute, 5. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 413
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2050** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della ALS Soccorso con sede legale a Illasi (VR), Via San Rainaldo, 2 e sede operativa a Colognola ai Colli (VR), Via IV Novembre, 7. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 415
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2051** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso con sede legale ed operativa a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 417
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2052** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Croce Verde Scarl onlus con sede legale a Montebelluna (TV), Via Silvio Pellico, 40/5 - sede operativa principale a Montebelluna (TV), Via Callarga,10 e secondaria a Treviso, Via terza armata, 23. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 419
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2053** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Italy Emergenza Cooperativa Sociale con sede legale a Messina, Viale della Libertà Is. 481 e sede operativa a Lendinara (RO), Via Aldo Moro, 3/G. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 421
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2054** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Polo Emergency Amici del Volontariato Onlus con sede legale ed operativa a Villafranca di Verona (VR), Via Custoza, 73. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 423
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2055** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Prealpi Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Vittorio Veneto (TV), Via delle Sorgenti, 11 e sede operativa a Vittorio Veneto (TV), Via Veneto, 14. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 425
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2056** del 13 dicembre 2016
Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012. 427
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2061** del 13 dicembre 2016
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale per il Servizio Residenziale di Tipo C e il Servizio Residenziale di Tipo C2 per persone tossicodipendenti. Ente gestore: Associazione Comunità Giovanile di Conegliano Veneto (TV) Via Ortigara n. 131/133. (lr n. 22/2002). 429
[Servizi sociali]

n. **2062** del 13 dicembre 2016
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Accreditamento istituzionale per il Servizio Semiresidenziale denominato "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti sito nel Comune di Padova Via Landucci n. 32, della Fondazione San Gaetano Onlus con sede legale a Vicenza - Via Btg. Monte Berico n. 18. (lr n. 22/2002). 431
[Servizi sociali]

n. **2063** del 13 dicembre 2016
Approvazione del Progetto europeo "Talking About Language and EmotionS at Home"- TALES@Home". Programma Erasmus+ 2014-2020. Partner rete europea ENSA coordinata dalla Regione del Veneto. 433
[Servizi sociali]

n. **2064** del 13 dicembre 2016
Integrazione della DGR n. 1149 del 8/07/2014 di accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti - "Fondazione Gobetti", Via Motta, 6 - San Pietro in Morubio (VR) - C.F. 82002730230 e P. Iva 01558550230. (L.R. n. 22/2002). 436
[Servizi sociali]

n. **2065** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto "Padre Pio" - Tarzo - dr. Alberto Bocchi S.p.A., via Bellavista n. 16 - Tarzo (TV) - C.F./P. Iva 02470240264 - per il centro di servizi, rivolto a persone non autosufficienti, l'annesso centro diurno e la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), ubicati nella medesima sede. (L.R. n. 22/2002). 439
[Servizi sociali]

n. **2066** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto Assistenza Anziani Villa Spada, via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese VR (C.F. 81000680231 e P.IVA 01573680236), per il centro di servizi e centro diurno "Villa Spada", ubicati nella medesima sede e rivolti a persone anziane non autosufficienti. (L.R. n. 22/2002). 443
[Servizi sociali]

n. **2067** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale La Rosa Blu- società cooperativa onlus, via Duino 18, fraz. Mestre - Venezia (C.F. e P. Iva 00818980278) per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità ubicate in Via Risorgimento n. 33 - fraz. Chirignago - Venezia : - comunità alloggio "La Rosa Blu"; - centro diurno "La Rosa Blu. (L.R. n. 22/2002). 447
[Servizi sociali]

n. **2068** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento e alla società cooperativa sociale Vita e Lavoro - Onlus, via Aglaia Anassilide 5/A - Montebelluna TV (C.F. e P. Iva 01245940265), per il centro diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Ca' Falier 7 - fraz. Villa - Asolo TV. (L.R. n. 22/2002). 450
[Servizi sociali]

n. **2069** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento e contestuale aumento della capacità ricettiva all'Opera Assistenza Malati Impediti O.A.M.I., via del Ghirlandaio 56 - Firenze (C.F. e P. Iva 80015490487), per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "O.A.M.I.", in via Lavagei 48 - Giavera del Montello TV. (L.R. n. 22/2002). 453
[Servizi sociali]

n. **2070** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti - Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite, via Ippolito Banfi, 25 Vidor (C.F. 96000450260 e P. Iva 02338520261). (L.R. n. 22/2002). 456
[Servizi sociali]

n. **2071** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano (C.F./P.IVA 02799530270) per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - CD "Cristallo", via Lago di Misurina 11 - loc. Oriago - Mira VE - CD "Il Girasole", via Fornase 53 - Spinea VE - CD "Arcobaleno", via Martiri della Libertà 11 - Dolo VE - CD "G. Carducci", via Ballò 4 - Mirano VE. (L.R. n. 22/2002). 459
[Servizi sociali]

n. **2072** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13, via Mariutto n. 76 - Mirano VE, per i seguenti centri diurni rivolti a persone con disabilità: - "Il Sole", via Roma n. 10 - Campolongo Maggiore VE, - "L'Albero Maestro", via Vecchia Moglianese n. 154 - loc. Peseggia - Scorzè VE. (L.R. n. 22/2002). 462
[Servizi sociali]

n. **2073** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'IPAB La Casa - Centro Assistenza e Servizi per Anziani, via Baratto n. 39 - Schio VI (C.F. e P. Iva 00897450243), per il centro di servizi "Valbella", via Monte Valbella n. 10 - Schio VI e rivolto a persone anziane non autosufficienti. (L.R. n. 22/2002). 465
[Servizi sociali]

n. **2074** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Istituto Poverette della "Casa di Nazareth" - Onlus, via Domegliara n. 9 - loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), (C.F. 80015470232 e P. Iva 01512410234), per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità: - Centro Diurno "Casa Nazareth" - via Domegliara n. 9, loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Centro Diurno "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR) - Comunità Alloggio "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR) (L.R. n. 22/2002). 468
[Servizi sociali]

n. **2075** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione "Marcello Zanetti", via Piave 32 - Oppeano VR (C.F. 80027220237 e P.Iva 01396090233), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede: - Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale - Centro Diurno per persone con disabilità "Esisto Anch'Io" - RSA per persone con disabilità "Raggio di Sole". (L.R. n. 22/2002). 471
[Servizi sociali]

n. **2076** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione Onlus "Piccola Fraternità", Piazza Don Girelli n. 2 fraz. Dossobuono - Villafranca di Verona VR (C.F. 93209820237 e P. Iva 03888940230), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità: - CD "Piccola Fraternità" - CA "Piccola Fraternità" (L.R. n. 22/2002). 475
[Servizi sociali]

n. **2077** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Residenza "Riviera del Brenta", via G. Garibaldi 73 - Dolo VE (C.Fisc. 82004730279 e P.IVA 00900180274), per il centro di servizi "Riviera del Brenta" e l'annesso centro diurno, rivolti a persone anziane non autosufficienti ed ubicati in via XXIX Aprile - Dolo VE. (L.R. n. 22/2002). 478
[Servizi sociali]

n. **2078** del 13 dicembre 2016
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale e contestuale aumento della capacità ricettiva alla Fondazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.) - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova (C.F./P. Iva 00682190285), per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Irma e Arturo Simonetti", Piazzale della Vittoria n. 4 - Oderzo TV. (L.R. n. 22/2002). 481
[Servizi sociali]

n. **2079** del 13 dicembre 2016
Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "C. Cosulich" e annesso Centro Diurno, via Bonisiolo, 10 Casale sul Sile (TV) - Associazione Ca' dei Fiori Onlus, via G. Marconi, n. 15 Quarto d'Altino (VE) - C.F. e P. Iva 00647750272. (L.R. n. 22/2002). 484
[Servizi sociali]

n. **2080** del 13 dicembre 2016
Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPAB "Casa di Riposo Monumenti ai caduti in guerra", via San Francesco n. 11 - San Donà di Piave VE (C.F. 84000090278 e P. Iva 01783000274), per il centro diurno rivolto a persone anziane non autosufficienti, ubicato nella medesima sede. (L.R. n. 22/2002). 487
[Servizi sociali]

n. **2081** del 13 dicembre 2016
Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Casa di Riposo I.S.A.C.C. - Bassano del Grappa - Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini, Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI (C.F. e P. Iva 00557850245) per i seguenti centri di servizio, rivolti a persone anziane non autosufficienti: - "Residenza Pazzaglia Basso Sturm", Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI - rivolta a persone con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e Stati Vegetativi Permanenti; - "Residenza Villa Serena", Contrà San Giorgio - Bassano del Grappa VI - rivolta a persone con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale. (L.R. n. 22/2002). 490
[Servizi sociali]

n. **2082** del 13 dicembre 2016
Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione "IRPEA" - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, via Beato Pellegrino n. 155 - Padova (C.F. e P.Iva 01993240280), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità: - centro diurno - nucleo "San Giuseppe 1" - centro diurno - nucleo "San Giuseppe 2". (L.R. n. 22/2002). 494
[Servizi sociali]

n. **2083** del 13 dicembre 2016
Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino, via Musili 1 Fossalta di Portogruaro (VE) (C.F. e P. Iva 02798230278) per le seguenti unità di offerta per persone con disabilità : - Centro Diurno "La Città del Sole", via C. C. Valvason, 19 Fossalta di Portogruaro (VE) - Centro Diurno "San Giuseppe Lavoratore", via Gaianiga, 1 Ceggia (VE) - Centro Diurno "La Clessidra" e Comunità Alloggio "La Clessidra", via Marzotto, 102 Fossalta di Portogruaro (VE) - Comunità Alloggio "Ottorino Fava", via Cavour, 21 Ceggia (VE) (L.R. n. 22/2002). 497
[Servizi sociali]

n. **2084** del 13 dicembre 2016
Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il centro di servizi "Eufemia Carrirolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti - Fondazione Casa di Riposo "Eufemia Carrirolo", via Capitello n. 155 - Castagnaro (VR) - C.F. 82000270239 e P. Iva 1563720232. (L.R. n. 22/2002). 500
[Servizi sociali]

n. **2085** del 13 dicembre 2016
Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il centro diurno, rivolto a persone con disabilità, "Il Tesoro", via Fossa Fresca n. 9 -fraz. Raldon - San Giovanni Lupatoto (VR), gestito dalla società cooperativa sociale "La Ginestra" ONLUS, via Monte Pastello n. 8/A - San Giovanni Lupatoto (VR) - C.F./P. Iva 02027400239. (L.R. n. 22/2002). 503
[Servizi sociali]

n. **2086** del 13 dicembre 2016
Rilascio di accreditamento istituzionale al Pio Ospizio S. Michele, via Sterzi n. 139 - Nogara VR (C.F. 80009870231 e P. Iva 00553710237), per il Centro Servizi Pio Ospizio "S. Michele", ubicato nella medesima sede e rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale. (L.R. n. 22/2002). 506
[Servizi sociali]

n. **2087** del 13 dicembre 2016
Rilascio di accreditamento istituzionale alla Società Sereni Orizzonti 1 S.r.l., via Piave n. 5 - Udine (C.F. e P. Iva 02833470301), per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti, via Gabriele D'Annunzio n. 20 - Bovolenta PD. (L.R. n. 22/2002). 509
[Servizi sociali]

n. **2088** del 13 dicembre 2016
Rilascio di accreditamento istituzionale per il centro di servizi e annesso centro diurno "Casa Gaetano Toffoli", rivolti a persone anziane non autosufficienti e ubicati in via Roma n. 9, Valeggio sul Mincio (VR) - C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, via Gelso n. 8, Mantova (MN) - (C.F./P. Iva 01697440202). (L.R. n. 22/2002). 512
[Servizi sociali]

n. **2089** del 13 dicembre 2016
Rilascio di rinnovo accreditamento istituzionale e contestuale aumento della capacità ricettiva al centro di servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Fondazione De Lozzo - Da Dalto" - Fondazione De Lozzo - Da Dalto Onlus, via Pianale n. 36 - San Pietro d Feletto (TV) - C.F. 82007330267 e P. Iva 02375860265. (L.R. n. 22/2002). 515
[Servizi sociali]

n. **2090** del 13 dicembre 2016
Rilascio di rinnovo dell'accreditamento per il centro diurno socio sanitario "Ottavio Trento" (c/o Residenza Trento) e accreditamento istituzionale per la Residenza Salvi: Nuclei Tulipani 1 e Tulipani 2, Nucleo Stati Vegetativo Permanente (SVP), Nuclei Area Centrale e Santa Bertilla, Residenza San Camillo, Residenza Trento, Residenza Monte Crocetta, Centri Diurni socio sanitario "Villa Rota Barbieri" e "Bachelet" dell'IPAB di Vicenza, Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza (C.F./P.IVA 03056680246) (L.R. n. 22/2002). 518
[Servizi sociali]

n. **2091** del 13 dicembre 2016
Rilascio rinnovo di accreditamento istituzionale e aumento della capacità ricettiva al Comune di Meduna di Livenza TV, via V. Emanuele n. 13 - Meduna di Livenza TV (C.F. 80012370260 e P. Iva 00497410266), per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Angela Rusalen", via Tiziano Vecelio n. 6 - Meduna di Livenza TV. (L.R. n. 22/2002). 524
[Servizi sociali]

n. **2092** del 13 dicembre 2016
Approvazione del piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova: residui anno 2012, introiti anno 2013 e quota parte introiti anno 2014. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14. 527
[Edilizia abitativa]

n. **2093** del 13 dicembre 2016
Rinnovo dell'incarico al Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Padova. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10). 531
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **2094** del 13 dicembre 2016
Rinnovo dell'incarico al Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Venezia. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10). 533
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **2095** del 13 dicembre 2016
Rinnovo dell'incarico al Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Verona. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10). 535
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **2096** del 13 dicembre 2016
Art. 69, Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società Sistemi Territoriali S.p.A. allo svolgimento delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale. 537
[Trasporti e viabilità]

n. **2097** del 13 dicembre 2016
Legge 29 novembre 1990, n. 380. Finanziamento degli interventi da effettuarsi sulla linea navigabile Po di Brondolo. Ripristino della funzionalità della porta lato Adige della conca di Cavanella destra in comune di Chioggia. 539
[Trasporti e viabilità]

n. **2098** del 13 dicembre 2016
Legge regionale 6 novembre 1984 n. 53. Concessione di un contributo annuo ai Comuni che gestiscono servizi di trasporto per il collegamento viario tra rive opposte. 541
[Trasporti e viabilità]

n. **2099** del 13 dicembre 2016
Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i. 543
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2100** del 13 dicembre 2016
Trasferimento di risorse a Veneto Innovazione S.p.A., previsto dall'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento nel corso dell'anno 2016 delle funzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9. 561
[Settore secondario]

n. **2101** del 13 dicembre 2016
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). Beneficiario: Comune di Cittadella (PD). Realizzazione di una rotatoria lungo la S.S. 47 in località Ca' Moro. 579
[Trasporti e viabilità]

n. **2102** del 13 dicembre 2016
L.R. 10.08.1979 n. 49. Manutenzione straordinaria e recupero funzionale del pontile del Portello sul canale del Piovego in Comune di Padova. 581
[Trasporti e viabilità]

n. **2103** del 13 dicembre 2016
Superstrada Pedemontana Veneta: costituzione di un Tavolo tecnico politico di coordinamento ed indirizzo per l'allontanamento del traffico pesante dai centri abitati dell'area pedemontana. 583
[Trasporti e viabilità]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 335113)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1942 del 06 dicembre 2016

Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15.

[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con l'Intesa oggetto della presente deliberazione si intende formalizzare la collaborazione già in atto tra le Strutture della Giunta e i competenti Uffici del Consiglio regionale in merito all'organizzazione di quanto necessario a consentire il compiuto e regolare svolgimento del referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto, in attuazione della legge regionale n. 15/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

In vista dello svolgimento del referendum consultivo regionale sull'autonomia del Veneto - previsto e disciplinato dalla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 *"Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*", e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "*Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali*", e successive modificazioni e integrazioni - le Strutture della Giunta e del Consiglio regionale, per le parti di rispettiva competenza, hanno avviato le attività tecnico-amministrative necessarie a garantire il regolare e compiuto svolgimento della consultazione referendaria, anche sulla scorta della recente esperienza maturata in occasione dell'organizzazione e celebrazione delle elezioni per il rinnovo degli Organi regionali tenutesi nel maggio 2015.

Nell'ottica di conduzione dell'azione amministrativa complessiva della Regione secondo i criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione - che informano, tra gli altri, la disciplina dell'organizzazione amministrativa della Regione come previsto dall'articolo 58 dello Statuto - si ritiene utile ed opportuno precisare, in un atto formale di intesa che coinvolga le Strutture della Giunta e quelle del Consiglio regionale che già operano per il referendum (**Allegato A** al presente provvedimento), alcuni aspetti anche tecnici delle attività e degli adempimenti necessari all'organizzazione del predetto referendum regionale consultivo.

In particolare, sono state specificate alcune fasi dell'attività di carattere informatico in essere tra la competente Direzione ICT e Agenda digitale della Giunta regionale e l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale (più precisamente "Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali"), organismo deputato allo studio e all'analisi dei temi della partecipazione politica ed istituzionale, dei comportamenti elettorali nonché degli aspetti normativi e applicativi dei diversi sistemi di voto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ed in particolare, l'articolo 3, comma 3, a norma del quale "*La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione",*

nonché l'articolo 58 che, con riferimento all'ordinamento e alle attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio, prevede che "*la relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione*";

VISTE la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 *"Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*", e ss.mm.ii, e la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "*Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali*", e ss.mm.ii.;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (**Allegato A**) e di dare mandato al Presidente o ad un suo delegato per la sottoscrizione;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo strategico dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1942 del 06 dicembre 2016

INTESA

TRA

LA GIUNTA REGIONALE

E

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ed in particolare, l'articolo 3, comma 3, a norma del quale "*La Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione"* nonché l'articolo 58 che, con riferimento all'ordinamento e alle attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio, prevede che "*la relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione*";

Vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*", e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2015, , con la quale è stata dichiarata la piena legittimità del quesito di cui all'art. 2, comma 1, n. 1, della legge regionale n. 15/2014;

Vista altresì la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "*Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali*", e successive modificazioni e integrazioni;

Ravvisata l'opportunità di formalizzare la già avviata collaborazione tra i competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionale mediante la stipulazione di un'intesa volta a garantire in particolare il necessario raccordo tra le Strutture di Giunta e l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, al fine di assicurare l'efficace assolvimento di tutti gli adempimenti tecnici del procedimento referendario;

Tanto premesso, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

adottano la seguente

Intesa

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale si impegnano a realizzare una piena collaborazione di carattere tecnico-organizzativo e ad adottare ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali al fine di assicurare il regolare svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n.15.

2. Detta collaborazione, volta anzitutto a garantire la realizzazione di soluzioni informatiche che consentano l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni relative al referendum, si svolgerà nei termini seguenti.

I. La Giunta provvede alla implementazione e gestione di un sito web per la presentazione e la diffusione delle informazioni, istruzioni e scadenze riguardanti la consultazione referendaria rendendole disponibili al Consiglio regionale per il loro utilizzo nel portale dell'Osservatorio elettorale.

II. La Giunta regionale provvede alla progettazione e realizzazione dell'applicazione software per la raccolta e gestione dei dati riguardanti le operazioni ai seggi e lo scrutinio, sulla base anche delle indicazioni fornite dai competenti Uffici consiliari, in ragione dell'esperienza maturata in occasione delle pregresse consultazioni elettorali e referendarie. I dati prodotti dall'applicazione software sono resi disponibili al Consiglio secondo una struttura ed un formato concordati.

III. Il Consiglio regionale provvede alla realizzazione di un'applicazione per l'elaborazione dei dati referendari prodotti dall'applicazione della Giunta regionale e per pubblicare in tempo reale i dati ufficiosi relativi al raggiungimento del quorum e all'esito del referendum.

IV. La Giunta e il Consiglio regionale convengono di avvalersi di servizi in "cloud", da acquisire sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), per ospitare adeguatamente sotto il profilo prestazionale le rispettive applicazioni software e condurre su queste ultime gli opportuni test di sicurezza e di carico a garanzia del loro corretto funzionamento. Tali test, in base alle rispettive competenze della Giunta e del Consiglio regionale, saranno condotti in maniera congiunta e simultanea.

V. Il Consiglio regionale si incarica di acquisire in MePA, anche per conto della Giunta regionale, servizi di sicurezza a supporto dei servizi di ospitalità in "cloud" delle rispettive applicazioni software.

3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano il presidio e l'assistenza ai Comuni ed agli altri soggetti istituzionalmente coinvolti nelle operazioni referendarie nei giorni immediatamente precedenti la consultazione stessa e durante lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio, mediante la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da tecnici di Giunta e di Consiglio, con funzione di "Help desk".

4. La Giunta e il Consiglio regionale si impegnano a concordare gli aspetti relativi alla predisposizione di una sala stampa dedicata all'informazione istituzionale degli organi di stampa, per il periodo di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

5. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, curano che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente Intesa.

Venezia, lì _____

Il Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato) _____

Il Presidente del Consiglio regionale (o un suo delegato) _____

(Codice interno: 335115)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1944 del 06 dicembre 2016

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015. Determinazioni successive.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento conferma con alcune modificazioni le prescrizioni contenute nella DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e nella DGR n. 233 del 3 marzo 2015 anche per l'anno 2017, relativamente ai provvedimenti in materia di personale adottati dagli Enti strumentali regionali, nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli stessi.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali previsto dall'art. 10 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", la Giunta Regionale ha adottato, tra le altre, in materia di personale, la deliberazione n. 1841 dell'8 novembre 2011 con la quale si è stabilito, in un ottica di contenimento generale della spesa e di una ottimizzazione delle risorse disponibili, che i provvedimenti in materia di risorse umane adottati dagli Enti strumentali, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale di tale provvedimento, dovessero essere preventivamente autorizzati dalla stessa Giunta Regionale in relazione a:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota prot. n. 534540 del 15 novembre 2011 il Segretario Generale della Programmazione ha chiesto ai Segretari Regionali, cui facevano riferimento le Strutture regionali competenti per la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di procedere ad impartire, per gli ambiti di propria competenza, le modalità operative a cui gli stessi devono uniformarsi al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all'adozione della Giunta Regionale.

Con deliberazione n. 769 del 2 maggio 2012, la Giunta Regionale prorogava l'efficacia delle direttive stabilite con la deliberazione n. 1841 dell'8 novembre 2011 sino al 31 dicembre 2012.

Successivamente, la Giunta Regionale, alla luce della normativa statale ("spending review") e regionale (L.R. 21 dicembre 2012, n. 47) in materia di contenimento della spesa degli Enti strumentali, con deliberazione n. 2563 dell'11 dicembre 2012, ha disposto in particolare quanto segue:

a. di prorogare le disposizioni di cui alla DGR n. 769 del 2 maggio 2012 fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli Enti strumentali stessi e comunque non oltre sei mesi dalla adozione della presente deliberazione:

1. sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
3. nel caso in cui gli Enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta Regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;

b. di programmare, per l'annualità 2013, da parte degli Enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Con DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013 e DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 sono state prorogate le disposizioni della DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2015.

La Giunta Regionale, al fine di integrare la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta stessa degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, con DGR n. 233 del 3 marzo 2015, ha determinato i seguenti ulteriori criteri in merito ai provvedimenti autorizzatori di cui sopra:

1. la Giunta Regionale provvede ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;
2. in tutti gli altri casi, ove non sia previsto un aumento di spesa, viene demandato ai Direttori di Area/Dipartimento, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti strumentali in materia di personale, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta Regionale suddette.

Con successiva DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e alla DGR n. 233 del 3 marzo 2015, sino al 31 dicembre 2016.

Considerato che non si è ancora concluso il procedimento di razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali previsto dalla suddetta normativa, si rende necessario confermare e prorogare le disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1862 del 23 dicembre 2015 e n. 233 del 3 marzo 2015 per completare la disciplina organica di revisione e riorganizzazione degli Enti strumentali, sino al 31 dicembre 2017, con la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012 più volte prorogata:

- sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

La suddetta modificazione si rende necessaria al fine di assicurare agli Enti strumentali l'assunzione di personale indispensabile al funzionamento degli Enti stessi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il decreto legge 78/2010, così come convertito;

Visto il decreto legge 95/2012, così come convertito;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;

Vista la DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011;

Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012;

Vista la DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012,

Vista la DGR n. 907 del 18 giugno 2013;

Vista la DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013;

Vista la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014;

Vista la DGR n. 233 del 3 marzo 2015;

Vista la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. c) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di confermare e prorogare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le disposizioni di cui alla DGR 1862 del 23 dicembre 2015 e alla DGR n. 233 del 3 marzo 2015, sino al 31 dicembre 2017, con la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563 dell'11.12.2012 più volte prorogata:

    - sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

2. di incaricare la Direzione Enti Locali e Strumentali dell'esecuzione del presente atto, mediante comunicazione del provvedimento agli Enti/Agenzie/Agenzie regionali e alle Strutture deputate alla vigilanza degli stessi;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335116)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1946 del 06 dicembre 2016

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.". Individuazione strutture regionali referenti.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Regione del Veneto individua le Strutture regionali interessate alle attività del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale) "Euregio Senza Confini r.l." per promuovere la cooperazione territoriale tra i componenti e promuovere la coesione economica e sociale, nei diversi settori di intervento.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012, "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio Senza Confini r.l." (di seguito GECT), ha autorizzato la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" attuativi del Regolamento CE n. 1082/2006.

Con propria deliberazione n. 2247 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione alla sottoscrizione degli atti costitutivi del GECT e nella successiva seduta d'insediamento, tenutasi a Klagenfurt il 19 febbraio 2013, l'Assemblea composta dai legali rappresentanti delle tre Regioni partner, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha nominato alla presidenza del GECT il Presidente della Regione del Veneto.

Il GECT è un organismo che ha personalità giuridica di diritto pubblico con sede a Trieste e comprende la Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land Carinzia ed è stato costituito *"al fine di favorire, facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi componenti"* (articolo 6 dello Statuto) rafforzando i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni.

Per il perseguimento delle finalità di "Euregio Senza Confini r.l.", al fine di contribuire allo sviluppo dei rispettivi territori e rafforzare la coesione sociale ed economica dei Paesi aderenti al GECT, nello Statuto sono stati individuati i seguenti settori di interesse:

1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti;

2) trasporti, infrastrutture e logistica;

3) cultura, sport, istruzione e alta formazione;

4) socio sanitario;

5) protezione civile;

6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia;

7) agricoltura;

8) turismo;

9) attività produttive;

10) infrastrutture di comunicazione;

11) lavoro, formazione professionale e commercio.

Nel corso dell'ultima Assemblea, tenutasi il 23 maggio 2016 a Trieste, è stato deciso di rafforzare la partecipazione del GECT ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e agli altri Programmi tematici dell'Unione Europea.

In tale prospettiva, considerato anche il nuovo assetto delle Strutture della Giunta regionale, è opportuno organizzare la partecipazione e il coordinamento delle Strutture competenti per i settori d'interesse del GECT.

A tal fine, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico della Regione ha chiesto agli altri Direttori di Area, con nota prot. n. 329979 in data 1° settembre 2016, di individuare le strutture regionali di riferimento, anche al fine di partecipare ai lavori dei tavoli tecnici tematici istituiti presso il GECT.

Con successive comunicazioni dei rispettivi Direttori sono state individuate le seguenti strutture regionali per ciascuna Area:

Area Capitale Umano e Cultura

- Direzione Formazione e Istruzione
- Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Area Sanità e Sociale

- Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio sanitarie

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

- Unità Organizzativa Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)
- Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto
- Unità Organizzativa Protezione Civile

Area Sviluppo Economico

- Direzione Turismo
- Direzione Agroalimentare
- Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
- Direzione Ricerca innovazione ed energia
- Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.

Sulla base di tali indicazioni si propone pertanto di individuare le elencate Strutture regionali di riferimento per il coordinamento delle stesse rispetto alle attività del GECT, anche al fine di partecipare ai lavori dei tavoli tecnici tematici istituiti presso il GECT.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 12 ottobre 2012 recante "Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l.";

VISTE le DDGR n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016;

VISTE le note prot. n. 340204 del 9 settembre 2016 del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura, prot. n. 376397 del 4 ottobre 2016 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale, prot. n. 398610 del 17 ottobre 2016 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, prot. n. 417378 del 27 ottobre 2016 dell'Area Sviluppo Economico;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.,

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare le strutture regionali di riferimento per il coordinamento delle stesse rispetto alle attività del GECT, anche al fine di partecipare ai lavori dei tavoli tecnici tematici istituiti presso il GECT nel modo seguente:

Area Capitale Umano e Cultura

- Direzione Formazione e Istruzione
- Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Area Sanità e Sociale

- Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio sanitarie

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

- Unità Organizzativa Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)
- Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto
- Unità Organizzativa Protezione Civile

Area Sviluppo Economico

- Direzione Turismo
- Direzione Agroalimentare
- Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
- Direzione Ricerca innovazione ed energia
- Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;

3. di incaricare l'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335120)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1948 del 06 dicembre 2016

Sostegno della Regione del Veneto alla iniziativa della Ong Emergency per l'ampliamento di un centro di maternità in Afganistan intitolato a Valeria Solesin. L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, Capo III.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto intende sostenere l'iniziativa in Afganistan della Ong Emergency per l'ampliamento del centro di maternità di Anabah, intitolato a Valeria Solesin.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà", la Regione del Veneto, coerentemente con i principi costituzionali e del diritto internazionale, ha inteso riconoscere la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione si impegna nella realizzazione di iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario.

La L.R. n. 55/1999 prevede, quali strumenti operativi, il Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale e i Piani annuali di attuazione, da approvarsi con specifiche, dettagliate procedure.

Il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 151 in data 14 novembre 2016, ha approvato il Programma triennale 2016-2018.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1837 in data 25 novembre 2016, ha approvato il Piano annuale 2016 degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale.

La L.R. n. 55/1999 prevede, agli articoli 8 e 9, che la Regione contribuisca alle attività di aiuto umanitario nei confronti delle popolazioni dei Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di particolari gravità conseguenti a conflitti armati o calamità naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione, carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del patrimonio ambientale ed artistico.

La partecipazione regionale ad interventi di solidarietà internazionale avviene all'interno del dettato normativo ed operativo definito dalla Legge n. 125/2014, estrinsecandosi nella messa a disposizione di expertise e risorse offerte dal territorio regionale che possano in tempi rapidi essere utilizzate per le finalità espresse dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - MAECI.

Il Piano annuale 2016, in ottemperanza a quanto disposto con L.R. n. 55/1999, articoli 8 e 9 e nel rispetto del dettato normativo di cui alla Legge n. 125/2014, ha previsto il sostegno ad una iniziativa di solidarietà internazionale, in collaborazione con l'associazione Emergency Ong Onlus, per il sostegno al Centro di maternità di Anabah (Afghanistan).

Emergency è operativa in Afghanistan dal 1999 dove ha aperto ad Anabah, nella valle del Panshir, un Centro chirurgico e un Centro di maternità.

Il Centro chirurgico realizzato convertendo un'ex caserma, è destinat**o** a vittime di guerra ed è l'unica struttura di riferimento in un'area molto vasta, abitata da circa 250.000 persone. IlCentro di maternità, situato nei pressi del Centro chirurgico è aperto dal 2003 e offre alla popolazione assistenza ginecologica, ostetrica e neonatale. Il Centro, che ha una superficie di circa 1.600 mq, è l'unica struttura specializzata e gratuita nella regione.

Nel 2015 sono iniziati dei lavori di ampliamento del Centro che consentiranno di quasi raddoppiare l'attuale capienza di 70 posti letto, rispondendo pertanto alle sempre crescenti necessità delle donne e dei bambini di un'area vasta ed estremamente carente di servizi.

Per far fronte all'aumento delle attività, il personale internazionale di Emergency provvederà a selezionare ulteriore personale locale, tutto femminile.

Al fine di garantire la piena funzionalità del nuovo Centro, sono previsti interventi strutturali e, in particolare, la realizzazione di una corsia per le mamme nel reparto di terapia intensiva neonatale e l'acquisto di arredi, apparecchiature biomedicali e

farmaci necessari all'avvio delle attività.

La Regione del Veneto intende sostenere la realizzazione della corsia per le mamme nel reparto di terapia intensiva neonatale, che ha una superficie di circa 35 mq e una capienza di 6 posti letto.

Il costo di realizzazione della corsia, rapportato alle quotazioni medie locali può essere quantificato in Euro 30.000,00.

La volontà della Regione del Veneto di sostenere il Centro maternità si lega anche al ricordo di Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneziana unica vittima italiana degli attentati di Parigi del novembre dello scorso anno, che operava come volontaria della associazione Emergency.

Ad un anno da quei tragici eventi, il nuovo Centro maternità, sarà infatti intitolato alla sua memoria.

Alla luce di quanto premesso, si propone pertanto approvare il sostegno della Regione del Veneto all'iniziativa volta all'ampliamento del Centro di maternità di Anabah (Afghanistan) il cui nuovo reparto sarà intitolato a Valeria Solesin, giovane ricercatrice vittima degli attentati di Parigi del novembre 2015, dando incarico al Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'attivazione dell'iniziativa e alla correlativa assunzione delle obbligazioni di spesa a carico del capitolo 100636 "Interventi regionali di solidarietà internazionale (L.R. 16/12/1999, n. 55)", per l'importo di Euro 30.000,00 del Bilancio regionale 2016 - 2018 che presenta la necessaria disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 151 del 14 novembre 2016 di approvazione del Programma triennale degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale 2016-2018;

VISTA la DGR n. 1837 in data 25.11.2016;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016;

VISTI i DDSGP n. 4 del 9 marzo 2016 e n. 10 del 1 agosto 2016;

VISTA l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il sostegno della Regione del Veneto all'iniziativa volta all'ampliamento del Centro di maternità di Anabah (Afghanistan) il cui nuovo reparto sarà intitolato a Valeria Solesin, giovane ricercatrice vittima degli attentati di Parigi del novembre 2015;

3. di dare incarico al Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di provvedere con propri atti all'attivazione dell'iniziativa e alla correlativa assunzione delle obbligazioni di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa 100636 "Interventi regionali di solidarietà internazionale (L.R. 16/12/1999, n. 55)", per l'importo di Euro 30.000,00 del Bilancio regionale 2016 - 2018 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR , a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che le spese a carico del sopraccitato capitolo di spesa di cui si demanda l'impegno con successivi atti del citato Direttore, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;

7. di dare incarico al medesimo Direttore di trasmettere il presente provvedimento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ai componenti del Comitato regionale per la Cooperazione allo sviluppo;

8. di disporre altresì la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento.

(Codice interno: 336078)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1951 del 06 dicembre 2016

Nulla osta al trasferimento a titolo non oneroso al comune di Fregona (TV) di beni appartenenti al Demanio dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. 36/2004, dell'art. 1, comma 434, L. 311/2011 e dell'art. 56 bis, L. 98/2013.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime un preliminare nulla osta da parte dell'Amministrazione regionale al trasferimento a titolo non oneroso al comune di Fregona (TV) di beni appartenenti al Demanio dello Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, L. 36/2004, dell'art. 1, comma 434, L. 311/2011 e dell'art. 56 bis, L. 98/2013.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il comune di Fregona con nota 25 ottobre scorso (prot. 414187), ha significato la volontà di presentare alla Amministrazione del Demanio dello Stato - ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, L. 36/2004, dell'art. 1, comma 434, della L. 311/2011 e dell'art. 56 bis, L. 98/2013 - istanza di trasferimento non oneroso di beni compresi nell'area dei cosiddetti villaggi Cimbri, in località denominate "Villaggio Le Rotte" e "Villaggio Vallorch" ed ha richiesto pertanto alla Regione del Veneto un nulla osta preventivo .

La L. 21/2016 (cosiddetto decreto "milleproroghe") - all' art.10, comma 6 bis - ha infatti previsto la riapertura dei termini, fino al 31 dicembre 2016, per la richiesta di beni di proprietà dello Stato, con lo scopo di valorizzare i beni presenti sul territorio, con progetti di recupero in linea con programmi di rigenerazione urbana e con le esigenze dei cittadini.

I due villaggi Cimbri fanno parte dei centri storici di Fregona e interessano una parte non boscata e urbanizzata del territorio comunale e pertanto possono essere considerati estranei alla riserva biogenetica "Pian Parrocchia e Campo di Sopra " della Foresta del Cansiglio.

Nello specifico ci si riferisce alle seguenti particelle catastali:

- Villaggio Le Rotte , foglio 4, mappale 54 (Ha 00.44.10)
- Villaggio Vallorch, foglio 1, mappale 31 (Ha 00.76.35) e foglio 4 mappale 52 (Ha 00.06.31).

Il comune di Fregona intende preservare l'identità degli edifici esistenti, attraverso una regolamentazione che ne preservi le caratteristiche, storiche e sociali. Da sempre peraltro tutti i servizi annessi alla funzionalità dei villaggi sono svolti a livello comunale. Come da nota 21.04.2016 del Corpo Forestale dello Stato, l'ambito oggetto di richiesta è stato peraltro classificato come non strategico e funzionale all'attività del C.F.S..

In relazione a quanto sopra, appare opportuno, anche al fine di evitare potenziali possibili conflitti di attribuzione stante il complesso quadro normativo che disciplina la materia, esprimere il nulla osta preventivo di questa Amministrazione al trasferimento non oneroso delle aree al comune di Fregona (TV), ai sensi delle norme in materia di federalismo demaniale. Sussistono infatti ragioni di carattere economico, ambientale, urbanistico e storico culturale, in forza dei princìpi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio dei beni in questione, che giustificano ampiamente, nel merito, il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di trasferimento dei beni dallo Stato al comune.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la nota del comune di Fregona in data 25.10.2016 prot. 414187, con la quale ha significato la volontà di presentare alla Amministrazione del Demanio dello Stato istanza di trasferimento non oneroso di beni compresi nell'area dei cosiddetti villaggi Cimbri, in località denominate "Villaggio Le Rotte" e "Villaggio Vallorch", ed ha richiesto pertanto alla Regione del Veneto un nulla osta preventivo;

VISTO l'art. 4, comma 3, L. 06.02.2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

VISTO l'art. 1, comma 434, L. 30.12.2011, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO l'art. 56 bis, L. 09.08.2013, n. 98, "Conversione, con modificazioni, del D.L. 21.06.2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTA la L. 25.02.2016, n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30.12.2015, n. 210: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)";

Visto l'art. 54, della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1, "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di esprimere il nulla osta preventivo al trasferimento non oneroso, dall'Amministrazione del Demanio dello Stato al comune di Fregona (TV), dei seguenti beni compresi nell'area dei cosiddetti villaggi Cimbri:

- Villaggio Le Rotte, foglio 4, mappale 54 (Ha 00.44.10)
- Villaggio Vallorch, foglio 1, mappale 31 (Ha 00.76.35) e foglio 4, mappale 52 (Ha 00.06.31);

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335121)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1952 del 06 dicembre 2016

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL071) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati e ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

Il successivo Decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale, e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.

In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 25.11.2016 prot. 461185, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2016, per complessivi Euro 1.000,00, del capitolo 102768/U, appartenente alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 08 "*Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*", mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*";
- nota 05.12.2016 prot. 475755, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2016, per complessivi Euro 330.273,22, del capitolo 102768/U, appartenente alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 08 "*Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*", mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*";

si da seguito alle variazioni compensative richieste.

In conseguenza di tali richieste, si tratta ora di apportare:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione;

L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato C** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesorieredopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018"

VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO il Decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTO il Decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B e C,** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato C**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0908 PROGRAMMA 08	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+331.273,22	+331.273,22	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	***QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO***	**+331.273,22**	**+331.273,22**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+331.273,22**	**+331.273,22**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-331.273,22	-331.273,22	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**-331.273,22**	**-331.273,22**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***FONDI E ACCANTONAMENTI***	**-331.273,22**	**-331.273,22**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
107	INTERESSI PASSIVI	+331.273,22	*+331.273,22*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+331.273,22**	***+331.273,22***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	**TOTALE PROGRAMMA 08**	**+331.273,22**	***+331.273,22***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+331.273,22**	***+331.273,22***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-331.273,22	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-331.273,22**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-331.273,22**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
20	*TOTALE MISSIONE 20*	**-331.273,22**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+331.273,22***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0908 PROGRAMMA 08	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+331.273,22		
		previsione di cassa		+331.273,22		
TOTALE PROGRAMMA 08	***QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+331.273,22**		
		previsione di cassa		**+331.273,22**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+331.273,22**		
		previsione di cassa		**+331.273,22**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-331.273,22	
		previsione di cassa			-331.273,22	
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-331.273,22**	
		previsione di cassa			**-331.273,22**	

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-331.273,22**	
		previsione di cassa			**-331.273,22**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+331.273,22**	**-331.273,22**	
		previsione di cassa		**+331.273,22**	**-331.273,22**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+331.273,22**	**-331.273,22**	
		previsione di cassa		**+331.273,22**	**-331.273,22**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 335122)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1953 del 06 dicembre 2016

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL072) // VINCOLATE

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

Il successivo Decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del bilancio finanziario gestionale 2016-2018 e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al Documento Tecnico di Accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 02.11.2016 prot. 471782, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2016, per complessivi Euro 10.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" ed aumento del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" all'interno della Missione 11 "Soccorso civile" Programma 01 "Sistema di protezione civile";
- nota 02.11.2016 prot. 472161, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2016, per complessivi Euro 36.000,00 con riduzione del Macroaggregato "Contributi agli investimenti" ed aumento del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione".

Si procede ad apportare le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dall'**Allegato D** alla presente deliberazione.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 30.11.2016 prot. 467525, della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, debitamente vistata dal GSA come da DGR 1102 del 12.06.2012 e s.m.i, riguardante l'assegnazione di risorse derivanti dal sistema payback, per Euro 2.743.200,92;
- nota 30.11.2016 prot. 469113, della Direzione Lavoro, riguardante la restituzione di contributi assegnati alle Province del Veneto per le attività di apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione professionale, di cui ai Decreti del Direttore della Sezione Lavoro n. 955, 956, 957, 958, 959 e 960 del 22.12.2014 e al Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 283 del 22.11.2016, per Euro 2.312.217,05.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR 1102 del 12.06.2012 "D.Lgs. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)"e s.m.i.;

VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTO il Decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il Decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;

3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati C e D;

4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;

5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+2.743.200,92	+2.743.200,92	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+2.743.200,92**	**+2.743.200,92**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+2.312.217,05	+2.312.217,05	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+2.312.217,05**	**+2.312.217,05**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+5.055.417,97**	**+5.055.417,97**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+5.055.417,97**	**+5.055.417,97**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*				
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.743.200,92	+2.743.200,92	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**+2.743.200,92**	**+2.743.200,92**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13	***TUTELA DELLA SALUTE***	**+2.743.200,92**	**+2.743.200,92**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*				
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.312.217,05	+2.312.217,05	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+2.312.217,05**	**+2.312.217,05**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 15	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+2.312.217,05**	**+2.312.217,05**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+5.055.417,97**	**+5.055.417,97**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+5.055.417,97**	**+5.055.417,97**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010300	**TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**+2.743.200,92**	***+2.743.200,92***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+2.743.200,92	*+2.743.200,92*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+2.743.200,92**	***+2.743.200,92***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	**TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**+2.312.217,05**	***+2.312.217,05***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+2.312.217,05	*+2.312.217,05*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**+2.312.217,05**	***+2.312.217,05***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+5.055.417,97**	***+5.055.417,97***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 1 / 3

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+36.000,00	*+36.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-36.000,00	*-36.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	***TOTALE MISSIONE 09***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 2 / 3

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+10.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-10.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
11	***TOTALE MISSIONE 11***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.743.200,92	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+2.743.200,92**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+2.743.200,92**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
13	***TOTALE MISSIONE 13***	**+2.743.200,92**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 3 / 3

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+2.312.217,05	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+2.312.217,05**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+2.312.217,05**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
15	*TOTALE MISSIONE 15*	**+2.312.217,05**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+5.055.417,97**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.743.200,92		
		previsione di cassa		+2.743.200,92		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.743.200,92**		
		previsione di cassa		**+2.743.200,92**		
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.312.217,05		
		previsione di cassa		+2.312.217,05		
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.312.217,05**		
		previsione di cassa		**+2.312.217,05**		

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 2 / 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.055.417,97**		
		previsione di cassa		**+5.055.417,97**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.055.417,97**		
		previsione di cassa		**+5.055.417,97**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 1 / 3

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+36.000,00	-36.000,00	
		previsione di cassa		+36.000,00	-36.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+36.000,00**	**-36.000,00**	
		previsione di cassa		**+36.000,00**	**-36.000,00**	
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+36.000,00**	**-36.000,00**	
		previsione di cassa		**+36.000,00**	**-36.000,00**	
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1101 PROGRAMMA 01	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+10.000,00	-10.000,00	
		previsione di cassa		+10.000,00	-10.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	***SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+10.000,00**	**-10.000,00**	
		previsione di cassa		**+10.000,00**	**-10.000,00**	

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 2 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+10.000,00**	**-10.000,00**	
		previsione di cassa		**+10.000,00**	**-10.000,00**	
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*					
1301 PROGRAMMA 01	**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.743.200,92		
		previsione di cassa		+2.743.200,92		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.743.200,92**		
		previsione di cassa		**+2.743.200,92**		
TOTALE MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.743.200,92**		
		previsione di cassa		**+2.743.200,92**		
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*					
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.312.217,05		
		previsione di cassa		+2.312.217,05		
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.312.217,05**		
		previsione di cassa		**+2.312.217,05**		
TOTALE MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.312.217,05**		
		previsione di cassa		**+2.312.217,05**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.101.417,97**	**-46.000,00**	
		previsione di cassa		**+5.101.417,97**	**-46.000,00**	

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 3 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.101.417,97**	**-46.000,00**	
		previsione di cassa		**+5.101.417,97**	**-46.000,00**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 335123)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1954 del 06 dicembre 2016

Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL073) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel Documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

Il successivo Decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale, e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del Documento Tecnico di Accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 07.11.2016 prot. 432217, della Direzione Operativariguardanteil progetto LIFE+ 12ENV/IT000153, con la quale, a seguito dell'erogazione della seconda quota di cofinanziamento comunitaria, si richiedono nuove iscrizioni in entrata e spesa nel bilancio 2016-2018 per un importo complessivo di Euro 2.511,60 per l'esercizio 2016.

Si tratta ora di iscrivere le suddette risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della*

variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTO il Decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il Decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;

3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C** e **D**;

4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E, F**;

5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+2.511,60	+2.511,60	+0,00	+0,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+2.511,60**	**+2.511,60**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+2.511,60**	**+2.511,60**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+2.511,60**	**+2.511,60**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+2.511,60	+2.511,60	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	**+2.511,60**	**+2.511,60**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+2.511,60**	**+2.511,60**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+2.511,60**	**+2.511,60**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+2.511,60**	**+2.511,60**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+2.511,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+2.511,60	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+2.511,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+2.511,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+2.511,60	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+2.511,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+2.511,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+2.511,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+2.511,60**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO E DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.511,60		
		previsione di cassa		+2.511,60		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.511,60**		
		previsione di cassa		**+2.511,60**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.511,60**		
		previsione di cassa		**+2.511,60**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.511,60**		
		previsione di cassa		**+2.511,60**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO F DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2016 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016 (*)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+2.511,60		
		previsione di cassa		+2.511,60		
TOTALE PROGRAMMA 05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.511,60**		
		previsione di cassa		**+2.511,60**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.511,60**		
		previsione di cassa		**+2.511,60**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.511,60**		
		previsione di cassa		**+2.511,60**		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+2.511,60**		
		previsione di cassa		**+2.511,60**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 335124)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1955 del 06 dicembre 2016

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL074) // COMPETENZA/CASSA

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 8/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 195/2016 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 4/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 che provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale della gestione sanitaria accentrata 2016-2018", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

Il successivo Decreto n. 10/2016, del Segretario Generale della Programmazione, ha provveduto all'aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016-2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale, e la conseguente attribuzione della responsabilità di gestione dei capitoli di spesa e di entrata ai dirigenti titolari dei nuovi centri di responsabilità, a seguito all'intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale.

L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato.

Viste le richieste pervenute con:

· nota 29.11.2016 prot. 467333, della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, debitamente vistata dal GSA come da DGR 1102 del 12.06.2012 e s.m.i.,per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2016, con prelevamento di complessivi Euro 67.000.000,00 dai capitoli102324/U e 102105/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo101702/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato *(Trasferimenti correnti)*.

Si procede ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, come riportato nell'**Allegato A**e al Bilancio finanziario gestionale della Gestione Sanitaria Accentrata 2016-2018, come riportato nell'**AllegatoB**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016/2018";

VISTA la DGR 1102 del 12.06.2012 "D.Lgs. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)"e s.m.i.;

VISTA la DGR 195 del 03.03.2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO il Decreto n. 4 del 09.03.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il Decreto n. 10 del 01.08.2016 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A e B** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A;**

3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale della Gestione Sanitaria Accentrata 2016-2018 le variazioni secondo quanto riportatodall'**AllegatoB**;

4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2016 - 2018
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SSR

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
101702	**SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, IVI COMPRESA LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA PER L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+67.000.000,00	+67.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101702		**+67.000.000,00**	**+67.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
102324	**SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-40.000.000,00	-40.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102324		**-40.000.000,00**	**-40.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+27.000.000,00**	**+27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+27.000.000,00**	**+27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		**+27.000.000,00**	**+27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		**+27.000.000,00**	**+27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SSR		**+27.000.000,00**	**+27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 2 / 2

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
102105	**SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - INTERVENTI IN AMBITO TERRITORIALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-27.000.000,00	-27.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102105		**-27.000.000,00**	**-27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**-27.000.000,00**	**-27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**-27.000.000,00**	**-27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		**-27.000.000,00**	**-27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		**-27.000.000,00**	**-27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA		**-27.000.000,00**	**-27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA 2016 - 2018
SPESA

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2016	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI					
101702	**SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, IVI COMPRESA LA MOBILITA' PASSIVA PROGRAMMATA PER L'ESERCIZIO (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+67.000.000,00	+67.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101702		**+67.000.000,00**	**+67.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
102105	**SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - INTERVENTI IN AMBITO TERRITORIALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-27.000.000,00	-27.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102105		**-27.000.000,00**	**-27.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
102324	**SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 22, L.R. 02/04/2014, N.11)**				
002	TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	-40.000.000,00	-40.000.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 102324		**-40.000.000,00**	**-40.000.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1301 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

(Codice interno: 335125)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1956 del 06 dicembre 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia da C. M. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 30.08.2015 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335126)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1957 del 06 dicembre 2016

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335117)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1958 del 06 dicembre 2016

N. 5 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335119)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1959 del 06 dicembre 2016

Non costituzione in giudizio in numero 3 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335127)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1960 del 06 dicembre 2016

Ratifica DPGR n. 135 del 23.11.2016 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335128)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1961 del 06 dicembre 2016

Direttive alla Veneto Sviluppo S.p.A. per la partecipazione all'assemblea straordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 19 dicembre 2016 alle ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Vengono fornite direttive alla Veneto Sviluppo S.p.A. per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 19 dicembre 2016 relativo alle modifiche da apportare allo statuto della Società al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 175 del 19/8/2016.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla società Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,83% del capitale sociale, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A. che gestisce fiduciariamente la partecipazione a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2005.

Il Consiglio regionale, con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011, nel confermare la stretta necessarietà della Società con i fini istituzionali della Regione Veneto, ha autorizzato la Giunta regionale al passaggio alla gestione diretta della partecipazione nella Sistemi Territoriali S.p.A..

In attuazione della DGR n. 685 del 17/05/2016 sono in corso di perfezionamento gli atti necessari alla formalizzazione del menzionato trasferimento.

Con nota protocollo n. 21940 del 23 novembre 2016 è stata convocata l'Assemblea straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a., che si terrà presso la sede legale della Società in Padova, Piazza Zanellato n. 5, il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 8.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2016, stesso luogo, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche allo Statuto sociale per adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 175 del 19/8/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (c.d. Legge Madia): deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito all'argomento all'ordine del giorno è necessario ad ogni modo considerare che, su ricorso della Regione del Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9/11/2016, depositata in Cancelleria il 25/11/2016, tra le altre cose, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In proposito si fa presente che gli artt. 16 e 18 della legge 124/2015 rappresentano i presupposti normativi per l'adozione del D.Lgs. 175/2016.

La sentenza ha anche aggiunto che "*le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*."

La modalità d'intervento dei giudici della Consulta, come sopra delineata, appare costituire un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale per cui i suoi effetti appaiono di difficile individuazione da parte dell'interprete.

Ad ogni modo, la Società in merito all'ordine del giorno dell'assemblea ha trasmesso all'Amministrazione regionale, in allegato alla nota di convocazione, il testo dello statuto contenente le modifiche proposte. Tale testo è stato esaminato dagli uffici regionali, che vi hanno apportato alcune variazioni ed integrazioni, e viene riportato nella seconda colonna del quadro sinottico allegato al presente provvedimento (**Allegato A).**

In proposito si rappresenta che l'art. 26, comma 1, del testo unico in materia di società pubbliche, prevede che le società a controllo pubblico adeguino i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016.

In particolare le norme da recepire negli statuti riguardano la composizione degli organi sociali ed il loro funzionamento.

A prescindere pertanto dalla questione se le Regioni, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, rimangano o meno soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene comunque di approvare le modifiche proposte in quanto comunque rispondenti alle esigenze di razionalizzazione proprie della Regione Veneto e in accordo a precedente normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la LR 39/2013;

VISTO lo statuto vigente di Sistemi Territoriali S.p.a. e le proposte di modifica (**Allegato A**);

VISTA la nota di comunicazione della convocazione dell'assemblea straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di approvare le proposte di modifica allo statuto di Sistemi Territoriali S.p.A. presentate dalla Società e riviste dai competenti uffici regionali come riportate nell'**Allegato A** del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Veneto Sviluppo S.p.A;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 335191)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1962 del 06 dicembre 2016

Modalità di partecipazione della Regione del Veneto al Progetto EUnetHTA JA 3 già approvata con D.G.R. n. 744 del 27.5.2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si approva il coinvolgimento, nelle attività inerenti al progetto EUnetHTA JA, del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) e del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA), autorizzando Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e Azienda Ospedaliera di Padova, cui è affidata rispettivamente la gestione economico-finanziaria dei due Coordinamenti, a fornire il supporto tecnico/amministrativo necessario alla realizzazione del progetto. Si approva la partecipazione della Regione del Veneto ai pacchetti di lavoro WP4 e WP5 del progetto EUnetHTA JA3.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 744 del 27.5.2016 <<Reg. (CE) 11.3.2014 n. 282/2014 recante "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE". Partecipazione della Regione del Veneto al Progetto EUnetHTA JA 3 - European Network for Health Tec hnology Assessment Joint Action 3. Approvazione>>, la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione del Veneto, in qualità di partner associato, al Progetto EUnetHTA JA3 nel quadro del terzo programma d'azione comunitario in materia di sanità pubblica (2016-2020), a conferma della volontà di favorire l'inserimento della sanità veneta nel più ampio contesto europeo e di promuovere un confronto tra le strutture sanitarie a livello europeo ed internazionale.

Come esplicitato nella D.G.R. n. 744/2016, l'obiettivo generale del Progetto è aumentare l'uso, la qualità e l'efficienza delle valutazioni di HTA a livello europeo per supportare scelte evidence-based, sostenibili ed eque, nonché garantire il riutilizzo delle valutazioni prodotte nelle attività di HTA regionali e nazionali per evitare la duplicazione delle valutazioni, definendo così un modello sostenibile per la cooperazione scientifica e tecnica in materia di HTA in Europa.

Con Decreto n. 61 del 22.6.2016 il Direttore Generale Area Sanità e Sociale ha delegato la Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, oggi Direttore dell'analoga Unità Organizzativa, alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al suddetto progetto europeo EUnetHTA JA3, sia quale Project Legal Signature (PLSIGN) che quale Project Financial Signature (PFSIGN). In tale veste, in data 23.06.2016, il Direttore dell'U.O. Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ha sottoscritto la necessaria preliminare dichiarazione d'onore (*declaration of honour),* agli atti della stessa struttura,attestando che la Regione del Veneto non ha impedimenti finanziari/legali ed è disposta a partecipare al progetto EUnetHTA JA3.

Ciò premesso, si ricorda che la Regione del Veneto ha istituito due coordinamenti regionali che adottano, quale metodologia utile e necessaria per la valutazione multidisciplinare e multidimensionale delle tecnologie in ambito sanitario, l'Health Technology Assessment per la valutazione, appunto, di farmaci, dispositivi medici ed apparecchiature. Essi sono il Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) di cui alla D.G.R. n. 1820/2012 ed il Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA) di cui alla D.G.R. n. 136/2016, le cui gestioni economico-finanziarie sono affidate rispettivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dal Progetto EUnetHTA JA3, considerate le strutture e le competenze presenti sul territorio regionale e la necessità di promuovere la collaborazione a livello europeo, si ritiene utile e necessario coinvolgere, quali "enti affiliati" alla Regione del Veneto - così come previsto e consentito dal progetto in parola - grazie alle specifiche competenze presenti in materia di HTA i suddetti Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) e Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA), la cui gestione economico-finanziaria, come detto, è in capo rispettivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Si prende e si dà atto, a tal fine, delle dichiarazioni d'onore (*declaration of honour)* di cui agli **Allegati A** e **B**, parti integranti del presente atto, sottoscritte da entrambe le Aziende ospedaliere le quali hanno così attestato di non avere impedimenti finanziari/legali e di essere disposte a partecipare al progetto EUnetHTA JA3 e si propone pertanto di autorizzare le stesse a fornire il supporto tecnico/amministrativo necessario al corretto svolgimento delle attività legate al Progetto a favore, rispettivamente, del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) e del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA).

Si prende e si dà atto altresì che il Coordinatore olandese del progetto Zorginstituut Nederland (ZIN) e l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA) - ovvero l'agenzia dell'Unione Europea che si occupa di gestire, tra le varie attività, il programma dell'Unione europea per la salute -,hanno sottoscritto, in data 25.8.2016, il "*Grant Agreement-724130-EUnetHTA JA3"*(caricato nel *participant portal* della Commissione Europea, articolo 42, pagina 60), cosìapprovando sia il documento di progetto sia il finanziamento, mentre la Regione del Veneto in data 23.9.2016 ha firmato l'*Accession form* (*Grant Agreement 724130-EUnetHTA JA3*, Allegato 3, pagina 31) di cui all'**Allegato C** del presente atto, così accettando la sovvenzione ed impegnandosi ad attuarla in conformità con il *Grant Agreement* stesso, inclusi tutti gli obblighi e le condizioni definite dal progetto.

Gli obiettivi specifici del progetto EUnetHTA JA3, ovvero il sopracitato "Grant Agreement-724130-EUnetHTA JA3", formalmente iniziato il 1.6.2016 e la cui durata è fissata in 48 mesi, si articolano in sette pacchetti di lavoro (Work Packages-WP); si propone di approvare la collaborazione della Regione Veneto, assieme ad altri partner, per i due seguenti pacchetti di lavoro:

JA3 WP4 - Produzione comune di HTA - "Joint production";
JA3 WP5 - Life Cycle approach per migliorare la generazione di evidenze aggiuntive sulle tecnologie.

L'impegno stimato per la Regione del Veneto, per il progetto di cui trattasi, in termine di assorbimento di risorse è di 31,78 mesi/uomo, di cui 28 mesi/uomo dedicati al WP4 e 3,78 mesi/uomo dedicati al WP5. Il carico di lavoro sarà ripartito tra:

- Regione del Veneto per il coordinamento generale del progetto (Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici) per un impegno di 1,65 mesi/uomo circa,
- Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco per un impegno di 26,69 mesi/uomo circa,
- Coordinamento Regionale Health Technology Assessment per un impegno di 3,44 mesi/uomo circa.

L'assorbimento totale di risorse per il progetto EUnettHTA JA3 è stato stimato in euro 118.074,5, inclusi l'assorbimento di risorse umane, le spese di viaggio, i costi indiretti etc. Il finanziamento europeo prevede la copertura del 60% dei costi totali mentre i restanti costi saranno a carico della Regione del Veneto in qualità di forza lavoro. Il finanziamento previsto sarà pertanto di euro 70.844,00 - e verrà ripartito tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per il CRUF (euro 64.344,00) e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il CReHTA (euro 6.500,00) - al lordo della ritenuta relativa al pagamento dei costi comuni del progetto (stimata in circa5% dei costi totali) a cura del succitato Coordinamento olandese e fatte salve eventuali modifiche degli importi in funzione dell'effettivo impegno delle strutture per il progetto stesso. I pagamenti avverranno in quattro tranche nel corso del quadriennio del progetto EUnetHTA JA3: un prefinanziamento iniziale del 30% del finanziamento totale, due pagamenti intermedi (a 18 e 36 mesi dall'inizio formale del progetto) e uno finale a 48 mesi.

Si propone, pertanto, di individuare l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per il CRUF e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il CReHTA quali soggetti direttamente beneficiari del finanziamento europeo di cui trattasi - fatte salve eventuali successive diverse determinazioni derivanti dall'applicazione della recente legge regionale 25.10.2016 n. 19 - autorizzando le stesse all'espletamento degli adempimenti contabili necessari per l'ottenimento del finanziamento stesso.

Si autorizza, infine, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale o suo delegato all'eventuale ridefinizione del carico di lavoro e della distribuzione del finanziamento tra la Regione del Veneto e i due succitati Coordinamenti, qualora se ne ravvisi la necessità anche in relazione ad eventuali successive diverse determinazioni derivanti dall'applicazione della recente L.R. n. 19/2016 <<Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS>>.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R25.10.2016, n. 19 <<Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS>>.

VISTA la D.G.R. n. 744 del 27.5.2016;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 61 del 22.6.2016 - Delega alla sottoscrizione degli atti connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al Progetto EUnetHTA JA3, approvata con D.G.R. n. 744 del 27.5.2016.;

VISTA la D.G.R. n. 1820 del 11/09/2012 - Istituzione del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco. Nuove modalità organizzative e di funzionamento;

VISTA la D.G.R. n. 136 del 16/02/2016 - Individuazione della struttura regionale titolare delle attività di valutazione delle tecnologie (Health Technology Assessment). Istituzione del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA). Definizione funzioni e assegnazione compiti e finanziamento. Individuazione del neo costituito Coordinamento e del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), già esistente e operativo, quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto a due dei sette pacchetti di lavoro previsti nell'ambito del progetto EUnetHTA JA3 in oggetto indicato, ovvero al Work Packages-WP4 *Produzione comune di HTA - "Joint production*" ed al Work Packages-WP5 *Life Cycle approach per migliorare la generazione di evidenze aggiuntive sulle tecnologie;*

2. di approvare il coinvolgimento nelle attività connesse alla realizzazione del suddetto progetto del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) e del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA), le cui gestioni economico-finanziarie sono affidate rispettivamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'Azienda Ospedaliera di Padova;

3. di precisare che l'impegno stimato per la Regione del Veneto, per il progetto di cui trattasi, in termini di assorbimento di risorse è pari a 31,78 mesi/uomo, di cui 28 mesi/uomo dedicati al WP4 e 3,78 mesi/uomo dedicati al WP5 e sarà ripartito in termini di carico di lavoro come segue:

- Regione del Veneto per il coordinamento generale del progetto (Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici) per un impegno di 1,65 mesi/uomo circa,
- Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco per un impegno di 26,69 mesi/uomo circa,
- Coordinamento Regionale Health Technology Assessment per un impegno di 3,44 mesi/uomo circa.

4. di prendere e dare atto delle dichiarazioni d'onore (*declaration of honour)* per il progetto EUnetHTA JA3 di cui agli **Allegati A e B**, parti integranti del presente atto, sottoscritte da entrambe le suddette Aziende ospedaliere autorizzando le stesse a fornire il supporto tecnico/amministrativo necessario alla realizzazione del progetto a favore, rispettivamente, del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) e del Coordinamento Regionale Health Technology Assessment (CReHTA);

5. di prendere e dare atto della sottoscrizione il 25.8.2016 del *Grant Agreement* tra il Coordinatore olandese del progetto Zorginstituut Nederland (ZIN) e l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (CHAFEA) e della successiva sottoscrizione dell'*Accession form* da parte della Regione del Veneto, di cui all'**Allegato C,** parte integrante del presente atto;

6. di prendere atto che il finanziamento europeo previsto per il progetto EUnettHTA JA3, pari al 60% dei costi totali stimati in euro 118.074,24, sarà pari ad euro 70.844,55 al lordo della ritenuta relativa al pagamento dei costi comuni del progetto (stimata in circa 5% dei costi totali) a cura del succitato Coordinamento olandese e fatte salve eventuali modifiche degli importi in funzione dell'effettivo impegno delle strutture per il progetto stesso;

7. di approvare la ripartizione del finanziamento suddetto, come descritta in premessa, tra Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per il CRUF e Azienda Ospedaliera di Padova per il CReHTA;

8. di individuare pertanto l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per il CRUF e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il CReHTA quali soggetti direttamente beneficiari del finanziamento europeo di cui trattasi - fatte salve eventuali successive diverse determinazioni derivanti dall'applicazione della recente legge regionale 25.10.2016 n. 19 - autorizzando le stesse all'espletamento degli adempimenti contabili necessari per l'ottenimento del finanziamento stesso;

9. di autorizzare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale o suo delegato, all'eventuale ridefinizione del carico di lavoro e della distribuzione del finanziamento europeo tra Regione del Veneto ed enti affiliati Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Azienda Ospedaliera di Padova responsabili della gestione economico finanziaria del CRUF e del CReHTA, anche in relazione ad eventuali successive diverse determinazioni derivanti dall'applicazione della

recente L.R. n. 19/2016 <<Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS>>;

10. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della esecuzione del presente atto;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato alla dgr

n. del

PAG. 1/3

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA
www.sanita.padova.it – P.E.C.: azosp.padova@legalmail.it
via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287

DIREZIONE GENERALE

REGIONE DEL VENETO AREA SANITA' E SOCIALE

Declaration of hounor for affiliated entities

DECLARATION OF HONOUR

I, the undersigned:

☒ for legal persons or 'legal entities without legal personality'[1]: representing the following legal person/entity without legal personality:

Luciano Flor, Commissioner
Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2
PADOVA 35128
Italy
IT 00349040287

hereby certify

that (subject to the additional declarations below):

— my organisation commits to comply[2] with all the eligibility criteria, as defined in the work programme, the call for proposals and the invitation to submit proposals;

— my organisation:

– is committed to participate as an affiliated entity in the action;

is not in one of the situations of exclusion referred in articles 106 (1), 107, 108 and 109 of the Financial Regulation:

– is not bankrupt or being wound up, is not having its affairs administered by the courts, has not entered into an arrangement with creditors, has not suspended business activities, is not the subject of proceedings concerning those matters, or is not in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;

–

[1] See Article 131(2) of the Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 (OJ L298, 26.10.2012, p.1) and Article 198 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union (OJ L 362, 31.12.2012, p. 1).

[2] 'Commits to comply' means that I comply now and will comply for the duration of the grant agreement concluded with the Agency should a grant be awarded.

Allegato B alla dgr

n. del

PAG. 2/3

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale AREA SANITA' E SOCIALE

- it (or persons having powers of representation, decision making or control over it) have not been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment of a competent authority of a Member State which has the force of res judicata;
- has not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the Agency can justify including by decisions of the EIB and international organisations;
- is in compliance with its obligations relating to the payment of social security contributions and the payment of taxes, in accordance with the legal provisions of the country in which it is established and with those of the country of the authorising officer responsible and those of the country where the action is to be performed;
- it (or persons having powers of representation, decision making or control over it) have not been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity, where such illegal activity is detrimental to the EU's financial interests;
- is not currently subject to an administrative penalty under Article 109(1) of Regulation (EC, Euratom) No 966/2012;
- is not subject to a conflict of interest in connection with the grant;
- will inform the Agency, without delay, of any situation considered a conflict of interests or which could give rise to a conflict of interests;
- has not granted and will not grant, has not sought and will not seek, has not attempted and will not attempt to obtain, and has not accepted and will not accept any advantage, financial or in kind, to or from any party whatsoever, where such advantage constitutes an illegal practice or involves corruption, either directly or indirectly, inasmuch as it is an incentive or reward relating to the award of the grant;
- has not made false declarations in supplying the information required by the Agency as a condition of participation in the grant award procedure or does not fail to supply this information.

I will inform the Agency of any other grant applications or grants received from the EU or Euratom budget during the implementation of the action, in the context of which my organization participates as affiliated entity.

and acknowledge

that:

Grants will be signed and managed electronically, through the electronic exchange system (in the 'My Area' section[3] of the Participant Portal).
Access and use of the electronic exchange system is subject to the Terms and conditions of use[4] published on the Participant Portal.

[3] Available at http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

[4] Available at http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-lev-terms-of-use_en.pdf

Allegato alla dgr

n. del

PAG. 3/3

Declaration of hounor for affiliated entities

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale AREA SANITA' E SOCIALE

Personal data submitted or otherwise collected by the Agency will be processed in compliance with the provisions of regulation 45/2001 and in accordance with the information provided in the privacy statement[5].

SIGNATURE

For the affiliated entity

Commissioner – Dott. Luciano Flor

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA – REGIONE DEL VENETO – IL COMMISSARIO Dott. Luciano Flor

Done in [redacted] on

[5] http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

Allegato alla dgr

n. del

PAG. 1/1

Grant Agreement number: 724130 — EUnetHTA JA3 — HP-ADHOC-2014-2020-MASTER/HP-ADHOC-2014-2020-JA-2015

Associated with document Ref. Ares(2016)4602713 - 19/08/2016

REGIONE DEL VENETO giunta regionale AREA SANITA' E SOCIALE

ANNEX 3

ACCESSION FORM FOR BENEFICIARIES

REGIONE DEL VENETO (Veneto), established in Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, VENEZIA 30123, Italy, IT02392630279 ('the beneficiary'), represented for the purpose of signing this Accession Form by the undersigned,

hereby agrees

to become beneficiary ('32')

in Grant Agreement No 724130 ('the Agreement')

between ZORGINSTITUUT NEDERLAND **and** *the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) ('the Agency'), under the power delegated by the European Commission ('the Commission'),*

for the action entitled 'European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) - Joint Action 3 (EUnetHTA JA3)'.

and mandates

the coordinator to submit and sign in its name and on its behalf any **amendments** to the Agreement, in accordance with Article 39.

By signing this Accession Form, the beneficiary accepts the grant and agrees to implement the grant in accordance with the Agreement, with all the obligations and conditions it sets out .

SIGNATURE

For the beneficiary

giovanna SCROCCARO with ECAS id nscrocgi signed in the Participant Portal on 23/09/2016 at 16:25:58 (transaction id SigId-177060-RKhk4m56YbFfLVcN77zlVVtW5yzzdzxFw5kPSQ6sUzXkERzPO8FXuu vRTxAkbZdQ2nw1HgBHyZ35WSVHzxvJRzk-Jj71zxYb8yrYiyGUQlxsv0-L7zk3lEKiN2Re4JzWiTUElhnJcNsqgzzuspW8LLoRlxH). Timestamp by third party at Fri Sep 23 17:27:11 CEST 2016

(Codice interno: 335193)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1963 del 06 dicembre 2016

Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS. Coordinamento seconda annualità. DGR n. 105 del 2/02/2016. Presa d'atto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepisce l'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 bis, della L. 23/12/1996, n. 662, dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14/04/2016 - Rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016 - concernente la ripartizione alle Regioni delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016. Si prende atto che nell'ambito dell'Intesa suindicata sono stati destinati euro 400.000,00 al finanziamento integrale del secondo anno di attività - 1/05/2017-30/04/2018 - del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, assegnati alla Regione del Veneto quale Coordinatrice. Si individua l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale quale Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del ProMIS. Si dispone altresì la proroga della Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10, che regola i rapporti tra i due Enti nell'ambito della realizzazione del ProMIS, differendone il termine di efficacia dal 30/04/2017 alla data del 30/04/2018. Si determina in euro 400.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14/04/2016 - rep. atti n. 64/CSR del 14/04/2016; DGR n. 105 del 2/02/2016; Atto di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 del 21/03/2016 (rep. n. 32118).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1670 del 9/06/2009, la Regione del Veneto aderiva alla richiesta della Commissione Salute di coordinare il Progetto Mattone Internazionale - PMI; con successiva DGR n. 4272 del 29/12/2009 si incaricava la Segreteria regionale per la Sanità - ora Area Sanità e Sociale - dell'attuazione del Progetto.

Il PMI si è incentrato sulla realizzazione di attività formative e informative dedicate alle Strutture ministeriali, alle Regioni e Province autonome italiane, alle Aziende ULSS e Ospedaliere nonché ad altri *stakeholder* coinvolti in ambito sanitario, al fine di promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche europee e delle possibilità di accesso ai programmi di finanziamento europei e internazionali per la salute, la ricerca e l'innovazione. Il PMI, inoltre, ha attivato specifici meccanismi per l'incentivazione e la partecipazione qualificata di tutti i destinatari delle politiche di Salute in ambito europeo e internazionale, per rispondere all'esigenza di portare la Sanità delle Regioni in Europa e l'Europa nei sistemi sanitari delle Regioni Italiane, attraverso una collaborazione sinergica con il sistema Paese.

Con successiva deliberazione n. 105 del 2/02/2016, la Giunta Regionale prendeva atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Salute, nella seduta del 16/12/2015, del documento "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" e dell'affidamento alla Regione del Veneto del coordinamento del primo anno di attività con assegnazione, quale Coordinatrice, del relativo finanziamento di euro 400.000,00 riferito alle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015, a copertura integrale delle attività della prima annualità, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23/12/2015 - rep. Atti n. 236/CSR del 23/12/2015.

Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale individuava il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, ora confluito ai sensi della DGR n. 803 del 27/05/2016 nell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, quale Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del ProMIS e l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" qualesoggetto incaricato delle relative attività di gestione economico-finanziaria - prima annualità, avendo dimostrato nella precedente gestione del PMI di avere le necessarie competenze tecnico-specialistiche. La DGR n. 105 del 2/02/2016 approvava altresì lo schema tipo di Convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 nell'ambito della realizzazione del Programma; atto sottoscritto dalle Parti in data 21/03/2016 Rep. Atti n. 32118.

Il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS intende dare continuità alle attività svolte dal Progetto Mattone Internazionale (PMI), mediante la sua trasformazione in uno strumento istituzionale stabile che, attraverso la creazione di una struttura permanente di dialogo tra il Ministero della Salute, le Regionie le Province autonome di Trento e Bolzano, realizzi:

- un consolidamento del collegamento tra il livello nazionale e quello regionale al fine di definire politiche condivise di internazionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale - SSN;
- un rafforzamento delle strategie dei singoli attori istituzionali in ambito sanitario europeo, sviluppando una partecipazione coordinata ai bandi europei di finanziamento che renda più competitiva l'azione delle Regioni in ambito europeo;
- un sostegno alla definizione di azioni in ambito sanitario in coordinamento con le politiche intraprese in altri settori (sociale, ambiente, turismo, istruzione e ricerca) al fine di garantire una programmazione coordinata dell'utilizzo dei Fondi europei.

Le attività del PMI sono proseguite fino all'avvio operativo delle attività del ProMIS, formalmente iniziate l'1/05/2016, al fine di garantire senza soluzione di continuità il passaggio delle attività dal PMI al nuovo Programma, in conformità alla deliberazione assunta in tal senso nella seduta del 16/12/2015 dal Gruppo di Coordinamento Generale del PMI, istituito con Decreto del Ministro della Salute del 21/12/2010.

L'istituzionalizzazione del PMI in ProMIS dimostra il successo del PMI, iniziato sperimentalmente nell'anno 2011, quale modello progettuale in grado di garantire il pieno coinvolgimento dei diversi attori della Sanità, rappresentando un innovativo ed efficace modello di "governance" a supporto dei sistemi sanitari delle Regioni italiane nella partecipazione ai programmi di finanziamento e ai network europei in ambito sanitario.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14/04/2016 - rep. atti n. 64/CSR del 14/04/2016, ai sensi dell'art.1, comma 34 *bis*, della L. 23/12/1996, n. 662, ha sancito l'Intesa sulla proposta del Ministero della Salute del 11/04/2016 di deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, concernente la ripartizione alle Regioni delle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, tra cui rientra anche la quota di euro 400.000,00 destinata al finanziamento integrale del secondo anno di attività - 1/05/2017-30/04/2018 - del ProMIS e assegnata alla Regione del Veneto quale Coordinatrice.

Tutto ciò premesso, si propone di recepire l'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 *bis*, della L. 23/12/1996, n. 662, dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14/04/2016 - Rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016 - concernente la ripartizione alle Regioni delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si propone di prendere atto che nell'ambito dell'Intesa succitata sono stati destinati euro 400.000,00 al finanziamento integrale del secondo anno di attività - 1/05/2017-30/04/2018 - del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, assegnati alla Regione del Veneto quale Coordinatrice.

Si propone di approvare la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto, quale Coordinatrice, alle attività del ProMIS - seconda annualità - 1/05/2017-30/04/2018, interamente finanziate per un importo complessivo di euro 400.000,00 con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2016, individuando l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale quale Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del Programma.

Si propone di determinare in euro 400.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102693 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ad oggetto "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)".

Si precisa che l'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il sopra citato capitolo, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Al fine di garantire la massima efficienza del nuovo Programma, richiesta soprattutto in questa fase delicata di avvio, e la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di attività e spesa del ProMIS, riferito al biennio 2016-2018, si ritiene opportuno mantenere, senza soluzione di continuità, le modalità organizzative attualmente in essere, già positivamente collaudate, relative alla gestione economico-finanziaria del Programma, individuate dalla Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale in collaborazione con l'Azienda ULSS n. 10, in attuazione della DGR n. 105 del 2/02/2016 e della relativa Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118.

Si ritiene pertanto che sussistano ragioni di convenienza e di opportunità per proseguire con l'Azienda ULSS n. 10 il rapporto per la gestione economico-finanziaria del ProMIS secondo i medesimi termini, condizioni e modalità originariamente fissati con la Convenzione stipulata in data 21/03/2016, differendone, conseguentemente, il termine di efficacia dal 30/04/2017 fino alla data del 30/04/2018, in coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla seconda annualità del Programma.

Si propone pertanto di approvare lo schema tipo di "Atto di proroga della Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10" di cui all'**Allegato B** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale della sottoscrizione dell'Atto di proroga di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTA la L.R. 24/02/2016, n. 8;

VISTO l'esito della seduta della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 16/12/2015;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23/12/2015 - rep. Atti n. 236/CSR del 23/12/2015;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14/04/2016 - Rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016;

VISTA la deliberazione del Gruppo di Coordinamento Generale del PMI del 16/12/2015;

VISTE le DDGR n. 1670 del 9/06/2009, n. 4272 del 29/12/2009 e n. 105 del 2/02/2016;

VISTO l'Atto di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 del 21/03/2016 - rep. n. 32118;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 10/10/2016;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 392002 del 13/10/2016;

delibera

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. Di recepire l'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 *bis*, della L. 23/12/1996, n. 662, dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14/04/2016 - Rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016 - concernente la ripartizione alle Regioni delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di prendere atto che nell'ambito dell'Intesa del 14/04/2016 - Rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016, di cui al precedente punto, sono stati destinati euro 400.000,00 al finanziamento integrale del secondo anno di attività - 1/05/2017-30/04/2018 - del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, assegnati alla Regione del Veneto quale Coordinatrice;

4. Di approvare la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto, quale Coordinatrice, alle attività del ProMIS - seconda annualità - 1/05/2017-30/04/2018, interamente finanziate per un importo complessivo di euro 400.000,00 con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2016;

5. Di determinare in euro 400.000,00 l'importo massimo delle relative obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102693 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ad oggetto "Realizzazione del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS - Trasferimenti correnti (Intesa Stato-Regioni 23/12/2015, n.236)".

6. Di dare atto che l'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. Di individuare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale quale Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS;

9. Di proseguire con l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" il rapporto per la gestione economico-finanziaria del ProMIS anche relativamente alla seconda annualità, secondo i medesimi termini, condizioni e modalità originariamente fissati con la Convenzione stipulata in data 21/03/2016 - rep. n. 32118, in attuazione della DGR n. 105 del 2/02/2016 differendone, conseguentemente, il termine di efficacia dal 30/04/2017 fino alla data del 30/04/2018 in coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla seconda annualità del Programma;

10. Di approvare lo schema tipo di "Atto di proroga della Convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10" di cui all'**Allegato B** parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

11. Di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale della sottoscrizione dell'Atto di proroga di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

12. Di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto;

13. Di incaricare l'Unità Organizzativa commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;

14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;

15. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla Dgr
n. del

PAG. 1/7



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016.

Rep. Atti n. 64/CSR del 14 aprile 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 aprile 2016:

VISTO l'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati del Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 34*bis*, di specifici progetti;

VISTO il comma 34*bis* del predetto articolo 1, aggiunto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 79, comma 1*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, che, dall'anno 2009, all'atto dell'adozione della delibera CIPE di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, il Comitato medesimo su proposta del Ministro della salute e d'intesa con questa Conferenza, provveda a ripartire tra le Regioni le quote vincolate in questione. La presente proposta di riparto, relativa ai progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2016, con riferimento al Piano Sanitario Nazionale vigente, è da predisporsi sulla base delle linee guida in corso di approvazione con apposito accordo in sede di questa Conferenza. L'erogazione delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di acconto nella misura del 70 per cento di cui al presente riparto, è subordinata alla stipula dell'Accordo Stato-Regioni in applicazione del medesimo articolo 1, comma 34*bis*. In sede di stipula dell'accordo sulle predette linee guida si provvederà a quantificare un'apposita quota dello stanziamento finalizzata all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 in materia di programmi dedicati alle cure palliative. L'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte di questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, degli specifici progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporterà per la regione interessata, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;

Allegato A alla Dgr
n. del

PAG. 2/7

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale AREA SANITA' E SOCIALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 17 dicembre 2015 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome concernente il riconoscimento alla regione Molise del contributo di solidarietà interregionale per il piano di risanamento del servizio sanitario regionale - Piano Operativo straordinario - 2015-2018 – pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016, precisando che tali risorse dovranno essere accantonate a valere sui riparti delle quote vincolate agli Obiettivi di Piano sanitario nazionale per l'anno di riferimento;

VISTA la nota dell'11 aprile 2016 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di deliberazione del CIPE concernente la ripartizione alle Regioni delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, Allegato A;

RILEVATO che tale proposta prevede di ripartire tra le Regioni la quota vincolata a valere sulle risorse complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016 per un importo pari a 931,915 milioni di euro, a valere sui complessivi 1.500,00 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni con i criteri già utilizzati negli anni precedenti, su base capitaria subordinatamente alla conclusione dell'accordo sugli indirizzi progettuali per lo stesso anno parimenti da sottoporre all'esame di questa Conferenza;

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza le Regioni hanno espresso un'intesa condizionata all'accoglimento delle istanze formulate nel documento consegnato in seduta (All.B);

CONSIDERATO altresì che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha peraltro verbalmente richiesto che le risorse vincolate assegnate all'Istituto superiore di sanità, pari a 10 milioni di euro per quest'anno, siano utilizzate per le emergenze sanitarie e ambientali regionali e che a tal fine il programma dell'Istituto superiore di sanità sia sottoposto alla prossima Conferenza Stato - Regioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016, come da Allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

Allegato A alla Dgr
n. del

PAG. 3/7

REGIONE DEL VENETO
AREA SANITA' E SOCIALE

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFF.IV DGPROGS
Proposta di deliberazione per il CIPE

OGGETTO: Fondo Sanitario Nazionale 2016: ripartizione delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale. Richiesta di Intesa alla Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell'art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n.133, con decorrenza dall'anno 2009, ha introdotto un nuovo criterio di assegnazione delle risorse alle regioni a titolo di finanziamento dei progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale.

Difatti, al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, della citata legge 662/96, la norma modificata prevede che all'atto dell'adozione della delibera di ripartizione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente, il Comitato medesimo, su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provveda a ripartire tra le regioni le quote vincolate di che trattasi.

La presente proposta di riparto è relativa ai progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale relativi all'anno 2016, con riferimento al Piano Sanitario Nazionale vigente, da predisporsi sulla scorta delle linee guida da approvarsi con apposito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'erogazione delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di acconto nella misura del 70 per cento di cui al presente riparto, è subordinata alla stipula del predetto Accordo Stato-Regioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell'art. 79, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.133. In sede di stipula dell'Accordo Stato-Regioni sulle predette linee guida si provvederà a quantificare un'apposita quota dello stanziamento finalizzata all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102 in materia di programmi dedicati alle cure palliative.

Resta fermo che all'erogazione del restante 30 per cento si provvederà, nei confronti delle singole regioni, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, degli specifici progetti presentati dalle regioni medesime, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporterà, per la regione interessata, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.

Sul FSN 2016 sono stati stanziati, per le finalità suddette, **1.500,00 mln** di euro al netto dell'importo di **2 milioni** di euro per il conseguimento delle finalità del Centro Nazionale Trapianti, ai sensi dell' articolo 8- bis del decreto-legge 135/09 convertito dalla legge 166/2009.

Allegato A alla Dgr
n. del

PAG. 4/7

REGIONE DEL VENETO giunta regionale AREA SANITA' E SOCIALE

Si propone, pertanto, di ripartire tra le regioni la quota di **931,915 mln** di euro, a valere sui complessivi 1.500.00 mln di euro, con i criteri già utilizzati negli anni precedenti, su base capitaria subordinatamente alla conclusione dell'accordo sugli indirizzi progettuali per lo stesso anno parimenti da sottoporsi all'esame della Conferenza Stato-Regioni

Della residua somma di 532.685 mln di euro, sono destinati:

- **6,369 mln** di euro al riequilibrio tra le Regioni inserito nella tabella A del riparto della quota indistinta del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'anno 2016, in coerenza con quanto richiesto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota n. 655 dell'11 febbraio 2016;
- **500,000 mln** di euro per la istituzione di un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ai sensi dell'art. 1, c. 593, della Legge n. 190/2014;
- **1,316 mln** di euro per il rimborso all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP nell'anno 2014, somma determinata sulla base del dato relativo all'anno 2013 attesa l'assenza della valorizzazione dei dati di mobilità interregionale conseguenti alla mancanza dell'accordo per la compensazione per la mobilità interregionale per il medesimo anno. L'imputazione dell'importo esatto avverrà con una successiva proposta di riparto per il medesimo anno 2016;
- **25,000 mln** di euro quale contributo di solidarietà interregionale in favore della Regione Molise per il Piano di risanamento del servizio sanitario regionale – Piano operativo straordinario, come deciso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 17 dicembre 2015 e come comunicato in pari data con nota n. 5762 dal Presidente della Conferenza (si veda allegato 1). L'erogazione di detto contributo in favore della regione Molise è subordinato alla sottoscrizione dello specifico Accordo in Conferenza Stato Regioni di cui all'articolo 1, comma 604, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La presente proposta provvede, in conclusione, ad accantonare la somma di **35,400 mln** di euro per la realizzazione delle seguenti finalità:

a) **€ 10 milioni,** ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., per la sperimentazione gestionale finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinato dall'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP);
b) **€ 10 milioni** per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali ed operativi delle regioni nel campo della salute umana, di cui 0.500 milioni per l'attività di formazione dei valutatori nazionali del sistema trasfusionale italiano svolta dal Centro nazionale sangue; in relazione a tale attività è previsto il preventivo parere da parte della Conferenza Stato – Regioni, come dalla stessa richiesto in sede di intesa sulla proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015 in data 23 dicembre 2015;
c) **€ 10 milioni** per il finanziamento delle misure straordinarie di profilassi e di prevenzione per prevenire la diffusione del meningococco C in Toscana;
d) **€ 5 milioni** quale quota da accantonare per un progetto interregionale da approvarsi successivamente dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero della Salute, in materia di elaborazione di linee guida nell'ambito del sistema nazionale linee guida;
e) **€ 0,400 milioni** destinati, come richiesto dal coordinatore della Commissione Salute, con nota n. 883579 del 22 dicembre 2015, al finanziamento del Programma triennale del Mattone Internazionale Salute, il cui coordinamento è affidato alla Regione cui è affidato il coordinamento della Commissione Salute. L'erogazione della citata somma avverrà, in analogia con quanto stabilito per le somme normalmente destinate al finanziamento di progetti regionali, nella misura del 70% a titolo di acconto. L'erogazione del restante 30% avverrà a

Allegato A alla Dgr
n. del

PAG. 5/7

seguito dell'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della relazione sull'attività svolta, su proposta del Ministro della Salute. La descritta modalità di erogazione è determinata in coerenza con quanto già previsto nella proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015 in data 23 dicembre 2015.

Si allega alla presente proposta l'unita tabella, nella quale si è provveduto a ripartire, per ciascuna regione, l'importo di **931,915 mln** di euro, evidenziando le quote rispettivamente pari al 70 e al 30 per cento da erogarsi in base a quanto sopra specificato.

A norma della vigente legislazione vengono escluse dalla ripartizione le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le province autonome di Trento e di Bolzano, mentre per la Regione Siciliana sono state operate le vigenti riduzioni.

Si allega la tabella di riparto.

Il Ministro della Salute

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Assegnazione delle quote vincolate agli obiettivi di Piano sanitario per l'anno 2016

1.500.000.000 **Importo iniziale**

-10.000.000 **Finanziamento vaccinazioni antimeningococco in Toscana**

-10.000.000 **malattie delle migrazioni e della povertà Istituto Nazionale Migranti e Povertà (INMP)**

-10.000.000 **supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità (di cui 500.000 euro per la formazione dei valutatori condotta dal Centro nazionale sangue)**

-5.000.000 **progetto interregionale nell'ambito del sistema nazionale linee guida**

-1.316.000 **finanziamento prestazioni dell'OPBG a favore dei minori STP anno 2014**

-500.000.000 **quota per farmaci innovativi a valere sul FSN (art. 1, c. 593 della L. 190/2014)**

-6.369.443 **destinatu ad alimentare la quota di riequilibrio presente in Tabella A del riparto**

-25.000.000 **contributo di solidarietà alla Regione Molise (nota Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 5762 del 17/12/2015)**

-400.000 **finanziamento del Programma triennale Mattone Internazionale Salute - secondo anno - (nota n. PG/2015/883579 del 22/12/2015)**

931.914.557 **Importo da ripartire tra le regioni**

REGIONI	Popolazione al 01.01.2015	Popolazione di riferimento	Somma disponibile	Compartecipazione Sicilia	Riparto compartecipazione Sicilia	**Totale risorse da assegnare (esclusa compartecipazione RSS)**	Quota 70% su disponibilità	Saldo residuo 30%
PIEMONTE	4.424.467	4.424.467	72.693.134		3.520.998	**76.214.131**	53.349.892	22.864.239
VAL D'AOSTA	128.298		-		-	-	-	-
LOMBARDIA	10.002.615	10.002.615	164.341.022		7.960.096	**172.301.119**	120.610.783	51.690.336
BOLZANO	518.518		-		-	-	-	-
TRENTO	537.416		-		-	-	-	-
VENETO	4.927.596	4.927.596	80.959.446		3.921.389	**84.880.834**	59.416.584	25.464.250
FRIULI	1.227.122		-		-	-	-	-
LIGURIA	1.583.263	1.583.263	26.012.704		1.259.963	**27.272.667**	19.090.867	8.181.800
EMILIA R.	4.450.508	4.450.508	73.120.982		3.541.721	**76.662.703**	53.663.892	22.998.811
TOSCANA	3.752.654	3.752.654	61.655.377		2.986.368	**64.641.744**	45.249.221	19.392.523
UMBRIA	894.762	894.762	14.700.766		712.053	**15.412.819**	10.788.973	4.623.846
MARCHE	1.550.796	1.550.796	25.479.277		1.234.126	**26.713.403**	18.699.382	8.014.021
LAZIO	5.892.425	5.892.425	96.811.399		4.689.201	**101.500.600**	71.050.420	30.450.180
ABRUZZO	1.331.574	1.331.574	21.877.502		1.059.669	**22.937.171**	16.056.020	6.881.151
MOLISE	313.348	313.348	5.148.247		249.363	**5.397.610**	3.778.327	1.619.283
CAMPANIA	5.861.529	5.861.529	96.303.783		4.664.614	**100.968.397**	70.677.878	30.290.519
PUGLIA	4.090.105	4.090.105	67.199.631		3.254.912	**70.454.543**	49.318.180	21.136.363
BASILICATA	576.619	576.619	9.473.738		458.874	**9.932.613**	6.952.829	2.979.784
CALABRIA	1.976.631	1.976.631	32.475.664		1.573.006	**34.048.670**	23.834.069	10.214.601
SICILIA (*)	5.092.080	*5.092.080*	83.661.886	41.086.352	-	**42.575.534**	29.802.874	12.772.660
SARDEGNA	1.663.286		-		-	-	-	-
TOTALE	60.795.612	56.720.972	931.914.557		41.086.352	**931.914.557**	652.340.190	279.574.367

(*) Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L.296/2006 (49,11%) sulla somma disponibile.

Allegato A
n. 681

PAG. 6/7

Allegato A alla Dgr
n. del

PAG. 7/7
ACC. B

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 14-04-2016

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/52/SR12/C7

INTESA SULLA PROPOSTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DI DELIBERAZIONE DEL CIPE RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DELLE QUOTE VINCOLATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 34, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE PER L'ANNO 2016

Punto 12) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti richieste:

- che le risorse vincolate assegnate all'Istituto Superiore di Sanità pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, siano utilizzate per le emergenze sanitarie ed ambientali regionali;
- che al punto e) relativo ai 400 milioni di euro destinati al Programma triennale del Mattone internazionale Salute, le parole "alla Regione cui è affidato il Coordinamento della Commissione Salute" siano sostituite dalle parole "per l'anno 2016 alla Regione Veneto";
- che dall'anno 2017 le risorse relative alle quote vincolate agli obiettivi di Piano vadano a confluire nella quota indistinta del fondo.

Roma, 14 aprile 2016

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1963 del 06 dicembre 2016 pag. 1/3

SCHEMA TIPO DI
"ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE DEL 21/03/2016 - REP. N. 32118 TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AZIENDA ULSS N. 10"

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da …… nato/a a …….. il ……, il/la quale interviene al presente atto nella sua qualità di ……. *pro tempore*, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. ….. del …….

E

Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" con sede in San Donà di Piave (VE), Piazza De Gasperi 5, Codice Fiscale e P. IVA n. 02799490277, rappresentata da ……., nato/a a …..…….... il……., il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 16/12/2015 ha approvato il "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" strumento istituzionale stabile di dialogo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato a dare continuità alle attività svolte dal Progetto Mattone Internazionale – PMI, affidandone alla Regione del Veneto il coordinamento delle attività relative alla prima annualità;

- la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23/12/2015 ha sancito, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 *bis*, della L. 23/12/1996, n. 662, l'Intesa sulla proposta del Ministero della Salute del 22/12/2015 di deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, concernente la ripartizione alle Regioni delle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2015 – rep. Atti n. 236/CSR del 23/12/2015, tra cui rientra la quota di euro 400.000,00, destinata al finanziamento integrale del primo anno di attività del "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS", assegnata alla Regione del Veneto quale Coordinatrice;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 105 del 2/02/2016, ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto al "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS", quale Coordinatrice del primo anno di attività del Programma, interamente finanziato - per un importo complessivo di euro 400.000,00 - con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2015;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 105 del 2/02/2016, ha altresì individuato l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" quale soggetto incaricato delle attività di gestione economico-finanziaria del ProMIS, relativamente alla prima annualità, avendo dimostrato, quale soggetto attuatore del Progetto Mattone Internazionale - PMI nel quinquennio 2011-2015, di avere le necessarie competenze tecnico-specialistiche;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 105 del 2/02/2016, ha approvato lo schema tipo di Convenzione, che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 nell'ambito della

realizzazione del "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS"; atto sottoscritto dalle parti in data 21/03/2016 - rep. n. 32118;

- le attività del "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" sono formalmente iniziate l'1/05/2016, con contestuale chiusura delle attività del Progetto Mattone Internazionale - PMI, garantendo in tal modo il passaggio delle attività dal PMI al nuovo Programma, senza soluzione di continuità, in conformità alla deliberazione assunta in tal senso dal Gruppo di Coordinamento Generale del PMI, istituito con Decreto del Ministro della Salute del 21/12/2010, nella seduta del 16/12/2015;

- la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14/04/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 *bis*, della L. 23/12/1996, n. 662, ha sancito l'Intesa sulla proposta del Ministero della Salute del 11/04/2016 di deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, concernente la ripartizione alle Regioni delle quote vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2016 – rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016, tra cui rientra la quota di euro 400.000,00 destinata al finanziamento integrale del secondo anno di attività – 1/05/2017-30/04/2018 – del ProMIS e assegnata alla Regione del Veneto quale Coordinatrice;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n…… del ….. , ha recepito la suindicata Intesa del 14/04/2016 - rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016 e, contestualmente, ha preso atto che, nell'ambito dell'Intesa del 14/04/2016, sono stati destinati euro 400.000,00 al finanziamento integrale del secondo anno di attività – 1/05/2017-30/04/2018 – del Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, assegnati alla Regione del Veneto quale Coordinatrice;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n…… del ….. , ha approvato la prosecuzione della partecipazione della Regione del Veneto, quale Coordinatrice, alle attività del ProMIS – seconda annualità – 1/05/2017-30/04/2018, interamente finanziate per un importo complessivo di euro 400.000,00 con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2016, individuando l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, nella quale è confluito ai sensi della DGR n. 803 del 27/05/2016 il Settore relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale, quale Struttura regionale di riferimento per il coordinamento del Programma;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n… del …. , ha stabilito di proseguire con l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale" il rapporto per la gestione economico-finanziaria del Programma Mattone Internazionale Salute – ProMIS, anche relativamente alla seconda annualità - 1/05/2017-30/04/2018 - secondo i medesimi termini, condizioni e modalità originariamente fissati con la convenzione stipulata in data 21/03/2016 - rep. n. 32118, in attuazione della DGR n. 105 del 2/02/2016, differendone conseguentemente il termine di efficacia dal 30/04/2017 fino alla data del 30/04/2018 in coincidenza con la data di chiusura della attività relative alla seconda annualità del Programma;

- la Giunta Regionale, con deliberazione n… del …. , ha approvato lo schema tipo di "Atto di proroga della convenzione del 21/03/2016 - rep. n. 32118 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10" incaricandone della relativa sottoscrizione il Direttore dell'Unità Organizzativa commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale;

TUTTO CIO' PREMESSO
con il presente Atto di proroga si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2

1. La scadenza della Convenzione sottoscritta in data in data 21/03/2016 - rep. n. 32118 tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 "Veneto Orientale", concernente la gestione economico-finanziaria del "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" di cui la Regione del Veneto è coordinatrice, è differita dal 30/04/2017 al nuovo termine del 30/04/2018, in coincidenza con la data di chiusura delle attività relative alla seconda annualità del "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS".

ART. 3

1. Il secondo anno di attività del "Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS" – periodo 1/05/2017-30/04/2018 – è interamente finanziato per un importo complessivo di euro 400.000,00 con una quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2016, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 14/04/2016– Rep. Atti n. 64/CSR del 14/04/2016 che ne prevede l'assegnazione alla Regione del Veneto quale Coordinatrice.

ART. 4

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS n. 10 del 21/03/2016 - rep. n. 32118, nonché, in difetto di specifica disciplina, alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa in materia.

2. Le Parti provvedono alla registrazione del presente Atto solamente in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni fiscali vigenti in materia.

3. Per tutte le controversie inerenti l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente Atto che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione che alla scadenza dello stesso, le Parti riconoscono la competenza del Foro di Venezia.

4. Sono a carico dell'Azienda ULSS n. 10 tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente Atto.

*** *** ***

Il presente Atto, approvato specificamente articolo per articolo con le Premesse, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra forma elettronica qualificata.

Venezia, lì

REGIONE del VENETO
UO Commissione salute e relazioni socio-sanitarie
Il Direttore

AZIENDA ULSS n. 10
"Veneto Orientale"
Il Direttore Generale

(Codice interno: 335194)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1965 del 06 dicembre 2016

Indirizzi per l'attivazione del servizio di tesoreria di Azienda Zero - art. 8, L.R. 19/2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si forniscono indicazioni al Commissario di Azienda Zero per l'attivazione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/2016, del servizio di tesoreria che garantisca dal 1° gennaio 2017 la gestione dei flussi finanziari del Fondo Sanitario.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS*", ha istituito l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, denominata "Azienda Zero".

Ad essa il legislatore regionale ha attribuito un fondamentale ruolo operativo in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale, stabilendo che ad Azienda Zero spettano le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità (art. 2, comma 1, lett. a e lett. b).

Con Deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2016 ad oggetto "*Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" - primi adempimenti. Approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale di Enti ed Aziende sanitarie e ospedaliere SSR*", la Giunta regionale ha approvato le linee guida per garantire l'effettiva operatività dell'Azienda Zero, stabilendo in particolare che la gestione dei flussi finanziari secondo le modalità previste dalla L.R. 19/2016, debba inderogabilmente decorrere dal 1° gennaio 2017.

Con Decreto n. 131 del 10 novembre 2016 ad oggetto "*Nomina del dr. Mauro Bonin quale Commissario dell'Azienda Zero - L.R. n. 56/1994, art. 13, comma 8 duodecies, DGRV n. 1771/2016*", il Presidente della Regione del Veneto ha nominato il commissario dell'Azienda Zero, ai sensi delle L.R. n. 56/1994 art 13 comma 8 duodecies.

Diversamente, infatti, sarebbe necessario mantenere attiva la contabilità della GSA secondo le modalità attualmente in essere e di conseguenza, verrebbe a mancare la coerenza del ciclo di bilancio e dei necessari adempimenti contabili, con grave pregiudizio per il mantenimento degli elevati livelli di *standard* raggiunti dalla Regione circa le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini.

Stante il fatto che, una delle condizioni fondamentali di operatività dell'Azienda Zero nella gestione dei flussi finanziari del Fondo Sanitario è l'attivazione di un servizio di tesoreria, - inderogabilmente dal 1 gennaio 2017 - occorre predisporre quanto necessario per la sua messa in funzione.

Sul punto, l'art. 8 della L.R. 19/2016 ha disposto che "*Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali".*

A tal fine, si deve considerare come l'attribuzione ad Azienda Zero, *ex* L.R. 19/2016, delle funzioni e delle responsabilità connesse alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla gestione dei flussi di cassa - entrambe, ad oggi, in capo alla Regione - comporti, da un lato la cessazione delle predette funzioni a carico della Regione del Veneto e, dall'altro lato, la loro assegnazione ad Azienda Zero, con conseguente trasferimento degli strumenti operativi indispensabili per il loro espletamento.

Per quanto riguarda il servizio di Tesoreria per la Gestione Sanitaria Accentrata, deve rilevarsi come, a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica di rilievo comunitario, la Regione Veneto abbia aggiudicato il servizio di tesoreria all'Istituto di credito Unicredit S.p.A. e stipulato in data 12.12.2013 (rep n. 7124) il contratto, attualmente in essere, di "*Concessione del servizio di Tesoreria della Regione del Veneto-Giunta Regionale per il quinquennio 2014 -2018*".

Vista l'attribuzione delle funzioni e delle responsabilità connesse alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla gestione dei flussi di cassa a favore di Azienda Zero, al fine di garantire - nel rispetto del temine perentorio del 1.1.2017 di cui alla DGRV

1771/2016 - l'esercizio puntuale delle stesse, si propone di incaricare il Commissario di Azienda Zero, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, volta ad assicurare l'espletamento del servizio di tesoreria nei termini di cui all'art. 8 LR/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "*Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero*" in particolare gli artt. 2-8;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale n. 1771 del 2 novembre 2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 131 del 10 novembre 2016;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, il Commissario di Azienda Zero di porre in essere ogni necessaria iniziativa volta ad assicurare l'espletamento del servizio di tesoreria della neo costituita Azienda Zero, nei termini di cui all'art. 8 della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, tenendo in considerazione la specificità della precitata Azienda;

3. di incaricare il Direttore dell'Area Sanità e Sociale all'attuazione del presente provvedimento, nei termini indicati in premessa;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335196)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1966 del 06 dicembre 2016

Residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) della Regione del Veneto: approvazione progetto e piano finanziario per la gestione della REMS di Nogara (VR) e determinazione delle modalità di finanziamento dell'attività.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto per la gestione della REMS (provvisoria e prodromica) presso il Centro Sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR) - Azienda Ulss n. 21. Si approva il piano finanziario di Euro 4.175.467,08 e si determina le modalità di finanziamento dell'attività della REMS di Nogara (VR) destinata ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (OPG).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 3-ter della Legge 17 febbraio 2012 n. 9 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" ha previsto, per il completamento del processo di superamento degli OPG già previsto dall'all. C del DPCM del 01 aprile 2008, che le Regioni e PP.AA. realizzino e gestiscano nel proprio territorio, attraverso le ASL, delle strutture sanitarie residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG.

Con Decreto del Ministero della Salute del 1° ottobre 2012 sono stati fissati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali (REMS) destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza in OPG.

Con Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012 è stata ripartita la quota per la realizzazione delle opere e per la Regione Veneto è stato previsto il finanziamento di euro 11.587.256,75 per la realizzazione, nel proprio territorio, della REMS e per il potenziamento delle strutture psichiatriche regionali, subordinando l'esecutività del provvedimento alla presentazione al Ministero del programma di fattibilità.

Con Delibera n. 2064 del 19.11.2013 la Giunta Regionale ha approvato il programma di fattibilità per la realizzazione della REMS con 40 posti letto, del costo stimato di Euro 11.587.000.

Con successiva Delibera n. 497 del 04.04.2014 la Giunta Regionale ha recepito la proposta presentata dall'Azienda ULSS 21 per la realizzazione della REMS presso il Centro Sanitario Polifunzionale "F. Stellini" in Comune di Nogara (VR), individuando altresì la stessa Azienda ULSS quale soggetto deputato allo sviluppo, dopo l'approvazione del programma da parte del Ministero della Salute, del modello edilizio allegato alla D.G.R. n. 2064 del 19.11.2013.

Con Decreto del Ministero della Salute del 05.02.2015 (G.U. 13.03.2015 n. 60) è stato approvato il programma di fattibilità presentato dalla Regione Veneto con DGR. n. 2064 del 19.11.2013, integrato con DGR. n. 497 del 04.04.2014, e assegnato il finanziamento di Euro 11.007.650,00, per la realizzazione della nuova REMS, rimandando ad un successivo Decreto l'assegnazione delle risorse residue, pari a Euro 579.606,75, per il potenziamento delle strutture psichiatriche presenti sul territorio regionale.

Con Delibera n. 569 del 21.04.2015 l'Azienda ULSS n. 21 è stata individuata quale Stazione Appaltante per la realizzazione della REMS ed incaricata di presentare il progetto preliminare.

Nel frattempo, nelle more della realizzazione ed attivazione della nuova REMS presso il Comune di Nogara, con DGR n. 747 del 14.05.2015 è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia e la Regione del Veneto per l'accoglienza di n. 3 donne internate e ritenute non dimissionabili /dimissibili per la gravità della patologia e per l'accoglienza di pazienti ai quali è stata applicata la misura di sicurezza dopo il 1° aprile 2015. Tale accordo ha previsto il pagamento da parte della Regione del Veneto di euro 300/die per le tre pazienti con residenza nella Regione Veneto già presenti presso le strutture lombarde alla data del 31 ed euro 500/die per i nuovi ingressi (o reingressi) successivi al 31 marzo 2015.

La stessa DGR n. 747/2015 ha individuato l'azienda ULSS n. 20 di Verona quale ente incaricato al pagamento degli oneri sostenuti dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia per gli inserimenti degli internati veneti presso le REMS provvisorie o definitive ubicate nel territorio lombardo. A tal fine per l'anno 2016 è stata proposta l'assegnazione all'ULSS n. 20 di un finanziamento a funzione, rientrante nella fattispecie prevista dal Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 09/05/2014, pari ad

euro 1.007.800 come riportato nella DGR/CR n. 51 del 22/06/2016 trasmessa alla competente Commissione Consiliare in data 27 giugno 2016 per il parere ai sensi dell'articolo 41 della L.R. n. 5 del 9 febbraio 2001.

Con DGR n. 1767 del 1 dicembre 2015 recante "*Dismissione Ospedali Psichiatrici Giudiziari (legge 81/2014): procedure d'urgenza a seguito delle prime ordinanze del Giudice di Sorveglianza di Reggio Emilia"*, la Giunta Regionale ha preso atto delle ordinanze del Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Reggio Emilia, notificate in data 25 novembre, che ordinano alla Regione Veneto, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, di porre rimedio al pregiudizio di che trattasi, adottando i necessari provvedimenti, entro un termine pari a giorni 15 (quindici) a decorrere dalla notifica delle stesse.

Con lo stesso provvedimento è stata inoltre incaricata l'Azienda Ulss n. 21, stante le suddette ordinanze, di dare immediata esecuzione con procedura di somma urgenza, anche in deroga agli obblighi di legge in materia di procedure di gara, per il tempo necessario, non superiore a 1 (un) anno, per lo svolgimento dei lavori al fine di attivare presso la Comunità Alloggio estensiva psichiatrica al 2 piano dell'ala est del Centro sanitario polifunzionale Stellini di Nogara una REMS provvisoria da 16 posti letto e di acquisire, in via temporanea per il tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gara per l'attivazione del servizio, l'affidamento diretto del servizio stesso al privato sociale qualificato in possesso di idonei requisiti.

L'Azienda ULSS n. 21 di Legnago con nota del Direttore Generale prot. 67416 del 9 dicembre 2015 (acquisita al protocollo regionale n. 501487 il 10 dicembre 2015), riscontrando la nota regionale prot. 494268 del 3 dicembre 2015 con la quale si invitava l'Azienda a dare immediata esecuzione a quanto previsto dal suddetto provvedimento di Giunta Regionale, ha comunicato l'attivazione della REMS provvisoria da 16 posti letto a far data dal 20 gennaio 2016 presso il 2° piano dell'ala est del Centro sanitario polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR). Con la stessa nota l'Azienda ULSS ha comunicato la fattibilità di concludere i lavori della REMS prodromica per ulteriori 20 posti letto anticipando il termine del 31 agosto 2016 al 15 maggio 2016.

La struttura REMS provvisoria è stata regolarmente attivata in data 20 gennaio 2016.

L'Azienda ULSS n. 21 con nota prot. 5260 del 29 gennaio 2016 (acquisita al protocollo regionale n. 36154 del 29 gennaio 2016) ha trasmesso la deliberazione del Commissario n. 35 del 28 gennaio 2016 di approvazione del progetto per la gestione della REMS completo di piano finanziario.

Con nota regionale prot. 98394 dell'11 marzo 2016, in considerazioni degli aggiornamenti nell'avanzamento dei lavori strutturali che prevedono l'attivazione di una REMS prodromica entro il mese di maggio 2016 ed il raggiungimento di complessivi 36 posti letto, è stato richiesto all'Azienda ULSS n. 21 la riformulazione del progetto approvato con deliberazione del Commissario n. 35/2016.

L'Azienda ULSS n. 21 con nota prot. 33968 del 17 giugno 2016 (acquisita al protocollo regionale n. 237799 del 17 giugno 2016) ha trasmesso la Deliberazione del Commissario n. 287 del 15 giugno 2016 avente ad oggetto "*Attivazione REMS Prodromica presso il Centro Polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR). Approvazione Progetto definitivo. Modifica della Deliberazione n. 35 del 28 gennaio 2016*".

Il succitato provvedimento dà conto dell'attivazione della REMS prodromica a far data dal 27 giugno 2016 ed approva il progetto per la gestione della REMS (provvisoria e prodromica) per complessivi 36 posti letto (che saranno elevati a 40 entro il 31.12.2016) completo di piano finanziario per l'anno 2016.

Il progetto rappresenta il programma complessivo e quotidiano di attività per i pazienti internati, garantito attraverso l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato. Sono descritte le attività terapeutiche e riabilitative interne alla struttura nonché quelle esterne. A tal fine la REMS attiverà e garantirà il contatto con i Dipartimenti di Salute Mentale competenti per territorio al fine di consentire la formulazione di progetti terapeutico/riabilitativi individualizzati.

Il piano finanziario per la gestione della REMS (provvisoria e prodromica) evidenzia costi complessivi per l'anno 2016 pari ad euro 4.175.467,08.

Il progetto ed il piano finanziario presentati dall'ULSS n. 21 di Legnago sono riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Per il finanziamento dell'attività della REMS si propone quanto segue:

- per il primo anno di funzionamento (2016), di riconoscere per le premesse sopra esposte, un contributo vincolato massimo all'ULSS n. 21 di Legnago pari a 4.200.000 euro, a totale copertura dei costi, compresi quelli di avviamento dell'attività;
- a partire dal 1° gennaio 2017,con l'entrata a pieno regime del funzionamento della struttura, l'introduzione di un doppio canale di finanziamento rappresentato da una tariffa paziente/die a carico delle singole Aziende

Sanitarie ove risiedono gli internati e di un finanziamento a funzione.

Per la quantificazione sia della tariffa paziente/die che del finanziamento a funzione, si propone di utilizzare sia le informazioni contenute nel piano finanziario trasmesso dall'ULSS n. 21 (**Allegato A**) sia le risultanze della Commissione Tecnica incaricata dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con nota protocollo n. 133404 del 6 aprile 2016 di definire il sistema tariffario. Le risultanze prodotte dalla Commissione Tecnica sono state trasmesse dall'ULSS n. 21 con prot. n. 24590 del 2 maggio 2016 e sono allegate al presente provvedimento (**Allegato B**).

Pertanto, per l'anno 2016, si propone l'assegnazione di un finanziamento massimo a copertura dei costi per i 40 posti letto pari ad euro 4.200.000,00 coerentemente con quanto risulta nel piano finanziario trasmesso dall'ULSS n. 21 di Legnago con nota prot. n. 33968 del 17/06/2016. Tale assegnazione avrà natura vincolata e l'impegno sarà effettuato con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi del Capitolo 102324 ad oggetto "*spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti)l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20,c. 1 p.to b, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11"* del bilancio annuale di previsione 2016. Sarà inoltre oggetto di specifica successiva verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali, da parte della Direzione Programmazione Sanitaria.

Dal 1° gennaio 2017, invece, si propone l'applicazione di una tariffa giornaliera per internato pari ad euro 290 (paziente/die) a carico delle singole aziende sanitarie di residenza dei pazienti internati, e l'assegnazione di un finanziamento a funzione pari ad euro 400.000 che potrà essere oggetto di aggiornamento, in ragione di stime più attendibili, nell'ambito del provvedimento annuale di riparto delle risorse per l'erogazione dei LEA.

La medesima tariffa giornaliera sarà applicata anche in caso di pazienti internati residenti fuori dalla Regione del Veneto.

Il presente provvedimento è stato predisposto dalla Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR insieme alla Direzione Programmazione Sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 3-ter della Legge 17.02.2012 n. 9;

VISTA la Legge 30 maggio 2014 n. 81;

VISTO il DPCM del 01.04.2008;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 01.10.2012;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 28.12.2012;

VISTA la DGR n. 2064 del 19.11.2013;

VISTA la DGR n. 497 del 04.04.2014;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 05.02.2015;

VISTA la DGR n. 569 del 21.04.2015;

VISTA la DGR n. 747 del 14.05.2015;

VISTA la DGR n. 1767 del 01.12.2015;

VISTA la DGR/CR n. 51 del 22.06.2016;

VISTO il Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 09.05.2014;

VISTA la nota protocollo n. 133404 del 06.04.2016 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

CONSIDERATA la nota protocollo regionale n. 36154 del 29 gennaio 2016;

CONSIDERATA la nota protocollo regionale n. 98394 del 11 marzo 2016;

CONSIDERATA la nota protocollo. n. 24590 del 02.05.2016 dell'ULSS n. 21 di Legnago;

CONSIDERATA la nota protocollo. n. 33968 del 17.06.2016 dell'ULSS n. 21 di Legnago

delibera

1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il progetto presentato dall'Azienda ULSS n. 21 ed il relativo piano finanziario, allegati al presente provvedimento (**Allegato A**);

3. di prendere atto delle risultanze dell'analisi condotta dalla Commissione Tecnica istituita con nota protocollo n. 133404 del 6 aprile 2016 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento;

4. di riconoscere per le premesse sopra esposte, nonché visto quanto espresso dalla competente struttura con le precitate note, un contributo massimo pari ad Euro 4.200.000 per la Azienda ULSS 21 a copertura dei costi sostenuti per l'anno 2016;

5. di determinare in euro 4.200.000 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione, provvederà con propri atti, il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi del Capitolo 102324 ad oggetto "*spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei lea - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti) l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20,c. 1 p.to b, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11"* del bilancio annuale di previsione 2016 in favore dell'ULSS n. 21 di Legnago per la copertura dei costi per i 40 posti letto per l'anno 2016 della REMS;

6. di stabilire che il finanziamento di cui al punto precedente sia oggetto di specifica successiva verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali, da parte della Direzione Programmazione Sanitaria;

7. di determinare, con decorrenza 1° gennaio 2017, in euro 290 paziente/die la tariffa, a carico delle aziende sanitarie di residenza dei pazienti internati, per la remunerazione dell'attività erogata dalla REMS di Nogara a cui si aggiunge un finanziamento a funzione di euro 400.000 il quale potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in ragione di stime più attendibili nell'ambito del provvedimento annuale di riparto delle risorse per l'erogazione dei LEA;

8. di stabilire che il finanziamento a funzione di cui al punto 8) sarà assegnato nell'ambito dell'annuale provvedimento di riparto delle risorse per l'erogazione dei LEA;

9. di stabilire l'applicazione della medesima tariffa di cui al punto 8) per il rimborso dell'attività erogata in favore di pazienti internati residenti fuori dalla Regione del Veneto;

10. di dare atto che l'Area Sanità e Sociale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

11. di incaricare la Direzione "Programmazione Economico-Finanziarie SSR" dell'esecuzione del presente atto;

12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non ha natura di debito commerciale;

13. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1966 del 6 DIC. 2016

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 287 del 15 GIU. 2016

Il Commissario dell'Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015, coadiuvato dai Direttori:

- dr. Mauro Bertassello	Direttore Sanitario
- dott. Gabriele Gatti	Direttore Amministrativo
- dr. Franco Moretto	Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ATTIVAZIONE REMS PRODROMICA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "STELLINI" DI NOGARA (VR). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE N. 35 DEL 28.01.2016.

Pag 1 di 11

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del
1966 - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 287 DEL 15 GIU. 2016

Il Direttore Amministrativo

Premesso che la Regione Veneto con DGR n. 497/2014 e DGR n. 569/2015 ha individuato l'A.ULSS n. 21 come stazione appaltante per la realizzazione della REMS (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) nel Comune di Nogara (VR) presso il Centro Polifunzionale "Stellini", stabilendo i tempi di progettazione e di realizzazione;

Accertato che la Regione Veneto, a seguito delle ordinanze emesse da parte del Giudice di Sorveglianza di Reggio Emilia e rilevata la necessità di individuare urgentemente una soluzione transitoria per l'immediata collocazione dei pazienti oggetto delle stesse ordinanze, con DGR n. 1767 del 01.12.2015 ha dato mandato all'A.ULSS n. 21 di dare immediata esecuzione, con procedura di somma urgenza anche in deroga agli obblighi di legge in materia di procedura di gara, all'attivazione di una REMS provvisoria da 16 posti letto presso la Comunità Alloggio estensiva psichiatrica sita nei locali del 2° piano dell'ala est del Centro Sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR);

Rilevato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 22.12.2015 l'Azienda ULSS n. 21, in attuazione della sopra citata DGR n. 1767/2015, ha attivato, a far data dal 20 gennaio 2016, la REMS provvisoria da 16 posti letto presso il secondo piano dell'ala est del Centro Sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR), in attesa del completamento della REMS prodromica previsto per il 15 maggio 2016;

Preso atto che con Deliberazione del Commissario n. 35 del 28.01.2016 si è provveduto all'approvazione del Progetto per la gestione della REMS provvisoria, completo di piano finanziario, disponendo l'invio del provvedimento ai competenti Uffici Regionali per i relativi atti di competenza;

Considerato che come richiesto dalla Regione Veneto con nota prot. n. 156133/72.00.01/16 del 21.04.2016, si è provveduto alla conclusione dei lavori della REMS prodromica, per 20 posti letto, presso il piano rialzato dell'ala est del centro Polifunzionale "Stellini" di Nogara;

Precisato che i due moduli REMS, provvisoria e prodromica, dotati complessivamente di 36 posti letto (n. 40 entro il 31.12.2016) resteranno attivi sino al completamento della REMS definitiva per due moduli di 20 posti letto ciascuno;

Considerato che la Regione Veneto, con note prot. n. 98394 dell' 11.03.2016 e n. 219234 del 06.06.2016, in considerazione dell'ultimazione dei lavori strutturali che prevedevano l'attivazione della REMS prodromica ha richiesto all'A.ULSS n. 21 la

Pag. 2 di 11

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 287 DEL 15 GIU. 2016

riformulazione del Progetto approvato con deliberazione del Commissario n. 35/2016;

Preso atto che il Direttore f.f. della REMS, nonchè Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di questa Azienda, ha riformulato il Progetto per la gestione della REMS (provvisoria e prodromica), completo di piano finanziario, predisposto dai vari servizi interessati;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL COMMISSARIO

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) Di attivare, per le motivazioni indicate in premessa, a far data dal 27.06.2016 la REMS prodromica da 20 posti letto presso il piano rialzato dell'ala est del Centro Sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara (VR);

2) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto allegato per la gestione della REMS (provvisoria e prodromica), per complessivi n. 36 posti letto (n. 40 entro il 31.12.2016), completo di piano finanziario, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3) Di inviare il Progetto sopra citato, completo di piano finanziario, ai competenti Uffici Regionali, per i relativi provvedimenti di competenza;

Pag. 3 di 11

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ dei

1966 - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 287 **DEL** 15 GIU. 2016

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Servizi dell'Azienda interessati secondo le rispettive competenze.

Il Direttore Sanitario
Dr. Mauro Bertasello

Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale
Dr. Franco Moretto

IL COMMISSARIO
Dott. Pietro Girardi

Pag. 4 di 11

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. n. 21 di LEGNAGO
Sede legale: via Gianella, 1 – 37045 LEGNAGO (VR) –

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 287 **DEL** 15 GIU. 2016

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, al sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Legnago, 16 GIU. 2016

p. il Direttore Servizio Affari Generali e Legali
~~Romana Boldrin~~
ROSELLA ZENARI

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE/DISTRETTO SOCIO SANITARIO

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Collegio Sindacale

PAG. 5 di 11

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA SSR

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 287 DEL 15 GIU. 2016

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Direttore dott. Tommaso Maniscalco

Residenza per L'Esecuzione della Misura di Sicurezza

Progetto tecnico di REMS PRODROMICA

A seguito delle DgR 467/2014 e 569/2015, l'Azienda Ulss 21, sta completando il progetto della REMS del Veneto presso il Centro sanitario Polifunzionale "Stellini" di Nogara.

Nello specifico, a seguito dell'attivazione dal 20 gennaio 2016 della REMS TRANSITORIA per 16 posti letto, verosimilmente dal 31 maggio 2016, verranno attivati ulteriori 20 p.l. relativi alla REMS PRODROMICA al piano rialzato dell'ala est del Centro sanitario Polifunzionale, attualmente in fase di completamento. Successivamente, verosimilmente nell'arco del 2016, verrà incrementata a 20 p.l. la dotazione complessiva della REMS TRANSITORIA.

I due moduli REMS, transitoria e prodromica, dotati complessivamente di 36 p.l. (40 entro il 2016), resteranno attivi sino al completamento della REMS definitiva per due moduli di 20 posti letto ciascuno.

La Residenza Sanitaria per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) accoglie utenti autori di reato, giudicati non punibili per riconosciuta infermità mentale, totale o parziale, ma ritenuti socialmente pericolosi per cui viene applicata una misura di sicurezza. Svolge attività idonee a garantire:

- la realizzazione di trattamenti specialistici terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi, con l'intento di incrementare l'adesione al trattamento e la consapevolezza del paziente;
- il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia della persona, anche al fine della progressiva riduzione o superamento, laddove possibile, della pericolosità sociale. Essendo questo un concetto giuridico non può che essere inteso, da un punto di vista clinico, come una attenta e puntuale valutazione, che porta ad una stima dei fattori di rischio di agiti violenti riconosciuti dalla letteratura scientifica internazionale: tale valutazione avverrà per ogni paziente anche attraverso la somministrazione di una batteria di test psicologici;

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Direttore dott. Tommaso Maniscalco

Residenza per L'Esecuzione della Misura di Sicurezza

- l'assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana, delle capacità relazionali e delle abilità sociali;
- l'assistenza sanitaria di base e l'assistenza sanitaria specialistica non psichiatrica eventualmente necessarie.

La struttura potrà ospitare complessivamente 36 pazienti dal 31 maggio 2016, per la maggior parte di sesso maschile, inviati dalla Magistratura di Sorveglianza e di Cognizione e residenti nel Veneto. Successivamente, verosimilmente entro il 2016, la capienza totale verrà estesa a 40 p.l.

La REMS attiverà e garantirà il contatto con i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) competenti per territorio, al fine di consentire, non appena possibile, la formulazione di progetti terapeutico/riabilitativi individualizzati che consentano l'adozione di misure di sicurezza non detentive.

Programma generale

Ad ogni paziente viene **garantita l'attuazione** di un PROGETTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO, in forma scritta, concordato con l'interessato, il CSM competente territorialmente e lo staff della REMS.
Tale progetto viene attuato dagli operatori, nell'ambito di un programma complessivo e quotidiano di attività, all'interno e all'esterno della struttura. Opportuno specificare che per le attività esterne è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Autorità Giudiziaria competente per il singolo paziente.
Verifiche periodiche sull'andamento del singolo PROGETTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO verranno effettuate con il C.S.M. di riferimento, la REMS ed eventuali altre Agenzie coinvolte. L'esito di tali verifiche verrà comunicato alla Autorità Giudiziaria competente, in sede di revisione del progetto complessivo del paziente.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR 148

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Direttore dott. Tommaso Maniscalco

Residenza per L'Esecuzione della Misura di Sicurezza

Il gruppo di lavoro della REMS, intesa globalmente nei due moduli di transitoria e prodromica per 40 posti letto, si compone di:

- 1 Responsabile psichiatra di UOC;
- 5 Medici Psichiatri turnisti;
- 3 Psicologi;
- 1 Coordinatore Infermieristico
- 4 Educatori professionali/Terapeuta della Riabilitazione Psichiatrica
- 2 Assistenti Sociali

Per quanto concerne il personale turnista la dotazione è la seguente:

-REMS prodromica:
- 12 Infermieri turnisti (7.00/14.15- 14.00/21.15 – 21.00/7.15);
- 6 O.S.S. Turnisti (7.00/14.15- 14.00/21.15 – 21.00/7.15).

-REMS transitoria:
- 16 Infermieri turnisti (7.00/14.15- 14.00/21.15 – 21.00/7.15);
- 12 O.S.S. turnisti (7.00/14.15- 14.00/21.15 – 21.00/7.15);

tale dotazione di personale verrà ridotta in maniera tale da conformarsi agli standard del Decreto attuativo Ministeriale 1 ottobre 2012 all'atto dell'assegnazione defintiva del bando di appalto (presumibilmente 1 dicembre 2016), ritenendosi conclusa la fase di start-up della struttura stessa, secondo la seguente dotazione:
- 12 Infermieri turnisti (7.00/14.15- 14.00/21.15 – 21.00/7.15);
- 6 O.S.S. Turnisti (7.00/14.15- 14.00/21.15 – 21.00/7.15).

E' prevista inoltre la figura di 1 Amministrativo per le attività di segreteria.

Il personale medico garantirà presenza continuativa dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, nello specifico singolarmente garantita per modulo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15. Nelle restanti fasce orarie è garantita la reperibilità medico-specialistica.

ALLEGATO A
ALLA DGR N 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Direttore dott. Tommaso Maniscalco

Residenza per L'Esecuzione della Misura di Sicurezza

Attività terapeutiche e riabilitative interne alla struttura residenziale:

- regolare assunzione della terapia farmacologia prescritta;
- i pazienti sono tenuti al rispetto di sé stessi e dell'Altro, pertanto vanno evitati atteggiamenti che producano tensione e disagio, nel rispetto di elementari regole di buona educazione e civile convivenza;
- analisi ed individuazione dei fattori di rischio di agiti violenti del singolo paziente, anche attraverso l'evoluzione dell'*insight* sull'agito che ha portato all'internamento;
- colloqui individuali ed almeno un incontro di gruppo settimanale a finalità psicoterapeutica (gruppo parola);
- colloqui individuali ed almeno un incontro settimanale finalizzato a condividere le possibilità e le regole legate all'aspetto comunitario (gruppo organizzativo);
- interventi di informazione e *counseling* per gli ospiti e per le famiglie degli ospiti;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della cura di sé ed alla tutela della salute fisica, con particolare attenzione all'educazione alimentare;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della cura del proprio ambiente di vita, dei propri indumenti, della partecipazione alla conduzione della struttura residenziale;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della autonomia personale, delle competenze relazionali e sociali, della gestione del denaro;
- interventi individuali e di gruppo finalizzati al miglioramento della *compliance* e della conoscenza degli effetti terapeutici e indesiderati dei farmaci psicotropi;
- attività periodiche di ri-socializzazione, culturali, espressive e formative (a titolo d'esempio: lettura di quotidiani e libri, ascolto della musica, visione commentata di film, alfabetizzazione all'italiano, ecc.).

ALLEGATO A
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Direttore dott. Tommaso Maniscalco

Residenza per L'Esecuzione della Misura di Sicurezza

Attività terapeutiche e riabilitative esterne alla struttura residenziale:

individuali o di gruppo, ma sempre collocate all'interno del singolo PROGETTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO INDIVIDUALIZZATO e previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, con singoli provvedimenti .

Ciascun progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato viene proposto dai curanti all'interno della riunione d'equipe in modo da integrare ed armonizzare gli aspetti clinici, quelli terapeutico-riabilitativi e organizzativi indispensabili alla sua realizzazione. Subito dopo viene proposto e negoziato con il paziente che successivamente è tenuto a sottoscriverlo.
Pertanto ciascun paziente, anche in funzione della natura stessa della permanenza in REMS, è chiamato a rispettare le indicazioni concordate e sottoscritte.
Il singolo progetto terapeutico-riabilitativo si compone di momenti strutturati e programmati, di attività quotidiane ed estemporanee.

Ogni paziente dopo aver sottoscritto il proprio progetto terapeutico-rianbilitativo individualizzato è chiamato anche a firmare un "CONTRATTO INFORMATO" che sintetizza gli accordi e le regole da rispettare.

Si precisa che per attivare adeguatamente la REMS prodromica necessita un percorso di formazione ad hoc del personale di assistenza sanitaria di circa 30/35 ore da attuarsi precedentemente all'attivazione stessa.

Legnago 10.05.2016

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale
Responsabile ff REMS
Dr. Tommaso Maniscalco

pag. 10 di 11

ALLEGATO A

ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA ULSS n.21 di LEGNAGO - VR | Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago - Vr
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
Posta certificata: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 PER LA GESTIONE DELLA REMS (PROVVISORIA E PRODROMICA) 36 POSTI LETTO

1) **Ristorazione: Totale Euro 154.680,00.-**
Euro 15,00.- pro die e pro capite
Euro 600,00.- mensili per gli extra

2) **Lavanolo: Totale Euro 59.350,00.-**
Euro 170,00.- mensili pro capite
Euro 91,90.- mensili per i 5 medici

3) **Pulizie: Totale Euro 59.622,20**
Euro 2,00 mq/mese per mq 1020 per 1° modulo e mq 1120 per il 2° modulo
Euro 10.000,00.- per pulizie straordinarie

4) **Utenze (comprensive di manutenzioni impianti) e Attrezzature: Totale Euro 208.400,00.-**
Riscaldamento Euro 115.000,00.-
Rifiuti/Telefono/Energia elettrica Euro 8.400,00.-
Manutenzioni straordinarie Euro 45.000,00
Attrezzature varie Euro 40.000,00.-

5) **Costi relativi al personale del privato sociale: Totale Euro 2.416.279,27.-**
Rems provvisoria (anno 2016)
Rems prodromica (periodo giugno-dicembre 2016)

6) **Costi relativi ai medici dell'A.ULSS n. 21: Totale Euro 603.073,28.-**
1 Direttore UOC REMS Veneta (6 mesi) Euro 82.463,00.-
4 Medici Euro 479.131,28.-
1 Medico Euro (6 mesi) 41.479,00.-

7) **Vigilanza: Totale Euro 395.384,00.-**
n. 2 guardie h24

8) **Farmaci: Totale Euro 61.000,00.-**

9) **Costi generali: 217.678,33.-**

TOTALE COSTI COMPLESSIVI GESTIONE REMS (PROVVISORIA E PRODROMICA)
EURO 4.175.467,08.-

PAG. 11 di 11

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC 2016

ULSS21 LEGNAGO

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Data 2 maggio 2016 Prot. N. 24590

Oggetto: Definizione della tariffa giornaliera di degenza presso le strutture REMS

Alla c.a.
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Regione Veneto
Dott. Domenico Mantoan

In riferimento alla Vostra del 6.04.2016 prot. nr. 133404 si inviano, in allegato, gli esiti della Commissione Tecnica.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori necessità si coglie l'occasione per porgere Distinti Saluti.

Il Coordinatore
Commissione Tecnica
definizione tariffa REMS
Dr. Tommaso Maniscalco

Responsabile del Procedimento: Dott.Tommaso Maniscalco / Responsabile dell'istruttoria e/o referente per l'oggetto: Riccardo Mantovani

1 di 5

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Oggetto: **Definizione tariffa giornaliera di degenza presso le strutture R.E.M.S.**

La REMS accoglie pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza detentiva.

Attualmente i pazienti internati sono 16, vi sono 9 ordinanze di internamento di soggetti in attesa che devono essere soddisfatte quanto prima ed, inoltre, residuano 2 pazienti nella REMS di Castiglione delle Stiviere per cui non risulta ancora emessa l'ordinanza di internamento in Veneto che, verosimilmente, tuttavia, sarà prodotta quanto prima relativamente a quanto disposto dalla legge 81/14. Nel contempo sono in programma 2 dimissioni verosimilmente entro maggio p.v. Pertanto attualmente il numero complessivo dei pazienti da internare corrisponde a circa il **60/65 % dei p.l. disponibili a regime.**

METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA TARIFFA

L'elaborazione della tariffa è stata fatta partendo dalle previsioni di costo tarate su 40 P.L. comunicate dai servizi: UOC Provveditorato-economato, UOC Servizio Tecnico, UOC Risorse Umane e UOC Affari Generali, UOC Servizi Informativi.

La commissione ha ritenuto, innanzitutto, di suddividere il costo complessivo tra costi fissi e costi variabili/pro-capite.

E' stato possibile individuare quali costi variabili quelli del lavanolo, della ristorazione, i beni sanitari; quali costi fissi, il personale dipendente, le pulizie, il riscaldamento/condizionamento, l'energia elettrica, smaltimento rifiuti, le manutenzioni (fabbricati, impianti, verde esterno), la vigilanza; parzialmente variabile, l'appalto di servizi che gestisce il personale non medico, in quanto a seguito di precisa richiesta sono state ipotizzate variazioni delle presenze in servizio in base al numero degli ospiti.

Si riporta di seguito l'elenco con le specifiche di calcolo di ogni voce di costo :

PERSONALE

La dotazione di personale richiesta per i 40 posti letto è di: 5 medici + Direttore di UOC, 3 psicologi, 4 educatori, 1 coordinatore infermieristico, 24 infermieri professionali, 12 operatori socio sanitari, 2 assistenti sociali e 1 amministrativo.

- Personale dipendente: spesa lorda compresi oneri a carico dell'ente e fondi aziendali, di n° 5 medici + direttore di UOC REMS
- Personale in appalto: costo del contratto da capitolato di gara
  Si precisa, peraltro, che è stata prevista nell'appalto una modulabilità dell'equipe di cura, come indicato dalla CRITE, che tiene conto dei parametri minimi previsti dalla norma, e che siamo comunque ancora in una fase di pre-aggiudicazione.
- Formazione: 2% della stima del costo del personale

SERVIZI NON SANITARI

- lavanolo: € 128,8 a p.l./mese + € 50 pro-capite/mese biancheria personale + biancheria bagno + camici medici

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

- ristorazione: € 15 pro-capite al giorno + 500 euro mensili di generi extra
- Pulizie: € 2 al mq + IVA 22% /mese . Mq 2.260 complessivi piano terra e 1° piano) + stima pulizie straordinarie
- Riscaldamento, condizionamento, energia elettrica: stima, in base a spazi occupati, del costo dell'appalto vettori energetici (service)
- Vigilante: costo contratto per la presenza di 1 vigilante H24
- Manutenzioni informatiche: calcolo del 20% di spesa di manutenzione sul costo degli investimenti in informatica effettuati
- Manutenzioni ordinarie/straordinarie (escluse manutenzioni informatiche): stima ufficio tecnico

BENI SANITARI E NON SANITARI

- beni sanitari: stima in base ai consumi storici pro-capite di CTRP

COSTI GENERALI

- Costi generali: 5,1% dei costi specifici; percentuale calcolata nel modello LA più recente
- Premio di assicurazione: polizza incendio, calcolo % rispetto al valore degli investimenti; polizza infortuni, costo pro-capite

La commissione ha rilevato che la tariffazione giornaliera di una struttura come la REMS di Nogara, costituita da 2 moduli rigidamente prefissati di 20 p.l. ciascuno, è necessariamente influenzata in maniera rilevante dall'andamento del reale tasso di occupazione dei posti letto.

Tuttavia trattandosi di una unità di offerta nuova, unica per il Veneto e di cui esiste un numero esiguo di esperienze nelle diverse realtà regionali, risulta molto difficile prevedere il reale andamento del tasso di occupazione a seguito dell'attivazione dei nuovi posti letto nel 2017.
Nello specifico i **fattori principali** che entreranno in gioco saranno:
-**l'aumento dell'offerta** e quindi della possibile, maggiore "disponibilità" per i magistrati di stabilire misure di carattere detentivo nei casi limite;
-**la possibile "pressione" da parte di altre Regioni** non in grado di soddisfare tutte le necessità mediante i p.l. da loro attivati (si cita ad esempio la REMS di Castiglione d.S. che sta effettivamente soddisfando esigenze anche di altre Regioni e non solo della Lombardia) ancorchè la norma relativa non lo preveda;
-**l'efficacia in termini di turn-over** della REMS veneta

Per tali motivi la Commissione ha ritenuto di elaborare la tariffa giornaliera in relazione ad almeno **4 diversi scenari di tasso di occupazione (T.O.) dei 40 p.l. previsti** in maniera tale da rendere possibile la scelta in base all'utilizzo che, strategicamente, si intenderà fare della struttura.
Nella tabella trasmessa in allegato (allegato1) alla presente relazione sono riportati i costi stimati per un tasso di occupazione del 100%, dell'80%, del 70% e del 60% (dato di partenza in relazione alla situazione in essere nel 2016)
Si può ipotizzare che la percentuale di occupazione dei posti letto, per il primo anno di applicazione della tariffa, difficilmente sarà inferiore al 60/70%. La **tariffa da applicarsi in questa struttura dovrà essere individuata facendo riferimento alla percentuale di occupazione prevista**, quindi da un massimo di € 397 (T.O. 60%) progressivamente fino ad un minimo di € 264 (T.O. 100%).

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1966 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA SSR

ULSS21 LEGNAGO
AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

In ogni caso dovrebbe essere prevista una revisione della stessa dopo un anno di applicazione per una verifica sulla base dei consuntivi reali.

Infine, nella eventuale logica di utilizzo di posti letto da parte di internati non veneti, si potrebbe ipotizzare una contingentazione del 10% dei posti nel caso di almeno un 25% di p.l. liberi, in maniera tale da soddisfare genericamente il principio di solidarietà di concerto con l'obiettivo della sostenibilità economica della struttura stessa, in relativa sicurezza.

Legnago 2 Maggio 2016

Dott. Tommaso Maniscalco Dott. Stefano Nicola Dott.ssa Graziana Aguzzi

ALLEGATO B
ALLA DGR N. 1965 del - 6 DIC. 2016

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA ECONOMICO-FINANZIARIA

ULSS21 LEGNAGO

AZIENDA U.L.S.S. N. 21 -Via C. Gianella, 1 - 37045 Legnago (VR)
C.F. 02574230237 - www.aulsslegnago.it - tel. 0442 622111
PEC: protocollo.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

ALLEGATO 1

COSTI DI GESTIONE REMS DEFINITIVA - CALCOLO PREVENTIVO DELLA TARIFFA

		COSTO ANNO 2017 100% T.O. - 40 P.L	COSTO ANNO 2017 36 PL (T.O. 90%)	COSTO ANNO 2017 32 PL (T.O. 80%)	COSTO ANNO 2017 28 PL (T.O. 70%)	COSTO ANNO 2017 24 PL (T.O. 60%)
PERSONALE	Personale in appalto (Privato sociale)	€ 2.046.450	€ 2.046.450	€ 2.046.450	€ 2.046.450	€ 1.836.994
	Personale medico dipendente	€ 562.088	€ 562.088	€ 562.088	€ 562.088	€ 562.088
	Direttore di UOC REMS	€ 164.927	€ 164.927	€ 164.927	€ 164.927	€ 164.927
	Formazione	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
SERVIZI NON SANITARI	Ristorazione	€ 225.000	€ 202.500	€ 180.000	€ 157.500	€ 135.000
	Lavanda	€ 99.119	€ 89.207	€ 79.295	€ 69.384	€ 59.472
	Pulizie	€ 71.173	€ 71.173	€ 71.173	€ 71.173	€ 71.173
	Riscaldamento/condizionamento	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
	Manutenzioni ordinarie/straordinarie (escl. Manutenzioni informatiche)	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500	€ 60.500
	Energia Elettrica	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Smaltimento rifiuti e depurazione reflui	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
	Telefono e Trasmissione Dati	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
	Noleggio fotocopiatrice	€ 1.320	€ 1.320	€ 1.320	€ 1.320	€ 1.320
	Vigilanza	€ 185.850	€ 185.850	€ 185.850	€ 185.850	€ 185.850
	Manutenzioni informatiche	€ 13.199	€ 13.199	€ 13.199	€ 13.199	€ 13.199
BENI SANITARI e NON SANITARI	Farmaci e presidi	€ 35.000	€ 31.500	€ 28.000	€ 24.500	€ 21.000
	Beni non sanitari	€ 10.000	€ 9.000	€ 8.000	€ 7.000	€ 6.000
	Acquisti beni e attrezzature per attività riabilitative	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
COSTI GENERALI	[illegible]	€ 117.25	€ 117.25	€ 117.25	€ 117.25	€ 117.25
	[illegible]	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000
TOTALE COMPLESSIVO		€ 4.552.0	€ 4.[illegible]	€ 4.[illegible]	€ 4.[illegible]	€ 3.[illegible]
COSTO MEDIO PER POSTO LETTO		€ 216.7	€ 216.7	€ 216.7	€ 216.7	€ 216.7

Dott. Tommaso Manfucaico — Dott Stefano Nicola — Dott.ssa Stefania Arizzi

4

5 di 5

(Codice interno: 335197)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1967 del 06 dicembre 2016

Autorizzazione al cambio denominazione in "Ospedale P. Pederzoli" Casa di Cura Privata SpA Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ulss 22 da "Casa di Cura privata Polispecialistica dott. Pederzoli SpA" struttura privata accreditata con sede operativa in Peschiera del Garda (VR) via Monte Baldo, 24.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede ad autorizzare la modifica della denominazione in "Ospedale P. Pederzoli" Casa di Cura Privata SpA Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ulss 22 da "Casa di Cura privata Polispecialistica dott. Pederzoli SpA" struttura privata accreditata con sede operativa in Peschiera del Garda (VR) via Monte Baldo, 24 Estremi dei principali documenti istruttoria: DGR n. 2122 del 19.11.2013, Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate; DGR n. 2747 del 30.12.2013, rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero presidio ospedaliero "Casa di cura Privata polispecialistica dott. Pederzoli SpA"; Istanza di modifica della denominazione, inviata con nota prot. reg. n. 358562 del 23.6.2016; Parere dell'U.O. Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata, trasmessa con nota prot. n. 411138 del 24.10.2016

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

Con DGR n. 2122 del 19.11.2013 allegato C, la Casa di Cura Pederzoli è stata classificata come "Struttura Privata Accreditata con compiti complementari e di integrazione all'interno della rete ospedaliera regionale - Presidio Ospedaliero".

Con DGR n. 2747 del 30.12.2013, è stato rinnovato l'Accreditamento Istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero presidio ospedaliero "Casa di cura Privata polispecialistica dott. Pederzoli SpA".

Con nota prot. reg. n. 358562 del 23.6.2016, è stata trasmessa dalla struttura in oggetto, la proposta di modifica della denominazione da "Casa di Cura privata Polispecialistica dott. Pederzoli SpA" nella nuova denominazione Ospedale P. Pederzoli Casa di Cura Privata s.p.a Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ulss 22.

Con nota prot. n. 411138 del 24.10.2016, l'U.O. Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata ha rilasciato parere favorevole all'istanza presentata dalla struttura in oggetto, precisando che la nuova denominazione, per una maggiore chiarezza nei confronti dei pazienti, dovrà essere preceduta e seguita da apici, come di seguito riportato: "Ospedale P. Pederzoli".

Il cambio denominazione non dovrà comportare alcuna variazione del codice di anagrafica attribuito alla struttura e corrispondente a cod. 050 (codice regione), cod. 122 (codice ULSS territoriale e codice azienda) e cod. 050022 (codice struttura).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 68/1985 art. 1;

VISTAla Legge Regionale 16.8.2002 n. 22 «Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2122 del 19.11.2013 Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013;

VISTA la DGR n. 2747 del 30.12.2013, Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria di ricovero presidio ospedaliero "Casa di cura privata polispecialistica dott. Pederzoli SpA", con sede operativa a Peschiera del Garda, via Monte Baldo n. 24. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse qui integralmente richiamate, la nuova denominazione in: "Ospedale P. Pederzoli" Casa di Cura Privata SpA Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ulss 22;

2. di mantenere invariato il codice di anagrafica attribuito alla struttura e corrispondente a cod. 050 (codice regione), cod. 122 (codice ULSS territoriale e codice azienda) e cod. 050022 (codice struttura);

3. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;

4. di incaricare l'U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335195)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1970 del 06 dicembre 2016

Azienda ULSS n. 9. Autorizzazione alla vendita di un appezzamento di terreno di proprietà in Comune di Montebelluna (Tv) (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 95/CR del 10.10.2016 (art. 13, comma 1, L.R. 23/2007).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, L.R. 23/2007, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS n. 9 alla vendita di un appezzamento di terreno, situato in Comune di Montebelluna (Tv) località Busta, rientrante nel patrimonio disponibile aziendale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione dell'Azienda Ulss n. 9 prot. n. 59203 del 25.05.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con la nota prot. n. l'Azienda ULSS n. 9 ha trasmesso ai competenti uffici regionali la deliberazione n. 478 del 19.05.2016 avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione all'alienazione, ai sensi del D. Lgs. 229/99 di un appezzamento di terreno di proprietà sito in Comune di Montebelluna (Tv), località Busta.

Il terreno in questione, acquisito al patrimonio immobiliare aziendale giusta DGR n. 1094 del 14.03.1995, risulta censito catastalmente come segue:

- NCT - Comune di Montebelluna

Foglio n. 28, mappale n. 6 (ex Sezione D., Foglio XI, Mappale n. 6) seminativo irriguo, superficie mq 8.603,Classe 4, R.D. Euro 53,32, R.A. Euro 26,66

Come si evince dal provvedimento n. 478/2016 succitato, il bene in argomento è un terreno coltivabile non edificato in località Busta di Montebelluna. Per il terreno in oggetto si sono avute in passato e recentemente, alcune manifestazioni di interesse all'acquisto, in quanto l'area possiede una certa attrattiva commerciale derivante dalle specifiche capacità edificatorie di una parte del lotto, relative a una superficie di circa 2000 mq e dalla contemporanea destinazione agricola della restante parte dell'area di circa 6603 mq.

Il vigente Piano di assetto del Territorio del Comune di Montebelluna destina urbanisticamente l'area come segue:

- per minor quota parte (circa 2000 mq) in Zone residenziali di Completamento (C1.2);
- per la maggior parte (circa 6.603 mq) in Aree rurali a forte frammentazione residenziale (Zone Eb) con edificabilità secondo l'art. 29 NTO - ZTO "E", ammessa con limite per nuova costruzione di abitazione rurale o costruzione di annessi rustici o allevamenti secondo il comma 2 dell'art. 43 della LR 11/2004.

L'area rurale per minor quota parte è interessata da corridoio ecologico principale di cui all'art. 24 PQAMA - Rete ecologica (P), mentre l'intero mappale rientra in area interessata dal graticolato romano di cui all'art. 28 PQAMA - Storia, cultura e tradizioni locali (P).

La perizia di stima asseverata in data 11.05.2016 dal responsabile dell'Unità Operativa Semplice Patrimonio dell'Azienda e trasmessa ai competenti uffici regionali, attribuisce al terreno il più probabile valore di mercato quantificato in Euro 226.000,00 (duecentoventiseimila) e più precisamente Euro 160.000,00 quale valore della superficie edificabile ed Euro 66.000,00 quale valore della superficie agricola. Per tali valori si sono adottati criteri e parametri derivanti da informazioni assunte da esperti del settore, per stime redatte per casi analoghi riguardanti beni ubicati nelle immediate vicinanze.

Come indicato dal Direttore Generale, il bene immobile precitato risulta di scarsissimo interesse per le finalità istituzionali dell'Azienda, in quanto non produce reddito sufficiente a coprire le spese delle lavorazioni annuali a cui viene sottoposto e tantomeno quelle relative alle imposte comunali sulle aree fabbricabili e sui terreni agricoli alle quali è soggetto. L'Azienda pertanto procederà alla dismissione del predetto bene immobile, rientrante a patrimonio disponibile aziendale, al miglior offerente, da individuarsi attraverso gara pubblica. L'alienazione di immobili non utilizzati per le finalità istituzionali risponde anche alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall'ANAC con deliberazione 3.8.2016, n. 831.

Il ricavo derivante dall'alienazione potrà essere destinato al parziale finanziamento del contributo in conto capitale previsto per i lavori di realizzazione della Cittadella Sanitaria presso il P.O. di Treviso, a riduzione della quota finanziata mediante mutuo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 04.01.2016.

Considerato che con DGR n. 95/CR del 10/10/2016 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota prot. n. 24615 del 25/10/2016, ha espresso il proprio parere n. 136 del 25/10/2016, favorevole a maggioranza.

Per quanto sopra esposto con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 9 all'alienazione del bene sopraccitato mediante asta pubblica, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;

Richiamata la Circolare regionale prot. n. 97641 del 22.02.2010;

Richiamata la propria DGR n. 1094 del 14/03/1995;

Richiamata la propria DGR n. 866 del 21.06.2011;

Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16.08.2007, n. 23;

Visto l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;

Vista la deliberazione n. 478 del 19.05.2016 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;

Vista la DGR n. 95/CR del 10/10/2016;

Visto il parere n. 136 del 25/10/2016 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 478 del 19.05.2016 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 avente ad oggetto l'alienazione di un appezzamento di terreno situato in Comune di Montebelluna (Tv), località Busta, così censito:

- NCT - Comune di Montebelluna

Foglio n. 28, mappale n. 6 (ex Sezione D., Foglio XI, Mappale n. 6) seminativo irriguo, superficie mq 8.603,Classe 4, R.D. Euro 53,32, R.A. Euro 26,66;

2. di recepire il parere n. 136 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 25/10/2016 sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 95/CR del 10/10/2016, favorevole a maggioranza;

3. di autorizzare l'Azienda ULSS n. 9 a procedere all'alienazione del bene di cui al precedente punto 1 ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99;

4. di dare atto che il ricavato derivante dall'alienazione potrà essere destinato al parziale finanziamento del contributo in conto capitale previsto per i lavori di realizzazione della Cittadella Sanitaria presso il P.O. di Treviso, a riduzione della quota finanziata mediante mutuo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 04.01.2016;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335151)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1974 del 06 dicembre 2016

"Borgoluce - società agricola s.s.". Subentro all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola ubicato in Comune di Susegana (TV). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il subentro all'autorizzazione unica rilasciata alla società "Mandre s.n.c. - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto " alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali, effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione dei cereali alla società "Borgoluce - società agricola s.s." - DGR. n. 694 del 15 marzo 2010 << Comune di Susegana (TV) - ditta "Mandre snc Società Agricola". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica aziendale e di biomassa vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dei commi 3 e 4, dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro all'autorizzazione unica n. 362810/2016 (protocollo regionale n. 362810 del 27 settem-bre 2016); Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 380721 del 6 ottobre 2016); Parere favorevole rilasciato dallo Sportello unico agricolo di Treviso di AVEPA (protocollo regionale n. 417543 del 27 ottobre 2016).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la docu-mentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti, di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con DGR n. 3248 del 4 novembre 2008, successivamente revocata a favore della DGR n. 694 del 15 marzo 2010, la società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Successivamente alla messa in esercizio dell'impianto (27 luglio 2010), la medesima Società agricola ha chiesto e ottenuto il rilascio di un'ulteriore modifica al titolo abilitativo. Con DGR n. 2339 del 20 novembre 2012 è stata rilasciata sostanzialmente una variazione alla ricetta di alimentazione dell'impianto che attualmente risulta alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (pula e spezzatelle di cereali) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

In data 27 settembre 2016 le società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" e "Borgoluce - società agricola s.s." hanno comunicato il subentro all'autorizzazione unica - DGR n. 694/2010 e s. m. e i. (DGR n. 2339/2012) da parte della società "Borgoluce - società agricola s.s.".

Ottenuta, ai sensi LR n. 11/2004 - art. 44 e per gli effetti della DGR n. 453 del 2 marzo 2010, la conferma, in capo alla società "Borgoluce - società agricola s.s.", della connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola da parte dello Sportello unico agricolo di Treviso, il responsabile del procedimento regionale ha avviato le procedure per riconoscere al nuovo soggetto richiedente la titolarità dell'autorizzazione unica DGR n. 694/2010 e s. m. e i. (DGR n. 2339/2012).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo all'allora Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. DGR n. 694 del 15 marzo 2010 e s. m. e i. (DGR n. 2339 del 20 novembre 2012) con le quali la società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ha ottenuto il rilascio - e sua modifica - dell'autorizzazione unica;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

DATO ATTO che con nota protocollo n. 385355 del 10 ottobre 2016, la società "Mandre snc - Società agri-cola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ha trasmesso l'adeguamento della documentazione a supporto della richiesta di subentro, da parte della società "Borgoluce - società agricola s.s.", all'autorizzazione unica - DGR n. 694/2010 e s. m e i. (DGR n. 2339/2012);

CONSIDERATO che:

- con atto di subentro degli eredi nella quota del socio defunto, trasferimento di quota in esecuzione di legato e modifica nei patti sociali, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Conegliano il 4/06/2005 al n. 718, serie 1, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Treviso in data 14/06/2005 al Registro generale n. 25477 e Registro particolare n. 16187, come da atto notarile del 27/05/2005 a firma del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), repertorio n. 36686 e raccolta n. 17410, la società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Susegana -TV, catasto terreni, sezione unica, foglio 41, mappale nn. 391 e 393- ex 228, 263, 268, 271, 272, 274, 301, 302 e 303);
- con protocollo n. 192982 del 4 settembre 2012 l'Agenzia del Territorio - Ufficio di Treviso ha rilasciato estratto autentico di mappa relativo alla porzione interessata dall'impianto, dal quale risulta l'avvenuto frazionamento dei terreni insistenti in Comune di Susegana (TV), foglio 41, mappali nn. 228, 263, 268, 271, 272, 274, 301, 302 e 303;

PRESO ATTO:

- dell'atto notarile del 12 settembre 2016 (repertorio n. 51035 e raccolta n. 27996), a firma del dr. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), con il quale gli amministratori unici della società "Mandre s.n.c. - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" cedono il ramo di azienda, più precisamente dettagliato all'articolo 1 del citato Atto, alla società "Borgoluce - società agricola s.s.";
- che con la cessione del ramo di azienda, la società "Mandre s.n.c. - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ha ceduto anche l'autorizzazione a esercire l'impianto di produzione di energia alimentato a biogas e assentito con DGR n. 694 del 15 marzo 2010 e s. m. e i. (DGR n. 2339 del 20 novembre 2012);

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 3. della DGR n. 2339/2012, il subentro all'autorizzazione unica rilasciata alla società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto", da parte della società "Borgoluce - società agricola s.s." (CUAA 03766630267), con sede legale e operativa in Località Musile, n. 2 - Comune di Susegana (TV);
3. di autorizzare, altresì, in virtù del subentro di cui al precedente punto 2., la società "Borgoluce - società agricola s.s." a esercire le opere, gli impianti e le attrezzature elencati nei dispositivi n. 2. della DGR n. 2339/2012 e nn. 3., 5. e 6. della DGR n. 694/2010, ubicati sui terreni censiti in Comune di Susegana (TV), foglio 41, mappale n. 391, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 212261/48.24 del 21 aprile 2008, n. 491839/48.24 del 8 settembre 2009, n. 564381/48.24 del 13 ottobre 2009, n. 683975/48.24 del 7 dicembre 2009, n. 83208 del 12 febbraio 2010, n. 51088/48.24 del 28 gennaio 2010, n. 302492 del 29 giugno 2012 e n. 414928 del 14 settembre 2012;
4. di confermare in capo alla società "Enel Distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), ora "e-distribuzione S.p.A.", con sede legale in via Ombrone, n. 2 - Comune di Roma, l'esercizio dell'impianto di rete elettrica pubblica, di cui al

dispositivo n. 7. della DGR n. 2339/2012, meglio identificato dal nuovo tronco di linea (tratto nuova cabina di consegna "AZ. AGR. MANDRE" collegata in entra-esce sulla linea MT esistente "PONTEBBANA", uscente dalla cabina primaria AT/MT "S. LUCIA DI P.") ubicato in Comune di Susegana (TV), foglio n. 41, mappali nn. 129b, 285 e 300, come risulta dagli elaborati del progetto allegati alla nota protocollo n. 51088/48.24 del 28 gennaio 2010;

5. di confermare, altresì, i contenuti dell'allegato A della DGR n. 2339 del 20 novembre 2012, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere assentiti con DGR n. 694/2010 e s. m e i. (DGR n. 2339/2012);
6. di confermare la Valutazione di Incidenza Ambientale la cui istruttoria della competente Direzione re-gionale Pianificazione Territoriale e Parchi, ora Direzione Commissioni Valutazioni, ha fornito un esito favorevole (protocollo n. 118026/57.10 del 3 marzo 2010);
7. di comunicare alla società cedente il ramo di azienda, "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto", e alla società subentrante all'autorizzazione unica, "Borgoluce - società agricola s.s.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo di subentro all'autorizzazione unica - DGR n. 694/2010 e s. m. e i. (DGR n. 2339/2012) da parte della Società meglio identificata al precedente punto 3.;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335102)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1975 del 06 dicembre 2016

Convenzione per l'affidamento della gestione del marchio collettivo Vetro artistico di Murano al Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano". Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida al Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 70 del 1994 e s.m.i., la gestione del marchio collettivo "Vetro artistico® Murano". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2011; - deliberazione della Giunta regionale n. 2414 del 16 dicembre 2014; - nota del Presidente del Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano" del 11 novembre 2016, prot. gen. reg. n. 439598.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della tutela e valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e tradizionali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine dei manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.

A tal fine, la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, recante "*Marchio Vetro Artistico di Murano*" ha autorizzato l'istituzione, da parte della Regione, del marchio "Vetro artistico®Murano" e la sua registrazione presso l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale di Alicante, al n. 481812.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della citata legge regionale n. 70 del 1994, nonché del regolamento d'uso del marchio approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 31 gennaio 2003, la licenza d'uso del marchio di proprietà della Regione è concessa alle imprese che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano.

La citata legge regionale n. 70 del 1994 prevede, altresì, che le attività connesse alla concessione d'uso del marchio, l'istruttoria per la formazione dell'elenco dei soggetti licenziatari, nonché la tutela del marchio e la vigilanza sul corretto uso dello stesso e sul rispetto del relativo regolamento d'uso siano affidati ad un consorzio promosso dalla Regione del Veneto e costituito tra le imprese che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano e le associazioni di categoria rappresentative del settore del vetro artistico tradizionale veneziano. Al consorzio la legge regionale attribuisce inoltre l'obiettivo di promuovere il marchio "Vetro artistico®Murano" (*art. 5 bis*).

Con deliberazioni n. 2753 del 19 ottobre 2001, n. 3661 del 28 novembre 2006 e n. 2416 del 29 dicembre 2011 la Giunta regionale ha quindi affidato fino al 20 dicembre 2016 la gestione del marchio "Vetro artistico di Murano" al Consorzio Promovetro - Vetro Artistico di Murano, costituito ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale ed avente sede legale in Venezia - Murano.

L'attività svolta negli anni dal Consorzio, anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni pubbliche, ha permesso di consolidare l'immagine del marchio nel mondo e di affermare la valenza artistica del prodotto "vetro di Murano". In particolare, tra le più rilevanti, si segnalano la partecipazione alla manifestazione organizzata in occasione dell'America's Cup World Series tenutesi a Venezia nel 2012; la realizzazione del concorso "*Un Goto per Venezia*" rivolto ad artisti e designer internazionali; la partecipazione al progetto *European Glass Experience* realizzato in collaborazione con il Comune di Venezia e la realizzazione del progetto "*Una Luce per l'Emilia Romagna*", finalizzato al restauro dei lampadari storici del Comune di Sant'Agostino di Ferrara e, da ultimo, la partecipazione di rilievo avuta nella manifestazione del Carnevale di Venezia edizione 2016.

Considerato che in data 20 dicembre 2016 scade la convenzione fra la Regione del Veneto ed il Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", visti i positivi risultati conseguiti nelle iniziative svolte a tutela e promozione del marchio "Vetro artistico®Murano" e ravvisata l'opportunità di assicurare la definizione delle iniziative in corso, si propone, pertanto, di affidare, per un periodo di anni nove e senza oneri per il bilancio regionale, al Consorzio Promovetro - Vetro Artistico di Murano l'esercizio delle funzioni di cui al citato articolo 5 bis della legge regionale n. 70 del 1994, ed in particolare:

- le attività volte alla promozione del marchio "Vetro artistico®Murano";
- le attività connesse alla concessione d'uso del marchio ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano, nonchè l'attività istruttoria per la formazione dell'elenco dei soggetti licenziatari;
- l'attività di tutela del marchio e la vigilanza sul corretto uso dello stesso e sul rispetto del relativo regolamento d'uso da parte dei soggetti licenziatari del marchio.

A tal fine si evidenzia che il Consorzio è in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, comma 1 e 5 bis, comma 2 della legge regionale n. 70 del 1994 e che non risultano altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale.

Al fine di assicurare una migliore riconoscibilità ed una maggiore tutela delle produzioni tradizionali muranesi in vetro artistico, con deliberazione n. 2414 del 16 dicembre 2014, la Giunta regionale, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, ha altresì approvato la realizzazione di un nuovo bollino anticontraffazione e la progettazione e realizzazione di una piattaforma multimediale integrata per la tracciabilità delle lavorazioni artistiche in vetro dotate del marchio "Vetro artistico®Murano".

Atteso che alla definizione dei contenuti della piattaforma multimediale integrata, di proprietà della Regione del Veneto, ha collaborato, nel quadro dell'attività diretta alla promozione e tutela del marchio "Vetro artistico®Murano", anche il Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", e che il personale del medesimo risulta in possesso delle competenze tecniche richieste per la gestione della citata piattaforma multimediale, si propone altresì di affidare al Consorzio, per il medesimo periodo di anni nove e senza oneri per il bilancio regionale, la gestione della predetta piattaforma multimediale integrata.

Ciò premesso, sentito il Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", il quale ha manifestato il proprio interesse a dare continuità alle iniziative intraprese, si propone di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (**Allegato A),** di cui costituisce parte integrante e sostanziale, incaricando il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI la legge regionale n. 70 del 23 dicembre 1994 "Marchio Vetro artistico di Murano" e l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 2753 del 19 ottobre 2001, n. 144 del 31 gennaio 2003, n. 3661 del 28 novembre 2006 e, n. 2416 del 29 dicembre 2011 e n. 2414 del 16 dicembre 2014;

VISTA la convenzione stipulata in data 29 dicembre 2011 (rep. n. 27235) fra la Regione del Veneto e il Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano";

PRESO ATTO della nota del Presidente del Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", protocollo generale regionale n. 439598 dell'11 novembre 2016;

delibera

1. di affidare, ai sensi dell'art. 5 bis della legge regionale n. 70 del 1994 e s.m.i. e per i motivi indicati in premessa, le attività connesse alla concessione e gestione del marchio collettivo Vetro artistico di Murano, ivi compresa la gestione della piattaforma multimediale per la tracciabilità delle lavorazioni in vetro marchiate, al Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", con sede legale in Murano-Venezia, C.F.02821760275, per un periodo di anni nove, con decorrenza dal 21 dicembre 2016;

2. di approvare lo schema di convenzione fra Regione del Veneto e Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano" allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi della sottoscrizione della convenzione;

5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1975 del 06 dicembre 2016

SCHEMA DI CONVENZIONETRA

REGIONE DEL VENETO

E

CONSORZIO PROMOVETRO – VETRO ARTISTICO DI MURANO

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, in Venezia, nella sede della Regione del Veneto, sita in Venezia, Cannaregio 23,

TRA

la Regione del Veneto, nominata di seguito per brevità Regione, rappresentata dal Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, _____, nat_ a _____, domiciliat_ per la carica presso la sede legale dell'Ente, Dorsoduro 3901, Venezia (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279), autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n._____del _____; e

E

Il Consorzio "Promovetro – Vetro Artistico di Murano", codice fiscale 02821760275, nominato di seguito per brevità Consorzio, rappresentato dal Presidente *pro tempore* , ……., nato a ……. il …….., domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Consorzio in Venezia – Murano, Campo San Bernardo 1, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza

PREMESSO

- che la Regione, nel più ampio contesto relativo alla tutela della produzione di manufatti artistici prodotti nell'isola di Murano, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia, ha istituito il Marchio - Vetro artistico di Murano, nominato di seguito per brevità Marchio, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70;
- che il logotipo del Marchio è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3176 del 22 luglio 1996;
- che il Regolamento d'uso del Marchio è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 144 del 31 gennaio 2003;
- che, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 e s.m.i., con deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2011 la gestione del Marchio è stata affidata al Consorzio,

costituito tra le imprese produttrici di vetri artistici nel territorio dell'sola di Murano e le associazioni di categoria, con le finalità previste dalla predetta legge regionale n. 70 del 1994;

- che, al fine di consentire una maggiore riconoscibilità e tutela delle produzioni tradizionali muranesi in vetro artistico, con deliberazione n. 2414 del 16 dicembre 2014 la Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, ha approvato la realizzazione di un nuovo bollino anticontraffazione e la progettazione e realizzazione di una piattaforma multimediale integrata per la tracciabilità delle lavorazioni artistiche in vetro dotate del marchio "Vetro artistico®Murano";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

1. La Regione concede al Consorzio la gestione gratuita ed esclusiva del Marchio, il cui logotipo è rappresentato nel manuale di codificazione grafica e descrittiva approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3176 del 22 luglio 1996.
2. La gestione consiste nelle attività connesse alla concessione d'uso del Marchio alle imprese che ne facciano richiesta, nella collaborazione alla tenuta dell'albo dei concessionari di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, nell'attività di tutela del Marchio e di vigilanza nella sua utilizzazione, nonché nella promozione del Marchio medesimo.
3. Tali attività saranno realizzate dal Consorzio, nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento d'uso del marchio e delle prescrizioni di cui alla presente convenzione, mediante le proprie strutture interne e mediante le collaborazioni esterne che esso riterrà utile attivare. In particolare, l'intera attività relativa alla gestione del Marchio sarà curata da un apposito organo che costituirà specifica articolazione interna del Consorzio. Il Consorzio si impegna a comunicare alla Regione i nominativi dei componenti di tale organo e le eventuali variazioni.
4. Il Consorzio si impegna ad assicurare a tutte le imprese interessate parità di trattamento in ogni attività relativa alla gestione del Marchio.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

1. Il Consorzio cura la realizzazione e la divulgazione di avvisi, bandi ed eventuali note informative sul Marchio. L'attività sarà promossa con i mezzi ritenuti più idonei dal Consorzio e tali da assicurare la più ampia divulgazione.
2. I bandi e gli avvisi dovranno indicare i requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento d'uso del Marchio.

3. Il Consorzio, ai fini dell'istruttoria per la concessione del Marchio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può accettare dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
4. Il Consorzio può richiedere all'impresa che ha fatto domanda di concessione d'uso del Marchio, se ritenuto utile od opportuno, tutta la documentazione comprovante i requisiti di cui al comma precedente.
5. Le modalità di presentazione della domanda di concessione d'uso del Marchio da parte delle imprese interessate sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2599 del 10 ottobre 2001, modificata con delibera di Giunta regionale n. 144 del 31 gennaio 2003.
6. Il Consorzio cura tutta l'attività istruttoria per la formazione dell'elenco dei soggetti licenziatari del marchio di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 70 del 1994 ed, in particolare, provvede a compiti di istruzione delle domande di concessione del Marchio nel rispetto della legge regionale, del Regolamento d'uso del Marchio, delle direttive emanate dalla Regione, nonché delle prescrizioni della presente convenzione.
7. Il Consorzio definisce l'istruttoria delle domande e ne trasmette l'esito e la relativa documentazione alla Regione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda stessa.
8. I dati raccolti nella realizzazione dell'attività istruttoria, saranno trattati dal Consorzio, anche con strumenti informatici, nel rispetto Codice per la protezione dei dati personali. In particolare i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle modalità indicate nel decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 4 (Comunicazioni)

1. Il Consorzio si obbliga a trasmettere alla Regione ogni variazione relativa al proprio atto costitutivo, al proprio Statuto e all'elenco delle imprese consorziate.
2. Il Consorzio, entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del proprio bilancio consuntivo, provvede a trasmetterne copia autentica alla Regione.
3. Il Consorzio trasmette, entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione del proprio bilancio consuntivo, una relazione annuale, sottoscritta congiuntamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale, qualora costituito, dalla quale risulti l'attività del Consorzio in adempimento della legge regionale n. 70 del 1994 e s.m.i.. La relazione deve essere redatta con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Comitato di tutela del Marchio.

Art. 5 (Vigilanza)

1. Il Consorzio vigila sull'osservanza da parte dei concessionari delle modalità di utilizzo del Marchio dettate dalla legge regionale n. 70 del 1994 e del Regolamento d'uso. Il Consorzio informa immediatamente la Regione sulle iniziative intraprese, sulle infrazioni riscontrate, nonché sulle relative azioni conseguenti, ai sensi dell'articolo 5 ter, comma 2, della legge regionale n. 70 del 1994.
2. Le modalità di controllo da parte del Consorzio sono previste dal regolamento d'uso del Marchio.

3. Il Consorzio, d'intesa con la Regione, assume ogni iniziativa utile alla tutela del marchio ed alla prevenzione delle violazioni sulle regole di utilizzo dello stesso.

Art. 6 (Revoca)

Qualora il Consorzio si renda inadempiente rispetto agli obblighi previsti nella presente convenzione, la Regione potrà risolvere la convezione stessa ai sensi dell'art. 1453 c.c. e revocare la concessione per la gestione del Marchio.

Art. 7 (Oneri)

1. Ogni onere relativo alla gestione, promozione, controllo e utilizzo del Marchio è a carico delle imprese utilizzatrici, fatti salvi i contributi che la Regione del Veneto ed altri Enti pubblici o privati potranno concedere al Consorzio.
2. I costi per l'istruttoria svolta dal Consorzio al fine della concessione del Marchio sono a carico delle imprese che presentano la domanda. In ogni caso i costi per l'istruttoria svolta non potranno essere superiori a euro 258,00 (duecentocinquantotto/00) per singola istanza di concessione.
3. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quater della legge regionale n. 70 del 1994, reinvestirà le somme di cui al punto 2 nel finanziamento dell'attività di gestione e promozione del Marchio stesso.

Art. 8 (Piattaforma multimediale)

Il Consorzio si impegna a gestire la piattaforma multimediale integrata di proprietà regionale, realizzata per la tutela e la tracciabilità delle lavorazioni in vetro marchiate, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2414 del 16 dicembre 2014, ivi compresi la sua manutenzione e il suo funzionamento, per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 9 (Durata)

La presente convenzione ha durata di nove anni dalla data del 21 dicembre 2016.

Art. 10 (Controversie)

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere relativamente all'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Art.11 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12 (Clausola finale)

Le parti concordano di registrare il presente atto esclusivamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta in ogni sua parte, ivi compresi, ex art. 1341 c.c., la clausola compromissoria di cui all'articolo 10.

Venezia, _____

REGIONE DEL VENETO	CONSORZIO PROMOVETRO – VETRO ARTISTICO DI MURANO
_____	_____

(Codice interno: 335101)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1976 del 06 dicembre 2016

Deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016 "Approvazione del Programma Generale d'Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 denominato "Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole". Approvazione degli schemi di convenzione per l'attuazione degli Interventi.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approvano gli schemi di convenzione relativi alle azioni attuative del Programma Generale d'Intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016; - nota prot. 0319456 del 10 ottobre 2016 della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza il consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*" stabilisce che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 lo Stato ha determinato in 25 milioni di euro le risorse destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori. Di questi, 10 milioni di euro sono stati assegnati alle Regioni per la realizzazione di programmi finalizzati all'informazione ed all'assistenza a favore dei consumatori e degli utenti.

In attuazione del decreto ministeriale testè citato, in data 24 febbraio 2016 il Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza il consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE) ha approvato un bando per la presentazione di programmi d'intervento da parte delle Regioni italiane per il finanziamento di iniziative a favore dei consumatori.

Con tale decreto il MISE ha assegnato provvisoriamente alla Regione del Veneto risorse per un ammontare di euro 791.959,00, di cui euro 788.959,00 per la realizzazione dei progetti ed euro 3.000,00 a copertura degli oneri relativi al funzionamento della Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento.

La Regione del Veneto, beneficiaria delle risorse sopra indicate, con deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2016, n. 1205, ha approvato il Programma Generale d'Intervento denominato "*Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole*". Tale Programma prevede la realizzazione di quattro interventi che la Regione attuerà in collaborazione con le Associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 e con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere del Veneto).

Infine, con nota prot. 319456 del 10 ottobre 2016 il MISE - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza il consumatore e la normativa tecnica ha approvato il programma regionale di cui alla citata deliberazione n. 1205 del 2016, il quale prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1. "Sostegno alle Associazioni dei Consumatori": l'intervento ha il fine di mantenere un'assistenza e un servizio soddisfacente sui temi del consumerismo in favore dei consumatori veneti. L'Intervento verrà realizzato in collaborazione con le cinque associazioni dei consumatori iscritte al Registro regionale di cui alla L.r. 27/2009. L'importo totale dell'intervento è pari a euro 610.000,00.
   I soggetti attuatori individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016 sono i seguenti:

Associazione	*Quota fissa*	*Quota variabile*	*Quota totale*
Adiconsum	30.000,00	169.460,00	199.460,70
Adoc	30.000,00	47.656,00	77.655,75
Federconsumatori	30.000,00	149.522,00	179.520,80
Lega Consumatori	30.000,00	46.014,00	76.014,81

Unione Nazionale Consumatori	30.000,00	47.348,00	77.347,94
Totale intervento			*610.000,00*

2. "Truffattori": l'intervento prevede la realizzazione di uno spettacolo di teatro civile con la finalità di tutelare i cittadini, soprattutto i più deboli, dalle truffe e dai raggiri da parte di malintenzionati. L'importo dell'intervento è pari a euro 70.000,00. Soggetto attuatore è Adiconsum Veneto.
3. "Olio, questo conosciuto": l'ntervento ha lo scopo di formare dei Consumatori in grado di svolgere una corretta scelta del prodotto olio d'oliva inteso come alimento. Il progetto si pone inoltre l'obiettivo di creare positive conoscenze delle realtà olivicole e olearie venete, così da favorire l'utilizzo del prodotto locale. l'importo dell'intervento è pari a euro 32.000,00. Soggetto attuatore è Federconsumatori Veneto.
4. "Etichetta Parlante Agroalimentare": l'intervento rappresenta una integrazione ed estensione al settore agroalimentare del progetto "etichetta parlante" elaborato per il Sistema Moda Veneto e sarà realizzato in collaborazione con Unioncamere del Veneto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2583 del 23 dicembre 2014. L'importo dell'intervento è pari a euro 76.959,00. Soggetto attuatore è Unioncamere del Veneto.

La citata deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016, al punto n. 7 del dispositivo, prevede che, a seguito dell'approvazione da parte dello Stato dei contenuti del programma regionale d'Intervento, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione dei progetti, provveda ad approvare i relativi schemi di convenzione con i soggetti che collaboreranno all'attuazione degli interventi.

Con il presente provvedimento si approvano, pertanto, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016, gli schemi di convenzione di cui all'**Allegato A, Allegato B**, **Allegato C**, **Allegato D** e **Allegato E**, relativi all'intervento n. 1, da stipularsi tra la Regione del Veneto e, rispettivamente, l'Unione Nazionale Consumatori, la Lega Consumatori Veneto, Federconsumatori Veneto, Adiconsum Veneto e Adoc Veneto, nonché gli schemi di convenzione di cui all'**Allegato F** relativo all'intervento n. 2, **Allegato G** relativo all'intervento n. 3 ed **Allegato H** relativo all'intervento n. 4, da stipularsi tra la Regione del Veneto e, rispettivamente, Adiconsum Veneto, Federconsumatori Veneto e Unioncamere del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 148, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*";

VISTI il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 ed il decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 febbraio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016;

VISTA la nota del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2016, prot. n. 319456;

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto*";

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli schemi di convenzione di cui all'**Allegato A, Allegato B**, **Allegato C**, **Allegato D** e **Allegato E**, che formano parte integrante del presente provvedimento, relativi all'intervento n. 1, da stipularsi tra la Regione del Veneto e, rispettivamente, l'Unione Nazionale Consumatori, la Lega Consumatori Veneto, Federconsumatori Veneto, Adiconsum Veneto e Adoc Veneto in attuazione del Programma Generale d'Intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016;

3. di approvare gli schemi di convenzione di cui all'**Allegato F** relativo all'intervento n. 2, **Allegato G** relativo all'intervento n. 3 ed **Allegato H** relativo all'intervento n. 4, che formano parte integrante del presente provvedimento, da stipularsi tra la Regione del Veneto e, rispettivamente, Adiconsum Veneto, Federconsumatori Veneto e Unioncamere del Veneto in attuazione del Programma Generale d'Intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione delle convenzioni di cui ai punti precedenti, non appena sarà effettuato l'impegno delle risorse così come previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 1

"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l'Unione Nazionale Consumatori, Piazza San Zeno n. 30 - 36022 Cassola (VI), codice fiscale n. 03266890247, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) Con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) Con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 1 *"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"* di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 1 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi:* fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- per *finalità:* dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

L'Unione Nazionale Consumatori collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 1, denominato "*Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"*, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro 77.347,94 (settantasettemilatrecentoquarantasette,94) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Unione Nazionale Consumatori attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 1 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 1 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Unione Nazionale Consumatori.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Unione Nazionale Consumatori provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Unione Nazionale Consumatori l'importo di euro 77.347,94 (settantasettemilatrecentoquarantasette,94), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	4.006,64
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	11.741,40
C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:	Euro	49.997,70
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	11.602,20

Tale ripartizione potrà essere modificata a seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Termini di erogazione

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 77.347,94 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Unione Nazionale Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

   a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;

   a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;

   a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;

b) in alternativa su richiesta di Unione Nazionale Consumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa:

b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:

b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;

b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;

b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori;

b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unione Nazionale Consumatori.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Unione Nazionale Consumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Unione Nazionale Consumatori, saranno applicati i criteri e le modalità previsti con Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;

- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;

Unione Nazionale Consumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Unione Nazionale Consumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 1 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015".

ARTICOLO 8 - Monitoraggio

Unione Nazionale Consumatori coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 9 – Commissione di verifica

Unione Nazionale Consumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Unione Nazionale Consumatori osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell'Intervento n. 1.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Unione Nazionale Consumatori, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Unione Nazionale Consumatori al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Unione Nazionale Consumatori di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unione Nazionale dei Consumatori……..;
- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 15 - Registrazione

Le somme erogate a Unione Nazionale Consumatori rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Unione Nazionale Consumatori.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto

Per Unione Nazionale Consumatori

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 1

"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

la Lega Consumatori Veneto, Via Aureliana, 28 – 35036 Montegrotto Terme (PD), codice fiscale n. 92059410289, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) Con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) Con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 1 *"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"* di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 1 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi:* fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- per *finalità:* dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

La Lega Consumatori Veneto collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 1, denominato "*Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"*, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro 76.014,81 (settantaseimilaquattordici,81) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Lega Consumatori Veneto attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 1 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 1 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Lega Consumatori Veneto.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Lega Consumatori Veneto provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Lega Consumatori Veneto l'importo di euro 76.014,81 (settantaseimilaquattordici,81), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	3.800,75
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	11.402,22
C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:	Euro	53.210,36
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	7.601,48

Tale ripartizione potrà essere modificata seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Termini di erogazione

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 76.014,81 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Lega Consumatori Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Lega Consumatori Veneto;

a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Lega Consumatori Veneto;

a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Lega Consumatori Veneto;

b) in alternativa su richiesta di Lega Consumatori Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa:

b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:

b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Lega Consumatori Veneto;

b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;

b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Lega Consumatori Veneto;

b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Lega Consumatori Veneto.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Lega Consumatori Veneto, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Lega Consumatori Veneto, saranno applicati i criteri e le modalità previsti con Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;
- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;

Lega Consumatori Veneto conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Lega Consumatori Veneto provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 1 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015".

ARTICOLO 8 - Monitoraggio

Lega Consumatori Veneto coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 9 – Commissione di verifica

Lega Consumatori Veneto collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Lega Consumatori Veneto osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell'Intervento n. 1.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Lega Consumatori Veneto, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità

di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Lega Consumatori Veneto al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Lega Consumatori Veneto di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Lega Consumatori Veneto ……..;
- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 15 - Registrazione

Le somme erogate a Lega Consumatori Veneto rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Lega Consumatori Veneto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Lega Consumatori Veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 1

"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

La Federconsumatori Veneto, via Fusinato, 34/A - 30171 Ve-Mestre, codice fiscale n. 90020550274, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) Con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) Con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 1 *"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"* di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 1 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi:* fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- per *finalità:* dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

Federconsumatori Veneto collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 1, denominato "*Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"*, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro 179.520,80 (centosettantanovemilacinquecentoventi,80) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Federconsumatori Veneto attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 1 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 1 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Federconsumatori Veneto.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Federconsumatori Veneto provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Federconsumatori Veneto l'importo di euro 179.520,80 (centosettantanovemilacinquecentoventi,80), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	14.361,68
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	35.904,17
C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:	Euro	102.326,85
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	26.928,10

Tale ripartizione potrà essere modificata seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Termini di erogazione

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 179.520,80 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Federconsumatori Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

   a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Federconsumatori Veneto;

   a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Federconsumatori Veneto;

   a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori Veneto;

b) in alternativa su richiesta di Federconsumatori Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa:

b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:

b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori Veneto;

b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;

b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Federconsumatori Veneto;

b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori Veneto.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Federconsumatori Veneto, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Federconsumatori Veneto, saranno applicati i criteri e le modalità previsti con Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;

- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;

Federconsumatori Veneto conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Federconsumatori Veneto provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 1 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015".

ARTICOLO 8 - Monitoraggio

Federconsumatori Veneto coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 9 – Commissione di verifica

Federconsumatori Veneto collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Federconsumatori Veneto osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell'Intervento n. 1.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Federconsumatori Veneto, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Federconsumatori Veneto al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Federconsumatori Veneto di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Federconsumatori Veneto ……..;
- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 15 - Registrazione

Le somme erogate a Federconsumatori Veneto rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Federconsumatori Veneto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Federconsumatori Veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 1

"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l'Adiconsum Veneto, con sede legale in Via Piave, 7 30171 VE-Mestre, codice fiscale n. 90040290273, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) Con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) Con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 1 *"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"* di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 1 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi:* fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- per *finalità:* dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

Adiconsum Veneto collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 1, denominato *"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"*, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro 199.460,70 (centonovantanovemilaquattrocentosessanta,70) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Adiconsum Veneto attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 1 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 1 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Adiconsum Veneto.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Adiconsum Veneto provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Adiconsum Veneto l'importo di euro 199.460,70 (centonovantanovemilaquattrocentosessanta,70), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	30.000,00
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	70.000,00
C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:	Euro	72.000,00
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	27.460,70

Tale ripartizione potrà essere modificata seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Termini di erogazione

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 199.460,70 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Adiconsum Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

   a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

   a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

   a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

b) in alternativa su richiesta di Adiconsum Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa:

b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:

b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;

b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Adiconsum Veneto, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Adiconsum Veneto, saranno applicati i criteri e le modalità previsti con Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;

- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;

Adiconsum Veneto conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Adiconsum Veneto provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 1 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015".

ARTICOLO 8 - Monitoraggio

Adiconsum Veneto coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 9 – Commissione di verifica

Adiconsum Veneto collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Adiconsum Veneto osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell'Intervento n. 1.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Adiconsum Veneto, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Adiconsum Veneto al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Adiconsum Veneto di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Adiconsum Veneto……..;
- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 15 - Registrazione

Le somme erogate a Adiconsum Veneto rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adiconsum Veneto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Adiconsum Veneto

943591dd

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 1

"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l'Adoc Veneto, con sede legale in Via Bembo, 2 – 30172 Ve-Mestre, codice fiscale n. 90024060270, di seguito denominata "ADOC", nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) Con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) Con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 1 *"Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"* di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 1 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 1 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi:* fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- per *finalità:* dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

L'Adoc Veneto collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 1, denominato "*Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli"*, nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro 77.655,75 (settantasettemilaseicentocinquantacinque,75) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Adoc Veneto attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 1 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 1 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Adoc Veneto.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Adoc Veneto provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 1 viene riconosciuto a Adoc Veneto l'importo di euro 77.655,75 (settantasettemilaseicentocinquantacinque,75), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	3.882,79
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	3.882,79
C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:	Euro	58.241,81
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	11.648,36

Tale ripartizione potrà essere modificata seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Termini di erogazione

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 77.655,75 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Adoc Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

   a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adoc Veneto;

   a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adoc Veneto;

   a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adoc Veneto;

b) in alternativa su richiesta di Adoc Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa:

b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:

b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Adoc Veneto;

b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;

b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adoc Veneto;

b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adoc Veneto.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Adoc Veneto, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 1, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Adoc Veneto, saranno applicati i criteri e le modalità previsti con Deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli sportelli aperti in Veneto prima dell'avvio del progetto;
- N. di nuovi sportelli aperti in Veneto al termine della realizzazione del progetto;

- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili, delle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di dipendenti o tipologie di contratto assimilabili delle Associazioni al termine del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni prima dell'avvio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni ad un anno dall'inizio del progetto;
- N. di pratiche trattate dalle Associazioni al termine del progetto;

Adoc Veneto conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Adoc Veneto provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"*Spesa relativa all'Intervento n. 1 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015*".

ARTICOLO 8 - Monitoraggio

Adoc Veneto coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 9 – Commissione di verifica

Adoc Veneto collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Adoc Veneto osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell'Intervento n. 1.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Adoc Veneto, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Adoc Veneto al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Adoc Veneto di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Adoc Veneto……..;
- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 15 - Registrazione

Le somme erogate a Adoc Veneto rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adoc Veneto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Adoc Veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO F DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 2

"Truffattori"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l'Associazione Adiconsum Veneto, con sede legale in Via Piave, 7 30171 VE-Mestre, codice fiscale n. 90040290273, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) Con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) Con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 2 *"Truffattori"* di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 2 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 2 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi:* fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- per *finalità:* dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

L'Adiconsum Veneto collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 2 dal titolo "Truffattori", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento, per l'importo di euro 70.000,00 (settantamila,00) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016..

ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Adiconsum Veneto attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 2 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 2 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Adiconsum Veneto.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Adiconsum Veneto provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 2 viene riconosciuto ad Adiconsum l'importo di euro 70.000,00 (settantamila,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C1. a) spese per macchinari, attrezzature, prodotti:	Euro	0,00
C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	67.000,00
C3. c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori:	Euro	0,00
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	3.000,00

Tale ripartizione potrà essere modificata seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Termini di erogazione

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 70.000,00 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Adiconsum Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

   a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

   a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

   a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

b) in alternativa su richiesta di Adiconsum Veneto, compatibilmente con la disponibilità di cassa:

   b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:

      b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;

b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 1 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto;

b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum Veneto.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Adiconsum Veneto, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 2, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014. Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Adiconsum, saranno applicati i criteri e le modalità previsti dall'art. 7 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. degli spettacoli realizzati (almeno uno per ogni provincia del Veneto);
- N. di spettatori;

Adiconsum Veneto conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Adiconsum Veneto provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 2 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015".

ARTICOLO 8 - Monitoraggio

Adiconsum Veneto coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 9 – Commissione di verifica

Adiconsum Veneto collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Adiconsum Veneto osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell'Intervento n. 2.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Adiconsum Veneto, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Adiconsum Veneto al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Adiconsum Veneto di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Adiconsum Veneto……..;
- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 15 - Registrazione

Le somme erogate a Adiconsum Veneto rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adiconsum Veneto.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Adiconsum Veneto

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO G DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 3

"Olio questo conosciuto"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

La Federconsumatori Veneto, via Fusinato, 34/A - 30171 Ve-Mestre, codice fiscale n. 90020550274, rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) Con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) In tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) Il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) Con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016, la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) Con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) Con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 3 ""Olio questo conosciuto" di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) La Regione del Veneto, per la realizzazione dell'Intervento n. 3 si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro regionale previsto dalla legge regionale n. 27 del 2009, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'Intervento n. 3 corrispondono ad euro 610.000,00 e la sua realizzazione ha:

- *per oggetto*: il sostegno e il potenziamento delle attività delle Associazioni dei consumatori soprattutto per quanto riguarda l'attività di sportello sia inteso come sede fissa sia inteso come attività itinerante;
- *per obiettivi:* fornire ai consumatori veneti un'assistenza e un servizio soddisfacenti sui temi del consumerismo non focalizzata unicamente sulle attività di sportello, che comunque rivestono la parte più importante dell'attività svolta dalle Associazioni dei consumatori, ma anche sullo svolgimento di attività esterne quali ad esempio attività nei mercati e nelle piazze, i così detti sportelli itineranti, o in collaborazione con altri soggetti sia pubblici che privati.
- per *finalità:* dare risposte e informazioni tempestive ai cittadini attraverso il mantenimento e l'adeguamento delle strutture degli sportelli fissi, la formazione del personale e l'eventuale ricorso a specifiche esperienze e professionalità esterne alle Associazioni dei consumatori da parte di professionisti nonché attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche consumeristiche.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

L'Federconsumatori collaborerà con la Regione del Veneto in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell'Intervento n. 3 ""Olio questo conosciuto", nell'ambito del Programma Generale d'Intervento per l'importo di euro euro 32.000,00 (trentaduemila,00) di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016..

ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Federconsumatori attuerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione dell'Intervento n. 3 secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 3 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Federconsumatori.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Federconsumatori provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 3 viene riconosciuto a Federconsumatori l'importo di euro 32.000,00 (trentaduemila,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. b) Spese per acquisizione di servizi:	Euro	29.000,00
C5. e) Spese generali (comprovate da attestazioni di spesa):	Euro	3.000,00

Tale ripartizione potrà essere modificata seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

ARTICOLO 6 - Termini di erogazione

La Regione del Veneto erogherà il contributo di 32.000,00 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Federconsumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

   a.1) un primo acconto, per un importo pari al 50% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Federconsumatori;

   a.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Federconsumatori;

   a.3) saldo del contributo, pari al 10%, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;

b) in alternativa su richiesta di Federconsumatori, compatibilmente con la disponibilità di cassa:

   b.1) il 50% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:

      b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori;

b.1.2 impegno a presentare la corrispondente documentazione rendicontativa entro e non oltre il 31 agosto 2017;

b.1.3 fideiussione bancaria a favore della Regione del Veneto di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:

- la fideiussione garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione dell'Intervento nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa alla realizzazione del relativo Intervento n. 3 di cui all'Allegato B della Deliberazione 26 luglio 2016, n. 1205;
- la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
- il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione del Veneto;
- non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;

b.2) un secondo acconto per un importo pari al 40% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta equivalente valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Federconsumatori;

b.3) saldo del contributo, pari al 10% da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Federconsumatori.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Federconsumatori, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 3, trasmetterà alla Regione del Veneto la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1694 del 15 settembre 2014. Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Adiconsum, saranno applicati i criteri e le modalità previsti dall'art. 7 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti con l'indicazione dei seguenti criteri di misurazione di efficacia dell'intervento:

- N. totale dei partecipanti al progetto (minimo 50 per ogni incontro)
- Questionari compilati dai discenti al fine di valutare gli aspetti qualitativi e organizzativi con richiesta di giudizio sull'attività proposta;

- Si andranno ad individuare, mediante questionari strutturati, gli aspetti qualitativi e organizzativi rilevanti chiedendo ai soggetti partecipanti di esprimere un giudizio su fattori di qualità dell'iniziativa. La lettura incrociata delle opinioni permetterà di valutare con immediatezza la percezione dell'intervento da parte dei partecipanti.

Federconsumatori conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Federconsumatori provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per l'apposizione da parte della Regione del Veneto, in modo chiaro e indelebile, della dicitura:

"Spesa relativa all'Intervento n. 3 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015".

ARTICOLO 8 - Monitoraggio

Federconsumatori coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 10 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 9 – Commissione di verifica

Federconsumatori collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da articolo 12 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Federconsumatori osserverà quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione del Veneto per il periodo di durata dell'Intervento n. 3.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Federconsumatori, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Federconsumatori al Registro regionale delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal Registro medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile.

La Regione del Veneto si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Federconsumatori di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione del Veneto a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 14 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Federconsumatori Veneto ……..;
- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 15 - Registrazione

Le somme erogate a Federconsumatori rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Federconsumatori.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Federconsumatori

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO H DGR nr. 1976 del 06 dicembre 2016

PROGRAMMA GENERALE D'INTERVENTO

"IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE"

INTERVENTO N. 4

"Etichetta parlante agroalimentare"

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____ autorizzat_ alla stipula delal presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n._____ del _____

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Marghera – Venezia, in via delle Industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito denominata "Unioncamere", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____.

PREMESSO CHE

A) con la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo"*, la Regione del Veneto ha riconosciuto il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, tutelandone diritti e gli interessi, individuali e collettivi, assicurando nel contempo l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) in tale contesto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica con proprio decreto del Direttore del 24 febbraio 2016, pubblicato in data 3 marzo 2016, ha provveduto ad assegnare alle Regioni il termine del 1 settembre 2016 per la presentazione dei Programmi Generali d'Intervento finalizzati al finanziamento di iniziative a favore dei consumatori;

C) il decreto di cui alla lettera B) indica che l'importo impegnato a favore della Regione del Veneto ammonta a euro 791.959,00;

D) con deliberazione n. 1205 del 26 luglio 2016 (D.G.R.), la Giunta regionale ha approvato il Programma Generale di Intervento denominato *"Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole"* definendone i soggetti attuatori, i contenuti, i termini e le modalità per la concessione dei contributi assegnati provvisoriamente con il citato decreto direttoriale;

E) con decreto del MISE - Divisione XII – CNCU e Progetti per i Consumatori del 26 settembre 2016 è stato approvato il suddetto Programma generale d'Intervento;

F) con deliberazione n. ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l'attuazione del citato Programma Generale di Intervento, prevedendo tra l'altro l'avvio dell'Intervento n. 4 *"Etichetta parlante agroalimentare"* di cui al citato Programma Generale di Intervento.

G) la Regione, per la realizzazione dell'Intervento n. 4 si avvarrà della collaborazione di Unioncamere del Veneto, come previsto dal Programma approvato dal MISE;

H) Unioncamere, nel proprio Statuto, prevede nell'ambito delle proprie competenze e funzioni la collaborazione con le Associazioni regionali di categoria dei consumatori e del mondo del lavoro, con riguardo alle politiche rivolte ai consumatori, attesa la copertura sull'intero territorio regionale e i consolidati rapporti che intrattiene con Enti pubblici, imprese, Associazioni regionali di categoria, del mondo del lavoro e Associazioni dei consumatori. Essa opera segnatamente per il perseguimento delle seguenti finalità:

- contribuire alle dinamiche di regolazione del mercato, date dal miglioramento delle condizioni di equilibrio tra consumatori e imprese;
- coordinare e cooperare con le Camere di Commercio del Veneto; favorire il confronto e la collaborazione, con Enti pubblici e privati, in particolare con la Regione, per condotte efficaci ed efficienti, in ambito economico, giuridico e sociale;
- assicurare l'armonizzazione, la formazione, l'informazione, la comunicazione e il sostegno richiesti dalle azioni compiute a tutela dei consumatori da parte delle Associazioni dei consumatori;

I) in data 26 marzo 2010 tra Regione e Unioncamere è stato siglato un Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n. 2844 del 29 settembre 2009 e prorogato sino al 31 dicembre 2018, con DGR n. 1784 del 9 dicembre 2015, rilevando, per la presente Convenzione, l'art. 3, "Obiettivi programmatici", e segnatamente le lettere I) collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato e R) politiche comuni a favore dei consumatori e delle relative Associazioni.

L) le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attuazione dell'intervento n. 4 corrispondono a euro 81.959,00, di cui euro 76.959,00 finanziati dal MISE ed euro 5.000,00 finanziati da Unioncamere, e la sua realizzazione ha:

- per *oggetto* la realizzazione di un'etichetta a lettura digitale in ambito agroalimentare;
- per *obiettivi* rendere il consumatore consapevole delle proprie scelte anche tramite la fornitura di informazioni certificate, sfruttando media di uso comune (es. smartphone, tablet, computer);
- per *finalità* tutelare l'intera filiera, e pertanto i consumatori e i produttori, dalla contraffazione e da pratiche sleali, ovvero combattendo l'immissione nel mercato di prodotti che non rispettino le normative e le pratiche della sicurezza e di buona concorrenza, anche in accordo alla legislazione nazionale ed europea.

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Soggetto attuatore

Unioncamere collaborerà con la Regione, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016, alla realizzazione dell'Intervento n. 4 dal titolo "*Etichetta parlante agroalimentare*",

nell'ambito del Programma Generale d'Intervento così come approvato dalla DGR n. 1205/2016, denominato "IL CONSUMATORE DI OGGI: TUTELATO, INFORMATO E CONSAPEVOLE".

ARTICOLO 2 - Oggetto

Unioncamere realizzerà i contenuti descritti nella scheda progettuale e finanziaria relativa al citato Intervento n. 4 di cui all'Allegato B alla DGR n. 1205/2016.

ARTICOLO 3 – Efficacia e Durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le attività dell'Intervento n. 4 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2018, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi tre per cause non dipendenti da Unioncamere.

ARTICOLO 4 - Pubblicità

Unioncamere provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ARTICOLO 5 – Spese ammissibili

Così come previsto all'articolo 7 del Decreto del Direttore Generale del 24 febbraio 2016 citato in premessa, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data del 26 settembre 2016, data di approvazione del Programma Generale d'Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 4 viene riconosciuto a Unioncamere l'importo di Euro 76.959,00 (settantaseimilanovecentocinquantanove,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti tipologie di spesa:

C2. Spese per acquisizione di servizi Euro 69.959,00

C4. Spese generali: Euro 7.000,00 (comprovate da attestazioni di spesa)

Tale ripartizione potrà essere modificata a seguito di motivata e preventiva richiesta agli uffici competenti.

Così come previsto nella scheda dell'Intervento n. 4 del Programma Generale d'Intervento di cui alla DGR n. 1205/2016, Unioncamere cofinanzierà l'Intervento con l'importo di euro 5.000,00 portando in tal modo il costo complessivo dell'Intervento a euro 81.959,00. Le spese relative al cofinanziamento dovranno essere ricomprese nelle voci di spesa previste all'art. 7 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 6 – Termini di erogazione

La Regione erogherà il contributo di 76.959,00 euro con le seguenti modalità, su richiesta di Unioncamere, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

a.1) un primo acconto, per un importo pari a euro 38.179,50, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 31 agosto 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;

a.2) un secondo acconto per un importo pari a euro 30.783,60, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2017, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% dell'importo dell'intervento, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione del Veneto e da relazioni delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritte dal legale rappresentante di Unioncamere;

a.3) saldo del contributo, pari a euro 7.995,90, da richiedersi entro il 28 febbraio 2018, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia dell'invio della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Unioncamere.

ARTICOLO 7 – Modalità di rendicontazione

Unioncamere, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell'Intervento n. 4, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria.

La rendicontazione dovrà essere corredate della seguente documentazione:

- titoli di spesa in originale regolarmente quietanzati o con la relativa attestazione di avvenuto pagamento/lettera liberatoria del fornitore e copia conforme all'originale;
- relazione finale analitica dell'attività svolta;
- esposizione dei risultati raggiunti indicando in particolare:
  - Numero dei soggetti organizzanti (Istituzioni, Organizzazioni di categoria, altri Enti), partecipanti al progetto;
  - Numero indicativo di imprese che alla conclusione del progetto hanno adottato l'uso del software;
  - Numero degli eventi organizzati per la presentazione del software;
  - Numero indicativo di cittadini partecipanti al singolo evento;
  - Numero indicativo dei materiali distribuiti;
  - Numero indicativo di articoli e video pubblicati dagli organi di informazione sull'attività.

Unioncamere conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno anni 5 (cinque) successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Unioncamere provvederà ad apporre sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, in modo chiaro e indelebile la dicitura:
"Spesa relativa all'Intervento n. 4 del Programma Generale d'Intervento 2015 della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.D. 6 agosto 2015".

ARTICOLO 8 Monitoraggio

Unioncamere fornirà alla Regione le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese ammissibili, come da art. 7 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale d'Intervento, come da art. 10 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 di cui al punto 1). In particolare Unioncamere fornirà ogni 6 mesi dall'inizio dell'attività, relazione illustrativa sullo stato d'avanzamento dell'attività e i risultati parziali raggiunti previsti all'art. 7 della convenzione.

ARTICOLO 9– Commissione di verifica

Unioncamere collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale d'Intervento, come da art. 12 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016.

ARTICOLO 10- Rinvio

Unioncamere, per quanto non previsto nel presente atto, rispetterà quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 e si atterrà ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 4.

ARTICOLO 11 - Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Unioncamere, di restituire, previo versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione del Veneto.

La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del citato Decreto Direttoriale del 24 febbraio 2016 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 2016.

In ogni caso sarà disposta la revoca del contributo relativo all'intero importo dell'intervento, qualora lo stesso non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del citato Decreto Direttoriale sia con riferimento ai risultati previsti dal decreto medesimo.

ARTICOLO 12 – Imparzialità e indipendenza

A garanzia dell'effettiva imparzialità ed indipendenza della propria attività rispetto agli interessi particolari di taluni operatori del settore commercio, a Unioncamere è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

ARTICOLO 13 - Proprietà

Il software "Etichetta Parlante Agroalimentare" di cui all'Intervento n. 4 del Programma Generale d'Intervento, realizzato nel corso dell'attività, è di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne liberamente uso.

ARTICOLO 14 - Risoluzione

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi:

- violazione degli obblighi di cui all'art. 12;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 13.

L'inadempimento è fonte di revoca o di riduzione della spesa erogata con la presente convenzione.

ARTICOLO 15 - Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è:

- per Unioncamere……..……..;

- per la Regione del Veneto……..

ARTICOLO 16 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico di Unioncamere.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data …….

Per la Regione del Veneto Per Unioncamere del Veneto

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, si sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

(Codice interno: 335230)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1977 del 06 dicembre 2016

Attivazione di un'iniziativa di comunicazione ed educazione rivolto alla cittadinanza veneta inerente le azioni specifiche previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avviano le azioni specifiche previste dal P.R.T.R.A inerenti l'informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Il tema dell'inquinamento atmosferico, come noto, accomuna l'intero territorio italiano. La Regione Veneto nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria e dei limiti alle emissioni inquinanti, ha posto sempre più attenzione alla necessità di favorire la riduzione dell'inquinamento nel territorio regionale promuovendo misure strutturali per il raggiungimento di valori limite imposti agli stati membri dalla vigente normativa nazionale comunitaria.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale, nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione potrà consentire la progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera ed il conseguente rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

Detto strumento, infatti, interviene a tutto campo per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti nei settori della mobilità, del riscaldamento, della produzione di energia, delle attività agricole, prevedendo altresì l'attuazione di azioni informative rivolte alle amministrazioni locali e ai cittadini finalizzate alla conoscenza dei contenuti del Piano.

In particolare le azioni: B5.2 "Favorire iniziative di comunicazione volte al consenso sociale sulle misure del Piano" e B5.3 "Attuare campagne informative su specifiche tematiche: campagna informativa sull'utilizzo della legna; campagna informativa sulle diverse offerte di trasporto pubblico; campagna informativa sul fenomeno di inquinamento da polveri sottili in Pianura Padana", afferiscono alle azioni specifiche inerenti all'informazione al pubblico, consenso sociale e comunicazione sulle attività/iniziative del Piano.

la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, istitutiva dell'ARPAV prevede all'art.3 rubricato "Funzioni dell'Agenzia" comma 2 lettera v) la promozione di attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini. Appare, a proposito, opportuno rammentare la consolidata positiva esperienza maturata in passato dall'Agenzia nell'attuazione di analoghi programmi di comunicazione ed educazione rivolti alla cittadinanza. Solo a titolo di esempio si cita la DGR n. 2395 del 01/08/2006 con cui è stata incaricata l'ARPAV dell'attivazione e della gestione del Tavolo Tecnico Regionale per Informazione, la Formazione e l'Educazione Ambientale (IN.F.E.A.) a supporto della Regione nell'attuare la sua azione di indirizzo e coordinamento oltre che della rappresentanza della Regione stessa al Tavolo Tecnico Nazionale permanente Stato-Regioni.

Giova inoltre ricordare che le politiche e gli indirizzi della regione Veneto per la protezione della qualità dell'aria si sono sempre basati sulle conoscenze acquisite dall'Agenzia nell'ambito di specifiche ed approfondite ricerche. Di fatto l'Osservatorio Regionale Aria di ARPAV ha fornito il supporto tecnico alla struttura regionale U.O. "Tutela dell'Atmosfera" per la redazione del P.R.T.R.A. e l'individuazione delle misure finalizzate al risanamento della qualità dell'aria.

In stretta relazione con i contenuti del suddetto strumento pianificatorio e considerato che fra gli inquinanti, ivi ritenuti emergenti e più critici, vi sono quelli originati dalla combustione di biomasse per il riscaldamento domestico (benzo(a)pirene, polveri PM10 e PM2.5), con nota acquisita con prot. 470317 del 01/12/2016, l'Agenzia regionale ha proposto la realizzazione di una campagna di comunicazione sull'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico e sulla conoscenza del fenomeno delle polveri PM10, attraverso la promozione dei contenuti delle pubblicazioni ARPAV "*A PROPOSITO DELL'USO DELLA LEGNA COME COMBUSTIBILE*" e "*A PROPOSITO DI POLVERI ATMOSFERICHE*" già consultabili nel web www.arpa.veneto.it, e la loro diffusione tramite i mezzi di comunicazione locali secondo i criteri previsti dall'art.41 del D.Lgs. 177 del 31.7.2005 Testo unico della radiotelevisione.

Nella medesima nota l'ARPAV, al fine di poter da subito procedere con i necessari affidamenti, ha chiesto la possibilità di acquisire, a titolo di anticipazione, la somma necessaria - che ammonta complessivamente ad Euro 25.000,00 - per l'ottimale attuazione dell'iniziativa proposta, impegnandosi a restituire eventuali somme che non venissero adeguatamente utilizzate nell'ambito dell'iniziativa descritta.

Ritenuto che detta iniziativa possa utilmente ed efficacemente concorrere alla riduzione delle emissioni, ciò anche al fine di risolvere il contenzioso in atto con la Commissione europea per il mancato rispetto della Direttiva 50/2008/CE, appare opportuno e necessario accogliere la proposta avanzata dall'ARPAV promuovendo l'effettiva realizzazione della campagna di comunicazione ed educazione tesa alla diffusione dei contenuti del Piano come sopra richiamati. Risulta pertanto adeguato assegnare a favore dell'ARPAV, le necessarie risorse economiche a sostegno dell'iniziativa in parola ed incaricare il Direttore della Direzione Ambiente a impegnare l'importo di Euro 25.000,00, IVA ed altri oneri di legge inclusi, a carico del bilancio 2016 sul capitolo 100717 "*Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)",* precisando che l'Agenzia regionale si impegna a risarcire all'Amministrazione Regionale eventuali somme che non venissero adeguatamente utilizzate nell'ambito della medesima attività di comunicazione ed educazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L. R. 18 ottobre 1996, n. 32;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016;
VISTA la nota acquisita dall'ARPAV con prot. n. 470317 del 01/12/2016;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e fondamentale del presente provvedimento;
2. di approvare, assegnando le necessarie risorse, la proposta avanzata dall'ARPAV che prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione ed educazione ambientale tesa alla diffusione dei contenuti del Piano come richiamati in premessa;
3. di determinare in Euro 25.000,00, comprensivo di IVA se questa rappresenta un costo, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore dell'ARPAV a sostegno dell'iniziative di cui al punto 2, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la necessaria copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100717 "*Trasferimenti per finanziamenti di attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel campo della tutela ambientale (art. 70, D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 - L.R. 21/01/2000, n. 3)",* del Bilancio di previsione 2016;
4. di incaricare il medesimo Direttore della liquidazione del suddetto importo a titolo di anticipazione secondo le modalità richieste dall'Agenzia regionale;
5. di prendere atto che l'Agenzia regionale si impegna a risarcire all'Amministrazione Regionale eventuali somme che non venissero adeguatamente utilizzate nell'ambito della medesima attività di comunicazione ed educazione descritta in premessa;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente provvedimento curando i rapporti con ARPAV per l'ottimale esecuzione delle attività programmate;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAV;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335229)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1978 del 06 dicembre 2016

Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2016. Approvazione del programma annuale di impiego del fondo regionale, L.R. 3/2000, art. 48, comma 3. DGR n. 98/CR del 10 ottobre 2016.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Approvazione del programma annuale di impiego del fondo regionale di cui agli artt. 47 e 48 della L.R. n. 3/2000, una volta acquisito il parere della competente Commissione Consiliare sulla DGR n. 98/CR del 10 ottobre 2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La legge 28 dicembre 1995n. 549 (legge finanziaria 1996), all'art. 3, comma 24, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 1996, di un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'allora vigente art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le modalità di cui alla medesima disposizione normativa; tale tributo, secondo quanto previsto dall'art. 3,comma 27 della predetta legge, è dovuto alle Regioni.

A mente dell'art. 3, comma 27 della citata norma, una quota pari almeno al 20 % del gettito derivante dall'applicazione del predetto tributo affluisce in un apposito fondo della Regione, destinato ad iniziative nel settore della tutela ambientale.

Ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 3/2000, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 98/CR del 10 ottobre 2016, ha proposto alla II^ Commissione Consiliare il *programma annuale di impiego del fondo regionale di cui agli artt. 47 e 48 della L.R. n. 3/2000,* al fine di acquisirne il previsto parere.

La II^ Commissione Consiliare, in occasione della seduta del 17 novembre 2016, ha trasmesso, con Prot. n. 0026915 del 18 novembre 2016, il proprio parere favorevole in merito al provvedimento esaminato di cui si propongono di seguito i rispettivi contenuti:

Le risorse che risultano disponibili per il corrente esercizio finanziario sono allocate sul capitolo 50164 *"Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di tutela ambientale (art. 3, C.27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C.3, L.R. 21/01/2000, n. 3)"*, ove risulta stanziata la somma di Euro 1.150.000,00, nonché sul Capitolo 100672, *"Interventi regionali in materia di tutela ambientale (art. 3, C. 27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, n. 3)"*, ove risulta stanziata la somma di Euro 400.000,00.

Ribadendo l'indubbia valenza strategica legata all'utilizzo delle risorse in oggetto nonché i positivi esiti fino ad ora conseguiti, appare tuttavia doveroso rilevare la sussistenza in ambito regionale ed in particolare nel complesso panorama afferente la gestione dei rifiuti, di gravi criticità che potrebbero provocare gravissime conseguenze ambientali oltre a comportare possibili ingenti sanzioni da parte della Commissione Europea.

In considerazione dell'urgente ed indifferibile necessità di intervenire a sostegno di due situazioni particolarmente acute, con riferimento a quanto previsto alla lett. c), comma 1 dell'art. 48, LR n. 3/2000, secondo cui *gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente* e nel rispetto delle tipologie di intervento finanziabili indicate al comma 2 dell'art. 47 della medesima norma, si ritiene necessario prevedere l'utilizzo delle risorse finanziarie in parola a sostegno di interventi proposti dal Comune di Sernaglia della Battaglia e dal Comune di Pescantina, nei termini che seguono.

Più precisamente, si tratta delle attività di messa in sicurezza della ex discarica di Rifiuti Urbani in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV), località Masarole, e della discarica denominata Ca' Filissine in Comune di Pescantina (VR).

In considerazione delle situazioni particolarmente degradate che connotano i suddetti impianti, alla luce della limitata disponibilità di risorse finanziarie, si ritiene che non sia utilmente percorribile la procedura di bando, puntando invece a promuovere adeguate e tempestive contromisure per far fronte alle criticità emerse.

Relativamente alle attività di messa in sicurezza della ex discarica di Rifiuti Urbani in località Masarole (Sernaglia della Battaglia), a fronte dell'urgenza manifestata dalla medesima Amministrazione comunale di garantire il tempestivo affidamento dei lavori, con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 163 del 23 novembre 2016, si è provveduto all'impegno e alla

successiva liquidazione, a titolo di anticipazione, della somma di Euro 1.260.000,00, a valere sul capitolo 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale" (art. 73, D.LGS. 31/03/1998, n.112 - L.R. 21/01/2000, n.3), come peraltro previsto dalla DGR n. 1386 del 09/09/2016.

Relativamente alle note problematiche ambientali per le concentrazioni anomale di inquinanti nelle acque di falda (principalmente ammoniaca e manganese), riguardanti la discarica denominata "Ca' Filissine" in Comune di Pescantina che si sono aggravate, negli anni, si rappresenta quanto segue:

Allo stato, il Comune di Pescantina ha presentato un progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica sul quale si è pronunciata positivamente con prescrizioni la Commissione VIA con i pareri n. 588 del 4/5/2016 (giudizio favorevole di compatibilità ambientale) e n. 608 del 5/8/2016 (autorizzazione dell'intervento e rilascio dell'A.I.A.

Il Comune di Pescantina, da sempre, ha fermamente rappresentato la volontà di voler provvedere alla gestione tecnica degli interventi, lamentando, al contempo però, una oggettiva indisponibilità di fondi per farvi fronte autonomamente, attesa la rilevanza degli importi da stanziare per gli interventi da realizzare.

In particolare va rilevato che con nota n. 16705 del 13.09.2016 il Comune ha reiterato apposita richiesta di assegnazione di risorse economiche nei confronti dell'Amministrazione regionale evidenziando la necessità di procedere con urgenza alla realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza d'emergenza del sito, allegando a tal fine specifica relazione tecnica descrittiva, crono programma degli interventi e quadro economico per la spesa complessiva di circa tre milioni di Euro.

Con successiva nota acquisita con prot. n. 470808 del 01/12/2016, il Comune di Pescantina ha ribadito la necessità di dare celere e concreto avvio ai lavori e ha chiesto di poter acquisire a titolo di anticipazione la somma che l'Amministrazione regionale vorrà assegnare a sostegno del intervento di messa in sicurezza della discarica, impegnandosi peraltro a restituire eventuali somme che non venissero adeguatamente utilizzate nell'ambito del medesimo intervento.

Ciò posto, a fronte dell'entità delle spese previste per la realizzazione dell'intervento in parola, esaminato il relativo crono programma e considerata la richiesta di anticipazione trasmessa dal Comune di Pescantina, si ritiene necessario garantire un congruo contributo, pari ad Euro 1.550.000,00, a valere sulla disponibilità dei due capitoli sopra individuati, a sostegno dell'indifferibile intervento proposto dal Comune di Pescantina prevedendo l'erogazione della medesima somma titolo di anticipazione per consentire l'immediato avvio dei lavori in programma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 3, comma 27, della L. 28 dicembre 1995 n. 549;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 ed in particolare l'art. 48, comma 3;

VISTA la DGR n. 1386 del 09/09/2016;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 98 del 10 ottobre 2016;

VISTO il parere espresso dalla II^ Commissione Consiliare nella seduta del 17 novembre 2016, trasmesso con prot. n. 0026915 del 18 novembre 2016;

VISTE le note acquisite dal Comune di Pescantina con prot. 16705 del 13.09.2016 e con prot. 470808 del 01/12/2016;

VISTO l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare il programma di impiego del fondo regionale di cui agli artt. 47 e 48 della L.R. n. 3/2000, secondo quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere allo stanziamento dell'importo di Euro 1.550.000,00, IVA ed altri oneri di legge inclusi, non avente natura di debito commerciale, per la realizzazione dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza della discarica, secondo il cronoprogramma e la successiva richiesta trasmessa dal Comune di Pescantina (VR), preso atto delle disponibilità previste nel Bilancio Regionale per il corrente esercizio finanziario;

3. di determinare in Euro 1.550.000,00, IVA ed altri oneri di legge inclusi, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore del Comune di Pescantina a sostegno dell'intervento descritto in premessa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la necessaria copertura finanziaria, suddivisa rispettivamente nella quota di Euro 1.150.000,00 a valere sul capitolo 50164 "*Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di tutela ambientale (art. 3, C.27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C.3, L.R. 21/01/2000, n. 3)*",e nella quota di Euro 400.000,00 a valere sul capitolo 100672 *"Interventi regionali in materia di tutela ambientale (art. 3, C. 27, L. 28/12/1995, n. 549 - art. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, n. 3)",*del Bilancio regionale di previsione per il 2016,

4. di incaricare il medesimo Direttore della liquidazione del suddetto importo a titolo di anticipazione secondo le modalità richieste dal Comune di Pescantina;

5. di prendere atto che il Comune di Pescantina si impegna a risarcire all'Amministrazione Regionale eventuali somme che non venissero adeguatamente utilizzate nell'ambito della realizzazione dell'intervento oggetto del finanziamento;

6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Pescantina;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335228)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1979 del 06 dicembre 2016

Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a fornire ulteriori chiarimenti e specificazioni rispetto a quanto già stabilito con DGR n. 1020 del 29/06/2016 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a disciplinare le modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1020 del 29/06/2016 "*Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13*", pubblicata sul BUR n. 71 del 22/07/2016, la Giunta regionale ha fornito indicazioni circa le modalità da adottare per l'applicazione sul territorio regionale di quanto disposto dall'art. 13 della norma regionale in materia di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

Con il presente provvedimento si intendono inoltre fornire alcuni chiarimenti ed ulteriori specificazioni in merito a quanto già disposto con la DGR n. 1020/2016 come di seguito specificato.

Relativamente alla sezione *ambito di applicazione* riportata nella delibera in questione, si specifica che la procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 trova applicazione nei confronti delle attività realizzate successivamente al 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/335/CEE, come affermato dalla Corte Costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 120/2010), che rientrano tra le tipologie di interventi elencati negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e che nel frattempo non siano stati oggetto di specifiche procedure di V.I.A. a seguito di modifiche o aggiornamenti autorizzativi.

Va da sé che in ogni caso, in sede di rinnovo, saranno verificate dall'autorità competente al rilascio del provvedimento tutte le condizioni tecnico-ambientali necessarie per la prosecuzione delle attività nel contesto territoriale attuale in cui risultano inserite le opere.

Si specifica inoltre che quanto disposto dall'art. 13 della L.R. n. 4/2016 non trova applicazione nei casi di mera proroga dei termini temporali dei provvedimenti di autorizzazione/concessione, previsti da specifica normativa di settore, che non comportino una riconsiderazione dell'oggetto dell'originaria autorizzazione/concessione, e che conseguentemente non vadano ad incidere, nella sostanza, in modo diverso sull'interesse ambientale rispetto all'originario provvedimento.

In particolare, per quanto attiene l'attività di cava, si precisa quanto segue:

1. le proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione, previste dall'ultimo comma dell'art. 25 della L.R. n. 44/1982, che prevedono il mero spostamento della data di conclusione dei lavori non sono soggette all'art. 13 della L.R. n. 4/2016;
2. le varianti non sostanziali ai progetti di coltivazione di cava, previste ai punti 6) e 7) dell'allegato A alla DGR n. 652 del 20.03.2007, non determinando incrementi del volume di materiale utile da estrarsi o delle superfici di cava, o modificazioni sostanziali della forma del recupero approvato, non sono riconducibili alle fattispecie indicate lettera t) del punto 8) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e pertanto non sono soggette all'art. 13 della L.R. 4/2016;
3. le autorizzazioni di cui all'art. 27 della L.R. 44/1982 rilasciate successivamente alla decadenza della cava e quelle da rilasciare nel caso di riattivazione della cava senza che sia stata presentata domanda di proroga nei termini stabiliti per la conclusione dei lavori, nel caso in cui il progetto di coltivazione precedentemente autorizzato non sia modificato o sia oggetto di varianti non sostanziali, sono soggette all'art. 13 della L.R. 4/2016 e trovano applicazione le modalità procedurali di cui alla DGR 1020/2016.

Relativamente alla sezione *Istruttoria e parere* riportata nella delibera in questione, si specifica che la convocazione della conferenza dei servizi non è prevista nel caso di procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. n.

152/2006.

Inoltre, tenuto conto che l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, *per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente*, si specifica che il parere assunto nell'ambito della conferenza dei servizi di cui sopra è finalizzato alternativamente:

- a confermare la situazione esistente senza necessità di mitigazioni;
- ad accogliere le eventuali proposte di mitigazione formulate dal proponente;
- ad indicare le nuove misure di mitigazione da adottare.

Per quanto attiene la documentazione da presentare - p.to b) della sezione *Procedura per i rinnovi di autorizzazione/concessione senza nuove opere* - al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi in merito quanto riportato nella DGR 1020/2016, appare opportuno ridefinire i contenuti della relazione da allegarsi all'istanza, di seguito specificati:

- una descrizione delle attività e delle opere esistenti contenente informazioni generali, dati tecnici e notizie relative alle attività svolte, dimensioni strutture, flussi di input/output ecc.;
- una rappresentazione grafica e cartografica delle opere con almeno una planimetria dell'area dell'attività dalla quale dovrà risultare la situazione attuale dell'azienda con evidenziati i punti di emissione, gli scarichi, eventuali aree di deposito rifiuti etc.;
- la copia delle autorizzazioni in essere;
- l'indicazione di eventuali sistemi di gestione in materia di ambiente (ISO 14001 o EMAS) di cui l'attività o il sito è in possesso;
- la descrizione degli impatti sulle matrici ambientali interessate connessi all'esistenza dell'opera, all'utilizzazione delle risorse naturali, all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, finalizzata all'individuazione delle eventuali misure di mitigazione necessarie;
- eventuali dati di monitoraggio delle attività esistenti;
- misure di mitigazione adottate;
- proposte di eventuali misure di mitigazione da adottare in futuro.

In riferimento alla sezione *Coordinamento tempistica per effettuazione procedure ex art. 13 con procedure per il rilascio di rinnovo autorizzazione/concessione* (e nello specifico al punto 2), si fa presente che risultano attualmente in fase di approvazione a livello europeo le BAT Conclusions relative agli allevamenti avicoli e suinicoli, che forniranno ulteriori elementi per la regolamentazione e l'esercizio degli impianti in questione e per il contenimento delle relative emissioni.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che sarà conseguentemente necessario provvedere all'aggiornamento delle linee guida regionali di settore di cui alla DGR n. 1299 del 3 luglio 2012, si ritiene opportuno, per quanto attiene gli impianti per l'allevamento intensivo di animali di cui al punto 1 lett. c) dell'allegato A2 della L.R. 4/2016, fissare in 24 mesi (anziché in 12 mesi come stabilito nella DGR 1020/2016) il termine massimo previsto per l'eventuale proroga delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera in deroga, ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

Ciò al fine di poter integrare, nell'ambito delle procedure da effettuarsi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016, gli ulteriori elementi di valutazione previsti nelle BAT Conclusions relative al settore degli allevamenti, di cui sarà opportuno tenere conto nell'ambito del tavolo tecnico previsto dalla DGR 1020/2016 per la definizione di specifiche modalità applicative di dettaglio della procedura ex art. 13.

Si specifica in ultimo che quanto previsto dalla presente deliberazione, nonché dalla precedente DGR n. 1020/2016, trova applicazione per tutte le tipologie progettuali di cui all'Allegato A della L.R. n. 4/2016, salvo diversa regolamentazione eventualmente emanata dalla Giunta regionale per specifiche tipologie progettuali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 4/2016 che ha abrogato la L.R. n.10/1999;

VISTA la DGR n. 1020 del 29/06/2016;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento modifica ed integra, come riportato in premessa, quanto già disposto con DGR n. 1020 del 29/06/2016 in merito alle modalità di espletamento delle procedure di VIA nei casi di cui all'art. 13 della L.R. 4/2016;

3. di far salvo quanto altro disposto con DGR n. 1020 del 29/06/2016 e non espressamente modificato dal presente provvedimento;

4. di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione, nonché dalla precedente DGR n. 1020/2016, trova applicazione per tutte le tipologie progettuali di cui all'Allegato A della L.R. n. 4/2016, salvo diversa regolamentazione eventualmente emanata dalla Giunta regionale per specifiche tipologie progettuali;

5. di trasmettere la presente deliberazione alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia, all'ANCI, ai Direttori di Area regionali per la successiva trasmissione alle Direzioni afferenti, all'ARPAV, ai Consigli di Bacino del Veneto ed all'Unione Veneta Bonifiche;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 335254)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1980 del 06 dicembre 2016

Concessione di acqua termale denominata "NUOVE TERME" in comune di Abano Terme (PD) intestata a Mioni Mauro (rappresentante dei titolari), Mioni Eliana e Mioni Barbara - Trasferimento della titolarità a favore della società "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A." - (Art. 29, L.R.40/1989).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trasferimento definitivo alla società "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A.", su istanza dei titolari della concessione "NUOVE TERME" per la coltivazione della risorsa termale in comune di Abano Terme (PD), già autorizzato in via preventiva con D.G.R. n.1261 del 28/09/2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.M. 18/08/1931, di rilascio originario della concessione; - L.R. n.40 del 10/10/1989; - D.D.R. n.123 del 13/05/2003, di trasferimento e intestazione per mortis causa; - istanza del 06/08/2015, pervenuta in Regione il 25/08/2015, Prot. n.342708/C101; - D.G.R. n.1261 del 28/09/2015, di autorizzazione preventiva al trasferimento.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

I Sig.ri Mioni Mauro, Mioni Eliana e Mioni Barbara, tutti rappresentati dal Sig.Mioni Mauro sono titolari con quote paritetiche della concessione di acqua termale denominata "NUOVE TERME" sita in comune di Abano Terme (PD), in virtù del D.D.R. n.123 del 13/05/2003; concessione rilasciata originariamente con D.M. del 18/09/1931 su un'area di Ha 00.57.80 (zero ettari, cinquantasette are, ottanta centiare); al suo interno esiste 1 pozzo attivo ("pozzo 10"), con una portata di circa 300 l/m, che serve ad alimentare lo stabilimento termale denominato "Hotel Terme Mioni Pezzato" in comune di Abano Terme (PD).

La concessione, originariamente rilasciata senza scadenza, per effetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 51 della L.R. 40/89 verrà a scadere il 28/10/2019.

Il rappresentante dei titolari Sig. Mioni Mauro, con domanda in data 06/08/2015, pervenuta in Regione il 25/08/2015, Prot. n.342708/C101, ha chiesto l'autorizzazione preventiva al trasferimento della citata concessione, a favore della società "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A.", con sede in Abano Terme (PD) in Via Marzia 34, C.F. 02292490287, che ha sottoscritto l'istanza per accettazione.

Ai sensi dell'art.29 della L.R. n.40 del 10/10/1989, la titolarità della concessione può essere trasferita previa autorizzazione preventiva, solo ai titolari di stabilimenti o di impianti che utilizzano l'acqua oggetto della concessione stessa e che posseggano la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma lavori ed al loro sviluppo.

La Giunta regionale, ai sensi dell'Art.29 della L.R. n.40/1989 e visti gli atti, con D.G.R. n.1261 del 28/09/2015 ha autorizzato la ditta concessionaria ad effettuare in via preventiva, il trasferimento.

Poiché la ditta "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A." è titolare delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato "Hotel Terme Mioni Pezzato", ha dimostrato la propria idoneità tecnica ed economica ad effettuare attività minerarie ed utilizza l'acqua termale proveniente dai pozzi della concessione "NUOVE TERME" in virtù del contratto di somministrazione approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n.208 del 24/02/2015 (Programma annuale dei lavori - PAL 2015), i Sig.ri Mioni Mauro, Mioni Eliana e Mioni Barbara, tutti rappresentati dal Sig.Mioni Mauro, con nota in data 28/01/2016, pervenuta in Regione in data 10/02/2016, prot. n.51330/C101, hanno presentato istanza di trasferimento definitivo a favore della ditta "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A.", sottoscritta da ambo le parti.

Per quanto sopra esposto, visti anche gli atti notarili del Notaio Dott. Loris Camporese in Abano Terme (PD) di "Modifiche dell'oggetto sociale" repertorio n.81330 in data 26/01/2016, nonché di "Cessione di concessione mineraria" repertorio n.81131 stessa data, per garantire la continuità di esercizio degli stabilimenti termali e la corretta utilizzazione della risorsa idrotermale, è possibile trasferire e intestare in via definitiva la concessione di acqua termale denominata "NUOVE TERME" in comune di Abano Terme (PD) alla società "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A.".

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di Concessione" di cui all'Allegato A, la cui bozza costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTAla L.R. n.40/1989, di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTOil D.M. del 18/09/1931, di rilascio originario della concessione;

VISTOil D.D.R. n.123 del 13/05/2003, relativo al trasferimento della concessione "NUOVE TERME ai Sig.ri Mioni Mauro, Mioni Eliana e Mioni Barbara;

VISTAla D.G.R. n.1261 del 28/09/2015, di autorizzazione preventiva al trasferimento;

VISTAla relazione di stima delle pertinenze della concessione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTAla D.G.R. n.994 del 17/06/2014;

VISTAla D.G.R. n.1827 del 06/10/2014;

VISTI gli esiti dell'informazione antimafia di cui all'Art.92, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, per cui non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67, né le situazioni di cui all'Art.84, comma 4 e all'Art.91, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo;

VISTOl'Art.2, comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

delibera

1. di trasferire ed intestare, per quanto in premessa esposto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla società "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A.", con sede in Abano Terme (PD) in Via Marzia 34, C.F. 02292490287, la concessione di acqua termale denominata "NUOVE TERME" sita in comune di Abano Terme (PD), con scadenza al 28/10/2019;
2. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
    1. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'Art.15 della L.R. n.40/1989;
    2. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di notificadel presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
3. di stabilire che il trasferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
4. di approvare la bozza del "Disciplinare di Concessione" di cui all'**Allegato A**, quale parte integrante del presente provvedimento, conferendo incarico al direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, per l'integrazione e gli adeguamenti eventualmente necessari al testo stesso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'Art.23 del D.Lgs. n.33/2013;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1980 del 06 dicembre 2016 pag. 1/5

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**NUOVE TERME**"
Abano Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione mineraria di acqua minerale denominata "NUOVE TERME" in comune di Abano Terme (PD), è stata rilasciata originariamente con D.M. del 18/09/1931 su un'area di Ha 00.57.80 (zero ettari, cinquantasette are, ottanta centiare) come si evince dal verbale di delimitazione agli atti d'ufficio, è stata successivamente trasferita per mortis causa con D.D.R. n.123 del 13/05/2003.

La concessione, originariamente rilasciata senza scadenza, per effetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 51 della L.R. 40/89 verrà a scadere il 28/10/2019.

Con D.G.R. n.1261 del 28/09/2015, è stata rilasciata l'autorizzazione preventiva al trasferimento.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La società titolare "Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A.", con sede in Abano Terme (PD) in Via Marzia 34, C.F. 02292490287, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e trasferita la concessione mineraria di acqua termale.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e al D.Lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'Art.5 del D.Lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, parco, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Eventuali contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque emunte dovranno essere collegate allo stabilimento d'imbottigliamento mediante idonee condotte e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento mediante contenitori o serbatoi.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, il provvedimento di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali, ossia fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'Art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'Art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, curando, a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria e attuando eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie, nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'Art.52 della L.R 40/1989 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'Art.24, e trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle e alle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi in corso e al termine dell'esercizio della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'Art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'Art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati e intergrati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dalle normative ambientali e paesaggistiche, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli Artt.6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
2. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della Legge n.464 del 04/08/1984;
3. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'Art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
4. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
5. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviata alla Direzione Difesa del Suolo, almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato.
6. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo o da personale dalla stessa incaricato;

7. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale e le falde più superficiali o comunque diverse. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
8. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'Art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Sezione;
9. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
10. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
11. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
12. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
13. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
14. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
15. il concessionario dovrà altresì inviare, alla Direzione Difesa del Suolo, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'Art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
16. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'Art.102 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli Artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca

pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- verrà eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti,
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante, circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, attualmente in fase di avvio da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'Art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'Art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'Art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'Art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti l'acqua minerale estratta nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche dell'acqua, almeno con cadenza di 7 anni;

- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'Art.17, come disposto dall'Art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessorio, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'Art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'Art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'Art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'Art.49 della stessa, dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonché ai sensi dell'Art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, a cui è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 335227)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1981 del 06 dicembre 2016

Integrazione al programma di attività di spesa per la realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria: annualità 2016. Prenotazione impegni di spesa per l'annualità 2016 e assegnazione budget operativi. D. Lgs. 50/2016 - D. Lgs. 118/2011 - L.R. 52/1978 - L.R. 39/2001 - L.R. 8/2016.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, sulla base delle ulteriori necessità di spesa segnalate dalle Unità Organizzative forestali - Strutture forestali territoriali incardinate nella Direzione Regionale Operativa - per l'annualità 2016, 2017 e 2018, individua le iniziative da attuarsi, prenota gli impegni di spesa per l'anno 2016 e assegna i relativi budget operativi.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con propria legge 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idraulico-forestali e idrogeologiche, interventi di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo prevalentemente effettuati nei territori montani e/o soggetti a vincolo idrogeologico.

Per tali interventi si potrà provvedere operando in economia ovvero con il ricorso ad altre procedure di affidamento ad evidenza pubblica, a seconda della normativa in vigore al momento dell'attuazione degli interventi, per il tramite delle Unità Organizzative forestali, già Settori Forestali regionali, operanti sul territorio e ora incardinate nella Direzione regionale Operativa, sulla base delle determinazioni stabilite dai Direttori responsabili.

Sulla base della procedura delineata dalla DGR n. 259 del 03/03/2015 successivamente alla entrata in vigore del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, presso le ex Sezioni Bacino Idrografico competenti per territorio si è proceduto alla valutazione dell'attività operativa da porre in essere nel corso del 2016, con riflessi programmatori nel 2017 e 2018, al fine di definire con ogni consentita precisione, l'ammontare della spesa liquida ed esigibile in grado di concretizzarsi nel corso delle predette annualità. Tale azione ricognitiva ha sostanziato in sé l'elemento programmatorio e autorizzatorio, peraltro contemplato dal suddetto D. Lgs. 118/2011, che supporta la effettiva realizzazione dei singoli interventi nonché la determinazione del fabbisogno corrispondente secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.

Con L.R. 24/02/2016, n. 8, è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018.

Con deliberazione n. 195 del 03/03/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018.

Successivamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, co. 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39, il Segretario Generale della Programmazione, con proprio decreto n. 4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, con il quale sono stati individuati i capitoli, all'interno di ciascuna categoria di entrata, ed i capitoli/articoli all'interno di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio di previsione 2016-2018, e ad assegnare, nel contempo, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

Con deliberazione n. 431 del 07/04/2016, pertanto, sulla scorta delle disponibilità recate dal Capitolo 100696 a seguito dei suddetti provvedimenti, la Giunta Regionale ha provveduto ad individuare gli interventi da attuarsi nel corso del 2016, con riflessi programmatori nel 2017 e 2018, a cura dei Settori Forestali regionali di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso e Venezia, Verona, Vicenza, strutture incardinate nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico, procedendo alla corrispondente prenotazione degli impegni di spesa ed assegnando nel contempo i relativi stanziamenti di spesa per l'importo complessivo massimo di Euro 20.175.832,60, ai Dirigenti dei Settori Forestali Regionali, strutture incardinate nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico di appartenenza.

Con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 è stato dato corso alla riorganizzazione delle strutture regionali e sono state istituite le Direzioni e le Unità Organizzative in attuazione dell'art. 12 della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificato dalla L.R. 17/05/2016, n. 14.

A seguito della suddetta riorganizzazione amministrativa le competenze istituzionali originariamente attribuite ai Settori Forestali regionali di Belluno, Padova e Rovigo, Treviso e Venezia, Verona, Vicenza, strutture incardinate nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico, sono transitate nelle neocostituite Unità Organizzative forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Treviso e Venezia, Verona e Rovigo, strutture territoriali afferenti alla Direzione regionale Operativa.

Con note prot. n. 345471 e n. 345488 in data 14/09/2016 il Direttore della Unità Organizzativa forestale di Belluno ha segnalato la necessità di attivazione di due Pronti Interventi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/09/1978 alla Direzione Difesa del Suolo, Centro di responsabilità al quale risulta assegnato, dal sopracitato D.DSGP. n. 4/2016, il Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52" che finanzia gli interventi di sistemazione idraulico-forestale.

Con nota prot. n. 317581 del 19/08/2016 il Direttore dell'Unità Organizzativa forestale di Padova e Vicenza ha segnalato la necessità di una integrazione dell'assegnazione originariamente attribuita a valere sull'iniziativa relativa a Spese generali di realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale, sia per la Provincia di Padova, sia per la Provincia di Vicenza.

Infine, con nota prot. n. 365160 del 28/09/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa forestale di Verona e Rovigo ha segnalato la necessità di una integrazione dell'assegnazione originariamente attribuita a valere sull'iniziativa relativa a Spese generali di realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale, per la Provincia di Verona.

Con il presente provvedimento, pertanto, sulla scorta della disponibilità recata dal Capitolo 100696, si intende procedere ad una integrazione delle assegnazioni originarie, come riepilogata in dettaglio nei prospetti **allegati A**, **B**,e **C**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con riferimento, rispettivamente, alle Unità Organizzative Forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo, strutture territoriali incardinate nella Direzione regionale Operativa, per iniziative da attuarsi nel corso del 2016, con eventuali riflessi programmatori nel 2017 e 2018, per ciascuna delle quali viene ad essere individuata la programmata attività di spesa, liquida ed esigibile, suscettibile di maturazione nel corso dei suddetti riferimenti temporali.

Del pari si intende procedere alla prenotazione degli impegni di spesa meglio evidenziati nei prospetti **allegati A**, **B**,e **C**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, a valere sulle disponibilità recate dal Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.

Si intende altresì autorizzare la effettuazione delle spese relative alla esecuzione degli interventi, meglio evidenziate nella colonna autorizzativa dei prospetti **allegati A**, **B**,e **C**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, assegnando nel contempo i relativi stanziamenti di spesa per l'importo complessivo di Euro 173.656,00 evidenziato in dettaglio con riferimento al capitolo di imputazione nel prospetto **allegato D**, ai Direttori delle Unità Organizzative Forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo, strutture territoriali incardinate nella Direzione regionale Operativa, del pari riportati nel suddetto **allegato D**.

L'utilizzo dei suddetti stanziamenti da parte dei Direttori delle Unità Organizzative Forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo dovrà avvenire nel rispetto delle direttive di bilancio per il 2016 e della normativa in vigore al momento dell'attuazione del programma.

L'utilizzo di budget operativi assegnati potrà essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione dei singoli progetti, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.

I suddetti Direttori responsabili del processo di spesa, sono inoltre tenuti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ai sensi della L.R. 39/2001. I sopraccitati consuntivi saranno successivamente approvati dalla Direzione Difesa del Suolo, struttura sovraordinata per la gestione del Capitolo 100696.

Si richiama quanto disposto dalle DD.G.R. n. 25 del 21/01/2014 e n. 393 del 25/03/2014 in ordine alle attribuzioni conferite al Direttore della struttura sovraordinata, individuata nella Direzione Difesa del Suolo attesal'attribuzione ad essa della gestione del Capitolo 100696, per quanto attiene alla sola, eventuale, nuova individuazione di titolari dei budget operativi, nonché datori di lavoro delle maestranze forestali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto.

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22.
VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27.
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, 118.
VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.
VISTA la L.R. 24/02/2016, n. 8.

VISTA la D.G.R. n. 195 del 03/03/2016, con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di previsione 2016-2018.

VISTO il DSGP n. 4 del 09/03/2016, con il quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018.

VISTA la D.G.R. n. 25 del 21/01/2014.
VISTA la D.G.R. n. 393 del 25/03/2014.
VISTA la D.G.R. n. 2734 del 30/09/2008, con la quale vengono individuati i datori di lavoro.

VISTA la D.G.R. n. 4786 del 21/12/1998, che individua i profili di spesa funzionali al buon fine dei singoli interventi previsti dal programma di cui alle premesse.

VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012, provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.
VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.
VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.
VISTA la D.G.R. n. 259 del 03/03/2015.
VISTA la D.G.R. n. 431 del 07/04/2016.
VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di individuare gli interventi da attuarsi a cura delle Unità Organizzative forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo, strutture territoriali incardinate nella Direzione Operativa, nel corso del 2016, con riflessi programmatori nel 2017 e 2018, per ciascuno dei quali viene ad essere individuata l'attività di spesa programmata, liquida ed esigibile suscettibile di maturazione nel corso dei suddetti riferimenti temporali, come riepilogati nei prospetti **allegati A**, **B**, **C**,e **D**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
3. Di dare atto che l'ulteriore azione ricognitiva posta in essere dalle Unità Organizzative forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo, strutture territoriali incardinate nella Direzione Operativa, sostanzia in sé l'elemento programmatorio e autorizzatorio contemplato dal D. Lgs. 118/2011, supporta la effettiva realizzazione dei singoli interventi determinandone il fabbisogno corrispondente secondo la stimata tempistica di realizzazione dei lavori e di scadenza della spesa.
4. Di autorizzare conseguentemente il sostenimento della spesa per l'esecuzione degli interventi meglio riepilogati nei prospetti **allegati A**, **B**, **C** e **D**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per l'importo complessivo di Euro 173.656,00.
5. Di dare atto che agli interventi, da realizzarsi secondo le procedure sulla base delle determinazioni stabilite dai Direttori responsabili, si provvederà secondo quanto identificato con note prot. n. 345471 e n. 345488 in data 14/09/2016, n. 317581 del 19/08/2016 e n. 365160 del 28/09/2016 dalle Unità Organizzative forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo, strutture territoriali della Direzione regionale Operativa.
6. Di individuare nelle persone dei Direttori delle Unità Organizzative forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo, strutture territoriali incardinate nella Direzione Operativa, come evidenziati nel prospetto **allegato D**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i soggetti titolari dei budget operativi di spesa necessari alla realizzazione delle iniziative di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2016 riepilogate in dettaglio negli **allegati A**, **B**, **C**.
7. Di disporre pertanto l'assegnazione dei budget operativi di spesa presso il Tesoriere della Regione ex art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, per gli importi evidenziati in dettaglio nei prospetti **allegati A**, **B**, **C**,e **D**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con riferimento, rispettivamente, alle strutture forestali di Belluno, Padova e Vicenza, Verona e Rovigo, a favore dei Dirigenti delle Unità Organizzative forestali evidenziati nei medesimi prospetti allegati.
8. Di procedere, a copertura dei budget operativi di cui al precedente punto 7), secondo la ripartizione complessiva evidenziata nell'**Allegato D**, parte integrante della presente deliberazione, alla prenotazione degli impegni di spesa per l'importo massimo complessivo di Euro 173.656,00, ai fini dell'esecuzione degli interventi da realizzarsi nel corso

dell'esercizio finanziario 2016, a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014, del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alle prenotazioni medesime il codice SIOPE 2.01.01.2108.

9. Di dare atto che le registrazioni contabili delle spese gestite mediante l'utilizzo dei budget operativi di cui al punto 8), suscettibili di gestione per importi parziali, avverranno in ottemperanza alle disposizioni contabili ex art. 49 L.R. 39/2001 e D. Lgs. 118/2011.
10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la prenotazione di impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
11. Di dare atto che l'impiego degli stanziamenti dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto delle direttive di gestione del bilancio 2016.
12. Di dare atto che l'utilizzo di budget operativi potrà essere destinato a sostenere tutte le spese strettamente connesse alla realizzazione delle singole iniziative di spesa, ad esclusione di quelle riferite ad acquisizioni strumentali.
13. Di prendere atto altresì che i funzionari responsabili del processo di spesa, nonché responsabili del procedimento, Dirigenti delle Unità Organizzative forestali sono tenuti, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001, alla predisposizione degli specifici consuntivi delle spese sostenute nell'utilizzo dei budget operativi loro attribuiti, nonché alla trasmissione dei medesimi alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il controllo di regolarità contabile ex L.R. 39/2001. I suddetti consuntivi saranno successivamente approvati dalla struttura gerarchicamente sovraordinata, identificata nella Direzione Difesa del Suolo attesa l'attribuzione ad essa della gestione del Capitolo 100696.
14. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1981 del 06 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE di BELLUNO - DIREZIONE OPERATIVA
Provincia di BELLUNO

Tipo-logia Program-mazione (SIF / P.I., ecc.)	ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località	Atto di attivazione / program-mazione / segna-lazione	Capitolo 100696	Importo Progetto	Accanto-namento incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	Importo Totale Compo-nente MANO-DOPERA	Importo Totale Compo-nente LAVORI	PIANO DELLE SCADENZE 2016: Manodopera / Lavori	2017: Manodopera / Lavori	2018: Mano-dopera / Lavori	SPESA PER IL 2016
PI 2016	PI - Comune Lozzo di Cadore - Rio Rin - Eventi meteorologici eccezionali settembre 2016	Rich. attivazione 345471 del 14/09/2016	100696	35.000,00	672,00	16.000,00	18.328,00	**16.000,00**			**16.000,00**
								18.328,00			**18.328,00**
PI 2016	PI - Comune Lozzo di Cadore - Rio Rin Località Mulini - Eventi meteorologici eccezionali settembre 2016	Rich. attivazione 345488 del 14/09/2016	100696	30.000,00	672,00	16.000,00	18.328,00	**16.000,00**			**16.000,00**
								18.328,00			**18.328,00**
TOTALE COMPONENTE MANODOPERA CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U 2.02.01.09.014								**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
TOTALI COMPONENTE LAVORI CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.014								**36.656,00**	**0,00**	**0,00**	**36.656,00**
Totale Interventi SIF								**68.656,00**	**0,00**	**0,00**	**68.656,00**

Allegato B Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOB alla Dgr n. 1981 del 06 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE di PADOVA e VICENZA - DIREZIONE OPERATIVA

Provincia di PADOVA

Tipologia Programmazione (SIF / P.I., ecc.)	ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località	Atto di attivazione / programmazione / segnalazione	Capitolo 100696	Importo Progetto	Accantonamento incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	Importo Totale Componente MANODOPERA	Importo Totale Componente LAVORI	PIANO DELLE SCADENZE 2016: Manodopera / Lavori	2017: Manodopera / Lavori	2018: Manodopera / Lavori	SPESA PER IL 2016
SIF 2014	Spese generali di realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale							0,00			0,00
								24.000,00			24.000,00
SIF 2016	Spese generali di realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale							0,00			0,00
								36.000,00	214.000,00		36.000,00
TOTALE COMPONENTE MANODOPERA CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U 2.02.01.09.014								0,00	214.000,00	0,00	0,00
TOTALI COMPONENTE LAVORI CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.014								60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Interventi SIF								60.000,00	214.000,00	0,00	60.000,00

INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE di PADOVA e VICENZA - DIREZIONE OPERATIVA

Provincia di VICENZA

Tipologia Programmazione (SIF / P.I., ecc.)	ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località	Atto di attivazione / programmazione / segnalazione	Capitolo 100696	Importo Progetto	Accantonamento incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	Importo Totale Componente MANODOPERA	Importo Totale Componente LAVORI	PIANO DELLE SCADENZE 2016: Manodopera / Lavori	2017: Manodopera / Lavori	2018: Manodopera / Lavori	SPESA PER IL 2016
SIF 2016	Spese generali di realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale							0,00			0,00
								30.000,00	119.944,50		30.000,00
TOTALE COMPONENTE MANODOPERA CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U 2.02.01.09.014								0,00	119.944,50	0,00	0,00
TOTALI COMPONENTE LAVORI CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.014								30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Interventi SIF								30.000,00	119.944,50	0,00	30.000,00

Allegato C Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOC alla Dgr n. 1981 del 06 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE di **VERONA e ROVIGO** - **DIREZIONE OPERATIVA**

Provincia di **VERONA**

Tipologia Programmazione (SIF / P.I., ecc.)	ID Progetto: N. e DATA ovvero indicazione Comuni/Località	Atto di attivazione / programmazione / segnalazione	Capitolo 100696	Importo Progetto	Accantonamento incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	Importo Totale Componente MANODOPERA	Importo Totale Componente LAVORI	PIANO DELLE SCADENZE 2016: Manodopera / Lavori	2017: Manodopera / Lavori	2018: Manodopera / Lavori	SPESA PER IL 2016
SIF 2016	Spese generali di realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale							0,00			0,00
								15.000,00	90.015,08		15.000,00
TOTALE COMPONENTE MANODOPERA CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U 2.02.01.09.014								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALI COMPONENTE LAVORI CAP. 100696 - Art. 008 - P.d.C. U.2.02.01.09.014								**15.000,00**	**90.015,08**	**0,00**	**15.000,00**
Totale Interventi SIF								**15.000,00**	**90.015,08**	**0,00**	**15.000,00**

Allegato D Dgr n. del

ALLEGATOD alla Dgr n. 1981 del 06 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

UNITA' ORGANIZZATIVE FORESTALI - DIREZIONE OPERATIVA

UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE TITOLARE B.O. SOSTITUTO (qualora si optasse per i lavori in economia)	Capitolo	Articolo / Voce P.d.C.	PIANO DELLE SCADENZE Manodopera / Lavori 2016	PIANO DELLE SCADENZE Manodopera / Lavori 2017	PIANO DELLE SCADENZE Manodopera / Lavori 2018	SPESA AUTO-RIZZATA COL PRESENTE PROVV.TO PER IL 2016
Unità Organizzativa forestale Prov. di BELLUNO Titolare: Dott. For. Maurizio Minuzzo Sostituto: Dott. Sisto Da Roit	100696	008 U.2.02.01.09.014	32.000,00 36.656,00			32.000,00 36.656,00
Unità Organizzativa forestale di Padova e Vicenza Prov. di PADOVA Titolare: Dott. For. Damiano Tancon Sostituto: Dott.ssa For. Emanuela Schergna Sostituto: Dott. Massimo Bacchini	100696	008 U.2.02.01.09.014	0,00 60.000,00	214.000,00		0,00 60.000,00
Unità Organizzativa forestale di Padova e Vicenza Prov. di VICENZA Titolare: Dott. For. Damiano Tancon Sostituto: Dott. For. Pierangelo Miola	100696	008 U.2.02.01.09.014	0,00 30.000,00			0,00 30.000,00
Unità Organizzativa forestale di Verona e Rovigo Prov. di VERONA Titolare: Dott. For. Damiano Tancon Sostituto: Dott. Massimo Bacchini	100696	008 U.2.02.01.09.014	0,00 15.000,00			0,00 15.000,00
TOTALE Componente Manodopera - CAP. 100696 - Art. 008 - U.2.02.01.09.012			32.000,00			32.000,00
TOTALE Componente Lavori - CAP. 100696 - Art. 008 - U.2.02.01.09.013			141.656,00			141.656,00
TOTALE INTERVENTI SIF - CAP. 100696 - Art. 008 - U.2.02.01.09.014			173.656,00		0,00	173.656,00

(Codice interno: 335226)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1983 del 06 dicembre 2016

Ulteriore riparto a favore dei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti. Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, art. 2; Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 e della Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21, si concedono i contributi a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni in cui hanno sede gli impianti di imbottigliamento di acque minerali.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue:

Con la L.R. 10.10.1989, n. 40, la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa nel preminente interesse generale.

L'art.15 della succitata legge regionale, relativo ai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, stabilisce, tra l'altro, ai punti 1., 2. e seguenti, che il concessionario debba corrispondere alla Regione un diritto anticipato annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area di concessione e per metro cubo di acqua minerale imbottigliato.

Per il comma 2 quinquies dell'articolo 15 della L.R. 40/1989 "i proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e la ricarica delle falde acquifere, l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio idrico ed al consumo consapevole dell'acqua."

Questa disposizione normativa è stata però abrogata dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 47 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015".

Con l'art. 2 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 è stata introdotta, con riferimento al solo corrente anno, la seguente previsione "a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni in cui hanno sede gli impianti di imbottigliamento, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi un contributo ripartendolo sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai comuni montani" e quantificato in Euro 500.000,00 l'importo complessivo di detti contributi.

Con deliberazione n. 847 in data 07/06/2016 la Giunta Regionale ha quindi approvato, secondo i criteri di seguito indicati, il riparto dei contributi da assegnare ai comuni a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento.

I Comuni nei quali hanno sede gli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente in attività sono: Posina (VI), Recoaro Terme (VI), San Giorgio in Bosco (PD), Scorzè (VE), Torrebelvicino (VI), Valli del Pasubio (VI) e Fonte (TV).

Per l'assegnazione dei contributi si è ritenuto di procedere in maniera proporzionale ai metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati nell'anno 2015 come risultanti dai dati comunicati dalle Società concessionarie, dando, però, un peso doppio ai volumi imbottigliati nei Comuni montani, come già fatto con la DGR 847/2016

A tal fine, considerato che le acque minerali situate nei Comuni di Posina, Recoaro, Torrebelvicino e Valli del Pasubio sono qualificate, ai sensi della L.R. 40/89, quali acque montane e pertanto si è ritenuto di considerare questi comuni quali montani.

Inoltre si è ritenuto di prevedere una quota fissa di Euro 10.000,00 per ciascuno dei comuni sedi di impianti di imbottigliamento.

Ora, con L.R. 11.11.2016, n. 21 la disponibilità del capitolo 102642 collegato a questa iniziativa è stata incrementata di ulteriori Euro 500.000,00 che devono essere ripartiti tra i comuni beneficiari.

A tal fine si ritiene di confermare i criteri già stabiliti con la citata DGR 847/2016 e quindi, in considerazione del fatto che ancora non si può disporre dei dati relativi ai volumi imbottigliati nel 2016, ripartire i contributi come di seguito specificato:

Comuni sede di impianto di imbottigliamento						
Prov.	Comune	Totale imbottigliato nel 2015 (litri)	%	Quota imbottigliato Euro	Quota fissa Euro	Totale Euro
TV	Fonte	396.738	0,0	Euro 56,90	10.000,00	Euro 10.056,90
VE	Scorzè	1.508.455.000	58,2	Euro 216.349,23	10.000,00	Euro 226.349,23
PD	S.Giorgio in Bosco	680.041.910	26,2	Euro 97.534,59	10.000,00	Euro 107.534,59
VI	Recoaro Terme	83.220.630	3,2	Euro 23.871,74	10.000,00	Euro 33.871,74
VI	Posina	92.779.400	3,6	Euro 26.613,66	10.000,00	Euro 36.613,66
VI	Torrebelvicino	4.541.000	0,2	Euro 1.302,58	10.000,00	Euro 11.302,58
VI	Valli del Pasubio	224.059.890	8,6	Euro 64.271,30	10.000,00	Euro 74.271,30
	TOTALE	2.593.494.568	100	Euro 430.000,00	70.00,00	Euro 500.000,00

All'impegno e liquidazione dei contributi a valere sul bilancio regionale esercizio 2016 provvederà la Direzione Difesa del Suolo entro il corrente esercizio finanziario

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l'art. 2 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;

VISTA la Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 847 in data 07/06/2016.

delibera

1. di approvare l'ulteriore riparto, come in premessa esposto, dei contributi da assegnare ai Comuni a compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti di imbottigliamento;

2. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo l'impegno e liquidazione dei contributi così determinati da effettuarsi entro il corrente esercizio finanziario;

3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di dare atto che le obbligazioni assunte con il presente atto non sono un debito commerciale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335253)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1984 del 06 dicembre 2016

Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11 art. 8 comma 2. Convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
La Legge regionale n. 11 del 2015 "Nuove norme in materia di soccorso alpino" prevede che la Giunta regionale regoli i rapporti con il SASV - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale. La medesima legge prevede il finanziamento per l'anno 2016 al SASV - CNSAS. Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di protezione civile regionale e si definiscono le modalità di erogazione del finanziamento per l'anno 2016.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

L'articolo 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile), individua il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) quale struttura operativa del Sistema della Protezione civile.

Nell'ambito del territorio della Regione del Veneto opera, quale componente del C.N.S.A.S., il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (S.A.S.V.), le cui attività sono oggetto della recente Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11, "Nuove disposizioni in materia di soccorso Alpino", nella quale è stato ribadito che "la Regione del Veneto si avvale del SASV - CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - SASV del CNSAS) per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale." Il SASV - CNSAS, oltre ad operare in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica, collabora anche con il sistema regionale di protezione civile e in particolare con la competente Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

Al fine di sostenere economicamente le attività del SASV - CNSAS, all'articolo 8 la legge regionale stabilisce: "La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l'erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2." Infatti, la sopracitata legge prevede che i rapporti tra la Regione del Veneto ed il SASV - CNSAS siano regolamentati da apposite convenzioni, a valenza triennale e relativi protocolli operativi.

Atteso che il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha formalmente richiesto la stipula della nuova convenzione al fine di definire la collaborazione con il sistema regionale di protezione civile e che per effetto della variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 di cui alla Legge regionale n. 21 dell'11 novembre 2016 si sono rese disponibili le risorse finanziarie previste dalla L.R. n. 11/2015, ovvero 250.000,00 euro al capitolo di spesa 102429 ad oggetto "Attività del SASV-CNSAS per prevenzione, vigilanza, soccorso in ambito alpinistico, escursionistico, speleologico e speleosubacqueo - contributo agli investimenti (art. 8, L.R. 11/05/2015, n. 11), con la presente deliberazione si propone di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento e confermare il finanziamento a favore del SASV-CNSAS per l'anno 2016.

Considerato che il SASV - CNSAS ha recentemente provveduto all'acquisizione di un immobile da destinare alla sede del CNSAS Veneto, con il finanziamento per l'anno 2016 si intende destinare le risorse disponibili a tela voce di spesa, per altro riportata al punto 1 dell'allegato A alla convenzione, recante il prospetto delle voci di spesa per la rendicontazione.

Al fine del perfezionamento della convenzione, si intende incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale alla sottoscrizione della stessa, in nome e per conto della Regione del Veneto, nonché alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti, necessari alla piena efficacia della collaborazione con il SASV - CNSAS.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dalla più volte citata Legge regionale n. 11/2015, con questo provvedimento si intende inoltre demandare al Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale l'incarico di procedere con propri provvedimenti all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo, secondo le modalità previste dalla convenzione riportata all'**Allegato A**, ovvero:

- anticipo del 70% alla firma della convenzione e presentazione del piano di investimenti per l'anno 2016;
- saldo del 30% previa acquisizione e approvazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2016.

Infine, considerato quanto riportato all'art. 9 della Legge regionale n. 11/2015, la disponibilità finanziaria per l'anno 2016 e l'intenzione di finanziare l'acquisto della nuova sede del SASV - CNSAS, si ritiene che la convenzione che sarà sottoscritta successivamente all'adozione del presente atto, abbia efficacia dal 1° gennaio 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA la Legge 21 marzo 2001, n. 74;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2 comma 2. lett. o);
VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;
VISTA la Legge Regionale 11 novembre 2016, n. 21;

delibera

1. Di fare proprio quanto riportato nelle premesse e pertanto di approvare lo schema tipo di convenzione tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di dare atto che la convenzione ha validità triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e che le parti contraenti possono, se d'accordo, procedere al suo rinnovo triennale.
3. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale alla sottoscrizione, in nome e per conto della Regione del Veneto, della convenzione di cui al punto 1).
4. Di assegnare al Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al punto 1, un finanziamento pari a 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro per l'anno 2016, così come previsto dalla stessa L.R. n. 11/2015.
5. Di determinare in Euro 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102429 del Bilancio 2016 ad oggetto "Attività del SASV-CNSAS per prevenzione, vigilanza, soccorso in ambito alpinistico, escursionistico, speleologico e speleosubacqueo - contributo agli investimenti (art. 8, L.R. 11/05/2015, n. 11)".
6. Di dare atto che con il finanziamento per l'anno 2016 si intende dare priorità alla prima voce del prospetto delle voci di spesa per la rendicontazione previsto all'allegato A alla convenzione, ovvero contribuire all'acquisto della nuova sede del SASV - CNSAS.
7. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
8. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale di procedere con propri provvedimenti all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo, secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al punto uno, ovvero:
    - ♦ anticipo del 70% alla firma della convenzione e presentazione del piano di investimenti per l'anno 2016;
    - ♦ saldo del 30% previa acquisizione e approvazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2016.
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di dare atto che la spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2016.
11. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto.
14. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1984 del 06 dicembre 2016

CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO

con sede legale in Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia (codice fiscale: 80007580279), rappresentata dal Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Protezione Civile ……., nato a ……. il …….. a tale fine individuato con DGR n. …… del ……..

e

IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (S.A.S.V.) DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (SASV - CNSAS)

con sede legale in Via dell'Artigianato, 22 – 32100 Belluno (codice fiscale 93025610259), rappresentato dal Presidente pro tempore ……., nato a ……. il ……..
stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 11/2015 la Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, di seguito denominato SASV - CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.

CONSIDERATO CHE

- La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della Legge n. 21 marzo 2001, n. 74, si avvale del SASV - CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile e impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M. 118), attivato attraverso il numero unico 118 direttamente o per il tramite delle centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112);
- il SASV - CNSAS costituisce struttura operativa nazionale del servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art.11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la Regione Veneto riconosce e sostiene le scuole del SASV-CNSAS e si avvale del SASV-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico scientifico e didattico ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 11 maggio 2015 n.11;
- il SASV - CNSAS, ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e della Legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha il compito di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- il SASV - CNSAS, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (articolo 2, comma 1) che individua nelle strutture del SASV - CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2);
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha sancito che "il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è di norma attribuito al SASV - CNSAS del C.A.I., e al Bergrettungs – Dienst (B.R.D) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS) e che "al SASV - CNSAS e al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità";
- il SASV - CNSAS, con l'approvazione della Legge 27 luglio 2004, n.186 "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione" e della Legge n. 119/2007 "Disposizioni a favore del SASV - CNSAS", è stato ulteriormente riconosciuto quale organizzazione erogante un pubblico servizio;

- il SASV - CNSAS, con l'approvazione della Legge 26/2010 che dispone che "al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (SASV - CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto", può ulteriormente implementare la propria attività assieme a quelle delle Centrali Operative del S.U.E.M.118 sedi di servizi elisoccorso S.A.R.;
- il SASV - CNSAS, ai sensi del Decreto Legge 30 aprile 1987, n. 3/053/13, per individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile, si avvale delle proprie unità cinofile da valanga;
- il SASV - CNSAS, ai sensi della Circolare Ministro dei Trasporti D.G.A.C. del 8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E e successive modificazioni – Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (S.A.R. – Search and Rescue – Ricerca e Salvataggio), è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di elisoccorso, tanto più considerato l'articolo 2, comma 2 Legge n. 74/01 e l'articolo 2 comma 3 della L.R. n. 11/2015;
- il SASV - CNSAS, ai sensi del Decreto del 8 luglio 2014, può avere in dotazione veicoli ad uso speciale predisposti per il soccorso sanitario e non sanitario;

VISTI

- il Decreto 12 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento e Regioni e Province Autonome prevista dall'art. 5 del Decreto 13 aprile 2011";
- il Decreto 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 del Decreto del Capo di dipartimento del P.C. del 12 gennaio 2012";

DATO ATTO CHE

- la Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015 dispone all'art. 8, comma 2, che i rapporti tra la Regione del Veneto ed il SASV - CNSAS siano regolati tramite convenzione a valenza triennale;
- il SASV - CNSAS è iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile con il codice PCVOL-05-C-2401-BL-01;
- il SASV - CNSAS uniformando il proprio statuto alla Legge n. 383/2000 è stato riconosciuto con Decreto n. 302 del 12 agosto 2013 quale Associazione di Promozione Sociale con iscrizione n. PS/BL0044;

PRESO ATTO CHE

- il SASV - CNSAS provvede dal 1954 nell'ambito regionale all'organizzazione di idonee iniziative tecniche e logistiche per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti per qualsiasi causa, nonché per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche di in genere delle attività ludico-sportive legate al tempo libero, ivi comprese le attività professionali così come recentemente disposto dalla Legge n. 26/2010;
- il SASV - CNSAS opera attraverso le Delegazioni di Zona e in particolare, la 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi con competenza per le provincie di Belluno e Treviso organizzata in 20 Stazioni; l'11^ Zona Delegazione Prealpi Venete con competenza per le province di Padova, Verona e Vicenza organizzata in 6 Stazioni; la 6^ Zona Delegazione Speleologica organizzata in 3 Stazioni con competenza, vista la peculiarità dell'attività, per tutto il Veneto;
- il SASV - CNSAS si avvale di 29 Stazioni e Centri Operativi dislocati sul territorio, che hanno in dotazione mezzi ed attrezzature idonee a svolgere il soccorso negli ambiti ricordati e che garantiscono una copertura territoriale capillare attraverso l'operato di Operatori e Tecnici SASV - CNSAS, formati e certificati secondo quanto previsto dalla suddetta Legge 74/2001 e dai Piani formativi ivi richiamati;
- la Regione del Veneto ha stipulato con il SASV - CNSAS una specifica convenzione triennale finalizzata allo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118 per il triennio 2016-2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ALLEGATOA alla Dgr n. 1984 del 06 dicembre 2016

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO
1. La Regione del Veneto, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, si avvale del SASV - CNSAS negli interventi di protezione civile di cui all'art. 2 della predetta legge quale struttura operativa della Protezione civile.
2. Si avvale inoltre del SASV - CNSAS nel mettere in sicurezza l'approccio ad ambienti ostili e impervi così come definiti nel successivo art. 3 e descritti nel successivo art. 4. nel corso di operazioni congiunte con personale della Protezione Civile.
3. Si avvale altresì del SASV - CNSAS nel corso di eventi esercitativi congiunti e di formazione del personale del sistema della Protezione Civile in virtù del riconoscimento delle scuole regionali del SASV - CNSAS di cui all'art.3 della Legge regionale 11/2015.

ARTICOLO 3 – SCENARIO OPERATIVO – CONCETTO DI AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO
1. Quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile il SASV - CNSAS interviene nell'ambito dell'intero territorio regionale e nazionale in coordinamento con la Direzione Protezione civile e Polizia Locale; nell'ambito di queste operazioni agisce in base alle proprie competenze riconosciute dalla legislazione vigente e citata in premessa, qualora lo scenario riguardi il territorio montano o comunque ostile e impervio, non necessariamente di alta quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l'impiego di personale appartenente ai ruoli del SASV - CNSAS esperto nelle tecniche alpinistiche, sciistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e speleo-subacquee.
2. Ai fini della presente Convenzione sono considerati ambienti ostili ed impervi:
   - vie alpinistiche;
   - vie ferrate o sentieri attrezzati;
   - vie in falesia o palestra d'arrampicata outdoor;
   - valanghe e zone contermini anche su sedimi stradali;
   - ghiaccio (ghiacciaio, cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.);
   - piste da sci;
   - terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.);
   - forra (gola, canyon, ecc.);
   - grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.);
   - impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.);
   - altri terreni ostili ed impervi, ovvero ambienti confinati in casi particolari (scarpate stradali, ponteggi, ciminiere, abitazioni, ecc.).
3. Gli interventi, sulla base del contesto operativo, delle caratteristiche orografiche e morfologiche, degli accessi dei luoghi, delle condizioni metereologiche e della possibilità o meno dell'impiego del servizio di elisoccorso, saranno pianificati tra la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e il SASV – CNSAS.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE
Su formale richiesta scritta da parte della Regione del Veneto o di altri Enti Locali o Amministrazioni Pubbliche, il S.A.S.V.-C.N.S.A.S. può effettuare le attività di seguito illustrate.
   - Monitoraggi di pareti rocciose prospicienti strade e centri abitati che in qualche modo possano rappresentare un rischio immediato per la pubblica incolumità e la salute pubblica o intervenire urgentemente per le opere di bonifica che si rendono celermente necessarie.
   - Operazioni di recupero di animali in vita o di carcasse che per il loro posizionamento in ambiente ostile e impervio o per loro natura, possono causare problemi di recupero con mezzi tradizionali e/o problemi di salute pubblica.
   - Monitoraggio e mappatura delle cavità ipogee naturali e/o artificiali presenti nel territorio regionale in zone contermini a zone antropizzate e che non risultano ancora accatastate, ovvero di quelle che possono rappresentare un qualche rischio per persone, animali e cose.
   - Monitoraggio e mappatura delle forre e gole presenti nel territorio regionale che presentino potenziale rischio a persone e/o cose per condizioni idrologiche o geologiche in zone ostili e impervie e che non risultano ancora accatastate.
   - Prospezioni e/o ricognizioni in ambienti ipogei naturali e artificiali, ivi comprese condotte e tubazioni, in caso di emergenza legate a eventi calamitosi o altre esigenze e necessità di interesse pubblico.
   - Assistenza a tecnici e personale della Regione del Veneto per investigazioni particolari del territorio regionale che richiedano, per le caratteristiche dei luoghi e dei tempi di accesso, tecniche di soccorso alpino e speleologico.

– Su richiesta, effettuare, rilievi, foto e video aerei dell'ambiente e del territorio indicato nei commi precedenti, anche per le esigenze e i compiti della Protezione civile regionale.

ARTICOLO 5 – ALLERTAMENTO E RICHIESTA DI INTERVENTO
Il SASV - CNSAS si impegna ad effettuare, su richiesta della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, tutti gli interventi di soccorso di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente convenzione.

ARTICOLO 6 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO
1. Il rapporto convenzionale è regolato dalle clausole della presente Convenzione e, per quanto non previsto, dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, oltre che dalle norme in materia di protezione civile e del SASV - CNSAS.
2. Le responsabilità della gestione tecnico–operativa del servizio di soccorso ed elisoccorso, di cui alla presente Convenzione, fanno capo, per le rispettive competenze, alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione Veneto e al SASV - CNSAS.

ARTICOLO 7 – PRESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO E NON SANITARIO
In merito alla individuazione delle prestazioni e alle relative operazioni si rimanda alla specifica convenzione di cui alla DGR n. 663/2016.

ARTICOLO 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente convenzione il SASV - CNSAS mette a disposizione il proprio personale, opportunamente addestrato e certificato, che viene utilizzato secondo le procedure previste da specifici Protocolli Operativi da redigere a cura delle Parti.
2. Il SASV - CNSAS assicura altresì un servizio di reperibilità presso le singole Stazioni SASV - CNSAS organizzate in tal senso con turnazioni senza soluzione di continuità. L'organizzazione della reperibilità propria di ciascuna Delegazione e dei numeri di riferimento esclusivi è portata a conoscenza delle C.O. del S.U.E.M. 118 e dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale (CoREm).
3. Il SASV - CNSAS, garantisce la presenza in servizio attivo delle figure professionali previste dall'art. 6 della Legge n. 74/2001 e dal Piano formativo regionale.

ARTICOLO 9 – FORMAZIONE
1. Per le attività di formazione e qualificazione del personale, il S.A.S.V.-C.N.S.A.S. si avvale delle proprie Scuole Regionali e della Commissione Tecnica di cui all'articolo 3 della L.R. n. 11/2015 e dei relativi regolamenti e piani formativi. Tali strutture costituiscono riferimento tecnico, scientifico e didattico per l'individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o di enti locali.
2. Il S.A.S.V.-C.N.S.A.S. provvede, se richiesto, alla formazione del personale della Protezione civile della Regione e dei Volontari di Protezione civile secondo quando previsto da specifici Protocolli Operativi di cui all'art. 8.

ARTICOLO 10 – RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE SASV - CNSAS
1. Il SASV - CNSAS, attraverso le 29 stazioni dislocate capillarmente sul territorio ed i propri Operatori e Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico, si impegna a mettere a disposizione per l'attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso, le proprie risorse strumentali, mezzi, attrezzature di soccorso alpino e speleologico ivi compresi i ponti radio ed i relativi apparati radio, software ed hardware in uso alle Stazioni e alle Delegazioni.
2. Il SASV - CNSAS mette a disposizione della Regione del Veneto le risorse di cui sopra per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale appartenente al sistema della Protezione Civile ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge n. 74/2001 e dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 11/2015, secondo specifici protocolli.

ARTICOLO 11 – COLLABORAZIONI DIVERSE
La Regione del Veneto concede al SASV - CNSAS l'utilizzo non oneroso dei supporti tecnici finalizzati al raggiungimento delle finalità di istituto e agli obblighi di legge, ovvero supporti orto-cartografici, banche dati, elaborazioni, consulenze, ecc., previa motivata domanda che sarà inoltrata dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale alla Direzione regionale interessata.

ARTICOLO 12 – RADIOCOLLEGAMENTI E COMUNICAZIONI
1. Il SASV - CNSAS, si avvale della propria rete radio al fine di consentire il continuo scambio di informazioni tra personale SASV - CNSAS e la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.
2. Il SASV - CNSAS può utilizzare in caso di necessità, per le attività oggetto della presente convenzione, le frequenze in uso al sistema regionale della Protezione Civile, a tal fine la Regione del Veneto, per il tramite della competente Direzione, trasmette la relativa documentazione tecnica delle frequenze. Parimenti, la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale può utilizzare le frequenze e la rete radio SASV - CNSAS.
3. La Regione del Veneto, anche ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 11/2015, concede al SASV - CNSAS, di installare gli apparati della propria rete radio nei siti che ospitano le reti di diffusione radio della Regione,

promovendo altresì le opportune intese fra lo stesso SASV - CNSAS e gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.

4. La Regione del Veneto fornisce, il supporto degli Uffici regionali competenti in materia per le attività di progettazione finalizzate a migliorare ed ottimizzare la prestazione della rete radio.

ARTICOLO 13 – PREVENZIONE E DIFFUSIONE DELLE FINALITÀ DI ISTITUTO DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE E DEL SASV - CNSAS

1. La Regione del Veneto si impegna ad inserire nelle pubblicazioni tematiche e/o monografiche di carattere istituzionale riferite all'ambiente montano e nel web regionale sezioni dedicate e il link al sito e/o alla pagina dei social network indicati dal SASV - CNSAS.

2. La Regione del Veneto, congiuntamente al SASV - CNSAS, cura la periodica diffusione alla stampa di informazioni atte ad illustrare il perseguimento delle finalità della presente Convenzione e in particolare, a rappresentare l'attività di soccorso e l'attività di informazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza.

ARTICOLO 14 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.i.. Il Responsabile del trattamento dei dati sono i soggetti indicati in premessa o loro delegati.

ARTICOLO 15 – CRITERI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL SASV - CNSAS

1. Per le prestazioni oggetto della presente Convezione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge Regionale 11/2015, la Regione del Veneto per l'anno 2016 provvede all'erogazione al SASV - CNSAS del finanziamento di cui alla predetta legge pari a euro 250.000,00.

2. Il finanziamento sarà erogato:
   - Anticipo del 70% alla firma della presente convenzione e presentazione del piano di investimenti per l'anno 2016,
   - Saldo del 30% previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute nell'anno 2016.

3. Per gli anni successivi 2017/2018, secondo le disponibilità di bilancio, come previsto dal comma 3 della suddetta legge, il finanziamento sarà erogato per il 70% previa presentazione del piano di investimenti, per il rimanente 30% successivamente alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

ARTICOLO 16 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula e ha la durata di 3 (tre) anni.

2. Le parti, se d'accordo, possono procedere al suo rinnovo per analogo periodo.

3. In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del contratto, si fa esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 18 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione, tenuto conto dell'articolo 7 della Legge n. 91/1963.

La presente convenzione, dattiloscritta in n. ….. pagine, è composta da n. 18 articoli e n. 1 allegato.
Le parti, dopo lettura, approvano le premesse e i diciassette articoli del presente atto e quindi sottoscrivono.

……, …….
Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Belluno, ……..
Per il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Il Presidente Pro Tempore

ALLEGATOA alla Dgr n. 1984 del 06 dicembre 2016

ALLEGATO A

Prospetto delle voci di spesa per la rendicontazione.

1. Adeguamento e ammodernamento di sedi e magazzini
2. Acquisto e adeguamento e ammodernamento di mezzi e automezzi
3. Acquisto e adeguamento e ammodernamento delle attrezzature hardware e software
4. Acquisto e adeguamento e ammodernamento dei sistemi di comunicazione
5. Acquisto e adeguamento dei dispositivi di protezione individuale specialistici
6. Spese per la progettazione e l'attuazione di progetti speciali

(Codice interno: 335154)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1990 del 06 dicembre 2016

Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi presso il Tribunale di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di convenzione da sottoscriversi tra Regione Veneto e Tribunale di Venezia per consentire, a laureati in giurisprudenza, lo svolgimento di tirocini formativi presso il Tribunale con assegnazione di borsa di studio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota di richiesta del 13/10/2016 ns prot. 392453.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto promuove interventi di politica occupazionale finalizzati a favorire la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne e dei giovani, prevenire ed affrontare la disoccupazione, soprattutto di lunga durata, nonché incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. A tal fine si individuano strumenti e sostegni atti a promuovere forme di continuità lavorativa, rinforzare la formazione continua dei lavoratori, favorire la mobilità professionale, sviluppare la qualità del lavoro, sostenere e stimolare i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che sviluppano l'occupazione e/o migliorano le condizioni di lavoro.

In particolare gli interventi a favore dei giovani e del loro inserimento lavorativo sono una delle priorità di questa Amministrazione, che proprio a tale scopo ha sostenuto negli anni precedenti il percorso di giovani praticanti che hanno potuto svolgere, anche grazie a un rimborso spese, una parte del loro tirocinio presso il Tribunale di Venezia. La positiva valutazione di questa esperienza e la sua coerenza con le politiche del lavoro giovanile spingono a dar seguito a quanto finora fatto, continuando a promuovere tali percorsi, che si traducono in un apprendimento individuale finalizzato a conoscere un ambiente di lavoro e ad acquisire conoscenze, abilità e competenze connesse ad una specifica attività, quale quella giurisdizionale, altrimenti non avvicinabile. A sostegno di ciò, si evidenzia l'art. 73 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 che ha introdotto nell'ordinamento statale e regolamentato la possibilità per laureati in giurisprudenza di svolgere un tirocinio di diciotto mesi presso uffici giudiziari, sulla falsariga di quanto già attivato dalla Regione del Veneto. E proprio tale riconoscimento normativo di una attività sperimentale avviata da questa Regione stimola oggi a proseguire l'esperienza e a confermare un finanziamento che, seppur ridotto in considerazione delle attuali esigenze di diminuzione della spesa, permetta comunque a giovani motivati di conoscere un ambito lavorativo altamente qualificante.

Pertanto con il presente atto, considerata anche la richiesta di rifinanziamento pervenuta dal Tribunale di Venezia agli atti della Direzione Lavoro, si propone di prevedere uno stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. A, L.R. 13/03/2009, n. 3 - Art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)" a valere sul bilancio gestionale 2017, nei limiti della disponibilità delle risorse e in conformità al D.Lgs. n. 118/2011, per lo svolgimento di tirocini presso il Tribunale di Venezia, secondo quanto previsto dal citato art. 73 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 68 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

La realizzazione delle suddette attività sarà disciplinata da apposita convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia nella quale sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione del Veneto, ed il cui schema è all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre con il presente provvedimento si propone di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro, competente per materia, all'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 73;

Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3;

Vista la nota di richiesta di rifinanziamento del Tribunale di Venezia del 13 ottobre 2016;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che verranno stanziati sul capitolo n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. A, L.R. 13/03/2009, n. 3 - Art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)", a valere sul bilancio gestionale 2017, nei limiti della disponibilità delle risorse e in conformità al D.Lgs. n. 118/2011, per lo svolgimento di tirocini presso il Tribunale di Venezia, secondo quanto previsto dal citato art. 73 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 68 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, in particolare della sottoscrizione della convenzione di cui allo schema **Allegato A** al presente provvedimento, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 17. del D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1990 del 06 dicembre 2016

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AI TIROCINI PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA. EX ART 73, DECRETO LEGGE N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 98 DEL 9 AGOSTO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di _____ del _____, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____.

E

il Tribunale di Venezia, con sede legale in _____, Via _____, in persona di _____, nato/a a _____, il _____ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il/la quale agisce in quest'atto nella sua qualità di _____ e pertanto al presente atto autorizzato.

PREMESSO

Con provvedimento n. _____ in data _____, esecutivo, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la realizzazione di tirocini presso il Tribunale di Venezia svolti da laureati in giurisprudenza ex art. 73 Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione concerne la realizzazione di attività presso il Tribunale di Venezia e relative ai tirocini di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013 citato, per la formazione in ambito giuridico e l'inserimento al lavoro di laureati in giurisprudenza.
Il Tribunale di Venezia, come sopra rappresentato, si impegna a realizzare:

1. Attività di formazione e accompagnamento dei tirocinanti, anche attraverso specifiche iniziative di approfondimento delle materie oggetto del tirocinio;
2. Affidamento del tirocinante ad un magistrato formatore al fine di perfezionare e approfondire empiricamente le nozioni acquisite durante il percorso universitario;
3. Attività di formazione e accompagnamento all'utilizzo dei sistemi informativi in uso presso il Tribunale di Venezia, al fine di perfezionare la preparazione tecnica del tirocinante, sia sotto il profilo dell'informatica giuridica che giudiziaria.

Art.. 2 – Accesso al Tirocinio.

Gli aspiranti tirocinanti laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato domanda al Tribunale di Venezia secondo quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. n. 69/2013 potranno accedere al tirocinio con rimborso onnicomprensivo delle spese disciplinato dal presente atto nei limiti delle risorse allo scopo stanziate.

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività.

Le attività formative oggetto della presente convenzione saranno svolte attraverso periodi di tirocinio di 18 mesi, durante i quali il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato formatore al quale è stato assegnato.
I nominativi dei tirocinanti selezionati saranno trasmessi dal Presidente del Tribunale di Venezia o dal suo Delegato ai competenti uffici della Regione del Veneto per consentire le operazioni di verifica dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e di impegno e liquidazione del rimborso onnicomprensivo come previsto all'Art. 5 del presente atto. Per ciascun nominativo dovrà essere indicata la

data di avvio del tirocinio presso il Tribunale di Venezia e trasmessa tutta la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa e della liquidazione degli importi.

Art. 4 – Durata.

La presente convenzione ha la durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Direzione Lavoro.

Art. 5 – Risorse e modalità di erogazione del contributo.

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative di cui all'art. 1 del presente atto derivano dal capitolo di uscita n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. A, L.R. 13/03/2009, n. 3 - Art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)"del bilancio regionale.
Ciascun tirocinante, selezionato secondo le modalità di cui all'art.2, godrà di un contributo onnicomprensivo pari ad euro 5.000,00 esigibile a far data dal completamento di 6 mesi nell'anno 2017 all'interno del percorso di tirocinio presso il Tribunale di Venezia.
Tale contributo sarà erogato un'unica volta per ciascun percorso di tirocinio di cui al citato art. 73 e in un'unica soluzione a seguito di richiesta del tirocinante. Tale richiesta dovrà essere corredata dal Decreto del Tribunale di Venezia che attesta l'inizio del percorso di tirocinio unitamente ad una relazione relativa alle attività svolte nei sei mesi di tirocinio coperti dal rimborso onnicomprensivo in parola, sottoscritta dal Magistrato affidatario e dal tirocinante stesso.

Art. 6 – Modificazioni ed integrazioni normative.

La presente convenzione potrà essere modificata sulla base dell'evoluzione normativa in materia tirocini presso Uffici Giudiziari, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato art. 73 D.L. n. 69/2013. Eventuali modifiche tecnico-contabili che si rendessero necessarie al fine di adeguare le modalità di impegno e liquidazione delle risorse alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 saranno adottate con atto del Direttore della Direzione Lavoro.

Art. 7 – Clausola risolutiva.

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'effettivo svolgimento delle attività formative previste. In caso di svolgimento irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui il Tribunale di Venezia dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Direzione Lavoro, fino alla risoluzione della convenzione.

La presente convenzione è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. All. B al D.P.R. 642/72.

La presente convenzione redatta in numero di _____ fogli e composta da numero 7 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

per la Regione del Veneto per il Tribunale di Venezia

(Codice interno: 335155)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1991 del 06 dicembre 2016

Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di convenzione da sottoscriversi tra Regione Veneto e Corte d'Appello di Venezia per consentire, a laureati in giurisprudenza, lo svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello con assegnazione di borsa di studio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota di richiesta del 19/10/2016 prot. 13346/I/U.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto promuove interventi di politica occupazionale finalizzati a favorire la partecipazione al lavoro, in particolare delle donne e dei giovani, prevenire ed affrontare la disoccupazione, soprattutto di lunga durata, nonché incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. A tal fine si individuano strumenti e sostegni atti a promuovere forme di continuità lavorativa, rinforzare la formazione continua dei lavoratori, favorire la mobilità professionale, sviluppare la qualità del lavoro, sostenere e stimolare i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che sviluppano l'occupazione e/o migliorano le condizioni di lavoro.

In particolare gli interventi a favore dei giovani e del loro inserimento lavorativo sono una delle priorità di questa Amministrazione, che proprio a tale scopo ha sostenuto negli anni precedenti il percorso di giovani praticanti che hanno potuto svolgere, anche grazie a un rimborso spese, una parte del loro tirocinio presso la Corte d'Appello di Venezia. La positiva valutazione di questa esperienza e la sua coerenza con le politiche del lavoro giovanile spingono a dar seguito a quanto finora fatto, continuando a promuovere tali percorsi, che si traducono in un apprendimento individuale finalizzato a conoscere un ambiente di lavoro e ad acquisire conoscenze, abilità e competenze connesse ad una specifica attività, quale quella giurisdizionale, altrimenti non avvicinabile. A sostegno di ciò, si evidenzia l'art. 73 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 che ha introdotto nell'ordinamento statale e regolamentato la possibilità per laureati in giurisprudenza di svolgere un tirocinio di diciotto mesi presso uffici giudiziari, sulla falsariga di quanto già attivato dalla Regione del Veneto. E proprio tale riconoscimento normativo di una attività sperimentale avviata da questa Regione stimola oggi a proseguire l'esperienza e a confermare un finanziamento che, seppur ridotto in considerazione delle attuali esigenze di diminuzione della spesa, permetta comunque a giovani motivati di conoscere un ambito lavorativo altamente qualificante.

Pertanto con il presente atto, considerata anche la richiesta di rifinanziamento pervenuta dalla Corte d'Appello di Venezia agli atti della Direzione Lavoro, si propone di prevedere uno stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. A, L.R. 13/03/2009, n. 3 - Art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)" a valere sul bilancio gestionale 2017, nei limiti della disponibilità delle risorse e in conformità al D.Lgs. n. 118/2011, per lo svolgimento di tirocini presso la Corte d'Appello di Venezia, secondo quanto previsto dal citato art. 73 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 68 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

La realizzazione delle suddette attività sarà disciplinata da apposita convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e la Corte d'Appello di Venezia nella quale sono disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte della Regione del Veneto, ed il cui schema è all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre con il presente provvedimento si propone di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro, competente per materia, all'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 73;

Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3;

Vista la nota di richiesta di rifinanziamento della Corte d'Appello di Venezia del 19 ottobre 2016;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi che verranno stanziati sul capitolo n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. A, L.R. 13/03/2009, n. 3 - Art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)", a valere sul bilancio gestionale 2017, nei limiti della disponibilità delle risorse e in conformità al D.Lgs. n. 118/2011, per lo svolgimento di tirocini presso la Corte d'Appello di Venezia, secondo quanto previsto dal citato art. 73 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 68 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, in particolare della sottoscrizione della convenzione di cui allo schema **Allegato A** al presente provvedimento, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 73, comma 17. del D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1991 del 06 dicembre 2016

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AI TIROCINI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. EX ART 73, DECRETO LEGGE N. 69 DEL 21 GIUGNO 2013 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 98 DEL 9 AGOSTO 2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di _____ del _____, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____.

E

la Corte d'Appello di Venezia, con sede legale in _____, Via _____, in persona di _____, nato/a a _____, il _____ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il/la quale agisce in quest'atto nella sua qualità di _____ e pertanto al presente atto autorizzato.

PREMESSO

Con provvedimento n. _____ in data _____, esecutivo, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la realizzazione di tirocini presso la Corte d'Appello di Venezia svolti da laureati in giurisprudenza ex art. 73 Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modificazioni con Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione concerne la realizzazione di attività presso la Corte d'Appello di Venezia e relative ai tirocini di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013 citato, per la formazione in ambito giuridico e l'inserimento al lavoro di laureati in giurisprudenza.
La Corte d'Appello di Venezia, come sopra rappresentata, si impegna a realizzare:

1. Attività di formazione e accompagnamento dei tirocinanti, anche attraverso specifiche iniziative di approfondimento delle materie oggetto del tirocinio;
2. Affidamento del tirocinante ad un magistrato formatore al fine di perfezionare e approfondire empiricamente le nozioni acquisite durante il percorso universitario;
3. Attività di formazione e accompagnamento all'utilizzo dei sistemi informativi in uso presso la Corte d'Appello di Venezia, al fine di perfezionare la preparazione tecnica del tirocinante, sia sotto il profilo dell'informatica giuridica che giudiziaria.

Art.. 2 – Accesso al Tirocinio.

Gli aspiranti tirocinanti laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato domanda alla Corte d'Appello di Venezia secondo quanto stabilito dall'art. 73 del D.L. n. 69/2013 potranno accedere al tirocinio con rimborso onnicomprensivo delle spese disciplinato dal presente atto nei limiti delle risorse allo scopo stanziate.

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività.

Le attività formative oggetto della presente convenzione saranno svolte attraverso periodi di tirocinio di 18 mesi, durante i quali il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato formatore al quale è stato assegnato.
I nominativi dei tirocinanti selezionati saranno trasmessi dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia o dal suo Delegato ai competenti uffici della Regione del Veneto per consentire le operazioni di verifica dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e di impegno e liquidazione del rimborso onnicomprensivo come previsto all'Art. 5 del presente atto. Per ciascun nominativo dovrà essere indicata la

data di avvio del tirocinio presso la Corte d'Appello di Venezia e trasmessa tutta la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa e della liquidazione degli importi.

Art. 4 – Durata.

La presente convenzione ha la durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Direzione Lavoro.

Art. 5 – Risorse e modalità di erogazione del contributo.

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative di cui all'art. 1 del presente atto derivano dal capitolo di uscita n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. A, L.R. 13/03/2009, n. 3 - Art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)"del bilancio regionale.
Ciascun tirocinante, selezionato secondo le modalità di cui all'art.2, godrà di un contributo onnicomprensivo pari ad euro 5.000,00 esigibile a far data dal completamento di 6 mesi nell'anno 2017 all'interno del percorso di tirocinio presso la Corte d'Appello di Venezia.
Tale contributo sarà erogato un'unica volta per ciascun percorso di tirocinio di cui al citato art. 73 e in un'unica soluzione a seguito di richiesta del tirocinante. Tale richiesta dovrà essere corredata dal Decreto della Corte d'Appello di Venezia che attesta l'inizio del percorso di tirocinio unitamente ad una relazione relativa alle attività svolte nei sei mesi di tirocinio coperti dal rimborso onnicomprensivo in parola, sottoscritta dal Magistrato affidatario e dal tirocinante stesso.

Art. 6 – Modificazioni ed integrazioni normative.

La presente convenzione potrà essere modificata sulla base dell'evoluzione normativa in materia tirocini presso Uffici Giudiziari, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato art. 73 D.L. n. 69/2013. Eventuali modifiche tecnico-contabili che si rendessero necessarie al fine di adeguare le modalità di impegno e liquidazione delle risorse alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 saranno adottate con atto del Direttore della Direzione Lavoro.

Art. 7 – Clausola risolutiva.

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'effettivo svolgimento delle attività formative previste. In caso di svolgimento irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui la Corte d'Appello di Venezia dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Sezione Lavoro, fino alla risoluzione della convenzione.

La presente convenzione è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 tab. All. B al D.P.R. 642/72.

La presente convenzione redatta in numero di _____ fogli e composta da numero 7 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

per la Regione del Veneto per la Corte d'Appello di Venezia

(Codice interno: 335152)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1992 del 06 dicembre 2016

Istituzione Gruppo tecnico sul modello organizzativo dei servizi per il lavoro.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Si provvede all'istituzione di un apposito Gruppo tecnico per accompagnare il percorso di riordino dei servizi per il lavoro verso un nuovo modello organizzativo.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha definito, all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, e ai commi 86 e 44 le ulteriori funzioni fondamentali rispettivamente delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e delle città metropolitane, ha previsto, al comma 89, che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscano le funzioni provinciali diverse da quelle definite al comma 85, così come le funzioni e i compiti in materia di Servizi per l'Impiego.

Si è così inaugurato un percorso di riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro che ha una sua specificità e che è stato sancito da accordi e normative statali e regionali che hanno affrontato innanzitutto la gestione del biennio transitorio 2015 - 2016, reperendo le risorse finanziarie necessarie e prevedendo un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego.

In particolare, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act) ha previsto la riforma del sistema dei servizi e delle politiche del lavoro. Le regioni sono responsabili delle politiche attive e dei centri per l'impiego (CPI) pubblici (art. 18), e ne assumono le funzioni, mentre lo Stato ha un ruolo di coordinamento di tutta la rete nazionale.

Nell'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 tra Governo e Regioni/province autonome, era invece stata regolata la fase transitoria verso un diverso assetto delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, prevedendo la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione: convenzione che, per la Regione del Veneto, è stata sottoscritta il 9 dicembre 2015.

Sempre per il Veneto, con la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, all'art. 5, comma 2, la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'Impiego e del relativo personale resta affidata, per il 2015 ed il 2016, transitoriamente, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, garantendo (comma 3) il finanziamento dei costi del personale dei CPI, trasferendo alle province e alla Città metropolitana di Venezia la quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali. Il comma 4 ha poi previsto una convenzione tra la Regione, le Province e la Città metropolitana di Venezia, i rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'Impiego nel biennio 2015 e 2016 che è stata sottoscritta il 26 settembre 2016 e che ha reso possibile il trasferimento delle risorse statali, garantendo stabilità e governance al sistema dei servizi in un contesto di profonda trasformazione istituzionale e normativa e permettendo di avviare la programmazione di potenziamento dei servizi per l'impiego nell'ambito del POR (Programma Operativo Regionale) FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014/2020.

Per affrontare il prossimo anno, nel quale presumibilmente si continuerà ad operare in un regime transitorio, si prevede di mettere a punto un progetto di efficientamento della rete dei servizi, che tenga conto delle risorse disponibili e dei mutamenti introdotti dal D.lgs n. 150/2015. Va tenuto conto che la responsabilità dei CPI è in capo alla Regione, che i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e i servizi dovranno essere omogenei sul territorio nazionale e che, infine, sono previste misure di attivazione dei lavoratori che beneficiano di ammortizzatori sociali. L'obiettivo è prendere in carico tutti i disoccupati per accompagnarli fino alla ricollocazione.

Per supportare questa complessa azione di riorganizzazione e di rinnovo dei servizi si ritiene utile che tutto il processo di cambiamento sia oggetto dell'analisi e delle proposte di uno specifico Gruppo tecnico, che tenga conto sia delle particolarità dei territori, sia delle esigenze di governo della Regione.

Il Gruppo sarà composto come segue:

- due rappresentanti della Regione (Area Capitale Umano e Cultura)
- due rappresentanti delle province/città metropolitana di Venezia

- un rappresentante di Veneto Lavoro
- un rappresentante di Italia Lavoro.

Le designazioni dei rappresentanti delle province/città metropolitana di Venezia, di Veneto Lavoro e di Italia Lavoro saranno richieste dal Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura, che successivamente provvederà alla costituzione del Gruppo e alla nomina dei componenti. Il Gruppo sarà coordinato da un rappresentante della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni dell'11 settembre 2014;

VISTA la Legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

VISTA la DGR n. 1673 del 19 novembre 2015;

VISTA la DGR n. 923 del 22 giugno 2016;

VISTA la convenzione del 9 dicembre 2015 tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la convenzione del 26 settembre 2016 tra Regione e province/città metropolitana di Venezia;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di istituire un Gruppo tecnico di supporto alla definizione e implementazione del modello organizzativo dei servizi per il lavoro, costituito nel modo seguente:
    - due rappresentanti delle province/città metropolitana di Venezia
    - due rappresentanti della Regione (Area Capitale Umano e Cultura)
    - un rappresentante di Veneto Lavoro
    - un rappresentante di Italia Lavoro;
3. di incaricare il Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura di provvedere alla costituzione del Gruppo e alla nomina dei componenti nonché all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335140)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1993 del 06 dicembre 2016

Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica. Accordo per la gestione (L. n. 23/96, art. 7).

[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'approvazione dello schema di Accordo fra la Regione Toscana, la Regione del Veneto e la Provincia di Pisa per la gestione, per una annualità, della piattaforma tecnologica relativa all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica Regionale del Veneto.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'art. 7 della legge 11.01.1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" dispone che il Ministero della Pubblica Istruzione realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. L'anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

Con Decreto Ministeriale 16 giugno 1999, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 1999, è stato approvato lo schema generale del progetto e l'attivazione di un sistema telematico per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati con metodologie concordate e condivise con gli Enti Locali.

Tale progetto prevede che ogni Regione venga connessa con il Sistema Informativo del MIUR per lo scambio dei dati comuni, al fine di mantenere costantemente allineate le informazioni presenti nell'Anagrafe a livello regionale e nazionale, definisca le ulteriori informazioni di interesse regionale, predisponga, di concerto con il MIUR, l'impianto della relativa parte d'archivio e gestisca il Nodo Regionale, nel rispetto degli standard stabiliti a livello nazionale. Prevede inoltre che ogni Regione individui il proprio gruppo di "rilevatori" mediante il quale procedere all'assunzione delle informazioni con il coordinamento del Referente del Nodo Regionale.

Le Province e i Comuni sono chiamati a collaborare alla realizzazione ed all'aggiornamento del patrimonio informativo, secondo modalità concordate con le Regioni, connettendosi attraverso reti telematiche al Nodo Regionale per consultare i dati di propria pertinenza.

La costruzione e la manutenzione di questo Sistema Informativo di settore, che fa parte del Sistema Informativo dell'Istruzione, di cui all'art.136 della L.R. 11/2001, è un servizio per la governance.

In attuazione di tale progetto, con DGR 21 marzo 2000, n. 996, la Giunta regionale ha fatto propri gli obiettivi dell'art. 7 della legge 23/1996 per la realizzazione della nuova Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica e ha dato mandato al Dirigente Regionale competente per materia di individuare, d'intesa con il Dirigente della Direzione Regionale Sistema Informatico, la forma organizzativa più idonea per la sua realizzazione in sede locale, ivi compresa l'istituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale nonché l'eventuale ricorso ad enti e organismi esterni alla struttura regionale per quanto non realizzabile con le risorse umane ed attrezzature tecniche disponibili.

Con l'attivazione di un sistema telematico di collegamento tra il Nodo Centrale del Ministero e i Nodi Regionali per l'immissione dei dati contenuti nelle schede di rilevazione ed il loro continuo aggiornamento, il MIUR ha dato conseguentemente avvio alle successive fasi di formazione del personale regionale coinvolto nel progetto, come indicato allo stesso con nota a firma del Dirigente della Direzione Istruzione n. 448765/4402 del 09.06.2004.

A seguito della successiva istituzione del nuovo assetto organizzativo delle strutture regionali, di cui alle Deliberazioni n. 2974 dell'11.10.05 e n. 3154 del 18.10.05, con provvedimento n. 3609 del 22.11.2005 la Giunta Regionale ha assegnato la competenza sulla materia dell'edilizia scolastica alla Direzione Lavori Pubblici, nell'ambito dell'omologa Segreteria.

Con successivi provvedimenti n. 1157 del 18.04.2006 e n. 1460 del 16.05.2006, la Giunta regionale ha quindi disposto di incaricare dell'attuazione della prima fase del progetto, relativa all'acquisizione dei dati, rispettivamente:

- le Province e i Comuni capoluogo, in relazione al patrimonio edilizio di competenza;

- appositi rilevatori individuati direttamente dalla Regione, secondo procedura concorsuale, per il restante patrimonio di edilizia scolastica.

Nell'ambito di tale iniziativa, la Regione ha inoltre curato, con proprio personale, l'inserimento dei dati raccolti nell'apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione.

L'attività di rilevazione si è protratta fino a tutto l'anno 2007, con il censimento di un totale di 3658 edifici, in relazione ai quali sono stati inseriti, oltre ai dati dimensionali e relativi all'utilizzo, anche le informazioni circa l'origine e l'età, le eventuali trasformazioni, lo stato di conservazione di opere edilizie ed impianti e le condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alle certificazioni degli impianti, alla documentazione antincendio e all'attuazione delle misure previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda la successiva fase operativa del progetto, si sono riscontrate, da parte degli operatori di numerose Regioni, ivi compresa la Regione del Veneto, considerevoli difficoltà nell'utilizzo del data base messo a disposizione dal Ministero per quanto riguarda la gestione, l'aggiornamento e la reportistica necessaria ad un'approfondita conoscenza del patrimonio edilizio regionale, funzionale alla fornitura di supporti alle istituzioni che, a vario titolo, hanno competenza sul patrimonio scolastico pubblico.

Nel frattempo il Settore Istruzione ed Educazione della Regione Toscana aveva sviluppato un proprio modello gestionale ed un apposito prodotto software, con specifiche tali da consentire una più agile gestione del data base dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica, il cui sviluppo e gestione è stato affidato, come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2006/2010, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 93/2006, alla Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale.

Il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha individuato il sistema dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica realizzato dalla Regione Toscana quale progetto strategico nell'ambito di quelli selezionati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ammettendolo a finanziamento all'interno del progetto "Modelli per Innovare i Servizi per l'Istruzione" (M.I.S.I.) nell'ambito dell'attuazione del piano nazionale di e-Government nelle Regioni e negli Enti locali, cofinanziato ai sensi dell'"Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso".

Con DGR n. 3174 del 14.12.2010, al fine di dare piena attuazione, anche nella Regione del Veneto, all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, valutato che le modalità di gestione sviluppate dalla Regione Toscana rispondevano pienamente alle proprie necessità di programmazione del settore, ravvisando, per altro, l'opportunità di partecipare al progetto "M.I.S.I." che prevede la convergenza dei diversi modelli di osservatorio scolastico e la piena interoperabilità delle anagrafi scolastiche, da realizzarsi anche con l'intesa del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e delle Regioni stesse, si è ritenuto opportuno utilizzare la piattaforma tecnologica predisposta dalla Regione Toscana, trasferendo in essa i dati raccolti ed inseriti nel data base nazionale, secondo modalità operative riportate nello schema di Convenzione di cui all'Allegato Aal provvedimento stesso.

Tale Convenzione, sottoscritta in data 20.12.2010, prevedeva, in particolare, per un periodo di 3 anni, l'uso gratuito della piattaforma tecnologica predisposta dalla Regione Toscana ed un corrispettivo, preventivato nell'importo massimo di Euro 19.998,00, per l'effettuazione, da parte di personale della Provincia di Pisa, delle operazioni di attivazione del sistema, di caricamento dei dati e di formazione del personale della Regione, delle Province e dei Comuni del Veneto.

Tale collaborazione è regolarmente proseguita fino ad oggi, garantendo il periodico aggiornamento, da parte degli Enti gestori, dei dati dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica" (ARES) del Veneto e la loro regolare trasmissione al MIUR, sulla base dell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancito in sede di Conferenza Unificata in data 06.02.2014 n. 11/cv Rep., per l'implementazione del Sistema Nazionale Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES).

Al fine del rinnovo di tale Convenzione, tenuto conto anche dell'estensione del servizio ad un cospicuo numero di Regioni a seguito della sottoscrizione del sopra citato Accordo, la Regione Toscana ha quindi formulato una proposta che, fermo restando l'uso gratuito della piattaforma tecnologica, prevede dei costi di gestione per i seguenti servizi, alcuni dei quali opzionali:

- Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana;
- Upgrade e manutenzioni evolutive al Sistema informativo regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- Servizio di help-desk per gli operatori regionali (Amministratori del Sistema Informativo);
- Invio annuale dati verso il MIUR per la realizzazione dello SNAES;
- Allineamento edifici/punti di erogazione del servizio scolastico.

Tale proposta è costituita dai seguenti documenti allegati al presente provvedimento:

- **Allegato A** "Schema di Accordo fra la Regione Toscana, la Regione del Veneto e la Provincia di Pisa per la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica";
- **Allegato B** "Descrizione dei servizi di base per il rinnovo delle convenzioni regionale per l'ARES".

Considerata quindi la necessità di garantire la continuità del servizio dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica del Veneto, anche al fine del regolare espletamento delle funzioni poste in capo alla Regione con il sopra citato Accordo in data 06.02.2014, riscontrato il buon funzionamento, in tutti gli anni di utilizzo, della piattaforma tecnologica resa disponibile dalla Regione Toscana che ha assicurato la possibilità di regolare trasmissione al MIUR dei dati previsti, tenuto conto delle esigenze di utilizzo delle funzionalità dell'Anagrafe e delle professionalità presenti presso la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, cui è demandata la relativa attività di gestione a seguito del nuovo assetto organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.1507 del 26.09.2016 , si ritiene di approvare il nuovo Accordo con la Regione Toscana e la Provincia di Pisa per la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica di cui all'**Allegato A,** per il periodo di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso, limitatamente ai seguenti servizi di cui all'**Allegato B**:

- B1.A - Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana;
- B1.B - Assistenza tecnica sistemistica e applicativa;
- B1.2 - Upgrade e manutenzioni evolutive al Sistema informativo regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- B1.3 - Servizio di help-desk per gli operatori regionali (Amministratori del Sistema Informativo)

L'Accordo potrà essere prorogato, alla scadenza, con provvedimento della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, nel limite di 3 anni di validità della proposta e comunque nell'ambito delle risorse che, a tale scopo, si renderanno disponibili nel Bilancio regionale.

Il costo annuale relativo all'espletamento dei sopra indicati servizi ammonta, sulla base di quanto riportato nel prospetto di cui all'**Allegato B**, ad Euro 12.362,00, al cui onere si fa fronte a valere sui fondi stanziati sul Cap. n. 100380 "Interventi volti alla qualificazione della committenza in materia di lavori pubblici (Art. 11, L.R. 07/11/2003, n. 27)" nell'ambito del Programma "Urbanistica e assetto del territorio (P0801)" della Missione "Assetto del territorio ed edilizia abitativa (M0008)" del Bilancio di previsione 2016

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 23/96, art. 7;

VISTA la L.R. 29/01/2001, n. 39;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

VISTO il D. Lgs 33/2013;

VISTO l'art. 2, co., 2 lett f), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 201;

RICHIAMATE la DGR n. 996/2000, la DGR n. 1157/2006, la DGR n. 1460/2006 e la DGR n. 3174/2010;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, lo schema di Accordo di cui all'**Allegato A** "Schema di Accordo fra la Regione Toscana, la Regione del Veneto e la Provincia di Pisa per la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica", limitatamente ai servizi di cui all'**Allegato B** "Descrizione dei servizi di base per il rinnovo delle convenzioni regionale per l'ARES" di seguito elencati, alla cui sottoscrizione provvederà la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia:

- B1.A - Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana;
- B1.B - Assistenza tecnica sistemistica e applicativa;

- B1.2 - Upgrade e manutenzioni evolutive al Sistema informativo regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- B1.3 - Servizio di help-desk per gli operatori regionali (Amministratori del Sistema Informativo)

2. di stabilire che l'Accordo di cui al punto 1 ha validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere prorogato, alla scadenza, con provvedimento della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, nel limite di 3 anni di validità della proposta e comunque nell'ambito delle risorse che, a tale scopo, si renderanno disponibili nel Bilancio regionale;

3. di determinare in Euro 12.362,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui Euro 1.000,00 (servizio B1.A) a favore della Regione Toscana (C.F. 01386030488) ed Euro 11.362,00 (servizi B1.B, B1.2 e B1.3) a favore della Provincia di Pisa (C.F. 80000410508), alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100380 "Interventi volti alla qualificazione della committenza in materia di lavori pubblici (Art. 11, L.R. 07/11/2003, n. 27)" del Bilancio di previsione per l'anno 2016;

4. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1993 del 06 dicembre 2016

Schema di Convenzione fra la Regione Veneto, la Regione Toscana e la Provincia di Pisa per la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica.

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 69 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, prevede che le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni;

- in base al suddetto presupposto, nell'ambito delle attività di cooperazione interregionale, la Regione Veneto e la Regione Toscana hanno identificato la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica, prevista dall'articolo 7 della legge n. 23/96, quale ambito di collaborazione in cui applicare il riuso del sistema informatico in quanto le attività svolte dai competenti uffici regionali presentano significative similitudine e possibilità di cooperazione;

- tra la Regione Veneto, la Regione Toscana e la Provincia di Pisa, è stata sottoscritta un'apposita Convenzione che definisce gli accordi operativi per il riuso delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;

- la Regione Toscana, come previsto dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.) 2012/2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 32/12, ha individuato la Provincia di Pisa quale struttura di interesse regionale cui affidare il compito di sviluppare e mantenere i prodotti *software* di gestione delle banche dati dell'istruzione, tra cui l'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;

- nel corso degli anni la Provincia di Pisa, d'intesa con la Regione Veneto, ha dato corso a quanto previsto dalla Convenzione e ha provveduto alla messa in esercizio dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica in ambito regionale;

- il modello gestionale toscano è già stato acquisito da numerose Regioni italiane e si sta affermando come modello a livello nazionale;

- tale collaborazione favorisce lo scambio di buone pratiche e la cooperazione sinergica dei partecipanti e, quindi, la qualificazione e lo sviluppo del sistema e ciò rappresenta una valorizzazione dell'attività sperimentale promossa dalla Provincia di Pisa e dalla Regione Toscana;

- il 6 febbraio 2014, in sede di Conferenza unificata, è stato siglato l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sull'istituzione ed il funzionamento di un nuovo Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES);

- dovendo dar seguito a quanto stabilito nell'Accordo sopra citato e al fine di ampliare ed incrementare le sinergie tra le Regioni per il raggiungimento di un comune obiettivo, la Regione Toscana, la Regione Veneto e la Provincia di Pisa, firmatarie del presente Accordo, stabiliscono le modalità per collaborare nell'interscambio di esperienze e di apporti conoscitivi, anche sotto il profilo organizzativo, applicativo e tecnico ed identificano la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia Scolastica quale ambito di collaborazione;

- tra la Regione Toscana, la Regione Veneto e la Provincia di Pisa vengono definiti gli accordi operativi per la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica contenuti nel "Prospetto tecnico" e nel "Prospetto economico" allegati al presente Accordo quali parti integranti e sostanziali;

TUTTO CIO' PREMESSO

- La Regione Veneto, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 30123 Venezia, codice fiscale: 80007580279, rappresentata, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. …. del …….., dal Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia;

- La Regione Toscana, con sede a Firenze in Piazza Duomo n.10, codice fiscale: 01386030488, rappresentata, come da atto n. 747 del 25/02/2016, dal Responsabile del Settore Istruzione e Educazione;

- la Provincia di Pisa, con sede a Pisa in piazza V. Emanuele II°, n. 14, codice fiscale: 80000410508, rappresentata, come da atto n. 24 del 14/03/2016, dalla Dirigente del Settore Edilizia e programmazione scolastica;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Parti dell'Accordo

1. Costituiscono parte integrante del presente Accordo:
- le premesse:
- il "Prospetto tecnico";
- il "Prospetto economico".

Articolo 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Oggetto del presente Accordo tra la Regione Toscana, proprietaria della piattaforma per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, la Regione Veneto e la Provincia di Pisa (di seguito "le parti") è la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni

tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica anche al fine di ridurre i costi attraverso economie di scala.

2. La collaborazione tra le parti prevede lo sviluppo di sinergie operative e la condivisione delle seguenti attività necessarie per il funzionamento dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica:

   - Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana;
   - Assistenza tecnica sistemistica e applicativa;
   - Upgrade e manutenzioni evolutive al Sistema informativo regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
   - Servizio di help-desk per gli operatori regionali (Amministratori del Sistema Informativo);

Articolo 3 – Struttura organizzativa

1. Le parti costituiscono un "Tavolo tecnico comune" composto da un rappresentante per ciascun soggetto firmatario, ed in particolare:
   - la Regione Toscana Settore Educazione e Istruzione nelle persone di Andrea Gabrielli, Antonio Casile;
   - la Regione Veneto Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia nelle persone di Luciano De Vidi, Matteo Cerulli;
   - la Provincia di Pisa Settore Edilizia e programmazione scolastica nella persona di Giovanni Gestri.

2. Il "Tavolo tecnico comune" analizza, definisce e coordina le attività, la condivisione di esperienze e nuovi progetti e valuta periodicamente gli eventuali nuovi servizi da implementare concordando le risorse necessarie.

3. La Provincia di Pisa è incaricata dello svolgimento dell'attività previste dal "Prospetto tecnico".

Articolo 4 – Modalità d'attuazione

1. Al fine di semplificare le attività di manutenzione, aggiornamento e sviluppo della piattaforma e al fine di favorire economie di scala, la Regione Veneto, in accordo con la Regione Toscana, utilizza in comodato d'uso la piattaforma direttamente presso il *datacenter* "*Tuscany Internet eXchange*" (TIX) della Regione Toscana.

2. La Regione Toscana garantisce l'erogazione dei servizi relativi alla piattaforma per la durata del presente Accordo presso il *datacenter* "TIX", assicurando la conservazione dei dati con le opportune misure di sicurezza.

3. Nel "Prospetto economico" è definito l'importo che la Regione Veneto trasferisce alla Regione Toscana ed alla Provincia di Pisa quale rimborso per le spese relative ai servizi previsti dal "Prospetto tecnico".

4. Eventuali variazioni di prestazioni possono essere concordate e condivise dal "Tavolo tecnico comune" fermo restando l'impegno di spesa espresso nel "Prospetto economico".

Articolo 5 – Diritti, doveri e obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad utilizzare i prodotti oggetto del presente Accordo nel proprio ambito territoriale e per i fini previsti dal presente atto.

2. I prodotti non possono essere ceduti a terzi né utilizzati a fini commerciali.

3. Non possono essere apportate modifiche alla struttura del *database* e alle funzioni *software* del sistema dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica ad esclusione di quelle previste dal precedente articolo 3, comma 2.

Articolo 6 – Responsabilità

1. La Regione Veneto dichiara di aver effettuato tutte le verifiche relative alle attività previste nel presente Accordo ritenendole idonee a soddisfare le proprie esigenze.

2. La Regione Veneto solleva la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, diretti ed indiretti, materiali e immateriali, che l'Amministrazione medesima o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto oggetto del presente Accordo.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata di un (1) anno dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con l'accordo delle parti.

2. Il presente Accordo s'intenderà sottoscritto alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Veneto quale ultimo firmatario.

Per la Regione Toscana
Il Dirigente del Settore Educazione e Istruzione
Sara MELE

Per la Regione Veneto
Il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia
Roberto DALL'ARMI

Per la Provincia di Pisa
Il Dirigente del Settore Edilizia e programmazione scolastica
Genoveffa CARLUCCIO

ALLEGATOA alla Dgr n. 1993 del 06 dicembre 2016 **pag.** 5	Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica Il Direttore Ing. Giuseppe Fasiol

Allegato 1 allo schema di Convenzione fra la Regione Toscana, la Regione Veneto e la Provincia di Pisa per la gestione condivisa, la manutenzione e lo sviluppo delle soluzioni tecnologiche relative all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.

PROSPETTO TECNICO

A) Quadro generale

Le attività da svolgere riguardano il supporto in merito alla gestione dell'applicativo Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, già adottata in termini di riuso dalla Regione Veneto

I Settori delle Amministrazioni coinvolti nell'ambito delle attività del presente Accordo sono:

- Regione Toscana: Settore Educazione e Istruzione;
- Regione Veneto: Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-Unità Organizzativa Edilizia;
- Provincia di Pisa: Settore Edilizia e programmazione scolastica.

B) - Descrizioni dei servizi

B1.A - Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana - Messa a disposizione per le Regioni riusanti di una infrastruttura tecnologica di tipo IaaS formata da server virtuali sui quali sono distribuiti i vari sistemi informativi relativi all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.

B1.B - Assistenza tecnica sistemistica e applicativa - All'interno della piattaforma tecnologica verranno garantiti servizi e assistenza tecnica a più livelli come ad esempio: aggiornamento sistema operativo, servizio di backup, servizio di manutenzione data base, gestione account utenti db, gestione web server per utilizzo dei domini regionali e diritti di accesso, antivirus, spazio ftp, assistenza sistemistica e applicativa, ecc il tutto al fine di garantire l'esercizio del servizio e dei sistemi informativi.

B1.2 - Upgrade e manutenzioni evolutive al Sistema informativo regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica - Per il periodo di durata della Convenzione sono garantiti aggiornamenti di modeste entità e manutenzione evolutive al sistema informativo. Questi upgrade di varia natura possono dipendere da vari scenari o evoluzioni che si presenteranno durante il periodo di durata della Convenzione, come, ad esempio: fusione di Comuni, costituzione delle Città Metropolitane, passaggio di Comuni da una Regione all'altra, upgrade migliorativi e/o funzionali del sistema informativo, upgrade a richiesta di modeste entità riusabili per tutte le regioni, ecc. E' inclusa tra le manutenzioni evolutive la migrazione annuale dei dati, scaricati dal portale SIDI del MIur, relativi all'anagrafe delle scuole, così da permettere successivamente ad un operatore l'allineamento tra edificio scolastico e punto di erogazione del servizio.

B1.3 - Servizio di help-desk per gli operatori regionali (Amministratori del Sistema Informativo) - Durante tutto il periodo di durata della Convenzione è garantita un'assistenza di primo livello (help desk online) e di secondo livello (telefonico) sia sull'utilizzo delle funzioni e

procedure del sistema informativo, sia su richieste di dati specifiche per fini istituzionali, informativi e divulgativi.

C) Tempistica

I tempi per la definizione delle azioni come sopra indicate sono stabiliti dal "Tavolo tecnico comune" di cui all'articolo 3 dell'Accordo.

PROSPETTO ECONOMICO

Costi e riparto tra Amministrazioni

I costi per le attività di cui al "Prospetto tecnico" sono quantificati in un importo di € 12.362,00 per la durata del presente Accordo (1 anno) sulla base di una previsione di oneri sostenuti dalla Provincia di Pisa e nello specifico dall'Osservatorio Scolastico Provinciale e dalla Regione Toscana per l'attività di *hosting*.

Per la realizzazione delle attività descritte nel "Prospetto tecnico" la Regione Veneto rimborserà alla Provincia di Pisa un importo di € 11.362,00 che verrà erogato nel seguente modo:

- € 11.362,00 a seguito della sottoscrizione della convenzione,

Per l'utilizzo in comodato d'uso della piattaforma informatica presso il *datacenter* "*Tuscany Internet eXchange*" la Regione Veneto corrisponderà alla Regione Toscana l'importo di € 1.000,00 che verrà erogato nel seguente modo:

- € 1.000,00 a seguito della sottoscrizione della convenzione,

La Regione Toscana metterà a disposizione della Regione Veneto i report sull'andamento del servizio di hosting secondo modalità e contenuti previsti dal *datacenter* "*Tuscany Internet eXchange*".

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1993 del 06 dicembre 2016

Descrizione dei servizi di base per il rinnovo delle convenzioni regionale per l'ARES (DURATA CONVENZIONE: 3 ANNI)

B) - Descrizioni dei servizi

B1.A - Servizio di hosting presso il datacenter "Tuscany Internet eXchange" (TIX) della Regione Toscana - Messa a disposizione per le Regioni riusanti di una infrastruttura tecnologica di tipo IaaS formata da server virtuali sui quali sono distribuiti i vari sistemi informativi relativi all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.

B1.B - Assistenza tecnica sistemistica e applicativa - All'interno della piattaforma tecnologica verranno garantiti servizi e assistenza tecnica a più livelli come ad esempio: aggiornamento sistema operativo, servizio di backup, servizio di manutenzione data base, gestione account utenti db, gestione web server per utilizzo dei domini regionali e diritti di accesso, antivirus, spazio ftp, assistenza sistemistica e applicativa, ecc il tutto al fine di garantire l'esercizio del servizio e dei sistemi informativi.

B1.2 - Upgrade e manutenzioni evolutive al Sistema informativo regionale per la gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica - Per il periodo di durata della Convenzione sono garantiti aggiornamenti di modeste entità e manutenzione evolutive al sistema informativo. Questi upgrade di varia natura possono dipendere da vari scenari o evoluzioni che si presenteranno durante il periodo di durata della Convenzione, come, ad esempio: fusione di Comuni, costituzione delle Città Metropolitane, passaggio di Comuni da una Regione all'altra, upgrade migliorativi e/o funzionali del sistema informativo, upgrade a richiesta di modeste entità riusabili per tutte le regioni, ecc. E' inclusa tra le manutenzione evolutive la migrazione annuale dei dati, scaricati dal portale SIDI del MIur, relativi all'anagrafe delle scuole, così da permettere successivamente ad un operatore l'allineamento tra edificio scolastico e punto di erogazione del servizio.

B1.3 - Servizio di help-desk per gli operatori regionali (Amministratori del Sistema Informativo) - Durante tutto il periodo di durata della Convenzione è garantita un'assistenza di primo livello (help desk online) e di secondo livello (telefonico) sia sull'utilizzo delle funzioni e procedure del sistema informativo, sia su richieste di dati specifiche per fini istituzionali, informativi e divulgativi.

B1.5 - Invio annuale dati verso il MIUR per la realizzazione dello SNAES - In base alla calendarizzazione dei flussi secondo quanto disposto al punto 2.2 dell'allegato tecnico dell'accordo in Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014, le Regioni devono trasferire ogni 1° dicembre i dati relativi alla costituzione dello SNAES secondo le varie modalità tecniche previste al precedente punto 2.1 dell'Accordo. Al fine di ottemperare a tale azione verrà garantito lo scarico verso il MIUR dei dati previsti dal tracciato record secondo le ultime modalità concordate tra Regioni e Miur ovvero tramite l'utilizzo della piattaforma SIDI.

B2.4 - Allineamento edifici/punti di erogazione del servizio scolastico - A seguito dell'inserimento annuale dei dati relativi all'anagrafica delle scuole con le dovute codifiche ministeriali rilasciati dal MIUR tramite il portale SIDI, si prevede l'allineamento dell'anno scolastico in corso tra edificio/punto di erogazione del servizio scolastico. Nei casi di apertura di

nuovi plessi o di soppressione degli stessi, i referenti degli Enti gestori degli immobili verranno contattati –tramite il gestore regionale- per una puntuale verifica del relativo aggiornamento dell'anagrafe. Questa attività viene svolta annualmente nel periodo tra ottobre e dicembre periodo in cui il MIUR fornisce i dati delle scuole.

Stima dei costi

Per svolgere l'attività sopra descritta in favore delle 6 Regioni riusanti si è stimata la necessità di un impiego di 2 figure professionali, e precisamente un Sistemista/sviluppatore (CCNL CED, livello 1) e un Operatore esperto (CCNL CED, livello 3S), impegnate su questo progetto la prima al 60% (ore annue 1.128) e la seconda al 40% (ore annue 752).

I costi che ne derivano, con le retribuzioni previste dal CCNL CED, sono i seguenti:

Figura professionale	Lordo lavoratore	Costo aziendale	Costo per l'impegno stimato (Sistemista per il 60%, Operatore esperto per il 40%)
Sistemista/sviluppatore	28.000	50.000	30.000
Operatore esperto	23.800	42.000	16.800
Totale costo annuo	51.800	92.000	46.800
Totale costo triennio			140.400

I servizi saranno svolti da società appositamente incaricata dalla Provincia di Pisa. Oltre a tali costi è prevista la quota del canone TIX (voce B1.A) da corrispondere alla Regione Toscana

COSTI PER ATTIVITA' E RIPARTO REGIONALE (effettuato con i criteri a suo tempo discussi, e cioè con una quota fissa, una quota proporzionale al n. edifici scolastici e una quota proporzionale al n. enti gestori)

	UMBRIA	**VDA**	**PUGLIA**	**VENETO**	**MARCHE**	**ABRUZZO**	**TOTALE**
B1.A	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**18000**
B1.B	2.336	1.536	4.768	6.992	3.328	3.504	**22.464**
B1.2	4.964	3.264	10.132	14.858	7.072	7.446	**47.736**
B1.3	4.088	2.688	8.344	12.236	5.824	6.132	**39.312**
***B1.5**	*1.460*	*960*	*2.980*	*4.370*	*2.080*	*2.190*	***14.040***
***B2.4**	*1.752*	*1.152*	*3.576*	*5.244*	*2.496*	*2.628*	***16.848***
Tot.							**140.400**
TOTALE COMPLESSIVO	**17.600**	**12.600**	**32.800**	**46.700**	**23.800**	**24.900**	**158.400**

(Codice interno: 335241)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1994 del 06 dicembre 2016

Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Individuazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma a seguito della riorganizzazione regionale, individuazione della struttura deputata al controllo di primo livello delle spese di Assistenza Tecnica e approvazione schema di convenzione con l'Autorità di Audit. Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1299/2013.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a seguito dell'intervenuta riorganizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale, si identificano, nell'ambito del nuovo assetto organizzativo, le Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia. Inoltre, si individua la struttura deputata al controllo di primo livello delle spese di assistenza tecnica e si approva lo schema di convenzione con l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) a seguito dell'avvenuto rilascio del parere positivo del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE in merito alla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di Autorità di Audit del Programma Italia-Croazia, individuata presso AVEPA.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 17 dicembre 2013, del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE" nell'ambito della Politica di coesione della UE valida per il periodo 2014-2020.

Il Regolamento (UE) 1299/2013, all'articolo 1, paragrafo 2, definisce, per l'Obiettivo CTE, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle Regioni al sostegno del fondo, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di assegnazione delle stesse. Detto Regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'efficacia dell'attuazione, della sorveglianza, della gestione finanziaria e del controllo dei programmi operativi a norma dell'obiettivo CTE, denominati "programmi di cooperazione".

Ai sensi dell'articolo 2 del medesimo regolamento, sono state confermate anche per il 2014-2020 le componenti della CTE: transfrontaliera, transnazionale, interregionale. Nello specifico, il Programma di Cooperazione fra Italia e Croazia, di nuova istituzione, rientra nella componente transfrontaliera dedicata alla promozione dello sviluppo regionale integrato fra Stati membri aventi frontiere terrestri o marittime comuni.

Con Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014 è stato istituito l'elenco dei programmi di cooperazione e indicato l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito dell'Obiettivo CTE per il periodo 2014-2020, tra cui il Programma di Cooperazione Italia-Croazia, per il quale è stata prevista una dotazione FESR di Euro 201.357.220,00.

L'articolo 120 comma 3 del Regolamento UE n. 1303/2013 dispone che il tasso di cofinanziamento FESR, per ogni asse prioritario, per i Programmi operativi nell'ambito dell'Obiettivo CTE non possa essere superiore all'85%. La struttura di Programma prevede quindi una quota di cofinanziamento da parte dei beneficiari pari al 15% della dotazione finanziaria. Per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, che dispone per i programmi di Cooperazione territoriale europea il cofinanziamento nazionale pari al 15% della spesa totale. Per i beneficiari pubblici, la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione; nei casi in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati, la quota nazionale di cofinanziamento è a carico di questi ultimi. Nessun onere finanziario è chiesto a carico dei bilanci regionali quale cofinanziamento al Programma.

L'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 prevedono, per ciascun Programma operativo, la designazione di un'Autorità di Gestione, di un'Autorità di Certificazione e di un'Autorità di Audit, quest'ultima funzionalmente indipendente dalle altre Autorità.

A seguito della conferma della candidatura da parte della Regione del Veneto, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 24 febbraio 2015, n. 230, il ruolo di Autorità di Gestione per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia è stato affidato alla Sezione AdG Italia Croazia, istituita con deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013 n. 2140, in attuazione della L.R. n. 54/2012, e resa operativa dal mese di maggio 2015.

Con deliberazione n. 1001 del 04 agosto 2015, la Giunta regionale ha indicato, per il Programma di Cooperazione Italia-Croazia,quale Autorità di Certificazione, l'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, nella persona del Direttore *pro-tempore* dell'Area stessa e, quale Autorità di Audit, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nella persona del dirigente *pro-tempore* dell'Unità complessa controllo interno (ora Settore Audit Comunitario, giusto decreto del Direttore di AVEPA n. 124 del 23 ottobre 2015).

Di conseguenza, il Programma di Cooperazione Italia-Croazia, adottato con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, al paragrafo 5.1 "Autorità e Organismi pertinenti", al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione del Programma e il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, individua:

- l'Autorità di Gestione (AdG), responsabile della gestione e attuazione, nella persona del Direttore *pro-tempore*della Sezione AdG Italia Croazia presso il Dipartimento Politiche e Cooperazione internazionali della Regione del Veneto;
- l'Autorità di Certificazione (AdC), responsabile della corretta certificazione delle spese erogate, nella persona del Direttore *pro-tempore*dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto;
- l'Autorità di Audit (AdA), responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, nella persona del Dirigente *pro-tempore*dell'Unità Complessa Controllo interno di AVEPA.

Il medesimo Programma, al paragrafo 5.3 "Descrizione sommaria delle modalità di gestione e di controllo" dispone che, per l'Asse Prioritario 5, di cui sarà beneficiaria l'AdG, saranno garantite disposizioni che assicurino che le verifiche sui servizi e sui prodotti co-finanziati avvengano nel rispetto di una adeguata separazione di funzioni.

Successivamente all'adozione del Programma, tuttavia, è intervenuta la L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 con la quale è stata modificata la L.R. 54/2012, che disciplina l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale. In seguito a tale modifica, il testo vigente dell'art. 9, della L.R. 54/2012 prevede che la struttura organizzativa della Giunta sia articolata in:

- Segreteria Generale della Programmazione;
- Aree di coordinamento;
- Direzioni;
- Unità Organizzative;
- Strutture temporanee e Strutture di progetto.

Conseguentemente, a far data dall'1 luglio 2016, la Giunta regionale ha provveduto alla ridefinizione dell'assetto organizzativo della propria struttura amministrativa, rendendo operative le aree di coordinamento, individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 435/2016, le Direzioni, individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 802/2016 e le Unità Organizzative, individuate con deliberazione della Giunta regionale n. 803/2016 ed approvando le principali competenze delle nuove Aree, Direzioni e Unità Organizzative (UO).

Tra le UO istituite con deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 vi è, nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ed incardinata nella Direzione Programmazione Unitaria, l'UO (fascia B) AdG Italia-Croazia, dove sono confluite le competenze della precedente Sezione AdG Italia Croazia.

A seguito di ulteriori approfondimenti organizzativi, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1224/2016, la Giunta regionale ha provveduto all'assegnazione delle relative competenze e conseguente modifica della denominazione dell'Unità Organizzativa (fascia B) "Risorse strumentali di Area", collocata alle dirette dipendenze del Direttore d'Area, che ha assunto la nuova denominazione di Unità Organizzativa (fascia B) " Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali Europei e del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione".

Inoltre, con la medesima deliberazione n. 1224/2016 la Giunta regionale ha dato atto dell'assegnazione alla Direzione Bilancio e Ragioneria, nell'Ambito dell'Area Risorse Strumentali, del Nucleo di Controllo di I livello, con funzioni autonome e di verifica su progetti di Assistenza Tecnica su Fondi Strutturali Europei, funzionalmente dipendente dal Direttore della Direzione stessa.

Valutato, pertanto, il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale, si rende necessario confermare l'individuazione dell'AdG e dell'AdC del Programma, al fine di proporre all'approvazione della Commissione Europea la modifica della pertinente sezione del Programma di Cooperazione.

Considerata la sostanziale confluenza delle competenze della ex Sezione AdG Italia Croazia, cui era stato demandato il ruolo di Autorità di gestione del Programma, in quelle della Unità Organizzativa B AdG Italia-Croazia, confluenza avvalorata dal decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 10 del 16 agosto 2016, con il quale vengono attribuite all'UO AdG Italia-Croazia le funzioni inerenti alla gestione del Programma, nonché il permanere, in capo all'attuale Direttore dell'UO - già direttore della Sezione AdG Italia Croazia - dei necessari requisiti professionali, già oggetto a suo tempo di positiva valutazione per il ruolo in argomento da parte delle Autorità nazionali Italiana e Croata, si individua nel Direttore *pro-tempore* dell'UO AdG Italia-Croazia, dott. Silvia Majer, l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020.

L'AdG è responsabile della gestione del Programma conformemente al principio di sana gestione finanziaria, assicurando gli adempimenti di cui all'art. 125 del Regolamento generale e all'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1299/2013. Essa assiste il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento dei suoi compiti, garantisce gli adeguati flussi di comunicazione e trasmissione di dati verso la Commissione Europea e il Comitato di Sorveglianza, istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, elabora e, previa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, assicura l'applicazione delle procedure e dei criteri di selezione concordati per la valutazione dei progetti, l'adeguato controllo sulla spesa e l'appropriato flusso informativo verso i richiedenti e i beneficiari, assicurando la disponibilità di tutta la documentazione e le informazioni necessarie sia in fase di presentazione delle proposte progettuali che durante l'attuazione dei progetti; istituisce inoltre un Segretariato congiunto previa consultazione degli Stati Membri partecipanti al Programma.

Nel contempo, la posizione di autonomia funzionale rispetto alle altre Aree dell'Area Risorse Strumentali, che si avvale, nell'espletamento dell'attività di competenza, del personale dell'UO Risorse strumentali di Area e Autorità di Certificazione dei Fondi Strutturali europei e del Fondo nazionale di Sviluppo e Coesione, in possesso di adeguata professionalità, acquisita nel corso dei precedenti periodi di programmazione, rende detta Area idonea a svolgere il ruolo di AdC; considerata l'esperienza professionale dell'attuale Direttore pro tempore dell'Area Risorse Strumentali, si propone di attribuire il ruolo di AdC del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020, al Direttore medesimo, dott. Gianluigi Masullo.

L'AdC è responsabile della certificazione delle dichiarazioni di spesa e delle relative domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione ai sensi dell'art. 126, Reg. (UE) 1303/2013 (programmazione 2014-2020); l'art. 126 c. 1 lettere b) e c) incarica l'AdC di una ulteriore nuova funzione: " (...) preparare i bilanci di cui all'art. 59, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario" e "certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile (...)".

In merito all'AdA, le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 25 del Regolamento (UE) 1299/2013, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, essa è chiamata a valutare la conformità dell'AdG e dell'AdC ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, definiti all'allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013; è inoltre tenuta a predisporre, entro otto mesi dall'approvazione del Programma, una strategia di audit, aggiornata annualmente a partire dal 2016 fino al 2024 compreso, ed è incaricata di svolgere l'audit sulle operazioni e sui sistemi di gestione e controllo del programma.

La designazione dell'AdA per i Programmi operativi dei Fondi SIE, in base all'Allegato II dell'Accordo di partenariato che definisce gli elementi salienti dei sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), è sottoposta al parere dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, il Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari (IGRUE), cui è affidata l'attività di valutazione ex ante dell'adeguatezza della struttura organizzativa delle singole Autorità di audit rispetto ai compiti loro affidati in attuazione della normativa comunitaria. Considerata l'analogia del ruolo svolto, con la citata deliberazione n. 1001/2015 è stato ritenuto opportuno sottoporre la designazione dell'AdA del Programma di Cooperazione Italia-Croazia al medesimo iter valutativo.

Pertanto, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1654 del 19 novembre 2015, la "Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'Autorità di Audit", redatta in conformità all'allegato alla nota MEF - RGS - prot 47832 del 30/05/2014, relativa alla designazione di AVEPA quale AdA del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, è stata presentata al Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE per il rilascio del parere di conformità sulla designazione.

Tra i requisiti attinenti all'indipendenza organizzativa e funzionale, è stata richiamata in particolare l'obbligatorietà per l'AdA di riferire ai vertici dell'Amministrazione, presso la quale sono incardinate l'AdG e l'AdC, in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei vertici stessi del livello di rischio e criticità riguardanti l'attuazione del Programma per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Nel caso del Programma di Cooperazione Italia-Croazia, dove l'AdA non è struttura interna alla Regione, il requisito dell'indipendenza organizzativa e funzionale, come pure quello dell'indipendenza finanziaria e strumentale, sono garantiti dalla Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 istitutiva di AVEPA.

Il requisito del riporto diretto ai vertici dell'Amministrazione presso la quale sono incardinate l'AdG e l'AdC viene assicurato prevedendo che il Responsabile dell'AdA riferisca, per la specifica funzione, al Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto, organo di vertice dell'organizzazione amministrativa regionale, ai sensi del comma 3, dell'art 58 - Principi dell'organizzazione regionale - dello Statuto del Veneto, e in coerenza con le funzioni ad esso attribuite dall'art. 10 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

Al fine di corrispondere in modo adeguato ai requisiti richiesti per il ruolo di AdA, AVEPA ha adottato i decreti direttoriali di seguito indicati:

- il decreto n. 124 del 23.10.2015, ad oggetto "Adeguamento dell'assetto organizzativo a seguito dell'individuazione dell'AVEPA quale Autorità di Audit per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020", con il quale l'Unità Complessa Controllo interno è rinominata in Settore Audit Comunitario, con funzione di Autorità di audit del Programma di Cooperazione Italia-Croazia, posto all'interno dell'Area Audit e controllo strategico di nuova istituzione a far data dal 1° dicembre 2015; inoltre, è ivi designato il responsabile del Settore Audit Comunitario;
- il decreto n. 125 del 23.10.2015, ad oggetto "Aggiornamento delle declaratorie funzionali, delle specifiche professionali e pesature delle posizioni organizzative a seguito degli adeguamenti organizzativi relativi all'Area audit e controllo strategico" che ha modificato le declaratorie funzionali con particolare riferimento al Settore Audit Comunitario e alle specifiche professionali dei profili di auditing;
- il decreto n. 126 del 23.10.2015, ad oggetto "Organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Audit per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1299/2013 e n. 1303/2013", con il quale si attesta che il dirigente del Settore Audit Comunitario, nell'esercizio delle sue funzioni di Autorità di audit, opera in modo autonomo e indipendente riferendo al Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto e approva l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità di audit.

A seguito delle necessarie verifiche istruttorie, il Ministero Economia e Finanze - IGRUE ha espresso parere senza riserve in merito al possesso dei requisiti per la designazione del Settore Audit Comunitario di AVEPA al ruolo di AdA per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 (CCI2014TC16RFCBO42); detto parere è stato trasmesso con nota MEF - RGS - Prot. 31051 del 31/03/2016 - U.

Considerato il parere rilasciato, si ritiene opportuno provvedere alla stipula di una convenzione, secondo lo schema **Allegato A**, per regolamentare le funzioni attribuite ai sensi della Legge Regionale 9 novembre 2001, n. 31, istitutiva di AVEPA, art. 2, co. 4, anche in vista dell'avvio della fase attuativa del Programma e della necessità di sottoporre all'AdA la richiesta di designazione dell'AdG e dell'AdC.

La succitata convenzione disciplina, inoltre, gli aspetti relativi alle risorse finanziarie destinate all'AdA per l'espletamento delle funzioni in argomento.

L'AdA, in qualità di Organo di Programma e per l'espletamento delle proprie funzioni, dispone di un budget individuato nell'ambito del piano finanziario di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 59 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 17 del Reg (UE) 1299/2013; le spese inerenti le attività oggetto della convenzione rientrano pertanto in quelle finanziabili dall'Asse 5 Assistenza Tecnica - Obiettivo Specifico 5.1: "Azioni volte ad aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione e attuazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia".

Detto piano finanziario è sottoposto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma, istituito ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013, con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Nel corso della riunione del 9-10 giugno 2016, il Comitato di Sorveglianza ha approvato il budget assegnato alle attività dell'AdA nel piano finanziario del Programma per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, per un importo complessivo pari a Euro 1.815.060,00 e ha inoltre approvato l'importo afferente le annualità 2015-2016, pari a complessivi Euro 148.225,00. Tali importi potranno essere suscettibili di variazioni in base all'andamento generale del piano finanziario del Programma, secondo modalità che dovranno essere definite dal Comitato stesso.

I trasferimenti dei fondi saranno erogati dall'AdG all'AdA a rimborso sulla base di rendicontazioni certificate, secondo le modalità definite dal Comitato di Sorveglianza e sulla base delle modalità di gestione dei flussi finanziari stabilite negli appositi documenti individuati nel Sistema di Gestione e Controllo.

Le categorie di spesa ammissibili sono disciplinate dal Regolamento Delegato n. 481/2014 della Commissione europea, che integra il regolamento 1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione, oltre che dai Manuali di Programma.

Si conviene che il periodo di ammissibilità della spesa decorre dal 13 novembre 2015, data di presentazione della versione definitiva del Programma di Cooperazione via SFC2014 alla Commissione europea a seguito del negoziato apertosi sulla prima versione.

L'AdA si impegna a trasmettere con periodicità annuale all'AdG un cronoprogramma con l'indicazione delle spese che prevede di sostenere per l'anno di riferimento, ai fini del monitoraggio delle stesse e degli adempimenti contabili conseguenti.

Alla copertura finanziaria delle relative spese si provvederà con i fondi stanziati sui capitoli n. 102673/U "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V - A Italia - Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 102674/U "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V - A Italia - Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", che presentano adeguata disponibilità.

Infine, in relazione alla previsione del Programma di assicurare che le verifiche sui servizi e sui prodotti co-finanziati, a valere sull'Asse Prioritario 5 di cui sarà beneficiaria l'AdG, avvengano nel rispetto di una adeguata separazione di funzioni, si dispone che il controllo di primo livello per i progetti relativi alle attività di Assistenza Tecnica, la cui gestione è in capo alla Autorità di Gestione, sia svolto dal Nucleo di Controllo di I livello, funzionalmente dipendente dal Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, che presenta la necessaria autonomia e indipendenza rispetto all'AdG.

Parimenti, detto Nucleo di controllo di primo livello provvederà anche allo svolgimento delle verifiche sulle spese finanziate dall'Asse 5 Assistenza Tecnica del Programma per le spese relative a progetti inerenti l'Autorità di Certificazione e l'Autorità di Audit.

In merito ai progetti di Assistenza Tecnica realizzati in Croazia, le relative spese dovranno essere oggetto di verifiche da parte degli uffici preposti dell'Agenzia croata per lo sviluppo regionale.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di:

- individuare nel Direttore *pro-tempore* dell'UO AdG Italia-Croazia, dott. Silvia Majer, l'Autorità di gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- individuare nel Direttore *pro-tempore* dell'Area Risorse Strumentali, dott. Gianluigi Masullo, l'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- individuare il Nucleo di Controllo di I livello, funzionalmente dipendente dal Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, quale struttura incaricata di effettuare il controllo di primo livello per i progetti relativi alle attività di Assistenza tecnica la cui gestione è in capo alla Autorità di gestione, nonché dei progetti di Assistenza tecnica destinati all'Autorità di audit;
- approvare lo schema di convenzione di cui **Allegato A** ed incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, per lo svolgimento del ruolo di Autorità di audit del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all' Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione europea che integra il regolamento 1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
- VISTA la Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
- VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, che disciplina il cofinanziamento dei beneficiari italiani;

- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2011, n.1, che modifica la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi
- VISTO la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1;
- VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";
- VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2011, n. 1841 e s.m.i. "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10: "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 1001 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Approvazione della proposta di Programma e individuazione delle Autorità di audit e di certificazione, ai sensi del regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1299/2013"
- VISTI i decreti del Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura nn. 124, 125 e 126 del 23 ottobre 2015;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2015, n. 1654 "Proposta di designazione dell'Autorità di audit del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), cofinanziato del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR."
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 8 marzo 2016 che ha preso atto dell'adozione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che definiscono il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 26 luglio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo. Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14."
- VISTA la deliberazione n. 257 del 8 marzo 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'istituzione e della composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
- VISTA la nota MEF - RGS - Prot. 31051 del 31/03/2016 - U ad oggetto "PARERE sulla designazione dell'Autorità di Audit del programma operativo di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A (CCI2OI4TC16RFCBO42) di Italia Croazia - Programmazione 2014/2020.

delibera

1. di considerare le premesse e l'**Allegato A** quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare, a seguito dell'intervenuta riorganizzazione della struttura amministrativa della Giunta regionale, l'individuazione nel Direttore *pro-tempore* dell'Unità Organzzativa AdG Italia-Croazia, dott. Silvia Majer, già Direttore della Sezione AdG Italia Croazia, l'Autorità di gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020;

3. di individuare nel Direttore *pro-tempore* dell'Area Risorse Strumentali, dott. Gianluigi Masullo, l'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020;

4. di individuare il Nucleo di Controllo di I livello, funzionalmente dipendente dal Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, quale struttura incaricata di effettuare il controllo di primo livello per i progetti relativi alle attività di Assistenza Tecnica la cui gestione è in capo all'Autorità di Gestione, nonché dei progetti di Assistenza Tecnica destinati all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit;

5. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, di cui all'**Allegato A**, per la regolazione dei rapporti tra la Regione del Veneto, presso la quale operano l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma Italia-Croazia (2014-2020), ed AVEPA, presso la quale è stata individuata, nel Direttore *pro-tempore* del Settore Audit Comunitario, l'Autorità di Audit del medesimo Programma;

6. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria della sottoscrizione della convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, il cui schema è riportato all'**Allegato A**, per lo svolgimento del ruolo di Autorità di Audit del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia, per il periodo di programmazione 2014-2020;

7. di dare atto che le spese inerenti le attività oggetto della convenzione di cui **Allegato A** rientrano in quelle finanziabili dall'Asse 5 Assistenza Tecnica - Obiettivo Specifico 5.1 del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, con il coordinamento della Direzione Programmazione Unitaria, dell'esecuzione del presente atto e degli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti alla sottoscrizione della convenzione di cui ai punti precedenti;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1994 del 06 dicembre 2016 pag. 1/6

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di ……., nato a ……il ……, nella sua qualità di Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale …….……., n. ……...;

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, Via N. Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona di ……, nato a …… il ……, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia

VISTO

- il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR - all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione europea che integra il regolamento 1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
- l'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede per ciascun Programma operativo che ogni Stato Membro provveda alla designazione di:
    - un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato quale autorità di gestione;
    - un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, quale autorità di certificazione fermo restando quanto indicato al paragrafo 3 dell'art. 123;
    - un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, quale Autorità di Audit (AdA), funzionalmente indipendente dall'Autorità di gestione (AdG) e dall'Autorità di certificazione (AdC);
- il comma 9 dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che le norme che disciplinano le relazioni con le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, le relazioni tra dette Autorità e le relazioni tra queste e la Commissione siano definite per iscritto;
- l'art. 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 che, nel caso specifico della CTE, prevede che gli Stati Membri che partecipano ad un programma di cooperazione, designino, ai fini dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'Autorità di gestione unica, un'Autorità di certificazione unica e un'Autorità di audit unica e che l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit abbiano sede nello stesso stato membro;
- l'accordo preliminare del 27 novembre 2013 siglato dalle Autorità nazionali Italiana e Croata, a seguito del quale alla Regione del Veneto, individuata quale futura Autorità di Gestione, è demandato il compito di individuare le Autorità di cui all'art. l'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013 n. 2140, che, a seguito della conferma della candidatura da parte della Regione del Veneto, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale del 24 febbraio 2015, n. 230, ha affidato il ruolo di Autorità di gestione per il Programma di Cooperazione

Transfrontaliera Italia-Croazia alla Sezione AdG Italia Croazia, istituita in attuazione della L.R. n. 54/2012 e resa operativa dal mese di maggio 2015.

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
- la deliberazione n. 1001 del 4 agosto 2015 con la quale la Giunta Regionale nell'ambito del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR - all'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE:
    - ha approvato la proposta di Programma di Cooperazione Transfrontaliera (PCT) Italia-Croazia 2014-2020 per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria di euro 236.890.847;
    - ha individuato l'AVEPA quale AdA prevista dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 1299/2013 e dall'art. 127 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella persona del dirigente pro-tempore dell'Unità complessa controllo interno (ora Settore Audit Comunitario, giusto decreto del Direttore di AVEPA n. 124 del 23 ottobre 2015);
- il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 124 del 23 ottobre 2015 che ha disposto l'adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Agenzia a seguito dell'individuazione dell'AVEPA quale AdA per il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020;
- il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 125 del 23 ottobre 2015 con cui sono state aggiornate le declaratorie funzionali e specifiche professionali dell'AVEPA, in ragione dell'individuazione dell'Agenzia quale AdA per il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 e con particolare riferimento al Settore Audit Comunitario e alle specifiche professionali dei profili di auditing;
- il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 126 del 23.10.2015, avente ad oggetto "Organizzazione e funzionamento dell'AdA per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1299/2013 e n. 1303/2013", con il quale si attesta che il dirigente del Settore Audit Comunitario, nell'esercizio delle sue funzioni di AdA, opera in modo autonomo e indipendente riferendo al Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto e approva l'organizzazione e il funzionamento dell'AdA.
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1654 del 19 novembre 2015 con la quale è confermata, per il ruolo di AdA del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), la proposta di designazione del Settore Audit Comunitario dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, nella persona del dirigente responsabile pro-tempore;
- la nota prot. 101320 del 3 dicembre 2015 con cui la Regione del Veneto ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE la proposta di designazione di cui sopra e trasmesso, per la valutazione ex ante, la dichiarazione delle sussistenza in capo all'AVEPA dei requisiti previsti per il ruolo di AdA;
- la decisione della Commissione Europea C(2015) 9342 del 15/12/2015 di adozione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia–Croazia (2014-2020) – CCI2014TC16RFCB042;
- la nota prot. 31051 del 31 marzo 2016 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, ha espresso il parere senza riserve sulla sussistenza, in capo all'AVEPA, dei requisiti previsti per il ruolo di AdA del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia (2014-2020);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 8 marzo 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'istituzione e della composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
- la deliberazione della Giunta regionale n……del…….., di approvazione dello schema della presente Convenzione;

CONSIDERATO che

Le funzioni dell'AdA sono disciplinate dall'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 25 del Regolamento (UE) 1299/2013. In particolare, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, essa è chiamata a valutare la conformità dell'AdG e dell'AdC ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, definiti all'allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013.

L'AdA è tenuta inoltre a predisporre, entro otto mesi dall'approvazione del Programma, una strategia di audit,

aggiornata annualmente a partire dal 2016 fino al 2024 compreso, ed è incaricata di svolgere l'audit sulle operazioni e sui sistemi di gestione e controllo del programma, per tutta la sua durata.

L'AdA, per le funzioni di cui all'articolo 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 25 del Regolamento (UE) 1299/2013 e come previsto dal manuale "Programmazione 2014/2020 – Requisiti delle AdA" predisposto dal Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari (IGRUE), Organismo responsabile del coordinamento nazionale della funzione di audit, fermi restando gli obblighi di informazione e comunicazione alla Commissione europea, riferisce in merito agli esiti dei controlli svolti sul Programma direttamente al vertice dell'Amministrazione regionale, individuato nel Segretario Generale della Programmazione, ai sensi del comma 3, dell'art 58 - Principi dell'organizzazione regionale - dello Statuto del Veneto, e in coerenza con le funzioni ad esso attribuite dall'art. 10 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE CHE

Articolo 1
PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti tra la Regione del Veneto, presso la quale operano l'Autorità di gestione e l'Autorità di certificazione del Programma Italia-Croazia (2014-2020), le cui funzioni sono assegnate rispettivamente all'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia e all'Area Risorse Strumentali, ed AVEPA, presso la quale è stata individuata, nel Dirigente pro tempore del Settore Audit Comunitario, l'Autorità di audit del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), cofinanziato del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR.

Articolo 3
DURATA

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 30 giugno 2025, termine prorogabile fino a completo esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020.

Articolo 4
RISORSE FINANZIARIE

L'AdA, in qualità di Organo di Programma e per l'espletamento delle proprie funzioni, dispone di un budget individuato nell'ambito del piano finanziario di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 59 del Reg (UE) 1303/2013 e dell'art. 17 del Reg (UE) 1299/2013; le spese inerenti le attività oggetto della convenzione rientrano pertanto in quelle finanziabili dall'Asse 5 Assistenza Tecnica – Obiettivo Specifico 5.1: "Azioni volte ad aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione e attuazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia – Croazia".
Detto piano finanziario è sottoposto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma, istituito ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013, con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.
Nel corso della riunione del 9-10 giugno 2016, il Comitato di Sorveglianza ha approvato il budget assegnato alle attività dell'AdA nel piano finanziario del Programma per l'intero periodo di programmazione 2014-2020, per un importo complessivo pari a € 1.815.060,00 e ha inoltre approvato l'importo afferente le annualità 2015-2016, pari a complessivi € 148.225,00. Tali importi potranno essere suscettibili di variazioni

in base all'andamento generale del piano finanziario del Programma, secondo modalità che dovranno essere definite dal Comitato stesso.

I trasferimenti dei fondi saranno erogati dall'AdG all'AdA a rimborso sulla base di rendicontazioni certificate, secondo le modalità definite dal Comitato di Sorveglianza e sulla base delle modalità di gestione dei flussi finanziari stabilite negli appositi documenti individuati nel Sistema di Gestione e Controllo.

Le categorie di spesa ammissibili sono disciplinate dal Regolamento Delegato n. 481/2014 della Commissione europea che integra il regolamento 1299/2013 per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione, oltre che dai Manuali di Programma.

Si conviene che il periodo di ammissibilità della spesa decorre dal 13 novembre 2015, data di presentazione della versione definitiva del Programma di Cooperazione via SFC2014 alla Commissione europea a seguito del negoziato apertosi sulla prima versione.

L'AdA si impegna a trasmettere con periodicità annuale all'AdG un cronoprogramma con l'indicazione delle spese che prevede di sostenere per l'anno di riferimento, ai fini del monitoraggio delle stesse e degli adempimenti contabili conseguenti.

Articolo 5
OBBLIGHI DELL'AUTORITA' DI AUDIT

Il presente articolo descrive i principali obblighi dell'AdA disciplinati dall'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013 e dall'art. 25 del Regolamento (UE) 1299/2013.

L'AdA, svolge le funzioni di cui all'art. 127 Regolamento (UE) 1303/2013 per il territorio dello stato italiano. Per gli audit effettuati in Croazia è responsabile lo stato croato che si avvale di un apposito gruppo di revisori.
L'AdA assicura la disponibilità di uno staff qualificato e in grado di operare in lingua inglese, dedicato al Programma, come definito nella documentazione presentata per la valutazione ex-ante da parte del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari IGRUE – Organismo responsabile del coordinamento nazionale della funzione di audit,

L'AdA provvede a:
- aggiornare annualmente la strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit, adottata entro otto mesi dall'adozione del programma, secondo quanto previsto dall'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2013;
- redigere il parere di conformità delle funzioni e delle procedure istituite relative all'AdG e all'AdC, rispetto ai criteri predefiniti dall'Allegato XIII del Reg. (UE) 1303/2013;
- garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate;
- accertare, qualora le attività di audit siano svolte da un Organismo diverso, che questo disponga della necessaria indipendenza funzionale;
- preparare, per ogni esercizio contabile:
    1. un parere di audit a norma dell'art. 59, paragrafo 5, secondo comma del reg. (UE) 966/2012, volto ad accertare se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano regolarmente;
    2. una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate;
- presentare alla Commissione una dichiarazione di chiusura parziale e poi definitiva di programma che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle

transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale;
- presiedere il gruppo di revisori degli stati membri coinvolti nel programma Italia – Croazia (Group of Auditors – GoA);
- assicurare il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti nel Manuale "Programmazione 2014/2020 – Requisiti delle AdA";
- utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione Veneto;
- avvalersi di un'adeguata metodologia di archiviazione della documentazione;
- assicurare, nel corso dell'intero periodo di programmazione, l'adempimento di ogni altro onere previsto dalla normativa comunitaria a carico dell'AdA.

L'AdA deve inoltre garantire il raccordo con:
- il Segretario Generale della Programmazione della Regione Veneto in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte del vertice dell'ente presso il quale sono incardinate l'AdG e l'AdC del livello di rischio/criticità riguardanti l'attuazione del Programma per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;
- la struttura ministeriale competente per la verifica del riconoscimento dell'AdA per il Programma;
- la Commissione Europea, al fine del coordinamento dei piani e dei metodi di audit seguiti e dello scambio dei risultati dei controlli realizzati sui Sistemi di Gestione e Controllo;
- l'AdG per il necessario interscambio informativo e la gestione del flusso finanziario secondo quanto stabilito all'art 4.

Articolo 6
OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO

La Regione Veneto si impegna a:
- assicurare, in conformità all'articolo 122 co.3 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, che lo scambio di informazioni possa essere effettuato tramite sistemi di scambio elettronico dei dati;
- mettere a disposizione dell'AdA funzionalità di supporto alle attività delle AdA tramite l'accesso al proprio sistema informativo di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
- fornire le informazioni, i documenti e la collaborazione necessaria allo svolgimento dei compiti in capo all'AdA;
- mettere a disposizione dell'AdA le risorse finanziarie previste dall'art. 4 nei termini ivi indicati.

Articolo 7
RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale e per i propri eventuali consulenti o collaboratori esterni, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione.
Le Parti danno atto che il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.196/2003.

Articolo 8
RISOLUZIONE E REVOCA

Il presente rapporto convenzionale è da ritenersi risolto, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
a) ripetute e gravi violazioni di legge;
b) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla

presente Convenzione.

La Regione si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

E' compito della parte revocante definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti interessati il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

Articolo 9
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La presente convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Articolo 10
DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione , composta da n. 10 articoli, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del medesimo Decreto, o con altra firma elettronica qualificata.
Gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di ricevuta della PEC contenente la comunicazione di avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto, al contraente primo firmatario.
Le Parti si impegnano a cercare di dirimere in via bonaria e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/1986;
L'imposta di bollo è assolta dall'AVEPA in modo virtuale (art. 15 DPR 642/72) come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova Ufficio Territoriale di Padova 1 n. 29991 del 14/03/2013).

Per la Regione del Veneto Il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria	Per l'AVEPA Il Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
firmato digitalmente	firmato digitalmente

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate agli articoli 8 "Risoluzione e revoca" e 10 "Disposizioni finali".

Per la Regione del Veneto Il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria	Per l'AVEPA Il Direttore dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
firmato digitalmente	firmato digitalmente

(Codice interno: 335257)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1997 del 06 dicembre 2016

Iniziative regionali di promozione delle attività turistiche connesse al settore primario. Accordo di collaborazione con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. .

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si prevede di attivare una serie di iniziative per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale, in collaborazione con l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura in liquidazione) e con il supporto operativo delle organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo di lavoro regionale sulle fattorie didattiche. Importo di spesa Euro 30.000,00.

Il relatore Federico Caner di concerto con Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'attività regionale in materia di turismo, disciplinata dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 18 giugno 2013 ed entrata in vigore il 3 luglio 2013, prevede che tutte le attività, iniziative o eventi che generino flussi turistici e siano in grado di valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio sono da considerarsi risorse turistiche da tutelare e sviluppare in un'ottica di diversificazione delle attività e turistiche e di prolungamento delle stagionalità.

In questo contesto, assume uno specifico valore anche il turismo rurale, che il legislatore regionale, con l'approvazione della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", che ha modificato e integrato la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo", ha ritenuto opportuno regolamentare quale espressione della multifunzionalità del settore primario con riflessi in materia di turismo.

Il legislatore regionale ha inteso ricomprendere nella definizione ampia delle attività turistiche connesse al settore primario (art. 2 legge 28/2012 e s.m.i.):

- l'agriturismo per l'ospitalità e la somministrazione di alimenti e bevande dell'azienda agricola;
- l'ittiturismo e il pescaturismo per l'ospitalità e la somministrazione di prodotti ittici e vallivi;
- il turismo rurale, cioè l'insieme delle attività ed iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative e di valorizzazione del patrimonio ambientale svolte da imprenditori agricoli;
- le fattorie didattiche, cioè le aziende agricole o ittiche che ospitano e svolgono attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini, allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara.

Va altresì precisato che con la medesima legge all'articolo 13, comma 1, punto c) sono previste azioni di promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario.

Nella complessiva strategia di diversificazione dell'offerta, pertanto, il turismo rurale rappresenta un segmento che, seppur ancora di nicchia, ha delle dinamiche interessanti di crescita, in quanto consente la scoperta di destinazioni venete "turisticamente emergenti" in un'ottica di sostenibilità, promozione e valorizzazione a basso impatto ambientale e di esplorazione del territorio rurale in maniera slow.

In questo senso, quindi, si ritiene di avviare un piano di attività di qualificazione, valorizzazione e promozione delle molteplici espressioni delle attività turistiche connesse al settore primario, per integrarle sempre più con le tradizionali offerte turistiche del Veneto.

Tutte le azioni di promozione e valorizzazione vedono da tempo il coinvolgimento attivo e il supporto operativo delle organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo di lavoro regionale sulle fattorie didattiche, previsto e attivato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 591/2015, con la piena convinzione che tali azioni necessitano di essere operate con il coinvolgimento attivo del territorio e delle associazioni che in essi operano.

Con il presente provvedimento pertanto si ritiene di dare implementazione ad un piano complessivo e coordinato di iniziative, per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale, che comprende:

a. creazione di prodotti turistici e di pacchetti turistici che coniughino paesaggio, agricoltura, prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
b. azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'organizzazione di workshop ed eventi dedicati, la realizzazione di inserti promozionali su riviste specializzate, materiale didattico per le scuole e video, l'implementazione di tale mate-riale promozionale su supporto informatico;
c. attività formative ed informative ai favore degli operatori del turismo rurale, e in particolare delle fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale.

Tali azioni non possono non essere svolte in collaborazione con quanti si occupano, da un lato, di formazione, informazione e diffusione delle innovazioni in ambito di sviluppo rurale, e dall'altro, di quanti hanno una conoscenza diretta e specifica del territorio, delle potenzialità, talora inespresse, in termini di ambiente, di storia, di tradizioni e di tipicità legate all'ambiente rurale nei quali svolgere l'attività turistica.

Al fine quindi di perseguire un sicuro, valido e profittevole svolgimento delle diverse attività previste dal piano risulta opportuno avvalersi della collaborazione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura in liquidazione). Infatti, con legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario che subentra, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia regionale "Veneto Agricoltura" in quanto, a norma del comma 2 dello stesso articolo, Veneto Agricoltura è soppressa e posta in liquidazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Ciò in quanto, ai sensi della legge istitutiva, l'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori dello sviluppo rurale e, nello specifico, opera per la diffusione, il supporto e il trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale.

Nello specifico delle attività previste dal presente provvedimento, l'Agenzia veneta risulta particolarmente adatta per sviluppare queste azioni, considerato che sono destinate ad incentivare e diversificare l'attività economica delle imprese agricole, agrituristiche e agroalimentari, consentono di valorizzare ambienti e attività rurali, promuovono ed incentivano la conoscenza e il consumo di prodotti enogastronomici di qualità, operano per la diffusione e il trasferimento delle conoscenze.

Va tra l'altro precisato che l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è già stata impegnata sullo stesso tema, in quanto con Deliberazione n. 1583/2014 la Giunta regionale ha approvato, nell'ambito del Piano di attività 2014-2015 delle fattorie didattiche, la realizzazione delle attività di aggiornamento obbligatorio degli operatori e di recente è stata individuata quale leader partner di un progetto transfrontaliero nell'ambito di programma di cooperazione Italia - Austria, di cui è partner anche la Regione tramite la Direzione Turismo, che ha come finalità proprio lo sviluppo rurale integrato, il marketing territoriale, la valorizzazione in chiave turistica dell'ambiente rurale, mediante lo sviluppo di attività, azioni ed iniziative di turismo rurale e di agricoltura connessa con l'attività economica del turismo.

In questa logica, si ritiene poi che si possa raggiungere il pieno compimento del complessivo piano di azioni, prevedendo che l'Agenzia si avvalga del supporto operativo e funzionale delle organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo di lavoro regionale sulle fattorie didattiche.

Per quanto sopra esposto si ritiene quindi, con il presente provvedimento, di dare concreta attuazione al piano complessivo e coordinato di iniziative, per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale, prevedendo che dal punto di vista organizzativo esso si attui mediante un'azione concertata in cui la funzione di indirizzo e coordinamento è attribuita, per la Regione del Veneto, alla Direzione Turismo, mentre all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario compete la funzione attuativa ed esecutiva delle singole azioni ed iniziative, prevedendo che la stessa assicuri l'attività di propria competenza con il supporto operativo delle organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo di lavoro regionale sulle fattorie didattiche.

I rapporti fra la Regione e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura in liquidazione) sono disciplinati dallo schema di accordo di collaborazione riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che fissa anche le modalità operative, le tempistiche di esecuzione, le modalità di pagamento e di rendicontazione delle attività svolte.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di determinare in Euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Bilancio 2016 al capitolo di spesa n. 102607 "Iniziative regionali di sviluppo delle attività turistiche connesse con il settore primario"; per il quale la Direzione Turismo attesta che il medesimo presenta sufficiente disponibilità. Ai fini della legge regionale n. 1/2011 si prevede che la somma di Euro 12.000,00 sia

destinata allo svolgimento di attività inerenti la tipologia pubblicità.

Si intende incaricare il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. ;

VISTA la legge regione 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto " e le relative deliberazioni attuative;

VISTA la legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016-2018";

delibera

1. di dare attuazione, per le motivazioni indicate in premessa, al piano complessivo e coordinato di iniziative, da porre in atto nell'anno 2017, per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale;
2. di disporre che per la realizzazione del piano dovranno essere implementate e realizzate le seguenti azioni ed iniziative:
    - ♦ creazione di prodotti turistici e di pacchetti turistici che coniughino paesaggio, agricoltura, prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
    - ♦ azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'organizzazione di workshop ed eventi dedicati, la realizzazione di inserti promozionali su riviste specializzate, materiale didattico per le scuole e video, l'implementazione di tale materiale promozionale su supporto informatico che sfrutti i moderni mezzi di comunicazione e i social media;
    - ♦ attività formative ed informative ai favore degli operatori del turismo rurale, e in particolare delle fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale;
3. di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura in liquidazione) per la realizzazione delle attività di cui al punto 2, approvando lo schema di accordo di collaborazione di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina i rapporti fra la Regione e l'Agenzia stessa;
4. di stabilire che le attività di cui al presente provvedimento sono attuate mediante un'azione concertata in cui la funzione di indirizzo e coordinamento è attribuita, per la Regione del Veneto, alla Direzione Turismo, mentre all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario compete la funzione attuativa ed esecutiva delle singole azioni ed iniziative, prevedendo che la stessa operi con il supporto operativo delle organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo di lavoro regionale sulle fattorie didattiche;
5. di demandare al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa delle attività derivanti dal presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui al punto 3;
6. di determinare in Euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura in liquidazione) - Viale dell'Università, 14 - 35020 Legnaro (PD), alla cui assunzione e liquidazione provvederà, con proprio atto, il Direttore della Direzione Turismo entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 102607 "Iniziative regionali di sviluppo delle attività turistiche connesse con il settore primario";
7. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
8. di dare atto che la spesa di Euro 12.000,00, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: pubblicità; mentre la rimanente spesa di Euro 18.000, 00, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di stabilire che le attività di cui al presente provvedimento dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2017, termine che potrà essere prorogato dal Direttore della Direzione Turismo, per un periodo non superiore a 6 mesi, previa richiesta motivata da parte dell'Agenzia;

10. di dare atto che la Direzione Turismo a cui è stato assegnato il capitolo 102607 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1997 del 06 dicembre 2016

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RURALE

TRA

La Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo…….che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (C. F. 80007580279), a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____;

E

L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura in liquidazione), rappresentata da ……, con sede in Legnaro (PD), viale dell'Università, 14;

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 all'articolo 1 comma 1 ha istituito l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario, quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- che la citata legge regionale n. 37/2014, all'articolo 1, comma 2 ha soppresso e posto in liquidazione l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e che la stessa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura;
- che la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e sm.i "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" (art. 13) attribuisce alla Regione funzioni di promozione e valorizzazione delle attività turistiche connesse al settore primario;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

1. Il presente Accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, per l'attivazione di una serie di iniziative per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale.

Articolo 2 - Finalità

1. L'affidamento all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario delle azioni di qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale è volto a rendere più efficace ed efficiente il loro svolgimento, coerentemente con le iniziative regionali di diversificazione delle attività turistiche, di ampliamento delle attività economiche delle aziende agricole, agrituristiche ed agroalimentari del territorio rurale del Veneto.

Articolo 3 – Attività e Obblighi

1. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, nell'ambito delle iniziative regionali per la qualificazione, valorizzazione e promozione delle diverse espressioni del turismo rurale, si impegna a

realizzare, con il supporto operativo delle organizzazioni agrituristiche regionali e delle organizzazioni di rappresentanza del settore primario, che compongono il Gruppo di lavoro regionale sulle fattorie didattiche, le seguenti attività:

- creazione di prodotti turistici e di pacchetti turistici che coniughino paesaggio, agricoltura, prodotti agroalimentari tipici, esperienze didattiche in ambiente rurale;
- azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere la conoscenza del turismo rurale presso la popolazione, la stampa e le scuole attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, l'organizzazione di workshop ed eventi dedicati, la realizzazione di inserti promozionali su riviste specializzate, materiale didattico per le scuole e video, l'implementazione di tale materiale promozionale su supporto informatico che sfrutti i moderni mezzi di comunicazione e i social media;
- attività formative ed informative ai favore degli operatori del turismo rurale, e in particolare delle fattorie didattiche iscritte all'Elenco regionale.

2. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario è tenuta a presentare alla Direzione Turismo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il piano delle attività, anche in forma disaggregata, in relazione alle diverse iniziative che saranno realizzate sulla base di quanto indicato al punto 1 del presente articolo, con l'indicazione dei costi previsti per le singole attività. Il piano delle attività sarà approvato e monitorato in fase attuativa dal Direttore della Direzione Turismo, potendo lo stesso apportare delle modificazioni in ordine a specifiche variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'operatività.
3. I materiali a carattere informativo e promozionale realizzati dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario nell'ambito delle iniziative finanziate, devono riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla Deliberazione n. 2270/2014, nonché il marchio delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla Deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ed eventualmente del logo regionale "Fattorie didattiche", approvato con Deliberazione n. 591/2015..
4. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario si impegna a consegnare, su richiesta della Regione, il materiale prodotto per la distribuzione alle fiere e manifestazioni cui la Regione stessa partecipa. Il materiale realizzato dovrà essere reso disponibile anche per la diffusione nei portali web e nel portale turistico regionale www.veneto.eu.

Articolo 4 - Durata

1. Il presente Accordo di collaborazione ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e rimane valido fino al 31 dicembre 2017, termine che potrà essere prorogato al massimo di mesi sei, dal Direttore della Direzione Turismo previa richiesta motivata da parte dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.
2.

Articolo 5 - Piano finanziario e modalità di pagamento

1. Complessivamente l'intervento finanziario regionale per la realizzazione delle iniziative previste dal presente accordo di collaborazione è quantificato nell'importo di € 30.000,00 IVA ed ogni altro onere compreso.
2. Il Direttore della Direzione Turismo provvederà a liquidare l'importo successivamente alla sottoscrizione, in forma elettronica, del presente Accordo di collaborazione.
3. Qualora l'importo erogato risultasse superiore a quanto rendicontato a consuntivo, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario provvederà a riaccreditare alla Regione Veneto le somme introitate e non utilizzate.

Articolo 6 – Responsabilità

1. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario si assume ogni responsabilità civile, amministrativa e contabile conseguente alla realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

2. Tutti i documenti ed i dati prodotti nell'ambito delle attività oggetto della convenzione sono di proprietà della Regione del Veneto. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto della convenzione, qualsiasi informazione relativa a qualsivoglia attività contemplata nella stessa che non sia resa nota direttamente dall'Amministrazione regionale.

3. L'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario si impegna a rispettare tutti i principi contenuti nelle normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza ai servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
4. L'Agenzia si impegna formalmente a dare istruzioni al personale incaricato affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna inoltre ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione.

Articolo 8 – Registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta ad imposta di registro, in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già sostenuti direttamente dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.
2. Si dà atto che l'attività di gestione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario costituisce esercizio di funzione pubblica, pertanto si richiede la registrazione solamente in caso d'uso.

Articolo 9 – Foro Competente

1. Tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e l'Amministrazione regionale, che non potessero essere risolte in via amichevole od arbitrale, verranno deferite al Foro di Venezia.

Articolo 10 – Disposizioni finali

5. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
6. Il presente Accordo di collaborazione è composto da 10 articoli in 3 pagine e può essere modificata di comune accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, …….

Per la Regione del Veneto *Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario*

_____ _____

(Codice interno: 335143)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2005 del 06 dicembre 2016

Approvazione testo convenzione tra la Regione del Veneto e gli enti di cui ai decreti del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le politiche sociali n. 41/77 del 4 agosto 2015, n. 226 del 23 novembre 2015, n. 289/2014, per la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva il testo della convenzione da sottoscrivere tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS individuate per la realizzazione di progettualità in materia di vita indipendente sostenute finanziariamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Estremi dei documenti principali dell'istruttoria: Decreti del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali n. 41-77/2015, n. 226 del 23/11/2015, DGR n. 2002 del 23/12/2015, protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione del Veneto sottoscritto in data 29/12/2015.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 41-77 del 4/8/2015 venivano adottate le "*Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità*".

Con tale provvedimento il Ministero prevedeva il finanziamento sul territorio nazionale di almeno n. 125 progetti, riferiti ad altrettanti ambiti territoriali come definiti dall'art. 8, co. 3, lett. a) della legge 8/11/2000, n. 328 e ripartiti tra le Regioni sulla base della popolazione residente nella classe d'età 18-64 anni, prevedendo, inoltre, per ciascun progetto un contributo statale massimo di Euro 80.000,00 e una quota di co-finanziamento, a carico dell'ambito territoriale, non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto.

Nel quadro del predetto riparto alla Regione del Veneto venivano assegnati n. 11 ambiti territoriali per un importo massimo di contribuzione pari ad Euro 880.000,00.

In attuazione delle Linee guida su richiamate, sulla base delle proposte di adesione pervenute in Regione da parte delle undici Aziende ULSS più sotto riportate, con Decreti della Sezione Non Autosufficienza n. 277 del 2/10/2015 e n. 336 del 26/11/2015 veniva disposta la presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle progettualità presentate dalle seguenti aziende: Azienda ULSS n. 1 - Belluno; Azienda ULSS n. 2 - Feltre; Azienda ULSS n. 3 - Bassano del Grappa; Azienda ULSS n. 6 - Vicenza; Azienda ULSS n. 9 - Treviso; Azienda ULSS n. 10 - Veneto orientale; Azienda ULSS n. 12 - Veneziana; Azienda ULSS n. 15 - Alta padovana; Azienda ULSS n. 16 - Padova; Azienda ULSS n. 17 - Monselice; Azienda ULSS n. 20 - Verona.

Tutte le progettualità presentate hanno previsto il co-finanziamento da parte degli ambiti di riferimento senza oneri a carico della Regione del Veneto.

Con nota prot. n. 406557 del 9/10/2015 la Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali formalizzava al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la proposta regionale, firmata dal Presidente della Regione del Veneto, di adesione all'iniziativa ministeriale, articolata nelle undici progettualità di cui al punto precedente.

Gli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale venivano approvati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 226 del 23/11/2015. In particolare, venivano ammessi tutti gli undici ambiti territoriali individuati dalla Regione del Veneto di cui ai decreti dirigenziali sopra citati per una assegnazione complessiva di Euro 835.544,00, riferiti alle progettualità presentate dalle aziende su richiamate.

Con DGR n. 2002 del 23/12/2015 veniva approvato il testo del Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento, autorizzando il Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari alla firma del

medesimo protocollo e di tutti gli atti connessi. Con nota prot. n. 701 del 4/2/2016 il Direttore generale della Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali trasmetteva il Decreto n. 362 del 29/12/2015 di approvazione del Protocollo sottoscritto dalle parti, con allegata tabella contenente le richieste di integrazioni alle iniziative progettuali.

Con nota prot. n. 52054 del 10/2/2016 si provvedeva a richiedere alle Aziende ULSS interessate di fornire gli elementi integrativi utili per riscontrare la richiesta ministeriale di cui alla su richiamata nota prot. n. 701/2016.

A seguito delle integrazioni acquisite dalle Aziende ULSS e trasmesse alla predetta Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, la stessa Direzione generale in data 5/10/2016 comunicava la conformità del Piano Regionale così integrato alle Linee guida.

Alla luce di quanto premesso, con l'odierna proposta si sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'**Allegato A** contenente il testo della convenzione tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS su richiamate, ammesse ai contributi statali quali ambiti territoriali nella regione Veneto per la sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, come da Decreto ministeriale n. 226 del 23/11/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la Legge 5/2/1992, n. 104;

- VISTA la Legge 8/11/2000, n. 328;

- VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41-77 del 4/8/2015;

- VISTO il DDR n. 277 del 2710/2015;

- VISTO il DDR n. 336 del 26/11/2015;

- VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 226 del 23/11/2015;

- VISTA la DGR n. 2002 del 23/12/2015;

- VISTA la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti

delibera

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il testo della convenzione tra la Regione del Veneto e le Aziende ULSS individuate con Decreti della Sezione Non Autosufficienza n. 277/2015 e n. 336/2015, come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali della sottoscrizione della convenzione, di cui al punto 2 che precede;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2005 del 06 dicembre 2016 pag. 1/5

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE

(Decreto Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 226/2015)

I Signori:

- Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra autorizzato in esecuzione della DGR n. 2002 del 23 dicembre 2015;
- Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di _____; codice fiscale _____, (d'ora in poi Azienda ULSS);

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

- In data 4 agosto 2015 sono state approvate le Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 41-77/2015;
- Il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 226/2015 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida, autorizzandone il finanziamento;
- La proposta della Regione del Veneto risulta tra i predetti progetti sperimentali ammessi al finanziamento per un importo complessivo pari ad € 835.544,00 comprensivo del finanziamento relativo al progetto che con la presente convenzione si intende disciplinare;
- Gli interventi previsti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con Decreti del Dirigente della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali n. 277 del 2/10/2015 e n. 336 del 26/11/2015, nonché alle successive integrazioni apportate dalle Aziende ULSS beneficiarie a seguito delle specifiche richieste formulate dalla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; in data 5/10/2016 la stessa Direzione Generale comunicava la conformità della proposta regionale così integrata alle Linee guida.
- con DGR n. 2002 del 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore della Sezione Non

Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali (ora Direttore della Direzione Servizi Sociali) alla firma del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e di tutti gli atti connessi per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;

- il protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti e registrato in data 22 gennaio 2016;
- la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Oggetto e durata della convenzione)

1. La presente convenzione è finalizzata all'attivazione e implementazione della proposta progettuale dell'ambito territoriale Azienda ULSS in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, così come presentata dalla medesima Azienda ULSS con nota prot. n. _____ del _____ ed eventuali successive integrazioni come in premessa citate.
2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte dell'Azienda ULSS.

ART. 2

(Impegni dell'ente realizzatore progetto)

1. L'Azienda ULSS si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l'Azienda ULSS utilizza il contributo di cui all'art. 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale dell'ambito, ad eccezione delle sole spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli attrezzature di proprietà dell'ambito).

ART. 3

(Modalità di realizzazione)

1. L'Azienda ULSS si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.

2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione di quanto previsto nel piano di attività purché non comporti maggiori oneri per la controparte. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.
3. L'Azienda ULSS si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta nei primi sei mesi di attività del progetto e a produrre apposite note di addebito, così come previsto al punto 9 delle Linee guida ministeriali del 4 agosto 2015, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto.

ART. 4

(Commissione di valutazione)

1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo le modalità previste nelle Linee guida, e di conseguenza all'Azienda ULSS beneficiaria, sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'Azienda ULSS e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.

ART. 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo complessivo pari a € _____, così come specificato nel Decreto ministeriale n. 226/2015 e nel Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 277/2015 su richiamati.
2. L'Azienda ULSS viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
   - strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;
   - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data del termine del progetto;
   - individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti negli ambiti e verificati dall'Azienda ULSS e corredati dalla dichiarazione di quest'ultima dell'avvenuto pagamento.

   Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
   - contributi in natura quali personale (ad eccezione delle spese per lavoro straordinario), locali, beni durevoli, attrezzature di proprietà dell'Ambito, etc.);
   - ammortamento di beni esistenti.

ART. 6

(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte dell'Azienda ULSS nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione.
2. La somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all'Azienda ULSS, su richiesta della stessa, previo accertamento della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
   a) 50% del finanziamento accordato a seguito di dichiarazione dell'Azienda ULSS alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, indicante l'effettivo avvio delle attività;
   b) 30% del finanziamento accordato ad avvenuto utilizzo di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima tranche di finanziamento e sulla base del rapporto intermedio presentato dall'Azienda ULSS alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4.
   c) 20%, o comunque il saldo, a consuntivo: su presentazione della documentazione giustificativa di spesa, nonché della relazione finale di monitoraggio delle attività svolte, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4;
3. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge o amministrativo-contabili.

ART. 7

(Inadempimenti e penali)

1. In caso di grave inadempimento dell'Azienda ULSS, la Regione del Veneto procederà al recupero del contributo concesso.
2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
   a) mancanza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
   b) adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in parola.
3. La Regione del Veneto contesterà all'Azienda ULSS l'inadempimento entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la decisione in merito.

ART. 8

(Responsabilità)

1. L'Azienda ULSS si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La

Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articolo della presente Convenzione.

2. L'Azienda ULSS si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette dell'ente stesso.

ART. 9

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Per ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali.

ART. 10

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 11

(Varie ed eventuali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che lo richiede.

Per la Regione del Veneto

_____

Per l'Azienda ULSS

_____

(Codice interno: 335144)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2006 del 06 dicembre 2016

Attribuzione alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia delle risorse statali di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 30/8/2016 "Riparto del contributo di 70 milioni di Euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai Servizi di supporto organizzativo del Servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il riparto alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia del contributo assegnato alla Regione del Veneto di 70 milioni di euro assegnato alle Regioni per le funzioni non fondamentali come disposto dall'art. 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge 7/4/2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" ha rivisto il ruolo e l'organizzazione dei predetti enti nell'obiettivo di adeguare il loro ordinamento ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definendoli enti territoriali di area vasta con attribuzione di specifiche funzioni istituzionali fondamentali.

In tale contesto, l'art. 1, della medesima Legge n. 56 del 2014, ai commi 44, 46, 85 e 89, ha individuato e disciplinato le funzioni fondamentali e non fondamentali delle città metropolitane e delle province.

La Legge regionale (L.R.) 29/10/2015, n. 19 recante "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" ha aggiornato il quadro delle funzioni già conferite alle province ed alle città metropolitane dall'ordinamento regionale, sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 2014.

In particolare, l'art. 2 della L.R. n. 19 del 2015 ha previsto che le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, tra queste rilevano quelle in ambito sociale e socio-educativo.

Tali funzioni sono state individuate e conferite ai predetti enti dagli articoli 131 e 138, co. 2, lett. c) della L.R. 13/4/2001, n. 11, in attuazione del Decreto legislativo (D.lgs.) 31/3/1998, n. 112. Nello specifico, esse riguardano gli interventi "*relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre*", nonché "*i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio*" di cui all'art. 139, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 112 del 1998.

L'art. 1, co. 947 della Legge 28/12/2015, n. 208 ha previsto, da un lato, che "*le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 139, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 112 del 1998, sono attribuite alle regioni a decorrere dall'1/1/2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata*" e, dall'altro, l'erogazione di un contributo di 70 milioni di Euro per l'anno 2016 finalizzato alle predette funzioni, da ripartire tra gli enti territoriali interessati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), salva ogni procedura di coinvolgimento della Conferenza unificata di cui al D.lgs. 28/8/1997, n. 281.

Con D.P.C.M. 30/8/2016 recante "*Riparto del contributo di 70 milioni di Euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio*", è stata disposta l'erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario del predetto contributo affinché queste ultime provvedano ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, co. 3, della Legge 5/2/1992, n. 104 e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'art. 139, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 112 del 1998.

Nel merito, il riparto è stato effettuato assumendo come unità di riferimento le singole province e città metropolitane, quali beneficiarie di ultima istanza, sulla base di dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dal

Ministero per gli affari regionali e le autonomie, ponderando in misura pari al 60% il criterio "*presenza degli alunni disabili nelle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2014 - 2015*" e in misura pari al 40% il criterio "*spesa storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012 - 2014*".

Nell'ambito del predetto riparto il contributo complessivamente assegnato alla Regione del Veneto ammonta a Euro 6.407.349,21. Tale somma, vincolata alle specifiche finalità previste dal D.P.C.M. più volte richiamato, è stata stanziata con variazione del bilancio di previsione 2016-2018 approvata in data 25/11/2016 al capitolo di entrata 100974 *"Assegnazione statale per l'assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (D.P.C.M. 30/08/2016, N. 16A07193"* e al capitolo di spesa n. 103255 *"Interventi per l'assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Trasferimenti correnti (D.P.C.M. 30/08/2016, N. 16A07193)"*.

Per quanto premesso, con l'odierno provvedimento si propone di attribuire alle province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia le quote del predetto contributo riportate nell'**Allegato A**, così come determinate dal D.P.C.M. del 30/8/2016 per il sostegno delle funzioni richiamate dal medesimo decreto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- Vista la Legge 5/2/1992, n. 104;

- Visto il D.lgs. 31/3/1998, n. 112;

- Vista la Legge 7/4/2014, n. 56;

- Visto il D.P.C.M. 30/08/2016;

- Vista la L.R. 13/4/2001, n. 11;

- Vista la L.R. 29/10/2015, n. 19;

- Vista la L.R. 31/12/2012, n. 54;

delibera

1. di considerare le premesse e l'**Allegato A** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di attribuire alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia le somme riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento in applicazione di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/8/2016;

3. di determinare in Euro 6.407.349,21 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto, entro il corrente esercizio, il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103255*"Interventi per l'assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Trasferimenti correnti (D.P.C.M. 30/08/2016, N. 16A07193)"*;

4. di demandare al Direttore della Direzione Servizi Sociali i successivi atti di impegno e liquidazione degli importi individuati nell'**Allegato A** e di ogni altro atto conseguente;

5. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno non hanno natura commerciale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2006 del 06 dicembre 2016 pag. 1/1

Riparto alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia delle risorse di cui al D.P.C.M. del 30/08/2016 relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio

Ente	Importo contributo in €
Provincia di Belluno	304.228,35
Provincia di Padova	1.001.425,89
Provincia di Rovigo	442.076,03
Provincia di Treviso	1.061.958,53
Città Metropolitana di Venezia	1.126.178,93
Provincia di Verona	1.261.145,35
Provincia di Vicenza	1.210.336,13
Totale	**6.407.349,21**

(Codice interno: 335145)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2007 del 06 dicembre 2016

Avvio del progetto "RECORD - Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni, del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Approvazione schema di convenzione di partenariato. D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Avvio del progetto "RECORD - Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali", volto a prevenire e contrastare la discriminazione etnico-razziale dando piena attuazione al Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Unar sottoscritto in data 21.03.2013, finanziato dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, e approvazione di uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro quale soggetto realizzatore di parte delle azioni progettuali. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'Unar sottoscritto in data 21.03.2013; Decreto n. prot. 12473 del 04 agosto 2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI, di approvazione graduatorie; Convenzione di Sovvenzione tra il l'Autorità Responsabile FAMI e la Regione del Veneto U.O. Flussi Migratori, sottoscritta in data 12 settembre 2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 467 del 20.03.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'adesione al Protocollo di intesa di durata triennale proposto dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il quale potenziare e rafforzare le azioni di sistema in ambito regionale finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione razziale, nonché alla diffusione della conoscenza e consapevolezza sui diritti degli immigrati. Il Protocollo di intesa, sottoscritto in data 21.03.2013, è volto, in particolare, ad attivare rapporti di collaborazione permanente al fine di rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione razziale, anche attraverso l'avvio delle procedure per l'istituzione, con l'assistenza tecnica fornita dall'UNAR, di un'Antenna Regionale attiva nella prevenzione dei comportamenti xenofobi e nel contrasto ad ogni causa e forma di discriminazione razziale.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2243 del 6 novembre 2012, ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti dal programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

Nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett.l) Contrasto alle discriminazioni, il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile, ha emanato un Avviso pubblico (Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015) al quale la allora Sezione Flussi Migratori ha aderito, presentando, in qualità di soggetto proponente, il progetto "RECORD - Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali".

Con Decreto prot. n. 12473 **del 04 agosto 2016** l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali regionali, fra le quali risulta finanziato RECORD, per un ammontare complessivo di euro 250.803,00, finanziato al 50% per euro 125.401,50 dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e per euro 125.401,50 da cofinanziamento Statale.

L'obiettivo generale del progetto RECORD si pone in continuità con il progetto RADAR, realizzato nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) 2007/2013, azione 7/2012, che ha consentito di costituire una rete atta a far emergere le discriminazioni razziali ed etniche in ambito lavorativo o professionale attraverso l'attivazione di sette nodi provinciali di raccordo. Il progetto RADAR, realizzato in partnership con l'Ente strumentale Veneto Lavoro, e terminato il 30 giugno 2014 - ha rappresentato dunque una prima progettualità volta a creare una Rete Anti-Discriminazioni ed Abusi Razziali nella Regione del Veneto che, in un'ottica di prevenzione e contrasto, possa intercettare ogni caso di discriminazione su base etnica che si verifichi in ambito lavorativo o professionale.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 2190 del 27.11.2014, si è dato avvio all'attivazione e gestione dell'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, in raccordo con il predetto UNAR, che prevede il consolidamento della sopra descritta rete territoriale e l'avvio dell'Osservatorio Regionale come punto di coordinamento e raccordo dei nodi territoriali attivati nell'ambito del citato progetto RADAR. Tale incarico è stato affidato all'Ente regionale Veneto Lavoro, già unico partner del Progetto RADAR sopra citato, nonché ente gestore dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e della Rete Informativa Immigrazione.

Il progetto RECORD, la cui scadenza è prevista il 31 marzo 2018, ha quale obiettivo generale quello di prevenire e contrastare la discriminazione etnico-razziale e si articola in 4 macroazioni: la 1 riguarda la gestione e il coordinamento del progetto; la 2 ha lo scopo di valorizzare la rete territoriale, di sensibilizzare il territorio attraverso la realizzazione di strumenti innovativi, di realizzare interventi specifici per raggiungere gli immigrati e per favorire l'emersione delle discriminazioni; la 3 riguarda la qualificazione del personale della Pubblica Amministrazione impiegato in servizi che vedono tra i fruitori un numero elevato di cittadini immigrati e in ambiti a rischio di discriminazione; nella 4 si realizzeranno una serie di interventi pilota, finalizzati alla sensibilizzazione degli attori del mondo del lavoro e della scuola, al fine di creare buone pratiche di intervento in un'ottica di prevenzione, mediazione e risoluzione efficace dei conflitti.

Si prevede quindi, nello specifico:

a) di valorizzare e potenziare la rete territoriale antidiscriminazioni, così da garantire la presenza, in tutto il territorio regionale, di realtà capaci di operare in questo ambito e di intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni. A tal fine, si punterà a integrare la rete territoriale all'interno di servizi già esistenti, così da rendere possibile la sostenibilità oltre la conclusione del progetto; si investirà inoltre nella qualificazione degli operatori che aderiscono alla rete e si attiverà un servizio di consulenza legale con l'obiettivo di garantire un supporto efficace alle vittime di discriminazione;

b) di interessare il territorio, ed in particolare i più giovani, alle tematiche della prevenzione e del contrasto della discriminazione rendendoli protagonisti nella produzione dei materiali di sensibilizzazione;

c) di informare e sensibilizzare i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio, potenziali vittime di discriminazione, sugli strumenti esistenti per contrastarla, con l'obiettivo parallelo di contribuire a far emergere le discriminazioni ancora in larga parte sommerse;

d) di formare gli operatori della Pubblica Amministrazione sul tema della discriminazione, con l'obiettivo a lungo termine di rimuovere le discriminazioni dalle pratiche amministrative e/o dall'agire quotidiano, stimolando l'attivazione di politiche e misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e favorendo al contempo l'accesso e la fruizione dei pubblici servizi da parte dei cittadini di paesi terzi;

e) di realizzare un progetto pilota in ambito aziendale al fine di mettere a punto una carta di integrità con l'obiettivo di favorire l'integrazione di buone pratiche antidiscriminatorie in diverse aziende e società;

f) di sensibilizzare docenti di diverso ordine e grado del territorio con lo scopo di favorire l'acquisizione di competenze sul tema della discriminazione e della mediazione e l'obiettivo finale di realizzare nuovi strumenti di lavoro nella prospettiva di favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica, didattica e disciplinare;

g) di sensibilizzare gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado del territorio, nella prospettiva di favorire il benessere e l'inclusione dei giovani nel mondo scolastico e sociale e di contribuire a formare nuove generazioni che sappiano affrontare positivamente le sfide di una società sempre più multiculturale.

La Regione del Veneto potrà disporre di una dotazione finanziaria complessiva di euro 250.803,00, pari all'intero budget del progetto, di cui euro 125.401,00 quota comunitaria ed euro 125.401,00 quota statale. L'avviso pubblico e il relativo piano finanziario prevedono obbligatoriamente a carico del soggetto proponente, quindi la Regione del Veneto, l'individuazione di un revisore indipendente per la verifica amministrativo contabile di tutte le spese progettuali e di un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate. Per la realizzazione delle attività progettuali, il budget progettuale approvato prevede un importo di euro 215.800,00. Tali attività verranno realizzate, così come previsto dal progetto approvato dall'A.R. FAMI, con l'apporto dell'Osservatorio Antidiscriminazione, attualmente affidato all'Ente strumentale Veneto Lavoro, come sopra meglio specificato, in attuazione della D.G.R. n. 2190 del 27.11.2014, e con il coinvolgimento della rete territoriale. Veneto Lavoro, già unico partner del Progetto RADAR sopra citato, ente strumentale in house della Regione del Veneto, realizzerà pertanto le macroazioni di sensibilizzazione del territorio, di valorizzazione della rete territoriale, di qualificazione del personale della Pubblica Amministrazione e per la realizzazione delle azioni pilota.

Con nota prot. n. 4325/16 del 24.10.2016 tale Ente ha segnalato quindi la necessità di avvalersi del supporto di n. 2 unità di personale esterno, con adeguata professionalità ed esperienza, in grado di garantire la realizzazione degli interventi progettuali previsti, anche in continuità con le azioni realizzate dall'Osservatorio Regionale, quale punto di coordinamento e raccordo dei nodi territoriali attivati nell'ambito del citato progetto RADAR.

È necessario inoltre disciplinare con apposita convenzione (**Allegato A**) i rapporti tra la Regione e l'Ente Veneto Lavoro e le modalità di attuazione delle attività progettuali di competenza, fermo restando che la Regione del Veneto, tramite la U.O. Flussi Migratori, struttura proponente del progetto, riveste il ruolo di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI. Tale ruolo comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 12.09.2016 con l'AR FAMI.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012;

VISTO Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e l'UNAR sottoscritto in data 21.03.2013;

VISTA la D.G.R. n. 2190 del 27 novembre 2014;

VISTO l'Avviso pubblico adottato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, con Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile;

VISTO il Decreto di approvazione graduatorie dei progetti n. prot. 12473 del 04 agosto 2016 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione tra l'Autorità Responsabile FAMI e la Regione del Veneto, sottoscritta in data 12 settembre 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1862 del 23 dicembre 2015;

VISTA la nota di Veneto Lavoro prot. n. 4325/16 del 24.10.2016;

VISTO il decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L. R. 31 dicembre 2012 n. 54.

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'Interno/Autorità Responsabile FAMI del progetto "RECORD - Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali", di cui la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Flussi Migratori è soggetto proponente, autorizzando l'avvio delle relative attività progettuali;

3. di affidare, così come previsto dal progetto approvato dall'A.R. FAMI, all'ente strumentale Veneto Lavoro, ente gestore dell'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, la realizzazione delle macroazioni di sensibilizzazione del territorio, di

valorizzazione della rete territoriale, di qualificazione del personale della Pubblica Amministrazione e per la realizzazione delle azioni pilota, per un importo complessivo di Euro 215.800,00 omnicomprensivi;

4. di approvare lo schema di Convenzione con Veneto Lavoro, che regola i rapporti tra quest'ultimo e la Regione per le attività di cui al precedente punto 3, nel testo allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**) incaricando alla sottoscrizione e all'assunzione dei conseguenti successivi adempimenti, il Direttore della U.O. Flussi Migratori;

5. di autorizzare l'Ente strumentale Veneto Lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di 2 unità di personale esterno, attraverso rapporti di lavoro da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse di cui al progetto, nell'ambito del budget progettuale assegnato;

6. di determinare in euro 250.803,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori, giusto decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli di spesa del bilancio triennale 2016 - 2018: n 103209 ad oggetto "Realizzazione del Progetto "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali" - FAMI 2014-2020 Quota Comunitaria - Trasferimenti correnti", n. 103210 ad oggetto "Realizzazione del Progetto "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali" - FAMI 2014-2020 Quota Statale - Trasferimenti correnti", n. 103211 "Realizzazione del Progetto "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali" - FAMI 2014-2020 Quota Comunitaria - acquisto di beni e servizi", n. 103212 ad oggetto ""Realizzazione del Progetto "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali" - FAMI 2014-2020 Quota Statale - acquisto di beni e servizi".

7. di dare atto che l'Unità Organizzativa Flussi Migratori, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2007 del 06 dicembre 2016 pag. 1/12

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RECORD – RETE TERRITORIALE PER L'EMERSIONE, IL CONTRASTO E LA RILEVAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI ETNICO RAZZIALI" (PROG - 532). FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) CUP H19D16000870007.

TRA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro tempore della U.O. Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

E

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello n. 67/B, Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro;

PREMESSO CHE

a) la presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014;
b) Che con D.G.R. n. 467 del 20.03.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'adesione al Protocollo di intesa di durata triennale proposto dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) attraverso il quale potenziare e rafforzare le azioni di sistema in ambito regionale finalizzate alla prevenzione e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione razziale, nonché alla diffusione della conoscenza e consapevolezza sui diritti degli immigrati.

c) Che in attuazione di tale Protocollo d'Intesa è stato realizzato, tra l'altro, l'Osservatorio regionale Antidiscriminazione razziale, quale Antenna regionale permanente per la prevenzione dei comportamenti xenofobi e per il contrasto ad ogni causa e forma di discriminazione razziale, in ambito lavorativo, la cui gestione è stata affidata all'ente strumentale della Regione del Veneto, Veneto Lavoro, con D.G.R. n. 2190 del 27.11.2014;

d) con Delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato la allora Sezione Flussi Migratori a partecipare in qualità di Regione del Veneto alla presentazione e realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", nonché alla sottoscrizione della relativa documentazione;

e) con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile FAMI (di seguito A.R. FAMI), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale/Obiettivo nazionale 3. Capacity building – lett.l) Contrasto alle discriminazioni, del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione. A tale avviso la Regione del Veneto, per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori, ha aderito presentando il progetto "RECORD – Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali (PROG - 532)" (di seguito il Progetto);

f) con Decreto prot. n. 12473 del 04 agosto 2016 l'A.R. FAMI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali il succitato Progetto presentato dalla Regione del Veneto per il tramite della allora Sezione Flussi Migratori;

g) in data 12 settembre 2016 la Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. FAMI (di seguito Convenzione di Sovvenzione), a cui si fa integralmente rinvio;

h) con D.G.R. n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha affidato all'Ente regionale Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione e già gestore dell'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, istituito nell'ambito del progetto europeo RADAR realizzato a valere sulla

programmazione FEI 2007-2013, per un finanziamento complessivo di € 215.800,00, parte delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni razziali di cui al Progetto, in particolare: la realizzazione delle macroazioni di sensibilizzazione del territorio, di valorizzazione della rete territoriale, di qualificazione del personale della Pubblica Amministrazione e per la realizzazione delle azioni pilota, ed ha approvato la stipula di una Convenzione con il medesimo Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento a Veneto Lavoro delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni razziali da realizzarsi secondo quanto previsto dal progetto approvato con Decreto prot. n. 12473 del 04 agosto 2016 l'A.R. FAMI, all'Ente strumentale della Regione del Veneto, Veneto Lavoro, così come disposto da D.G.R. della Giunta Regionale _____ del _____.

La presente Convenzione definisce e regolamenta i rapporti tra le parti per la realizzazione del Progetto, il cui obiettivo generale è di prevenire e contrastare la discriminazione etnico-razziale.

La Regione del Veneto è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico referente nei confronti dell'A.R. FAMI per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, in qualità di unico responsabile - referente nei confronti degli organi di gestione del FAMI, assicurerà una corretta ed organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R. FAMI, la Regione del Veneto individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute. Individuerà inoltre un esperto legale esterno che attesti la

correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

La Regione del Veneto garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R. FAMI.

Art. 3 Articolazione del Progetto

Le fasi di intervento e le attività previste dal Progetto, dettagliatamente illustrate nella scheda progettuale approvata, si articolano in 4 macroazioni: la 1 riguarda la gestione e il coordinamento del progetto, in carico alla Regione del Veneto; la 2 ha lo scopo di valorizzare la rete territoriale, di sensibilizzare il territorio attraverso la realizzazione di strumenti innovativi, di realizzare interventi specifici per raggiungere gli immigrati e per favorire l'emersione delle discriminazioni; la 3 riguarda la qualificazione del personale della Pubblica Amministrazione impiegato in servizi che vedono tra i fruitori un numero elevato di cittadini immigrati e in ambiti a rischio di discriminazione; nella 4 si realizzeranno una serie di interventi pilota, finalizzati alla sensibilizzazione degli attori del mondo del lavoro e della scuola, al fine di creare buone pratiche di intervento in un'ottica di prevenzione, mediazione e risoluzione efficace dei conflitti.

In particolare dovranno essere garantite da Veneto Lavoro le seguenti attività, relative alle macroazioni 2, 3 e 4:

- valorizzare e potenziare la rete territoriale antidiscriminazioni, così da garantire la presenza, in tutto il territorio regionale, di realtà capaci di operare in questo ambito e di intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni;
- interessare il territorio, ed in particolare i più giovani, alle tematiche della prevenzione e del contrasto della discriminazione rendendoli protagonisti nella produzione dei materiali di sensibilizzazione;
- informare e sensibilizzare i cittadini di paesi terzi presenti sul territorio, potenziali vittime di discriminazione, sugli strumenti esistenti per contrastarla, con l'obiettivo parallelo di contribuire a far emergere le discriminazioni ancora in larga parte sommerse;
- formare gli operatori della Pubblica Amministrazione sul tema della discriminazione, con l'obiettivo a lungo termine di rimuovere le discriminazioni dalle pratiche amministrative e/o

dall'agire quotidiano, stimolando l'attivazione di politiche e misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e favorendo al contempo l'accesso e la fruizione dei pubblici servizi da parte dei cittadini di paesi terzi;

- realizzare un progetto pilota in ambito aziendale al fine di mettere a punto una carta di integrità con l'obiettivo di favorire l'integrazione di buone pratiche antidiscriminatorie in diverse aziende e società;
- sensibilizzare docenti di diverso ordine e grado del territorio con lo scopo di favorire l'acquisizione di competenze sul tema della discriminazione e della mediazione e l'obiettivo finale di realizzare nuovi strumenti di lavoro nella prospettiva di favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica, didattica e disciplinare;
- sensibilizzare gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado del territorio, nella prospettiva di favorire il benessere e l'inclusione dei giovani nel mondo scolastico e sociale e di contribuire a formare nuove generazioni che sappiano affrontare positivamente le sfide di una società sempre più multiculturale.

Veneto Lavoro si impegna a supportare la Regione del Veneto anche negli adempimenti propri del Capofila inerenti l'attività amministrativa relativa al monitoraggio e alla rendicontazione della spesa.

Art. 4 Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2018 e comunque resterà valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 5 Obblighi delle parti

Le parti si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

Veneto Lavoro deve inoltre attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di competenza;

- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. FAMI in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire alla Regione del Veneto i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R. FAMI;
- portare immediatamente a conoscenza della Regione del Veneto ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del Progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente la Regione del Veneto- U.O. Flussi Migratori- delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 6 Spese ammissibili e modalità di pagamento

Sono ammissibili le spese sostenute entro il 31.03.2018 (data entro la quale devono essere concluse le attività progettuali) e quietanzate per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3.

Il budget progettuale approvato prevede un importo di euro 215.800,00, comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge, previsti nella voce di costo F – Appalti. Tale importo viene destinato a Veneto Lavoro in qualità di ente gestore dell'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione per la realizzazione della attività così come descritte all'art.3 del presente atto.

Le modalità di rendicontazione della spesa sono regolamentate da norme specifiche relative al FAMI. Veneto lavoro si impegna a rispettare tale normativa; il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste per il FAMI.

In particolare Veneto Lavoro dovrà presentare la seguente documentazione:

- nota di addebito con indicazione specifica dell'afferenza al Programma/Progetto
- una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della rendicontazione;

- l'elenco analitico delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

a corredo della nota di addebito:

- 1 copia conforme all'originale delle fatture o di altri documenti contabili e amministrativi aventi forza probatoria equivalente, che dovranno riportare chiaramente l'indicazione dell'afferenza al progetto;
- 1 copia conforme delle quietanze di pagamento.

La succitata documentazione contabile dovrà pervenire agli Uffici dell'Unità di Progetto Flussi Migratori entro i termini di seguito specificati, salvo diverse indicazioni o proroghe stabilite dall'A.R.:

- 15 aprile 2017;
- 15 aprile 2018.

Il pagamento della somma dovuta per le attività svolte avverrà a rimborso della spesa sostenuta su presentazione della documentazione di cui sopra.

La Regione del Veneto non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi dell'A.R. nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

Art. 7 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

Veneto Lavoro si impegna a fornire alla Regione del Veneto tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FAMI. La Regione del Veneto si impegna, a sua volta, ad inviare a Veneto Lavoro copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

La Regione del Veneto può richiedere informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

La Regione del Veneto deve mantenere aggiornato Veneto Lavoro su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 8 Principi di rendicontazione

Le parti si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro. Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione delle parti deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FAMI.

La Regione del Veneto esercita il controllo sull'attività di Veneto Lavoro per tutta la durata del Progetto, relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento.

Art. 9 Verifica e conservazione dei documenti

Veneto Lavoro ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Le parti hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Programma ai sensi della normativa Europea vigente

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Regione del Veneto.

Art. 10 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto /fornitura

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art. 7 "Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)" della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio. La Regione del Veneto incaricherà un esperto legale esterno che attesti la correttezza di tutte le procedure di affidamento incarico/appalto avviate nell'ambito della realizzazione del Progetto.

Art. 11 (Revoca e recesso)

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l'affidamento qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto, dandone congruo preavviso.

In tal caso Veneto Lavoro sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della convenzione, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte di Veneto Lavoro nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la Regione del Veneto ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa a carico della stessa, per il lavoro svolto; in tal caso l'importo eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 12 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 13 Clausole e protocollo di legalità

Le parti, si impegnano a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07 settembre 2015, di durata triennale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 14 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. FAMI potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, secondo le modalità previste nel citato art. 13.

In tal caso, la parte responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R. FAMI, per il tramite della Regione del Veneto,e nel termine dalla stessa A.R. FAMI concesso, la somma dovuta. Ciò fermo restando l'obbligo al risarcimento degli eventuali danni.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso, e poter pertanto liberare la Regione del Veneto da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. FAMI per l'importo complessivo delle risorse

già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra le parti.

Art. 15 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, Veneto Lavoro ha l'obbligo di informare immediatamente la Regione del Veneto e di fornirle tutti i dettagli del caso.

Qualora Veneto Lavoro sia inadempiente ai propri impegni, la Regione del Veneto ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, la Regione del Veneto potrà decidere di escludere Veneto Lavoro dal Progetto dandone immediata comunicazione scritta a Veneto Lavoro e all'A.R. FAMI. Veneto Lavoro sarà obbligato a rifondere alla Regione del Veneto ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte di Veneto Lavoro determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, la Regione del Veneto può pretendere, mediante richiesta scritta, il risarcimento del danno causato.

Art. 16 Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. A Veneto Lavoro si applicano le disposizioni previste negli artt. 14 "Protezione dei dati" e 19 "Riservatezza" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 17 Regole di pubblicità

A Veneto Lavoro si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Regole di pubblicità" e nell'Allegato 1 - Regole di pubblicità del Fondo della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 18 Modifiche

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto (vedi art. 24 “Accordi ulteriori” della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 19 Obblighi di informazione

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro avverranno in forma scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 Controversie

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Regione del Veneto esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente convenzione.

Art. 22 (Registrazione)

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.

Art. 23 (Sottoscrizione)

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 24 (Clausola finale)

ALLEGATOA alla Dgr n. 2007 del 06 dicembre 2016

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 24 articoli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia, lì_____

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

U. O. Flussi Migratori

_____

per Veneto Lavoro

_____

(Codice interno: 335146)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2009 del 06 dicembre 2016

Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2015.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento assegna, per il tramite delle Aziende ULSS, un contributo sociale alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti determinato in proporzione alle giornate di effettiva assistenza erogate nell'anno 2014.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge Regionale (L.R.) 15/12/1982, n. 55 recante "*norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale*", all'art. 3 rubricato "*programmazione*", come integrato dall'art. 71, co. 3 della L.R. 30/1/1997, n. 7, ha previsto che "*alle persone non autosufficienti con domicilio presso comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle spese per le prestazioni assistenziali*", demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità di finanziamento con oneri a carico delle risorse destinate agli interventi socio-assistenziali.

Con DGR 30/11/1999, n. 4304, in materia di "*strutture di accoglienza di anziani non autosufficienti religiosi*" la Giunta regionale, nel dare attuazione alla predetta disposizione normativa, ha individuato e disciplinato i nuclei di ospitalità gestiti dalle Comunità religiose, per la tutela e l'assistenza ai propri religiosi anziani non autosufficienti, caratterizzati da una organizzazione di tipo familiare, e per i quali non è richiesto il possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente per i nuclei inclusi "*in strutture che si configurano come case di riposo*" (oggi Centri di servizio).

Tale disciplina classifica dette strutture in ambito sociale e, al fine di assicurare la qualità dei livelli assistenziali garantiti dalla Comunità, condiziona la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della L.R. n. 55 del 1982, all'accertamento da parte delle Aziende ULSS dei seguenti indicatori-requisiti:

- condizione di non autosufficienza degli ospiti religiosi accertata dalla UVMD secondo i profili SVAMA;
- condizioni igienico-sanitarie dei locali in cui sono ospitate le persone non autosufficienti;
- adeguatezza degli arredi;
- presenza di persone incaricate dell'assistenza nell'ambito dell'intera giornata;
- garanzie in ordine alla presenza di medici e infermieri;
- convenzioni o accordi con le strutture sanitarie per il ricovero urgente in ospedale dei paziento e/o in caso di particolari esigenze.

Le Aziende ULSS provvedono a verificare ed attestare la sussistenza dei suddetti indicatori-requisiti, previsti dalla DGR n. 4304 del 1999, per ciascuna struttura ubicata nel territorio di propria competenza che abbia presentato istanza di contributo, con le seguenti modalità:

- l'attestazione dell'Azienda ULSS è obbligatoria per le strutture che presentano per la prima volta l'istanza di inserimento nell'elenco dei beneficiari, ovvero la cui istanza è presentata per un numero di ospiti superiore a quello con riferimento al quale erano state inserite nell'elenco dei beneficiari dell'anno precedente;
- la dichiarazione del legale rappresentante dell'Organizzazione religiosa attestante il permanere degli indicatori-requisiti già verificati e attestati dall'Azienda ULSS negli anni precedenti. Tale dichiarazione dev'essere resa dal legale rappresentante sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 478 e 479 c.p.. Ove in tutto o in parte le condizioni presentassero delle variazioni rispetto all'anno precedente il legale rappresentante dovrà informarne l'Azienda ULSS di competenza che provvederà agli opportuni accertamenti.

Gli indicatori-requisiti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento del contributo.

Nel quadro di tali disposizioni, la Giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente disponibili, ha provveduto, a partire dall'anno 2000, a sostenere le Comunità religiose con appositi interventi contributivi finalizzati alle prestazioni assistenziali in oggetto, condizionandone l'erogazione al possesso e mantenimento degli indicatori-requisiti prescritti dalla succitata DGR n. 4304 del 1999.

Con nota prot. n. 228931 del 3/6/2015 il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ha avviato, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS, il procedimento di individuazione delle Comunità religiose che hanno assistito direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti durante l'anno 2014.

Con riferimento a tale annualità hanno inoltrato domanda di finanziamento le Comunità religiose riportate nell'**Allegato A**. Complessivamente le persone religiose non autosufficienti assistite privatamente nelle Comunità religiose nel corso del 2014 risultano pari a n. 1.521 per un totale di 472.991 giornate di effettiva presenza nelle strutture.

Ciò premesso, considerato che le risorse disponibili nel bilancio di previsione dell'esercizio corrente ammontano a Euro 1.000.000,00, con l'odierno provvedimento si propone, in continuità con i precedenti interventi, di sostenere le Comunità religiose che ospitano nelle proprie strutture persone religiose anziane non autosufficienti e che presentano un livello di organizzazione assistenziale di tipo familiare conforme agli indicatori-requisiti di cui alla DGR n. 4304 del 1999, mediante l'approvazione dell'**Allegato A** contenete l'elenco delle Comunità religiose beneficiarie, con a fianco indicato l'importo del contributo spettante a ciascuna e determinato in proporzione al numero delle giornate di effettiva presenza dei propri assistiti, nonché le assegnazioni alle Aziende ULSS che provvederanno a trasferire le medesime risorse alle Comunità religiose ubicate nel proprio territorio, salve le verifiche e attestazioni di competenza.

La spesa rientra fra gli interventi che fanno riferimento al Fondo regionale per le politiche sociali istituito con l'art. 133, co. 1 della L.R. 13/4/2011, n. 11 recante "*conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo n. 31/3/1998, n. 112*", la cui ripartizione - ai sensi del co. 3 dello stesso articolo - è avvenuta in sede di Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 ed in particolare fa carico al capitolo di spesa n. 100708 "*Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno alle famiglie per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (L.R. n. 11 del 2001, art. 133, co. 3, lett. e)*".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTA la L.R. 15/12/1982, n. 55;
- VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39, art. 42 e art. 44;
- VISTA la L.R. 13/4/2011, n. 11;
- VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, art. 2, co. 2;
- VISTA la L.R. 23/2/2016, n. 7 "*Legge di stabilità regionale 2016*";
- VISTA la L.R. 24/2/2016, n. 8 "*Bilancio di previsione 2016-2018*";
- RICHIAMATA la DGR 30/11/1999, n. 4304;
- RICHIAMATA la D.G.R. 26/4/2016, n. 522 "*Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018*"

delibera

1. di considerare le premesse e l'**Allegato A** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende ULSS interessate dal presente provvedimento, le somme indicate nella colonna (l) dell'**Allegato A** pari a complessivi Euro 1.000.000,00;
3. di autorizzare l'impegno a favore delle Aziende ULSS di cui al punto precedente della spesa di Euro 1.000.000,00 sul capitolo n. 100708 "*Fondo regionale per le politiche sociali - Interventi di sostegno alle famiglie per l'accoglienza e la cura alle persone non autosufficienti (L.R. n.11 del 2001, art. 133, co. 3, lett. e)*" del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di autorizzare la liquidazione a favore delle Aziende ULSS, di cui al precedente punto 2, in unica soluzione delle somme indicate nella colonna (l) dell'**Allegato A**;
5. di incaricare le Aziende ULSS, di cui al precedente punto 2, a trasferire alle Comunità religiose ubicate nel proprio territorio le somme indicate nella colonna (i) dell'**Allegato A**, salve le verifiche e attestazioni di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di attribuire alla spesa suddetta il seguente codice SIOPE: 1538;
8. di incaricare il Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali all'adozione degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, compresi gli atti di impegno e di liquidazione secondo le modalità ed i termini espressi in premessa;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33;
10. avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 1/10

Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti – Anno 2015

N. (a)	Azienda Ulss di appartenenza (b)	Comunità religiose (c)	Codice Fiscale (d)	Città (e)	Centro servizio (f)	Persone in toto (g)	N. giornate presenza (h)	Importo per centro di servizio (i)	Assegnazione ULSS (l)
1	A.ULSS n. 3	Casa Madre Istituto Figlie della Carità Canossiane	0670330232	Bassano del Grappa	Casa di Riposo Istituto Canossiano	16	5.366	11.340,00	**75.880,00**
2	A.ULSS n. 3	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	03183100159	Bassano del Grappa	Centro Polifunzionale Casa Gerosa	16	1.447	3.060,00	
3	A.ULSS n. 3	Casa di Riposo Mater Ecclesiae	00668130289	Molvena	Casa di Riposo Mater Ecclesiae Suore Dimesse	12	3.522	7.450,00	
4	A.ULSS n. 3	Istituto Maria Ausiliatrice	80007610282	Rosà	Istituto Maria Ausiliatrice (filiale di Rosà)	11	2.959	6.260,00	
5	A.ULSS n. 3	Istituto Palazzolo - Suore delle Poverelle	00533470167	Rosà	Istituto Palazzolo - Suore delle Poverelle	5	1.206	2.550,00	
6	A.ULSS n. 3	Provincia Veneta Frati Minori Cappuccini	00587460270	Bassano del Grappa	Provincia Veneta Frati Minori Cappuccini	2	730	1.540,00	

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 2/10

7	A.ULSS n. 3	Congregazione Suore della Divina Volontà - Casa Betania	91007310245	Bassano del Grappa	Congregazione Suore della Divina Volontà - Casa Betania	26	7.290	15.410,00	
8	A.ULSS n. 3	Monastero Adoratrici Perpetue del SS. Sacramento	82002310249	Bassano del Grappa	Monastero Sacramentine	5	1.416	2.990,00	
9	A.ULSS n. 3	Missionari Scalabriniani dei Missionari di San Carlo - Residenza S. Raffaele	80091290587	Bassano del Grappa	Residenza S. Raffaele	23	7.234	15.290,00	
10	A.ULSS n. 3	Istituto Figlie di S. Anna	80194930584	Bassano del Grappa	Istituto Figlie di S. Anna	13	4.725	9.990,00	
11	A.ULSS n. 4	Casa di Riposo Villa S. Angela	00530300243	Breganze	Casa di Riposo "Villa S. Angela"	1	365	770,00	**770,00**
12	A.ULSS n. 5	Congregazione Suore Maestre S. Dorotea Figlie Sacri Cuori	00530190248	Brendola	Comunità Accoglienza "S. Maria Bertilla"	35	10.855	22.950,00	**22.950,00**
13	A.ULSS n. 6	Istituto Suore Figlie della Chiesa	01791740580	Isola Vicentina	Istituto Suore Figlie della Chiesa 0444/9775581	27	8.543	18.060,00	
14	A.ULSS n. 6	Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore Sacra Famiglia - Casa di Riposo "Beato G. Nascimbeni"	00427050232	Isola Vicentina	Casa di Riposo "Beato G. Nascimbeni"	37	11.922	25.210,00	**152.290,00**
15	A.ULSS n. 6	Istituto Suore delle Poverelle - Palazzolo	00533470167	Vicenza	Comunità per suore a riposo	14	4.508	9.530,00	

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 3/10

16	A.ULSS n. 6	Congregazione Suore Maestre di S.Dorotea. Casa di riposo "Villa Sant'Antonio"	00530190248	Vicenza	Casa di riposo "Villa Sant'Antonio"	20	5.868	12.410,00	
17	A.ULSS n. 6	Congregazione Suore Maestre di S.Dorotea Casa di riposo "Sacro Cuor di Maria"	00530190248	Vicenza	Casa di Riposo "Sacro Cuor di Maria"	32	9.377	19.820,00	
18	A.ULSS n. 6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Madre Azelia"	00530190248	Vicenza	Casa di Riposo "Madre Azelia"	13	3.825	8.090,00	
19	A.ULSS n. 6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Suore Maestre di S. Dorotea"	00530190248	Vicenza	Casa di riposo "Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori"	34	10.950	23.150,00	
20	A.ULSS n. 6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Villa Mater Dei"	00530190248	Vicenza	Casa di Riposo "Villa Mater Dei"	26	8.631	18.250,00	
21	A.ULSS n. 6	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea. Casa di riposo "Villa Maria"	00530190248	Monticello Conte Otto	Casa di Riposo "Villa Maria"	17	4.671	9.880,00	
22	A.ULSS n. 6	Suore delle Poverelle - Istituto Beato Luigi Palazzolo	00533470167	Camisano Vicentino	Casa di Riposo Paola Giaconi Bonaguro	3	907	1.920,00	
23	A.ULSS n. 6	Istituto Missioni Monte Berico - Provincia Veneta Ordini Servi di Maria	80015370242	Vicenza	Istituto Missioni Monte Berico - Provincia Veneta Ordini Servi di Maria	9	2.823	5.970,00	
24	A.ULSS n. 7	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta "S. Maria Domenica Mazzarello"	91019080265	Conegliano	Casa Madre Clelia	17	5.180	10.950,00	**100.490,00**

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 4/10

25	A.ULSS n. 7	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta "S. Maria Domenica Mazzarello"	91019080265	Vittorio Veneto	Opera De Mori	11	3.259	6.890,00	
26	A.ULSS n. 7	Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini	00587460270	Conegliano	Convento Frati Cappuccini	8	2.617	5.530,00	
27	A.ULSS n. 7	Istituto Ancelle di Gesù Bambino	00647470277	S. Pietro in Feletto	Istituto Ancelle di Gesù Bambino - Casa Giovanni XXIII	10	3.073	6.500,00	
28	A.ULSS n. 7	Monastero Cistercense dei SS. Gervasio e Protasio	84001730260	Vittorio Veneto	Monastero Cistercense dei SS. Gervasio e Protasio	7	2.348	4.960,00	
29	A.ULSS n. 7	Congregazione Suore di Carità - SS. B. Capitanio e V. Gerosa	03183100159	Vittorio Veneto	Congregazione Suore Ancelle della Carità - SS. Capitanio e Gerosa	40	11.980	25.330,00	
30	A.ULSS n. 7	Associazione Laicale Religiosa femminile S. Raffaele Arcangelo	00520600263	Vittorio Veneto	Associazione Laicale Religiosa femminile S. Raffaele Arcangelo	11	2.581	5.460,00	
31	A.ULSS n. 7	Istituto Suore del Santo Volto	00393320262	San Fior	Istituto Suore del Santo Volto	11	3.792	8.020,00	
32	A.ULSS n. 7	Suore Ancelle Missionarie del SS.. Sacramento	80440910588	Tarzo	Suore Ancelle Missionarie del SS.. Sacramento - Casa Madre Caterina	2	730	1.540,00	
33	A.ULSS n. 7	Istituto Sorelle della Misericordia	00229190236	Conegliano	Istituto Sorelle della Misericordia - Casa Riposo "S. Antonio" (Casa Madre di Verona)	25	8.334	17.620,00	
34	A.ULSS n. 7	Istituto Suore Francescane di Cristo Re	00634360275	Tarzo	Istituto Suore Francescane di Cristo Re (Casa Madre Venezia)	13	3.638	7.690,00	

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 5/10

35	A.ULSS n. 8	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta "S. Maria Domenica Mazzarello" Casa Maria Ausiliatrice"	91019080265	Montebelluna	Figlie di Maria Ausiliatrice Ispettoria Triveneta "Maria Regina"	6	1.546	3.270,00	
36	A.ULSS n. 8	Istituto Salesiano "E. di Sardagna"-Casa Mons. Cognata. Castello di Godego	00505970269	Castello di Godego	Istituto Salesiano "E. di Sardagna"-Casa Mons. Cognata	12	3.857	8.150,00	
37	A.ULSS n. 8	Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di Riposo "S. Maddalena di Canossa" Padova	00517380267	Valdobbiadene	Casa di Riposo "S. Maddalena di Canossa"	16	5.840	12.350,00	**89.090,00**
38	A.ULSS n. 8	Istituto Suore Maestre S. Dorotea Venezia	00631840279	Pagnano d'Asolo	Istituto Suore Maestra "Santa Dorotea"	7	2.555	5.400,00	
39	A.ULSS n. 8	Istituto Suore Maestre S. Dorotea Venezia	00631840279	Cavaso del Tomba	Istituto Suore Maestre "Santa Dorotea"	6	2.056	4.350,00	
40	A.ULSS n. 8	Suore Serve di Maria Riparatrici	02487550580	Valdobbiadene	Suore Serve di Maria Riparatrici- Casa Castella	12	4.221	8.920,00	
41	A.ULSS n. 8	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	03183100159	Crespano del Grappa	Congregazione Suore di Carità SS. Capitanio e Gerosa	70	22.067	46.650,00	
42	A.ULSS n. 9	Istituto Suore Maestre S. Dorotea (Venezia)	00631840279	Maserada sul Piave	Istituto Suore Maestre di S. Dorotea (Maserada sul Piave)	5	1.730	3.660,00	
43	A.ULSS n. 9	Provincia religiosa Suore di Carità di S. Vincenzo De' Paoli	80009790264	Treviso	Istituto Suore della Carità S. Vincenzo De' Paoli	3	742	1.570,00	**16.410,00**
44	A.ULSS n. 9	Istituto Suore Francescane di Cristo Re	00634360275	Preganziol	Istituto Suore Francescane di Cristo Re	16	5.286	11.180,00	

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 6/10

45	A.ULSS n. 10	Fondazione di Culto e Religione - Onlus - Piccolo Rifugio	00717020234	San Donà di Piave	Piccolo Rifugio 0421/330344	1	365	770,00	**770,00**
46	A.ULSS n. 12 non più PIGNORATI	Congregazione delle Mantellate Serve di Maria	00336090477	Mestre	Congregazione Suore Mantellate Serve di Maria	32	9.876	20.880,00	**47.550,00**
47	A.ULSS n. 12	Piccola Casa Divina Provvidenza	01538340017	Venezia	Istituto Suore di S.Giuseppe B. Cottolengo	8	2.920	6.170,00	
48	A.ULSS n. 12	Istituto Salesiano San Marco	82000110278	Mestre Venezia	Casa per Religiosi anziani "Beato Artemide Zatti"	21	5.612	11.860,00	
49	A.ULSS n. 12	Monastero Carmelitane Scalze	80009830276	Venezia	Monastero Carmelitane Scalze	5	1.534	3.240,00	
50	A.ULSS n. 12	Istituto Suore Maestre S. Dorotea	00631840279	Venezia	Istituto Suore Maestre di S. Dorotea	1	365	770,00	
51	A.ULSS n. 12	Istituto Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena	020511900581	Venezia	Istituto Suore Domenicane	6	2.190	4.630,00	
52	A.ULSS n. 13	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori - Casa di Riposo "Betania"	00530190248	Dolo	Casa di Riposo "Betania"	12	4.369	9.240,00	**9.240,00**
53	A.ULSS n. 14	Congregazione Serve di Maria Addolorata	00354450272	Chioggia	Congregazione Serve di Maria Addolorata	11	3.918	8.280,00	**8.280,00**
54	A.ULSS n. 15	Istituto Suore T. F. Elisabettine Taggì di Villafranca Padovana	00669950289	Taggì di Villafranca Padovana	Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine "Casa Don Luigi Maran"	45	14.486	30.630,00	**35.260,00**

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 7/10

55	A.ULSS n. 15	Congregazione Suore Maestre di S. Dorotea e Figlie dei Sacri Cuori - Casa di Riposo "Santa Dorotea"	00530190248	Cittadella	Casa di Riposo "Santa Dorotea"	6	2.190	4.630,00	
56	A.ULSS n. 16	Istituto Suore T. F. Elisabettine Padova	00669950289	Padova	Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine	36	10.803	22.840,00	
57	A.ULSS n. 16	Ispettoria Triveneta "S. M. Domenica Mazzarello" - Istituto Maria Ausiliatrice	91019080265	Padova	Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica Mazzarello" - Istituto Maria Ausiliatrice	8	2.125	4.490,00	
58	A.ULSS n. 16	Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica Mazzarello" - Istituto Don Bosco	91019080265	Padova	Ispettoria Triveneta "S.M.Domenica Mazzarello" - Istituto Don Bosco	4	1.124	2.380,00	
59	A.ULSS n. 16	Suore S. Francesco di Sales Casa Chantal	00666980289	Teolo	Suore S. Francesco di Sales - Casa Chantal - Via Chiesa 26 - 35037 Teolo	16	5.015	10.600,00	**70.570,00**
60	A.ULSS n. 16	Suore S. Francesco di Sales Casa S. Francesco	00666980289	Teolo	Suore S. Francesco di Sales - Via Chiesa 16 - 35037 Teolo	13	3.862	8.170,00	
61	A.ULSS n. 16	Suore S. Francesco di Sales Casa Don Domenico Leonati	00666980289	Padova	Suore S. Francesco di Sales - Via San Marco, 179 - PADOVA	14	3.924	8.300,00	
62	A.ULSS n. 16	Provincia Veneta di S. Antonio dell'Ordine dei Frati Minori	80007560271	Saccolongo	Casa Sacro Cuore	7	1.793	3.790,00	
63	A.ULSS n. 16	Istituto Suore Maestre S. Dorotea di Venezia	00631840279	Padova	Istituto Suore Maestre di S. Dorotea di Venezia	15	4.732	10.000,00	

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 8/10

64	A.ULSS n. 18	Congregazione religiosa Ancelle SS. Trinità	80103210581	Rovigo	Congregazione religiosa Ancelle SS. Trinità 0425 22233	7	2.555	5.400,00	**18.520,00**
65	A.ULSS n. 18	Suore Serve di Maria Riparatrici	02487550580	Rovigo	Suore Serve di Maria Riparatrici - Casa Madre Dolores	17	6.205	13.120,00	
66	A.ULSS n. 20	Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di Riposo Pojano di Valpantena	0670330232	Verona	Istituto Figlie della Carità Canossiane - Casa di Riposo Pojano di Valpantena	15	5.254	11.110,00	**302.190,00**
67	A.ULSS n. 20	Istituto delle Orsoline Via Muro Padri, 24	00347380230	Verona	Istituto delle Orsoline	21	7.390	15.620,00	
68	A.ULSS n. 20	Istituto delle Orsoline Via Scarsellini, 33	00347380230	Verona	Istituto delle Orsoline	11	4.015	8.490,00	
69	A.ULSS n. 20	Istituto delle Orsoline Piazza Mercato, 7	00347380230	Tregnago	Istituto delle Orsoline	20	7.045	14.890,00	
70	A.ULSS n. 20	Istituto delle Orsoline Via Cigno, 11	00347380230	Verona	Istituto delle Orsoline	5	1.555	3.290,00	
71	A.ULSS n. 20	Casa di Riposo "Povere Ancelle del Preziosissimo Sangue - Cenacolo Carità	93014070234	Quinto di Valpatena	Casa di Riposo "Povere Ancelle del Preziosissimo Sangue - cenacolo Carità	27	9.592	20.280,00	
72	A.ULSS n. 20	Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri Nigrizia.	00524770237	Verona	Casa di Riposo "Villa Costanza" Cesiolo Centro	48	16.559	35.010,00	
73	A.ULSS n. 20	Scuola Apostolica "Bertoni" degli Stimmatini Casa di Riposo	00671850238	Verona	Casa di Riposo "Infermeria Comunità Padri Stimmatini"	9	2.973	6.290,00	

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016 pag. 9/10

74	A.ULSS n. 20	Istituto Sorelle della Sacra Famiglia Casa "Sorelle della Sacra Famiglia"	80000350233	Verona	Casa "Sorelle della Sacra Famiglia"	5	1.505	3.180,00	
75	A.ULSS n. 20	Casa di Riposo "Congregazione delle Figlie di Gesù"	80002170233	Verona	Casa di Riposo "Congregazione delle Figlie di Gesù"	25	8.958	18.940,00	
76	A.ULSS n. 20	Collegio Missioni Africane - Centro Assistenza Missionari Comboniani	00427650239	Verona	Collegio Missioni Africane - Centro Assistenza Missionari Comboniani	9	3.285	6.950,00	
77	A.ULSS n. 20	Istituto Sorelle della Misericordia Casa di Riposo Via P. Sandri, 1	00229190236	San Michele Extra Verona	Casa di Riposo "Vincenza Poloni"	61	18.250	38.580,00	
78	A.ULSS n. 20	Istituto Sorelle della Misericordia Casa di Riposo S. Giuseppe Via Serenelli	00229190236	San Michele Extra Verona	Casa di Riposo S. Giuseppe	95	29.930	63.280,00	
79	A.ULSS n. 20	Istituto Sorelle della Misericordia Istituto Sorelle della Misericordia - Casa di riposo Via Papesso	00229190236	Cologna Veneta	Casa di riposo M. Immacolata	25	7.300	15.430,00	
80	A.ULSS n. 20	Congreg. Piccole Figlie di S.Giuseppe - Casa di Riposo "Villa S. Giuseppe"	00451530232	Mezzane di Sotto	Congreg. Piccole Figlie di S.Giuseppe - Casa di Riposo "Villa S. Giuseppe"	25	7.424	15.700,00	
81	A.ULSS n. 20	Congregazione Piccole Figlie San Giuseppe - Casa Betania	00451530232	Verona	Congregazione Piccole Figlie San Giuseppe - Casa Betania	33	10.436	22.060,00	
82	A.ULSS n. 20	Istituto Sorelle Minime della Carità di M. Addolorata - Campostrini	00672380235	Verona	Casa di Riposo Istituto Campostrini	4	1.460	3.090,00	

ALLEGATOA alla Dgr n. 2009 del 06 dicembre 2016

83	A.ULSS n. 22	Istituto Don G. Calabria Casa del Clero - Casa Perez Casa del Clero	00280090234	Negrar	Opera Don G. Calabria - Casa del Clero	9	449	950,00	
84	A.ULSS n. 22	Casa di Riposo "Ancelle della Carità". Congregazione Suore Ancelle Carità	02347900587	Brescia (Castelnuovo del Garda)	Casa di Riposo "Ancelle della Carità" Castelnuovo del Garda VR	43	14.377	30.400,00	
85	A.ULSS n. 22	Congregazione Piccole Suore Sacra Famiglia	00427050232	Castelletto di Brenzone	Casa di Riposo "Sacra Famiglia"	17	2.082	4.400,00	**49.740,00**
86	A.ULSS n. 22	Casa Generalizia Pio Istituto Piccole Suore Sacra Famiglia	00427050232	Lazise	Casa di Riposo "Madre Maria dell'Immacolata" Colà di Lazise	24	6.617	13.990,00	
						1.521	472.991	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**

(Codice interno: 335153)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2010 del 06 dicembre 2016

Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992. Anno 2016.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento assegna alle Aziende ULSS le risorse necessarie ad erogare il contributo previsto dall'art.27 della legge n. 104 del 1992 per la modifica del sistema di guida delle vetture condotte da persone con patenti speciali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 27 della Legge del 5/2/1992, n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, prevede che " *A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento".*

La materia, di cui al predetto art. 27 della L. 104 del 1992, è relativa ad una tipologia di interventi specifici e circoscritti, per i quali l'ammissibilità delle richieste viene accertata dalle Aziende ULSS, sulla base della coerenza tra le prescrizioni riportate nella patente di guida delle persone titolari di patenti speciali e le modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli.

Con note prot. n. 411133 del 13 ottobre 2015 e n. 373898 del 3 ottobre 2016, la Direzione Servizi Sociali ha richiesto alle Aziende ULSS la trasmissione del prospetto riepilogativo del proprio fabbisogno rispettivamente per l'esercizio 2015 e 2016.

Dai fabbisogni relativi alle due annualità, come trasmessi dalle Aziende ULSS e agli atti della Direzione Servizi Sociali, risulta una spesa ammissibile pari a complessivi Euro 800.439,42 IVA compresa, sulla quale viene calcolato il contributo di cui all'art. 27 richiamato, applicando l'aliquota del 20% al costo delle modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli, a cui corrisponde un importo complessivo da riconoscere alle Aziende ULSS pari a Euro 160.087,87, come riportato nell'Allegato A, le quali provvederanno ad erogarlo agli aventi diritto.

Per quanto premesso, con l'odierno provvedimento si propone di attuare il riparto dei contributi regionali alle Aziende ULSS per una assegnazione complessiva pari a Euro 160.087,87, come da **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la legge n. 104 del 1992;

- VISTA la L.R. n. 39 del 2001;

- VISTA la L.R. n. 8 del 2016;

- VISTO la L.R. n. 54 del 2012;

- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.

delibera

1. di approvare le premesse e l'**Allegato A** quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di Euro 160.087,87 per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della legge n. 104 del 1992 per le finalità indicate in premessa, secondo gli importi indicati nell'**Allegato A**, che saranno erogate in unica soluzione;

3. di determinare in Euro 160.087,87 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100016"*Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (L.R. n. 11 del 2001, art. 133, co. 3, lett. a)*", a favore delle Aziende ULSS riportate nell'**Allegato A**;
4. di dare atto che l'importo di cui al punto precedente stanziato sul predetto capitolo di spesa n. 100016 è finanziato con risorse regionali;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assegnazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2010 del 06 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ 10^ legislatura

Art 27 l. 104/1992 - Modifica strumenti di guida

A.ULSS	Anno 2015			Anno 2016			Spesa ammessa totale	assegnazione Totale
	n° richieste	spesa ammessa	assegnazione 2015	n° richieste	spesa ammessa	assegnazione 2016		
1	3	€ 7.875,92	€ 1.575,18	5	€ 17.098,36	€ 3.419,67	€ 24.974,28	€ 4.994,86
2	1	€ 1.383,20	€ 276,64	2	€ 9.295,00	€ 1.859,00	€ 10.678,20	€ 2.135,64
3	4	€ 10.654,84	€ 2.130,97	6	€ 16.195,00	€ 3.239,00	€ 26.849,84	€ 5.369,97
4	8	€ 22.471,27	€ 4.494,25	7	€ 17.997,78	€ 3.599,56	€ 40.469,05	€ 8.093,81
5	9	€ 21.382,50	€ 4.276,50	1	€ 2.050,33	€ 410,07	€ 23.432,83	€ 4.686,57
6	11	€ 25.994,66	€ 5.198,93	6	€ 9.444,15	€ 1.888,83	€ 35.438,81	€ 7.087,76
7	12	€ 28.741,41	€ 5.748,28	14	€ 24.723,73	€ 4.944,75	€ 53.465,14	€ 10.693,03
8	3	€ 4.662,76	€ 932,54	5	€ 10.776,60	€ 2.155,32	€ 15.439,36	€ 3.087,86
9	11	€ 21.573,03	€ 4.314,61	19	€ 38.430,49	€ 7.686,10	€ 60.003,52	€ 12.000,70
10	12	€ 26.624,23	€ 5.324,84	9	€ 17.853,57	€ 3.570,71	€ 44.477,80	€ 8.895,55
12	5	€ 13.492,86	€ 2.698,57	7	€ 16.221,65	€ 3.244,33	€ 29.714,51	€ 5.942,90
13	4	€ 7.059,20	€ 1.411,84	19	€ 48.978,45	€ 9.795,69	€ 56.037,65	€ 11.207,53
14	6	€ 19.014,00	€ 3.802,80	8	€ 50.854,80	€ 10.170,96	€ 69.868,80	€ 13.973,76
15	8	€ 14.685,14	€ 2.937,03	5	€ 12.463,62	€ 2.492,72	€ 27.148,76	€ 5.429,75
16	12	€ 33.475,41	€ 6.695,08	20	€ 51.363,93	€ 10.272,79	€ 84.839,34	€ 16.967,87
17	3	€ 7.290,72	€ 1.458,14	9	€ 27.718,86	€ 5.543,77	€ 35.009,58	€ 7.001,92
18	3	€ 12.050,99	€ 2.410,20	3	€ 8.369,24	€ 1.673,85	€ 20.420,23	€ 4.084,05
19	2	€ 3.968,40	€ 793,68	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.968,40	€ 793,68
20	11	€ 33.406,28	€ 6.681,25	15	€ 50.285,48	€ 10.057,10	€ 83.691,76	€ 16.738,35
21	4	€ 11.350,60	€ 2.270,12	7	€ 17.109,91	€ 3.421,98	€ 28.460,51	€ 5.692,10
22	9	€ 14.291,38	€ 2.858,29	6	€ 11.759,67	€ 2.351,93	€ 26.051,05	€ 5.210,22
totale	**141**	**€ 341.448,80**	**€ 68.289,75**	**156**	**€ 458.990,62**	**€ 91.798,12**	**€ 800.439,42**	**€ 160.087,87**

(Codice interno: 335147)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2011 del 06 dicembre 2016

Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - art. 55 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2016.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento concorre al ristoro della spesa sociale relativa ai Centri Diurni per persone con disabilità ai sensi dell'art. 55, co. 2 della L.R. 22/2/1999, n. 7.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Centro diurno è un servizio territoriale, rivolto a persone con disabilità, la cui disciplina poggia sulla LR 16/8/2002, n. 22, sulla DGR del 16/1/2007, n. 84 e sulla DGR 14/5/2015, n. 740. Esso fornisce interventi a carattere educativo-abilitativo-assistenziale e svolge funzioni a sostegno del sistema della domiciliarità. Il Centro diurno costituisce, pertanto, un efficace mezzo di contrasto nei confronti della istituzionalizzazione precoce, specie con riguardo alle persone con disabilità grave, e svolge un'importante azione di sollievo nei confronti del carico assistenziale delle famiglie.

La frequenza al Centro Diurno e, quindi, la partecipazione a programmi ed attività individuali e di gruppo specifiche per le persone con disabilità grave e gravissima in età *post* scolare, consente di instaurare, compatibilmente con le potenzialità e le attitudini di ciascuno, relazioni interpersonali e sociali che rendono effettivo il diritto alla piena integrazione nel proprio contesto familiare e ambientale.

L'art. 55, co. 2 della L.R. 22/2/1999, n. 7 prevede che "*le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissime frequentanti i centri educativi occupazionali diurni sono a carico del fondo sociale regionale*".

La DGR 30/12/2002, n. 3972 "*DPCM 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Disposizioni applicative. Terzo provvedimento*" ha determinato che in Area Disabili le prestazioni socio sanitarie e, in particolare, le prestazioni in regime semiresidenziale nella fase di lungo assistenza, siano poste a carico della spesa sanitaria per il 67,5% e a carico della spesa sociale per il 32,5%.

L'art. 5 della L.R. del 27/2/2008, n. 1 dispone che "*i costi del trasporto per l'accesso ai CEOD costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA, detratti i trasferimenti a valere sul fondo sociale regionale di cui all'art. 55 della L.R. 22/2/1999, n. 7*".

Ne consegue che la quota dei costi di trasporto e il vitto sostenuti dalle Aziende ULSS, non coperta dal contributo di cui al predetto art. 5 della L.R. n. 1 del 2008, viene posta a carico del fondo sanitario per il 67,5% e a carico del fondo sociale per il 32,5% ai sensi della DGR n. 3972 del 2002.

Il contributo, di cui al sopra citato art. 55, co. 2, della L.R. n. 7 del 1999, è stato erogato annualmente con l'attribuzione alle Aziende ULSS di residenza di una quota, calcolata sul solo numero di persone disabili frequentanti i Centri Diurni.

Rispetto a tale criterio si dispone oggi di una banca dati maggiormente affidabile e aggiornata derivante dall'implementazione delle specifiche definite dalla DGR 5/6/2012, n. 1059 "*Gestione informatica della residenzialità extraospedaliera per persone anziane non autosufficienti e per persone con disabilità*" e dalle rilevazioni effettuate tramite lo strumento Atl@nte in attuazione della DGR 28/12/2012, n. 2960 "*Approvazione, modifiche ed integrazioni alla scheda SVaMDi di cui alla DGR 4/8/009, n. 2575*" e della DGR 6/8/2014, n. 1804 "*Disposizioni in materia di SVaMDi di cui alla DGR n. 2960 del 2012. Approvazione del documento "Linee guida per la codifica ICF e compilazione della scheda di valutazione multidimensionale SVaMDi" e del programma operativo di implementazione ed estensione dello strumento*".

Pertanto, ai fini della determinazione del riparto alle Aziende ULSS delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2016, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 1 del 2008, è possibile procedere sulla base del dato aggiornato del numero delle persone frequentanti i Centri Diurni con l'ulteriore variabile del numero delle persone frequentanti i Centri Diurni che usufruiscono del servizio di trasporto.

Ciò premesso, con l'odierno provvedimento si propone di assegnare alle Aziende ULSS, per l'anno 2016, le risorse disponibili sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 1 del 2008, pari a Euro 1.500.000,00, secondo gli importi riportati nell'**Allegato A**, determinati ponderando al 30% il numero delle persone frequentanti i Centri Diurni e al 70% il numero di quelle che usufruiscono del servizio di trasporto, rilevati entrambi dal sistema Atl@nte.

La spesa, di importo pari a Euro 1.500.000,00, fa carico al capitolo di spesa n. 100013 "*Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli utenti CEOD (art. 133, lett. a), L.R. 13/4/2011 - art. 49, co. 2, lett. a), L.R. 16/2/2010, n. 11*".

Ai fini di assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie la possibilità di frequentare il Centro Diurno maggiormente rispondente agli obiettivi del progetto individuale, a favore degli utenti che frequentano i Centri Diurni ubicati in Aziende ULSS diverse da quelle di residenza, queste ultime provvedono al trasferimento della quota all'Azienda ULSS dove il Centro Diurno è ubicato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- VISTO il DPCM 29 novembre 2001;
- VISTA la legge n. 104/92;
- VISTA la L.R. n. 7 del 1999, art. 55;
- VISTA la L.R. n. 39 del 2001;
- VISTA la L.R. n. 22 del 2002;
- VISTA la L.R. n. 1 del 2008, n. 1, art. 5;
- VISTA la L.R. n. 30 del 2009;
- VISTA la L.R. n. 23 del 2012;
- VISTA la L.R. n. 54 del 2012;
- VISTA la L.R. n. 8 del 2016;
- RICHIAMATA la DGR n. 3972 del 2002;
- RICHIAMATA la DGR n. 2186 del 2014;
- RICHIAMATA la DGR n. 740 del 2015

delibera

1. di considerare le premesse e l'**Allegato A** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di ripartire e assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, quale contributo per l'anno 2016 per le spese di vitto e di trasporto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni, secondo gli importi riportati nell'**Allegato A**, che saranno erogati in unica soluzione;
3. di determinare in Euro 1.500.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100013 "*Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli utenti CEOD (art. 133, lett. a), L.R. 13/4/2011 - art. 49, co. 2, lett. a), L.R. 16/2/2010, n. 11"*, a favore delle Aziende ULSS riportate nell'**Allegato A**;
4. di dare atto che l'importo di cui al punto precedente stanziato sul predetto capitolo di spesa n. 100013 è finanziato con risorse regionali;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa ha attestato che il medesimo presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'assegnazione con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1 del 2011 e non riveste natura di debito commerciale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2011 del 06 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

Contributi per la spesa sociale dei Centri Diurni per disabili art. 55, co. 2 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2016	
Azienda ULSS	**Importi assegnati**
1 Belluno	39.400,00
2 Feltre	21.600,00
3 Bassano del Grappa	47.600,00
4 Alto Vicentino	51.500,00
5 Ovest Vicentino	65.000,00
6 Vicenza	121.900,00
7 Pieve di Soligo	68.200,00
8 Asolo	106.900,00
9 Treviso	117.200,00
10 San Donà di Piave	69.800,00
12 Veneziana	51.600,00
13 Mirano	78.300,00
14 Chioggia	17.600,00
15 Cittadella	101.500,00
16 Padova	150.600,00
17 Este	51.200,00
18 Rovigo	38.300,00
19 Adria	20.500,00
20 Verona	143.700,00
21 Legnago	55.300,00
22 Bussolengo	82.300,00
Totale	**1.500.000,00**

Fonte: Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Sociosanitarie (Atl@nte)

(Codice interno: 335148)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2012 del 06 dicembre 2016

DGR n. 1967/2014 e D.D. n. 229 del 30.12.2014 Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO. Finanziamento annualità 2016.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono finanziate le attività relative al trasporto sociale in rete - STACCO approvato con DGR n. 1967 del 28.10.2014, ai sensi della LR 11/2001.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Veneto, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale, ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere l'attività di trasporto sociale a favore di soggetti svantaggiati, che molte associazioni di volontariato realizzano da tempo attraverso un sistema di rete territoriale "a chiamata".

Con DGR n. 1967 del 28 ottobre 2014 sono stati individuati i criteri per l'assegnazione di contributi economici destinati al trasporto sociale, con riferimento ai modelli già consolidati e finanziati dalla Regione e con successivo provvedimento direttoriale n. 229 del 30.12.2014 sono state approvate le progettualità relative a cinque aree territoriali, assegnando a ciascuna il contributo massimo previsto dal bando, pari a Euro 140.000,00.

Gli elementi fondamentali per il finanziamento del trasporto in rete sono la gratuità del servizio, la non obbligatorietà d'iscrizione alle associazioni che effettuano il trasporto da parte dei trasportati e la condizione di fragilità per accedere al trasporto gratuito.

La modalità gestionale del servizio prevede un soggetto capofila che coordina le associazioni operanti nel territorio e ne monitora le attività. Le associazioni partner mettono a disposizione i propri mezzi di trasporto e i propri volontari, pur mantenendo azioni e obiettivi propri.

Le due aree territoriali non ancora aderenti al modello regionale del progetto Stacco, nello specifico il rodigino e il padovano, hanno adottato un sistema di trasporto alternativo, consolidato attraverso il finanziamento che da qualche anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo destina all'acquisto di automezzi da adibire al trasporto e accompagnamento di anziani, disabili e persone affette da difficoltà motorie e non autosufficienti.

I destinatari dell'iniziativa della Fondazione, infatti, per poter beneficiare di un contributo, devono aver attivato una rete di servizio di trasporto che coinvolga una molteplicità di soggetti operanti nel settore, favorendo un'adeguata risposta alle esigenze dei territori.

Altre realtà territoriali svolgono localmente servizi sovrapponibili al modello regionale, queste potrebbero ben inserirsi nel progetto Stacco, condividendone metodologie e modalità operative in un'ottica di uniformità dell'offerta al territorio.

Il monitoraggio delle sperimentazioni avviate ha dimostrato la loro efficacia sia per la risposta ai bisogni dei cittadini in situazioni di svantaggio sia per la creazione di una rete tra le associazioni attive sul campo.

Il tavolo di lavoro, istituito formalmente con D.D. n. 33 del 10.02.2015, ha concordato la definizione di apposite linee di indirizzo, da estendere anche ai territori non ancora coinvolti dalle progettualità Stacco, relative ai criteri di accesso al servizio di trasporto e alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

La Regione intende formalizzare questo strumento operativo, allo scopo di uniformare su tutto il territorio regionale una metodologia che garantisce l'accesso al servizio di trasporto e la massima trasparenza nella rendicontazione dei costi sostenuti.

I progetti presentati nell'anno in corso sono:

STACCO BL gestito dal Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno - C.F.93001500250

STACCO VR gestito dalla Federazione del volontariato di Verona Onlus - C.F. 93154900232

STACCO TV gestito dal Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso - C.F. 94088180263

STACCO VI gestito da Volontariato in Rete - Federazione provinciale di Vicenza - C.F. 93024610243

STACCO VE gestito dal Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di VE - C.F. 90069700277

Per garantire un'efficace prosecuzione delle progettualità elencate e in considerazione dei risultati raggiunti nella precedente annualità e dei preventivi di spesa trasmessi, si prevede un impegno finanziario di Euro 100.000,00 per lo Stacco di Belluno, di Euro 90.000,00 per lo Stacco di Verona e Treviso, di Euro 70.000,00 per lo Stacco di Venezia e di Euro 50.000,00 per lo Stacco di Vicenza.

L'erogazione dei contributi avverrà con un acconto pari al 70% del finanziamento concesso, a seguito della dichiarazione di avvio e il saldo su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di esaustiva relazione sui risultati raggiunti, entro il 30.09.2017.

Per il finanziamento dei contributi di cui al presente provvedimento si prevede una spesa complessiva non superiore a Euro 400.000,00, che troverà copertura sul capitolo di spesa n. 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali LR 11 del 13.04.2011, art.133".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 11 del 26 maggio 2011;

VISTA la Legge regionale di Bilancio 2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR 1967 del 20.10.2014;

VISTO il D.D. 229 del 30.12.2014;

VISTO il D.D. n. 33 del 10.02.2015;

delibera

1. di considerare le premesse quali parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2. di finanziare le progettualità di trasporto sociale STACCO, destinando un contributo di:

   Euro 100.000,00 al Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno - C.F.93001500250;

   Euro 90.000,00 alla Federazione del volontariato di Verona Onlus - C.F. 93154900232;

   Euro 90.000,00 al Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso - C.F. 94088180263;

   Euro 50.000,00 a Volontariato in Rete - Federazione provinciale di Vicenza - C.F. 93024610243;

   Euro 70.000,00 al Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di VE - C.F. 90069700277;

3. di determinare in Euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali disponendo la copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse

regionale nelle aree dei servizi sociali - LR 11 del 13.04.2011, art.133";

4. di demandare l'impegno di spesa, l'approvazione delle linee di indirizzo per il servizio di trasporto STACCO e ogni altro adempimento a successivo atto del Direttore della Direzione Servizi Sociali;

5. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà con un acconto pari al 70% del contributo assegnato, a seguito della dichiarazione di avvio del progetto ed il saldo su presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e di esaustiva relazione sui risultati raggiunti, che dovrà essere trasmessa entro il 30.09.2017;

6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335149)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2013 del 06 dicembre 2016

IPAB - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta in Padova. Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Conferma del Commissario regionale per il compimento degli atti riguardanti la procedura nonché il completamento delle questioni concernenti l'utilizzo di alcuni cespiti e la gestione delle posizioni processuali debitorie.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'Ipab Pia Fondazione "V.S. Breda" di Ponte di Brenta (PD) è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, eretta in ente morale, contestualmente allo statuto originario, con Regio Decreto 2 febbraio 1905, in applicazione della Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890.

La situazione economica di grave dissesto della IPAB - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda", descritta in tutti i suoi punti e fatti succedutisi nella DGR n. 1309 del 3 luglio 2012, continua a perdurare da tempo e, accertato lo stato di assoluto blocco dell'ente, si era reso necessario l'intervento dell'Amministrazione regionale con lo scopo di nominare il Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie, anche al fine di incaricare, preso atto della peculiarità della situazione (l'ente, secondo le prescrizioni normative, non aveva più alcuna risorsa umana), l'allora Direzione per i Servizi Sociali in affiancamento al predetto Commissario nelle operazioni liquidatorie, come già indicato nella citata DGR n. 1309 del 3 luglio 2012.

La problematicità della situazione è dovuta in gran parte alla impossibilità, data la congiuntura economica che non permette occasioni di vendita del patrimonio disponibile, di provvedere al pagamento dei debiti pregressi ai vari creditori, peraltro scopo principale della procedura liquidatoria, conseguenza imputabile all'assenza di risorse finanziarie.

Relativamente alla gestione dei servizi a valenza pubblica e all'erogazione di attività sociali e socio-assistenziali, un tempo facenti capo all'Ipab Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda", in ossequio all'obbligo della continuità assistenziale, si conferma quanto già affermato nel provvedimento di Giunta sopra indicato, con riguardo all'attività rivolta agli anziani affidata alla gestione dell'Ipab Istituto L. Configliachi di Padova; all'assistenza ai disabili di cui alla Casa Breda (sclerosi multipla) affidata in gestione all'Az. Ulss 16 di Padova; all'attività in favore dell'infanzia gestita dall'Ipab SPES di Padova.

Ai fini invece del soddisfacimento delle pretese del ceto creditorio, e preso atto delle relazioni compiute dal Commissario liquidatore, allo scopo di proseguire nell'opera di liquidazione della complessa posizione debitoria dell'ente e nel contempo preservare i cespiti patrimoniali, è necessario procedere nelle attività già intraprese e alle relative operazioni, attraverso la messa in liquidazione dell'ingente patrimonio immobiliare che peraltro, lo si ribadisce, pur caratterizzato da svariati aspetti di appetibilità economico–finanziaria, stante il periodo di forte crisi economica, non ha trovato acquirenti con risorse sufficienti rispetto le valutazioni peritali dei cespiti in proprietà all'Ipab.

Il relatore pertanto propone, alla luce di quanto illustrato, di prorogare quale Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie l'avv. Cristian Centenaro, nato il 14 ottobre 1978, dotato della necessaria competenza, come da *curriculum vitae* depositato agli atti della competente Struttura, con i medesimi poteri già conferiti ed espressamente indicati nella DGR n. 1836 del 9 dicembre 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

- VISTO il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

- VISTO l'articolo 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;

- VISTO l'articolo 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'articolo 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 6;

- VISTO l'articolo 9 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;

- VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

- VISTO l'articolo 45 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11

delibera

1. di confermare quale Commissario straordinario regionale con funzioni liquidatorie dalla scadenza del precedente incarico, l'avv. Cristian Centenaro del Foro di Padova, dotato della necessaria competenza, come da *curriculum vitae* depositato agli atti della competente Struttura, con i medesimi poteri già conferiti ed espressamente indicati nella DGR n. 1836 del 9 dicembre 2015, nei confronti dell'IPAB Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda";

2. di confermare l'incarico della Direzione Servizi Sociali dell'attività amministrativa della gestione liquidatoria, in affiancamento del predetto Commissario;

3. di confermare la somma impegnata con DGR n. 2242 del 6 novembre 2012 di euro 75.000,00 quale contributo finalizzato alla gestione liquidatoria dell'Ipab suddetta, con le stesse modalità descritte nella citata deliberazione;

4. di stabilire che, nell'ambito della spesa di cui al punto 3 e fatte salvi eventuali nuovi introiti della gestione, il Commissario potrà vedersi riconosciuto il compenso omnicomprensivo, quantificato in euro millecinquecento al mese;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di rammentare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335150)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2016 del 06 dicembre 2016

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva. Anno 2016 - Approvazione graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7).

[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'approvazione della graduatoria ed il riparto dei finanziamenti per lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata, in relazione alle istanze presentate ai sensi del Bando approvato con DGR 1597 del 10.10.2016.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con provvedimento della Giunta regionale n. 1597 del 10.10.2016, sono state approvate, per l'anno 2016, le modalità e i criteri per l'accesso ai contributi regionali per interventi di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata, realizzati nel corso dell'anno 2016, da individuarsi sulla base di indagine ricognitiva svolta in collaborazione con la F.I.S.M. "Federazione Italiana Scuole Materne", F.I.D.A.E. "Federazione Istituti di Attività Educative" e F.O.E. "Federazione Opere Educative" del Veneto, organismi associativi altamente rappresentativi delle scuole dell'infanzia paritarie non statali del Veneto, a valere sulla disponibilità, pari ad Euro 154.725,00, del capitolo di spesa del bilancio regionale di previsione 2016 n. 100622 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24.12.1999, n.59)".

In relazione a tale iniziativa, entro la scadenza del 30.11.2016 stabilita con il sopra citato provvedimento, sono state trasmesse, da parte della F.I.S.M. e della F.I.D.A.E., rispettivamente n. 35 e n. 6 richieste intestate a soggetti proprietari/gestori di scuole private. Non è stata invece presentata alcuna richiesta da parte della F.O.E., mentre è pervenuta, in difformità da quanto previsto dal Bando, n. 1 istanza presentata direttamente dall'Ente gestore.

A seguito dell'istruttoria delle n. 42 istanze presentate, eseguita sulla base dei criteri stabiliti con la citata DGR n. 1597/2016, da parte della competente Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia, sono risultate ammissibili a contributo n. 20 istanze, per una spesa ritenuta ammissibile di Euro 523.326,11.

In relazione a tale spesa, accogliendo l'istanza presentata dalla F.I.S.M. e della F.I.D.A.E. con nota pec in data 30.11.2016, registrata al protocollo regionale al n. 469626 del 01.12.2016, si ritiene, con il presente provvedimento, a parziale modifica di quanto stabilito dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale che aveva fissato al 70% l'aliquota di finanziamento, di distribuire l'importo disponibile di Euro 154.725,00 alle n. 20 istanze ammesse a contributo in proporzione alla spesa ammissibile a ciascuna di esse attribuita in sede istruttoria.

L'elenco delle istanze presentate, completo dell'indicazione dell'ammissibilità o meno a contributo, della spesa rendicontata, della spesa ritenuta ammissibile e del contributo assegnato, nonché delle motivazioni di esclusione o riduzione della spesa rappresentata, sono riportate nell'**Allegato A** "Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva. Anno 2016 - Graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)".

Si determina pertanto in Euro 154.725,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100622 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24.12.1999, n.59)" del bilancio regionale di previsione 2016.

La Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia è incaricata di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la L.R. 24.12.1999 n.59 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.11.2001 n.39;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs 14/03/2013 n. 33;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, la graduatoria ed il riparto dei finanziamenti per lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privataindividuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva. Anno 2016, in relazione alle istanze presentate ai sensi del Bando approvato con DGR 1597 del 10.10.2016, come rappresentati nel seguente Allegato:

- **Allegato A** "Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva. Anno 2016 - Graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)";

2. di determinare in Euro 154.725,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100622 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (L.R. 24.12.1999, n.59)";

3. di dare atto che la spesa conseguente all'approvazione del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2001;

4. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;

5. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con DGR n. 1029 del 18.03.2005, quale Responsabile del Programma di Riparto il Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10ª legislatura

Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Il Direttore
Ing. Giuseppe Fasiol

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva.
Anno 2016 – Graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)

N.	Ente	Prov	Comune Richiedente	Anagrafica Richiedente	C.F. Richiedente	Ordine Scolastico	Istituto	N. Categoria e descrizione lavori	Spesa Sostenuta	Spesa Ammissibile (lavori)	Iva (max 10%)	Spesa Ammissibile (totale)	Contributo	Esito Istruttoria Note Domanda
1	FISM	BL	Alpago	Parrocchia S. Bartolomeo	80004720258	Scuola Materna	Maria Immacolata Caduti per la Patria	cat. 1: messa in sicurezza locali cucina ed accessori e sostituzione montavivande	€ 30.981,70	€ 24.500,00	€ 900,00	€ 25.400,00	€ 7.509,69	defalcata fattura non quietanzata n. 100 del 25/07/2016 (2^ acconto montacarichi - € 2.970,00 - opere edili ed affini esenti iva art. 17 dpr 663/72)
2	ALTRO	PD	Abano Terme	Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù	92028160288	Scuola Infanzia	Scuola materna Sacro Cuore	cat. 1: sostituzione serramenti esterni con nuovi serramenti in alluminio	€ 37.548,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	istanza non trasmessa secondo le modalità previste dall'accordo fism-fidae-foe (lett. d del bando approvato con dgr n. 1597/2016)
3	FISM	PD	Campodarsego	Parrocchia Santa Maria Assunta	92027510285	Scuola Infanzia	Don Bortolo Oregna	cat. 2: riqualificazione energetica scuola infanzia e nido integrato con adeguamento impianti tecnologici e meccanici	€ 44.670,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	lavori destinati al nido integrato
4	FISM	PD	Limena	Parrocchia SS. Felice e fortunato	92030260282	Scuola Infanzia	S. L. Filippini	cat. 1: rifacimento recinzione e sostituzione serramenti. cat. 3: rifacimento servizi igienici	€ 38.182,65	€ 17.200,00	€ 1.720,00	€ 18.920,00	€ 5.593,83	riduzione cat 1 (detratta fattura datata 2015 - imp. euro 2800,00). esclusa cat. 3 perche' i bagni del p. 1° sono destinati all' app.to suore
5	FIDAE	PD	Monselice	Parrocchia San Giuseppe Operaio	91003100285	Scuole Elementare e Media	Bianchi Buggiani - SS 1° gr. Vincenza Poloni	cat. 1: rimozione di pavimentazione di piazzale (mq 620 + mq 245) e suo rifacimento con elementi in cls autobloccanti, rimessa di cordonate aiuola a raso con inserimento pavimentazione in gomma anticaduta	€ 42.057,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	allegate fatture n. 34 e 35 del 03/10/2016, non quietanzate
6	FISM	PD	Padova	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo	92030130287	Scuola Infanzia	Nostra Signora di Fatima	cat. 1: adeguamento prevenzione incendi	€ 18.347,50	€ 18.347,50	€ 1.834,75	€ 20.182,25	€ 5.967,02	
7	FISM	PD	Padova	Parrocchia S. Prosdocimo	80011290287	Scuola Infanzia	San Prosdocimo	cat. 1: portone con maniglione antipanico; cat. 2: impianto di segnalazione di emergenza spostamento armadio locale macchina	€ 20.229,60	€ 20.229,60	€ 2.022,96	€ 22.252,56	€ 6.579,12	
8	FISM	PD	Padova	Casa di Padova dela Compagnia di Santa Teresa di Gesù	00723380283	Scuola Infanzia	Casa di Padova della Compagnia di S. Teresa di Gesù	cat. 1: ripristino mura in via Cantore	€ 61.119,00	€ 42.987,39	€ 4.298,74	€ 47.286,13	€ 13.980,47	dedotte le spese tecniche
9	FIDAE	PD	Padova	Collegio Vescovile Barbarigo	00671440287	Scuola Media	Barbarigo	cat. 3: nuova distribuzione spazi interni, sostituzione impianti idraulici ed elettrici	€ 15.565,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	il collegio vescovile barbarigo (gestore) dell'edificio di proprietà del seminario vescovile di padova, non è un comitato di gestione rappresentativo anche delle famiglie degli alunni
10	FISM	PD	Rubano	Parrocchia Santi Maria e Teobaldo	92032170281	Scuola Infanzia	Civili - Varotto	cat. 2: Riqualificazione impianti tecnologici e aggiornamento ed integrazione impianto elettr. F.M.	€ 31.713,78	€ 31.713,78	€ 3.171,38	€ 34.885,16	€ 10.314,04	
11	FISM	PD	Torreglia	Scuola Materna "Papa Luciani"	92030150285	Scuola Materna	Papa Luciani	cat. 1: adeguamento impianti elettrico e rivelazione incendio, esteso a tutti i locali adibiti all'insegnamento e di servizio	€ 11.320,00	€ 11.320,00	€ 0,00	€ 11.320,00	€ 3.346,84	
12	FISM	PD	Vigonza	Parrocchia S. Ambrogio Pionca	92029400287	Scuola Infanzia	Maria Immacolata	cat. 2: installazione impianto fotovoltaico di 12 Kw	€ 15.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	lavori ammessi inferiori ai limiti bando (€ 8.527,27) , ridotta fattura anno 2015 (acconto). impianto ftv con scambio sul posto, mancano planimetrie scuola
13	FISM	RM	Roma	Congregazione religiosa Figlie di S. Anna	80194930584	Scuola Infanzia	Figlie di Sant'Anna	cat. 1: Demolizione pavimento esistente ed esecuzione nuovo pavimento in cls rivestito in mattonelle di ceramica	€ 22.520,00	€ 22.520,00	€ 2.252,00	€ 24.772,00	€ 7.324,01	

Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Il Direttore
Ing. Giuseppe Fasiol

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva.
Anno 2016 – Graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)

N.	Ente	Prov	Comune Richiedente	Anagrafica Richiedente	C.F. Richiedente	Ordine Scolastico	Istituto	N. Categoria e descrizione lavori	Spesa Sostenuta	Spesa Ammissibile (lavori)	Iva (max 10%)	Spesa Ammissibile (totale)	Contributo	Esito Istruttoria Note Domanda
14	FIDAE	RM	Roma	Casa Generalizia della Pia Società Torinese di S.Giuseppe	03550730588	Scuola Media	Leone XIII^	cat. 1: rimozione e sostituzione policarbonato fatiscente della tettoia. Rifacimento linea elettrica	€ 35.270,64	€ 35.270,64	€ 3.527,06	€ 38.797,70	€ 11.470,81	
15	FIDAE	RM	Roma	Casa Generalizia della Pia Società Torinese di S.Giuseppe	03550730588	Scuola Elementare Paritaria	Patronato Leone XIII	cat. 1: ristrutturazione soffitto vano vasca	€ 27.355,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	fabbricato "palestra-piscina g" isolato in contesto non eslusivamente scolastico (mensa, alloggi religiosi, scuola professionale, cinema, pertinenze scuola professionale, chiesa)
16	FISM	RO	Lusia	Asilo infantile Paritario "G. Marchiori"	00208510297	Scuola Infanzia	Gastone Marchiori	cat. 1: lievo e riafacimento intonaco cadente e avvolgibili, per la messa in sicurezza di alcuni locali dell'immobile	€ 19.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	fatture non quietanzate. non allegati elaborati progettuali.
17	FISM	TV	S. Biagio di Callalta	Scuola Materna-Nido Integrato San Giuseppe	01969240264	Scuola Infanzia	S. Giuseppe	cat. 1: risanamento conservativo manto di copertura	€ 43.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	non scorporabili opere ammissibili da non ammissibili (presenza nido)
18	FISM	TV	S. Pietro di Feletto	Parrocchia Purificazione Beata Vergine	91003630265	Scuola Infanzia	Girotondo dell'Età	cat. 2: realizzazione di un impianto fotovoltaico da 13,4 KW	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 2.250,00	€ 24.750,00	€ 7.317,51	
19	FISM	TV	S. Polo di Piave	Fondazione Asilo Infantile Aida Giol	00511830267	Scuola Infanzia	Fondazione Aida	cat. 1: realizzazione scala d'emergenza	€ 21.314,20	€ 21.314,20	€ 2.131,42	€ 23.445,62	€ 6.931,86	
20	FISM	TV	Treviso	Diocesi di Treviso Ente Ecclesiastico	80009810260	Scuola Infanzia e Primaria	Collegio Vescovile Pio X	cat. 1: € 515.404,84 nuova mensa infanzia, adeguamento mensa primaria, nuovo locale lavaggi, modifiche edilizie varia; cat. 2: € 255.829,86 adeguamento impianto idrotermosanitario, rifacimento impianto elettrico ed antincendio; cat. 3: € 167.185,12 rifacimento di n. 8 servizi igienici secondo DGR 840/2009	€ 938.419,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	attività scolastica non presente nel fabbricato oggetto d'intervento (ristrutturazione ex i.u.a.v. per inserimento scuole infanzia e primaria zanotti e carmen, da sedi periferiche in locazione) e rendicontazione parziale € 687.500,00 / € 938.419,82 (fattura 9^ acconto n. 173 del 28/10/2016)
21	FISM	VE	Chioggia	Parrocchia "S. Anna e S. Gaetano"	91004500277	Scuola Materna	Scuola materna paritaria S. Anna	cat. 1: sostituzione serramenti non a norma di sicurezza	€ 10.101,54	€ 10.101,54	€ 1.010,15	€ 11.111,69	€ 3.285,25	
22	FISM	VE	Dolo	Chiesa Parrocchiale di Dolo	90015450274	Scuola Infanzia	Immacolata di Lourdes	cat. 1: messa in sicurezza aula con sostituzione serramenti vetrati non a norma	€ 23.112,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	la spesa quietanzata (pari a euro 10.000,00) è inferiore alla fattura emessa per la sostituzione dei serramenti. mancano foto dei lavori
23	FIDAE	VE	Portogruaro	Fondazione Collegio Marconi	83002490270	Scuole Elementare e Media	Istituto vescovile G. Marconi - Scuola paritaria	cat. 2: adeguamento e messa a norma sistema centralizzato illuminazione di emergenza	€ 21.820,61	€ 17.885,74	€ 1.788,57	€ 19.674,31	€ 5.816,85	iva ridotta da 22% al 10%
24	FISM	VE	Salzano	Parrocchia dei SS. Giacomo e Cristioforo	90019250274	Scuola Infanzia	Madonna delle Grazie	cat. 2: rifacimento parziale impianto di riscaldamento a pavimento con conseguenti opere edili	€ 23.085,00	€ 23.085,00	€ 2.308,50	€ 25.393,50	€ 7.507,76	
25	FISM	VE	Scorzè	Parrocchia di Rio San Martino di scorzè	90016770274	Scuola Infanzia	S. M. B. Boscardin	cat. 2: rifacimento impianti elettrico, speciali e idrotermosanitari	€ 51.000,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ 16.261,13	
26	FISM	VE	Venezia	Scuola materna S. Pio X	00648340271	Scuola Infanzia	S. Pio X	cat. 1: presidi antincendio, adeguamento impianto elettrico, rilievo stato di fatto	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Non allegata la dichiarazione di conformità degli impianti
27	FIDAE	VE	Venezia	Istituto Figlie di S. Giuseppe del Caburlotto	00410870273	Scuola dell'Infanzia e Primaria	Luigi Caburlotto	cat. 2: risanamento e verniciatura pareti, opere edili, f.p.o ascensore. cat. 3: opere idrauliche	€ 41.892,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	cat. 2 non ammesso ascensore perché destinato ad uso aloggi suore, manutenzioine ordinaria pareti, ammesso solo € 700 impianti. cat. 3: le fatture comprendevano opere ammissibili non scorporabili da opere non ammissibili

Allegato A Dgr n. del

Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Il Direttore
Ing. Giuseppe Fasiol

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva.
Anno 2016 – Graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)

N.	Ente	Prov	Comune Richiedente	Anagrafica Richiedente	C.F. Richiedente	Ordine Scolastico	Istituto	N. Categoria e descrizione lavori	Spesa Sostenuta	Spesa Ammissibile (lavori)	Iva (max 10%)	Spesa Ammissibile (totale)	Contributo	Esito Istruttoria Note Domanda
28	FISM	VI	Arzignago	Parrocchia Visitazione B.V.M.	90001390245	Scuola Infanzia (materna)	S. Maria e S. Elisabetta	cat.1: € 42.808,51 demolizione e modifica tramezze per ricavo nuove aule e corridoio di collegamento 2 stabili + consolidamento solaio p1, nuova porta e scala di emergenza, tinteggiatura e pavimentazione nuovi locali; cat. 2: € 3.063,12 parziale rifacimento impianto elettrico luce e forza motrice di tutti i nuovi locali; cat. 3: € 4.248,00 rifacimento ed adeguamento servizio igienico al p1, a servizio delle nuove aule	€ 50.119,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	cila 03/05/2016 e permesso a costruire n. 16pc089 rilasciato 14/09/2016 dal comune azignano per modifiche interne con cambio destinazione d'uso parziale da residenziale a servizi pubblici (asilo) e modifiche prospettiche per apertura di una porta di emergenza ed installazione di una scala antincendio
29	FISM	VI	Gambellara	Istituzione Scuola Materna- Casa di Riposo "Don Antonio Bruzzo"	80005670247	Scuola Infanzia	Don Antonio Bruzzo	cat. 1: Nuovo impianto di rilevazione incendi, eliminazione del rivestimento infiammabile del soffitto, sostituzione dei termosifoni.	€ 22.130,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	non allegati elaborati di progetto. Collaudo sottoscritto da tecnico non abilitato
30	FISM	VI	Malo	Parrocchia di Santa Maria	92002940242	Scuola Infanzia	San Gaetano	cat. 1: sostituzione serramenti, pavimenti, battiscopa, corrimano e pedana di accesso	€ 13.950,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	spese ammissibili non scorporabili, c'è la presenza di nido
31	FISM	VI	Pojana Maggiore	Parrocchia "San Pietro Apostolo"	95016050247	Scuola Infanzia	S. Pietro	cat. 1: sistemazione e miglioramento della sicurezza sulle pareti oggetto di intervento.	€ 21.797,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	lavorazioni inerenti il nido prevalenti. eventuale importo ammissibile inferiore ad euro 10.000,00
32	FISM	VI	Sandrigo	Scuola dell'Infanzia Ida Tonolli	80015290242	Scuola Infanzia	Ida Tonolli	cat. 1: rimozione completa vecchia pavimentazione non ignifuga e massetto, formazioni nuovo massetto e posa pavimentazione in linoleum.	€ 11.808,80	€ 11.808,80	€ 1.180,88	€ 12.989,68	€ 3.840,49	
33	FISM	VI	Velo D' Astico	Associazione Santa Maria Annunciata	00537550246	Scuola Infanzia	Santa Maria Annunciata	cat. 2: rifacimento integrale degli impianti idro-termo-sanitari ed elettrico	€ 105.016,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00	€ 16.261,13	ammessa con riduzione entro i limiti bando
34	FISM	VI	Vicenza	Ist. Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori	00530190248	Scuola Infanzia e Primaria	Istituto Farina	cat. 3: rifacimento servizi igienici Piano Terra	€ 32.695,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	manca dichiarazione di conformità impianti
35	FISM	VR	Roncà	Comitato di gestione Scuola Infanzia e Nido integrato Maria Immacolata	83002770234	Scuola Infanzia	Maria Immacolata	Cat2: sistemazione dell'impianto elettrico e dell' impianto idro-sanitatrio, realizzazione impianto antincendio	€ 14.247,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	lavorazioni inerenti il nido prevalenti. eventuale importo ammissibile inferiore ad euro 10.000,00
36	FISM	VR	S. Giovanni Ilarione	Scuola Infanzia Papa Luciani	83002490239	Scuola Infanzia	Papa Luciani	cat. 2: sostituzione caldaia già esistente	€ 22.657,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	mancano principali grafici di progetto. escluse spese tecniche, fattura sostituzione caldaia ridotta in base alla spesa sostenutacome risulta dalla documentazione agli atti. L'istanza, trasmessa il 30/11/2016 mediante pacco raccomandato n. 399863646005 non risulta ancora recapitato alla data del 05/12/2016. l'istruttoria è stata effettuata su copia consegnata da fism per le vie brevi
37	FISM	VR	S. Giovanni Lupatoto	Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS	80002110239	Scuola Infanzia	Mons. G. Ciccarelli	cat. 2: impianto di condizionamento	€ 14.503,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	manca firma tecnico abilitato - manca c.r.e.

Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Il Direttore
Ing. Giuseppe Fasiol

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di sistemazione e miglioramento della sicurezza di edifici scolastici di proprietà privata individuati dalla Giunta regionale mediante indagine ricognitiva.
Anno 2016 – Graduatoria e riparto finanziamenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7)

N.	Ente	Prov	Comune Richiedente	Anagrafica Richiedente	C.F. Richiedente	Ordine Scolastico	Istituto	N. Categoria e descrizione lavori	Spesa Sostenuta	Spesa Ammissibile (lavori)	Iva (max 10%)	Spesa Ammissibile (totale)	Contributo	Esito Istruttoria Note Domanda
38	FISM	VR	Minerbe	Scuola dell' Infanzia Maria Immacolata	82000800233	Scuola Infanzia	M. Immacolata	cat. 1: lavori per eliminazione delle barriere, risparmio energetico e rimozione della copertura in amianto di parte dell'edifcio scolastico	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	spese ammissibili non scorporabili, c'è la presenza di nido. Come risulta dalla documentazione agli atti, l'istanza, trasmessa il 30/11/2016 mediante pacco raccomandato n. 399863645971 non risulta ancora recapitato alla data del 05/12/2016. l'istruttoria è stata effettuata su copia consegnata da fism per le vie brevi
39	FISM	VR	Sona	Scuola dell'Infanzia Cav. A. Girelli	01542100233	Scuola Infanzia	Cav. A. Girelli	cat. 1: manutenzione straordinaria dei pavimenti e sottofondi con totale rifacimento dell'impiantistica collegata all'intervento. cat. 2: lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico	€ 62.729,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	esclusa fattura non regolarmente quietanziata. mancano elaborati grafici e dich. conformita' imp. elettrico. come risulta dalla documentazione agli atti, l'istanza, trasmessa il 30/11/2016 mediante pacco raccomandato n. 399863646005 non risulta ancora recapitato alla data del 05/12/2016. l'istruttoria è stata effettuata su copia consegnata da fism per le vie brevi
40	FISM	VR	Verona	Ente Scuole Aportiane	80011220235	Scuola Infanzia	Scuole Aportiane	cat. 3: adeguamento servizi igienici alle prescrizioni del DM 18/12/1975	€ 12.649,80	€ 11.585,00	€ 1.158,50	€ 12.743,50	€ 3.767,70	preso in considerazione lo stato finale del cre
41	FISM	VR	Verona			Scuola Infanzia	F. Meleghetti		€ 17.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	come risulta dalla documentazione agli atti, l'istanza, trasmessa il 30/11/2016 mediante pacco raccomandato n. 399863645971 non risulta ancora recapitato alla data del 05/12/2016. l'istruttoria è stata effettuata su copia consegnata da fism per le vie brevi. come comunicato con nota 457712 pec inviata da fism il 05/12/2016 e registrata al prot. regionale n. 457712 del 05/12/2016, l'istanza risulta incompleta
42	FISM	VR	Zevio	Scuola Infanzia Maddalena Strambini	80009300239	Scuola Infanzia	Maddalena Strambini	cat. 2: rifacimento completo dell'impianto elettrico, rifacimento dell' impianto di illuminazione ordinario e di sicurezza e verifica dell'impianto di messa a terra.	€ 35.820,00	€ 35.820,00	€ 3.582,00	€ 39.402,00	€ 11.649,48	
								TOTALI	**€ 2.238.883,33**	**€ 478.189,19**	**€ 45.136,92**	**€ 523.326,11**	**€ 154.725,00**	

(Codice interno: 335234)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2017 del 06 dicembre 2016

Approvazione dello schema del "2° Addendum" al Protocollo d'Intesa del 29.7.2014 tra il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto, Società RFI S.p.A., Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza, per l'attraversamento del territorio vicentino con la linea AV/AC Verona-Padova.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
L'Approvazione dello schema del 2^ Addendum al Protocollo risulta necessaria perché RFI proceda nella redazione del progetto preliminare e relativo SIA, per l'attraversamento del territorio vicentino con la linea AV/AC Verona-Padova.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il progetto del collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova ha per obiettivo il quadruplicamento, con caratteristiche di alta velocità/alta capacità, della tratta Verona - Padova; la realizzazione della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova costituisce parte della trasversale est-ovest Torino-Milano-Venezia, inserita nel corridoio europeo Mediterraneo.

La "tratta veneta dell'asse AV/AC Milano-Venezia-Trieste (Corridoio TEN 5)" è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003, nell'ambito delle "infrastrutture di preminente interesse nazionale", confermata nella successiva Intesa Generale Quadro sottoscritta il 16 giugno 2011. L'intervento "Asse Ferroviario Corridoio 5 LYON-KIEV – Tratta AV/AC Verona Padova" è, altresì, inserito nel "X Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013" approvato con delibera CIPE n. 26 del 1.8.2014.

Con nota in data 4 giugno 2003 Italferr S.p.A., in qualità di soggetto tecnico incaricato da RFI S.p.A., ha trasmesso alla Regione del Veneto il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale dell'opera ai fini delle preliminari valutazioni ai sensi del D.Lvo 190/02.

In data 9 giugno 2003 il progetto preliminare dell'opera è stato quindi trasmesso da RFI S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 21 dicembre 2005 ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, della Commissione speciale VIA sul progetto originario del 2003.

In esito a specifiche osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Veneto, RFI S.p.A. ha redatto uno studio integrativo che ha recepito le richieste avanzate dal MIT e dalla Regione, trasmettendo infine le relative integrazioni progettuali in data 25.1.2006.

Lo studio integrativo soprarichiamato prevedeva, altresì, di articolare il progetto in una 1^ fase, funzionalmente indipendente, costituita dalla realizzazione del tracciato della nuova linea AV/AC tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova, rinviando per il completamento dell'opera all'approfondimento di due alternative di tracciato per la tratta centrale.

Con delibera n. 94 del 29 marzo 2006 il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare *"del collegamento ferroviario AV/AC Verona - Padova, limitatamente alle tratte di l fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova".* Per la tratta intermedia Montebello Vicentino - Grisignano di Zocco, il CIPE ha altresì individuato il solo corridoio nell'ambito del quale si colloca il tracciato, prescrivendo che "*la seconda fase funzionale sarà costituita dalla realizzazione di un nuovo tracciato che sotto attraverserà, in galleria, la stazione di Vicenza fino a Settecà, in prossimità dell'attuale fermata di Lerino, e quindi proseguirà in affiancamento alla ferrovia esistente tra Lerino e Grisignano di Zocco".*

Con la medesima delibera il CIPE ha stabilito in 3,333 miliardi di euro il limite di spesa dell'intervento di prima fase, indicando in 4,483 miliardi di euro il costo complessivo della prima e della seconda fase funzionale.

In data 29.7.2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto, RFI S.p.A., il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza (il "Protocollo di Intesa"), con il quale RFI si è impegnata a procedere alla redazione di uno Studio di Fattibilità sulla base di una nuova soluzione progettuale proposta dagli enti locali, in variante rispetto al Progetto Preliminare approvato dal CIPE con delibera n. 94/2006 per la tratta tra Montebello

Vicentino e Vicenza, sostituendo l'attraversamento in galleria delle aree maggiormente urbanizzate della città di Vicenza con un passaggio in superficie/in trincea coperta, al fine di ridurre i costi di realizzazione dell'Opera; il suddetto Studio di Fattibilità è stato approvato con osservazioni dal Comune di Vicenza in data 13.1.2015 e dalla Regione Veneto in data 21.1.2015

Con lettera del 21.8.2015 il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza hanno rappresentato "i punti fondamentali del progetto", di seguito sintetizzati: a) affiancamento della linea AV/AC alla linea esistente, assicurando a Vicenza la fermata dei treni AV/AC e il possibile sviluppo del sistema metropolitano regionale, nonché la realizzazione di una linea ferroviaria efficiente; b) sostenibilità economica delle opere ferroviarie e delle opere connesse; c) compatibilizzazione dell'organizzazione e della tempistica dei cantieri con le esigenze della città e della stessa rete ferroviaria.

Con la medesima nota hanno inoltre rappresentato la necessità di effettuare una analisi comparativa tra possibili soluzioni alternative al fine di giustificare con elementi misurabili la validità della scelta progettuale individuata.

In data 29-30 ottobre 2015 è stato sottoscritto un Addendum al Protocollo di Intesa (l' "Addendum al Protocollo d'Intesa"), con il quale le parti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto, Società RFI S.p.A., Comune di Vicenza e la Camera di Commercio diVicenza) hanno convenuto di:

- limitare l'estensione del 1^ lotto funzionale della Verona - Padova immediatamente a monte dell'attraversamento di Vicenza, inserendo un apposito bivio sulla linea esistente e inoltrare al MIT entro il 31.10.2015 per l'avvio della conferenza di servizi approvativa il progetto definitivo del nuovo 1^ lotto funzionale "Verona - bivio Vicenza", al fine adempiere all'avvio dell'iter autorizzativo nei termini indicati dalla Legge n. 164/2014 e s.m.i. per tale Lotto Funzionale;
- riarticolare i lotti funzionali della Verona - Padova come segue:
    - 1^ Lotto Funzionale: da Verona a Bivio Vicenza;
    - 2^ Lotto Funzionale: attraversamento di Vicenza;
    - 3^ Lotto Funzionale: da Vicenza a Padova;
- effettuare un'analisi comparativa tra possibili soluzioni alternative per l'attraversamento di Vicenza, confermando i punti fondamentali del progetto rappresentati dal Comune di Vicenza e dalla Camera di Commercio di Vicenza;
- definire entro 4 mesi gli elementi fondamentali per la soluzione progettuale per l'attraversamento di Vicenza, costituente il 2^ Lotto Funzionale della Tratta Verona - Vicenza - Padova, da adottare per i successivi sviluppi progettuali previa sottoscrizione di un ulteriore Addendum (il "2^ Addendum") e da correlare al programma di realizzazione del 1^ e del 2^ Lotto Funzionale e - a tal fine - allocare sul 2^ Lotto Funzionale un'opportuna quota dei finanziamenti già stanziati con le leggi vigenti.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dall'Addendum al Protocollo d'Intesa:

- RFI ha trasmesso al MIT il progetto definitivo del 1^ Lotto Funzionale della tratta AV/AC Verona - Padova in data 30.10.2015, ai fini dell'avvio del relativo iter autorizzativo, procedendo successivamente, per il tramite della Società Italferr e/o del General Contractor Iricav Due, all'avvio dei procedimenti di pubblica utilità e alla presentazione delle istanze di VIA e di Verifica di Ottemperanza;
- RFI ha trasmesso al Comune di Vicenza l'analisi comparativa tra le possibili soluzioni alternative per l'attraversamento di Vicenza, di seguito sintetizzate:
    - Soluzione 1) Stazioni Vicenza Fiera e Tribunale + dismissione della stazione V.le Roma, con interramento della linee A V e storica in prossimità dell'attuale stazione;
    - Soluzione 2) Unica stazione in Viale Roma e con tracciato della linea AV/AC in superficie ed in affiancamento alla linea esistente;
    - Soluzione 3) Stazione in Viale Roma e fermata Vicenza Fiera e con tracciato della linea AV/AC in superficie ed in affiancamento alla linea esistente.

Con Deliberazione n. 30 del 30.6.2016 il Consiglio Comunale di Vicenza ha indicato la "Soluzione 3" di cui al precedente punto quale soluzione progettuale da sviluppare per la realizzazione del 2^ Lotto Funzionale della Tratta AV/AC Verona - Padova.

Con nota n. 434396 del 08.11.2016 RFI ha trasmesso la Bozza del "2^ Addendum" al Protocollo d'intesa del 29.7.2014 proponendone la sottoscrizione (**Allegato A** al presente provvedimento) al fine di confermare la soluzione progettuale da adottare per l'attraversamento di Vicenza e consentire l'avvio delle attività progettuali e del relativo iter autorizzativo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Protocollo d'Intesa del 29.7.2014 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto, RFI S.p.A., il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza;

Visto l' "Addendum al Protocollo d'Intesa" del data 29-30 ottobre 2015 sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto, RFI S.p.A., il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza ;

Vista la Delibera n. 30 del 30.6.2016 del Consiglio Comunale di Vicenza;

Vista la nota n. 434396 del 08.11.2016 di RFI S.p.A.;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare lo schema del 2^ Addendum al Protocollo d'intesa del 29.7.2014 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto, Società RFI S.p.A., Comune di Vicenza e la Camera di Commercio diVicenza, per l'attraversamento del territorio vicentino con la linea AV/AC Verona-Padova, così come riportato **Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla firma del "2^ Addendum al Protocollo d'intesa" del 29.7.2014;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare il Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e Autostrade della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 2017 del 6 dicembre 2016 pag. 1/5

2^ Addendum al Protocollo d'Intesa del 29.7.2014 per l'attraversamento del territorio vicentino con la linea AV/AC Verona-Padova

tra

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. …… nella sua qualità di ……..;
- Regione del Veneto, per la quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. ……. nella sua qualità di ……;
- Società RFI S.p.A., per la quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. …….. nella sua qualità di ……;
- Comune di Vicenza, per il quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. …… nella sua qualità di …….;
- Camera di Commercio di Vicenza, per la quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. ……. nella sua qualità di ……;

Premesso che:

1. il progetto del collegamento ferroviario AV/AC Verona – Padova ha per obiettivo il quadruplicamento, con caratteristiche di alta velocità/alta capacità, della tratta Verona-Padova;
2. la realizzazione della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova costituisce parte della trasversale est-ovest Torino-Milano-Venezia, inserita nel Corridoio Europeo Mediterraneo;
3. la "tratta veneta dell'asse AV/AC Milano-Venezia-Trieste (Corridoio TEN 5)" è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003, nell'ambito delle "infrastrutture di preminente interesse nazionale", confermata nella successiva Intesa Generale Quadro sottoscritta il 16 giugno 2011. L'intervento "Asse Ferroviario Corridoio 5 LYON-KIEV − Tratta AV/AC Verona Padova" è, altresì, inserito nel "XI Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013" approvato con delibera CIPE n. 26 del 1.8.2014;
4. con nota in data 4 giugno 2003 Italferr S.p.A., in qualità di soggetto tecnico incaricato da RFI S.p.A., ha trasmesso alla Regione del Veneto il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale dell'opera ai fini delle preliminari valutazioni ai sensi del D.Lvo 190/02;
5. in data 9 giugno 2003 il progetto preliminare dell'opera è stato quindi trasmesso da RFI S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
6. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 21 dicembre 2005 ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, della Commissione speciale VIA sul progetto originario del 2003;
7. in esito a specifiche osservazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Veneto, RFI S.p.A. ha redatto uno studio integrativo che ha recepito le richieste avanzate dal MIT e dalla Regione, trasmettendo infine le relative integrazioni progettuali in data 25.1.2006;
8. lo studio integrativo di cui alla precedente premessa prevedeva, altresì, di articolare il progetto in una 1^ fase, funzionalmente indipendente, costituita dalla realizzazione del tracciato della nuova

linea AV/AC tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova, rinviando per il completamento dell'opera all'approfondimento di due alternative di tracciato per la tratta centrale;

9. con delibera n. 94 del 29 marzo 2006 il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare *"del collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova, limitatamente alle tratte di 1^ fase tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova"*, Per la tratta intermedia Montebello Vicentino – Grisignano di Zocco, il CIPE ha altresì individuato il solo corridoio nell'ambito del quale si colloca il tracciato, prescrivendo che *"la seconda fase funzionale sarà costituita dalla realizzazione di un nuovo tracciato che sotto attraverserà, in galleria, la stazione di Vicenza fino a Settecà, in prossimità dell'attuale fermata di Lerino, e quindi proseguirà in affiancamento alla ferrovia esistente tra Lerino e Grisignano di Zocco"*;

10. con la medesima delibera il CIPE ha stabilito in 3.333 miliardi di euro il limite di spesa dell'intervento di prima fase, indicando in 4,483 miliardi di euro costo complessivo della prima e della seconda fase funzionale;

Considerato che:

A. in data 2.8.2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato un tavolo tecnico per approfondire le esigenze di localizzazione del tracciato espresse per l'attraversamento del territorio vicentino, nonché i costi comparativi delle diverse alternative di localizzazione;

B. la Legge 147/2013 del 27.12.2013 (c.d. legge di stabilità) annovera, all'art. 1 comma 76, anche la Tratta Verona-Padova tra quelle da realizzare per lotti costruttivi secondo quanto previsto dalla Legge 191/2009, art. 2 commi 232, 233 e 234;

C. in data 29.7.2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto, RFI S.p.A., il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza (il "Protocollo di Intesa"), con il quale RFI si è impegnata a procedere alla redazione di uno Studio di Fattibilità sulla base di una nuova soluzione progettuale proposta dagli enti locali, in variante rispetto al Progetto Preliminare approvato dal CIPE con delibera n. 94/2006 per la tratta tra Montebello Vicentino e Vicenza, sostituendo l'attraversamento in galleria delle aree maggiormente urbanizzate della città di Vicenza con un passaggio in superficie/in trincea coperta, al fine di ridurre i costi di realizzazione dell'Opera; il suddetto Studio di Fattibilità è stato approvato con osservazioni dal Comune di Vicenza in data 13.1.2015 e dalla Regione Veneto in data 21.1.2015;

D. in data 13.9.2014 è entrato in vigore il D.L. n. 133/2014 ("Decreto Sblocca Italia"), convertito nella Legge 164/2014, che, all'art. 3 comma 2, prevede di finanziare *"con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto … i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova"*. Il Decreto Sblocca Italia stabilisce inoltre, al comma 5 dell'art. 3, che il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2 per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato;

E. in data 13.11.2014 è stato sottoscritto il Decreto MIT/MEF di cui alla precedente lettera D., che all'articolo 3 comma 4 lettera g. esplicita le seguenti condizioni di revoca del finanziamento recato dal Decreto Sblocca Italia: *(i)* invio al MIT da parte di RFI entro il 31.12.2014 dell'Accordo *"ai sensi della convenzione vigente per la redazione del Progetto Definitivo per entrambi i sublotti Verona - Montebello di Vicenza e Montebello di Vicenza – Vicenza"*; *(ii)* invio al MIT da parte di RFI entro il 30.6.2015 del *"progetto definitivo della tratta Verona Vicenza per la convocazione della conferenza di servizi"*, termine

quest'ultimo prorogato dapprima al 31.8.2015 dalla Legge 11/2015 e successivamente al 31.10.2015 dalla Legge 125/2015;

F. in data 31.12.2014, coerentemente con la scadenza fissata dalla Legge 164/2014, RFI ha trasmesso al MIT l'Accordo sottoscritto con il General Contractor Iricav Due, a seguito del quale sono state avviate le attività di progettazione definitiva;

G. con lettera del 21.8.2015 il Comune di Vicenza e la Camera di Commercio di Vicenza hanno rappresentato *"i punti fondamentali del progetto"*, di seguito sintetizzati: *a)* affiancamento della linea AV/AC alla linea esistente, assicurando a Vicenza la fermata dei treni AV/AC e il possibile sviluppo del sistema metropolitano regionale, nonché la realizzazione di una linea filoviaria efficiente; *b)* sostenibilità economica delle opere ferroviarie e delle opere connesse; *c)* compatibilizzazione dell'organizzazione e della tempistica dei cantieri con le esigenze della città e della stessa rete ferroviaria. Con la medesima nota hanno inoltre rappresentato la necessità di effettuare una analisi comparativa tra possibili soluzioni alternative al fine di giustificare con elementi misurabili la validità della scelta;

H. il General Contractor Iricav Due ha consegnato il progetto definitivo, evidenziando criticità per il sublotto "Montebello Vicentino – Vicenza";

I. in data 29-30 ottobre 2015 è stato sottoscritto un Addendum al Protocollo di Intesa (l'"Addendum al Protocollo d'Intesa"), con il quale le parti hanno convenuto di:

- ✓ limitare l'estensione del 1^ lotto funzionale della Verona-Padova immediatamente a monte dell'attraversamento di Vicenza, inserendo un apposito bivio sulla linea esistente e inoltrare al MIT entro il 31.10.2015 per l'avvio della conferenza di servizi approvativa il progetto definitivo del nuovo 1^ lotto funzionale "Verona-Bivio Vicenza", al fine di adempiere all'avvio dell'iter autorizzativo nei termini indicati dalla Legge n. 164/2014 e s.m.i. per tale Lotto Funzionale;
- ✓ riarticolare i lotti funzionali della Verona-Padova come segue:
  - 1^ Lotto Funzionale: da Verona a Bivio Vicenza;
  - 2^ Lotto Funzionale: attraversamento di Vicenza;
  - 3^ Lotto Funzionale: da Vicenza a Padova;
- ✓ effettuare un'analisi comparativa tra possibili soluzioni alternative per l'attraversamento di Vicenza, confermando i punti fondamentali del progetto rappresentati dal Comune di Vicenza e dalla Camera di Commercio di Vicenza con la lettera di cui al punto G. dei considerata;
- ✓ definire entro 4 mesi gli elementi fondamentali per la soluzione progettuale per l'attraversamento di Vicenza, costituente il 2^ Lotto Funzionale della Tratta Verona-Vicenza-Padova, da adottare per i successivi sviluppi progettuali previa sottoscrizione di un ulteriore Addendum e da correlare al programma di realizzazione del 1^ e del 2^ Lotto Funzionale e - a tal fine - allocare sul 2^ Lotto Funzionale un'opportuna quota dei finanziamenti già stanziati con le leggi vigenti;

J. in aderenza a quanto previsto dall'Addendum al Protocollo d'Intesa:

- ✓ RFI ha trasmesso al MIT il progetto definitivo del 1^ Lotto Funzionale della tratta AV/AC Verona-Padova in data 30.10.2015, ai fini dell'avvio del relativo iter autorizzativo, procedendo successivamente, per il tramite della Società Italferr e/o del General Contractor Iricav Due, all'avvio dei procedimenti di pubblica utilità e alla presentazione delle istanze di VIA e di Verifica di Ottemperanza;
- ✓ RFI ha trasmesso al Comune di Vicenza l'analisi comparativa tra le possibili soluzioni alternative per l'attraversamento di Vicenza, di seguito sintetizzate:

- Soluzione 1) Stazioni Vicenza Fiera e Tribunale + dismissione della stazione V.le Roma, con interramento della linee AV e storica in prossimità dell'attuale stazione;
- Soluzione 2) Unica stazione in Viale Roma e con tracciato della linea AV/AC in superficie ed in affiancamento alla linea esistente;
- Soluzione 3) Stazione in Viale Roma e fermata Vicenza Fiera e con tracciato della linea AV/AC in superficie ed in affiancamento alla linea esistente;

K. con Deliberazione n. 30 del 30.6.2016 il Consiglio Comunale di Vicenza ha indicato la "Soluzione 3" di cui al precedente punto J. quale soluzione progettuale da sviluppare per la realizzazione del 2^ Lotto Funzionale della Tratta AV/AC Verona-Padova, integrata da n. 30 osservazioni;

L. in aderenza a quanto previsto dall'Addendum al Protocollo d'Intesa, occorre procedere alla sottoscrizione di un ulteriore Addendum al fine di confermare la soluzione progettuale da adottare per l'attraversamento di Vicenza e consentire l'avvio delle attività progettuali e del relativo iter autorizzativo;

M. per quanto attiene alla procedura autorizzativa, l'attraversamento di Vicenza rientra tra gli interventi per i quali è confermata l'applicabilità della previgente disciplina, di cui al D.Lgs. 163/2006, in quanto:

- ✓ l'ANAC, con delibera n. 924 del 7.9.2016, in risposta ad una specifica richiesta di parere da parte dell'Ufficio Legislativo del MIT, ha evidenziato che *"i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatori approvati, e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, sono approvati secondo la disciplina previgente"*;
- ✓ la tratta AV/AC Verona-Padova, che include l'attraversamento di Vicenza, ricade tra le infrastrutture strategiche incluse negli strumenti programmatori approvati e nello specifico nell'XI Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2013;
- ✓ la nuova soluzione per l'attraversamento di Vicenza si configura come una variante al progetto preliminare della tratta AV/AC Verona-Padova sottoposto a procedura VIA nel 2003, procedura che non si era conclusa con la delibera CIPE n. 94/2006 di cui al punto 9. delle premesse in quanto tale delibera, per l'attraversamento di Vicenza, aveva prescritto un nuovo tracciato in sotterraneo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come in epigrafe individuate, convengono quanto di seguito riportato.

Art. 1

Le premesse ed i considerata formano parte integrante e sostanziale del presente Addendum ed hanno valore di patto.

Art. 2

Le Parti convengono che i successivi sviluppi progettuali per l'attraversamento del territorio vicentino da parte della tratta AV/AC Verona-Padova, siano effettuati avendo a riferimento la soluzione indicata quale "Soluzione 3" nell'analisi comparativa trasmessa da RFI di cui al punto J. dei considerata, e indicata dal Consiglio comunale di Vicenza con osservazioni, e che prevede sinteticamente il

mantenimento della stazione di Viale Roma e una nuova fermata in zona Fiera, con tracciato della linea AV/AC in superficie ed in affiancamento alla linea esistente e opere connesse.

In coerenza con quanto sopra, RFI analizzerà la fattibilità tecnica e la pertinenza all'opera delle citate osservazioni nell'ambito della redazione del progetto preliminare del 2^ Lotto Funzionale "attraversamento di Vicenza" - che provvederà a redigere entro 7 mesi dalla sottoscrizione del presente Atto - sulla base degli elementi progettuali delineati per la citata "Soluzione 3", ed al successivo avvio dell'iter autorizzativo sul progetto preliminare secondo le procedure derivanti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. previste per l'attuazione delle infrastrutture strategiche.

Art. 3

Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti in forma digitale e reso valido e impegnativo essendo stato approvato e reso esecutivo:

- per la Regione, in virtù della deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. xxx del xxx
- per il Comune, in virtù della deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30 giugno 2016
- per RFI, in virtù dei poteri conferiti xxxxxxxxxx
- per CCIAA di Vicenza, in virtù della delibera della Giunta camerale del xxxxx
- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, xxxxxxxx

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per la Regione del Veneto

Per la Società RFI S.p.A.

Per il Comune di Vicenza

Per la Camera di Commercio di Vicenza

(Codice interno: 335222)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2018 del 06 dicembre 2016

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie - primo elenco 2016 - soggetti pubblici (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). Individuazione degli interventi.

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'individuazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003, di alcuni interventi per opere varie di particolare interesse od urgenza di competenza di Soggetti Pubblici.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Legge regionale 07.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di Lavori Pubblici d'interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell'intervento finanziario regionale per lavori di interesse regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche leggi di settore.

All'art. 53, comma 7, si dispone, in particolare, che l'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta Regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.

Con il presente provvedimento, si intende ora dare attuazione, per l'anno 2016, a quanto stabilito dal sopra citato comma 7 dell'art. 53 della L.R. 27/2003, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo n. 102633 "Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n. 27)" nell'ambito della Missione M 0008 " Assetto del territorio ed edilizia abitativa"- progetto P0801 "URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO" del Bilancio di previsione 2016-2018, procedendo all'approvazione di un Primo Programma di riparto per il finanziamento di alcuni interventi di particolare interesse od urgenza nell'ambito dell'edilizia pubblica di competenza di soggetti pubblici.

Sono pertanto elencati nell'**Allegato A** "Opere Varie Primo Elenco 2016 Soggetti Pubblici" interventi per un importo complessivo di Euro 906.530,00, ritenuti di particolare interesse od urgenza per le motivazioni esplicitate nell'allegato medesimo.

Relativamente alle modalità di gestione del contributo, si richiamano le disposizioni operative di cui all'Allegato C alla DGR n. 2850 in data 30/12/2013 denominato "Direttiva sull'utilizzo dei contributi regionali per lavori di particolare interesse od urgenza", demandando alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica.

Tale gestione farà in particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il contributo sarà confermato in via definitiva con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, successivamente alla trasmissione alla Regione entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera che assegna il contributo, prorogabile su istanza del beneficiario prima della scadenza, della seguente documentazione:

1. relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto a livello esecutivo dell'intervento;
2. provvedimento di approvazione/autorizzazione del progetto;
3. dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del Prezziario Regionale vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'edificio e/o delle aree);
4. dichiarazione di presa d'atto del contributo regionale con pieno recepimento della Direttiva Allegato C alla Dgr n. 2850 del 30/12/2013.

In fase di conferma definitiva del contributo, si procederà nella concessione dello stesso nella misura intera oppure, in misura proporzionalmente ridotta, ove il progetto presentato fosse d'importo minore rispetto all'importo ammissibile, facendo salvo quanto previsto dall'art. n. 4 della DGR n. 1024 del 18/06/2013, che prevede la possibilità di presentare il progetto che, ai sensi delle vigenti normative in materia di contratti pubblici di lavori, deve essere posto a base della gara di appalto, le cui modalità

siano state individuate con specifico provvedimento, anche se di livello inferiore a quello esecutivo.

Nel caso in cui il titolare del contributo non fosse anche il titolare della proprietà del sito e/o del manufatto oggetto dell'intervento dovrà essere allegata la Convenzione regolante i rapporti tra Ente proprietario ed Ente utilizzatore; la stessa dovrà essere integrata da apposito atto con il quale l'Ente proprietario accetta il miglioramento fondiario e la conseguente destinazione d' uso almeno quinquennale;

b) il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi, conformemente a quanto disposto dall'art. 54, comma 6, della L.R. 07.11.2003, n. 27, va stabilito in cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento che dispone il relativo impegno di spesa, fatta salva la possibilità di richiedere la proroga di detto termine ai sensi del successivo comma 7, comunque, fino al limite massimo del 30 giugno del settimo anno decorrente dalla data del provvedimento di impegno della spesa;

c) ai fini di un'adeguata pubblicità dell'iniziativa regionale, nel cantiere dovrà risultare esposto un cartello con le dimensioni di cui al punto 5 della DGR n.466 del 10.4.2013;

d) conformemente a quanto disposto dalla DGR n.1024 del 18.06.2013, l'aliquota per la determinazione definitiva dei contributi assegnati con il presente provvedimento a soggetti pubblici è fissata al 100% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, comunque nel limite del contributo assegnato e fatta salva la funzionalità dell'intervento realizzato;

e) alle liquidazioni si provvederà, in particolare, secondo le disposizioni degli artt. 6,7 e 8 del suindicato schema di cui all'Allegato C alla DGR n. 2850 del 30/12/2013, in ragione della relativa disponibilità di cassa;

f) il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici è incaricato di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27;

VISTA la L.R. 39/2001

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare le opere ed i relativi soggetti attuatori, quali elencati nell'**Allegato A** "Opere Varie - Primo Elenco 2016 - Soggetti Pubblici" che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni nello stesso individuate, meritevoli di contributo ex art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003, per un importo complessivo di Euro 906.530,00;

3. di richiamare, per quanto nelle premesse, le disposizioni operative di cui all'Allegato C alla DGR n. 2850 in data 30/12/2013 denominato "Direttiva sull'utilizzo dei contributi regionali per lavori di particolare interesse od urgenza", demandando alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica;

4. di determinare in Euro 906.530,00 l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa a favore dei beneficiari di cui all'**Allegato A** "Opere Varie - Primo Elenco 2016 - Soggetti Pubblici" (codice SIOPE 2 02 03 2234), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, al cui impegno provvederà con proprio decreto il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, sul capitolo n. 102633 "Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n. 27)" nell'ambito della Missione M 0008 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"- progetto P0801 "URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO" del Bilancio di previsione 2016-2018;

5. di dare atto che detta spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, di ogni ulteriore adempimento conseguente all'esecuzione del presente atto;

7. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con DGR n. 1029 del 18.03.2005 in materia di verifiche a campione, quale Responsabile del Programma di Riparto, il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2018 del 06 dicembre 2016 pag. 1/4

OPERE VARIE

PRIMO ELENCO 2016
SOGGETTI PUBBLICI

N°	Prov.	Anagrafica Beneficiario	Denominazione opera	Comune	Ragioni di necessità ed urgenza e descrizione dell'intervento	Importo Lavori al lordo di Iva ed oneri per la sicurezza	Importo Contributo	importo ammissibile
1	VR	Comune di Veronella Piazza G. Marconi, 45 37040 Veronella (VR) C.F.00323160234 protocollo@pec.comune.veronella.vr.it	Lavori di sistemazione del Ponte sul Collettore Zerpano	Veronella	Con nota n. 6198 in data 24/10/2016 (prot. il 26/10/2016 al n. 416134), il Comune di Veronella, sottolineando l'urgenza dell'intervento, ha presentato un'istanza di contributo straordinario per il rifacimento del Ponte sul Collettore Zerpano. Vengono sottolineate le circostanze di disagio e pericolo derivanti dalla situazione attuale, che hanno condotto alla chiusura del tratto stradale interessato dal ponte, ed in particolare il traffico ad altissima densità anche di mezzi pesanti, che a seguito della chiusura del ponte si riversa totalmente nel centro abitato (dove sono situate scuole, asilo, municipio e chiesa). Si evidenzia l'avvenuta sottoscrizione di una convenzione fra Comune e Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (proprietario del ponte), e il confinanziamento delle opere da parte del Comune per euro 100.000,00.	€ 319.502,75	€ 200.000,00	€ 319.502,75
2	VE	Comune di Camponogara Piazza Mazzini, 1 30010 Camponogara (VE) C.F. 00662440270 comune.camponogara@pec.tuni.it	Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra le vie Giovanni XXIII°, Crociata, Menin dei Mille e Silvio Pellico, in località Campoverardo	Camponogara	Con nota n. 6519 in data 16/05/2016 protocollata in data 16/05/2016 al n. 191570 (integrata con successiva nota in data 11/11/2016, prot. il 14/11/2016 al n. 441663), il Comune di Camponogara ha presentato un'istanza di contributo straordinario per realizzare una rotatoria nella frazione di Campoverardo, all'incrocio tra le strade comunali Via Giovanni XXIII°, Via Silvio Pellico, Via Crociata e Via Menin dei Mille. Tale richiesta riveste carattere di urgenza in quanto la rotatoria concerne un incrocio ad elevata percorrenza, attualmente regolamentato da impianto semaforico, e pertanto rappresenta una necessità per ridurre i rischi di incidenti stradali.	€ 46.530,00	€ 46.530,00	€ 46.530,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 2018 del 06 dicembre 2016 pag. 2/4

3	RO	Comune di Melara Piazza Bernini, 1 45037 Melara (RO) C.F. 83000370292 info.comune.melara.ro@pec.it	Lavori di miglioramento della viabilità e sicurezza stradale in Via Corno quale collegamento tra la S.R. 482 ed il centro di Melara - terzo tratto funzionale	Melara	Con nota n. 2889 in data 26/05/2016 protocollata in data 27/05/2016 al n. 207674, il Sindaco di Melara, sottolineando l'urgenza dell'intervento, ha presentato un'istanza di contributo straordinario per il completamento dell'arteria di collegamento tra il centro di Melara (Via Corno) e la S.R. 482, in quanto i mezzi finanziari dell'Ente non consentono di affrontare completamente la spesa. L'urgenza di completare l'opera, attualmente non usufruibile nel suo tratto intermedio, è dettata anche dal notevole flusso di mezzi pesanti che dalla viabilità regionale affluiscono verso il centro del paese.	€ 253.000,00	€ 80.000,00	€ 253.000,00
4	VI	Comune di Molvena Via Roma 86 36060 Molvena (VI) CF.00520270240 molvena.vi@cert.ip-veneto.net	Miglioramento sicurezza stradale rete viaria Via Costavernese - Realizzazione rete Captazione Acque Meteoriche	Molvena	Con nota n. 5982 in data 09/11/2016 (prot. il 14/11/2016 al n. 442812), richiamando precedente nota n. 3522 in data 11/07/2016, il Comune di Molvena, sottolineando l'urgenza dell'intervento, ha presentato un'istanza di contributo straordinario per la messa in sicurezza di Via Costavernese tramite realizzazione di una rete di captazione della acque meteoriche. Si evidenza in proposito che la situazione della strada è recentemente molto peggiorata con dissesti vari, in quanto la sede stradale è priva di sistema ricettore di acque meteoriche e in occasione di pioggia diventa pericolosa al transito con creazione di smottamenti.	€ 105.843,14	€ 60.000,00	€ 105.843,14
5	VI	Comune di Pianezze Piazza IV Novembre 11 36060 Pianezze (VI) C.F. 00518190244 protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net	Lavori di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni e alle impremeabilizzazioni su alcuni parti del Cimitero Comunale	Pianezze	Con nota n. 4003 in data 25/08/2016 protocollata in data 26/08/2016 al n. 323388 (integrata con nota PEC del 02/12/2016), il Sindaco di Pianezze, sottolineando l'urgenza e improrogabilità dell'intervento, ha presentato un'istanza di contributo straordinario per la manutenzione straordinaria alle pavimentazioni e alle impremeabilizzazioni su alcuni parti del Cimitero Comunale, mettendone dettagliatamente in evidenza il precario stato conservativo-manutentivo e i seri rischi igienico sanitari, con presenza di abbondanti infiltrazioni piovane e il timore che ulteriori eventi atmosferici possano pregiudicare irreparabilmente alcune aree del cimitero.	€ 126.466,45	€ 50.000,00	€ 126.466,45
6	VI	Comune di Malo Via San Bernardino 19 36034 Malo (VI) C.F.00249370248 malo.vi@cert.ip-veneto.net Quale referente della convenzione tra i Comuni di Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Monte di Malo e Malo per la manutenzione della Strada intercomunale di Montepulgo.	Lavori per la sistemazionedella strada intercomunale di Montepulgo - 1° stralcio	Malo	Con nota/PEC n. 4432 in data 05/03/2015 (protocollata in data 11/03/2016 al n. 101188), in considerazione dell'esiguità di bilancio, i Sindaci dei comuni di Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Monte di Malo e Malo in convenzione tra loro per la manutenzione della "Strada Intercomunale di Montepulgo", sottolinendo la necessità ed urgenza dell'intervento, hanno chiesto un contributo straordinario per i lavori di sistemazione della stessa (con riferimento specifico al 1° stralcio).Trattasi di un' importante via di comunicazione che è stata interessata dall'alluvione del 2010 con eventi franosi e la conseguente chiusura della viabilità.	€ 259.519,85	€ 60.000,00	€ 259.519,85

ALLEGATOA alla Dgr n. 2018 del 06 dicembre 2016 pag. 3/4

7	TV	Comune di Oderzo Via Garibaldi, 14 31046 Oderzo (TV) CF.00252240262 protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it	Lavori di realizzazione di una rotatoria su incrocio semaforico posto al Km.84+50 della S.R. n.53 Postumia	Oderzo	Con nota n. 30329 in data 27/10/2016 (prot. il 27/10/2016 al n. 417129), il Comune di Oderzo, sottolineando l'urgenza dell'intervento e le ristrettezze del bilancio comunale, ha presentato un'istanza di contributo straordinario per la realizzazione di rotatoria su incrocio semaforico posto al Km 84+50 della S.R. n.53 Postumia. Si evidenzia la pericolosità dell'incrocio in questione, determinata da un'intersezione ad alto volume di traffico e fra strade con lunghi rettilinei che favoriscono velocità elevate (la cui attuale regolamentazione con semaforo non garantisce adeguata sicurezza, dimostrata dal fatto che l'incrocio è stato negli ultimi anni interessato da numerosi gravi incidenti).	€ 334.116,32	€ 70.000,00	€ 334.116,32
8	VR	Comune di Verona Piazza Brà n.1 37121 Verona CF.00215150236 protocollo.informatico@pec.comune.verona.it	Lavori di recupero dell'ex scuola elementare di Poiano utilizzata per attività culturali e sociali.	Verona	Con nota n. 37959 in data 05/02/2015 (prot. il 16/02/2016 al n. 66292), integrata con nota del 28/10/2015 (prot. il 29/10/2015 al n.437470), il Comune di Verona, in considerazione dell'esiguità di bilancio e sottolineando la necessità ed urgenza dell'intervento, ha chiesto un contributo straordinario per i lavori di recupero dell'ex scuola elementare di Poiano già utilizzata per attività culturali e sociali dai cittadini della Frazione. Si evidenzia la necessità di attuare dei consolidamenti strutturali in particolare nella zona Sud-Ovest dell'edificio che presenta un cedimento della muratura portante.	€ 268.844,00	€ 50.000,00	€ 268.844,00
9	VI	Comune di Calvene Piazza Resistenza n.1 36030 Calvene (VI) CF.84001990245 calvene.vi@cert.ip-veneto.net	Lavori per la messa in sicurezza dell'area circostante il Municipio	Calvene	Con nota n. 3745 in data 30/11/2016 (pervenuta il 30/11/2016, prot. 468655), il Comune di Calvene, sottolineando l'urgenza dell'intervento e l'insufficienza delle proprie risorse di bilancio, ha chiesto un contributo straordinario per la messa in sicurezza dell'area circostante il Municipio, migliorando l'accesso veicolare alle scuole, l'accesso dei disabili al Municipio, la viabilità in Piazza Resistenza e realizzando un percorso pedonale protetto per raggiungere il centro. Si sottolinea che oggi l'area presenta ostacoli fisici che sono fonte di disagio per chiunque transiti e in particolare per bambini, anziani e persone a ridotta capacità motoria.	€ 167.750,00	€ 80.000,00	€ 167.750,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 2018 del 06 dicembre 2016 pag. 4/4

10	TV	Comune di Ponzano Veneto Via G.B. Cicogna 31050 Ponzano Veneto (TV) CF.00517500260 comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it	Lavori urgenti di messa a norma del canile rifugio di Ponzano	Ponzano Veneto	Con nota/PEC in data 22/09/2015 pervenuta in data 25/09/2015 al prot. n.384667, in considerazione dell'esiguità di bilancio, il Sindaco ha chiesto un contributo straordinario per i lavori di messa a norma del canile rifugio di Ponzano, sottolineando la necessità ed urgenza dell'intervento, evidenziata anche dai recenti controlli effettuati mediante attività congiunta tra Servizi Veterinari, Servizio Tecnico dell'Azienda ULLS 9 e Comune di Ponzano: ciò al fine di poter mantenere e migliorare i livelli di attività nell'ambito della prevenzione del randagismo.	€ 194.700,00	€ 30.000,00	€ 194.700,00
11	PD	Comune di Camposampiero Piazza Castello n. 35 35012 Camposampiero (PD) C.F. 0008970289 comune.camposampiero.pd@pecveneto.it	Lavori di ristrutturazione della Scuola Media "G. Parini" - adeguamento igienico sanitario	Camposampiero	Con nota n. 21342 del 14/12/2015 pervenuta e protocollata in data 15/12/2015 al n. 50835, il Sindaco, sottolineando l'urgenza e indifferibilità dell'intervento, ha chiesto la possibilità di un confinanziamento regionale per i lavori di adeguamento igienico sanitario della Scuola Media "G.Parini", in particolare attraverso ristrutturazione del sistema fognario, rivisitazione completa di alcuni gruppi servizi oggi chiusi perché inagibili, e ripasso della copertura che presenta consistenti infiltrazioni di acqua meteorica.	€ 150.000,00	€ 90.000,00	€ 150.000,00
12	BL	Comune di Cibiana di Cadore Via Masariè n.182 32040 Cibiana di Cadore (BL) C.F. 00206240251 cibiana.bl@cert.ip-veneto.net	Lavori per la creazione di uno spazio di attività didattiche della Scuola primaria e sostituzione della caldaia al fine di ottenere un risparmio energetico.	Cibiana di Cadore	Con nota n. 728 in data 11/03/2015, in considerazione dell'esiguità di bilancio, il Sindaco, sottolineando la necessità ed urgenza dell'intervento, ha chiesto un contributo straordinario per i lavori per la creazione di uno spazio di attività didattiche della Scuola primaria e sostituzione della caldaia al fine di ottenere un risparmio energetico.	€ 39.015,90	€ 30.000,00	€ 39.015,90
13	PD	Comune di Santa Giustina in Colle Piazza dei Martiri 3 35010 S. Giustina in Colle (PD) C.F. 80010030888 comune.sgcolle.pd@pecveneto.it	Realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. 22 Via Commerciale e Via Roara	S. Giustina in Colle	Con nota n. 11826 in data 30/11/2016 (pervenuta in data 01/12/2016, prot. 469883) il Sindaco, sottolineando l'urgenza dell'intervento, ha chiesto l'erogazione di un contributo straordinario per realizzare una rotatoria all'incrocio tra la S.P. 22 Via Commerciale e Via Roara. Si evidenzia che l'incrocio rappresenta attualmente un notevole pericolo per la viabilità a causa della sua conformazione e l'assenza di ostacoli che inducano i conducenti a rallentare nell'affrontarlo.	€ 362.683,00	€ 60.000,00	€ 362.683,00
						Totale	**€ 906.530,00**	

(Codice interno: 335132)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2019 del 06 dicembre 2016

Assemblea ordinaria della società Veneto Strade S.p.A. del 16 dicembre 2016 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Strade S.p.A., convocata per il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 11.00 e avente all'ordine del giorno le prospettive di finanziamento da parte dei soci per l'esercizio 2017 alla luce delle imminenti scadenze al 31/12/2016 delle convenzioni con le Province di Padova, Rovigo, Treviso, Città Metropolitana di Venezia, che si aggiungono a quella già intervenuta con la Provincia di Verona in data 31/12/2015, e la verifica di quanto stabilito dal documento presentato dall'UPI Veneto ed approvato in data 23/3/2016 dall'assemblea di Veneto Strade S.p.A. per il riparto delle quote di finanziamento.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Con nota protocollo n. 29844/2016 del 18 novembre 2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società Veneto Strade S.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per il 30% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in Mestre (Ve) - Via Baseggio, n. 5, il giorno 16 dicembre 2016, alle ore 11.00in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 17 dicembre 2016, stesso luogo, alle ore 20.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Prospettive di finanziamento esercizio 2017 da parte dei Soci onde garantire la gestione della rete viaria in gestione alla società, alla luce delle imminenti scadenze al 31/12/2016 delle convenzioni con le Province di Padova, Rovigo, Treviso, Città Metropolitana di Venezia, che si aggiungono a quella già intervenuta con la Provincia di Verona in data 31/12/2015;
2. Documento presentato dall'UPI Veneto ed approvato in data 23/3/2016 dall'Assemblea dei Soci di Veneto Strade S.p.a. per il riparto quote finanziamento della società esercizio 2016. Verifica adempimenti. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che le convenzioni stipulate con le Province di Padova, Rovigo, Treviso e con la Città Metropolitana di Venezia per la gestione della rete ex Anas trasferita in attuazione della *cc.dd. riforma "Bassanini"*, vengono a scadere al 31/12/2016. Inoltre, la convenzione con la Provincia di Verona è scaduta già il 31/12/2015 senza essere più rinnovata.

Considerata tale situazione la Società intende conoscere in assemblea la volontà delle Province socie in ordine al rinnovo delle convenzioni e del correlato mantenimento dei finanziamenti volti a garantire la gestione della rete viaria.

In proposito, si fa presente che anche l'Amministrazione regionale, con comunicazioni del 22/11/2016, ha chiesto alle Province con convenzioni in scadenza o già scadute di esprimersi in merito al proseguimento del servizio di gestione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali, servizio comprensivo della attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte della Società.

Peraltro, occorre rilevare che qualora tali Enti ritenessero di non affidare alle cure di Veneto Strade S.p.A. la gestione delle strade provinciali, sorgerebbero dei dubbi sulla possibilità per gli stessi di conservare la partecipazione azionaria venendo meno quel rapporto tra questa e il perseguimento delle proprie finalità istituzionali che l'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 175/2016 esige abbia un connotato di stretta necessità. Il che imporrebbe un contestuale obbligo di alienazione ex artt. 24 e 10 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto rappresentato, si propone di prendere atto di quanto emergerà in sede assembleare e delle considerazioni che i Soci Amministrazioni provinciali esprimeranno circa le prospettive di rinnovo delle convenzioni e a quali termini economici, in un contesto di mutato assetto ordinamentale delle Province medesime.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno si rappresenta che nell'assemblea di Veneto Strade S.p.A. tenutasi il 23 marzo 2016, era stato posto all'attenzione dei soci ed approvato a maggioranza un documento sottoscritto da tutti i Presidenti delle

Province e dal Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, quali legali rappresentanti dei rispettivi Enti soci.

Nell'atto si rappresentava come le risorse che sarebbero state disponibili per tali Enti non erano al momento ancora chiare ma ad ogni modo le Province si impegnavano a versare entro il 31 luglio 2016 alla Società i 7/12 dell'importo complessivo di euro 12.000.000,00, come riportato nel verbale assembleare, "*a condizione che venga preventivamente approvata dagli organi della società la conseguente riduzione dell'importo annuo convenzionalmente dovuto per l'esercizio 2016, come indicato nella tabella di seguito riportata*:

Provincia	Quota complessiva 2016	Quota 7/12 da versare entro il 31 luglio
C.M. Venezia	Euro 955.635,63	Euro 557.454,12
Belluno	Euro 5.011.074,88	Euro 2.923.127,01
Padova	Euro 1.508.170,63	Euro 879.766,20
Treviso	Euro 2.034.506,17	Euro 1.186.795,27
Verona	Euro 1.550.024,46	Vedi successiva lett. c)
Vicenza	Euro 386.269,51	Euro 225.323,88
TOTALE	Euro 12.000.000,00	Euro 6.095.819,06

Il versamento delle rimanente quota pari a 5/12 sarà possibile soltanto al verificarsi delle condizioni e con le precisazioni di seguito riportate:

a) che entro il 31 maggio 2016 la Regione Veneto provveda a ripristinare lo stanziamento di Euro 40.000.000,00 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come originariamente previsto dalla L. R. 19/2015 (presupposto necessario per la redazione dei bilanci di previsione 2016);

b) che nel termine di legge fissato al 31 luglio 2016 le Province e la Città Metropolitana siano nelle condizioni di equilibrio finanziario con le modalità di cui alla Legge 208/2015 e, conseguentemente, approvino il bilancio di previsione 2016.

c) Il Presidente della Provincia di Verona si impegna, così come già comunicato con nota prot. 107521 del 14.12.2015, a proporre al Consiglio Provinciale il rinnovo della convenzione per il solo anno 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie che potranno essere assicurate dal bilancio di previsione 2016 formalmente approvato.

Nella qualità di Soci chiedono al Consiglio di Amministrazione, al fine di salvaguardare l'equilibrio di bilancio della Società la predisposizione di un piano complessivo di revisione e razionalizzazione della gestione e delle· spese della società, da sottoporre all'assemblea, limitando, nelle more, gli interventi ed il ricorso al lavoro straordinario del personale alle somme urgenze ed a quelli la cui mancata esecuzione potrebbe essere fonte di danno per la società."

In assemblea verrà pertanto rappresentato quanto è stato compiuto in attuazione di questo documento.

Per quanto sopra, si propone di prendere atto di quanto verrà rappresentato in proposito dalla Società e delle considerazioni che emergeranno in sede assembleare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29/2001;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Veneto Strade S.p.A.;

VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto emergerà in sede assembleare e delle considerazioni che i Soci Amministrazioni provinciali esprimeranno circa le prospettive di rinnovo delle convenzioni e a quali termini economici, in un contesto di mutato assetto ordinamentale delle Province medesime;

2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà rappresentato in proposito dalla Società e delle considerazioni che emergeranno in sede assembleare;

3. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335314)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2020 del 06 dicembre 2016

Assunzione di un mutuo, con oneri a carico dello Stato, per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier" in comune di Belluno, ai sensi dell'art. 1, L. 443/2001, dell'art. 1, comma 1045, L. 296/2006 e ai sensi del DM 257/2012: presa d'atto procedura deserta. Assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016: autorizzazione alla eventuale stipula con Cassa Depositi e Prestiti Spa.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la procedura per l'assunzione del mutuo con oneri a carico dello Stato per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier", in comune di Belluno è risultata deserta e che il mutuo sotteso viene rinviato. Si autorizza inoltre, nel caso in cui la procedura di cui alla DGR 1806/16 risulti andare deserta, l'attivazione del mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016, con Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione di Giunta n. 1734 del 2 novembre 2016 è stata autorizzato il Direttore della Direzione Finanza e Tributi all'indizione di una procedura d'appalto, per l'assunzione del mutuo con oneri a carico dello Stato per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier", in comune di Belluno - CUP D31B09000010002, ai sensi dell'art. 1, L. 443/2001 e dell'art. 1, comma 1045, L. 296/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza di cui all'art. 4, D.Lgs. 50/2016 garantiti dall'applicazione dei principi indicati dall'art. 60, D.Lgs. 50/2016 per le procedure aperte, il cui netto ricavo stimato a seguito dell'attualizzazione dei contributi, è pari ad Euro 33.588.424,86, ai sensi del D.I. 257/2012 e della variazione del piano delle erogazioni comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 16.06.2015 prot. 4718.

Con Decreto del Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 110 del 3.11.2016 è stata indetta la procedura d'appalto autorizzata dalla DGR 1734/2016, disponendo che le offerte dovessero pervenire alla Regione Veneto entro le ore 12:00 del giorno 22.11.2016 e che la procedura di selezione si svolgesse il giorno 23.11.2016.

Con Decreto del Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 146 del 2.12.2016 è stato approvato il verbale di gara a procedura aperta del 23.11.16, ai rogiti del Dott. Pierpaolo Zagnoni, Ufficiale Rogante della Regione Veneto, per l'assunzione del mutuo con oneri a carico dello Stato per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier", in comune di Belluno, ed è stato preso atto che la procedura stessa era risultata deserta. Il DDR n. 146/2016 ha altresì decretato che il mutuo non fosse contratto per l'anno 2016 su espressa richiesta della struttura competente per materia, alla luce degli impedimenti operativi che ne rendono impossibile l'effettiva erogazione entro il 31.12.2016.

La struttura compente richiederà quindi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una variazione del piano delle erogazioni rispetto a quanto già autorizzato dal D.I. 257/2012 e successivamente modificato con nota 16.06.2015 prot. 4718 del Ministero stesso.

Con la Deliberazione di Giunta n. 1806 del 15.11.16 è stata autorizzato il Direttore della Direzione Finanza e Tributi all'indizione di una procedura d'appalto per l'assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016. Tale procedura è stata indetta con Decreto n. 141 del 25.11.16 disponendo che le offerte debbano pervenire alla Regione Veneto entro le ore 12:00 del giorno 15.12.2016 dovendosi svolgere la procedura stessa alle ore 12:00 del giorno 16.12.16.

Considerando della procedura d'appalto attivata per l'assunzione di un mutuo con oneri a carico dello Stato come sopra esposto per il caso del finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier" in comune di Belluno, il mercato finanziario non ha dato risposta, si ritiene prudente per la procedura autorizzata con la DGR n. 1806/2016, ben più complessa della precedente, prevedere fin d'ora la possibilità di rinvenire la copertura finanziaria degli investimenti ad essa sottesi come di seguito indicato.

In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 1186 del 26.07.2016 la Regione Veneto ha avviato, con nota del 28.10.2016 (prot. 4211296) rettificata con nota del 09.11.2016 (prot. 437206), la procedura cd. di "*Affidamento*" prevista dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. inoltrando la Domanda di Prestito per l'attuazione di spese d'investimento autorizzate con l'art. 5, comma 1, L.R. 8/2016, per un importo di euro 41.942.997,00.

Con nota del 05.12.2016, prot. 475236, la Cassa Depositi e Prestiti Spa ha comunicato alla Regione Veneto la deliberazione dell'affidamento in relazione alla concessione del prestito senza preammortamento ad erogazione multipla, di importo pari a euro 41.942.997,00, così come da richiesta regionale, per investimenti finanziabili ai sensi dell'art. 3, co. 18 della L. 350/2003.

Nel caso in cui la suddetta procedura autorizzata con DGR n. 1806/2016 e indetta con DDR n. 141/2016 dovesse risultare deserta, come già avvenuto per la procedura indetta per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier", e vista la necessità e l'urgenza di provvedere alla copertura delle spese di investimento comunicate dalle strutture competenti nell'ambito dell'istruttoria descritta nella DGR n. 1806/2016, si ritiene opportuno proporre alla Giunta di utilizzare l'Affidamento di Cassa Depositi e Prestiti Spa allo scopo. Si propone pertanto di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali in qualità di Responsabile finanziario dell'Ente di formulare, nel caso in cui la procedura autorizzata con DGR n. 1806/2016 e indetta con DDR n. 141/2016 andasse deserta, la richiesta a Cassa Depositi e Prestiti Spa di stipulare il contratto il cui schema è stato trasmesso da CDP con la nota del 05.12.2016, che si allega quale **Allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante lo stesso.

Con il presente provvedimento si propone:

- di dare atto che l'assunzione del mutuo con oneri a carico dello Stato per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier", in comune di Belluno - CUP D31B09000010002, ai sensi dell'art. 1, L. 443/2001, dell'art. 1, comma 1045, L. 296/2006 e del D.I. 257/2012, non verrà attivato per l'anno 2016 su espressa richiesta della struttura competente per materia che ne ha illustrato le motivazioni;
- di incaricare, nel caso in cui la procedura autorizzata con DGR n. 1806/2016 e indetta con DDR n. 141/2016 dovesse risultare deserta, il Direttore dell'Area Risorse Strumentali a richiedere la disponibilità a Cassa Depositi e Prestiti Spa della stipula del contratto del mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016 per il quale la Regione ha già ottenuto l'Affidamento con nota del 05.12.2016, prot. 475236;
- di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali della eventuale stipula con Cassa Depositi e Prestiti Spa del contratto del mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016;
- di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento compreso l'accertamento dell'Entrata del mutuo ai sensi degli articoli 53 e 62 del D.Lgs. 118/2011;
- di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione del rogito del contratto di mutuo di cui anzidetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 03.01.1978, n. 1 "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali";

VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTI il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 257/2012;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Comunicato del 10.06.2015 "Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad Euro 51.645.689,91, ai sensi dell'art. 45, comma 32, L. 23.12.1998, n. 448";

VISTA la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1284 del 03.11.2015;

VISTO il Nulla Osta rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, il 19.10.2016 e comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 24.10.2016, prot. 411769 del relativo all'intervento in oggetto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 07.01.2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge Regionale per l'Ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la DGR n. 18/INF. del 07.04.2016 "Linee strategiche per indebitamento 2016-18 Regione del Veneto e utilizzo opportunità fondi BEI";

VISTA la DGR n. 1186 del 26.07.2016 "Linee strategiche per indebitamento 2016-18 Regione del Veneto (artt. 4 e 5, L.R. 8/2016). Autorizzazione all'avvio della procedura cd. di "*Affidamento*" prevista dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e alla richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla corretta procedura ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. f, D.Lgs. 50/2016.";

VISTO la DGR n. 1734 del 02.11.2016 "Autorizzazione all'indizione di una procedura di selezione per l'assunzione di un mutuo, con oneri a carico dello Stato, per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier" in comune di Belluno, ai sensi dell'art. 1, L. 443/2001, dell'art. 1, comma 1045, L. 296/2006 e ai sensi del DM 257/2012.";

VISTA la DGR n. 1806 del 15.11.2016 "Autorizzazione all'indizione di una procedura di selezione per l'assunzione di un mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016."

VISTO i Decreti della Direzione Finanza e Tributi n. 110/2016, n. 141/2016 e n. 146/2016.

VISTO l'Affidamento concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 05.12.2016 e il Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla (**Allegato A)**.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di dare atto che la procedura per l'assunzione del mutuo con oneri a carico dello Stato per il finanziamento dell'opera "Variante di Col Cavalier", in comune di Belluno - CUP D31B09000010002, ai sensi dell'art. 1, L. 443/2001, dell'art. 1, comma 1045, L. 296/2006 e del D.I. 257/2012, è risultata deserta, come da Decreto del Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 143 del 02.12.2016, e che il mutuo non verrà attivato per l'anno 2016 su espressa richiesta della struttura competente per materia;
3. di incaricare, nel caso in cui la procedura autorizzata con DGR n. 1806/2016 e indetta con DDR n. 141/2016 dovesse risultare deserta, il Direttore dell'Area Risorse Strumentali di richiedere la disponibilità a Cassa Depositi e Prestiti Spa della stipula del contratto di mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali della eventuale stipula con Cassa Depositi e Prestiti Spa del contratto di mutuo con oneri a carico della Regione, per investimenti ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2016;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento compreso l'accertamento dell'Entrata del mutuo ai sensi degli articoli 53 e 62 del D.Lgs. 118/2011;
6. di approvare lo schema di Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla (**Allegato A**) trasmesso da Cassa Depositi e Prestiti Spa con la chiusura del procedimento dell'affidamento deliberato in favore della Regione Veneto a seguito della procedura autorizzata con DGR n. 1186/2016, che potrà essere sottoscritto entro il 31.12.2016 solo nell'ipotesi di cui al precedente punto 4.;
7. di incaricare l'Ufficiale Rogante della Regione del rogito del contratto di mutuo;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. N. DEL 1134

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 1 di 36

Enti Pubblici
Finanziamenti Regioni e altri Enti Pubblici
Istruttorie Regioni, Enti Pubblici non Territoriali e Gestione Fondi MIUR

Prot. n. 30452/2016

Roma, 5 dicembre 2016

Regione Veneto
Dott. Gianluigi Masullo
Dott.ssa Anna Babudri
Pec dip.bilancio@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Affidamento della Regione Veneto per un importo complessivo massimo pari a euro 41.942.997,00.

A seguito della Vostra richiesta del 28 ottobre 2016 (prot. n. 421296), successivamente rettificata con nota del 9 novembre 2016 (prot. n. 437206), Vi comunichiamo che Cassa depositi e prestiti società per azioni ("CDP") ha deliberato, con validità sino al 31 dicembre 2016, l'affidamento della Regione Veneto ("Regione") in relazione alla concessione di un prestito senza preammortamento ad erogazione multipla, di importo pari a euro 41.942.997,00.

I principali termini e condizioni indicative del prestito sono di seguito riportati:

Posizione n:	4559082
Tipologia prodotto:	Prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla di cui alla Circolare CDP n. 1284/2015[1] (il "Prestito")
Scopo del finanziamento:	Investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350
Importo dell'investimento:	€ 41.942.997,00

[1] "*Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 236, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*".

GRUPPO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 00185 Roma
tel. +39 06 4221.1 fax +39 06 4221.3026
www.cdp.it

Allegato A alla Dgr

n. del

2134

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 2 di 36

Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo	31 dicembre 2021
Data di Scadenza del Prestito	31 dicembre 2041
Modalità di erogazione del Prestito:	Su richiesta della Regione, in una o più soluzioni, nel corso del periodo compreso tra la data di stipula del contratto e la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo.
Modalità di rimborso del Prestito:	Attraverso uno o più piani di rimborso, ciascuno corrispondente ad un'erogazione. Ciascun piano di rimborso sarà costituito da un massimo di 40 rate, comprensive di quota capitale e quota interessi, corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, a partire dalla data di inizio ammortamento, coincidente con la data di erogazione, e fino alla data di fine ammortamento dell'erogazione. Quest'ultima data non potrà essere successiva alla Data di Scadenza del Prestito.
Quadro cauzionale:	In linea con le condizioni e i termini previsti negli schemi di contratto in uso presso la CDP: - Iscrizione nei bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il servizio del debito, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP; - Mandato Irrevocabile al Tesoriere, anche nell'interesse della CDP, affinché il Tesoriere corrisponda alla CDP quanto necessario per il servizio del debito. Negli schemi contrattuali sono, inoltre, previste clausole *di pari passu*, *cross default* e *negative pledge*.
Condizioni economiche:	Tasso Fisso o Tasso Variabile definito, su richiesta della Regione, al momento dell'erogazione.

Allegato 4 alla Dgr

n. del

3/36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 3 di 36

La stipula del contratto di prestito, secondo lo schema che si allega alla presente, è subordinata a:

- acquisizione da parte della CDP della Deliberazione della Giunta Regionale, con cui viene autorizzata la contrazione del prestito ed approvato lo schema di contratto;
- quotazione delle specifiche condizioni finanziarie che regolano il presente affidamento, determinate, di norma, settimanalmente e disponibili sul sito internet della CDP al seguente indirizzo: http://www.cdp.it nella sezione dedicata alle Regioni e Province Autonome.

La presente non costituisce un obbligo per la CDP alla concessione del prestito che si riserva di non perfezionare il contratto di prestito qualora vengano meno i presupposti in base ai quali l'affidamento è stato deliberato.

In attesa di un Vostro riscontro alla presente porgiamo distinti saluti.

Paola Bacchetta

Il Responsabile
Paola Bacchetta

GRUPPO CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Allegato A alla Dgr

n. del

4/34

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 5 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Posizione N.[•]

[•], [•] (la "**Data di Stipula**" [1])

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito, l'"**Ente**"[2]) rappresentato da _____ in qualità di _____ in base ai poteri attribuiti da _____

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto (di seguito "**CDP**")

entrambi di seguito congiuntamente denominati anche "**Parti**";

PREMESSO CHE

[(a) Con legge regionale/provinciale n. [•] del [•] pubblicata nel B.U. della _____ (n. [•] del [•]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario, nel quale risulta inserita la previsione relativa al Prestito nella gestione di competenza, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011;

(b) con legge regionale/provinciale n. [•] del [•] pubblicata nel B.U. della _____ (n.[•] del [•]) è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento pari a € [•] (euro [•]) occorrente per la realizzazione degli interventi (complessivamente di seguito definiti l'"**Investimento**") di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del Contratto, in forza della quale l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione

[1] Inserire data.
[2] Inserire denominazione dell'Ente.

Allegato A alla Dgr

n. del

5/34

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 6 di 36

finanziario, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il rimborso del Prestito;][3]

(c) l'Ente dichiara che gli interventi costituenti l'Investimento rientrano nelle fattispecie individuate dall'art. 3 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e che tali interventi sono finanziabili mediante ricorso all'indebitamento, ai sensi della normativa vigente in materia di indebitamento applicabile all'Ente medesimo;

(d) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti all'esercizio al cui bilancio si riferisce l'indebitamento relativo all'Investimento;

(e) l'Ente con provvedimento n. [•] del [•] ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;

(f) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente, applicabile all'Ente;

(g) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale/provinciale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione del Prestito;

(h) l'Ente dichiara di aver preso visione della circolare n._____ del _____ avente ad oggetto le condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la "**Circolare**");

(i) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti dalla CDP nel proprio sito internet www.cdp.it, confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1
Premesse e definizioni

1. Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", una "Premessa" e un "Allegato" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del Contratto.

[3] Le premesse (a) e (b) possono essere ridefinite sulla base delle previsioni recate dalla specifica normativa regionale e della modalità di attuazione del D. Lgs. 118/2011.

Allegato A alla Dgr

n. del

6|34



Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 7 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"CDP" ha il significato specificato nelle Premesse;

"Circolare" ha il significato attribuito nella Premessa (h);

"Codice Etico" indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet www.cdp.it;

"Contratto" indica il presente contratto di Prestito;

"D.Lgs. 118/2011" indica il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;

"Data della Domanda di Erogazione" indica, in relazione all'Erogazione (come di seguito definita), la data in cui perviene alla CDP la Domanda di Erogazione;

"Data di Inizio Ammortamento" indica, in relazione all'Erogazione (come di seguito definita), la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'Articolo 3;

"Data di Pagamento" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima Data di Pagamento scelta dall'Ente ai sensi dell'Articolo 5 del presente Contratto ed indicata dal medesimo nella Domanda di Erogazione e fino alla Data di Scadenza dell'Erogazione;

"Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 4;

"Data di Scadenza dell'Erogazione" indica la data di scadenza dell'Erogazione, come risultante dalla relativa Domanda di Erogazione e dal relativo Piano di ammortamento Erogazione, la quale non può essere successiva alla Data di Scadenza Finale;

"Data di Scadenza Finale" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 3;

"Data di Stipula" indica la data di sottoscrizione del Contratto;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e la somma delle Quote Capitale, relativa a tutte le Erogazioni, rimborsate entro tale data;

"Debito Residuo Erogazione" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra l'importo dell'Erogazione e la somma delle relative Quote Capitale rimborsate a tale data;

"Domanda di Erogazione" indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda redatta sostanzialmente nella forma dell'Allegato 3;

"Ente" ha il significato di cui all'epigrafe del Contratto;

Allegato 4 alla Dgr

n. del

7/34



Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 8 di 36

"**Erogazione**" ha il significato specificato all'Articolo 3;

"**Giorno TARGET**" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System);

"**Importo Residuo**" indica la differenza tra la Somma Prestata e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di utilizzo;

"**Interessi di Mora**" ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1;

"**Investimento**" ha il significato attribuito alla Premessa (b) al Contratto;

"**Mandato di Addebito in Conto**" indica il mandato per addebito diretto, redatto secondo lo schema definito dalla CDP e reso disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del proprio sito internet www.cdp.it, con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere stesso e contrassegnati con le coordinate della CDP ivi indicate;

"**Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento**" ha il significato specificato all'Articolo 8;

"**Modello D. Lgs. 231/01**" indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel proprio sito internet www.cdp.it;

"**Nota Tecnica**" indica la nota inclusa quale Allegato 2;

"**Opzione**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 6;

"**Parametro Euribor**" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;

"**Periodo di Interessi**" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi, fatta eventualmente eccezione per il primo, coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare; ciascun Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa);

"**Periodo di Utilizzo**" indica il periodo intercorrente tra la Data di Stipula e la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo;

"**Piano di Ammortamento**" indica il piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione, a Quote Capitali costanti, predisposto dalla CDP sulla base della relativa Domanda di Erogazione e trasmesso all'Ente entro la relativa Data di Inizio Ammortamento;

Allegato A alla Dgr

n. del 8134

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 9 di 36

"**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**" indica, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse e della Data di Scadenza dell'Erogazione;

"**Piano di Ammortamento Rideterminato**" indica il piano di ammortamento del Prestito rideterminato a seguito all'esercizio dell'Opzione;

"**Prestito**" indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto;

"**Primo Parametro Euribor**" in riferimento a ciascuna Erogazione, indica il valore, aggiornato e pubblicato di norma settimanalmente nel sito internet della CDP, dell'EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato in corrispondenza della penultima data di aggiornamento delle condizioni applicabili ai prestiti della CDP destinati alle regioni, che precede la Data di Inizio Ammortamento ("**Data di Rilevazione**") - interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Rilevazione e la prima Data di Pagamento;

"**Quota Capitale**" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 4;

"**Quota Interessi**" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 2;

"**Somma da Rimborsare**" indica la quota del Debito Residuo Erogazione, fino a concorrenza del medesimo, del quale l'Ente richiede il rimborso anticipato volontario ai sensi dell'Articolo 7;

"**Somma Erogata**" indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa);

"**Somma Prestata**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1;

"**Spesa**" indica la spesa occorrente al finanziamento dell'Investimento;

"**Spread Unico**" indica la maggiorazione utilizzata per calcolare il Tasso di Interesse e indicata all'Articolo 4, commi 2 e 3;

"**Tasso di Interesse**" indica il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse Variabile o il Tasso di Interesse Fisso Opzione o tutti e tre, a seconda del contesto;

"**Tasso di Interesse Fisso**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 2;

"**Tasso di Interesse Fisso Opzione**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 6;

"**Tasso di Interesse Variabile**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 3;

"**Tasso Finanziariamente Equivalente**" o "**TFE**" indica il tasso di interesse di mercato relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell'Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, determinato e calcolato dalla CDP con le modalità descritte nella Nota Tecnica;

Allegato A alla Dgr

n. del

9/34

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

"**Tesoriere**" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente.

A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2
Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € [•] (euro [•]) (la "**Somma Prestata**").

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della Spesa. La CDP è esonerata da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo della Somma Prestata per la realizzazione dell'Investimento.

3. Il Prestito ha durata fino al _/ _/ _ (la "**Data di Scadenza Finale**").

4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3, comma 4, la Somma Prestata potrà essere erogata esclusivamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di Stipula ed il _/_/_ (la "**Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo**"), alle condizioni e nei termini di cui al successivo Articolo 3.

Articolo 3
Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata è erogata, in una o più soluzioni, ciascuna denominata "**Erogazione**", entro e non oltre la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite Domande di Erogazione, redatte secondo lo schema in Allegato 3 al presente Contratto, dalle quali risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese da imputare alla Somma Prestata, che devono pervenire alla CDP entro e non oltre il 30 novembre del relativo anno solare.

2. L'importo minimo dell'Erogazione è pari a [€5.000.000 (euro cinquemilioni)]/[€10.000.000 (euro diecimilioni)][4], fatta eccezione per l'Erogazione a saldo della Somma Prestata. In ogni caso, l'Ente potrà richiedere un numero massimo di Erogazioni pari a quattro volte il numero degli anni solari interi inclusi nel Periodo di Utilizzo.

[4] L'importo minimo è pari ad € 5.000.000,00 nel caso in cui la Somma Prestata sia inferiore a € 50.000.000 (euro *cinquantamilioni*), mentre l'importo minimo è pari ad € 10.000.000,00 nel caso in cui la Somma Prestata sia maggiore o uguale a €50.000.000,00 (euro *cinquantamilioni*).

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 10 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

10134

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 11 di 36

3. L'Erogazione è effettuata con valuta corrispondente al giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione[5] ovvero, su richiesta dell'Ente e compatibilmente con le esigenze organizzative della CDP, con valuta corrispondente ad una diversa data concordata tra le Parti, attraverso il versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente, le cui coordinate sono indicate nella Domanda di Erogazione. La CDP invia all'Ente, e per conoscenza al Tesoriere, la comunicazione di conferma dell'erogazione, di cui all'Allegato 4, alla quale sarà allegato il relativo Piano di Ammortamento.

4. L'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato:

i. all'iscrizione da parte dell'Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;

ii. alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, debitamente compilato e sottoscritto, salvo che il medesimo non sia stato precedentemente fornito alla CDP dall'Ente;

iii. alla ricezione da parte della CDP della relativa Domanda di Erogazione completa in ogni sua parte;

iv. alla ricezione da parte della CDP del relativo Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento (come di seguito definiti), in originale, completi in ogni loro parte, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8;

v. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 12 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto;

vi. al rispetto, da parte dell'Ente, dei limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa di riferimento in materia.

Articolo 4
Interessi

1. In relazione a ciascuna Erogazione, sul Debito Residuo Erogazione maturano interessi, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, calcolati al Tasso di Interesse, fisso o variabile a seconda della scelta effettuata dall'Ente mediante la Domanda di Erogazione. Gli interessi sono corrisposti dall'Ente, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il Periodo di Interessi medesimo (la **"Quota Interessi"**).

2. Qualora l'Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso, all'Erogazione sarà applicato un Tasso di Interesse Fisso pari al TFE, maggiorato dello Spread

[5] Qualora il giovedì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Allegato A alla Dgr

n. del

11/34

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 12 di 36

Unico pari a _____ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse Fisso**"). Il TFE relativo all'Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Fisso sarà determinato, di norma, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del giorno antecedente alla Data di Inizio Ammortamento, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente Equivalente sarà determinato alle ore 11,00 del Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

3. Qualora l'Ente, mediante la Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile, all'Erogazione sarà applicato un Tasso di Interesse Variabile pari al Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico pari a _____ punti percentuali annui (il "**Tasso di Interesse Variabile**"). Per il primo Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse Variabile sarà pari al Primo Parametro Euribor, reso noto, tempo per tempo, mediante pubblicazione nel sito internet della CDP, www.cdp.it, maggiorato dello Spread Unico.

4. Il Tasso di Interesse Fisso ed il Tasso di Interesse Variabile saranno applicati rispettivamente secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e giorni effettivi/360 e gli interessi saranno corrisposti dall'Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.

5. L'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la prima Data di Pagamento (inclusa).

6. Relativamente all'Erogazione cui sia applicato un Tasso di Interesse Variabile, nel corso di ciascun anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento ed escluso l'anno solare nel quale cade la Data di Scadenza dell'Erogazione, l'Ente ha la facoltà, mediante richiesta scritta irrevocabile che deve pervenire a CDP entro il 30 novembre, di richiedere che sul Debito Residuo Erogazione maturino interessi a tasso di interesse fisso, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo (l'"**Opzione**"). Il tasso di interesse fisso applicato sarà pari alla somma i) del TFE, determinato da CDP, sulla base della durata residua del relativo Piano di Ammortamento, alle ore 11,00 (ora dell'Europa Centrale) del terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stata esercitata l'Opzione e ii) dello Spread Unico (il "**Tasso di Interesse Fisso Opzione**"). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

7. A seguito dell'esercizio dell'Opzione, l'importo delle Quote Capitale del Piano di Ammortamento rimarrà invariato, mentre l'importo delle Quote Interessi verrà rideterminato, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, sulla base del Tasso di Interesse Fisso Opzione e del Debito Residuo. La CDP provvederà trasmettere all'Ente il Piano di Ammortamento Rideterminato.

8. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Allegato A alla Dgr

n. del

12/34

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 13 di 36

Articolo 5
Rimborso del Prestito

1. In relazione all'Erogazione, la CDP predisporrà, sulla base della relativa Domanda di Erogazione, un Piano di Ammortamento, compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza dell'Erogazione, della durata minima di cinque e massima di trenta anni, che sarà trasmesso all'Ente alla relativa Data di Inizio Ammortamento.

2. L'Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi in relazione all'Erogazione mediante la corresponsione di almeno ... e non oltre ... (in lettere) rate di ammortamento semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima), posticipate, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi, con scadenza corrispondente a ciascuna Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento.

3. La prima Data di Pagamento dell'Erogazione corrisponderà, a scelta dell'Ente, al 30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla Data di Erogazione, salvo che:

i) la data dell'Erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual caso la prima Data di Pagamento corrisponderà esclusivamente al 30 giugno successivo; e

ii) la data dell'Erogazione cada nel mese di giugno, nel qual caso la prima Data di Pagamento corrisponderà esclusivamente al 31 dicembre successivo.

4. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4 che precede. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "**Quota Capitale**") sarà determinata dividendo l'importo dell'Erogazione per il numero di rate del Piano di Ammortamento.

5. La CDP, per ogni Data di Pagamento, comunica all'Ente l'esatto importo della rata, comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi. Qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla relativa scadenza.

6. L'Ente prende atto ed accetta che, qualora la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, l'importo di quest'ultima si intenderà automaticamente ridotto fino a concorrenza dell'importo della Somma Erogata e l'Ente sarà conseguentemente tenuto a corrispondere alla CDP, entro il 31 gennaio successivo alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'Importo Residuo. Tale indennizzo non sarà dovuto qualora, entro il 30 novembre antecedente la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, l'Ente produca alla CDP una dichiarazione del responsabile del procedimento, corredata di specifico provvedimento autorizzativo, che attesti:

i) che la copertura finanziaria dell'Investimento è comunque assicurata:

a. dalla somma complessivamente erogata nel corso del Periodo di Utilizzo, ovvero ,

b. dall'impiego di risorse finanziarie della Regione, non derivanti da indebitamento;

ovvero, in alternativa,

Allegato A alla Dgr

n. del

13/34

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 14 di 36

ii) che non sussistono le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "**Interessi di Mora**").

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di CDP di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 12, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 7
Rimborso anticipato volontario del Prestito[6]

1. E' facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso anticipato totale ovvero parziale di una o più Erogazioni in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento a partire dalla seconda, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante telefax o posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente.

2 A seguito del rimborso anticipato parziale, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del debito residuo risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del tasso di interesse e della

[6] In caso di rimborso parziale del Prestito la CDP consegna all'Ente il Piano di Ammortamento post rimborso anticipato volontario parziale.

Allegato A alla Dgr

n. del

14/34



Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Data di Fine Ammortamento, come differenza tra il Piano di Ammortamento e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato, l'Ente dovrà corrispondere alla CDP:

   i) la Somma da Rimborsare;

   ii) l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;

   iii) eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;

   iv) relativamente ad una Erogazione in ammortamento a Tasso di Interesse Fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

   v) relativamente ad una Erogazione in ammortamento a Tasso di Interesse Variabile, un indennizzo pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare, a meno che la richiesta scritta di rimborso anticipato sia corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante l'utilizzo, ai fini del rimborso anticipato, di risorse non provenienti da indebitamento che dovranno essere specificatamente certificate, nel qual caso l'indennizzo non sarà dovuto.

Articolo 8
Garanzie ed impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'Ente:

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 15 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

15/34

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

(a) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;

(b) conferisce al Tesoriere, a garanzia dell'Erogazione, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento (il "**Mandato Irrevocabile**" ovvero la "**Delegazione di Pagamento**"), anche nell'interesse di CDP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma, Codice Civile, in quanto applicabile, affinché il Tesoriere:

☐ sulla base di quanto previsto dalla L. R. _____, corrisponda alla CDP per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Piano di Ammortamento, le rate semestrali comprensive di capitale ed interessi _____ _____[7].

☐ corrisponda alla CDP per tutta la durata del Prestito, in relazione a ciascun Piano di Ammortamento, le rate semestrali comprensive di capitale ed interessi, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento.

2. Ai sensi del Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento il Tesoriere sarà tenuto, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, a corrispondere alla CDP l'importo di ciascuna rata e ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

3. All'atto di ciascuna Erogazione per cui l'Ente abbia scelto l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso, il Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il giorno precedente la data in cui viene fissato il relativo Tasso di Interesse Fisso. All'atto di ciascuna Erogazione per cui l'Ente abbia scelto l'applicazione del regime di intessi a tasso variabile, il Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Inizio Ammortamento.

4. A seguito dell'esercizio dell'Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento relativo ad una determinata Erogazione, il Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento dovrà essere sostituito con un nuovo Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento che tenga conto delle Quote Interessi rideterminate, che dovrà pervenire alla CDP, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di esercizio dell'Opzione.

[7] Completare sulla base della normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie relative ai mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 16 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

16/34

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 17 di 36

5. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare, a mezzo telefax o posta elettronica certificata, senza indugio, la ragione sociale del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.

6. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.

7. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della CDP, la quale potrà condizionare la predetta autorizzazione alla prestazione, da parte dell'Ente, di analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a proprio favore.

Articolo 9
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente, precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente.

2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nel proprio sito internet.

3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:

(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito;

(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni.

Allegato A alla Dgr

n. del 1736

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI 15

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 18 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Articolo 10
Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo che non risulti espressamente vincolato per legge.

2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per l'Ente di procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 11
Diverso utilizzo della Somma Prestata

1. Qualora l'Ente intenda utilizzare la parte non erogata della Somma Prestata per finalità in tutto od in parte diverse da quelle per le quali questa era stata richiesta e concessa, dovrà informarne immediatamente, tramite comunicazione scritta, la CDP che, accertata la regolarità della documentazione prescritta per l'operazione, potrà autorizzare il diverso utilizzo della Somma Prestata.

2. Fermo restando quanto sopra e salvo quanto disposto dall'Articolo 12, comma 4, paragrafo ii, che segue, il diverso utilizzo della Somma Prestata è subordinato alla condizione che si tratti di investimenti finanziabili ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

3. La richiesta di diverso utilizzo deve pervenire alla CDP almeno trenta giorni prima della corrispondente Domanda di Erogazione.

4. Non è consentito il diverso utilizzo della Somma Prestata per un importo inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Articolo 12
Recesso e Risoluzione

1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data della prima erogazione, la CDP, entro tale data, potrà recedere dal presente contratto.

2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente.

Allegato A alla Dgr

n. del 18/34

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 19 di 36

3. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

i. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;

ii. destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa;

iii. falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto;

iv. ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula;

v. inadempimento di una delle obbligazioni di cui all'Articolo 8 ed all'Articolo 9, comma 3;

vi. a) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal presente contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.

5. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) l'importo per il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7, comma 3 e v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo in essere al momento della risoluzione.

6. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 14 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 14 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ovvero di recedere dal medesimo, secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.

7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero

Allegato A alla Dgr

n. del

19134

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 20 di 36

verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 13
Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi recati dal Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto.

2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto.

Articolo 14
Dichiarazioni ed impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito internet di quest'ultima.

2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:

a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a), e

c) i collaboratori esterni della CDP.

Articolo 15
Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, la CDP si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento, distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax, lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici

Allegato A alla Dgr

n. del

20/34

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso indirizzo di posta elettronica certificata e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata a mezzo posta elettronica certificata o via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax :[•]
PEC: cdpspa@pec.cassaddpp.it
Att.: Area Enti Pubblici

Ente:

[•]

3. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione al Contratto.

Articolo 16
Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con i fondi del risparmio postale» e a far sì che la medesima dicitura risulti nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

Articolo 17
Trattamento fiscale

1. Il Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 18
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 21 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

21/34

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

[FIRMA E TIMBRO ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Rimborso del Prestito)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 8 (Garanzie ed Impegni)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Compensazione)
- Articolo 12 (Recesso e Risoluzione)
- Articolo 13 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 14 (Dichiarazioni ed impegni dell'Ente)
- Articolo 18 (Foro competente)

[FIRMA E TIMBRO ENTE]

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 22 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

77/34

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 23 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

ALLEGATO 1

LISTA DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI L'INVESTIMENTO

Posizione n. [•]

Elenco degli interventi che costituiscono l'Investimento di Euro [•] (in lettere [•]), di cui al punto (b) delle Premesse, in conformità all'art. 3 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003:

(indicare la tipologia degli interventi)

[Firma e Timbro Ente]

Allegato A alla Dgr

n. del

73/34

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA

Il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli *interest rate swap* (ISDAFIX 2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell'Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi.

La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi:

(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-*swap* in vigore al momento del calcolo.

(2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).

(3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di *bootstrapping* (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi *zero-coupon* dai tassi depositi-*swap*).

Il metodo di cui sopra può essere illustrato dalla seguente relazione matriciale:

$$\begin{bmatrix} N1 \\ N2 \\ N3 \\ N4 \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ Nn \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C1 & & & & & & & \\ C2 & C2 & & & & & & \\ C3 & C3 & C3 & & & & & \\ C4 & C4 & C4 & C4 & & & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & & \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \\ Cn & Cn & Cn & Cn & \bullet & \bullet & \bullet & Cn \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} Df_1 \\ Df_2 \\ Df_3 \\ Df_4 \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ Df_n \end{bmatrix}$$

dove:

- Df_i è il Fattore di Sconto relativo alla scadenza i;
- Ci è il flusso monetario (quota capitale più quota interessi) al tempo i, per un prezzo (Ni) alla pari, così come risultante dai tassi di mercato di cui al punto (2).

(4) Calcolo dei Fattori di Sconto corrispondenti alle date di pagamento future del Prestito per interpolazione rispetto ai Fattori di Sconto di cui al punto (3).

(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle Somme Erogate calcolati con i Fattori di Sconto di cui al punto (4). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 24 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

24/34

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 25 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

ALLEGATO 3

SCHEMA DI DOMANDA DI EROGAZIONE N._____

(da prodursi su carta intestata dell'Ente)

Cassa Depositi e Prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Oggetto: Prestito di €_____,__

Posizione n. _____

CUP _____

Il sottoscritto ..... in qualità di .... della regione ..... (l' "**Ente**") in virtù di .....[8]

PREMESSO

- che in data __/__/____ l'Ente ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (la "**CDP**") il contratto di prestito di € ..... (euro.....) (il "**Contratto**") destinato a ..... (l'"**Investimento**");

- che il Contratto prevede, all'art. 3, tra l'altro:

  ✓ che la Somma Prestata sia erogata in una o più soluzioni, sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dall'Ente;

  ✓ che l'Erogazione sia effettuata con valuta corrispondente al giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione ovvero, su richiesta dell'Ente e compatibilmente con le esigenze organizzative della CDP, con valuta corrispondente ad una diversa data concordata tra le Parti;

  ✓ che l'importo minimo di ciascuna erogazione sia pari a € ..... (euro.....), fatta eccezione per l'erogazione a saldo della Somma Prestata;

[8] Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione della presente delega.

Allegato A alla Dgr

n. del 75/34

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 26 di 36

✓ che l'obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione sia sospensivamente condizionato:

i. all'iscrizione da parte dell'Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;

ii. alla ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto, debitamente compilato e sottoscritto, salvo che il medesimo non sia stato precedentemente fornito dall'Ente ;

iii. alla ricezione da parte della CDP della relativa Domanda di Erogazione completa in ogni sua parte;

iv. alla ricezione da parte della CDP del relativo Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento (come definiti nel Contratto), in originale, completi in ogni loro parte;

v. alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 12 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto;

vi. al rispetto, da parte della Ente, dei limiti di indebitamento stabilito dalla normativa di riferimento in materia.

- che nella presente Domanda di erogazione i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto.

Tutto ciò premesso, l'Ente

CHIEDE

- l'erogazione, ai sensi dell'art. 3 del Contratto, dell'importo complessivo di € ..... (euro .....), mediante bonifico bancario, sul conto corrente [IBAN];

- [che, compatibilmente con le esigenze organizzative della CDP, l'erogazione sia effettuata in data __/__/____;]

- che, ai sensi dell'art. 4 del Contratto, sul Debito Residuo Erogazione, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza dell'Erogazione, maturino interessi al:

□ **Tasso d'Interesse Fisso**, pari alla somma tra il Tasso Finanziariamente Equivalente e lo Spread Unico;

OVVERO

□ **Tasso d'Interesse Variabile**, pari, in ciascun Periodo di Interessi, alla somma del Parametro Euribor e dello Spread Unico, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi, nel quale il tasso d'interesse è pari alla somma del Primo Parametro Euribor e dello Spread Unico;

- che, ai sensi dell'art. 5 del Contratto, la prima Data di Pagamento sia fissata al __/__/____;

- che la Data di Scadenza dell' Erogazione sia fissata al __/__/____.

Allegato A alla Dgr

n. del

26/34

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

L'Ente

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

- che, in seguito all'Erogazione, risulta rispettato il limite di indebitamento stabilito dalla normativa di riferimento vigente in materia di indebitamento;

- di avere provveduto all'iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dell'Erogazione, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate di rimborso dell'Erogazione;

- che l'Erogazione richiesta è destinata alla Spesa e che, in particolare, essa è destinata alla copertura degli investimenti analiticamente indicati nell'elenco allegato alla presente Domanda di Erogazione;

- allega: ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI MEDIANTE L'EROGAZIONE.

Luogo e data

.....

[Firma e Timbro dell'Ente]

[Indicazione del nome e della qualifica del firmatario]

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 27 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del 77/34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 28 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

ALLEGATO 4

COMUNICAZIONE DI CONFERMA DELL'EROGAZIONE

All'Ente [•]

E p.c. al Tesoriere [•]

Oggetto: Prestito di €_____

Posizione n. _____

PREMESSO

- che in data _____ l'Ente ha stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("**CDP**") un contratto di prestito di € _____ (euro _____) (il "**Contratto**") destinato a _____(l'"**Investimento**");

- che il Contratto prevede, all'art. 3, tra l'altro:

  i) che la Somma Prestata sia erogata in una o più soluzioni, sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dall'Ente;

  ii) che l'Erogazione sia effettuata con valuta corrispondente al giovedì della seconda settimana successiva a quella in cui cade la Data della Domanda di Erogazione ovvero, su richiesta dell'Ente e compatibilmente con le esigenze organizzative della CDP, con valuta corrispondente ad una diversa data concordata tra le Parti;

  iii) che l'importo minimo di ciascuna erogazione sia pari a €_____(euro _____), fatta eccezione per l'erogazione a saldo della Somma Prestata;

- che con domanda effettuata in data _____, l'Ente ha richiesto l'Erogazione dell'importo di € _____ (euro _____);

- che nella presente comunicazione i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto.

Tutto ciò premesso, la CDP

COMUNICA

- la conferma dell'Erogazione, dell'importo di € _____ (euro _____), effettuata mediante bonifico bancario, sul conto corrente [IBAN], con valuta __/__/____;

Allegato A alla Dgr

n. del

28/34

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

- che, ai sensi dell'art. 4 del Contratto, sul Debito Residuo Erogazione, a partire dalla Data di Inizio Ammortamento e fino alla Data di Scadenza dell'Erogazione, maturano interessi al:

  - ☐ **Tasso d'Interesse Fisso**, nella misura del _____% annuo, dato dalla somma tra il Tasso Finanziariamente Equivalente, pari a _____ punti percentuali annui, e lo Spread Unico, pari a _____ punti percentuali annui;

    OVVERO

  - ☐ **Tasso d'Interesse Variabile**, pari, in ciascun Periodo di Interessi, alla somma del Parametro Euribor e dello Spread Unico, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi, nel quale il tasso d'interesse è pari al _____% annuo, dato dalla somma del Primo Parametro Euribor, pari a _____ punti percentuali annui, e dello Spread Unico, pari a _____ punti percentuali annui;

- che, ai sensi dell'art. 5 del Contratto, come richiesto dall'Ente, la prima Data di Pagamento è fissata al __/__/____.

- ALLEGA: PIANO DI AMMORTAMENTO

Data e firma

.....

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 29 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

79/34

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 30 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

ALLEGATO 5

Schema di Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento

(Piano di Ammortamento a tasso di interesse fisso)

Pos. ..... / ...

La regione..... (l'"**Ente**"), rappresentata da ....., in qualità di ..... in virtù di .....[9]

PREMESSO CHE

- in data ..... l'Ente ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "**CDP**") un contratto per l'assunzione di un prestito di € .....,..... (euro.....) (il "**Contratto**"), contraddistinto dalla posizione numero .....;

- in data ..... l'Ente ha trasmesso al Tesoriere copia del Contratto;

- ai sensi dell'art. 3 del Contratto, con domanda effettuata in data __/__/____, l'Ente ha richiesto l'Erogazione dell'importo di € ..... (euro .....), da ammortizzarsi secondo un piano di ammortamento a tasso fisso a quote capitale costanti (c.d. "Metodo Italiano") con decorrenza dal ..... e fino al .....;

- l'Erogazione è da rimborsarsi mediante rate semestrali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di una quota capitale costante pari a € ..... (euro ...../...) e di una quota interessi calcolata ai sensi dell'art. 4 del Contratto;

- il Contratto prevede:

  i) che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte, l'Ente iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP e conferisca al Tesoriere, a garanzia dell'Erogazione, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento, anche nell'interesse della CDP, redatto secondo lo schema allegato al Contratto, per un importo non inferiore, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi come risultante dal Piano di Ammortamento relativo all'Erogazione;

  ii) che la CDP, in caso di ritardato versamento delle rate, applichi gli Interessi di Mora;

[9] Estremi dell'atto che ha conferito i poteri di rappresentanza e sottoscrizione del presente mandato

Allegato _____ alla Dgr

n. del

30134

REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

- nel presente atto i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto.

Tutto ciò premesso, l'Ente

CONFERISCE

a .....(il **"Tesoriere"**), che accetta, [mandato irrevocabile, anche nell'interesse della CDP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, Codice Civile, in quanto applicabile,] ovvero [delegazione di pagamento, ai sensi della normativa regionale di riferimento][10] affinché il Tesoriere

□ sulla base di quanto previsto dalla L.R.[11] ..... corrisponda alla CDP, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal ..... al ....., le rate di ammortamento dell'Erogazione, calcolate secondo quanto previsto dal Contratto

_____
_____
_____
_____[12]

□ corrisponda alla CDP, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal ..... al ....., le rate di ammortamento dell'Erogazione, calcolate secondo quanto previsto dal Contratto e di seguito sommariamente richiamato, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Le rate di ammortamento dell'Erogazione sono costituite dalla quota capitale costante, pari a € .....,..... (euro ...../...) e dalle quote interessi calcolate, con riferimento a ciascun Periodo di Interessi, moltiplicando il Debito Residuo Erogazione per il Tasso di Interesse Fisso, secondo il criterio di calcolo giorni 30/360.

Il Tasso di Interesse Fisso corrisponde alla somma del Tasso Finanziariamente Equivalente, determinato ai sensi dell'art. 4 del Contratto, e dello Spread Unico pari a .....,..... punti percentuali annui.

[10] Inserire una delle locuzioni tra parentesi quadra, tra loro alternative, sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale.

[11] Inserire gli estremi della vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio delle garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente

[12] Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista dalla vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 31 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del 31/34



Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Il Tasso Finanziariamente Equivalente applicato all'Erogazione viene determinato il giorno antecedente la Data di Inizio Ammortamento, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET [13] e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente Equivalente sarà determinato nel Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

L'Ente ed il Tesoriere si impegnano a trasferire le disposizioni contenute nel presente Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento ad ogni successivo tesoriere pro-tempore, per tutta la durata del Piano di Ammortamento per Erogazione.

Il presente Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

..... lì .....

[Firma e Timbro dell'Ente]

[Indicazione del nome e della qualifica del firmatario]

PER ACCETTAZIONE

L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria dell'Ente
.....[14]
(Funzionario incaricato, formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza[15])

Si allega copia del documento di identità del funzionario incaricato.

[13] Per Giorno TARGET si intende un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System).

[14] Timbro del Tesoriere e generalità del funzionario incaricato.

[15] Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di firma e di rappresentanza.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 32 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

37/34

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 33 di 36

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

ALLEGATO 6

Schema di Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento

(Piano di ammortamento a tasso di interesse variabile)

Pos. ..... / ...

La regione..... (l'"**Ente**"), rappresentata da ....., in qualità di Responsabile del procedimento in virtù di .....[16]

PREMESSO CHE

- in data ..... l'Ente ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la "**CDP**") un contratto per l'assunzione di un prestito di € ..... (euro.....) (il "**Contratto**"), contraddistinto dalla posizione numero .....;

- in data ..... l'Ente ha trasmesso al Tesoriere copia del Contratto;

- ai sensi dell'art. 3 del Contratto, con domanda effettuata in data __/__/____, l'Ente ha richiesto l'Erogazione dell'importo di € ..... (euro .....), da ammortizzarsi secondo un piano di ammortamento a tasso variabile a quote capitale costanti (c.d. "Metodo Italiano") con decorrenza dal ..... e fino al .....;

- l'Erogazione è da rimborsarsi mediante rate semestrali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di una quota capitale costante pari a € ..... (euro ...../.....) e di una quota interessi calcolata ai sensi dell'art. 4 del Contratto;

- il Contratto prevede:

  i) che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte l'Ente iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme occorrenti per il pagamento delle rate di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP e conferisca al Tesoriere, a garanzia dell'Erogazione, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento, anche nell'interesse della CDP, redatto secondo lo schema allegato al Contratto, per un importo non inferiore, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi come risultante dal Piano di Ammortamento relativo all'Erogazione;

  ii) che la CDP, in caso di ritardato versamento delle rate, applichi gli Interessi di Mora;

- nel presente atto i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto.

[16] Estremi dell'atto che ha conferito i poteri di rappresentanza e sottoscrizione del presente mandato

Allegato A alla Dgr

n. del

33/34

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

Tutto ciò premesso, l'Ente

CONFERISCE

a ..... (il "**Tesoriere**"), che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse della CDP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma Codice Civile, in quanto applicabile, [ovvero delegazione di pagamento, ai sensi della normativa regionale di riferimento] [17] affinché il Tesoriere

□ sulla base di quanto previsto dalla L.R.[18] corrisponda alla CDP, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal ..... al ....., le rate di ammortamento dell'Erogazione, calcolate secondo quanto previsto dal Contratto _____ [19]

□ corrisponda alla CDP, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal ..... al ....., le rate di ammortamento dell'Erogazione, calcolate secondo quanto previsto dal Contratto e di seguito sommariamente richiamato, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Le rate di ammortamento dell'Erogazione sono costituite dalla quota capitale costante pari a € _____ (euro _____) e dalle quote interessi calcolate, con riferimento a ciascun Periodo di Interessi, moltiplicando il Debito Residuo Erogazione per il Tasso di Interesse Variabile, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

Il Tasso di Interesse Variabile corrisponde alla somma dell'indice di riferimento e dello Spread Unico, pari a ....., ... punti percentuali annui. L'indice di riferimento è pari al Primo Parametro Euribor[20] per la prima Quota Interessi ed al Parametro Euribor [21] per le Quote Interessi successive.

---

[17] Inserire una delle locuzioni tra parentesi quadra, tra loro alternative, sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale.

[18] Inserire gli estremi della vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

[19] Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista dalla vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

[20] "**Primo Parametro Euribor**" in riferimento a ciascuna Erogazione, indica il valore, aggiornato e pubblicato di norma settimanalmente nel sito internet della CDP, dell'EURIBOR - riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e rilevato in corrispondenza della penultima data di aggiornamento delle condizioni applicabili ai prestiti della CDP destinati alle regioni, che precede la Data di Inizio Ammortamento ("**Data di Rilevazione**") - interpolato linearmente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 34 di 36

Allegato A alla Dgr

n. del

34/34

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome

codice contratto 01/37.01/000.01

L'Ente ed il Tesoriere si impegnano a trasferire le disposizioni contenute nel presente Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento ad ogni successivo tesoriere pro-tempore, per tutta la durata del Piano di Ammortamento per Erogazione.

Il presente Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'Articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

..... li .....

[Firma e Timbro dell'Ente]

[Indicazione del nome e della qualifica del firmatario]

PER ACCETTAZIONE

L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria dell'Ente
.....[22]
(Funzionario incaricato, formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza[23])

Si allega copia del documento di identità del funzionario incaricato.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 475236 data 05/12/2016, pagina 35 di 36

sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Rilevazione e la prima Data di Pagamento.

[21] **"Parametro Euribor"** indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento.

[22] Timbro del Tesoriere e generalità del funzionario incaricato.

[23] Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di firma e di rappresentanza.

(Codice interno: 335129)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2021 del 06 dicembre 2016

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tar Veneto proposto con ricorso da Sapio Life s.r.l. contro Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 31 del 25.10.2016 del Direttore dell'U.O. Acquisti Centralizzati SSR di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di ausili (comunicatori a puntatore ottico) per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) a favore delle Aziende Sanitarie della Regione - LOTTI 1 e 2.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335130)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2022 del 06 dicembre 2016

Autorizzazione alla costituzione nel ricorso con istanza cautelare avanti il TAR del Trentino - Alto Adige sede di Trento proposto dalla società Marmolada s.r.l. (R.G. 300/2016).

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335291)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2023 del 06 dicembre 2016

Assemblea dei soci di Rocca di Monselice s.r.l. del 15 dicembre 2016 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene deliberata la partecipazione all'assemblea dei soci di Rocca di Monselice s.r.l. del 15 dicembre 2016 alle ore 11.00 avente all'ordine del giorno la revoca del recesso da parte della Regione del Veneto, il recesso del socio Comune di Monselice e determinazioni conseguenti, le modifiche alle Norme di funzionamento della Società e l'avvio della fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l. e le determinazioni conseguenti.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 135/2016 del 29/11/2016 è stata convocata l'Assemblea dei soci di Rocca di Monselice s.r.l. che si terrà il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 11.00 presso la sede sociale in Monselice (PD), Via del Santuario n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca del recesso da parte della Regione Veneto;
2. Recesso del socio Comune di Monselice e determinazioni conseguenti;
3. Modifiche alle Norme di funzionamento della Società;
4. Avvio fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l. e determinazioni conseguenti;
5. Varie ed Eventuali.

Con la Legge Regionale 22 maggio 1981, n. 25, la Regione del Veneto ha acquisito i beni mobili e immobili di proprietà della "Fondazione Cini" siti sulla Rocca di Monselice.

Detti beni, con l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, sono stati affidati in gestione alla Società Rocca di Monselice S.r.l., il cui capitale sociale è pari a euro 45.900,00 e di cui sono soci, in parti uguali, la Regione del Veneto e il Comune di Monselice, a seguito dell'uscita dalla compagine societaria della Provincia di Padova e della relativa cessione delle quote di propria competenza ai restanti soci, nell'esercizio 2015.

La DGR n. 447/2015 aveva previsto il mantenimento della Società Rocca Monselice s.r.l. in quanto non interessata dalla soppressione delle società immobiliari regionali prevista ex L.R. n. 29/2013, e potenzialmente idonea ad accogliere i rami d'azienda immobiliari o di gestione del patrimonio immobiliare di altre società regionali.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge Regionale n. 7 del 23/02/2016 (Legge di stabilità regionale 2016), il Consiglio Regionale ha previsto, al fine di perseguire "*la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute ed il più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali"*, di autorizzare la Giunta regionale a recedere dalla società Rocca di Monselice s.r.l. affidando nel contempola gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto, costituenti i complessi monumentali e siti nei Comuni di Monselice e Piazzola sul Brenta, alla società Immobiliare Marco Polo s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario.

Pertanto, al fine di porre in essere le azioni volte a perseguire gli obiettivi dell'art. 3 della Legge regionale n. 7 del 23/02/2016, in attuazione della DGR n. 457 del 19/04/2016, è stata formulata istanza di recesso dalla Società nel corso dell'assemblea dei soci del 22/04/2016, tenuto conto del vincolo posto dall'art. 8 dello Statuto sociale della società partecipata, alla trasferibilità delle partecipazioni.

A seguito di quanto sopra rappresentato, il consiglio di amministrazione della Società, considerando anche il fatto di operare attualmente in regime di *prorogatio,* ha ritenuto di porre la questione all'ordine del giorno dell'assemblea del 09/06/2016, al fine di conoscere la volontà del socio Comune di Monselice sull'argomento.

Nel corso della succitata assemblea, il socio Comune di Monselice ha espresso la propria contrarietà in merito alla volontà della Regione Veneto di esercitare il diritto di recesso dalla Società e ha contestualmente comunicato la propria impossibilità di

acquistare la quota del socio receduto. Inoltre, il Comune di Monselice ha chiesto alla Regione del Veneto di instaurare un tavolo di approfondimento al fine di definire sia il coinvolgimento del Comune di Monselice nella nuova gestione dei beni monumentali, sia la salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere nella società Rocca di Monselice s.r.l..

Il socio Regione del Veneto, giusta DGR n. 731 del 27/05/2016, ha preso atto della volontà espressa dal socio Comune di Monselice, riservandosi di effettuare tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di conseguire nel modo migliore gli obiettivi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016.

Successivamente, il Comune di Monselice, con nota prot. n. 23651 del 29/07/2016 e nota prot. n. 33391 del 26/10/2016 ha chiesto alla Regione del Veneto, in sintesi:

- di continuare a prevedere la pariteticità nella gestione dei beni di proprietà della Regione Veneto, già prevista nella L.R. n. 25 del 22/05/1981, anche nella Immobiliare Marco Polo s.r.l., adeguando il relativo statuto;
- di revocare il recesso della Regione Veneto dalla Rocca di Monselice s.r.l. e di agire congiuntamente per lo scioglimento della società;
- di garantire che i dipendenti della Rocca di Monselice s.r.l. siano assorbiti nella Immobiliare Marco Polo srl.

Conseguentemente, venutasi a creare una situazione di stallo al prosieguo della fase di dismissione della partecipazione e al passaggio della gestione ad altra società regionale, tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi previsti dalla legge n. 7/2016 evitando l'instaurarsi di possibili contenziosi tra i soci e possibili ulteriori dilazioni temporali, la Regione del Veneto, con nota prot n. 307297 del 09/08/2016, prot. n. 408288 del 20/10/2016 e n. 422281 del 31/10/2016 ha riscontrato alle richieste del Comune di Monselice rappresentando quanto segue:

- la L.R. n. 7/2016, nel prevedere che la gestione dei beni sia affidata alla Immobiliare Marco Polo s.r.l., preclude l'ipotesi di pariteticità nella gestione dei beni della Società;
- disponibilità a prevedere, tenuto conto delle istanze e peculiarità manifestate, nel contratto di servizio per la gestione dei complessi monumentali, forme agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte di talune categorie sociali o di determinate esigenze espresse dagli Enti locali interessati, compatibilmente con le esigenze della gestione aziendale e prevedendo forme di compartecipazione alle spese;
- previsione di un percorso operativo volto a garantire la continuità aziendale e la valorizzazione del compendio immobiliare regionale sito in Comune di Monselice e nel contempo il passaggio del ramo d'azienda "gestione Rocca di Monselice", preservando i livelli occupazionali attualmente impiegati nella Rocca di Monselice s.r.l..

Con nota prot. n. 35865 del 17/11/2016 il Comune di Monselice, nel prendere atto dell'intenzione della Regione del Veneto di tener conto delle istanze formulate dallo stesso in relazione alla futura gestione dei beni regionali siti sul Colle della Rocca di Monselice ha confermato l'intenzione di recedere dalla Società già manifestata con nota prot. n. 33391 del 26/10/2016, alla quale sarà dato corso formale a seguito delle prossime determinazioni del Consiglio Comunale.

Inoltre, il Socio Comune, nella medesima nota, ha condiviso il percorso prospettato dalla Regione del Veneto, sempre nella ratio dell'art. 3 L.R. n. 7/2016, di richiedere all'organo amministrativo della Società di convocare un'assemblea allo scopo di acconsentire al recesso del socio Comune di Monselice e prendere atto che, per effetto di tale operazione la Società, con la contestuale revoca del recesso da parte della Regione Veneto, diverrebbe interamente partecipata dalla stessa e quindi avviare la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l.

Passando ora alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, relativo alla revoca del recesso da parte della Regione Veneto, si rappresenta che detta decisione è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Monselice della delibera di recesso dalla Società.

Pertanto, alla luce di tale decisione, e sempre nella ratio della norma stabilita dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016, si propone di revocare il recesso della Regione Veneto al fine di permettere, mediante un percorso alternativo, il passaggio della gestione dei beni regionali siti in Comune di Monselice alla Immobiliare Marco Polo s.r.l..

In relazione al secondo punto, si propone di acconsentire, sulla base di quanto sopra rappresentato e nella ratio delle finalità dell'art. 3 L.R. n. 7/2016, al recesso del socio Comune di Monselice e di dare corso alle determinazioni conseguenti.

Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno relativo alle modifiche alle norme di funzionamento della Società, si rappresenta quanto segue.

Per effetto dell'uscita dalla compagine sociale del socio Comune di Monselice, si propone di approvare le eventuali modifiche statutarie.

Inoltre, si rappresenta che l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 concernente il Testo Unico in materia di società pubbliche prevede all'art. 26, comma 1, che le società a controllo pubblico adeguino i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016.

In merito è necessario ad ogni modo considerare che, su ricorso della Regione del Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9/11/2016, depositata in Cancelleria il 25/11/2016, tra le altre cose, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In proposito si fa presente che gli artt. 16 e 18 della legge 124/2015 rappresentano i presupposti normativi per l'adozione del D.Lgs. 175/2016.

La sentenza ha anche aggiunto che "*le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*."

La modalità d'intervento dei giudici della Consulta, come sopra delineata, appare costituire un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale per cui i suoi effetti appaiono di difficile individuazione da parte dell'interprete.

Ad ogni modo, il testo delle modifiche dello statuto viene riportato nella seconda colonna del quadro sinottico allegato al presente provvedimento (**Allegato A).**

In particolare le norme da recepire negli statuti riguardano la composizione degli organi sociali ed il loro funzionamento.

A prescindere pertanto dalla questione se le Regioni, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, rimangano o meno soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene comunque di approvare, in relazione al punto 3 all'ordine del giorno, le modifiche proposte nell'**Allegato A** in quanto comunque rispondenti alle esigenze di razionalizzazione proprie della Regione Veneto e in accordo a precedente normativa.

In merito al punto 4. all'ordine del giorno, si rappresenta che a seguito della revoca del recesso della Regione Veneto e del recesso del socio Comune di Monselice, la Società è venuta ad essere interamente partecipata dalla Regione medesima.

Pertanto, si propone di dare avvio al processo di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., dando mandato all'organo amministrativo di Rocca di Monselice s.r.l. di predisporre il progetto di fusione e gli atti conseguenti, preservando i livelli occupazionali attualmente impiegati nella Rocca di Monselice s.r.l..

Nel contempo, si propone, di richiedere all'organo amministrativo della Immobiliare Marco Polo S.r.l. di predisporre il progetto di fusione e gli atti conseguenti al fine di convocare un'assemblea per l'avvio della fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., per l'adozione delle modifiche statutarie al fine di consentire la gestione dei beni regionali in Comune di Monselice, per l'esame di un *business plan* pluriennale volto anche al fine della definizione del contratto di servizio previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016 (DGR n. 730 del 27/05/2016).

In relazione al futuro contratto di servizio, considerato che lo *"Scopo dell'affidamento è la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del complesso dei beni individuati al comma 3, nonché l'incremento della fruibilità del predetto patrimonio."*, si propone di avviare un percorso che coinvolgerà le Strutture regionali competenti e la Immobiliare Marco Polo s.r.l., volto alla definizione del contratto medesimo che includerà anche forme agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte di talune categorie sociali o delle esigenze espresse dagli Enti locali interessati, tra cui il Comune di Monselice, compatibilmente con la gestione aziendale e prevedendo forme di compartecipazione alle spese.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 29/2013;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTA la L.R. 7/2016, art. 3;

VISTO lo statuto della Società Rocca di Monselice s.r.l.;

delibera

1. in relazione al punto 1) all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Rocca di Monselice s.r.l., di revocare il recesso della Regione Veneto subordinatamente all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Monselice della delibera di recesso dalla Società, nella ratio dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016;
2. con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, di acconsentire al recesso del socio Comune di Monselice e di dare corso alle determinazioni conseguenti;
3. per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno relativo alle modifiche alle norme di funzionamento della Società, di approvare le stesse secondo la proposta contenuta nel quadro sinottico **Allegato A;**
4. in merito al punto 4. all'ordine del giorno, di dare avvio al processo di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., dando mandato all'organo amministrativo di Rocca di Monselice s.r.l. di predisporre il progetto di fusione e gli atti conseguenti, preservando i livelli occupazionali attualmente impiegati nella Rocca di Monselice s.r.l.;
5. di richiedere all'organo amministrativo della Immobiliare Marco Polo S.r.l. di predisporre il progetto di fusione e gli atti conseguenti al fine di convocare un'assemblea per l'avvio della fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., per l'adozione delle modifiche statutarie al fine di consentire la gestione dei beni regionali in Comune di Monselice, per l'esame di un *business plan* pluriennale volto alla definizione del contratto di servizio previsto dal comma 5 dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016;
6. di avviare un percorso che coinvolgerà le Strutture regionali competenti e la Immobiliare Marco Polo s.r.l., volto alla definizione del contratto medesimo che includerà anche forme agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte di talune categorie sociali o delle esigenze espresse dagli Enti locali interessati, tra cui il Comune di Monselice, compatibilmente con la gestione aziendale e prevedendo forme di compartecipazione alle spese;
7. dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 335288)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2024 del 06 dicembre 2016

Assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci di Finest S.p.A. del 16 dicembre 2016.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria ed ordinaria di Finest S.p.A. del giorno 16/12/2016 avente all'ordine del giorno per la parte straordinaria le modifiche da apportare allo statuto della Società al fine di adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. 175 del 19/8/2016, per la parte ordinaria il rinnovo degli organi sociali e la determinazione dei relativi compensi.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con Legge 9 gennaio 1991, n. 19 sono state dettate norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Veneto Orientale.

Al fine dell'attuazione della suddetta legge, per quanto di competenza della Regione del Veneto, è stata emanata la Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 che autorizza la partecipazione della stessa Regione alla Finest S.p.A., società che è stata costituita il 23/12/1992 a cui attualmente la Regione del Veneto partecipa sia direttamente sia tramite Veneto Sviluppo S.p.A., per una quota complessiva del 14,868% del capitale sociale.

Con nota n. 3P160000235 del 1/12/2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Finest S.p.A., che si terrà presso la sede legale della Società in Pordenone, Via Dei Molini, 4, il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 11.00 in sede straordinaria e alle ore 12.00 in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto sociale alle prescrizioni del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica";

Parte ordinaria

1. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione dei compensi.

Con riferimento alla parte straordinaria è necessario ad ogni modo considerare che, su ricorso della Regione del Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9/11/2016, depositata in Cancelleria il 25/11/2016, tra le altre cose, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In proposito si fa presente che gli artt. 16 e 18 della legge 124/2015 rappresentano i presupposti normativi per l'adozione del D.Lgs. 175/2016.

La sentenza ha anche aggiunto che "*le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*."

La modalità d'intervento dei giudici della Consulta, come sopra delineata, appare costituire un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale per cui i suoi effetti appaiono di difficile individuazione da parte dell'interprete.

Ad ogni modo, la Società in merito all'ordine del giorno dell'assemblea ha trasmesso all'Amministrazione regionale, in allegato alla nota di convocazione, il testo dello statuto contenente le modifiche proposte riportate nella seconda colonna del quadro sinottico allegato al presente provvedimento (**Allegato A).**

In proposito si rappresenta che l'art. 26, comma 1, del testo unico in materia di società pubbliche, prevede che le società a controllo pubblico adeguino i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016.

In particolare le modifiche da approvare riguardano l'eliminazione dei comitati consultivi delle sezioni autonome, l'eliminazione del comitato esecutivo e l'introduzione del divieto di corrispondere compensi aggiuntivi al Vice Presidente, l'introduzione del divieto di assegnare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti.

Per quanto concerne il numero dei componenti dell'organo amministrativo, la Società ha ritenuto di non essere tenuta a modificare il proprio statuto in considerazione della previsione dell'art. 1, comma 4, lett. a) per il quale restano ferme: "*le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*". La legge nazionale istitutiva di Finest S.p.A. (L. 19/1991) prevede infatti un potere diretto di nomina di Simest. Da ciò discende che l'organo monocratico non è ammissibile e che per il principio della proporzionalità della rappresentanza l'attuale composizione risulta corretta. Per maggiori particolari sul punto si rinvia alla motivazione presente nell'allegato.

Le modifiche che coinvolgono maggiormente la rappresentanza della Regione del Veneto nella Società sono naturalmente quelle relative alla carica di Vice Presidente e l'eliminazione dei comitati consultivi delle sezioni autonome, tenuto conto che spetta alla Giunta regionale del Veneto la nomina del Vice Presidente e, con il vecchio statuto, fino a due componenti del comitato consultivo della Sezione autonoma del Veneto.

Ad ogni modo, considerata la percentuale regionale di partecipazione al capitale, che non consente di prendere decisioni autonome sul punto, tenuto conto dell'incertezza in merito agli effetti della citata sentenza costituzionale, si propone di votare in conformità a come si esprimerà il socio di maggioranza.

Per quanto riguarda i punti 1., 2., 3. e 4. dell'ordine del giorno della parte ordinaria, si rappresenta che con l'approvazione del bilancio al 30/6/2016, avvenuta nell'assemblea del 28 ottobre 2016, gli attuali organi sono venuti a scadere e pertanto operano in regime di *prorogatio*.

Con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno, allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 10 del 03/03/2016 sul BUR n. 21 del 11/03/2016 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con nota del Segretario della Giunta n. 68835 del 11.02.2011, tramite l'approvazione con decreto del direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie n. 1 del 20/10/2016 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi.

Si fa presente che l'art. 17 dello Statuto prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 7, determinato dall'assemblea ordinaria dei soci, e che duri in carica tre esercizi.

Inoltre, il medesimo articolo statutario stabilisce, da un lato, che la Giunta Regionale del Veneto, la Provincia di Trento e Simest S.p.A. nominino, ai sensi dell'articolo 2449 del c.c., un componente del Consiglio di Amministrazione ciascuno, e, dall'altro che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione avvenga in capo all'Assemblea a maggioranza. La nomina dei rimanenti Consiglieri verrà effettuata dall'assemblea a maggioranza.

Pertanto in relazione alle modalità di composizione dell'organo si propone di determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Inoltre, sulla base delle domande prevenute si procede, con il presente provvedimento, alla nomina del componente del consiglio di amministrazione previsto ex art. 2449 c.c., che ricoprirà la carica di Vice Presidente, come stabilito dallo statuto della Società ex art. 17.

Si propone, pertanto, di comunicare in assemblea il nominativo di cui sopra e di prendere atto dei restanti nominativi di nomina diretta ovvero che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico.

Con riferimento al componente di nomina regionale, l'efficacia della nomina, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, sarà condizionata alla presentazione da parte della persona nominata di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste da tale decreto.

Il Direttore responsabile della struttura regionale che ha curato l'istruttoria acquisirà la dichiarazione di accettazione della persona nominata e le altre dichiarazioni previste.

In caso di revoca, all'amministratore non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento ancorché la revoca avvenga in assenza di giusta causa. Con l'accettazione dell'incarico l'amministratore accetta tale pattuizione e rinuncia a qualsiasi indennizzo o risarcimento in caso di revoca dell'incarico prima della scadenza dello stesso, anche in assenza di giusta causa.

Sarà cura del medesimo Direttore comunicare la conclusione del procedimento di nomina al Presidente della Giunta Regionale e alla società Finest S.p.A..

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il nominativo che emergerà dalla maggioranza espressa in sede assembleare e quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto societario, il consigliere di nomina della Giunta Regionale del Veneto.

Per quanto concerne il punto 3. all'ordine del giorno, relativo alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, l'art. 25 del nuovo testo statutario (art. 28 del precedente) prevede che il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti e, di questi, un sindaco effettivo sia nominato dalla Giunta Regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 2449 del c.c..

Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo di controllo sono state attivate le procedure per la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 11 del 3/3/2016 sul BUR n. 21 del 11/3/2016 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con nota del Segretario della Giunta n. 68835 del 11.02.2011, tramite l'approvazione con decreto del Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie n. 2 del 20/10/2016 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi.

Pertanto, sulla base delle domande prevenute si propone, con il presente provvedimento, di procedere alla nomina del componente effettivo del Collegio Sindacale previsto ex art. 2449 c.c., come stabilito dall'art. 25 dello statuto della Società e di prendere atto dei nominativi che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico.

Con riferimento al punto 4. relativo alla determinazione dei compensi, si rappresenta che gli attuali compensi del Consiglio di Amministrazione prevedono, per il Presidente, un'indennità annua lorda onnicomprensiva di eventuali deleghe pari a euro 45.000,00 oltre al gettone di presenza di Euro 260,00 e al rimborso spese, al Vice Presidente un'indennità annua lorda di euro 18.750,00 per la carica ed euro 11.250,00 per le eventuali deleghe che ad oggi non sono state assegnate, oltre al gettone di presenza di Euro 260,00 e rimborso spese, agli altri consiglieri solo il gettone di presenza di Euro 260,00 e il rimborso spese.

Con riferimento al Collegio sindacale, gli attuali compensi sono, per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso di euro 16.200,00 oltre al rimborso spese e a ciascun altro componente effettivo un compenso di euro 10.800,00 oltre al rimborso spese.

In proposito bisogna considerare che il nuovo statuto, in attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 prevede il divieto di corresponsione di gettoni ed inoltre il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi al Vice Presidente.

Il comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 prevede poi che "*fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166*."

Il comma 4 dell'art. 4 del DL 95/2012 prevede che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Considerata ad ogni modo la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale di Finest S.p.A., si propone di votare in assemblea la proposta che formulerà il socio di maggioranza, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge 19/1991;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38;

VISTO lo statuto vigente di Finest S.p.A. e le proposte di modifica (**Allegato A**);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. in relazione all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, di votare in conformità a come si esprimerà il socio di maggioranza;
2. con riferimento al punto 1. all'ordine del giorno della parte ordinaria, di determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e di nominarequale componente di nomina regionale ex art. 2449 c.c. il Sig. Speranzon Raffaele, nato a Venezia il 7/10/1971, e di stabilire che con l'accettazione dell'incarico l'amministratore accetti che, in caso di revoca del medesimo prima della scadenza, anche in assenza di giusta causa, non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento;
3. sempre per quanto riguarda il punto 1. all'ordine del giorno, di prendere atto dei restanti nominativi di nomina diretta ovvero che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico;
4. con riferimento al punto 2. all'ordine del giorno, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il nominativo che emergerà dalla maggioranza espressa in sede assembleare e quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello statuto societario, il consigliere di nomina della Giunta Regionale del Veneto;
5. per quanto concerne il punto 3. relativo alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, di nominare quale sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2449 del c.c. il Sig. Freato Alessio, nato a Vicenza il 15/07/1979,e di prendere atto dei nominativi che saranno eletti a maggioranza dall'assemblea, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico;
6. in relazione al punto 4. riguardante la determinazione dei compensi, tenuto conto di quanto illustrato in premessa, di votare in assemblea la proposta che formulerà il socio di maggioranza, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla società Veneto Sviluppo S.p.A.;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 335287)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2025 del 06 dicembre 2016

Piano assunzioni per l'anno 2016. Articolo 2, comma 4, Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31; articolo 2, comma 2, lettera a), Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, e successive modificazioni. Integrazione alla DGR n. 704 del 17 maggio 2016.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il presente atto dispone un'integrazione della programmazione delle procedure concorsuali pubbliche, già autorizzate, in considerazione delle mutate esigenze organizzative e funzionali delle strutture regionali afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con propria deliberazione n. 704 del 17 maggio 2016, la Giunta Regionale ha approvato il piano assunzioni per l'anno 2016, prevedendo, tra l'altro, l'avvio delle procedure per il reclutamento di personale per varie categorie e profili professionali, dapprima attraverso la pubblicazione di avvisi di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, quindi mediante l'autorizzazione all'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, a valere sul budget assunzionale residuo, calcolato sulle cessazioni di personale del triennio 2011-2013.

Tra le professionalità per le quali è stato disposto l'avvio di procedure di reclutamento, si segnala quella per un posto di Specialista direttivo tecnico, ad indirizzo chimico, categoria D, posizione economica D1, già prevista con DGR n. 2647 del 29 dicembre 2014, successivamente richiamata dalla DGR n. 1781 del 9 dicembre 2015 e quindi dalla sopra citata DGR n. 704 del 2016.

Alla luce del completamento del percorso di riorganizzazione regionale, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio con nota n. 475908 del 5.12.2016 ha evidenziato la necessità di procedere ad un'integrazione della programmazione delle procedure di reclutamento di personale appartenente alla professionalità suindicata, con riferimento sia al numero dei posti messi a concorso, sia dei requisiti culturali e professionali richiesti, motivandola sulla base della complessità e della gravosità dei procedimenti di competenza delle strutture afferenti all'Area stessa.

Per quanto sopra, si propone di integrare la programmazione delle procedure di reclutamento dall'esterno di personale per il profilo di Specialista direttivo tecnico, categoria D, posizione D1, dapprima mediante la pubblicazione di un avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, quindi attraverso l'indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, per complessive 2 unità di personale da destinare alle strutture regionali afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, sia rivolto a coloro che risultino in possesso dei titoli universitari in scienze chimiche, ingegneria chimica, ambientale, civile e idraulica, geologia, scienze ambientali, scienze naturali e architettura.

L'integrazione come sopra delineata rientra nell'ambito della compatibilità finanziaria e normativa individuata dalle citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 704/2016, n. 1781/2015 e n. 2647/2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 14, comma 7 del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78;
- il D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- l'articolo 3, commi 5 e 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114;
- gli articoli 4, 5 e 7, comma 9-*quinquies* del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2015, n. 125
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 704 del 17 maggio 2016;
- n. 1781 del 9 dicembre 2015;
- n. 2647 del 29 dicembre 2014.

Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31;

Visto l'articolo 2, comma 2, lett. a), della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di integrare la programmazione delle procedure di reclutamento dall'esterno di personale per il profilo di Specialista direttivo tecnico, categoria D, posizione D1, dapprima mediante la pubblicazione di un avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, quindi attraverso l'indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami, per complessive 2 unità di personale da destinare alle strutture regionali afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, rivolto a coloro che risultino in possesso dei titoli universitari in scienze chimiche, ingegneria chimica, ambientale, civile e idraulica, geologia, scienze ambientali, scienze naturali e architettura;

3. di dare atto che l'integrazione come sopra delineata rientra nell'ambito della compatibilità finanziaria e normativa individuata dalle citate deliberazioni di Giunta Regionale n. 704/2016, n. 1781/2015 e n. 2647/2014;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335370)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2026 del 06 dicembre 2016

Presa d'atto dimissioni dall'incarico di Responsabile della Segreteria del Vice Presidente e nomina nuovo responsabile ai sensi dell'art. 8, commi da 4 a 7, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale con il presente provvedimento prende atto delle dimissioni dall'incarico di Responsabile della Segreteria della Vicepresidenza e procede, ai sensi dell'art. 8, commi da 4 a 7, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, a nominare un nuovo Responsabile.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

L'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, prevede che:

- il Presidente, il Vicepresidente, i componenti della Giunta regionale e la Direzione del Presidente, per lo svolgimento delle rispettive attività di segreteria, si avvalgano di specifiche unità organizzative, denominate Segreterie;
- presso ciascuna Segreteria, cui è preposto un responsabile, può essere impiegato, su proposta rispettivamente del Presidente, del Vicepresidente o degli altri componenti della Giunta, personale già dipendente della Regione o comandato da altre amministrazioni oppure, nei limiti del cinquanta per cento dell'organico previsto, arrotondato all'unità, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
- ai responsabili delle Segreterie è attribuito per la durata dell'incarico assegnato il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un'Unità Organizzativa. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 del succitato articolo 8, con contratto a tempo determinato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

Con DGR n. 860 del 13 luglio 2015 è stato attribuito, tra gli altri, l'incarico di Responsabile della Segreteria del Vice presidente al dr. Federico Meneghesso.

Visto che con nota del 02/12/2016 il dr. Federico Meneghesso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Responsabile della Segreteria del Vice presidente.

Vista la richiesta di assegnazione di un nuovo Responsabile della Segreteria del Vice presidente nella figura della dr.ssa Morassi Tamara, di cui alla nota prot. n. 476001 del 5/12/2016.

La Direzione organizzazione e personale, previa verifica in capo all'interessata del possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per la copertura del posto di cui trattasi, provvederà conseguentemente a predisporre la documentazione necessaria per l'immissione nelle nuove funzioni.

Poiché trattasi di assegnazione di personale già in servizio a tempo determinato presso la Regione, la data di immissione nelle funzioni è immediata e viene attribuito l'incarico per la durata dell'intera X legislatura.

Per la durata dell'incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di un'Unità Organizzativa, ai sensi del citato articolo 8, comma 5, della L.R. n. 54/2012.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, in particolare l'art. 8;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la richiesta di assegnazione del Responsabile della Segreteria del Vice presidente, prot. n. 476001 del 5/12/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto della cessazione dall'incarico di Responsabile della Segreteria della Vicepresidenza del dr. Federico Meneghesso e, contestualmente, del venir meno della posizione di comando in essere dall'Istituto Regionale delle Ville Venete dell'interessato;

2. di individuare nella dr.ssa Morassi Tamara la nuova Responsabile della Segreteria della Vicepresidenza, ai sensi dell'articolo 8, commi da 4 a 7, della L.R. n. 54/2012.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 5, della citata L.R. n. 54/2012, al Responsabile della Segreteria della Vicepresidenza è attribuito, per la durata dell'incarico assegnato, il trattamento economico previsto per il Dirigente preposto alla direzione di una Unità Organizzativa.

4. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Morassi Tamara sottoscriverà un nuovo contratto individuale, firmato dall'interessata e dal Presidente della Regione o da un suo delegato. Il contratto individuale stabilirà, altresì, che il rapporto di cui al presente comma potrà essere risolto in qualsiasi momento e cesserà, in ogni caso, con la cessazione dell'incarico dell'amministratore che ne ha proposto l'assunzione;

5. di dare incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di richiedere i documenti di rito e di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul pubblico impiego per formalizzare l'assegnazione dell'unità di personale di cui al punto 3);

6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto trovano copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335286)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2029 del 06 dicembre 2016

Fondazione della Pesca di Chioggia: designazione del rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio, a norma dell'art. 6 dello Statuto della stessa Fondazione. L.R. n. 54/2012 e s.m.i..

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone, così come previsto dall'art. 6 dello Statuto della "Fondazione della Pesca di Chioggia", la designazione del rappresentante regionale nel Consiglio della Fondazione medesima.

Il relatore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La "Fondazione della Pesca" di Chioggia (di seguito Fondazione) è stata istituita, così come riportato nell'art. 1 dello Statuto della Fondazione (di seguito Statuto), con deliberazione n. 179 dell'11 aprile 1988 del Consiglio Comunale di Chioggia per volontà dello stesso Comune di Chioggia.

La Fondazione, la cui sede è presso il Mercato Ittico di Chioggia, non persegue fini di lucro, a norma dell'art. 2 dello Statuto, ed ha come principali finalità quelle di incoraggiare, promuovere e sostenere ogni meritevole iniziativa di valore economico, sociale, scientifico, culturale anche in favore di Enti e persone operanti nel settore della pesca e delle attività ad esse connesse. Le attività della "Fondazione" si svolgono prevalentemente nel territorio comunale e comunque nell'ambito del territorio regionale. La Fondazione rivolge particolare attenzione, così come altresì disposto dall'art. 3 dello Statuto, all'inserimento dei giovani nelle attività della pesca, all'organizzazione di incontri, convegni e corsi per migliorare la formazione e l'aggiornamento professionale dell'imprenditoria ittica, alle attività di ricerca applicate alla pesca, al sostegno di attività culturali ricreative con particolare riguardo a forme di assistenza ai pescatori anziani, all'acquisto di beni, attrezzature e macchinari.

La Fondazione, che opera attraverso le entrate finanziarie provenienti dalla gestione da parte del Comune di Chioggia del Mercato Ittico all'ingrosso, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, in quanto iscritta al n.° 105 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, istituito con DGR n. 112 del 19 gennaio 2001.

Il Consiglio della Fondazione, organo direttivo dell'Ente, è così composto, a norma dell'art. 6 del richiamato Statuto:

- il Sindaco del Comune di Chioggia, o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- un membro designato dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto;
- un membro designato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Venezia;
- un membro designato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- un membro designato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia;
- cinque membri designati dalle Cooperative tra Produttori, legalmente costituite e assegnatarie di posteggio di vendita al Mercato Ittico di Chioggia, tra i soci pescatori professionali o ex pescatori che esplicano la loro attività all'interno della Cooperativa stessa;
- un membro designato dal Presidente dell'Associazione Commercianti del Mercato Ittico di Chioggia.

I componenti del Consiglio della Fondazione sono nominati dal Sindaco di Chioggia con propria ordinanza e durano in carica fino al rinnovo dei suoi componenti che avviene subito dopo l'elezione del Sindaco.

Il Consiglio determina le linee programmatiche della Fondazione, approva il bilancio preventivo, delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, dispone in merito all'impiego del patrimonio e delle disponibilità economiche e finanziarie della Fondazione con tassativa esclusione delle operazioni speculative o comunque interdette al Comune di Chioggia (artt. 7 e 8 dello Statuto).

Ciò premesso, il nuovo Sindaco di Chioggia con nota del 27 settembre 2016, prot. n. 364259, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale ha chiesto alla Regione del Veneto di fornire le generalità della persona individuata quale rappresentante regionale nel Consiglio della Fondazione.

Considerati gli scopi e le finalità perseguite dalla Fondazione e nel ritenere meritevole la rappresentanza della Regione del Veneto nel Consiglio della Fondazione, la Giunta Regionale con il presente provvedimento propone di accogliere la richiesta del Sindaco di Chioggia e contestualmente propone di individuare il proprio rappresentante tra il personale della Direzione

Agroambiente, Caccia e Pesca in considerazione delle competenze e delle professionalità necessarie allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi.

La nomina avverrà con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Si dà atto che la partecipazione alle sedute del Consiglio della Fondazione del rappresentante regionale rientra nell'ordinaria attività di lavoro dello stesso e risulta compatibile con quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale ed in particolare dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i.. Detta attività non comporta altresì, alcun onere finanziario da parte della Regione del Veneto.

Stante l'aspetto sociale e le finalità della Fondazione non si ritiene necessario preventivamente autorizzare il rappresentante regionale ad ogni singola partecipazione alle sedute del Consiglio, ritenendo sufficiente una annuale informativa alla Giunta regionale sull'attività svolta nel Consiglio della Fondazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1507 del 26 settembre 2016 relativa al nuovo assetto organizzativo delle strutture tecniche operative regionali (Direzioni e Unità Organizzative) di cui alle deliberazioni nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016, ai sensi della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di accogliere la richiesta (nota del 27 settembre 2016 - prot. n. 364259) con la quale il Sindaco di Chioggia ha chiesto alla Regione del Veneto di individuare il proprio rappresentante nel Consiglio della Fondazione della Pesca di Chioggia, a norma dell'articolo 6 dello Statuto della Fondazione;

3. di disporre che il rappresentante di cui al punto 2, dovrà essere individuato, in considerazione della tipologia dell'incarico di cui trattasi, tra il personale della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e sarà designato con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale;

4. di disporre che, stante l'aspetto sociale e le finalità della Fondazione, non sia necessario, per le attività di ordinaria amministrazione della Fondazione, autorizzare preventivamente il rappresentante regionale ad ogni singola partecipazione alle sedute del Consiglio, ritenendo sufficiente una annuale informativa alla Giunta regionale sull'attività svolta nel Consiglio della Fondazione;

5. di dare atto che la partecipazione alle sedute del Consiglio della Fondazione del rappresentante regionale rientra nell'ordinaria attività di lavoro dello stesso e risulta compatibile con quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale. Detta attività non comporta altresì, alcun onere finanziario da parte della Regione del Veneto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335355)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2031 del 13 dicembre 2016

Approvazione della partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica internazionale "Prowein 2017". Programma Promozionale per il Settore Primario per l'anno 2016. Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 3 marzo 2016. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a dare esecuzione a quanto stabilito dal Programma Promozionale del Settore Primario 2016 approvando la partecipazione istituzionale alla manifestazione "Prowein 2017" (Dusseldorf, 19/21 marzo 2017). L'importo di spesa complessivo previsto per la partecipazione alla manifestazione è pari ad euro 99.824,60. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Convenzione-quadro, approvata con D.G.R. n. 2322 del 9 dicembre 2014, sottoscritta in data 23 dicembre 2014 e tutt'ora in corso di validità, tra la Regione del Veneto e l'Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha appro-vato, con provvedimento n. 229 del 3 marzo 2016, il Programma Promozionale per il settore primario 2016, quale organico piano delle attività di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2016.

Il Programma è articolato in tre gruppi omogenei di attività ed iniziative e ciò in relazione alle tipologie di prodotti agricoli ed agroalimentari interessati, agli obiettivi di mercato, alle modalità di attuazione, ai soggetti coinvolti: iniziative promozionali in Italia, iniziative promozionali realizzate all'estero, azioni di comunicazione delle produzioni e del turismo rurale.

L'Azione n. 2 "Iniziative promozionali all'estero" prevede, tra l'altro, la partecipazione istituzionale alla manifestazione fieristica "Prowein 2017" che si terrà a Dusseldorf dal 19 al 21 marzo 2017.

Prowein è una delle principali fiere internazionali del settore vitivinicolo riservata esclusivamente agli operatori. L'edizione 2016 ha registrato oltre 55.000 visitatori professionisti e più di 6.250 espositori provenienti da vari paesi.

In considerazione della rilevanza della manifestazione, gli operatori veneti intenzionati a partecipare alla fiera in parola sono molto numerosi.

Già iscritti per l'edizione di Prowein 2017 sono i Consorzi di tutela delle Denominazioni Valpolicella, Prosecco, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, Colli Euganei, Venezia, Asolo e Montello, Lugana, Custoza e Bardolino.

In attuazione di quanto previsto dal Piano Promozionale del Settore Primario 2016, si propone l'acquisizione da parte della Regione di uno spazio espositivo di 300 mq a Prowein 2017 per la promozione delle produzioni vitivinicole venete a Denominazione di Origine, e per organizzare in un unico spazio espositivo veneto le aziende vitivinicole venete produttrici di vini a Denominazione di Origine che intendono partecipare all'iniziativa non incluse negli spazi espositivi dei Consorzi sopra elencati, da gestire in collaborazione con l'Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc (di seguito UVIVE) in virtù della Convenzione-quadro, approvata con D.G.R. n. 2322 del 9 dicembre 2014, sottoscritta in data 23 dicembre 2014 e tutt'ora in corso di validità.

Al fine di perseguire quanto più possibile l'obiettivo di dare un'immagine unitaria delle produzioni vitivinicole venete, lo spazio espositivo che verrà acquisito dalla Regione del Veneto sarà collocato nello stesso padiglione dove verranno collocati anche i Consorzi di tutela delle Denominazioni venete andando così a ricoprire uno spazio complessivo totale di circa 2000 mq.

Si propone pertanto di richiedere a "Messe Dusseldorf Gmbh", con sede in Messeplatz - 40474 Dusseldorf - Germania, Società organizzatrice della manifestazione, uno spazio espositivo di 300 mq per il quale Messe Dusseldorf Gmbh risulta essere fornitore esclusivo.

Ciò premesso, sulla base del listino prezzi di "Messe Dusseldorf Gmbh", si ritiene di instaurare un rapporto di affidamento alla stessa Società, per un importo di euro 65.430,00 (IVA esclusa) per l'acquisizione di una superficie espositiva di 300 mq (a tre lati aperti) e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto.

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 18/2010, che recepisce le regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, si ritiene di prevedere l'impegno a favore dell'Agenzia delle Entrate di euro 14.394,60 quale corrispettivo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo che verrà impegnato a favore di "Messe Dusseldorf Gmbh".

Si propone inoltre, secondo quanto previsto dalla Convenzione-quadro in vigore tra la Regione del Veneto e l'UVIVE, e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, art. 36, comma 2, lettera a), relativamente agli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00, di affidare ad UVIVE, fino ad un importo massimo di euro 20.000,00 (IVA e ogni altro onere inclusi), il servizio di organizzazione di attività di promozione delle produzioni vitivinicole venete, che comprendono l'attività di coordinamento, le spese per la spedizione dei vini, di noleggio di bicchieri e attrezzature finalizzate alle degustazioni, e per il pagamento degli allacci elettrici e idrici dello spazio espositivo.

In ordine alla somma complessiva di euro 99.824,60, calcolata IVA inclusa, si deve intendere il limite massimo di spesa per la realizzazione di quanto sopra elencato e si fa presente che l'importo è stato considerato, dalla Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, congruo ed in linea con i costi di mercato tenendo conto della notorietà e frequentazione della manifestazione fieristica.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di determinare in euro 99.824,60 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico - fieristica del settore primario - acquisto di beni e servizi".

Si ritiene inoltre, in base alle disponibilità finanziarie che si renderanno disponibili nel 2017, di valutare con successivo altro provvedimento della Giunta, la realizzazione di ulteriori iniziative sempre nell'ambito della partecipazione della Regione a Prowein 2017, finalizzate a migliorare la presentazione delle produzioni vitivinicole venete anche tramite l'utilizzo di strumenti multimediali innovativi.

Le attività previste dal presente provvedimento sono finanziate dai rientri della disponibilità del Fondo di Rotazione del Turismo, aventi natura vincolata nella loro destinazione ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. f bis), L.R. n. 6/15, la cui copertura finanziaria è assicurata dall'accertamento in entrata già disposto, ai sensi dell'art. 53 e allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 e s.m.i., sul capitolo 100900 "Trasferi-menti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative al Fondo di rotazione di cui all'art. 101, L.R. 33/02" (Accertamento n. 2675/16); il suddetto accertamento è stato registrato con atto del Dirigente della Direzione Turismo prot. n. 413300 del 25.10.16.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 14 marzo 1980 n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e inizia-tive regionali di promozione economica" e successive modifiche;

VISTO l'articolo 32, c. 2, lett. f bis), della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 229 del 3 marzo 2016 "Adozione del Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2016. Deliberazione N. 3/CR del 19 gennaio 2016. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche e legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33";

VISTO il D.Lgs. n. 18/2010 "Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie";

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2016, n. 8 con oggetto "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 48 del 14/10/2016 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54. Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1"

delibera

1. di dare attuazione, per le motivazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al Programma Promozionale del Settore Primario per l'anno 2016, approvando la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica internazionale "Prowein 2017" che si terrà a Dusseldorf dal 19 al 21 marzo 2017;

2. di stabilire, in relazione alla partecipazione della Regione a Prowein 2017, un importo massimo di euro 99.824,60 (IVA e ogni altro onere incluso) per la realizzazione di quanto di seguito elencato e ripartito:

   a) euro 65.430,00 per l'acquisizione di una superficie espositiva di 300 mq (a tre lati aperti) e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione della Regione del Veneto, per le quali "Messe Dusseldorf Gmbh" risulta essere esclusivista;

   b) euro 14.394,60 per il pagamento al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate del corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sulla somma che verrà impegnata a favore di "Messe Dusseldorf Gmbh";

   c) fino ad un massimo di euro 20.000,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC (UVIVE) per l'organizzazione di attività di promozione delle produzioni vitivinicole venete, che comprendono l'attività di coordinamento, le spese per la spedizione dei vini, di noleggio di bicchieri e attrezzature finalizzate alle degustazioni, e per il pagamento degli allacci elettrici e idrici dello spazio espositivo;

3. di determinare in euro 99.824,60 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 103201 "Finanziamento di iniziative di promozione economico - fieristica del settore primario - acquisto di beni e servizi;

4. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335350)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2032 del 13 dicembre 2016

Progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana veneta - progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali". Promozione tramite il circuito delle emittenti televisive regionali. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228. D.G.R. n. 1825/2011.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento in attuazione della Linea di intervento 2, Azione 1, del Progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana veneta" viene programmata un'attività di promozione delle produzioni agroalimentare tipiche e della Pedemontana Veneta tramite il circuito delle emittenti televisive regionali, allocando all'uopo la somma di euro 30.000,00

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 2428 del 14 ottobre 2010, ha approvato il progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana veneta" - progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali. Successivamente con il provvedimento n. 1825 dell'8 novembre 2011 la Giunta regionale ha approvato gli schemi dell'Accordo di Programma, della scheda di monitoraggio e del piano esecutivo del progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta", allegati che sono stati regolarmente sottoscritti in data il 12 gennaio 2012 ed integrati in data 23 febbraio 2012.

Il progetto, che ha per finalità lo sviluppo e la promozione delle aree interessate, nello specifico intende sviluppare iniziative che portino ad una valorizzazione complessiva del territorio regionale coinvolto, in modo da poter creare i presupposti per una esplorazione completa dei diversi luoghi, la riscoperta delle aree potenzialmente interessanti e la valorizzazione enogastronomica delle produzioni tipiche che, se non opportunamente organizzate, potrebbero essere non sufficientemente promosse all'attenzione del potenziale turista/cliente. Un turista spesso di "contiguità", più riconducibile ad un concetto escursionistico che privilegia il turismo enogastronomico e il consumo agroalimentare come motivazione dello spostamento e che spesso avviene nell'arco di una sola giornata.

Promuovere un nuovo tematismo turistico come quello della Pedemontana veneta, e i turismi motivazionali che essa codifica e presenta, significa quindi comunicare con i potenziali turisti/consumatori per cercare di convincerli che l'offerta proposta è innovativa, unica ed irripetibile e soddisfa appieno le loro esigenze.

Questo è l'obiettivo che si propone in generale il progetto in questione ed in particolare alla Linea di intervento 2) Azione 1 "promozione e comunicazione del territorio pedemontano". La valorizzazione del territorio della pedemontana passa anche attraverso la promozione delle produzioni tipiche locali e ancorché dotate di certificazione DOP e IGP nei confronti quindi di paesi, località e regioni limitrofe all'area interessata, nella considerazione dell'elevato potenziale di sviluppo del turismo definito di "contiguità" che si muove nei weekend alla ricerca di produzioni enogastronomiche di qualità e attento alla cultura del luogo.

Nonostante l'avvento dell'era digitale, rimane ancora importante la funzione delle emittenti locali nel promuovere il territorio attraverso trasmissioni televisive dedicate alla cultura locale, con interventi e servizi dedicati alle produzioni locali. Tali trasmissioni, oggi supportate anche dal fatto che molte vengono replicate on line, sono ancora oggi uno dei punti di riferimento per i telespettatori per scoprire luoghi e percorsi turistici in un'area limitrofa in cui poter programmare una visita nel weekend. Per tali motivi tali trasmissioni televisive sono state inserite nel piano di comunicazione nell'ambito dei Piani Turistici Annuali di promozione, ad eccezione dell'anno 2016, per mancanza di fondi.

È sicuramente poi da considerare come valore aggiunto che le trasmissioni siano in orari tradizionalmente con elevato ascolto, come ad esempio il sabato in prima serata e la domenica nel primo pomeriggio. Il formato per altro deve essere compatibile con lo scopo di promozione di cui trattasi e i temi quindi strettamente legati alle tradizioni locali e alla scoperta delle risorse turistiche/culturali meno conosciute del territorio.

Si ritiene ora opportuno, per non disperdere l'investimento fatto negli anni scorsi e per mantenere un livello elevato di informazione dare continuità all'iniziativa, prevedere la ricerca di una trasmissione adatta e che presenti anche servizi e

interviste dedicate alla conoscenza dell'ampia gamma di prodotti enogastronomici e di proposte artistiche e culturali disponibili in tutta l'area di riferimento della Pedemontana veneta.

Per l'acquisizione di questo servizio si ritiene, considerate le passate esperienze e le attuali disponibilità di Bilancio, tenuto conto altresì dei dati storici di spesa, di allocare la somma di euro 30.000,00 per l'acquisizione del servizio di cui trattasi, demandando al Direttore della Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, l'avvio delle procedure, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50/2016.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 101867 "Azioni regionali per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico".

La spesa di euro 30.000,00 concernente la tipologia "pubblicità", di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle limitazioni della L.R. 1/2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002 in quanto afferente a fondi statali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE";

VISTA la delibera n. 1825 del 8 novembre 2011, "Progetti di eccellenza turistica a carattere autonomo e regionale";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018"

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante del presente provvedimento, la promozione delle peculiarità turistiche della Pedemontana con abbinamento alle produzioni tipiche locali attraverso una trasmissione televisiva, rispondente alle caratteristiche indicate in premessa;

2. di dare atto che per l'acquisizione del servizio di cui al punto 1 si procederà ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016;

3. di determinare in euro 30.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 101867 "Azioni regionali per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico";

4. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Agroalimentare della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;

6. di dare atto che la spesa di euro 30.000,00, concernente la tipologia "pubblicità", di cui al punto 3 del presente atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335351)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2033 del 13 dicembre 2016

Progetto di eccellenza turistica "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda". Iniziative di sostegno finanziario a favore di iniziative locali nell'area del Lago di Garda". Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito del Progetto di eccellenza cofinanziato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si interviene con un sostegno finanziario a favore dei Comuni veneti dell'area del Lago di Garda per la realizzazione di eventi e manifestazioni di animazione turistica nel corso del 2017. Importo previsto euro 760.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Nel contesto di una promozione e valorizzazione dell'offerta turistica interregionale, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia, dopo la positiva esperienza avviata sin dal 2003 con il Progetto Interregionale di valorizzazione turistica del Lago di Garda, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69, hanno aderito al Progetto di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale adottando il Progetto "Piano Integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda".

Il progetto in parola è stato approvato dalla Regione del Veneto con deliberazione n. 1826 dell'8 novembre 2011, dalla Regione Lombardia con deliberazione n. 2968 del 2 febbraio 2012 e dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 2894 del 23 dicembre 2011 e in data 27 marzo 2012 è stato siglato l'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare dal punto di vista finanziario e specificatamente per quanto concerne il Veneto, il Progetto prevede un ammontare complessivo di euro 2.555.560,00 con una quota del 90% a carico dello Stato per euro 2.300.004,00 e la restante quota del 10% a carico della Regione del Veneto per un ammontare di euro 255.556,00. Il progetto può essere ampliato in termini finanziari dalla compartecipazione di altri soggetti nelle proporzioni di volta in volta stabilite dalla Giunta regionale con propri specifici provvedimenti.

Dal punto di vista operativo il Progetto prevede per le Amministrazioni partecipanti, l'articolazione in più linee di intervento :

1. incentivazione di nuova logistica considerato che la viabilità è uno dei nodi principali della movimentazione dei turisti, ma anche in considerazione che i comuni della sponda veneta si sono di recente certificati EMAS, intraprendendo quindi un approccio virtuoso verso una sostenibilità dell'ambiente lacuale e del territorio circostante;
2. promozione integrata del lago con la valorizzazione dei percorsi turistici, culturali e naturalistici collegati alle eccellenze enogastronomiche della zona;
3. sviluppo delle attività di commercializzazione quali: iniziative di incentive, partecipazione a fiere e manifestazioni, organizzazione di eventi, ricerca di nuovi mercati di riferimento al fine di differenziare il portafoglio clienti, interventi di adeguamento della rete internet e delle attività di booking on-line;
4. destagionalizzazione e attività con EXPO 2015;
5. promozione turistica congiunta sfruttando la positiva esperienza di collaborazione e sinergia determinatasi sia a livello pubblico fra le tre Amministrazioni partecipanti al progetto, sia a livello privato con la creazione di Garda Unico, un Consorzio formato da tutti e tre i Consorzi di promozione turistica delle tre sponde del Lago. In questo senso sono già state individuate delle attività comuni che la Giunta regionale del Veneto e le altre Amministrazioni hanno sostenuto anche in relazione alla riattivazione e implementazione del portale www.visitgarda.com.

Nei primi tre anni di applicazione del progetto è stata implementata l'immagine unitaria del Lago di Garda, anche in collaborazione con le Regioni confinanti tramite il consorzio Garda Unico, partecipando alle più importanti manifestazioni fieristiche internazionale in modo unitario come "Lago di Garda". Tramite la linea di intervento n. 3 Sviluppo delle attività di commercializzazione in collaborazione con il Consorzio Promozione turistica "Garda è", in attività fino al 31 dicembre 2015, è stato sviluppato il sito internet predisponendolo per le prenotazioni via web, sono stati predisposti pacchetti turistici e avviato campagne di web marketing e azioni promozionali sulle riviste di settore.

La linea 2 "promozione integrata del Lago di Garda" prevede tra l'altro nella fase esecutiva la possibilità di intervenire finanziariamente a sostegno dell'organizzazione di eventi e manifestazioni locali, in quanto il Lago di Garda potrà consolidare il proprio successo sul mercato turistico se riuscirà ad innovare e diversificare le offerte al turista, stimolando le varie motivazioni di vacanza, le opportunità di svago, di conoscenza del territorio grazie alla valorizzazione di percorsi enogastronomici di qualità, naturalistici, mantenendo viva l'attenzione mediatica per il Lago, anche grazie all'organizzazione di manifestazioni e eventi.

La promozione di eventi e manifestazioni, rappresenta infatti un elemento di animazione locale che arricchisce l'offerta al turista durante il suo soggiorno e incrementa l'attrattività della destinazione turistica, purché coerenti con l'immagine del Lago di Garda ed in grado di incontrare gli interessi dei turisti.

Con il presente provvedimento si propone l'impiego delle risorse disponibili per l'ultimo anno di applicazione del progetto, concedendo contributi direttamente ai Comuni facenti parte dell' Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) "Lago di Garda" finalizzati alla realizzazione di eventi e manifestazioni, anche in forma congiunta tra Amministrazioni comunali, da svolgersi nell'arco del 2017 nelle area di riferimento.

Tali iniziative, organizzate a livello territoriale, dovranno avere lo scopo di far conoscere le attrattività del Lago e dei sui dintorni, sia sotto l'aspetto turistico, culturale, enogastronomico e di qualità delle produzioni locali, sia valorizzando tali momenti come vetrina di un'offerta strutturata e diversificata, in grado di cogliere le diverse esigenze dei visitatori/ospiti, in chiave di clienti del Lago da fidelizzare.

Con provvedimento della Giunta n. 421 del 31 marzo 2015 è stata riconosciuta l'Organizzazione di Gestione della Destinazione "Lago di Garda" della quale fanno pare i seguenti Comuni: Affi, Bardolino, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Sona e Rivoli veronese.

Con il presente provvedimento si ritiene di assegnare ad ogni amministrazione comunale facente parte dell'OGD riconosciuta, un importo per la realizzazione di eventi locali come sopra descritti per un totale di euro 760.000,00, di cui euro 20.000,00 come quota fissa per ogni Comune aderente all'iniziativa ed il restante importo, corrispondente al 50% dello stanziamento complessivo, in funzione del numero di arrivi dell'anno 2015, come risultanti in base ai dati ufficiali della Direzione statistica: Affi 24.965, Bardolino 397.883, Brenzone sul Garda 86.886, Bussolengo 113.854, Caprino veronese 13.461, Castelnuovo del Garda 262.898, Cavaion veronese 24.685, Costermano 68.657, Ferrara di Monte Baldo 2.890, Garda 179.843, Lazise 572.039, Malcesine 211.357, Pastrengo 12.532, Peschiera del Garda 425.410, Rivoli veronese 5.350, San Zeno di Montagna 59.189, Sona 23.479, Torri del Benaco 76.953, Valeggio sul Mincio 65.504.

In base ai parametri sopra evidenziati, l'Unità Organizzativa Promozione Turistica ha determinato gli importi indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corrispondenti ai contributi assegnati a ciascun Comune dell'OGD "Lago di Garda" per un ammontare complessivo di euro 760.000,00.

Entro il 28 febbraio 2017 le amministrazioni dovranno inviare alla Giunta regionale - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione - Unità Organizzativa Promozione Turistica - il programma degli eventi/iniziative locali che intendono realizzare, anche in forma congiunta tra amministrazioni, entro 31 agosto 2017, nel rispetto delle linee guida sopra espresse.

Le spese ammesse a rendicontazione riguarderanno le seguenti tipologie:

- spese per attività di informazione, pubblicità e promozione dell'iniziativa compresi eventuali supporti cartacei;
- spese per l'organizzazione e realizzazione dell'evento, ad esclusione di quelle di consulenza, quali ad esempio: affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto premi, spese postali, forniture di servizi purché riconducibili all'organizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo e non alla gestione ordinaria dell'ente;
- spese per l'organizzazione di degustazioni di prodotti tipici (fino ad un massimo del 15% della spesa ammissibile).

Le spese, supportate da idonea documentazione dovranno essere sostenute dalle amministrazioni nel rispetto della normativa vigente e non tramite la concessione di contributi a soggetti terzi. Le iniziative potranno altresì coinvolgere più di una amministrazione e in tal caso una delle amministrazioni coinvolte dovrà essere indicata come capofila e gestire l'organizzazione dell'evento; in quest'ultimo caso è ammesso il trasferimento dei fondi tra le amministrazioni compartecipanti.

Dopo la presentazione del programma degli eventi, supportato da dettagliato preventivo di spesa, ad avvenuta approvazione dello stesso con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione turistica della Direzione Promozione Economica e Internalizzazione, sarà liquidato a titolo di acconto l'80% dell'importo. Ad avvenuta presentazione del rendiconto a consuntivo, entro il 15 settembre 2017, verrà liquidato il saldo.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di determinare in euro 760.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 101746 "Trasferimenti per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico".

Si propone, infine, di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della conta-bilità della Regione";

VISTA Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228;

VISTA la delibera n. 1826 del 8 novembre 2011, "Progetti di eccellenza turistica a carattere autonomo e regionale";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018"

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la concessione di contributi di cui al Progetto di eccellenza "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda", secondo la ripartizione e gli importi di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale di euro 760.000,00;
2. di prevedere che i Comuni beneficiari di cui all'**Allegato A** presentino entro il 28 febbraio 2017 alla Giunta regionale - Direzione Promozione Economica e Internalizzazione - Unità Organizzativa Promozione Turistica -, il programma degli eventi/iniziative da realizzarsi con il contributo regionale entro il 31 agosto 2017, alla approvazione del quale verrà erogato l'80% del contributo assegnato;
3. di determinare in euro 760.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016-2018 sul capitolo 101746 "Trasferimenti per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico";
4. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 2033 del 13 dicembre 2016**

Ente	C. F.	Arrivi Anno 2015	Quota Fissa euro	Ripartizione in base al numero degli arrivi euro	Contributo euro
Affi	00683030233	24.965	20.000,00	3.610,08	23.610,09
Bardolino	00345090237	397.883	20.000,00	57.536,16	77.536,16
Brenzone sul Garda	00661110239	86.886	20.000,00	12.564,21	32.564,21
Bussolengo	00268250230	113.854	20.000,00	16.463,94	36.463,94
Caprino Veronese	00414200238	13.461	20.000,00	1.946,54	21.946,54
Castelnuovo del Garda	00667270235	262.898	20.000,00	38.016,56	58.016,56
Cavaion Veronese	81000830232	24.685	20.000,00	3.569,59	23.569,59
Costermano	00650140239	68.657	20.000,00	9.928,20	29.928,20
Ferrara di Monte Baldo	81000130237	2.890	20.000,00	417,91	20.417,91
Garda	00419930235	179.843	20.000,00	26.006,33	46.006,33
Lazise	00413860230	572.039	20.000,00	82.720,12	102.720,12
Malcesine	00601160237	211.357	20.000,00	30.563,43	50.563,43
Pastrengo	00721100238	12.532	20.000,00	1.812,20	21.812,20
Peschiera del Garda	00245430236	425.410	20.000,00	61.516,72	81.516,72
Rivoli Veronese	81001170232	5.350	20.000,00	773,64	20.773,64
San Zeno di Montagna	00414190231	59.189	20.000,00	8.559,07	28.559,07
Sona	00500760236	23.479	20.000,00	3.395,20	23.395,20
Torri del Benaco	00661030239	76.953	20.000,00	11.127,84	31.127,84
Valeggio sul Mincio	00346630239	65.504	20.000,00	9.472,25	29.472,25

(Codice interno: 335341)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2035 del 13 dicembre 2016

Autorizzazione a conciliare avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia ex art. 31 L. 4 novembre 2010, n. 183. M. M. c/ Regione del Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335342)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2036 del 13 dicembre 2016

Autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b) della vigente disciplina in materia (deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 3 luglio 2012) per l'anno 2017.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335343)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2037 del 13 dicembre 2016

dott. Carlo CLINI - Dirigente. Proroga assegnazione a seguito della nomina ad Esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con nota prot. MAE01792482016-09-16 del 16 settembre 2016 il Capo del DGRI - Ufficio I del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha comunicato la rinomina in qualità di Esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 della L. 52/1996 e dall'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, del dott. Carlo CLINI - Dirigente della Regione del Veneto già in servizio presso la Sezione Sede di Bruxelles, per la durata di anni due, a far data dal 7 gennaio 2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 175 del 27 febbraio 2014, la Giunta Regionale ha disposto l'assegnazione a seguito della nomina ad esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, del dott. Carlo CLINI - Dirigente della Regione del Veneto, per la durata di anni due, a decorrere dal 7 gennaio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 della L. 52/1996 e dall'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967.

Con nota prot. n. 3398/C3UE del 7 luglio 2016 il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha comunicato che la Conferenza ha rinnovato l'incarico, in qualità di esperto regionale presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ai sensi dell'art. 58 della L. 52/1996 e dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, del Dirigente della Regione Veneto dott. Carlo CLINI, per un ulteriore biennio, a decorrere dal 7 gennaio 2017.

A tal proposito già con nota prot. n. 237825 del 17 giugno 2016, il Presidente della Giunta Regionale della Regione del Veneto ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo del distacco, per l'ulteriore biennio dal 7 gennaio 2017, del dirigente di ruolo dott. Carlo CLINI, quale esperto presso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles.

Successivamente con nota prot. n. MAE01792482016-09-16 del 16 settembre 2016 il Capo del DGRI - Ufficio I del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del dicastero in parola nella seduta del 13 settembre 2016, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'incarico ad esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles del dott. Carlo CLINI - Dirigente della Regione del Veneto, per l'ulteriore periodo di anni due, a decorrere dal 7 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 58 della Legge 52/1996 e dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967.

Con dichiarazione del 27 maggio 2016 il dott. Carlo CLINI ha accettato il rinnovo dell'incarico per l'ulteriore biennio, a decorrere dal 7 gennaio 2017.

Con nota prot. n. 409575 del 21 ottobre 2016 il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto, a completamento dei dati relativi al dott. Carlo CLINI, ha inviato la scheda informativa richiesta con nota del 16 settembre 2016, dal Capo dell'Ufficio I del Ministero degli Affari Ester de della Cooperazione Internazionale, debitamente compilata e firmata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 58 della Legge 52/1996;

VISTO l'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 175 del 27 febbraio 2014;

VISTA la nota prot. n. 237825 del 17 giugno 2016 del Presidente della Giunta Regionale della Regione del Veneto;

VISTA la nota prot. n. 3398/C3UE del 7 luglio 2016 del Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la nota prot. MAE01792482016-09-16 del 16 settembre 2016 del Capo del DGRI - Ufficio I del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTA la dichiarazione del 27 maggio 2016 del dott. Carlo CLINI;

VISTA la nota prot. n. 409575 del 21 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di prorogare l'assegnazione, a seguito del rinnovo della nomina ad esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, del dott. Carlo CLINI - Dirigente della Regione del Veneto, per un periodo di anni due, a decorrere dal 7 gennaio 2017, come comunicato con nota del Ministero degli Affari Esteri del 16 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 della Legge 52/1996 e dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967, secondo le modalità concordate con il Ministero degli Affari Esteri;

2. di stabilire altresì che al dott. CLINI, continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di Consigliere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58 della Legge 52/1996 e dall'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967;

3. di dare atto che la spesa a seguito del rinnovo della nomina ad esperto alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, conferita al dott. CLINI, sarà a carico del bilancio regionale relativo all'anno 2017, ai sensi del comma 3 dell'art. 58 della Legge 52/1996;

4. di dare atto che gli eventuali oneri derivanti dal presente provvedimento, per la quota in scadenza nell'esercizio 2017, faranno carico e rientreranno nei limiti delle somme da impegnarsi a tal fine sui capitoli di spesa 102801/U; 102872/U; 102943/U e 103014/U, del bilancio di previsione 2017/2019;

5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335344)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2038 del 13 dicembre 2016

Acquisizione al patrimonio regionale dei terreni occupati da una briglia idraulica sita in località Caorera - comune di Quero Vas (BL) e istituzione di una servitù di passaggio per permettere la manutenzione della stessa.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di autorizzare la sottoscrizione di atti di compravendita e di costituzione di servitù di passaggio fra la Regione del Veneto e i signori Gallina Laura e Gina, Zuccolotto Antonia e Oliva e Zanella Paolo dei terreni occupati da una briglia idraulica per permettere la manutenzione della stessa sita in località Caorera - comune di Quero Vas (BL). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: nota prot. n. 132524 del 27 marzo 2014 Unità Organizzativa Forestale Belluno; nota prot. n. 431942 del 15 ottobre 2014 Sezione Demanio Patrimonio e Sedi; nota prot. n. 168461 del 22 aprile 2015 Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Belluno; nota prot. n. 375571 del 21 settembre 2015 mittenti vari - accettazione indennità acquisto terreni.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ora Unità Organizzativa Forestale Belluno, con nota prot. n. 132524 del 27 marzo 2014 ha sottoposto all'attenzione della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, ora Direzione Acquisti AA.GG e Patrimonio, la necessità di procedere all'acquisto di alcuni terreni sui quali insistono delle opere tese alla regimazione del Rio che scende dalla Valle detta "di Val Granda", in prossimità dell'abitato di Caorera nel comune di QueroVas (BL).

L'Unità Organizzativa Forestale Belluno ha rappresentato, infatti, che l'acquisizione dei sedimi, attualmente di proprietà privata, e la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo privato limitrofo che consente di raggiungere la briglia di sbarramento a fessura e la vasca di espansione, assolverebbero alla funzione pubblica di trattenuta di materiali solidi trasportati dagli eventi meteorologici nel citato Rio.

Con DGR n. 1800/2010 è stato assunto l'impegno di spesa a carico del capitolo 100696 del bilancio 2010, per la somma necessaria alla realizzazione degli interventi d'interesse regionale di cui al progetto n. 997/2010, approvato con Decreto dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi n. 207/2011, che comprendeva anche l'acquisizione delle aree in questione.

In relazione a quanto sopra, l'UO Forestale Belluno ha proposto l'acquisizione al patrimonio regionale dei terreni in questione, meglio descritti nella tabella che segue, per la stima preventiva dei quali ha incaricato il perito edile, Sponga Daniele. È stato individuato un valore unitario di Euro 0,80/mq per l'acquisto ed Euro 5,00/mq per imposizione di servitù di passaggio su pista già realizzata dai proprietari, esclusi gli oneri ipotecari, catastali e di registro.

Va considerato che per i servizi estimativi nel settore immobiliare, giusta art. 25, L.R. 6/1980 e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale si avvale dell'Agenzia delle Entrate Direzione del Territorio, sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Agenzia medesima.

Sulla base di tali accordi, la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ha dunque richiesto, con nota 15.10.2014 prot. 431942, all'Agenzia dell'Entrate - Ufficio del Territorio di Belluno la verifica della congruità della stima redatta dal perito edile, Sponga Daniele in data 14.01.2013.

Con nota 22.04.2015 prot. 168461, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Belluno ha trasmesso alla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, l'elaborato tecnico-estimativo ritenendo congruo l'importo per l'imposizione di servitù di passaggio indicato dalla stima del perito edile mentre non ha ritenuto congruo il valore di acquisto stimandolo in Euro 1,10/mq anziché Euro 0,80/mq.

Sulla base della congruità degli importi definita dall'Agenzia delle Entrate di Belluno, la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ora UO Forestale Belluno ha quindi trasmesso alla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con nota 21.09.2015 prot. 375571, le note con cui i proprietari dei terreni accettano le indennità offerte sia per l'acquisto, che per la costituzione di servitù.

Il prospetto, di seguito predisposto per maggiore chiarezza e sintesi, riporta i nominativi dei privati proprietari e gli estremi delle note protocollate di accettazione delle indennità, l'individuazione catastale dei beni e le relative superfici, il valore per metro quadro riferito sia all'acquisto che all'asservimento e gli importi da riconoscere ai predetti proprietari in ragione della loro quota di diritto dominicale:

nome	nota prot.	fg.	mapp.	superficie mq	quota di proprietà	Euro/mq acquisto	Euro/mq servitù	totale
Gallina Laura	337672/ 2015	2	958	187	1/6	1,10	/	Euro 34,28
Gallina Gina	337672/ 2015				1/6		/	Euro 34,28
Zuccolotto Antonia	337672/ 2015				1/3		/	Euro 68,57
Zuccolotto Oliva	264862/ 2015				1/3		/	Euro 68,57
Zanella Paolo	288089/ 2015		963 - 965- 960	895	1/1		/	Euro 984,50
			21 - 22 - 964	300		/	5,00	Euro 1.500,00
TOTALE								Euro 2.690,20

Alla luce di quanto sopra esposto e richiamati i provvedimenti delle Strutture regionali competenti dai quali risulta che le aree già rivestono carattere di pubblica utilità, si propone di acquistare i terreni di proprietà di Gallina Laura e Gina, Zuccolotto Antonia e Oliva e Zanella Paolo siti in Quero Vas (BL) catastalmente censiti al CT del medesimo comune, fg. 2, mapp. 958, 963, 965, 960 e di costituire servitù di passaggio sul terreno di proprietà di Zanella Paolo, sito in Quero Vas (BL) catastalmente censito al CT del medesimo comune, fg. 2, mapp. 21, 22, 964, al prezzo complessivo di Euro 2.690,20, suddiviso secondo la tabella sopra esposta, sulla base della stima del perito edile, Sponga Daniele, successivamente resa congrua con modifiche dall'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di Belluno del 22.04. 2015, incaricando l'Ufficiale rogante della Regione del Veneto a rogitare gli atti nella forma pubblica amministrativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la nota 27.03.2014 prot. 132524, del Settore Forestale di Belluno, che propone di acquisire al patrimonio regionale e asservire i terreni sui quali insistono delle opere tese alla regimazione del Rio che scende dalla Valle detta "di Val Granda", nella parte prossima all'abitato di Caorera del comune di Quero Vas (BL);

VISTA la nota 22.04.2015, nostro prot. 168461, dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Belluno che attestato la congruità con modifiche della perizia di stima del perito edile, Sponga Daniele;

VISTA la L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge forestale regionale";

VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la L.R 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 Statuto del Veneto";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, l'acquisto, in favore dell'Amministrazione regionale, dei terreni già adibiti a briglia idraulica di sbarramento a fessura e della vasca di espansione che assolve alla funzione pubblica di trattenuta di materiali solidi

trasportati dagli eventi meteorologici nel Rio "di Val Granda" di proprietà di Gallina Laura e Gina, Zuccolotto Antonia e Oliva, Zanella Paolo, catastalmente censiti al CT del comune di Quero Vas (BL), cfg. 2, mapp. 958, 963, 965, 960 e di costituire servitù di passaggio sul terreno di proprietà di Zanella Paolo, sito in Quero Vas (BL), catastalmente censito al CT del medesimo comune, fg. 2, mapp. 21, 22, 964, al prezzo complessivo di Euro 2.690,20, meglio descritti come nella tabella che segue:

nome	nota prot.	fg.	mapp.	superficie mq	quota di proprietà	Euro/mq acquisto	Euro/mq servitù	totale
Gallina Laura	337672/ 2015	2	958	187	1/6	1,10	/	Euro 34,28
Gallina Gina	337672/ 2015				1/6		/	Euro 34,28
Zuccolotto Antonia	337672/ 2015				1/3		/	Euro 68,57
Zuccolotto Oliva	264862/ 2015				1/3		/	Euro 68,57
Zanella Paolo	288089/ 2015		963 - 965- 960	895	1/1		/	Euro 984,50
			21 - 22 - 964	300		/	5,00	Euro 1.500,00
TOTALE								Euro 2.690,20

3. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad approvare e sottoscrivere gli atti di compravendita e asservimento;
4. di incaricare altresì l'Ufficiale rogante della Regione del Veneto a rogitare gli atti di compravendita e asservimento in forma pubblica amministrativa;
5. di dare atto che agli importi di cui al punto 1 si farà fronte mediante l'utilizzo dei fondi già assunti con DGR 1800/2010, con prenotazione di impegno di spesa a carico del capitolo 100696 del bilancio regionale esercizio 2016 assunta con DGR 431 del 07.04.2016;
6. di assegnare alla UO Forestale Belluno la gestione delle aree in oggetto;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 14.03. 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335717)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2039 del 13 dicembre 2016

Autorizzazione alla cessione a favore del comune di Oderzo (TV) del relitto stradale in fregio alla Strada regionale n. 53 "Postumia" catastalmente individuato al Catasto Terreni del medesimo comune, fg. 23, mappale 632.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la sottoscrizione di un atto di cessione a titolo gratuito fra la Regione del Veneto, in qualità di Ente cedente, ed il comune di Oderzo, in qualità di Ente cessionario, per il trasferimento della proprietà del relitto stradale in fregio alla Strada regionale n. 53 "Postumia" catastalmente individuato al Catasto Terreni del medesimo comune, fg. 23, mappale 632, in applicazione del disposto normativo dell'art. 2, comma 6, lettera D), D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.

Il relatore Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 101, comma 1, del D. Lgs. 112/1998, sono state trasferite al Demanio delle Regioni a statuto ordinario le strade o i tronchi di strade già appartenenti al Demanio statale.

La L.R. 11/2001, ha mantenuto in capo alla Regione l'attività di pianificazione degli interventi sulla rete viaria, l'attività di programmazione pluriennale degli interventi coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, l'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti locali e la definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza relativamente alla rete viaria e alle reti telematiche. Ha invece trasferito al demanio delle Province territorialmente competenti la rete viaria che non fosse di esclusivo interesse regionale. Con successiva Delibera di Consiglio regionale n. 59/2002, è stata individuata la rete viaria di interesse regionale, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 92, 93 e 95, L.R. 11/2001.

In attuazione delle predette disposizioni, con verbale di consegna del 01.10.2001 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione del Territorio di Treviso, Servizio Pubblicità Immobiliare in data 28.12.2012, registro particolare n. 28507 registro generale n. 39563, sottoscritto da A.N.A.S., Regione del Veneto e Provincia di Treviso, è stata trasferita a quest'ultima, tra le altre, la particella catastalmente individuata al catasto terreni del comune di Oderzo, fg. 23, mapp. 632.

La L.R. 30/2001, ha sostituito il comma 1 dell'art. 93, L.R. 11/2001, escludendo dal trasferimento alle Province "la rete viaria di interesse regionale determinata ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera c)".

Si è resa pertanto necessaria l'adozione di un nuovo verbale di consegna datato 22.11.2012, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione del Territorio di Treviso, Servizio Pubblicità Immobiliare in data 09.01.2013, registro particolare n. 713 registro generale n. 898, sottoscritto tra Provincia di Treviso e Regione del Veneto, con il quale è stata trasferita a quest'ultima, tra l'altro, la particella catastalmente individuata al catasto terreni del comune di Oderzo, fg. 23, mapp. 632, della superficie di mq. 96.

A seguito dei lavori di realizzazione della SR 53 Postumia effettuati da ANAS, è risultato un reliquato di terreno sito in comune di Oderzo (TV), catastalmente identificato al CT, Fg 23, mapp. 623, con una superficie di mq. 96.

Va evidenziato peraltro che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 7, D.Lgs. 285/1992, l'ANAS s.p.a. con decreto datato 21.03.1995 ha trasferito al comune di Oderzo un tronco di strada ricadente nel suo centro abitato, comprensivo di accessori e pertinenze, compresi eventuali reliquati stradali, non formalizzando tuttavia il trasferimento del reliquato precedentemente descritto.

Il comune di Oderzo, con nota 27.05.2016 prot. 209205, ha chiesto quindi all'amministrazione regionale di acquisire a titolo gratuito la porzione di reliquato stradale nel frattempo trasferito al demanio regionale, catastalmente censito al CT, comune di Oderzo, fg. 23, mapp. 632, motivando la richiesta proprio sulla considerazione che tutti i beni immobili stradali all'interno del centro abitato sono stati trasferiti sempre a titolo gratuito ai comuni aventi numero di abitanti maggiore di 10.000, in virtù del citato art. 2, comma 7, del Codice della Strada. Tale reliquato potrebbe infatti essere utilmente valorizzato per funzioni di interesse pubblico locale.

La Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con nota 05.07.2016 prot. 260370, ha chiesto alla Società Veneto Strade s.p.a. e alla UO Infrastrutture Strade e Concessioni, se la predetta porzione di proprietà regionale rivesta ancora interesse per la gestione dell'asse viario regionale.

La società Veneto Strade s.p.a., con nota del 23.09.2016 prot. n. 360636 ha espresso parere favorevole ad un'eventuale alienazione del mappale n. 632 non risultando più funzionale all'espletamento della attività di manutenzione del patrimonio stradale. Detto parere è stato confermato dalla U.O. Infrastrutture Strade Concessioni con nota del 22.11.2016 prot. 454531, senza ulteriori prescrizioni.

Appare pertanto possibile accogliere la richiesta del comune di Oderzo volta ad ottenere l'intestazione del reliquato in parola, disponendo che il terreno sia inserito a patrimonio disponibile regionale, e quindi procedendo alla cessione a titolo gratuito in funzione dell'interesse pubblico e della compatibilità con gli scopi istituzionali propri dell'utilizzo richiesto.

Al solo scopo di definire, in sede di cessione, il valore dell'area, la UO Patrimonio, Sedi e Demanio, con perizia di stima redatta in data 8.11.2016, ha stimato il valore del terreno in 60 Euro/mq, ovvero, tenuto conto della superficie di 96 mq. pari a complessivi Euro 5.760,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la L.R. 13.04.2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 112/1998";

Vista la L.R. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali";

Vista la L.R. 29.10.2001, n. 30 "Modifiche alla L.R. 13.04.2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'";

Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

Vista la documentazione tutta agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il relitto di terreno, posto in fregio alla Strada regionale 53 "Postumia" in comune di Oderzo (TV), e censito al catasto terreni del medesimo comune, foglio 23, mappale 632, della superficie di 96 mq., già acquisito al demanio stradale regionale a seguito di trasferimento di funzioni tra lo Stato e gli Enti locali, non è funzionale all'attività stradale e non possiede i requisiti e i presupposti della demanialità, disponendone, di conseguenza, l'inserimento a patrimonio disponibile della Regione del Veneto;
3. di autorizzare, per i fini di cui al precedente punto 2), la cessione a titolo gratuito del predetto reliquato stradale a favore del comune di Oderzo (TV), incaricando l'Ufficiale rogante della Regione del Veneto a rogitare l'atto in forma pubblica amministrativa;
4. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio dei conseguenti adempimenti;
5. di dare atto che eventuali spese connesse e conseguenti la sottoscrizione dell'atto di cessione saranno a carico dell'Amministrazione comunale di Oderzo;
6. di dare altresì atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335345)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2040 del 13 dicembre 2016

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335346)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2041 del 13 dicembre 2016

N. 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335337)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2042 del 13 dicembre 2016

Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia 12685/13 R.G.N.R. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 335762)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2043 del 13 dicembre 2016

Assemblea straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 22 dicembre 2016 ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.A., convocata per il giorno 22 dicembre 2016 alle ore 10.00 e avente all'ordine del giorno alcune modifiche statutarie.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Con nota protocollo n. 787/2016 del 7 dicembre 2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria, da costituire in forma totalitaria, della Veneto Acque S.p.A., di cui la Regione detiene il 100% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in via Torino n. 180, Mestre-Venezia, il giorno 22 dicembre 2016, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Statuto Sociale: modifiche art. 2 (oggetto sociale), introduzione art. 2bis (carattere pubblico della società), art. 9 (convocazione dell'assemblea), art. 14 (organo amministrativo), art. 15 (riunione dell'organo amministrativo), art. 17 (emolumenti organo amministrativo), art. 18 (funzioni organo amministrativo), art. 19 (poteri amministratore unico o presidente consiglio di amministrazione), art. 20 (collegio sindacale e revisione legale).

In merito all'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Veneto Acque S.p.A., si rappresenta che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società pubbliche), prevede che le società a controllo pubblico adeguino i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016.

Per tale ragione la Società ha convocato l'assemblea in oggetto e in data 12/12/2016 ha trasmesso il testo dello statuto contenente le modifiche proposte riportate nella seconda colonna del quadro sinottico allegato al presente provvedimento (**Allegato A).**

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria è necessario ad ogni modo considerare che, su ricorso della Regione del Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9/11/2016, depositata in Cancelleria il 25/11/2016, tra le altre cose, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In proposito si fa presente che gli artt. 16 e 18 della legge 124/2015 rappresentano i presupposti normativi per l'adozione del D.Lgs. 175/2016.

La sentenza ha anche aggiunto che "*le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*."

La modalità d'intervento dei giudici della Consulta, come sopra delineata, appare costituire un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale per cui i suoi effetti appaiono di difficile individuazione da parte dell'interprete.

Per quanto concerne le modifiche statutarie proposte, esse riguardano in particolare la composizione degli organi sociali ed il loro funzionamento, nonché la caratterizzazione del fatturato prevista per le società *in house*.

La Società, inoltre, ha proposto un ampliamento dell'oggetto sociale anche al fine di permetterle nel futuro di procedere ad approvvigionare enti e gestori del servizio idrico integrato.

Oltre a ciò si ritiene opportuno inserire nell'oggetto sociale la possibilità per la Società di svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che la Giunta regionale intendesse attribuirle. Pertanto anche tale modifica viene riportata nel quadro sinottico allegato.

A prescindere pertanto dalla questione se le Regioni, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, rimangano o meno soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene comunque di approvare le modifiche proposte in quanto comunque rispondenti alle esigenze di razionalizzazione proprie della Regione Veneto e in accordo a precedente normativa, nonché in quanto volte a una migliore operatività della Società.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1998 n. 12;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci della Veneto Acque S.p.A.;

VISTO lo statuto vigente di Veneto Acque S.p.A. e le proposte di modifica (**Allegato A**);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. in relazione all'argomento all'ordine del giorno, di approvare le proposte di modifica allo statuto di Veneto Acque S.p.A., come riportate nell'**Allegato A** del presente provvedimento;

2. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare il presente provvedimento ad esclusione dell'allegato sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 335338)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2044 del 13 dicembre 2016

Assemblea ordinaria dell'Associazione Informest del 20 dicembre 2016 ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Informest, associazione partecipata dalla Regione del Veneto, convocata per il giorno 20 dicembre 2016 e avente all'ordine del giorno l'esame del bilancio preventivo per l'anno 2017 e del piano triennale 2017-2019.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

Il "Centro di servizi e di documentazione per la Cooperazione internazionale" denominato Informest è un associazione costituita per iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto e dell'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero ai sensi dell'articolo 2, comma IX, della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, con l'obiettivo di fornire alle imprese formazione, documentazione, assistenza e consulenza sui Paesi dell'Est.

La partecipazione della Regione Veneto alla costituzione del Centro è stata autorizzata in base all'articolo 2 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, con il quale sono state, tra l'altro, regolate le modalità di assunzione di detta partecipazione con riguardo al conferimento al fondo di dotazione della quota di spettanza della Regione Veneto in qualità di socio fondatore, in corrispondenza delle assegnazioni finanziarie disposte ai sensi dell'articolo 2 comma X della citata Legge n. 19/1991. Attualmente la Regione del Veneto partecipa per il 17,097 % al fondo di dotazione di Informest.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, con nota prot. n. 286/2016 del 23 novembre 2016, ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria degli associati che si terrà il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 11.00, presso la sala Ritter della sede di Gorizia della CCIAA Venezia Giulia, in Via Crispi n. 10, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame Bilancio Preventivo 2017 e piano triennale 2017-2019;

2. Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, si rappresenta che l'Associazione ha trasmesso il bilancio preventivo 2017 e il piano triennale 2017-2019, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Nota esplicativa alle voci del bilancio preventivo 2017 e del piano triennale 2017-2019, nonché dalla Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio preventivo 2017(**Allegato A**).

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che il bilancio preventivo 2017 evidenzia la previsione di utilizzo del fondo di dotazione a copertura dei costi istituzionali e di funzionamento dell'Ente per Euro 1.170.255,00. In proposito si precisa che la previsione per il 2016 era stata di Euro 1.454.212,16, ma, come viene rappresentato nella documentazione allegata, l'utilizzo sarà probabilmente molto inferiore e pari a circa Euro 1.000.000,00.

Dall'analisi del bilancio previsionale 2017, si evince che il valore della produzione previsto è pari a Euro 1.794.658,00 (per il 2016 la previsione era di Euro 2.754.309,05) che, al netto dell'utilizzo del fondo di dotazione per Euro 1.170.255,00, è determinato da ricavi per progetti pari a Euro 624.403,00.

I costi della produzione sono previsti pari ad Euro 1.774.364,00, (la previsione per il 2016 era pari ad Euro 2.748.270,05).

Si riscontra una generale diminuzione di tutti gli importi rispetto alle previsioni per il 2016, sia dal lato dei ricavi che dei costi.

I costi per servizi vengono previsti in Euro 576.777,00 (erano stimati Euro 1.371.805,81 per il 2016), per i quali la voce preponderante riguarda i "costi esterni per l'implementazione dell'attività" pari ad Euro 304.912,00.

Inoltre, si evidenzia che il costo del personale dipendente è previsto pari a complessivi Euro 1.145.163,00 (la previsione per il 2016 era pari ad Euro 1.306.214,24), in diminuzione, considerato che la struttura operativa sulla base della quale vengono stimati i costi si compone di 20 impiegati e 1 dirigente mentre nel precedente bilancio gli elementi di costo venivano

determinati per 22 impiegati e 1 dirigente.

La differenza tra valore e costo della produzione è pari a + Euro 20.294,00.

Sono previsti proventi finanziari pari ad Euro 51.325,00, in diminuzione di Euro 24.564,30 rispetto al preventivo 2016, che sono costituiti da investimenti in titoli e depositi presso conti correnti bancari e investimenti in contratti di capitalizzazione del Fondo di Dotazione.

Il risultato prima delle imposte risulta quindi pari ad Euro 71.619,00, in riduzione per Euro 10.309,30 rispetto al preventivo 2016 in cui era pari ad Euro 81.928,30.

Per quanto riguarda il piano triennale si rinvia a quanto illustrato nell'**Allegato A.**

Passando ad una sintesi del programma di attività per il 2016, si rappresenta che l'Associazione Informest intende proseguire nella propria attività di supporto al territorio anche in relazione alla progettazione europea attraverso un'ampia azione di formazione/informazione e negli interventi di cooperazione attraverso lo sviluppo di attività progettuali cofinanziate da fondi europei, nazionali o regionali, al fine di sviluppare opportunità di crescita del territorio per gli anni futuri.

Il Collegio dei revisori, nell'esprimere il proprio parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2017 e sul Piano triennale 2017 - 2019, rileva che le previsioni presentate dal Consiglio di Amministrazione "*sono determinate complessivamente con criteri di prudenza, ma in una prospettiva di graduale esaurimento dell'attività, invece che di continuità*" e non tengono conto dei potenziali effetti positivi dell'accordo siglato nell'ottobre 2014 con la Regione Friuli Venezia Giulia né di ulteriori progettualità con altri partner per gli esercizi futuri. Tali previsioni "*potranno essere tracciate con un respiro più ampio solo se gli Associati determineranno di dare un ruolo definito all'Associazione, nell'ambito dei rispettivi scopi istituzionali, ed un impulso alla sua missione, a beneficio degli Enti e dell'economia dei territori sui quali essa opera*". Il Collegio conclude affermando che "*il Bilancio 2017 ed il Piano triennale 2017-2019 rappresenta l'incisiva azione svolta sul versante del contenimento dei costi, che potrebbe trovare ulteriori margini di miglioramento, all'interno di una chiara strategia complessiva sul ruolo dell'Associazione.*"

In proposito si deve rilevare la modifica avvenuta nella base associativa, che ha riguardato il recesso dall'Associazione della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, della Provincia autonoma di Trento, di Unioncamere e di ICE e l'adesione dal 1° gennaio 2016 dell'Azienda Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina.

Sul punto è opportuno far presente che nel PDL 194 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) attualmente all'esame del Consiglio regionale è presente una norma per recedere da Informest.

Come rappresentato dal Consiglio di amministrazione nella sua relazione, nonostante il contenimento delle spese di funzionamento, il fondo di dotazione è destinato ad esaurirsi al più tardi nel 2020, in mancanza di un rifinanziamento annuo da parte degli associati, fattispecie del resto non prevista dalla Legge regionale 38/1991.

Per quanto rappresentato si propone di approvare il bilancio preventivo 2017 di Informest e per quanto riguarda il piano triennale 2017-2019, si propone di prendere atto di quanto illustrato dal consiglio di amministrazione, rinviando ai futuri esercizi ogni determinazione conseguente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTO lo Statuto dell'Associazione Informest;

VISTA la Legge n. 19/1991;

VISTA la Legge regionale n. 38/1991;

VISTA la nota dell'Associazione prot. n. 286 del 23/11/2016 di convocazione dell'Assemblea Ordinaria;

VISTI il bilancio preventivo 2017 e il piano triennale 2017/2019 dell'Associazione Informest e la relazione del Collegio dei Revisori alla proposta di bilancio preventivo 2017 (**Allegato A**);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare il bilancio preventivo 2017 di Informest Associazione e, per quanto riguarda il piano triennale 2017-2019, di prendere atto di quanto illustrato dal consiglio di amministrazione, rinviando ai futuri esercizi ogni determinazione conseguente;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 335339)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2045 del 13 dicembre 2016

Assemblea straordinaria della società Autovie Venete S.p.A. del 20 dicembre 2016 ore 10.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria della Autovie Venete S.p.A. del 20 dicembre 2016 alle ore 10.00 avente all'ordine del giorno alcune modifiche statutarie.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Con nota protocollo n. U/37909 del 30/11/2016, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria della Autovie Venete S.p.A., società partecipata dalla Regione del Veneto per il 4,83 del capitale sociale, che si terrà il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 10.00 presso la "Sala Convegni Friulia" sita in via Locchi 21/B a Trieste, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche agli articoli 2, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, e 25, abrogazione dell'art. 29, introduzione del nuovo articolo 26 e conseguente rinumerazione dell'articolato statutario.

In merito all'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Autovie Venete S.p.A. si rappresenta che l'art. 26, comma 1, del del D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società pubbliche), prevede che le società a controllo pubblico adeguino i propri statuti alle disposizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016.

Per tale ragione la Società ha convocato l'assemblea in oggetto e ha reso disponibile ai Soci sul proprio sito internet il testo dello statuto contenente le modifiche proposte riportate nella seconda colonna del quadro sinottico allegato al presente provvedimento (**Allegato A).**

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria è necessario ad ogni modo considerare che, su ricorso della Regione del Veneto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 9/11/2016, depositata in Cancelleria il 25/11/2016, tra le altre cose, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) della legge 7 agosto 2015, n. 124, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevede che il governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

In proposito si fa presente che gli artt. 16 e 18 della legge 124/2015 rappresentano i presupposti normativi per l'adozione del D.Lgs. 175/2016.

La sentenza ha anche aggiunto che "*le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione*."

La modalità d'intervento dei giudici della Consulta, come sopra delineata, appare costituire un *unicum* nella giurisprudenza costituzionale per cui i suoi effetti appaiono di difficile individuazione da parte dell'interprete.

Per quanto concerne le modifiche statutarie proposte, esse riguardano in particolare la composizione degli organi sociali ed il loro funzionamento.

Tra le modifiche più significative si segnala la possibilità che la Società venga retta da un Amministratore unico, la separazione delle funzioni di revisione legale dei conti e quella di controllo, l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo consigliere salva l'attribuzione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, il divieto di corrispondere gettoni di presenza, trattamenti di fine mandato o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

A prescindere pertanto dalla questione se le Regioni, dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale, rimangano o meno soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, si ritiene comunque di approvare le modifiche proposte in quanto comunque rispondenti alle esigenze di razionalizzazione proprie della Regione Veneto e in accordo a precedente normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 35;

VISTE la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria della società Autovie Venete S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTO lo statuto vigente di Autovie Venete S.p.A. e le proposte di modifica (**Allegato A**);

delibera

1. in relazione all'argomento all'ordine del giorno, di approvare le proposte di modifica allo statuto di Autovie Venete S.p.A. presentate dalla Società come riportate nell'**Allegato A** del presente provvedimento;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 335340)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2046 del 13 dicembre 2016

Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 19 dicembre 2016 ore 14.30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin del 19 dicembre 2016 alle ore 14.30, avente quali argomenti all'ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente, l'approvazione del bilancio preventivo 2017 e l'illustrazione delle attività della Fondazione Ca' Vendramin.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

L'art 11 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009) ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare alla costituzione della Fondazione Ca' Vendramin, con sede a Taglio di Po (Rovigo), in qualità di fondatore, con una quota pari al 62,50 %, del fondo di dotazione.

La Fondazione ha lo scopo di favorire la conoscenza e lo sviluppo del Delta del Po e di promuovere la ricerca avanzata a livello nazionale e internazionale sui temi attinenti ai delta e alle zone umide. Essa opera nell'ambito della Regione del Veneto.

Tale soggetto persegue in particolare, i seguenti obiettivi:

a. promuovere, gestire e coordinare, in collaborazione con le Università del Veneto e il Centro Universitario di Rovigo (CUR), la ricerca avanzata sui delta e sulle zone umide anche con riferimento ai sistemi territoriali connessi e, in particolare, con il "Laboratorio internazionale per i delta e le lagune";
b. partecipare a organismi internazionali per la trattazione dei problemi di natura idraulica, costiera ambientale, economica e sociale dei delta e delle zone umide del Mediterraneo e di altri Paesi del mondo;
c. gestire, promuovere, valorizzare e sviluppare il sistema museale del Delta del Po e, in particolare, il Museo regionale della Bonifica Ca' Vendramin, nonché il complesso dei manufatti idraulici storici, delle antiche idrovore delle corti e degli edifici di archeologia rurale del delta;
d. promuovere, sviluppare e gestire la fruizione dei percorsi attrezzati e dei punti di sosta, ai fini della visitazione delle opere idrauliche, degli ambienti rurali e paesaggistici del delta del Po;
e. stimolare, promuovere e diffondere la conoscenza e le opportunità offerte dalle comunità e dai territori del delta, aperti a un approccio conoscitivo intereuropeo e internazionale, con strumenti improntati al dialogo, al confronto e allo scambio di idee, di progetti e di esperienze culturali, scientifiche e operative tra i vari soggetti coinvolti;
f. favorire l'interazione tra le comunità locali e il mondo della cultura e delle nuove opportunità economiche, anche al fine di indirizzare i giovani verso un percorso formativo collegato con le eccellenze dei vari settori d'interesse;
g. promuovere, con il coinvolgimento di personalità del mondo scientifico, di studiosi del settore e delle istituzioni, la predisposizione di documenti per una "equilibrata regolazione ambientale e urbanistica del Delta", come modelli innovativi di governo del territorio;
h. ricercare sostegni materiali, economici e finanziari presso istituzioni, enti pubblici e imprese al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione a sostegno del sistema economico del territorio;
i. privilegiare il coinvolgimento dei giovani nella varie attività promosse, per accrescere la loro formazione e qualificazione e le opportunità di inserimento occupazionale nei vari settori economici;
j. promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale, ambientale e artistico delle genti del Polesine e del loro territorio;
k. promuovere, gestire e valorizzare, in casi particolari espressamente previsti negli atti di programmazione, idrovore ed edifici di rilievo storico e di archeologia rurale in tutto il territorio della provincia di Rovigo;
l. realizzare presso la sede sociale e nel territorio polesano eventi, manifestazioni e rievocazioni di carattere storico, musicale e teatrale e di recupero delle antiche tradizioni;
m. promuovere e valorizzare le tradizioni popolari, i mestieri del delta del Po e delle sue lagune;
n. promuovere, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati nazionali e internazionali, i rapporti internazionali e di gemellaggio con le istituzioni di altri Paesi, anche su delega degli enti e istituzioni che operano nel territorio polesano e veneto;
o. promuovere ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.

La norma sopra menzionata ha previsto, al comma 5, una partecipazione regionale al patrimonio iniziale della Fondazione pari a euro 100.000,00, versati al momento della sua costituzione.

Inoltre, per consentire alla fondazione di perseguire le finalità elencate, il comma 4 art. 11 L.R. 1/2009, ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare alla stessa, un contributo annuale alle spese di gestione e funzionamento, che sarà annualmente stanziato a valere sulle risorse del bilancio regionale.

La Fondazione si è costituita in data 30 ottobre 2009 e con il Decreto n. 79 del 20 aprile 2010 del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della Regione del Veneto è stata riconosciuta al numero 572 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Con nota n. 275 del 25 novembre 2016 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea dei fondatori della Fondazione Ca' Vendramin, che si terrà presso la sede del Centro Visitatori dell'Ente Parco, in Piazza Matteotti a Porto Viro (RO), il giorno lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Bilancio preventivo 2017;
3. Attività della Fondazione Ca' Vendramin;
4. Varie ed eventuali.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, esso è relativo all'approvazione del verbale della seduta assembleare del 04/07/2016 (**Allegato A**), nel quale si chiede di integrare il deliberato del punto 2 con l'invito a perseguire nel prossimo futuro gli equilibri di bilancio ed il deliberato del punto 4 con la relazione da parte dell'organo amministrativo sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti, giusta DGR n. 987 del 29/06/2016.

Pertanto, si propone di approvare il verbale della seduta del 04/07/2016 previa integrazione del medesimo nel deliberato dei punti 2 e 4, giusta DGR n. 987 del 29/06/2016.

Passando alla trattazione del secondo punto all'o.d.g., relativo al Bilancio preventivo per l'esercizio 2017, trasmesso dalla Fondazione (**Allegato B**), si evince che la liquidità iniziale prevista per l'anno 2017 risulta nulla, mentre i residui attivi 2016 sono pari a Euro 25.000,00 ed inoltre, la Fondazione prevede di realizzare le seguenti entrate nel 2017: erogazioni dai soci pari a Euro 47.500,00 per quote associative (per la Regione del Veneto e la Provincia di Rovigo non è prevista alcuna quota associativa), contributi per progetti e attività per un importo di Euro 12.500,00, rimborsi vari pari a Euro 1.000,00, mentre si prevedono entrate varie per Euro 24.000,00, relative a studi e progettazione (Euro 1.000,00), organizzazione manifestazioni ed eventi (Euro 15.000,00) ed entrate varie (Euro 8.000,00) da vendita di biglietti d'ingresso, gadget, etc.. In totale, quindi, Fondazione Ca' Vendramin prevede nel 2017 entrate per Euro 85.000,00, che sommate alla liquidità iniziale dell'anno 2017 ed ai residui attivi del 2016 raggiungono l'importo di Euro 110.000,00.

Dal lato delle uscite, si prevedono residui passivi del 2016 pari a Euro 37.000,00, ed inoltre la Fondazione prevede di corrispondere Euro 500,00 a titolo di rimborso spese per gli amministratori ed Euro 1.900,00 quale compenso e oneri accessori per il Revisore dei Conti, mentre si stimano spese per il personale per Euro 26.500,00.

Con riferimento alla voce indennità e rimborso spese comitato scientifico, si prevede di sostenere Euro 1.000,00, mentre quale compenso e rimborso spese dei consulenti dei progetti si prevede un'uscita di Euro 9.800,00 (di cui Euro 8.000,00 per il progetto "Segnaletica fluviale") ed un costo pari ad Euro 15.300,00 per l'acquisto di servizi tecnici e professionali.

Le spese relative all'organizzazione di convegni e mostre sono previste pari ad Euro 15.000,00 e le imposte e tasse sono pari ad Euro 3.000,00.

Il totale complessivo delle Uscite 2017 risulta, quindi, pari a Euro 73.000,00, al quale si aggiungono Euro 37.000,00 di residui passivi dell'anno 2016, per un totale complessivo di Uscite più residui passivi pari a Euro 110.000,00.

Fondazione Cà Vendramin, prevede, quindi di concludere l'esercizio 2017 con una liquidità finale presunta pari a Euro 0,00.

Si propone, pertanto di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2017 (**Allegato B**), fatto salvo il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti nella propria relazione e invitando nel contempo l'organo amministrativo della Fondazione a preservare gli equilibri economico-finanziari.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, riguardante le attività della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2017 (**Allegato C**), si prevedono in sintesi le seguenti attività:

- Organismo di gestione del Turismo;
- Istituzione di Ecomuseo nel Delta

- Centro di Ricerca e documentazione sul Delta del Po;
- Eco Design Week 2017;
- Behind Food Sustainability, Oltre la Sostenibilità alimentare;
- Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta (L.R. n. 14/01/2003, n. 3, Art. 22);
- Cattedrali dell'Acqua;
- Progetto Casamance - Senegal;
- Altre manifestazioni-convegni e incontri.

Considerato che il programma delle attività per l'anno 2017 (**Allegato C**) prevede la realizzazione di progetti in linea con gli scopi statutari della Fondazione, si propone di approvarlo.

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno relativo alle varie ed eventuali, si propone di richiedere all'organo amministrativo della Fondazione Ca' Vendramin di riferire in assemblea sullo stato di adeguamento, rispetto all'assemblea del 04/07/2016, agli obblighi richiesti ex DGR n. 2078/2011, ed in particolare agli adempimenti in materia di composizione dell'organo amministrativo (L.R. 47/2012), anticorruzione (L. 190/2012) e trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013), mediante produzione in tempi brevi di idonea relazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 11 della L.R. 1/2009;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTO lo Statuto della Fondazione Ca' Vendramin;
VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori prot. n. 275/2016;
VISTO il verbale dell'assemblea della Fondazione Ca' Vendramin del 04/07/2016 (**Allegato A**);
VISTO il Bilancio di previsione della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2017 (**Allegato B**);
VISTO il Programma di attività della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2017 (**Allegato C**);
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della seduta assembleare del 04/07/2016 (**Allegato A**), previa integrazione del medesimo nel deliberato dei punti 2 e 4, giusta DGR n. 987 del 29/06/2016;
2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare il Bilancio di previsione della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2017 (**Allegato B**), fatto salvo il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti nella propria relazione e invitando nel contempo l'organo amministrativo della Fondazione a preservare gli equilibri economico-finanziari;
3. relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, di approvare il Programma di attività della Fondazione Ca' Vendramin per l'anno 2017 (**Allegato C**);
4. per quanto riguarda il punto 4 all'ordine del giorno relativo alle varie ed eventuali, di richiedere all'organo amministrativo della Fondazione Ca' Vendramin di riferire in assemblea sullo stato di adeguamento, rispetto all'assemblea del 04/07/2016, degli obblighi richiesti ex DGR n. 2078/2011, ed in particolare agli adempimenti in materia di composizione dell'organo amministrativo (L.R. 47/2012), anticorruzione (L. 190/2012) e trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013), mediante produzione in tempi brevi di idonea relazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli allegati, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 335503)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2047 del 13 dicembre 2016

Assegnazione di un contributo per gli oneri sostenuti dal servizio sanitario regionale derivanti dall'erogazione dei servizi sanitari aggiuntivi correlati alla stagione turistica 2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Assegnazione, a favore dell'Azienda ULSS n. 10 di San Donà e dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, di un contributo finalizzato a sostenere gli oneri derivanti dall'erogazione dei servizi sanitari aggiuntivi correlati alla stagione turistica 2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto si caratterizza per essere una delle regioni italiane a più alta vocazione turistica ed a fronte di questo aspetto il sistema sanitario veneto ha saputo rispondere attivando, ove necessario, adeguate strutture sia a presidio delle necessità quotidiane, sia per quelle riferite alla gestione delle urgenze ed emergenze.

Come già evidenziato nei provvedimenti di riparto delle risorse per l'erogazione dei LEA per gli anni precedenti, si ritiene necessario, con il presente provvedimento, individuare particolari realtà aziendali che hanno dovuto affrontare considerevoli flussi turistici concentrati in particolari periodi del corrente anno, soprattutto quello estivo, al fine di contribuire agli oneri relativi all'allestimento ed alla conduzione di servizi sanitari a supporto di tali attività.

In particolare, una delle realtà aziendali individuate nella Regione del Veneto, che presenta tali peculiarità, è l'Azienda ULSS n. 10 di San Donà. Nel territorio di tale Azienda, nel quale sono ricomprese le spiagge dell'Alto Adriatico quali Jesolo Lido, Eraclea Mare, Caorle e Bibione, si sono registrate nell'anno scorso 2,7 milioni di arrivi e 15,8 milioni di presenze turistiche nel periodo estivo, comportando un elevato impegno aggiuntivo nell'offerta di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di competenza dell'Azienda stessa.

Si rileva, inoltre, che altri 748.000 mila arrivi e 6,1 milioni di presenze turistiche, sebbene afferenti al territorio Cavallino - Treporti, utilizzano i servizi sanitari erogati dall'Azienda, determinando complessivamente circa 22 milioni di presenze turistiche, concentrate nel periodo maggio -settembre.

Con la delibera del Direttore Generale ULSS 10 di San Donà n. 102 del 26/02/2016 ad oggetto *"Approvazione programma "Vacanze in salute" - anno 2016"*,si è posto in essere una operazione di organizzazione e potenziamento dei servizi sanitari ed amministrativi per la stagione estiva.

Alla luce di quanto sopra, l'Azienda ULSS n. 10 di San Donà con nota prot. n. 31860 del 20 maggio 2016, ha pertanto richiesto il riconoscimento di un contributo per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'erogazione dei servizi sanitari attinenti la stagione turistica 2016 per un importo di Euro 2.550.000.

Relativamente alle richieste effettuate dall'Azienda, la competente direzione regionale "Programmazione Sanitaria" afferente l'Area Sanità e Sociale ha espresso parere favorevole al programma in *"Vacanze in salute -anno 2016*" con nota prot. n. 255079 del 30/06/2016.

L'altra realtà aziendale individuata nella Regione del Veneto, che presenta le peculiarità di cui sopra, è l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia. Già nel 2010, il Tavolo Tecnico Regionale Sanità e Turismo aveva individuato nelle aree di Chioggia-Sottomarina ed Isola Verde, alcune delle località di maggiore interesse per lo sviluppo del progetto "*Vacanze Sicure 2016",* quale iniziativa che si propone di fornire una risposta efficace ai bisogni di salute e sicurezza della popolazione durante la stagione estiva.

Nell'ambito di tale progetto, l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia ha individuato le priorità per l'anno 2016, che risultano essere l'accoglienza del turista, il miglioramento della assistenza sanitaria, la sicurezza del litorale e il progetto *"Estate Sicura Anziani"*.

A tale riguardo, con comunicazione prot. n. 10548 del 30 maggio 2016, l'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia ha descritto nel dettaglio le iniziative promosse con il progetto *"Vacanze sicure 2016",* richiedendo il riconoscimento di un contributo, per fronteggiare gli oneri derivanti all'erogazione dei servizi aggiuntivi, per un importo di Euro 519.890,18.

La competente struttura regionale "Programmazione Sanitaria" afferente l'Area Sanità e Sociale ha espresso parere favorevole relativamente alle richieste effettuate dall'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia con nota prot. n. 280368 del 20/07/2016.

Considerato quanto espresso dalla competente struttura regionale, nonché vista la necessità di mantenere ed incrementare il flusso turistico nella Regione del Veneto, garantendo parallelamente l'assistenza sanitaria, non solo nei termini di tempestività degli interventi di soccorso nei casi di urgenza ed emergenza, ma soprattutto nell'ottica di un progressivo sviluppo dei servizi sanitari garantiti ai turisti presenti nella Regione, si ravvisa la necessità di riconoscere un contributo massimo pari ad Euro 2.500.000,00 per la Azienda ULSS 10 di San Donà e un contributo massimo di Euro 500.000,00 a favore della Azienda ULSS 14 di Chioggia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;
VISTA la L.R. 24.02.2016, n. 8;
VISTO il D.Lgs. 26.07.2011, n. 118;
VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia prot. n. 10548 del 30.05.2016;
VISTA la comunicazione dell'Azienda ULSS n. 10 di San Donà prot n. 31860 del 20.05.2016;
VISTE le comunicazione della struttura "Programmazione Sanitaria" afferente l'Area Sanità e Sociale prot. n. 255079 del 30/06/2016 e prot. n. 280368 del 20/07/2016;

delibera

1. di prendere atto, per le premesse più sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate, delle relazioni, inviate rispettivamente dall'Azienda ULSS n. 10 di San Donà e dall'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, dalle quali si evincono gli oneri connessi allo sviluppo dei servizi sanitari a supporto delle attività inerenti la stagione turistica 2016;

2. di riconoscere per le premesse sopra esposte, nonché visto quanto espresso dalla competente struttura con le precitate note, un contributo massimo pari ad Euro 2.500.000,00 per la Azienda ULSS 10 di San Donà e un contributo massimo di Euro 500.000,00 a favore delle Azienda ULSS 14 di Chioggia relativamente alla conduzione di servizi sanitari a supporto dell'attività turistica per l'anno 2016;

3. di determinare in Euro 3.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione, provvederà con propri atti, il Direttore della Direzione "Programmazione Economico-Finanziaria SSR" entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi del Capitolo 102324 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la regione - trasferimenti correnti (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, l.r. 02/04/2014, n.11)", del bilancio annuale di previsione 2016;

4. di incaricare la Direzione "Programmazione Economico-Finanziaria SSR" alla liquidazione di un acconto pari al 70 % dell'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti;

5. di affidare la liquidazione della quota rimanente alla stessa Direzione "Programmazione Economico-Finanziaria SSR", a seguito di rendicontazione da parte delle aziende sanitarie, da trasmettere alla Direzione "Programmazione Sanitaria" per le verifiche di competenza entro il 31/12/2016;

6. di dare atto che Direzione "Programmazione Economico-Finanziaria SSR", a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

7. di incaricare la Direzione "Programmazione Economico-Finanziaria SSR" dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335502)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2048 del 13 dicembre 2016

Presa d'atto e riconoscimento delle situazioni debitorie e creditorie delle Aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie delle disciolte ex UU.LL.SS.SS. al 31/12/2015.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della ricognizione dei crediti e debiti rilevati al 31/12/2015 dalle aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie delle disciolte ex UU.LL.SS.SS. al 31/12/2015

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La L. 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 6, comma 1, stabilisce che non è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

La successiva L. 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2 comma 14 prevede testualmente che "*Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali."*

In recepimento ed attuazione alle predette leggi statali, la Regione del Veneto ha adottato la L.R. 14 settembre 1994, n. 55 - art. 45 bis *"Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio sanitarie e relative disposizioni finanziarie"* e la L.R. 14 settembre 1994, n. 56 - art. 27 *"Disposizioni per il primo funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.".*

In particolare, il comma 2, art. 45 bis della predetta L.R. 55/94 affida ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni Liquidatorie di cui al comma 1, la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse Unità locali socio sanitarie.

Stante quanto previsto dalla predetta normativa, la Giunta Regionale, da ultimo, con deliberazione 14.09.2000, n. 2910, ha disciplinato, in riferimento alle vertenze per responsabilità civile e ad altre pendenze contrattuali in sofferenza, la procedura di anticipazione di risorse finanziarie a favore delle Gestioni Liquidatorie delle disciolte UU.LL.SS.SS. Tale deliberazione stabilisce, tra l'altro, l'invio in Regione, da parte del Commissario Liquidatore, di un attestato sottoscritto dall'Istituto bancario, con richiesta di finanziamento per i pagamenti effettuati a favore delle predette Gestioni Liquidatorie. Sulla base di tali attestati, la Regione provvede quindi al versamento delle anticipazioni richieste.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla norma citata, le Aziende del SSR hanno anticipato, con risorse del FSR, i fabbisogni derivanti dalle procedure di liquidazione delle obbligazioni in capo alle precedenti gestioni.

Si rende ora necessario, anche in prossimità della riforma del SSR attuata con L.R. 19/2016, estinguere le posizioni creditorie e debitorie delle attuali Aziende del SSR, in ciò anche a seguito dei continui richiami operati dal Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali, istituito presso il MEF.

Pertanto, al fine di addivenire ad una puntuale e validata ricostruzione del credito e del debito a fronte dei pagamenti effettuati dalle attuali Aziende Sanitarie per conto delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte ULSS, con Decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 1 del 26 febbraio 2016, è stata istituita una commissione per l'analisi della documentazione prodotta dalle Aziende del SSR, agli atti presso le competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale.

La suddetta Commissione, sulla base del mandato ricevuto, ha provveduto a fare una ricognizione delle richieste di rimborso ai sensi della DGR 2910/2000 già pervenute dalle Aziende sanitarie, a verificare i dati di credito e debito iscritti nei rispettivi bilanci al 31/12/2015 e a richiedere la documentazione integrativa a supporto di quanto iscritto a bilancio.

Su richiesta della precitata commissione, i Direttori Generali delle attuali Aziende ULSS, in qualità anche di Commissari Liquidatori, hanno attestato con apposito provvedimento deliberativo l'esistenza di posizioni di debito e di credito reciproche che si riepilogano nell'**Allegato A** alla presente delibera.

Dalla ricognizione è tra l'altro emerso che le gestioni liquidatorie presentano posizioni di credito e di debito verso soggetti terzi tutt'ora aperte.

Inoltre deve essere evidenziato che, nel periodo 2012-2015, la Regione Veneto ha provveduto ad anticipare, in via eccezionale e provvisoria, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Regionale incassate mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008, gli importi indicati nei provvedimenti di seguito elencati, al fine di dare tra l'altro adempimento a sentenze esecutive del Tribunale:

PROVVEDIMENTO	IMPORTO ANTICIPATO
DGR n. 1142 del 05 Luglio 2013 e successivi DDR n. 31 del 10 Luglio 2013 e DDR n. 32 del 16 Luglio 2013	3.252.251,99
DDR n. 70 del 04 Dicembre 2013	15.660,55
DGR n. 1727 del 29 Settembre 2014 e successivi DDR n. 76 del 24 Dicembre 2014	506.202,08
DDR n. 43 del 25 Settembre 2012	23.876,90
DDR n. 59 del 12 Novembre 2012	71.544,54
DDR n. 81 del 31 Dicembre 2012	34.954,02
TOTALE	**3.904.490,08**

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, si prende atto della ricognizione effettuata e si quantificano le partite creditorie e debitorie delle attuali Aziende Sanitarie verso le Gestioni Liquidatorie così come riportate nel precitato **Allegato A,** dal quale emerge un credito delle aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie per Euro 17.483.252,78 e un debito della aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie per Euro 4.272.275,14, riferito alla situazione al 31/12/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art.2, comma 2 della L.R. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la L. 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. 14 settembre 1994, n. 55;

VISTA la L.R. 14 settembre 1994, n. 56;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n. 8;

VISTA la L.R, 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la DGR 14 settembre 2000, n. 2910;

VISTO il DDR del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 1 del 26 febbraio 2016;

delibera

1. di prendere atto della ricognizione effettuata dalla precitata Commissione nominata con DDR del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata n. 1/2016, che evidenzia, pertanto, le partite creditorie e debitorie delle Aziende Sanitarie verso le rispettive Gestioni Liquidatorie così come attestate dai Direttori Generali delle attuali Aziende Sanitarie in qualità anche di

Commissari Liquidatori e riportate nel precitato **Allegato A** al presente provvedimento, dal quale emerge un credito delle aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie per Euro 17.483.252,78 e un debito della aziende sanitarie verso le gestioni liquidatorie per Euro 4.272.275,14, riferito alla situazione al 31/12/2015.

2. di dare atto, altresì, che nel periodo 2012-2015, con i provvedimenti dettagliati nella tabella riportata nelle premesse, si è reso necessario anticipare, in via eccezionale e provvisoria, un importo complessivo di Euro 3.904.490,08, mediante l'utilizzo delle risorse del F.S.R. incassate mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008, inerenti rimborsi effettuati dalla Regione Veneto in adempimento tra l'altro a sentenze esecutive del Tribunale competente;

3. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR dell'esecuzione del presente atto;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 2048 del 13 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ATTUALE AZIENDA SANITARIA	GESTIONI LIQUIDATORIE EX UU.LL.SS.SS.	FONDO DI CASSA 31/12/2015	TOTALE CREDITO AZIENDE SANITARIE VERSO GESTIONE STRALCIO	TOTALE DEBITO AZIENDE SANITARIE VERSO GESTIONE STRALCIO	TOTALE SALDO PER AZIENDA	PROVVEDIMENTO DIRETTORE GENERALE	PROVVEDIMENTO COMMISSARIO LIQUIDATORE
1 - Belluno	Agordo 2	-	1.539.536,06		1.539.536,06	Delibera n. 660 del 30/09/16	Delibera n. 658 del 30/09/16
	Belluno 3	-					Delibera n. 659 del 30/09/16
	Pieve di Cadore 1	-					Delibera n. 657 del 30/09/16
3 - Bassano	Bassano ex Ulss 5	0,68	-	2.967.835,42	- 2.967.836,10	Delibera n. 761 del 05/10/16	Delibera prot. n. 50309 del 05/10/16
	Bassano ex Ulss 35	-	-				Delibera prot. n. 50312 del 05/10/16
4 - Thiene	Alto Vicentino 6	-	509.706,02	38.595,95	471.110,07	Delibera n. 872 del 29/09	Delibera n. 873 del 29/09/16
5 - Arzignano	Arzignano-Montecchio 34	-	1.516.732,50		1.516.732,50	Delibera n. 590 del 04/10/16	Delibera n. 4 del 04/10/16
	Valle dell'Agno 7	-					Delibera n. 3 del 04/10/16
6 - Vicenza	Noventa Vicentina 9	-	724.698,46	1.265.843,77	- 541.145,31	Delibera n. 753 del 05/10/16	Delibera n. 755 del 05/10/16
	Vicenza 8	-					Delibera n. 754 del 05/10/16
7 - Pieve di Soligo	Pieve di Soligo 12	678.532,54	3.284,42	-	- 675.248,12	Delibera n. 1208 del 12/1	Delibera n. 1207 del 12/10/16
8 - Asolo	Asolo 13	59,50	272.290,95		272.231,45	Delibera n. 1121 del 07/10/16	Delibera n. 2 del 07/10/16
9 - Treviso	Oderzo 11	11.267,86	1.611.060,51		1.570.732,86	Delibera n. 970 del 18/10/16	Delibera n. 3 del 18/10/16
	Treviso 10	29.059,79					
10 - San Donà di Piave	Portogruaro 14		907.790,43		907.790,43	Delibera n. 803 del 13/10/16	Delibera n. 805 del 13/10/16
	San Dona di Piave 15	-					Delibera n. 804 del 13/10/16
12 - Venezia	Terraferma Veneziana 36		773.001,21		772.998,29	Delibera n. 2521 del 03/10/16	Delibera n. 10 del 03/10/16
	Venezia 16	2,92					Delibera n. 9 del 03/10/16
13 - Mirano	Dolo 18	-	487.854,47		468.057,06	Delibera n. 174 del 05/10/16	Delibera n. 170 del 05/10/16
	Mirano 17	19.797,41					Delibera n. 169 del 05/10/16
14 - Chioggia	Chioggia 32	569,93	291.777,00		291.207,07	Delibera n. 493 del 03/10/16	Delibera n. 2 del 03/10/16
15 - Cittadella	Camposanpiero 20	-	54.713,47		54.713,47	Delibera n. 609 del 30/09/16	Delibera n. 607 del 30/09/16
	Cittadella 19						Delibera n. 608 del 30/09/16
16 - Padova	Padova 21	1.702,70	1.919.398,86		4.877.311,55	Delibera n. 996 del 11/10/16	Delibera n. 3 del 05/10/16
			2.959.615,39				
17 - Este	Conselve 23	-	548.187,63		548.187,63	Delibera n. 606 del 11/10/16	Delibera n. 4 del 11/10/16
	Este 22	-					Delibera n. 3 del 11/10/16
18 - Rovigo	Badia Polesine 29	-	34.978,87		- 181.937,33	Decreto n. 870 del 05/10/16	Decreto n. 1 del 05/10/16
	Rovigo 30	216.916,20					
19 - Adria	Adria 31	34.619,28	8.929,23		- 25.690,05	Decreto n. 623 del 04/10/16	Decreto n. 624 del 04/10/16
20 - Verona	Colognola ai Colli 24	-	3.262.635,99		3.262.635,99	Delibera n. 609 del 13/10/16	Delibera n. 5 del 13/10/16
	Verona 25	-					Delibera n. 6 del 13/10/16
21 - Legnago	Bovolone 27	16,27	57.061,31		57.045,04	Delibera n. 499 del 04/10/16	Delibera n. 1 del 04/10/16
	Legnago 28	-					
TOTALE		992.545,08	17.483.252,78	4.272.275,14	12.218.432,56		

(Codice interno: 335501)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2049 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza del Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus con sede legale e sede operativa principale a Mareno di Piave (TV), Via Madonna della salute, 5. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza al Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus con sede legale e sede operativa principale a Mareno di Piave (TV), Via Madonna della salute, 5. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 47272 del 8/2/2016; visita di verifica in data 23/6/2016, prot. reg. n. 247238 del 24/6/2016 dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso; parere CRITE del 20/9/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra, il Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus con sede legale e sede operativa principale a Mareno di Piave (TV), Via Madonna della salute, 5, è stata autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 68 del 24/6/2011 del Segretario Regionale per la Sanità e in data 8/2/2016 prot. reg. n. 47272 ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e depositata agli atti del presente procedimento.

Con nota prot. reg. n. 223138 dell'8/6/2016 la struttura ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza la quale, con la dichiarazione sostitutiva attestante "che la struttura, le sedi ed i mezzi in uso non hanno subito variazioni di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo e che è mantenuto il possesso dei requisiti accertato in sede di rilascio dell'autorizzazione", ai sensi della DGR n. 1095 del 18/8/2015, determina la proroga della durata dell'autorizzazione all'esercizio sino all'effettuazione, da parte dei competenti uffici, della verifica di cui all'art. 11, comma 2, della Legge Regionale n. 22/2002.

L'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 23/6/2016 è risultato conforme a tutti i requisiti ad esclusione del 3.2.5 (anzianità delle ambulanze).

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso con parere positivo con la seguente prescrizione:

- la struttura dovrà adeguare l'anzianità del parco macchine ai requisiti previsti entro tre anni.

Nella seduta del 20/9/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, concludendo quindi l'esame con il seguente

parere:

"parere favorevole con prescrizione di ottemperanza alle disposizioni del CREU"

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, al Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus con sede legale e sede operativa principale a Mareno di Piave (TV), Via Madonna della salute, 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;
- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;
- VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 68 del 24/6/2011;
- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 9 di Trevisoprot. reg. n. 247238 del 24/6/2016;
- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 20/9/2016;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare con prescrizione il Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus con sede legale e sede operativa principale a Mareno di Piave (TV), Via Madonna della salute, 5,con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n. 9 di Treviso in data 23/6/2016;
2. di incaricare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso di verificare l'ottemperanza alla suddetta prescrizione da parte del Nucleo Volontario di Protezione Civile Onlus;
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335500)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2050 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della ALS Soccorso con sede legale a Illasi (VR), Via San Rainaldo, 2 e sede operativa a Colognola ai Colli (VR), Via IV Novembre, 7. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla ALS Soccorso con sede legale a Illasi (VR), Via San Rainaldo, 2 e sede operativa a Colognola ai Colli (VR), Via IV Novembre, 7. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 526162 del 28/12/2015; visita di verifica in data 24/5/2016, prot. reg. n. 250760 del 28/6/2016 dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona; parere CRITE del 20/9/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra, la ALS Soccorso con sede legale a Illasi (VR), Via San Rainaldo, 2 e sede operativa a Colognola ai Colli (VR), Via IV Novembre, 7, autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 43 del 12/3/2012 del Segretario Regionale per la Sanità, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale in data 28/12/2015 prot. reg. n. 526162, trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 20 di Verona e depositata agli atti del presente procedimento.

L'Azienda Ulss n. 20 di Verona, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 24/5/2016 è risultato conforme a tutti i requisiti ad esclusione del 3.2.5 (anzianità delle ambulanze) e del 3.2.4. (numero dei mezzi a disposizione, uno dei mezzi valutati ha un'anzianità superiore a quella prevista dal requisito).

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso con parere positivo con la seguente prescrizione:

- la struttura dovrà adeguare l'anzianità del parco macchine ai requisiti previsti entro tre anni.

Nella seduta del 20/9/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 20, concludendo quindi l'esame con il seguente parere:

"parere favorevole con prescrizione di ottemperanza alle disposizioni del CREU"

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, allaALS Soccorso con sede legale a Illasi (VR), Via San Rainaldo, 2 e sede operativa a Colognola ai Colli (VR), Via IV Novembre, 7.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;
- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;
- VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 43 del 12/3/2012;
- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona prot. reg. n. 250760 del 28/6/2016;
- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 20/9/2016;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare con prescrizione la ALS Soccorso con sede legale a Illasi (VR), Via San Rainaldo, 2 e sede operativa a Colognola ai Colli (VR), Via IV Novembre, 7, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n. 20 di Verona in data 24/5/2016;
2. di incaricare l'Azienda Ulss n. 20 di Verona di verificare l'ottemperanza alla suddetta prescrizione da parte della ALS Soccorso;
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335499)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2051 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso con sede legale ed operativa a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso con sede legale ed operativa a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 51613 del 10/2/2016; visita di verifica in data 24/5/2016 e 26/7/2016, prot. reg. n. 302049 del 4/8/2016 dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso; parere CRITE del 15/11/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra, la Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso con sede legale ed operativa a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34, autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 31 del 6/3/2012 del Segretario Regionale per la Sanità, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale in data 10/2/2016 prot. reg. n 51613, trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e depositata agli atti del presente procedimento.

L'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 24/5/2016 e 26/7/2016 ha prodotto il seguente risultato:

- I requisiti sono soddisfatti nella misura richiesta ad esclusione di:

  3.2.11 - assenza di rilevatore di monossido di carbonio (60/100)

  4.2.6 - incompletezza della procedura di selezione del personale (60/100)

  5.2.4 - parziale evidenza della procedura di notifica degli aggiornamenti dei protocolli (60/100)

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso approvando il contenuto senza osservazioni ed esprimendo il parere positivo con la seguente:

- Prescrizione: entro 90 giorni la struttura dovrà integralmente soddisfare i requisiti 3.2.11, 4.2.6 e 5.2.4. secondo le indicazioni indicate nel rapporto di verifica.

Nella seduta del 15/11/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 9, concludendo quindi l'esame con il seguente parere:

"Parere favorevole, con le prescrizioni formulate dall'ufficio"

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso con sede legale ed operativa a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;
- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;
- VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 31 del 6/3/2012;
- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 9 di Trevisoprot. reg. n. 302049 del 4/8/2016;
- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 15/11/2016;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare la Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso con sede legale ed operativa a Montebelluna (TV), Via Ospedale, 34 con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n. 9 di Treviso in data 24/5/2016 e 26/7/2016;
2. di incaricare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso di verificare l'ottemperanza alla suddetta prescrizione da parte della Croce Bianca Italiana Volontari del Soccorso;
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335513)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2052 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Croce Verde Scarl onlus con sede legale a Montebelluna (TV), Via Silvio Pellico, 40/5 - sede operativa principale a Montebelluna (TV), Via Callarga,10 e secondaria a Treviso, Via terza armata, 23. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Croce Verde Scarl onlus con sede legale a Montebelluna (TV), Via Silvio Pellico, 40/5 - sede operativa principale a Montebelluna (TV), Via Callarga,10 e secondaria a Treviso, Via terza armata, 23. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 530218 del 30/12/2015; visita di verifica in data 10/6/2016, prot. reg. n. 247238 del 24/6/2016 dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso; parere CRITE del 20/9/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra la Croce Verde Scarl onlus con sede legale a Montebelluna (TV), Via Silvio Pellico, 40/5 - sede operativa principale a Montebelluna (TV), Via Callarga,10 e secondaria a Treviso, Via terza armata, 23, è stata autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 83 del 30/6/2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale e in data 30/12/2015 prot. reg. n. 530218 ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e depositata agli atti del presente procedimento.

Con nota prot. reg. n. 180645 del 29/4/2016 la struttura ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza la quale, con la dichiarazione sostitutiva attestante "che la struttura, le sedi ed i mezzi in uso non hanno subito variazioni di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo e che è mantenuto il possesso dei requisiti accertato in sede di rilascio dell'autorizzazione", ai sensi della DGR n. 1095 del 18/8/2015, determina la proroga della durata dell'autorizzazione all'esercizio sino all'effettuazione, da parte dei competenti uffici, della verifica di cui all'art. 11, comma 2, della Legge Regionale n. 22/2002.

L'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 10/6/2016 è risultato conforme a tutti i requisiti ad esclusione del 4.2.12 (inserimento nuovo personale) che risulta solo parzialmente soddisfatto per mancanza del piano di inserimento.

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso con parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- la struttura dovrà predisporre entro 60 giorni il piano di affiancamento del personale al momento dell'inserimento nel servizio;
- la struttura dovrà predisporre in modo completo il protocolli previsti dal requisito entro 60 giorni.

Nella seduta del 20/9/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, concludendo quindi l'esame con il seguente parere:

"parere favorevole con prescrizioni in ottemperanza alle disposizioni del CREU"

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alla Croce Verde Scarl onlus con sede legale a Montebelluna (TV), Via Silvio Pellico, 40/5 - sede operativa principale a Montebelluna (TV), Via Callarga,10 e secondaria a Treviso, Via terza armata, 23.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;
- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;
- VISTO il decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale n. 83 del 30/6/2010;
- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 9 di Treviso prot. reg. n. 247238 del 24/6/2016;
- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 20/9/2016;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare con prescrizioni la Croce Verde Scarl onlus con sede legale a Montebelluna (TV), Via Silvio Pellico, 40/5 - sede operativa principale a Montebelluna (TV), Via Callarga,10 e secondaria a Treviso, Via terza armata, 23, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n. 9 di Treviso in data 10/6/2016;
2. di incaricare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso di verificare l'ottemperanza alle suddette prescrizioni da parte della Croce Verde Scarl onlus;
3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
4. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
5. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
9. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335512)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2053 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Italy Emergenza Cooperativa Sociale con sede legale a Messina, Viale della Libertà Is. 481 e sede operativa a Lendinara (RO), Via Aldo Moro, 3/G. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Italy Emergenza Cooperativa Sociale con sede legale a Messina, Viale della Libertà Is. 481 e sede operativa a Lendinara (RO), Via Aldo Moro, 3/G. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 41760 del 3/2/2016; visita di verifica in data 22/6/2016, prot. reg. n. 257605 dell'1.7.2016 dell'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo; parere CRITE del 15/11/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra, la Italy Emergenza Cooperativa Sociale con sede legale a Messina, Viale della Libertà Is. 481 e sede operativa a Lendinara (RO), Via Aldo Moro, 3/G, autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 44 del 12/3/2012 del Segretario Regionale per la Sanità, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale in data 3/2/2016 prot. reg. n. 41760, trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo e depositata agli atti del presente procedimento.

L'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 22/6/2016 ha prodotto il seguente risultato:

- I requisiti sono soddisfatti nella misura richiesta dalla DGR 1515/2015.

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso approvando il contenuto senza osservazioni esprimendo parere positivo.

Nella seduta del 15/11/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 18, concludendo quindi l'esame con parere favorevole.

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Italy Emergenza Cooperativa Sociale con sede legale a Messina, Viale della Libertà Is. 481 e sede operativa a Lendinara (RO), Via Aldo Moro, 3/G.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;
- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;
- VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 44 del 12/3/2012;
- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo prot. reg. n. 257605 dell'1/7/2016;
- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 15/11/2016;
- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare la ItalyEmergenza Cooperativa Sociale con sede legale a Messina, Viale della Libertà Is. 481 e sede operativa a Lendinara (RO), Via Aldo Moro, 3/G,con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n.18 di Rovigo in data 22/6/2016;
2. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335511)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2054 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Polo Emergency Amici del Volontariato Onlus con sede legale ed operativa a Villafranca di Verona (VR), Via Custoza, 73. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Polo Emergency Amici del Volontariato Onlus con sede legale ed operativa a Villafranca di Verona (VR), Via Custoza, 73. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 25838 del 25/1/2016; visita di verifica in data 7/6/2016, prot. reg. n. 257656 dell'1/7/2016 dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo; parere CRITE del 15/11/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra la Polo Emergency Amici del Volontariato Onlus con sede legale ed operativa a Villafranca di Verona (VR), Via Custoza, 73, è stata autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 53 del 19/5/2011 del Segretario Regionale per la Sanità e in data 25/1/2016 prot. reg. n. 25838 ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 20 di Verona e depositata agli atti del presente procedimento.

Con nota prot. reg. n. 196784 del 19/5/2016 la struttura ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza la quale, con la dichiarazione sostitutiva attestante "che la struttura, le sedi ed i mezzi in uso non hanno subito variazioni di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico ed organizzativo e che è mantenuto il possesso dei requisiti accertato in sede di rilascio dell'autorizzazione", ai sensi della DGR n. 1095 del 18/8/2015, determina la proroga della durata dell'autorizzazione all'esercizio sino all'effettuazione, da parte dei competenti uffici, della verifica di cui all'art. 11, comma 2, della Legge Regionale n. 22/2002.

L'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 7/6/2016 ha prodotto il seguente risultato:

- Tutti i requisiti sono soddisfatti nella misura richiesta od in misura superiore.

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso approvando il contenuto senza osservazioni ed esprimendo parere positivo senza prescrizioni.

Nella seduta del 15/11/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo, concludendo quindi l'esame con parere favorevole.

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alla Polo Emergency Amici del Volontariato Onlus con sede legale ed operativa a Villafranca di Verona (VR), Via Custoza, 73.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;

- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;

- VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 53 del 19/5/2011;

- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo prot. reg. n. 257656 dell'1/7/2016;

- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 15/11/2016;

- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare la Polo Emergency Amici del Volontariato con sede legale ed operativa a Villafranca di Verona (VR), Via Custoza, 73 con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo in data 7/6/2016;
2. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335510)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2055 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della Prealpi Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Vittorio Veneto (TV), Via delle Sorgenti, 11 e sede operativa a Vittorio Veneto (TV), Via Veneto, 14. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Prealpi Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Vittorio Veneto (TV), Via delle Sorgenti, 11 e sede operativa a Vittorio Veneto (TV), Via Veneto, 14. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 226536 del 10/6/2016; visita di verifica in data 18/8/2016, prot. reg. n. 339187 del 9/9/2016 dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso; parere CRITE del 15/11/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra, la Prealpi Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Vittorio Veneto (TV), Via delle Sorgenti, 11 e sede operativa a Vittorio Veneto (TV), Via Veneto, 14, autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 4 del 16/5/2012 del Segretario Regionale per la Sanità, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale in data 10/6/2016 prot. reg. n. 226536, trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso e depositata agli atti del presente procedimento.

L'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 18/8/2016 ha prodotto il seguente risultato:

- Tutti i requisiti sono soddisfatti nella misura richiesta od in misura superiore.

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso approvando il contenuto senza osservazioni e con il parere positivo senza prescrizioni.

Nella seduta del 15/11/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 9, concludendo quindi l'esame con parere favorevole.

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla Prealpi Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Vittorio Veneto (TV), Via delle Sorgenti, 11 e sede operativa a Vittorio Veneto (TV), Via Veneto, 14.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;

- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;

- VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 4 del 16/5/2012;

- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 9 di Treviso prot. reg. n. 339187 del 9/9/2016;

- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 15/11/2016;

- VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di accreditare la Prealpi Soccorso Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Vittorio Veneto (TV), Via delle Sorgenti, 11 e sede operativa a Vittorio Veneto (TV), Via Veneto, 14,con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n. 9 di Treviso in data 18/8/2016;
2. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335509)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2056 del 13 dicembre 2016

Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza della SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13. Legge Regionale n. 22/2002 e Legge Regionale n. 26/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di accreditamento prot. reg. n. 104529 del 16/3/2016; visita di verifica in data 8/11/2016, rapporto anticipato il 10/11/2016 e pervenuto il 24/11/2016 prot. reg. n. 460408 dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza; parere CRITE del 15/11/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con la Legge Regionale 27/7/2012, n. 26, la Regione del Veneto, al fine di promuovere e garantire la qualità del servizio, ha esteso l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali, introdotto dalla Legge Regionale n. 22 del 16/8/2002, anche all'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Al fine di dare attuazione a tale norma, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 179 del 27/2/2014 ha approvato l'elenco dei soggetti già autorizzati che hanno svolto l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultavano, pertanto, provvisoriamente accreditati allo svolgimento di tale attività. Successivamente, con la deliberazione n. 1095 del 18/8/2015 ha prorogato ed integrato l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati ed ha definito le disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni. Infine, con la deliberazione n. 1515 del 29/10/2015, ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della citata Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

Premesso quanto sopra, la SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13, autorizzata ad esercitare l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza con decreto n. 156 del 22/9/2014 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, ha presentato domanda di accreditamento istituzionale in data 16/3/2016 prot. reg. n. 104529 trasmessa contestualmente all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza e depositata agli atti del presente procedimento.

L'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, in collaborazione con il Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, ha istituito il "Gruppo tecnico multiprofessionale (GTM)" per la verifica dei requisiti di cui all'art 10 della Legge Regionale n. 22/2002; l'esito dell'accertamento eseguito dal GTM in data 8/11/2016 ha prodotto il seguente risultato:

- Tutti i requisiti sono soddisfatti in misura uguale o superiore a quella richiesta.

L'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si è concluso approvando il contenuto senza osservazioni esprimendo parere positivo senza prescrizioni.

Nella seduta del 15/11/2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha svolto l'analisi coordinata e multidisciplinare del citato rapporto dell'Azienda Ulss n. 6, concludendo quindi l'esame con parere favorevole.

Tutto ciò premesso si propone di rilasciare l'accreditamento istituzionale all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza alla SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via della Costituzione, 5 e sede operativa a Cornedo Vicentino (VI), Via Maglio di Sopra, 13.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTE le Leggi Regionali n. 22 del 16/8/2002 e n. 26 del 27/7/ 2012;

- VISTE le Deliberazionin. 2501 del 6/8/2004, n. 1080 del 22/5/2007, n. 838 dell' 8/4/2008, n. 1145 del 5/7/2013, n. 3013 del 30/12/2013, n. 179 del 27/2/2014, n. 1095 del 18/8/2015 e n. 1515 del 29/10/2015;

- VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 156 del 22/9/2014;

- VISTO il parere espresso dall'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza nel rapporto di verifica del 10/11/2016;

- VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 15/11/2016;

-

delibera

1. di accreditare la SET s.r.l. con sede legale a Casalecchio di Reno (BO) e sede operativa a Cornedo Vicentino, Via Maglio di Sopra, 13,con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di soccorso e trasporto con ambulanza, con riferimento ai locali e mezzi descritti nella domanda e oggetto della verifica condotta dall'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza in data 8/11/2016;
2. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che l'Azienda Ulss dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
8. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
9. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335376)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2061 del 13 dicembre 2016

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rinnovo accreditamento istituzionale per il Servizio Residenziale di Tipo C e il Servizio Residenziale di Tipo C2 per persone tossicodipendenti. Ente gestore: Associazione Comunità Giovanile di Conegliano Veneto (TV) Via Ortigara n. 131/133. (lr n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce ai Servizi Residenziali di Tipo C e di Tipo C2 per persone tossicodipendenti siti nel Comune di Conegliano Veneto (TV) Via Ortigara n. 131/133, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota prot. n. 107 del 10/6/2015 dell'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano Veneto (TV), con la quale si chiede il rinnovo dell'accreditamento istituzionale del Servizio Residenziale di Tipo C e del Servizio Residenziale di Tipo C2 per persone tossicodipendenti; Nota prot. n. 362736 datata 10/9/2015 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ora Direzione Servizi Sociali con la quale, ai fini del rilascio dell'accreditamento, si assegna all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV) l'incarico a svolgere la visita di verifica; Rapporto di verifica dell'Azienda Ulss n.7, ricevuto via Pec in data 7/12/2015 con prot. 498319;

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con Dgr. n. 2501/2004 e con Dgr. n. 84/2007 ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr. n. 2067/2007, con cui la Giunta regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, il Servizio Residenziale di Tipo C e il Servizio Residenziale di Tipo C2 per persone tossicodipendenti gestiti dall' Associazione Comunità Giovanile di Conegliano Veneto (TV) Via Ortigara n. 131/133, sono stati accreditati con Dgr. n. 1395 del 17/7/2012.

Con nota prot. n. 107 del 10/6/2015 l'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano Veneto con sede legale in Via Ortigara n. 131/133, ha chiesto il rinnovo dell'accreditamento istituzionale dei Servizi in parola.

Con nota prot. n. 362736 del 10/9/2015, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ora Direzione Servizi Sociali, ha assegnato all'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo (TV), l'incarico a svolgere il rapporto di verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento di accreditamento.

L'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, a riscontro dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione per eseguire il sopralluogo che si è svolto in data 20/10/2015. Al termine della visita di verifica, con nota del 4/12/2015 prot. 40689, l'Azienda Ulss n. 7, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ora Direzione Servizi Sociali, la documentazione necessaria ai fini della conclusione del procedimento, da cui risulta un punteggio 90,67 per i Servizi Residenziali di Tipo C e C2 per persone tossicodipendenti.

Il procedimento di accreditamento può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento di accreditamento ai sensi e per gli effetti della lr. n. 22/2012 e con l'assegnazione di n. 10 posti per il Servizio Residenziale di Tipo C e n. 10 posti per il Servizio Residenziale di Tipo C2.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato, a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della lr. n. 22/02 e /o accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della stessa norma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la lr. n. 22 del 16.08.2002;

Vista la Dgr. n.2501/2004;

Vista la Dgr. n. 84/2007;

Vista la Dgr. n. 2067/2007;

Vista la Dgr n. 1395/2012;

Visto l'art. 2 comma 2, lett. o) della lr n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi della lr. n.22/2002, per la durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a favore dell'Associazione Comunità Giovanile n. 10 posti per il Servizio Residenziale di Tipo C e n. 10 posti per il Servizio Residenziale di Tipo C2;
2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento rilasciato con Dgr. n. 1395 del 17/7/2012 i Servizi suindicati hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze d'interesse pubblico connesse alla continuità del servizio stesso;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate, deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
5. di notificare all' Associazione Comunità Giovanile con sede legale in Via Ortigara n. 131/133 a Pieve di Soligo (TV), all'Azienda Ulss n. 7 e al Comune di Conegliano (TV) il presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335377)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2062 del 13 dicembre 2016

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Accreditamento istituzionale per il Servizio Semiresidenziale denominato "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti sito nel Comune di Padova Via Landucci n. 32, della Fondazione San Gaetano Onlus con sede legale a Vicenza - Via Btg. Monte Berico n. 18. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce al Servizio Semiresidenziale denominato "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti sito nel Comune di Padova Via Landucci n. 32, l'accreditamento istituzionale ex L.R. n. 22/2002. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota prot. n. 158 del 9.5.2016 della Fondazione San Gaetano Onlus con la quale si chiede l'accreditamento istituzionale del Servizio Semiresidenziale denominato "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti; Nota prot. n. 191828 del 16/5/2016 della Sezione Servizi Sociali con la quale, ai fini del rilascio dell'accreditamento, si assegna all'Azienda Ulss n. 16 di Padova, l'incarico a svolgere la visita di verifica; Rapporto di verifica dell'Azienda Ulss n. 16 di Padova, ricevuto via Pec in data 8/6/2016 con prot. 224004;

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con Dgr. n. 2501/2004 e con Dgr. n. 84/2007 ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr. n. 2067/2007, con cui la Giunta regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, il Servizio Semiresidenziale denominato "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti sito nel Comune di Padova - Via Landucci n. 32, è stato autorizzato con Decreto dirigenziale della Sezione Servizi Sociali n. 60 del 19.4.2016.

Con nota prot. n. 158 del 9.5.2016 ricevuta dalla Sezione Servizi Sociali in data 10.5.2016 - prot. n. 18161, la Fondazione San Gaetano ha chiesto l'accreditamento istituzionale del Servizio in parola.

Con nota prot. n. 191828 del 16.5.2016 la Sezione Servizi Sociali ha assegnato all'Azienda Ulss n. 16 di Padova, l'incarico a svolgere il rapporto di verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento di accreditamento.

L'Azienda Ulss n. 16 di Padova, a riscontro dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione per eseguire il sopralluogo che si è svolto in data 30.5.2016. Al termine della visita di verifica, con nota dell'8.6.2016 prot. 46688 l'Azienda Ulss n. 16, ha trasmesso alla Sezione Servizi Sociali, la documentazione necessaria ai fini della conclusione del procedimento, da cui risulta che il Servizio Semiresidenziale denominato "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti, ha ottenuto un giudizio finale positivo, con punteggio 97,50%.

Il procedimento di accreditamento può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della lr. n. 22/2002 e con l'assegnazione di n. 8 posti al Servizio Semiresidenziale denominato "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti, della Fondazione San Gaetano Onlus con sede legale a Vicenza - Via Btg. Monte Berico n. 18.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso accreditamento può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato, a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della lr. n. 22/02 e /o accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello

qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della stessa norma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la lr. n. 22 del 16.08.2002;

Vista la Dgr. n.2501/2004;

Vista la Dgr. n. 84/2007;

Vista la Dgr. n. 2067/2007 ;

Visto l'art. 2 comma 2, lett. o) della lr n. 54 del 31.12.2012;

Visto il Ddr n. 60 del 19/4/2016

delibera

1. di accreditare, ai sensi della lr. n.22/2002, per n. 8 posti e per la durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a favore del Servizio Semiresidenziale "Diurno Padova 14" per persone tossicodipendenti sito a Padova - Via Landucci n. 32, della Fondazione San Gaetano Onlus con sede legale a Vicenza - Via Btg. Monte Berico n. 18;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate, deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento servizi sociosanitari e sociali;
4. di notificare alla Fondazione San Gaetano Onlus con sede legale a Vicenza - Via Btg. Monte Berico n. 18, all'Azienda Ulss n.16 di Padova e al Comune di Padova il presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 335378)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2063 del 13 dicembre 2016

Approvazione del Progetto europeo "Talking About Language and EmotionS at Home"- TALES@Home". Programma Erasmus+ 2014-2020. Partner rete europea ENSA coordinata dalla Regione del Veneto.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva il progetto in oggetto con partner la Rete europea ENSA (European Network for Social Authorities) coordinata dalla Regione del Veneto, ponendo le basi per l'avvio delle attività previste dal progetto. La Direzione Servizi Sociali, competente per materia, attua il progetto in collaborazione con la UO Rapporti UE e Stato - Sede di Bruxelles, sulla base della lettera di delega n. 4126331 di prot. del 25 ottobre 2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Commissione Europea con la Decisione C (2014) del 16/12/2014 ha approvato il Programma UE Erasmus+ dedicato all'Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport per il periodo 2014-2020, approvato con Regolamento UE 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati nel precedente periodo di programmazione.

La Regione del Veneto ha aderito al Programma Erasmus+, per il tramite della Rete europea ENSA, *European Network for Social Authorities*, istituita nel 1999 dalla Regione del Veneto che la coordina tuttora. Alla Rete aderiscono membri di ben 13 Paesi europei ed è attiva per favorire l'inclusione sociale a livello europeo, la cooperazione internazionale, lo scambio di conoscenze, modelli ed esperienze nell'ambito dei servizi sociali per il benessere dei cittadini.

La Regione del Veneto, per il tramite della Rete ENSA, ha partecipato al Programma Erasmus+ ed in particolare alla *Call*: 2016- KA2 - *Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for adult education* con obiettivo la Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, finanziando progetti di cooperazione transnazionale di piccola e larga scala che offrono l'opportunità alle organizzazioni attive nei settori istruzione, formazione e gioventù, di cooperare per trasferire pratiche innovative a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

Il progetto presentato sulla predetta *Call* dalla Rete ENSA è denominato "*Talking About Language and EmotionS at Home"- TALES@Home*" e intende facilitare l'integrazione sociale delle famiglie multilingue, in progressivo aumento in Europa, tramite lo scambio di buone pratiche e la creazione di una applicazione informatica per supportare il lavoro dei professionisti del settore; questa "*app*" è progettata per facilitare i processi di apprendimento delle famiglie, grazie ad un suo semplice utilizzo da parte di genitori e bambini.

Il *lead partner* del progetto è Foyer vzw, Région de Bruxelles - Capitale (Belgio) e gli altri partner sono: Soros International House (Lithuania), UNIPA (Italia), EURAC Bolzano (Italia), HOWEST (Belgio), Double Helix Resources (Inghilterra) ed ENSA - *European Network for Social Authorities* coordinata dalla Regione del Veneto (Italia).Il progetto TALES@Home ha ricevuto formale notifica di approvazione in data 2 Agosto 2016, con comunicazione del direttore di EPOS (Agenzia nazionale belga) al leader del progetto. A seguito dell'approvazione è stato stipulato il contratto di finanziamento (*Grant agreement*) 2016-1-BE02-KA204-0173379 tra capofila e Autorità di Gestione del Programma.

La durata del progetto TALES@Home decorre dal 1° settembre 2016 e terminerà al 31 agosto 2018, per complessivi 23 mesi di attività. La Regione del Veneto, come coordinatore della Rete ENSA, partner di progetto, beneficia di un finanziamento di Euro 7.438,00 e la Struttura competente e responsabile è costituita dalla Direzione Servizi Sociali che, con la lettera n. 4126331 di prot. del 25 ottobre 2016, a firma del suo Direttore, ha delegato l'UO Rapporti UE e Stato - Sede di Bruxelles per coordinarne le attività e collaborare alla gestione operativa.

La Direzione Servizi Sociali mantiene in capo a sé la titolarità del progetto e dei capitoli di spesa, l'onere di eventuali affidamenti esterni o "*in house*" di servizi, nonché la responsabilità nei confronti dell'Autorità di Gestione e del Capofila.

In virtù della Delibera di Giunta Regionale n. 885 del 14 giugno 2016, l'intera spesa progettuale verrà stanziata con successivo provvedimento del Direttore Servizi Sociali a favore di Veneto Lavoro, ente strumentale "*in House*" della Regione in grado di supportare il monitoraggio, la misurazione dell'efficacia delle azioni progettuali sul territorio nonché la disseminazione dei risultati presso gli *stakeholders*.

Il budget complessivo del progetto ammonta a Euro 228.155,00 e la quota assegnata alla Rete ENSA, ovvero alla Regione del Veneto che la coordina, ammonta a Euro 7.438,00 senza oneri a carico del bilancio regionale. Il budget assegnato alla Regione del Veneto si ripartisce come segue tra linee di spesa:

Project Management: Euro 6.000,00

Meetings: Euro 1.438,00

Totale Euro 7.438,00

La presente deliberazione conferisce mandato al Direttore della Direzione Servizi Sociali per attivare gli appositi capitoli del bilancio di previsione 2016 e pluriennale dei quali mantiene la titolarità, fornendo alla Direzione Bilancio e Ragioneria le indicazioni e la documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si prevede che le obbligazioni di spesa, di natura corrente, per un importo massimo di Euro 7.438,00 assunte, a cura del Direttore della Direzione Servizi Sociali, una volta istituiti i capitoli di spesa, vengano imputate all'esercizio in cui se ne prevede la scadenza con la seguente tempistica: 1^ tranche di Euro 6.238 nell'esercizio finanziario 2017 e la 2^ tranche Euro 1.200 nell'esercizio 2018.

La spesa a favore di Veneto Lavoro da erogare nelle quantità e tempistiche di cui al punto precedente, sulla base di un Piano d'Azione preventivo presentato da Veneto Lavoro e che dovrà essere approvato dalla Regione del Veneto nonchè da una relazione descrittiva delle attività svolte e dal numero di unità di personale impiegato, prima della 2^ tranche a saldo, anch'essa approvata dalla Regione del Veneto.

La spesa sopraindicata non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 39 del 24 dicembre 2013, è stata trasmessa alla competente commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 27 settembre 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013, e il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2014) del 16/12/2014 che ha approvato il Programma UE Erasmus+ per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento UE 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che attraverso il Programma Erasmus+ combina e integra tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall'UE fino al 2013;

VISTI i risultati della Call: 2016- KA2 - *Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for adult education* che ha visto l'ammissione al finanziamento del progetto denominato "*Talking About Language and EmotionS at Home"- TALES@Home*"con partner la Regione del Veneto attraverso la rete ENSA;

VISTO è stato stipulato il contratto di finanziamento (*Grant agreement*) 2016-1-BE02-KA204-0173379 tra capofila e Autorità di Gestione del Programma;

VISTA la legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018";

VISTE le deliberazioni n. 522 del 26 aprile 2016 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2016 e la deliberazione n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i.;

VISTE le leggi regionali 16 dicembre 1998, n. 31, 13 marzo 2009, n. 3 e n. 39 del 24 dicembre 2013, articolo 3, comma 2;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa regionale;

delibera

1. di approvare il progetto europeo denominato "Talking About Language and EmotionS at Home" - TALES@Home", finanziato nell'ambito della *Call del Programma Erasmus+ 2014-2020*: 2016- KA2 - *Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for adult education*, con partner la rete europea ENSA (*European Network for Social Authorities*) di cui la Regione del Veneto è il soggetto coordinatore;

2. di dare mandato al Direttore della Sezione Servizi Sociali di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti amministrativi e contabili per la gestione del progetto, con il supporto dell'UO Rapporti UE e Stato - Sede di Bruxelles, giusta delega comunicata con letteran. 4126331 di prot. del 25 ottobre 2016;

3. di dare mandato al Direttore della Sezione Servizi Sociali per la richiesta alla Direzione Bilancio e ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari all'attuazione del Progetto, nel bilancio di previsione 2016, e pluriennale. L'importo massimo delle obbligazioni di spesa è determinato in Euro 7.438 interamente a carico di fondi UE;

4. di determinare in Euro 7.438,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa del Progetto;

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335380)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2064 del 13 dicembre 2016

Integrazione della DGR n. 1149 del 8/07/2014 di accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti - "Fondazione Gobetti", Via Motta, 6 - San Pietro in Morubio (VR) - C.F. 82002730230 e P. Iva 01558550230. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento integra la DGR 1149/2014 di accreditamento istituzionale con il riconoscimento di ulteriori posti per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti - "Fondazione Gobetti", in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 03/11/2015, prot. n. 444527, e relazione dell'Azienda ULSS n. 21, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 23/12/2015, prot. n. 522827.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- "Fondazione Gobetti", Via Motta, 6 - San Pietro in Morubio (VR)
  C.F. 82002730230 e P. Iva 01558550230.

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, per persone anziane non autosufficienti

- Centro Servizi "Fondazione Gobetti", Via Motta, 6 - San Pietro in Morubio (VR)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 34 posti letto di primo livello
- n. 38 posti letto di secondo livello

rilasciata con:

- DDDR n. 283 del 20/07/2010 e n. 204 del 30/07/2015 (scad. 30/07/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 34 posti letto di primo livello
- n. 16 posti letto di secondo livello

rilasciata con:

DDGR n. 1431 del 6/09/2011 e n. 1149 dell'8/07/2014 (scad. 6/09/2017)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 03/11/2015, prot. n. 444527;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 21: prot.n. 473321 del 19/11/2016;
- sopralluogo effettuato il 22/12/2015 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 522827 del 23/12/2015;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 369 del 6/11/2012, n. 323 del 9/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di riconoscere ulteriori 22 posti di secondo livello assistenziale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Fondazione Gobetti", Via Motta, 6 - San Pietro in Morubio (VR).

Si precisa che il presente provvedimento avrà la stessa scadenza della DGR 1149 del 8/07/2014, ossia 6/09/2017.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1431 del 6/09/2011;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 1149 del 8/07/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 283 del 20/07/2010;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 204 del 30/07/2015;

delibera

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la DGR n.1149 del 8/07/2014 di accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Fondazione Gobetti", Via Motta, 6 - San Pietro in Morubio (VR), con il riconoscimento di ulteriori 22 posti letto di secondo livello assistenziale**;**

2. di prendere atto della seguente capacità ricettiva complessiva del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Fondazione Gobetti", Via Motta, 6 - San Pietro in Morubio (VR): 34 posti letto di primo livello assistenziale e 38 posti letto di secondo livello assistenziale;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 21, al Comune di San Pietro di Morubio (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 21;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335382)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2065 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto "Padre Pio" - Tarzo - dr. Alberto Bocchi S.p.A., via Bellavista n. 16 - Tarzo (TV) - C.F./P. Iva 02470240264 - per il centro di servizi, rivolto a persone non autosufficienti, l'annesso centro diurno e la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), ubicati nella medesima sede. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 10/09/2015, prot. n. 362188, e relazione dell'Azienda ULSS n. 7, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, in data 5/04/2016, prot. n. 131865.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- all'Istituto "Padre Pio" - Tarzo - dr. Alberto Bocchi S.p.A., via Bellavista n. 16 - Tarzo (TV)

C.F./P. Iva 02470240264

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA rivolte a persone non autosufficienti e ubicate in via Bellavista n. 16, Tarzo(TV):

- centro di servizi per anziani non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale
- centro diurno
- Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 55 posti letto di primo livello assistenziale,

- n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale,
- n. 10 posti per centro diurno,
- n. 10 posti per la S.A.P.A.

rilasciata con:

- DGR n. 892 del 15/03/2010
- DDDR n. 192 del 25/05/2009, n. 284 del 15/09/2009, n. 76 del 24/02/2010, n. 19 del 29/01/2015 (scad. 29/01/2020), n. 143 del 25/05/2015 (scad. 25/05/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 55 posti letto di primo livello assistenziale,
- n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale,
- n. 10 posti per centro diurno,
- n. 10 posti per la S.A.P.A;

rilasciata con:

- DGR n. 892 del 15/03/2010
- DGR n. 385 del 25/03/2014 - (scad. 15/03/2016)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 10/09/2015, prot. n. 362188;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 7: prot.n. 373649 del 18/09/2015;
- sopralluogo effettuato il 15/03/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 131865 del 18/09/2015;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.02 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano, della famiglia"*
- CS-PNA.AC.4.1 e CD-ANZ.AC.4.1 " *E' attuata una programmazione annuale del servizio*"
- CS-PNA.AC.4.7 e - CD-ANZ.AC.4.5 " *La struttura dispone di procedure per l'inserimento di personale volontario*"
- CS-PNA.AC.4.9 e CD-ANZ.AC.4.7 "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti*".
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 7, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 6/11/2012 e n. 318 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento all'Istituto "Padre Pio" - Tarzo - dr. Alberto Bocchi S.p.A., via Bellavista n. 16 - Tarzo (TV), per il centro di servizi, rivolto a persone non autosufficienti, l'annesso centro diurno e la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), ubicati nella medesima sede, per la seguente capacità ricettiva e fino alla data del 15/03/2019:

- n. 55 posti letto di primo livello assistenziale,
- n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale,
- n. 10 posti per centro diurno,
- n. 10 posti per la S.A.P.A;

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 892 del 15/03/2010;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 385 del 25/03/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 192 del 25/05/2009, n. 284 del 15/09/2009 e n. 76 del 24/02/2010;

Visti i Decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 19 del 29/01/2015 e n. 143 del 20/05/2015;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 15/03/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 385 del 25/03/2014 - e fino al 15/03/2019, per garantire la necessaria continuità, all'Istituto "Padre Pio" - Tarzo - dr. Alberto Bocchi S.p.A., via Bellavista n. 16 - Tarzo (TV), per il centro di servizi, rivolti a persone non autosufficienti, l'annesso centro diurno e la Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA), ubicati nella medesima sede, per la seguente capacità ricettiva:

   - n. 55 posti letto di primo livello assistenziale,
   - n. 48 posti letto di secondo livello assistenziale,
   - n. 10 posti per centro diurno,
   - n. 10 posti per la S.A.P.A;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

   - PA.AC.02 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano, della famiglia"*
   - CS-PNA.AC.4.1 e CD-ANZ.AC.4.1 " *E' attuata una programmazione annuale del servizio*"
   - CS-PNA.AC.4.7 e - CD-ANZ.AC.4.5 " *La struttura dispone di procedure per l'inserimento di personale volontario*"
   - CS-PNA.AC.4.9 e CD-ANZ.AC.4.7 "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 7, al Comune di Tarzo (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 7;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335383)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2066 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Istituto Assistenza Anziani Villa Spada, via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese VR (C.F. 81000680231 e P.IVA 01573680236), per il centro di servizi e centro diurno "Villa Spada", ubicati nella medesima sede e rivolti a persone anziane non autosufficienti. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 98882 dell'11/03/2016 e prot. n. 123422 del 31/03/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 251748 del 28/06/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Istituto Assistenza Anziani Villa Spada
  via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese VR
  C.F. 81000680231 e P.IVA 01573680236

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese VR

- centro di servizi con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale
- centro diurno per persone anziane non autosufficienti

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO

per il centro di servizi "Villa Spada":

- n. 98 posti letto di primo livello assistenziale

- n. 14 posti letto di secondo livello assistenziale

rilasciata con: DDDR n. 267 del 25/09/2008, n. 34 del 13/02/2009 e n. 27 del 12/06/2014 (scad. 25/09/2018)

per il centro diurno:

- n. 10 posti

rilasciata con DDDR n. 215 del 15/12/2005, n. 267 del 25/09/2008 e n. 27 del 12/06/2014 (scad. 25/09/2018)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA:

per il centro di servizi "Villa Spada":

- n. 98 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 14 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 10 posti per il centro diurno

rilasciata con DDGR n. 4045 del 22/12/2009 e n. 1596 del 9/09/2014 (scad. 22/12/2015)

- con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti:
- *CD-ANZ.AC.4.2.1: "E' garantita l'esistenza di un sistema di gestione";*
- *CD-ANZ.AC.4.2.2: "E' garantita l'esistenza di una modalità di controllo dei risultati";*
- *CD-ANZ.AC.4.6.1: "E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)";*
- *CS-PNA.AC.4.2: "E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione";*
- *CS-PNA.AC.4.3: "E' garantita l'esistenza di una modalità di controllo dei risultati";*
- *CS-PNA.AC.4.5:" La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno".*

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo dell'accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 98882 del 11/03/2016 e prot. n. 123422 del 31/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 22: prot. n. 193695 del 17/05/2016;
- sopralluogo effettuato il 20/06/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 251748 del 28/06/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti *CD-ANZ.AC.4.2.1,CD-ANZ.AC.4.2.2,CD-ANZ.AC.4.6.1, CS-PNA.AC.4.2, CS-PNA.AC.4.3, CS-PNA.AC.4.,* come richiesto dalla DGR n. 1596 del 9/09/2014;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

il seguente requisito è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento: PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 240 del 7/10/2011 e successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 196 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento all'Istituto Assistenza Anziani Villa Spada, via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese VR, per le seguenti unità di offerta ubicate nella medesima sede e rivolte a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- centro di servizi "Villa Spada", n. 98 posti letto di primo livello assistenziale e n. 14 posti letto di secondo livello assistenziale,
- centro diurno "Villa Spada", n. 10 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 4045 del 22/12/2009;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 1596 del 9/09/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 215 del 15/12/2005, n. 267 del 25/09/2008, n. 34 del 13/02/2009;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 27 del 12/06/2014;

delibera

1. di riconoscere il rinnovo dell'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, all'Istituto Assistenza Anziani Villa Spada, via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese VR, per le seguenti unità di offerta ubicate nella medesima sede e rivolte a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- centro di servizi "Villa Spada", n. 98 posti letto di primo livello assistenziale e n. 14 posti letto di secondo livello assistenziale,
- centro diurno "Villa Spada", n. 10 posti;

2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo il Centro Servizi "Villa Spada" ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Caprino Veronese VR e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335385)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2067 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Cooperativa Sociale La Rosa Blu- società cooperativa onlus, via Duino 18, fraz. Mestre - Venezia (C.F. e P. Iva 00818980278) per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità ubicate in Via Risorgimento n. 33 - fraz. Chirignago - Venezia : - comunità alloggio "La Rosa Blu"; - centro diurno "La Rosa Blu. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 146505 del 15/04/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 12, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 209569 del 27/05/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Cooperativa Sociale La Rosa Blu - società cooperativa onlus
  via Duino 18, fraz. Mestre - Venezia
  C.F. e P. Iva 00818980278

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA:

- COMUNITÀ ALLOGGIO "La Rosa Blu", via Risorgimento n. 33 - fraz. Chirignago - Venezia

autorizzata all'esercizio per una capacità ricettiva di n. 10 posti letto

con DDDR n. 11 del 26/01/2009 e n. 409 del 25/10/2013 (scad. 26/01/2019),

accreditata per una capacità ricettiva di n. 10 posti letto

con DDGR n. 668 del 9/03/2010 e n. 822 del 10/06/2014 (scad. 9/03/2016) e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: DIS.AC.01 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi di servizio*"; DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione di soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

- CENTRO DIURNO "La Rosa Blu, via Risorgimento n. 33 - fraz. Chirignago - Venezia,

autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva di n. 25 posti letto

con DDR n. 272 del 31/07/2013 (scad. 31/07/2018),

accreditato per una capacità ricettiva di n. 25 posti letto

con DGR n. 822 del 10/06/2014 (scad. 10/06/2017) e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: DIS.AC.01 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi di servizio*"; DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione di soddisfazione dell'utente e della famiglia*".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo di accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 146505 del 15/04/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 12: prot.n. 156022 del 21/04/2016;
- sopralluogo effettuato il 23/05/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 209569 del 27/05/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati al requisito DIS.AC.02, come richiesto dalla DGR n. 822 del 10/06/2014, mentre il requisito DIS.AC.0.1, pur valutato positivamente circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, è risultato nuovamente suscettibili di miglioramento;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 12, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 90 del 15/03/2013, n. 496 del 11/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 187 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione e considerata la necessità dell'Ente gestore di avere un unico procedimento e la stessa scadenza dei provvedimenti amministrativi, si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale, per tre anni a decorrere dal 9/03/2016 (data scadenza della DGR 826/14) fino al 9/03/2019, alla Cooperativa Sociale La Rosa Blu - società cooperativa onlus, via Duino 18, fraz. Mestre - Venezia, per entrambe le unità di offerta rivolte a persone con disabilità ed ubicate in via Risorgimento n. 33 - fraz. Chirignago - Venezia:

- comunità alloggio "La Rosa Blu", per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto,
- centro diurno "La Rosa Blu", per la capacità ricettiva di n. 25 posti,

considerando quale nuova scadenza di accreditamento per il centro diurno "La Rosa Blu" il 9/03/2019, anziché 10/06/17.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 668 del 9/03/2010;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 822 del 10/06/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 11 del 26/01/2009, n. 272 del 31/07/2013 e n. 409 del 25/10/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, per garantire la necessaria continuità, per la durata di tre anni dalla data del 9/03/2016 (data scadenza della DGR 822/14) fino al 9/03/2019, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002 alla Cooperativa Sociale La Rosa Blu - società cooperativa onlus, via Duino 18, fraz. Mestre - Venezia, per entrambe le unità di offerta rivolte a persone con disabilità ed ubicate in via Risorgimento n. 33 - fraz. Chirignago - Venezia:

- comunità alloggio "La Rosa Blu", per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto,
- centro diurno "La Rosa Blu", per la capacità ricettiva di n. 25 posti;

2. di considerare quale nuova scadenza di accreditamento per il Centro diurno "La Rosa Blu" il 9/03/2019 anziché il 10/6/2017 di cui alla DGR 822/14;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al requisito DIS.AC.01 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi di servizio*";

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 12, al Comune di Venezia e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335387)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2068 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento e alla società cooperativa sociale Vita e Lavoro - Onlus, via Aglaia Anassilide 5/A - Montebelluna TV (C.F. e P. Iva 01245940265), per il centro diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Ca' Falier 7 - fraz. Villa - Asolo TV. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 11/06/2015, prot. n. 242130, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8 acquisita agli atti Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 6/07/2016, prot. n. 263048.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- società cooperativa sociale Vita e Lavoro - Onlus,
  via Aglaia Anassilide 5/A - Montebelluna TV
  (C.F. e P. Iva 01245940265)

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro",
  via Ca' Falier 7 - fraz. Villa - Asolo TV

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 24 posti

rilasciata con:

- DDDR n. 210 del 2/09/2011 e n. 87 del 12/10/2016 (scad. 02/09/2021)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 24 posti

rilasciata con:

- DGR n. 1899 del 18/09/2012 (scad. 11/06/2015)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 242130 del 11/06/2015;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 8: prot.n. 253962 del 19/06/2015;
- sopralluogo effettuato il 8/03/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 263048 del 6/07/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 8, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013 e n. 531 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento alla società cooperativa sociale Vita e Lavoro - Onlus, via Aglaia Anassilide 5/A - Montebelluna TV, per il centro diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Ca' Falier 7 - fraz. Villa - Asolo TV e per la capacità ricettiva autorizzata all'esercizio pari a n. 24 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1899 del 18/09/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 210 del 2/09/2011;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dall'11/06/2015 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 1899 del 18/09/2012 - fino all' 11/06/2018, per garantire la necessaria continuità, alla società cooperativa sociale Vita e Lavoro - Onlus, via Aglaia Anassilide 5/A - Montebelluna TV, per il centro diurno per persone con disabilità "Vita e Lavoro", via Ca' Falier 7 - fraz. Villa - Asolo TV e per la capacità ricettiva di

n. 24 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Asolo TV e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335389)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2069 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento e contestuale aumento della capacità ricettiva all'Opera Assistenza Malati Impediti O.A.M.I., via del Ghirlandaio 56 - Firenze (C.F. e P. Iva 80015490487), per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "O.A.M.I.", in via Lavagei 48 - Giavera del Montello TV. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale e l'aumento della capacità ricettiva alla struttura in oggetto indicata e individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 20/04/2015, prot. n. 164263, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, in data 6/07/2016, prot. n. 263099.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Opera Assistenza Malati Impediti O.A.M.I.,
via del Ghirlandaio 56 - Firenze
C.F. e P. Iva 80015490487

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro diurno rivolto a persone con disabilità "O.A.M.I.",
  in via Lavagei 48 - Giavera del Montello TV

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 20 posti

rilasciata con:

- DDR n. 178 del 28/07/2008;

- DDR n. 30 del 13/02/2014;
- DDR n. 269 del 22/09/2015 (scad. 22/09/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 18 posti

rilasciata con:

- DGR n. 2986 del 6/10/2009
- DGR n. 1246 del 22/07/2014 (scad. 6/10/2015)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo di accreditamento per la nuova capacità ricettivaacquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 164263 del 20/04/2015;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 8: prot.n. 393414 del 1/10/2015;
- sopralluogo effettuato il 1/03/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 263099 del 6/07/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. n. 8, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013, n. 513 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento con contestuale aumento della capacità ricettiva all'Opera Assistenza Malati Impediti O.A.M.I., via del Ghirlandaio 56 - Firenze, per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "O.A.M.I.", in via Lavagei 48 - Giavera del Montello TV, per un toltale di 20 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 2986 del 6/10/2009;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 1246 del 22/07/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 178 del 28/07/2008;

Visto il Decreto del Direttore Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 30 del 13/02/2014;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 269 del 22/09/2015;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'Opera Assistenza Malati Impediti O.A.M.I., via del Ghirlandaio 56 - Firenze (C.F. e P. Iva 80015490487), per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "O.A.M.I.", in via Lavagei 48 - Giavera del Montello TV per la capacità ricettiva di n. 18 posti;

2. di riconoscere all'Opera Assistenza Malati Impediti O.A.M.I., via del Ghirlandaio 56 - Firenze (C.F. e P. Iva 80015490487), per il centro diurno rivolto a persone con disabilità "O.A.M.I.", in via Lavagei 48 - Giavera del Montello TV, ulteriori 2 posti;

3. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo di accreditamento, la struttura ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Giavera del Montello TV e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335390)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2070 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti - Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite, via Ippolito Banfi, 25 Vidor (C.F. 96000450260 e P. Iva 02338520261). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 221748 del 27/05/2015, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 298751 del 3/08/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite
  via Ippolito Banfi, 25 Vidor (TV)
  C.F. 96000450260 e P. Iva 02338520261

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello
  via Ippolito Banfi, 25 Vidor (TV)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 43 posti di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDR n. 218 del 8/09/2011 e DDR n. 4 del 21/10/2016 (scad. 8/09/2021)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 43 posti di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DGR 2412 del 27/11/2012 (scad. 11/12/2015).

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 221748 del 27/05/2015;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 8: prot. n. 237814 del 9/06/2015;
- sopralluogo effettuato il 3/05/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 298751 del 3/08/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 8, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013, n. 513 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti - Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite, via Ippolito Banfi, 25 Vidor (TV), per n. 43 posti letto di primo livello assistenziale e fino all'11/12/2018.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 2412 del 27/11/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 218 del 8/09/2011;

Visto il Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento n. 4 del 21/10/2016;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 11/12/2015 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 2412 del 27/11/2012 - fino al 11/12/2018, per garantire la necessaria

continuità, al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti - Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite, via Ippolito Banfi, 25 Vidor (TV), per la capacità ricettiva di 43 persone anziane non autosufficienti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Vidor (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335391)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2071 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano (C.F./P.IVA 02799530270) per le seguenti unità di offerta rivolte a persone con disabilità: - CD "Cristallo", via Lago di Misurina 11 - loc. Oriago - Mira VE - CD "Il Girasole", via Fornase 53 - Spinea VE - CD "Arcobaleno", via Martiri della Libertà 11 - Dolo VE - CD "G. Carducci", via Ballò 4 - Mirano VE. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate, individuando il soggetto gestore delle stesse e rettifica le DDGR n. 480 del 4/04/2014 e n. 871 del 10/06/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 73324, n. 74136, n. 73339, n. 73328 del 25/02/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 13, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 159870 del 26/04/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Azienda ULSS n. 13 di Mirano
  C.F./P.IVA 02799530270

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- CD "Cristallo", via Lago di Misurina 11 (anziché n. 15, come riportato dalla DGR n. 480 del 4/04/2014) - loc. Oriago - Mira VE
- CD "Il Girasole", via Fornase 53 - Spinea VE
- CD "Arcobaleno", via Martiri della Libertà 11 - Dolo VE
- CD "G. Carducci", via Ballò 4 (anziché n. 1, come riportato dalla DGR n. 871 del 10/06/2014) - Mirano VE

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO per

- CD "Cristallo", per n. 12 posti - con DDDR n. 99 del 1/04/2009
  n. 450 del 15/11/2013 (scad.1/04/2019)
- CD "Il Girasole" per n. 30 posti - con DDDR n. 99 del 1/04/2009
  n. 92 del 16/03/2010
  n. 450 del 15/11/2013 (scad.1/04/2019)
- CD "Arcobaleno", per n. 12 posti - con DDDR n. 99 del 1/04/2009
  n. 450 del 15/11/2013 (scad.1/04/2019)
- CD "G. Carducci", per n. 30 posti - con DDDR n. 99 del 1/04/2009
  n. 319 del 5/10/2012 (scad.5/10/2017)

RILASCIO ACCREDITAMENTO per

- CD "Cristallo", per n. 12 posti - con DDGR n. 946 del 23/03/2010
  n. 480 del 4/04/2014 (scad. 23/03/2016) e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo del requisito CD-DIS.AC.4.3.

- CD "Il Girasole", per n. 30 posti - con DDGR n. 946 del 23/03/2010
  n. 481 del 4/04/2014 (scad. 23/03/2016) e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo del requisito DIS.AC.0.2.

- CD "Arcobaleno", per n. 12 posti - con DDGR n. 946 del 23/03/2010
  n. 479 del 4/04/2014 (scad. 23/03/2016) e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo del requisito CD-DIS.AC.4.3.

- CD "G. Carducci" - per n. 30 posti - con DDGR n. 946 del 23/03/2010
  n. 871 del 10/06/2014 (scad. 23/03/2016) e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo del requisito DIS.AC.0.2.

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 73324, n. 74136, n. 73339, n. 73328 del 25/02/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 13: prot.n. 108837 del 18/03/2016;
- sopralluogo effettuato il 14/04/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 159870 del 26/04/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti CD-DIS.AC.4.3, DIS.AC.0.2, CD-DIS.AC.4.3, DIS.AC.0.2, come richiesto rispettivamente dalle DDGR n. 480 del 4/04/2014, n. 481 del 4/04/2014, n. 479 del 4/04/2014 e n. 871 del 10/06/2014;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 13, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 212 del 8/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 233 del 4/10/2011, n. 465 del 14/12/2012, n. 406 del 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 218 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano,per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata, fino alla data del 23/03/2019:

- CD "Cristallo", via Lago di Misurina 11 - loc. Oriago - Mira VE, per n. 12 posti
- CD "Il Girasole", via Fornase 53 - Spinea VE, per n. 30 posti
- CD "Arcobaleno", via Martiri della Libertà 11 - Dolo VE, per n. 12 posti
- CD "G. Carducci", via Ballò 4 - Mirano VE, per n. 30 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 946 del 23/03/2010;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 480 del 4/04/2014;
Vista la DGR n. 481 del 4/04/2014;
Vista la DGR n. 479 del 4/04/2014;
Vista la DGR n. 871 del 10/06/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 99 del 1/04/2009, n. 92 del 16/03/2010, n. 319 del 5/10/2012, n. 450 del 15/11/2013, n. 10 del 28/10/2016;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 23/03/2013 - data di scadenza degli effetti dei provvedimenti di accreditamento, per garantire la necessaria continuità, all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano,per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata, fino alla data del 23/03/2019:

    - CD "Cristallo", via Lago di Misurina 11 - loc. Oriago - Mira VE, per n. 12 posti
    - CD "Il Girasole", via Fornase 53 - Spinea VE, per n. 30 posti
    - CD "Arcobaleno", via Martiri della Libertà 11 - Dolo VE, per n. 12 posti
    - CD "G. Carducci", via Ballò 4 - Mirano VE, per n. 30 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 13, ai Comuni di Dolo - VE, Mira - VE, Mirano - VE, Spinea - VE e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 13;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335392)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2072 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13, via Mariutto n. 76 - Mirano VE, per i seguenti centri diurni rivolti a persone con disabilità: - "Il Sole", via Roma n. 10 - Campolongo Maggiore VE, - "L'Albero Maestro", via Vecchia Moglianese n. 154 - loc. Peseggia - Scorzè VE. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 102368 e n. 102330 del 15/03/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 12, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 258162 del 1/07/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Azienda ULSS n. 13
  via Mariutto n. 76 - Mirano VE

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA (centri diurni rivolti a persone con disabilità)

- "Il Sole", via Roma n. 10 - Campolongo Maggiore VE
- "L'Albero Maestro", via Vecchia Moglianese n. 154 - loc. Peseggia - Scorzè VE

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 21 posti per il centro diurno "Il Sole"
- n. 14 per il centro diurno "L'Albero Maestro"

rilasciata con:

DDDR n. 255 del 24/09/2008, n. 450 del 15/11/2013.

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 21 posti per il centro diurno "Il Sole"
- n. 14 per il centro diurno "L'Albero Maestro"

rilasciata con:

- DDGR n. 3324 del 8/11/2009 e n. 1458 del 6/082013 (scad. 27/08/2016),

con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti:DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*", per entrambi i centri e CD-DIS.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato*", per il centro diurno "L'Albero Maestro".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 102368 e n. 102330 del 15/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 12: prot.n. 135583 del 7/04/2016;
- sopralluogo effettuato il 23/06/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 258162 del 1/07/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti DIS.AC.0.1 e CD-DIS.AC.4.7.1, come richiesto dalla DGR n. 1458 del 6/08/2013;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 13, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 212 dell'8/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 233 del 4/10/2011, n. 465 del 14/12/2012, n. 406 del 24/10/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 218 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento, per tre anni a decorrere dal 27/08/2016 all'Azienda ULSS n. 13, via Mariutto n. 11 - Mirano VE, per i seguenti centri diurni rivolti a persone con disabilità:

- "Il Sole", via Roma n. 10 - Campolongo Maggiore VE, per la capacità ricettiva di n. 21 posti,
- "L'Albero Maestro", via Vecchia Moglianese n. 154 - loc. Peseggia - Scorzè VE, per la capacità ricettiva di n. 14 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 3324 del 8/11/2009;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 255 del 24/09/2008, n. 450 del 15/11/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 27/08/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 1458 del 6/08/2013 - fino al 27/08/2019, per garantire la necessaria continuità, all'Azienda ULSS n. 13, via Mariutto n. 11 - Mirano VE, per i seguenti centri diurni rivolti a persone con disabilità:

- "Il Sole", via Roma n. 10 - Campolongo Maggiore VE, per la capacità ricettiva di n. 21 posti,
- "L'Albero Maestro", via Vecchia Moglianese n. 154 - loc. Peseggia - Scorzè VE, per la capacità ricettiva di n. 14 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 13, al Comune di Campolongo Maggiore VE, al Comune di Scorzè VE e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 13;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335761)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2073 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'IPAB La Casa - Centro Assistenza e Servizi per Anziani, via Baratto n. 39 - Schio VI (C.F. e P. Iva 00897450243), per il centro di servizi "Valbella", via Monte Valbella n. 10 - Schio VI e rivolto a persone anziane non autosufficienti. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 258153 del 23/06/2015 e n. 383513 del 25/09/2016 e relazione dell'Azienda ULSS n. 4, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 284053 del 25/07/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)
IPAB La Casa - Centro Assistenza e Servizi per Anziani
via Baratto n. 39 - Schio VI
(C.F. e P. Iva 00897450243)

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro di servizi "Valbella" -per persone anziane non autosufficienti-
  via Monte Valbella n. 10 - Schio VI

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 62 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 46 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con:

DDDR n. 328 del 2/12/2008, n. 417 del 25/11/2010 e n. 401 del 17/10/2013 (scad. 2/12/2018)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 62 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 46 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con:

- DGR n. 1080 del 21/04/2009
- DGR n. 1384 del 17/07/2012 (scad. 7/05/2015) e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo del seguente requisito:CS-PNA.AC.4.9 "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e famigliari previsto dalle normative vigenti*".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n 258153 del 23/06/2015 e n. 383513 del 25/09/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 4: prot.n. 393373 del 1/10/2015;
- sopralluogo effettuato il 19/07/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 284053 del 25/07/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati al requisito CS-PNA.AC.4.9, come richiesto dalla DGR n. 1384 del 17/07/2012.
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 142 del 28/06/2011 e con successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 411 del 23/11/2011, n. 559 del 31/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento all'IPAB La Casa - Centro Assistenza e Servizi per Anziani, via Baratto n. 39 - Schio VI (C.F. e P. Iva 00897450243), per il centro di servizi "Valbella", via Monte Valbella n. 10 - Schio VI, per tre anni a decorrere dall'approvazione del presente atto e per la seguente capacità ricettiva:

- n. 62 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 46 posti letto di 2° livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1080 del 21/04/2009;
Vista la DGR n. 1384 del 17/07/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 328 del 2/12/2008, n. 417 del 25/11/2010 e n. 401 del 17/10/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, all'IPAB La Casa - Centro Assistenza e Servizi per Anziani, via Baratto n. 39 - Schio VI, per il centro di servizi "Valbella", via Monte Valbella n. 10 - Schio VI e per la seguente capacità ricettiva:

- n. 62 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 46 posti letto di 2° livello assistenziale;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo della DGR n. 1599 del 9/09/2014, la struttura ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4, al Comune di Schio VI e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335379)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2074 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale all'Istituto Poverette della "Casa di Nazareth" - Onlus, via Domegliara n. 9 - loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), (C.F. 80015470232 e P. Iva 01512410234), per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità: - Centro Diurno "Casa Nazareth" - via Domegliara n. 9, loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) - Centro Diurno "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR) - Comunità Alloggio "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR) (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, il 10/05/2016, con prot. n. 182409, integrata con nota acquisita l'8/06/2016, con prot. n. 217604, e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 318723 del 22/08/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Istituto Poverette della "Casa di Nazareth"
  via Domegliara n. 9 - loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
  C.F. 80015470232 e P. Iva 01512410234

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, rivolte a persone con disabilità:

- Centro Diurno "Casa Nazareth" - via Domegliara n. 9, loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
- Centro Diurno "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR)
- Comunità Alloggio "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 10 posti per CD "Casa Nazareth", via Domegliara n. 9, Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
- n. 24 posti per CD "Padre Filippo Bardellini", via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR)
- n. 8 posti letto per CA "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR)

rilasciata con DDDR n. 285 del 15/09/2009 e n. 137 del 20/11/2014 (scad. 20/11/2019)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 10 posti per CD "Casa Nazareth" - via Domegliara n. 9, Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
- n. 24 posti per CD "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR)
- n. 8 posti letto per CA "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR)

rilasciata con DGR n. 1276 del 28/09/2015 (scad. 25/03/2016) e con richiesta verifica miglioramento, in sede di rinnovo, dei seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.1 *La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*,
- CD-DIS.AC.4.4 *E' promossa la condivisione della mission da parte degli operatori*, per il CD "Padre Filippo Bardellini", via Domegliara, 9 Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR);

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, il 10/05/2016, con prot. n. 182409 e integrata con nota acquisita l'8/06/2016, con prot. n. 217604;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 22: prot.n. 239773 del 20/06/2016;
- sopralluogo effettuato il 9/08/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 318723 del 22/08/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti - DIS.AC.0.1 *e* CD-DIS.AC.4.4, come richiesto dalla DGR n. n. 1276 del 28/09/2015;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 240 del 7/10/2011 e con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 196 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento all'Istituto Poverette della "Casa di Nazareth", via Domegliara n. 9 - loc.Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità, per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata e per tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento:

- Centro Diurno "Casa Nazareth" - via Domegliara n. 9, loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), per n. 10 posti,
- Centro Diurno "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR), per n. 24 posti,
- Comunità Alloggio "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR), per n. 8 posti letto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 285 del 15/09/2009;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 1276 del 28/09/2015;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente della Direzione per i Servizi Sociali n. 285 del 15/09/2009;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 137 del 20/11/2014;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'Istituto Poverette della "Casa di Nazareth", via Domegliara n. 9 - loc.Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone con disabilità, per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata e per tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento:

- Centro Diurno "Casa Nazareth" - via Domegliara n. 9, loc. Ponton - Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), per n. 10 posti,
- Centro Diurno "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR), per n. 24 posti,
- Comunità Alloggio "Padre Filippo Bardellini" - via San Martino n. 85 - loc. Volargne - Dolcè (VR), per n. 8 posti letto.

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo di accreditamento, le Strutture hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Dolcè (VR), al Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335381)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2075 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione "Marcello Zanetti", via Piave 32 - Oppeano VR (C.F. 80027220237 e P.Iva 01396090233), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede: - Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale - Centro Diurno per persone con disabilità "Esisto Anch'Io" - RSA per persone con disabilità "Raggio di Sole". (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 212323, n. 212289 e n. 212313 del 31/05/2016 e relazione dell'Azienda ULSS n. 21, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 341163, n. 341174 e n. 340885 del 12/09/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Fondazione "Marcello Zanetti"
  via Piave 32 - Oppeano VR
  C.F. 80027220237 e P.Iva 01396090233

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, ubicate in via Piave 32 - Oppeano VR:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale
- Centro Diurno per persone con disabilità "Esisto Anch'Io"
- RSA per persone con disabilità "Raggio di Sole"

CENTRO di SERVIZI per persone anziane non autosufficienti

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO

- n. 54 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 24 posti letto di primo secondo livello assistenziale

rilasciata con:

- DGR n. 3556 del 30/12/2010 e DDR n. 51 del 28/02/2014 (scad. 28/02/2019)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 54 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 24 posti letto di primo secondo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDGR n. 2893 del 30/12/2013 e n. 1594 del 9/09/2014 (scad. 30/12/2016)

CENTRO DIURNO per persone con disabilità "Esisto Anch'Io"

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO

- n. 15 posti

rilasciata con:

- DDR n. 18 del 15/01/2013 (scad. 15/01/2018)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 15 posti

rilasciata con:

- DGR n. 2893 del 30/12/2013 (scad. 30/12/2016)

RSA per persone con disabilità "Raggio di Sole"

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO

- n. 20 posti letto

rilasciata con:

- DGR n. 120 del 9/05/2012 (scad. 9/05/2017)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 20 posti letto

rilasciata con:

- DGR n. 2893 del 30/12/2013 (scad. 30/12/2016)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 212323, n. 212289 e n. 212313 del 31/05/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 21: prot.n. 291276 del 28/07/2016;
- sopralluogo effettuato il 6/09/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 341163, n. 341174 e n. 340885 del 12/09/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;

- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2001 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 369 del 6/11/2012 e n. 323 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento alla Fondazione "Marcello Zanetti", via Piave 32 - Oppeano VR, per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata, fino al 30/12/2019:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti: n. 54 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 24 posti letto di 2° livello assistenziale
- Centro Diurno per persone con disabilità "Esisto Anch'Io", n. 15 posti
- RSA per persone con disabilità "Raggio di Sole", n. 20 posti letto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 3556 del 30/12/2010;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 2893 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 1594 del 9/09/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 120 del 9/05/2012 e n. 18 del 15/01/2013;

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 51 del 28/02/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 30/12/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 2893 de 30/12/2013 - fino al 30/12/2019, per garantire la necessaria continuità, alla Fondazione "Marcello Zanetti", via Piave 32 - Oppeano VR (C.F. 80027220237 e P.Iva 01396090233), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti: n. 54 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 24 posti letto di 2° livello assistenziale
- Centro Diurno per persone con disabilità "Esisto Anch'Io", n. 15 posti
- RSA per persone con disabilità "Raggio di Sole", n. 20 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 21, al Comune di Oppeano VR e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 21;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335384)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2076 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Fondazione Onlus "Piccola Fraternità", Piazza Don Girelli n. 2 fraz. Dossobuono - Villafranca di Verona VR (C.F. 93209820237 e P. Iva 03888940230), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità: - CD "Piccola Fraternità" - CA "Piccola Fraternità" (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, del 20/05/2016, prot. n. 198608 e n. 198606 e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 289822 del 27/07/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Fondazione Onlus "Piccola Fraternità"
  Piazza Don Girelli n. 2 fraz. Dossobuono - Villafranca di Verona VR
  C.F. 03888940230 e P. Iva 93209820237

UNITA' DI OFFERTA, rivolte a persone con disabilità e ubicate in Piazza Don Girelli n. 2 fraz. Dossobuono - Villafranca di Verona VR

- CD "Piccola Fraternità"
- CA "Piccola Fraternità"

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 17 posti per il centro diurno
- n. 10 posti letto per la comunità alloggio

rilasciata con:

DDDR n. 97 del 16/03/2010, n. 179 del 4/06/2010 e n. 141 del 24/11/2014 (scad. 16/03/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 17 posti per il centro diurno
- n. 10 posti letto per la comunità alloggio

rilasciata con:

DDGR n. 3557 del 30/12/2010 e n. 1546 del 26/08/2014 (scad. 30/12/2016)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con nota del 20/05/2016, prot. n. 198608 e n. 198606;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS del 15/06/2016, prot. n. 233728;
- sopralluogo effettuato il 18/07/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con nota del 27/07/2016, prot.n. 289822;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 240 del 7/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012, Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 del 27/01/2014 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 196 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento alla Fondazione Onlus "Piccola Fraternità", Piazza Don Girelli n. 2 fraz. Dossobuono - Villafranca di Verona VR (C.F. 93209820237 e P. Iva 03888940230), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità e fino alla data del 30/12/2019:

- CD "Piccola Fraternità", per la capacità ricettiva di n. 17 posti,
- CA "Piccola Fraternità", per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 3557 del 30/12/2010;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 1546 del 26/08/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 97 del 16/03/2010 e n. 179 del 4/06/2010;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 141 del 24/11/2014;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 30/12/2016 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 1546 del 26/08/2014 - fino al 30/12/2019, per garantire la necessaria continuità, alla Fondazione Onlus "Piccola Fraternità", Piazza Don Girelli n. 2 fraz. Dossobuono - Villafranca di Verona VR (C.F. 93209820237 e P. Iva 03888940230), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità:

- CD "Piccola Fraternità", per la capacità ricettiva di n. 17 posti,
- CA "Piccola Fraternità", per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Villafranca di Verona VR e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335386)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2077 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale alla Residenza "Riviera del Brenta", via G. Garibaldi 73 - Dolo VE (C.Fisc. 82004730279 e P.IVA 00900180274), per il centro di servizi "Riviera del Brenta" e l'annesso centro diurno, rivolti a persone anziane non autosufficienti ed ubicati in via XXIX Aprile - Dolo VE. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento acquisite agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, rispettivamente con prot. n. 112683 e n. 144844 del 22/03/2016 e del 13/04/2016 e relazioni dell'Azienda ULSS n. 13 acquisite agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 253675 e n. 251067 del 29 e del 28/06/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Residenza "Riviera del Brenta"
  via G. Garibaldi 73 - Dolo VE
  (C.Fisc. 82004730279 e P.IVA 00900180274)

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, rivolte a persone con disabilità:

- centro di servizi "Riviera del Brenta" e annesso centro diurno
  via XXIX Aprile - Dolo VE

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 25 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 26 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 10 posti di centro diurno

rilasciata con:

DDR n. 44 del 15/02/2012 (scad. 15/02/2017)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 25 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 26 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 10 posti di centro diurno

rilasciata con:

- DGR n. 3155 del 20/10/2009
- DGR 2415 del 27/11/2012 (scad. 5/09/2015) con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti:CS-PNA.AC.4.2/CD-ANZ.AC.4.2.1 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, rispettivamente con prot. n. 112683 e n. 144844 del 22/03/2016 e del 13/04/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 13 prot.n. 156880 del 21/04/2016;
- sopralluogo effettuato dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) il 16/06/2016 per il centro diurno ed il giorno 27/06/2016 per il centro di servizi;
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 253675 e n. 251067 del 29 e del 28/06/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti CS-PNA.AC.4.2/CD-ANZ.AC.4.2.1, come richiesto dalla DGR n. 2415/2012;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. n. 13, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 212 del 8/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 233 del 4/10/2011, n. 465 del 14/12/2012, n. 406 del 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 218 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento, per tre anni decorrenti dall'approvazione del presente provvedimento, alla Residenza "Riviera del Brenta", via G. Garibaldi 73 - Dolo VE, per il centro di servizi "Riviera del Brenta" e l'annesso centro diurno, ubicati in via XXIX Aprile - Dolo VE, rivolti a persone anziane non autosufficienti sottoriportati e per la seguente capacità ricettiva:

- n. 25 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 26 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 10 posti di centro diurno.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 3155 del 20/10/2009;
Vista la DGR n. 2415 del 27/11/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 44 del 15/02/2012;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Residenza "Riviera del Brenta", via G. Garibaldi 73 - Dolo VE, per il centro di servizi "Riviera del Brenta" e l'annesso centro diurno, rivolti a persone anziane non autosufficienti sottoriportati ed ubicati in via XXIX Aprile - Dolo VE, per la seguente capacità ricettiva:

- n. 25 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 26 posti letto di secondo livello assistenziale
- n. 10 posti di centro diurno;

2. di dare atto che, nelle more del rinnovo dell'accreditamento, il centro di servizi e l'annesso centro diurno hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 13, al Comune di Dolo (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 13;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335388)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2078 del 13 dicembre 2016

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale e contestuale aumento della capacità ricettiva alla Fondazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.) - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova (C.F./P. Iva 00682190285), per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Irma e Arturo Simonetti", Piazzale della Vittoria n. 4 - Oderzo TV. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale e aumenta la capacità ricettiva della struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo dell'accreditamento e accreditamento per la nuova capacità ricettiva autorizzata acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 10/02/2016, prot. n. 52204, e relazione dell'Azienda ULSS n. 9, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 12/04/2016, prot. n. 142761.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Fondazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.) - Onlus
  via Toblino n. 53 - Padova
  C.F./P. Iva 00682190285

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Irma e Arturo Simonetti"
  Piazzale della Vittoria n. 4 - Oderzo TV

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 82 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDR n. 151 del 7/05/2009
- DDR n. 68 del 12/08/2014
- DDR n. 15 del 25/01/2016 (scad. 25/01/2021)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

n. 60 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

DGR 79 del 19/01/2010

DGR n. 2220 del 27/11/2014 (scad. 19/01/2016) - con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: CS-PNA.AC.4.6 "*La Struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo dell'accreditamento e accreditamento per la nuova capacità ricettiva autorizzata, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 52204 del 10/02/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 9: prot.n. 80196 del 29/02/2016;
- sopralluogo effettuato il 5/04/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 14276 del 12/04/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati al requisito CS-PNA.AC.4.6, come richiesto dalla DGR n. 2220 del 27/11/2014;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 del 8/08/2012 e n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo di accreditamento alla Fondazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.) - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Irma e Arturo Simonetti", Piazzale della Vittoria n. 4 - Oderzo TV e contestualmente il riconoscimento di ulteriori n. 22 posti di primo livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 79 del 19/01/2010;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2220 del 27/11/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 151 del 7/05/2009;

Visti i Decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 68 del 12/08/2014 e n. 15 del 25/01/2016

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, alla Fondazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.) - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Irma e Arturo Simonetti", Piazzale della Vittoria n. 4 - Oderzo TV per la capacità ricettiva di n. 60 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di riconoscere alla Fondazione Opera Immacolata Concezione (O.I.C.) - Onlus, via Toblino n. 53 - Padova, per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Irma e Arturo Simonetti", Piazzale della Vittoria n. 4 - Oderzo TV ulteriori 22 posti letto di primo livello assistenziale;

3. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo di accreditamento il Centro Servizi "Irma e Arturo Simonetti" ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. n. 9, al Comune di Oderzo (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335393)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2079 del 13 dicembre 2016

Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "C. Cosulich" e annesso Centro Diurno, via Bonisiolo, 10 Casale sul Sile (TV) - Associazione Ca' dei Fiori Onlus, via G. Marconi, n. 15 Quarto d'Altino (VE) - C.F. e P. Iva 00647750272. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "C. Cosulich" e dell'annesso Centro Diurno, in oggetto indicati, ed individua nella Associazione Ca' dei Fiori il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 2/11/2015, prot. n. 442442, integrata con nota acquisita in data 30/11/2015, prot. n. 486985, e relazione dell'Azienda ULSS n. 9, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 12/04/2016, prot. n. 142464.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Associazione Ca' dei Fiori Onlus
  via G. Marconi, n. 15 Quarto d'Altino (VE)
  C.F. e P. Iva 00647750272

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, per persone anziane non autosufficienti

- CENTRO SERVIZI "C. Cosulich", via Bonisiolo, 10 Casale sul Sile (TV)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 107 posti di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDDR n. 147 del 30/05/2012 e n. 16 del 15/01/2013 (scad. 15/01/2018)
- CENTRO DIURNO, via Bonisiolo, 10 Casale sul Sile (TV)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 20 posti

rilasciata con:

- DDR n. 16 del 15/01/2013 (scad. 15/01/2018)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 442442 del 2/11/2015, integrata con nota agli atti con prot. n. 486985 in data 30/11/2015;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 9 prot.n. 8694 del 12/01/2016;
- sopralluogo effettuato il 16/02/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 142464 del 12/04/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia,*
- CS-PNA.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato,*
- CS-PNA. AC.4.1 e CD-ANZ.AC.4.1 *E' attuata la programmazione annuale del servizio;*
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 del 26/09/2011, n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre l'accreditamento per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "C. Cosulich" e l'annesso Centro Diurno, via Bonisiolo, 10 Casale sul Sile (TV) - Associazione Ca' dei Fiori Onlus, via G. Marconi, n. 15 Quarto d'Altino (VE), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 147 del 30/05/2012;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 16 del 15/01/2013;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "C. Cosulich" e l'annesso Centro Diurno, via Bonisiolo, 10 Casale sul Sile (TV) - Associazione Ca' dei Fiori Onlus, via G. Marconi, n. 15 Quarto d'Altino (VE), per la capacità ricettiva di n. 107 posti per persone anziane non autosufficienti di primo livello e di n. 20 di centro diurno;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia,*
- CS-PNA.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato,*
- CS-PNA. AC.4.1 e CD-ANZ.AC.4.1 *E' attuata la programmazione annuale del servizio*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Casale sul Sile (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335394)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2080 del 13 dicembre 2016

Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'IPAB "Casa di Riposo Monumenti ai caduti in guerra", via San Francesco n. 11 - San Donà di Piave VE (C.F. 84000090278 e P. Iva 01783000274), per il centro diurno rivolto a persone anziane non autosufficienti, ubicato nella medesima sede. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 66846 del 22/02/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 10, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 305459 del 08/08/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- IPAB "Casa di Riposo Monumenti ai caduti in guerra"
  via San Francesco n. 11 - San Donà di Piave VE
  C.F. 84000090278 e P. Iva 01783000274

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro diurno rivolto a persone anziane non autosufficienti
  via San Francesco n. 11 - San Donà di Piave VE

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 10 posti

rilasciata con:

DDR n. 8 del 12/01/2016 (scad. 12/01/2021)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 66846 del 22/02/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 10 prot. n. 92454 del 08/03/2016;
- sopralluogo effettuato il 28/06/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 305459 del 08/08/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano, della famiglia*",
- CD-ANZ.AC.4.2.1."*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*".
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 188 del 4/08/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 374 del 6/11/2012, n. 438 del 12/11/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 186 dell'11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento all'IPAB "Casa di Riposo Monumenti ai caduti in guerra", via San Francesco n. 11 - San Donà di Piave VE, per il centro diurno, rivolto a persone anziane non autosufficienti e ubicato nella medesima sede, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 8 del 12/01/2016;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'IPAB "Casa di Riposo Monumenti ai caduti in guerra", via San Francesco n. 11 - San Donà di Piave VE, per il centro diurno, ubicato nella medesima sede e per la capacità ricettiva di n. 10 posti rivolti a persone anziane non autosufficienti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'anziano, della famiglia*",
- CD-ANZ.AC.4.2.1."*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 10, al Comune di San Donà di Piave VE e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 10;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 336283)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2081 del 13 dicembre 2016

Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Casa di Riposo I.S.A.C.C. - Bassano del Grappa - Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini, Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI (C.F. e P. Iva 00557850245) per i seguenti centri di servizio, rivolti a persone anziane non autosufficienti: - "Residenza Pazzaglia Basso Sturm", Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI - rivolta a persone con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e Stati Vegetativi Permanenti; - "Residenza Villa Serena", Contrà San Giorgio - Bassano del Grappa VI - rivolta a persone con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 31618 e n. 31625 del 27/01/2016, integrata con nota n. 103172 del 15/03/2016; relazione dell'Azienda ULSS n. 3, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 258746 del 4/07/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Casa di Riposo I.S.A.C.C. - Bassano del Grappa - Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini
  Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI
  (C.F. e P. Iva 00557850245)

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- "Residenza Pazzaglia Basso Sturm", Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI - rivolta a persone con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e Stati Vegetativi Permanenti;
- "Residenza Villa Serena", Contrà San Giorgio - Bassano del Grappa VI - rivolta a persone con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale.

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO

- -"Residenza Pazzaglia Basso Sturm"
- n. 108 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 55 posti letto di 2° livello assistenziale
- n. 8 posti letto per Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP)

rilasciata con:

DDDR n. 266 del 7/09/2012 e n. 85 del 23/03/2015 (scad. 23/03/2020)

- "Residenza Villa Serena"
- n. 235 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 48 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con:

DDDR n. 261 del 2/09/2009 e n. 114 del 20/04/2015 (scad. 20/04/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA

- "Residenza Pazzaglia Basso Sturm"
- n. 163 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 8 posti letto per Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP)

rilasciata con:

DGR 1599 del 9/09/2014 (scad. 9/09/2017)

- "Residenza Villa Serena"
- n. 187 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 96 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con:

DGR n. 1938 del 27/07/2010 e n. 1599 del 9/09/2014 (scad. 27/07/2016)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 31618 e n. 31625 del 27/01/2016, integrata con nota n. 103172 del 15/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 3: prot.n. 146950 del 14/04/2016;
- sopralluogo effettuato il 29/06/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 258746 del 4/07/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 3, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 141 del 28/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 252 del 17/10/2011, n. 187 del 2/07/2012 e del Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 442 del 13/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 177 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione e nel ravvisare l'opportunità di attribuire un'unica scadenza per entrambi gli accreditamenti riconosciuti mediante un unico provvedimento di accreditamento, si ritiene di proporre il rilascio dell'accreditamento istituzionale, per tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento alla Casa di Riposo I.S.A.C.C. - Bassano del Grappa - Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini, Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI per i seguenti centri di servizio, rivolti a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva a fianco di ciascun indicata:

"Residenza Pazzaglia Basso Sturm", Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI

- n. 108 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 55 posti letto di 2° livello assistenziale
- n. 8 posti letto per Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP),

- "Residenza Villa Serena", Contrà San Giorgio - Bassano del Grappa VI
- n. 235 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 48 posti letto di 2° livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1938 del 27/07/2010;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 1599 del 9/09/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 261 del 2/09/2009 e n. 266 del 7/09/2012;

Visti i Decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 85 del 23/03/2015 e n. 114 del 20/04/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per le motivazioni espresse in premessa, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Casa di Riposo I.S.A.C.C. - Bassano del Grappa - Istituto Servizi Assistenziali Cima Colbacchini, Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI (C.F. e P. Iva 00557850245) per i seguenti centri di servizio, rivolti a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuno indicata:

- "Residenza Pazzaglia Basso Sturm", Vicolo Ca' Rezzonico n. 2 - Bassano del Grappa VI,
- n. 108 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 55 posti letto di 2° livello assistenziale
- n. 8 posti letto per Sezione Stati Vegetativi Permanenti (SVP),
- "Residenza Villa Serena", Contrà San Giorgio - Bassano del Grappa VI
- n. 235 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 48 posti letto di 2° livello assistenziale;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di accreditamento, la Casa di Riposo I.S.A.C.C. ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 3, al Comune di Bassano del Grappa VI e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 3;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 336284)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2082 del 13 dicembre 2016

Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Fondazione "IRPEA" - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, via Beato Pellegrino n. 155 - Padova (C.F. e P.Iva 01993240280), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità: - centro diurno - nucleo "San Giuseppe 1" - centro diurno - nucleo "San Giuseppe 2". (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 274920 del 6/07/2015, e relazione dell'Azienda ULSS n. 16 acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 301962 del 4/08/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Fondazione "IRPEA" - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza
  via Beato Pellegrino n. 155 - Padova
  (C.F. e P.Iva 01993240280)

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, rivolte a persone con disabilità:

- centro diurno - nucleo "San Giuseppe 1", via Beato Pellegrino n. 155 - Padova
- centro diurno - nucleo "San Giuseppe 2", via Beato Pellegrino n. 155 - Padova

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 30 posti - nucleo "San Giuseppe 1"
- n. 30 posti - nucleo "San Giuseppe 2"

rilasciata con:

- DGR n. 1128 del 6/05/2008 e DDR n. 76 del 9/05/2016 (scad. 9/05/2021)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 30 posti - nucleo "San Giuseppe 1"
- n. 30 posti - nucleo "San Giuseppe 2"

rilasciata con:

- DDGR n. 1128 del 6/05/2008 e n. 1616 del 31/07/2012 (scad. 27/03/2015);

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 274920 del 6/07/2015; sospensione procedimento con nota prot. n. 319624 del 4/08/2015;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 16: prot.n. 194558 del 17/05/2016;
- sopralluogo effettuato il 26/07/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 301962 del 4/08/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 335 del 28/11/2011, n. 437 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 190 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento alla Fondazione "IRPEA" - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, via Beato Pellegrino n. 155 - Padova, per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità:

- centro diurno - nucleo "San Giuseppe 1", per n. 30 posti
- centro diurno - nucleo "San Giuseppe 2", per n. 30 posti

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1128 del 6/05/2008;
Vista la DGR n. 1616 del 31/07/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Servizi Sociali n. 76 del 9/05/2016;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Fondazione "IRPEA" - Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza, via Beato Pellegrino n. 155 - Padova (C.F. e P.Iva 01993240280), per le seguenti unità di offerta, ubicate nella medesima sede e rivolte a persone con disabilità:

- centro diurno - nucleo "San Giuseppe 1", per la capacità ricettiva di n. 30 posti
- centro diurno - nucleo "San Giuseppe 2", per la capacità ricettiva di n. 30 posti;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di accreditamento, le strutture hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Padova e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 16;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 336282)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2083 del 13 dicembre 2016

Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Società Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino, via Musili 1 Fossalta di Portogruaro (VE) (C.F. e P. Iva 02798230278) per le seguenti unità di offerta per persone con disabilità : - Centro Diurno "La Città del Sole", via C. C. Valvason, 19 Fossalta di Portogruaro (VE) - Centro Diurno "San Giuseppe Lavoratore", via Gaianiga, 1 Ceggia (VE) - Centro Diurno "La Clessidra" e Comunità Alloggio "La Clessidra", via Marzotto, 102 Fossalta di Portogruaro (VE) - Comunità Alloggio "Ottorino Fava", via Cavour, 21 Ceggia (VE) (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale ai Centri Diurni per persone con disabilità "La Citta del Sole", "San Giuseppe Lavoratore", "La Clessidra" e alle Comunità Alloggio "La Clessidra " e "Ottorino Fava" in oggetto indicati, ed individua nella Società Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richieste di accreditamento, acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 28/03/2014 prot. n. 133567 per "La Città del Sole", prot n. 133562 per "San Giuseppe Lavoratore", prot. n. 133551, per il Centro Diurno "La Clessidra", in data 26/10/2015 prot. n. 430322 per la Comunità Alloggio "La Clessidra", in data 12/10/2015, prot. n. 409818 per "Ottorino Fava", e relazioni dell'Azienda ULSS n. 10, acquisite agli atti del della Sezione Servizi Sociali, in data 3/05/2016, prot. n. 172568 e n. 172577.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Società Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino, via Musili 1 Fossalta di Portogruaro (VE)
  C.F. e P. Iva 02798230278

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- Centro Diurno per persone con disabilità "La Città del Sole", via C. C. Valvason, 19 Fossalta di Portogruaro (VE)
- Centro Diurno per persone con disabilità "San Giuseppe Lavoratore", via Gaianiga, 1 Ceggia (VE)
- Centro Diurno per persone con disabilità "La Clessidra" e Comunità Alloggio "La Clessidra", via Marzotto, 102 Fossalta di Portogruaro (VE)

- Comunità Alloggio per persone con disabilità "Ottorino Fava", via Cavour, 21 Ceggia (VE).

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- Centro Diurno "La Città del Sole" per 30 posti
- Centro Diurno "San Giuseppe Lavoratore" per 20 posti
- Centro Diurno "La Clessidra" per 10 posti
- Comunità Alloggio "La Clessidra" per 6 posti letto
- Comunità Alloggio "Ottorino Fava", per 10 posti letto

rilasciata con:

DDR n. 168 del 29/04/2013
DDR n. 72 del 23/02/2010
DDR n. 328 del 23/11/2015 (scad. 23/11/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- Comunità Alloggio "Ottorino Fava" per 10 posti letto

rilasciata con:

DGR 927 del 22/05/2012 (scad. 22/05/2012)

con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: CA-DIS.AC.4.2 *E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione* CA-DIS.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*.

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: in data 28/03/2014 prot. n. 133567 per il Centro Diurno "La Città del Sole", prot. n. 133562 per il Centro Diurno "San Giuseppe Lavoratore", prot. n. 133551, per il Centro Diurno "La Clessidra", in data 26/10/2015 prot. n. 430322 per la Comunità Alloggio "La Clessidra", in data 12/10/2015, prot. n. 409818 per la Comunità Alloggio "Ottorino Fava";
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 10: prot. n. 457428 del 10/11/2015 e prot. n. 494874 del 3/12/2015;
- sopralluogo effettuato il 26/02/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 172568 e prot. n. 172577 del 3/05/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento: CD-DIS.AC.4.2 e CA-DIS.AC.4.2 *E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione* CD-DIS.AC.4.3 e CA-DIS.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati* CD-DIS.AC.4.8 e CA-DIS.AC.4.9 *I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività del servizio*;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 188 del 4/08/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 374 del 6/11/2012, n. 438 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 186 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale della Società Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino, via Musili 1 Fossalta di Portogruaro (VE) per le seguenti unità di offerta per persone con disabilità:

- Centro Diurno "La Città del Sole", via C. C. Valvason, 19 Fossalta di Portogruaro (VE) per 30 posti;
- Centro Diurno "San Giuseppe Lavoratore", via Gaianiga, 1 Ceggia (VE) per 20 posti;
- Centro Diurno "La Clessidra" via Marzotto, 102 Fossalta di Portogruaro (VE) per 10 posti;
- Comunità Alloggio "La Clessidra" via Marzotto, 102 Fossalta di Portogruaro (VE) per 6 posti letto;
- Comunità Alloggio "Ottorino Fava", via Cavour, 21 Ceggia (VE) per 10 posti letto.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 927 del 22/05/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 72 del 23/02/2010;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 168 del 29/04/2013;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 328 del 23/11/2015

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Società Cooperativa Sociale Il Gabbiano - Il Pino, via Musili 1 Fossalta di Portogruaro (VE) per le seguenti unità di offerta per persone con disabilità:

    - Centro Diurno "La Città del Sole", via C. C. Valvason, 19 Fossalta di Portogruaro (VE) per 30 posti
    - Centro Diurno "San Giuseppe Lavoratore", via Gaianiga, 1 Ceggia (VE) per 20 posti
    - Centro Diurno "La Clessidra" via Marzotto, 102 Fossalta di Portogruaro (VE) per 10 posti
    - Comunità Alloggio "La Clessidra" via Marzotto, 102 Fossalta di Portogruaro (VE) per 6 posti letto
    - Comunità Alloggio "Ottorino Fava", via Cavour, 21 Ceggia (VE) per 10 posti letto;

2. di dare atto che la Comunità Alloggio "Ottorino Fava" ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
4. di stabilire che in sede della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti: CD-DIS.AC.4.2 e CA-DIS.AC.4.2 *E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione* CD-DIS.AC.4.3 e CA-DIS.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati* CD-DIS.AC.4.8 e CA-DIS.AC.4.9 *I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività del servizio*;
5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 10, al Comune di Ceggia (VE), al Comune di Fossalta di Portogruaro (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 10;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 336285)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2084 del 13 dicembre 2016

Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il centro di servizi "Eufemia Carrirolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti - Fondazione Casa di Riposo "Eufemia Carrirolo", via Capitello n. 155 - Castagnaro (VR) - C.F. 82000270239 e P. Iva 1563720232. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per il centro di servizi in oggetto indicato e rivolto a persone non autosufficienti, ed individua la Fondazione Casa di Riposo "Eufemia Carrirolo" quale soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 27/01/2016, prot. n. 30667, e relazione dell'Azienda ULSS n. 21, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 31/03/2016, prot. n. 125768.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Fondazione Casa di Riposo "Eufemia Carrirolo"
  via Capitello n. 155 - Castagnaro (VR)
  C.F. 82000270239 e P. Iva 1563720232

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, rivolto a persone anziane non autosufficienti:

- centro di servizi "Eufemia Carrirolo
  via Capitello n. 155 - Castagnaro (VR)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 25 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDR n.225 dell'11/06/2013 (scad. 11/06/2018) - con prescrizione di adeguamento ai requisiti CS.PNA.AU.2.1.4: *esiste una adeguata superficie utile funzionale:* piano di adeguamento maggio 2012; CS.PNA.AU.2.1.5: *area abitativa (di cui i servizi di nucleo sono parte integrante) escluso il connettivo, garantisce un minimo di 16mq per anziano*: piano di adeguamento secondo intervento maggio 2016.

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 30667 del 27/01/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 21: prot.n. 60139 del 16/02/2016;
- sopralluogo effettuato il 22/03/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 125768 del 31/03/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi di servizi*o",
- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia*".
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 369 del 6/11/2012, n. 323 del 9/09/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento per il centro di servizi "Eufemia Carrirolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti - Fondazione Casa di Riposo "Eufemia Carrirolo", via Capitello n. 155 - Castagnaro (VR) per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012 e s.s.m., l'Azienda ULSS n. 21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando alla Direzione Servizi Sociali, eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 225 dell' 11/06/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Fondazione Casa di Riposo "Eufemia Carrirolo", via Capitello n. 155 - Castagnaro (VR) per il centro di servizi "Eufemia Carrirolo", rivolto a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva di n. 25 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi di servizi*o",
- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'ospite e della famiglia*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 21 di Legnago acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando alla Direzione Servizi Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 21, al Comune di Castagnaro e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 21;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 336281)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2085 del 13 dicembre 2016

Rilascio dell'accreditamento istituzionale per il centro diurno, rivolto a persone con disabilità, "Il Tesoro", via Fossa Fresca n. 9 -fraz. Raldon - San Giovanni Lupatoto (VR), gestito dalla società cooperativa sociale "La Ginestra" ONLUS, via Monte Pastello n. 8/A - San Giovanni Lupatoto (VR) - C.F./P. Iva 02027400239. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per il centro diurno rivolto a persone con disabilità, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 25/01/2016, prot. n. 27587, e relazione dell'Azienda ULSS n. 20, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 10/03/2016, prot. n. 97433.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- fino al 6/01/2013 l'Azienda ULSS n. 20,
- dal 7/01/2013 la società cooperativa sociale "La Ginestra" ONLUS
  via Monte Pastello n. 8/A - San Giovanni Lupatoto (VR)

C.F./P. Iva 02027400239.

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, rivolta a persone con disabilità:

- centro diurno "Il Tesoro"
  via Fossa Fresca n. 9 -fraz. Raldon - San Giovanni Lupatoto (VR)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 12 posti

rilasciata con:

DDR n. 36 del 6/02/2012, revocato con DDR n. 142 del 20/05/2015 - per cambio ente gestore -(scad. 20/05/2020)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 27587 del 25/01/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 20: prot.n. 36046 del 29/01/2016;
- sopralluogo effettuato il 8/03/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 97433 del 10/03/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 118 del 8/06/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012, n. 431 del 7/11/2013, e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 217 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento per il centro diurno, rivolto a persone con disabilità, "Il Tesoro", via Fossa Fresca n. 9 -fraz. Raldon - San Giovanni Lupatoto (VR), gestito dalla società cooperativa sociale "La Ginestra" ONLUS, via Monte Pastello n. 8/A - San Giovanni Lupatoto (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012 e s.s.m., l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando alla Direzione Servizi Sociali, eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 36 del 6/02/2012;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 142 del 20/05/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la società cooperativa sociale "La Ginestra" ONLUS, via Monte Pastello n. 8/A - San Giovanni Lupatoto (VR), per il centro diurno, rivolto a persone con disabilità, "Il Tesoro", via Fossa Fresca n. 9 -fraz. Raldon - San Giovanni Lupatoto (VR) e per la capacita ricettiva di n. 12 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- requisito DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando alla Direzione Servizi Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 20, al Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335402)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2086 del 13 dicembre 2016

Rilascio di accreditamento istituzionale al Pio Ospizio S. Michele, via Sterzi n. 139 - Nogara VR (C.F. 80009870231 e P. Iva 00553710237), per il Centro Servizi Pio Ospizio "S. Michele", ubicato nella medesima sede e rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, prot n. 55353 del 12/02/2016, integrata con nota acquisita il 25/03/2016, prot. n. 117325 e relazione dell'Azienda ULSS n. 21, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 264061 del 7/07/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Pio Ospizio S. Michele
  via Sterzi n. 139 - Nogara VR
  C.F. 80009870231 e P. Iva 00553710237

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- Centro Servizi Pio Ospizio "S. Michele", rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale
  via Sterzi n. 139 - Nogara VR

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

- n.48 posti letto di 1° livello assistenziale

rilasciata con decreto n. 625 del 19/12/2006

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 60 posti letto di 1° livello assistenziale

rilasciata con:

DDR n. 552 del 31/12/2013 (scad. 31/12/2018).

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot n. 55353 del 12/02/2016, integrata con nota acquisita con prot. n. 117325 del 25/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 21: prot.n. 217653 del 03/06/2016;
- sopralluogo effettuato il 05/07/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 264061 del 07/07/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che

il seguente requisito è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibili di miglioramento: PA.AC.0.1: "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio".*

- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 21, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 282 del 31/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 369 del 06/11/2012, n. 323 del 09/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 197 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento al Pio Ospizio S. Michele, via Sterzi n. 139 - Nogara VR C.F. 80009870231 e P. Iva 00553710237), per il Centro Servizi Pio Ospizio "S. Michele", ubicato nella medesima sede e rivolto a persone anziane non autosufficienti con minor-ridotto bisogno assistenziale e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 552 del 31/12/2013;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Pio Ospizio S. Michele, via Sterzi n. 139 - Nogara VR, per il Centro Servizi Pio Ospizio "S. Michele", ubicato nella medesima sede e rivolto a persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva di n. 60 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al requisito: PA.AC.0.1: "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 21, al Comune di Nogara VR e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 21;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335403)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2087 del 13 dicembre 2016

Rilascio di accreditamento istituzionale alla Società Sereni Orizzonti 1 S.r.l., via Piave n. 5 - Udine (C.F. e P. Iva 02833470301), per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti, via Gabriele D'Annunzio n. 20 - Bovolenta PD. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 112238 del 22/03/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 17, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 287786 e n. 287778 del 26/07/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Società Sereni Orizzonti 1 S.r.l.
via Piave n. 5 - Udine
C.F. e P. Iva 02833470301

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro di servizi per persone anziane non autosufficienti
  via Gabriele D'Annunzio n. 20 - Bovolenta PD

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 48 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDDR n. 20 del 15/03/2016 e n. 72 del 5/05/2016 (scad. 15/03/2021)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 112238 del 22/03/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 17: prot. n. 217585 del 3/06/2016;
- sopralluogo effettuato il 19/07/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 287786 e n. 287778 del 26/07/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 17, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 115 del 31/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 333 del 28/11/2011, n. 225 dell'8/08/2012, n. 324 del 9/09/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 216 del 23/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre l'accreditamento alla Società Sereni Orizzonti 1 S.r.l., via Piave n. 5 - Udine per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti, via Gabriele D'Annunzio n. 20 - Bovolenta PD e per la medesima capacità ricettiva autorizzata all'esercizio.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012 e s.s.m., l'Azienda ULSS n. 17 acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando alla Direzione Servizi Sociali, eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Direttore della Sezione Servizi Sociali n. 20 del 15/03/2016 e n. 72 del 5/05/2016;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Società Sereni Orizzonti 1 S.r.l., via Piave n. 5 - Udine, per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti, via Gabriele D'Annunzio n. 20 - Bovolenta PD e per la medesima capacità ricettiva di n. 48 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 17 acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 22/2002, comunicando alla Direzione Servizi Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 17, al Comune di Bovolenta PD e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 17;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335404)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2088 del 13 dicembre 2016

Rilascio di accreditamento istituzionale per il centro di servizi e annesso centro diurno "Casa Gaetano Toffoli", rivolti a persone anziane non autosufficienti e ubicati in via Roma n. 9, Valeggio sul Mincio (VR) - C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, via Gelso n. 8, Mantova (MN) - (C.F./P. Iva 01697440202). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua la cooperativa sociale stessa quale soggetto gestore. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisite agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, rispettivamente in data 1/03/2016, prot. n. 81691 e in data 10/05/2016, prot.n. 180479.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato a esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione):

- C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, via Gelso n. 8 - Mantova (MN)
  C.F./P. Iva 01697440202

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- "Casa Gaetano Toffoli", via Roma n. 9 - Valeggio sul Mincio (VR):
- centro di servizi per persone anziane non autosufficienti con ridotto - minimo bisogno assistenziale e con maggior bisogno assistenziale
- centro diurno

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 49 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 12 posti letto di secondo livello assistenziale

- n. 10 posti di centro diurno

e rilasciata con:

- DDR n. 321 del 29/09/2009 e n. 39 del 14/02/2011
- DDDR n. 222 del 29/12/2014 e n. 348 del 17/12/2015, avente scadenza in data 17/12/2020

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA per:

- n. 61 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 10 posti di centro diurno

e rilasciata con:

- DGR n. 550 del 21/04/2015, avente scadenza in data 1/06/2016 e con richiesta di verifica miglioramento in sede di rinnovo del requisito CS-PNA.AC.2.2 "*Lo spazio all'aperto è adeguatamente attrezzato*".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento per la nuova capacità ricettiva autorizzata**,** acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 1/03/2016, prot. n. 81691;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 22 prot.n. 110531 del 21/03/2016;
- sopralluogo effettuato il 28/04/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 180479 del 9/05/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo ai miglioramenti apportati al requisito CS-PNA.AC.2.2, come richiesto dalla DGR n. 550 del 21/04/2015;
- requisiti risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:
  - CS-PNA.AC.4.7 e CD-ANZ.AC.4.5 "*La struttura dispone di procedure per l'eventuale ingresso di personale volontario*",
  - CS-PNA.AC.4.9 e CD-ANZ.AC.4.7 "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle normative vigenti*".
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 240 del 07/10/2011 e successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 346 del 17/10/2012 e del Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 10 del 27/01/2014 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 196 del 17/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre l'accreditamento per la capacità ricettiva autorizzata riferita al centro di servizi ed annesso centro diurno "Casa Gaetano Toffoli", rivolti a persone anziane non autosufficienti e ubicati in via Roma n. 9, Valeggio sul Mincio (VR) - C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, via Gelso n. 8, Mantova (MN).

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 550 del 21/04/2015;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 321 del 29/09/2009 e n. 39 del 14/02/2011;

Visti i Decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 222 del 29/12/2014 e n. 348 del 17/12/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il centro di servizi ed annesso centro diurno "Casa Gaetano Toffoli", rivolti a persone anziane non autosufficienti e ubicati in via Roma n. 9, Valeggio sul Mincio (VR) - C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale, via Gelso n. 8, Mantova (MN), per la seguente capacità ricettiva

- n. 49 posti letto di primo livello assistenziale,
- n. 12 posti letto di secondo livello assistenziale,
- n. 10 posti letto di centro diurno;

2. di dare atto che, nelle more del procedimento di accreditamento le strutture hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- CS-PNA.AC.4.7 e CD-ANZ.AC.4.5 "*La struttura dispone di procedure per l'eventuale ingresso di personale volontario*",
- CS-PNA.AC.4.9 e CD-ANZ.AC.4.7 "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle normative vigenti*".

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335405)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2089 del 13 dicembre 2016

Rilascio di rinnovo accreditamento istituzionale e contestuale aumento della capacità ricettiva al centro di servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Fondazione De Lozzo - Da Dalto" - Fondazione De Lozzo - Da Dalto Onlus, via Pianale n. 36 - San Pietro d Feletto (TV) - C.F. 82007330267 e P. Iva 02375860265. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento rilascia il rinnovo di accreditamento e aumenta la capacità ricettiva al centro di servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti ed in oggetto indicato, ed nella Fondazione De Lozzo - Da Dalto il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 26/01/2016, prot. n. 29755, e relazione dell'Azienda ULSS n. 7, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 5/04/2016, prot. n. 131374 e n. 131864.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- fino al 31/03/2014 la Parrocchia Purificazione Beata vergine di San Pietro di Feletto (TV)
- dall'1/04/2014 la Fondazione De Lozzo - Da Dalto Onlus, via Pianale n. 36 - San Pietro d Feletto (TV) C.F. 82007330267 e P. Iva 02375860265

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA, rivolto a persone anziane non autosufficienti:

- centro di servizi, "Fondazione De Lozzo - Da Dalto", via Pianale n. 36 - San Pietro d Feletto (TV)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 70 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDDR n. 286 del 15/09/2009 e n. 300 del 26/10/2015 (scad. 26/10/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 60 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDGR n. 2073 del 3/08/2010, n. 1971 del 22/11/2011 e n. 193 del 27/02/2014 (scad. 3/08/2016)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 26/01/2016, prot. n. 29755;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 7: prot.n. 35659 del 29/01/2016;
- sopralluogo effettuato il 15/03/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 131374 e n. 131864 del 5/04/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 7, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 108 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 243 del 10/10/2011, n. 372 del 06/11/2012 e n. 318 09/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di rinnovare l'accreditamento al centro di servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Fondazione De Lozzo - Da Dalto" - Fondazione De Lozzo - Da Dalto Onlus, via Pianale n. 36 - San Pietro d Feletto (TV), e di riconoscere ulteriori n. 10 posti letto di primo livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 2073 del 3/08/2010;
Vista la DGR n. 1971 del 22/11/2011;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 193 del 27/02/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 286 del 15/09/2009;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 300 del 26/10/2015;

delibera

1. Di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il centro di servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Fondazione De Lozzo - Da Dalto" - Fondazione De Lozzo - Da Dalto Onlus, via Pianale n. 36 - San Pietro d Feletto (TV), per la capacità

ricettiva di n. 60 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di riconoscere alla Fondazione De Lozzo - Da Dalto Onlus, via Pianale n. 36 - San Pietro d Feletto (TV) per ilcentro di servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Fondazione De Lozzo - Da Dalto" ulteriori n. 10 posti letto di primo livello assistenziale;

3. dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 7, al Comune di San Pietro di Feletto (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 7

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335408)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2090 del 13 dicembre 2016

Rilascio di rinnovo dell'accreditamento per il centro diurno socio sanitario "Ottavio Trento" (c/o Residenza Trento) e accreditamento istituzionale per la Residenza Salvi: Nuclei Tulipani 1 e Tulipani 2, Nucleo Stati Vegetativo Permanente (SVP), Nuclei Area Centrale e Santa Bertilla, Residenza San Camillo, Residenza Trento, Residenza Monte Crocetta, Centri Diurni socio sanitario "Villa Rota Barbieri" e "Bachelet" dell'IPAB di Vicenza, Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza (C.F./P.IVA 03056680246) (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale per il centro diurno socio sanitario "Ottavio Trento" (c/o residenza Trento) e l'accreditamento istituzionale per le restanti strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento e di accreditamento, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 418442 del 18/09/2012, rinnovata con nota prot. n. 387166 del 28/09/2015 ed integrata con nota acquisita con prot. n. 455241 in data 10/11/2015 e con prot. n. 218148 in data 6/06/2016; relazione dell'Azienda ULSS n. 6, acquisita agli atti Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 294436 del 1/08/2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- IPAB di Vicenza
  Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza
  (C.F./P.IVA 03056680246)

STRUTTURE/UNITA' DI OFFERTA

- centro diurno socio sanitario "Ottavio Trento" (c/o Residenza Trento), ubicato Contrà San Pietro n. 73 - Vicenza:

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 27 posti, rilasciata con DGR n. 4046 del 22/12/2009 (scad. 22/12/2014) e DDR n. 237 del 26/08/2015 (scad. 17/02/2017)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 27 posti, rilasciata con DGR n. 4046 del 22/12/2009 (scad. 22/12/2012), con richiesta verifica miglioramento, in sede di rinnovo, dei seguenti requisiti:
- CD-ANZ.AC.4.2.1 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*",
- PA.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente, della famiglia*",
- CD-ANZ.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio*",
- CD-ANZ.AC.4.2.2 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*",
- CD-ANZ.AC.4.3 "*La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno*",
- Residenza Salvi - Nuclei Tulipani 1 e Tulipani 2, ubicati in via Formenton - Vicenza:

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO:

- n. 156 posti di 1°livello assistenziale;
- n. 44 posti di 2°livello assistenziale;
- n. 10 posti SVP

rilasciata con atto del 19/06/1989 n. 8/VII/14 e n. 54 del 26/05/2004

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 4 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 44 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con DDR n. 235 del 23/08/2012 (scad. 23/08/2017)

- Residenza Salvi - Nucleo Stati Vegetativo Permanente (SVP) e Nuclei Area Centrale - Santa Bertilla, ubicati in Corso Padova n. 59 - Vicenza:

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 152 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 10 posti SVP

rilasciata con DDR n. 235 del 23/08/2012 (scad. 23/08/2017)

- Residenza San Camillo, ubicata in via Formenton - Vicenza:

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 90 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 24 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con DDR n. 235 del 23/08/2012 (scad. 23/08/2017)

- Residenza Trento, ubicata in Piazza San Pietro n. 9 - Vicenza:

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO:

- n. 132 posti di 1°livello assistenziale
- n. 48 posti di 2°livello assistenziale

rilasciata con atto del 6/02/91 n. 8/VII/31

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 132 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 48 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con DDR n. 235 del 23/08/2012 (scad. 23/08/2017)

- Residenza Monte Crocetta, ubicata in via Biron di Sopra n. 80 - Vicenza:

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 24 posti letto di 1° livello assistenziale
- n. 76 posti letto di 2° livello assistenziale

rilasciata con DDR n. 235 del 23/08/2012 (scad. 23/08/2017)

- Centro Diurno socio sanitario "Villa Rota Barbieri", ubicato in via Biron di sopra 86 - Vicenza:

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 30 posti

rilasciata con DDDR n. 532 del 27/12/2013 e n. 237 del 26/08/2015 (scad. 17/02/2017)

- Centro Diurno socio sanitario "Bachelet", ubicato in via Vittorio Bachelet n. 265 - Vicenza:

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

- -n. 30 posti con atto del 27/03/2003 n. 57

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 30 posti

rilasciata con DDDR n. 54 del 17/02/2012, n. 237 del 26/08/2015 (scad. 17/02/2017).

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento e di accreditamento acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 418442 del 18/09/2012, rinnovata con nota prot. n. 387166 del 28/09/2015;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 6 prot. n. 502774 del 10/12/2015;
- sopralluogo effettuato il 6/05/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 294436 del 1/08/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti, riferiti al centro diurno socio sanitario "Ottavio Trento" (c/o Residenza Trento): CD-ANZ.AC.4.2.1, PA.AC.0.2, CD-ANZ.AC.4.2.2, CD-ANZ.AC.4.3, come richiesto dalla DGR n. 4046 del 22/12/2009, mentre il requisito CD-ANZ.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del Servizio*" è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa delle restanti Unità di Offerta in epigrafe indicate e coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono state poste, ma suscettibili di miglioramento anche riguardo i seguenti requisiti.

Per tutte le unità di offerta:

- PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*"

per tutte le residenze:

- CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*"
- CS-PNA.AC.4.6"*La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*"

per i centri diurni:

- CD-ANZ.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*"

- CD-ANZ.AC.4.4 "*La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*";
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 6, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 152 del 18/07/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 245 del 10/10/2011, n. 348 del 14/01/2012 e n. 405 24/10/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 180 del 09/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione e ravvisando l'opportunità di uniformare le scadenze dell'accreditamento ad un termine unitario definito da un unico provvedimento di accreditamento, si ritiene di proporre l'accreditamento, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, all'IPAB di Vicenza, Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza, per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone anziane non autosufficienti, e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Centro Diurno socio sanitario "Ottavio Trento" (c/o residenza Trento), ubicato Contrà San Pietro n. 73 - Vicenza, n. 27 posti,
- Residenza Salvi - Nuclei Tulipani 1 e Tulipani 2, ubicati in via Formenton - Vicenza, n. 4 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 44 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Residenza Salvi - Nucleo Stati Vegetativo Permanente (SVP) e Nuclei Area Centrale - Santa Bertilla, ubicati in Corso Padova n. 59 - Vicenza, n. 10 posti di SVP e n. 152 posti letto di 1° livello assistenziale,
- Residenza San Camillo, ubicata in via Formenton - Vicenza, n. 90 posti letto di 1° livello assistenziale, n. 24 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Residenza Trento, ubicata in Piazza San Pietro n. 9 - Vicenza, n. 132 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 48 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Residenza Monte Crocetta, rivolta a persone anziane con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e ubicata in via Biron di Sopra n. 80 - Vicenza, n. 24 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 76 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Centro Diurno socio sanitario "Villa Rota Barbieri", ubicato in via Biron di Sopra n. 86 - Vicenza, n. 30 posti,
- Centro Diurno socio sanitario "Bachelet", ubicato in via Vittorio Bachelet, n. 265 - Vicenza, n. 30 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 4046 de3l 22/12/2008;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 235 del 23/08/2012, n. 54 del 17/02/2012, n. 532 del 27/12/2013;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 237 del 26/08/2015;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'IPAB di Vicenza, Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza per le seguenti unità di offerta, rivolte a persone anziane non autosufficienti e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Centro Diurno socio sanitario "Ottavio Trento" (c/o residenza Trento), ubicato Contrà San Pietro n. 73 Vicenza, n. 27 posti,
- Residenza Salvi - Nuclei Tulipani 1 e Tulipani 2, ubicati in via Formenton - Vicenza, n. 4 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 44 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Residenza Salvi - Nucleo Stati Vegetativo Permanente (SVP) e Nuclei Area Centrale - Santa Bertilla, ubicati in Corso Padova 59 - Vicenza, n. 10 di SVP e n. 152 posti letto di 1° livello assistenziale,
- Residenza San Camillo, ubicata in via Formenton - Vicenza, n. 90 posti letto di 1° livello assistenziale, n. 24 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Residenza Trento, rivolta a persone anziane con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e ubicata in Piazza San Pietro 9 - Vicenza, n. 132 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 48 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Residenza Monte Crocetta, rivolta a persone anziane con minor-ridotto e maggior bisogno assistenziale e ubicata in via Biron di Sopra, n. 80 - Vicenza, n. 24 posti letto di 1° livello assistenziale e n. 76 posti letto di 2° livello assistenziale,
- Centro Diurno socio sanitario "Villa Rota Barbieri" e ubicato in via Biron di Sopra n. 86 - Vicenza, n. 30 posti,
- Centro Diurno socio sanitario "Bachelet" e ubicato in via Vittorio Bachelet n. 265 - Vicenza, n. 30 posti.

2. di dare atto che, nelle more del rinnovo della DGR n. 4046 del 22/12/2009, il Centro Diurno socio sanitario "Ottavio Trento", ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

per tutte le unità di offerta:

- PA.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*"

per tutte le residenze:

- CS-PNA.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio"*
- CS-PNA.AC.4.6 *"La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*"

per i centri diurni:

- CD-ANZ.AC.4.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio"*
- CD-ANZ.AC.4.4 "*La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*";

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 6, al Comune di Vicenza e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 6;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335406)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2091 del 13 dicembre 2016

Rilascio rinnovo di accreditamento istituzionale e aumento della capacità ricettiva al Comune di Meduna di Livenza TV, via V. Emanuele n. 13 - Meduna di Livenza TV (C.F. 80012370260 e P. Iva 00497410266), per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Angela Rusalen", via Tiziano Vecelio n. 6 - Meduna di Livenza TV. (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale e contestuale aumento della capacità ricettiva alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo dell'accreditamento e accreditamento per i nuovi posti autorizzati, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 18/01/2016, prot. n. 15834, e relazione dell'Azienda ULSS n. 9, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, in data 8/04/2016, prot. n. 138887

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Comune di Meduna di Livenza TV
  via V. Emanuele n. 13 - Meduna di Livenza TV
  (C.F. 80012370260 e P. Iva 00497410266
  STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

- centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Angela Rusalen"
  via Tiziano Vecelio n. 6 - Meduna di Livenza TV

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

- n. 23 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DDR n. 68 del 17/02/2010
- DDR n. 167 del 29/04/2013
- DDR n. 241 del 7/09/2015 (scad. 7/09/2020)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

- n. 15 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

- DGR n. 895 del 4/06/2013 (scad. 24/01/2016)

con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti:

- PA.AC.0.1. *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio"*,
- CS-PNA.AC.3.1. "*La struttura agevola al massimo la movimentazione verticale di persone e cose, dotandosi di adeguato numero di impianti di movimentazione verticale in relazione al numero di persone anziane e al numero di operatori che lavorano nella struttura*",
- CS-PNA.AC.4.1. "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*",
- CS-PNA.AC.4.3. "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*",
- CS-PNA.AC.4.5. "*La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno*",
- CS-PNA.AC.4.7. "*La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento del volontariato*",
- CS-PNA.AC.4.9. "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e dei familiari previsto dalle normative vigenti*".

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo dell'accreditamento e accreditamento per i nuovi posti autorizzati, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, ora Direzione Servizi Sociali con nota prot. n. 15834 del 18/01/2016;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 9: prot. n. 236 del 21/01/2216;
- sopralluogo effettuato il 16/03/2016 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 13887 del 8/04/2016;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati ai requisiti PA.AC.0.1., CS-PNA.AC.4.1, CS-PNA.AC.4.3, CS-PNA.AC.4.5,
- CS-PNA.AC.4.7, CS-PNA.AC.4.9, come richiesto dalla DGR n. . 895 del 4/06/2013, a differenza del requisito CS-PNA.AC.3.1, che è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 227 del 8/08/2012 e n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento al Comune di Meduna di Livenza (TV), via V. Emanuele n. 13 - Meduna di Livenza (TV), per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Angela Rusalen", via Tiziano Vecelio n. 6 - Meduna di Livenza (TV) e contestualmente il riconoscimento di ulteriori n. 8 posti letto di primo livello assistenziale.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 895 del 4/06/2013;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visti i Decreti del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 68 del 17/02/2010, n. 167 del 29/04/2013;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 241 del 7/09/2015;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni dalla data di approvazione del presente atto, al Comune di Meduna di Livenza (TV), via V. Emanuele n. 13 - Meduna di Livenza (TV), per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Angela Rusalen", via Tiziano Vecelio n. 6 - Meduna di Livenza (TV) e per la capacità ricettiva di n.15 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di riconoscere al Comune di Meduna di Livenza (TV), via V. Emanuele n. 13 - Meduna di Livenza (TV), per il centro di servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Angela Rusalen", via Tiziano Vecelio n. 6 - Meduna di Livenza (TV) ulteriori n. 8 posti letto di primo livello assistenziale;

3. dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell'accreditamento la struttura ha fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesso alla continuità del servizio;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

5. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CS-PNA.AC.3.1 "*La struttura agevola al massimo la movimentazione verticale di persone e cose, dotandosi di adeguato numero di impianti di movimentazione verticale in relazione al numero di persone anziane e al numero di operatori che lavorano nella struttura*";

6. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

8. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Meduna di Livenza (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335407)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2092 del 13 dicembre 2016

Approvazione del piano di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Padova: residui anno 2012, introiti anno 2013 e quota parte introiti anno 2014. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Col provvedimento si autorizza l'ATER di Padova a reinvestire i proventi delle vendite legge n. 560/1993 costituiti da residui anno 2012, introiti anno 2013 e quota parte di introiti relativi all'anno 2014, per complessivi euro 413.546,10, destinandoli al cofinanziamento di interventi di recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dell'Azienda ubicati nei Comuni di Limena, Maserà, Montagnana e Padova.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti IACP e Aziende similari, determinino, annualmente, la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari di cui alla legge medesima da destinare a:

1. reinvestimento in edifici ed aree edificabili;
2. riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;
3. opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
4. ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, poi, che i ricavati dall'alienazione degli alloggi ex lege n. 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% fino ad un massimo del 25% delle disponibilità.

Con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329, al fine di agevolare l'attività delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) per la presentazione della richiesta di autorizzazione, sono stati predisposti ed approvati il modulo di domanda e la check list, previsti dal comma 2 dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 33/2013.

Sulla base di tali previsioni, l'ATER di Padova, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1320-441 del 6 marzo 2014, n. 1326-447 del 5 novembre 2014 e n. 1337-458 del 22 ottobre 2015, trasmesse con note prot. n. 20463, n. 20464 e n. 20465 del 25/08/2016, ha formulato la proposta di reinvestimento dei fondi L. n. 560/1993 disponibili al 31.12.2014, ammontanti complessivamente ad euro 619.806,36, così suddivisi:

- euro 97.681,00 residuo dei fondi introitati nel 2012;
- euro 285.068,50 fondi introitati nel 2013;
- euro 237.056,86 fondi introitati nel 2014.

Sulla base di tale disponibilità, l'Azienda intende reinvestire la somma di euro 413.546,10, così composta:

- euro 97.681,00 residuo dei fondi introitati nel 2012;
- euro 285.068,50 fondi introitati nel 2013;
- euro 30.796,60 quota parte degli introiti relativi al 2014.

La proposta dell'Azienda è finalizzata alla realizzazione dei seguenti interventi:

- euro 42.672,06 (fondi anno 2012) per il cofinanziamento dell'intervento di recupero di n. 18 alloggi di edilizia sovvenzionata a Padova, via Bajardi, 53, già finanziato con fondi POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto e con fondi propri dell'Azienda;

- euro 19.802,96 (fondi anno 2012) per il cofinanziamento dell'intervento di recupero di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata a Limena, Vicolo Tosetto, 8-10, già finanziato con fondi POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto e con fondi propri dell'Azienda;
- euro 20.755,80 (fondi anno 2012 e 2013) per il cofinanziamento dell'intervento di recupero di n. 15 alloggi di edilizia sovvenzionata a Limena, Vicolo Tosetto, 4-6, già finanziato con fondi POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto e con fondi propri dell'Azienda;
- euro 17.600,00 (fondi anno 2012) per il cofinanziamento dell'intervento di recupero di n. 6 alloggi di edilizia sovvenzionata a Maserà, Via Conselvana, 184, già finanziato con fondi POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto, con proventi e con fondi propri dell'Azienda;
- euro 16.500,00 (fondi anno 2012) per il cofinanziamento dell'intervento di recupero di n. 25 alloggi di edilizia sovvenzionata a Padova, via Marconi, 17, già finanziato con fondi POR FESR CRO 2007-2013 del Veneto e con fondi propri dell'Azienda;
- euro 246.215,28 (fondi anno 2013) per il cofinanziamento dell'intervento di recupero di n. 12 alloggi di edilizia sovvenzionata a Montagnana, via Degora 2° stralcio, già finanziato con fondi dei Contratti di Quartiere II, con proventi L. n. 560/1993 e con fondi propri dell'Azienda;
- euro 50.000,00 (fondi anno 2013 e 2014) per il cofinanziamento dell'intervento di recupero di n. 5 alloggi di edilizia sovvenzionata a Padova, via Todesco, 10, 2° stralcio, già finanziato con fondi di cui al DPCM 16/07/2019 e con proventi L. n. 560/1993.

La somma residua di euro 206.260,26, relativa agli introiti anno 2014 e non reinvestita nell'ambito della presente proposta, sulla base di quanto stabilito dalla delibera CdA n. 1337-458 del 22 ottobre 2015 verrà utilizzata dall'Azienda con successivo provvedimento soggetto ad autorizzazione regionale.

Con le richieste di autorizzazione prot. n. 20463, n. 20464 e n. 20465 del 25/08/2016, come integrate dalla nota prot. n. 25712 del 28/10/2016 di risposta alla richiesta regionale di precisazioni effettuata con nota prot. n. 401498 del 18/10/2016, l'ATER ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio della prescritta autorizzazione al reinvestimento di cui trattasi, trasmettendo il relativo piano finanziario.

Le richieste sono conformi ai contenuti della check list approvata col citato decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014, pubblicata sul sito internet regionale.

La proposta dell'ATER di Padova, come da piano finanziario trasmesso dall'Azienda medesima e riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, è conforme alle disposizioni della L. n. 560/1993.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1994, n. 912, come modificata dalla deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;

VISTA la proposta formulata dall'ATER di Padova con provvedimenti n. 1320-441 del 6 marzo 2014, n. 1326-447 del 5 novembre 2014 e n. 1337-458 del 22 ottobre 2015, trasmessa con note prot. n. 20463, n. 20464 e n. 20465 del 25/08/2016 e successivamente integrata con nota n. 25712 del 28/10/2016;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa del 30 dicembre 2014, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'ATER di Padova relativa al reinvestimento di complessivi euro 413.546,10, su un totale disponibile di euro 619.806,36, derivanti dalla cessione degli alloggi di cui alla L. n. 560/1993 costituiti da residui anno 2012, introiti anno 2013 e quota parte introiti anno 2014, secondo il piano finanziario trasmesso dall'Azienda e riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, destinandoli al cofinanziamento di interventi di recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata;

2. di dare atto che la somma residua dei proventi anno 2014, pari ad euro 206.260,26, non reinvestita nell'ambito della presente proposta, sulla base di quanto stabilito dalla delibera CdA n. 1337-458 del 22 ottobre 2015 verrà utilizzata dall'Azienda con successivo provvedimento che sarà oggetto di autorizzazione regionale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del

ALLEGATOA alla Dgr n. 2092 del 13 dicembre 2016

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 10^ legislatura

Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Il Direttore
Ing. Giuseppe Fasiol

ATER di PADOVA. L. n. 560/1993. Piano reinvestimento: residuo dei proventi anno 2012, proventi anno 2013 e quota parte dei proventi anno 2014.

N.	Comune intervento	Indirizzo	Natura*	Numero alloggi	Tipologia** intervento	Costo totale intervento €	Proventi L. n. 560/1993						Altri fondi a copertura del costo totale intervento		
							Importo totale disponibile €	Proventi 2012 2013 e 2014 €	Economie €	Riallocazione €	Totale reinvestito €	Residuo da reinvestire €	L. n. 560/1993 già autorizzati €	Contributi pubblici €	Fondi propri ATER €
1	**Limena**	V.lo Tosetto 4-6	S	15	RE	437.103,63		20.755,80	-	-	**20.755,80**		-	362.869,18	53.478,65
2	**Limena**	V.lo Tosetto 8-10	S	12	RE	421.622,83		19.802,96	-	-	**19.802,96**		-	349.668,61	52.151,26
3	**Maserà**	Via Conselvana 184	S	6	RE	222.510,93		17.600,00	-	-	**17.600,00**		-	109.432,91	95.478,02
4	**Montagnana**	Via Degora	S	12	RE	1.640.170,96		246.215,28	-	-	**246.215,28**		-	1.393.955,68	-
5	**Padova**	Via Bajardi 53	S	18	RE	589.465,10		42.672,06	-	-	**42.672,06**		-	460.412,63	86.380,41
6	**Padova**	Via Marconi 17	S	25	RE	876.587,20		16.500,00	-	-	**16.500,00**		-	754.828,74	105.258,46
7	**Padova**	Via Todesco 10	S	5	RE	700.000,00		50.000,00	-	-	**50.000,00**		350.000,00	300.000,00	-
Totale						**4.887.460,65**	**619.806,36**	**413.546,10**	**-**	**-**	**413.546,10**	**206.260,26**	**350.000,00**	**3.731.167,75**	**392.746,80**

Note:

Natura*

S = Intervento di edilizia sovvenzionata per la locazione ai sensi della legge regionale n. 10/1996

Tipologia**

RE = Intervento di recupero

(Codice interno: 335352)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2093 del 13 dicembre 2016

Rinnovo dell'incarico al Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Padova. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rinnova l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Padova in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7, la Giunta regionale ha dato avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali regionali tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E' stabilito che ai Commissari competa, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni.

L'importo del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, è pari a Euro 3.150,00.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadano gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell'art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati. Essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del relativo mandato in data 06/02/2016, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Padova con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9 del 05/02/2016.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, con la DGR n. 2046 del 23/12/2015 è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Padova fino al 31/03/2016.

Con le successive DDGR n. 695 del 17/05/2016 e n. 1674 del 21/10/2016 è stato confermato il medesimo Commissario straordinario dal 01/04/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Commissario straordinario. In particolare, con la DGR n. 1674 del 21/10/2016 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario, Giuseppe Agostini, fino al 22/12/2016.

Premesso quanto sopra si ravvisa, di conseguenza, l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa dell'ESU e per questi motivi si propone di rinnovare l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Padova, Giuseppe Agostini, nato a Padova il 21/07/1972, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 fino al 22/12/2017, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8.

Si dà atto che il Commissario Straordinario, il cui rinnovo dell'incarico è proposto con la presente deliberazione, decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R n. 8/1998.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16/03/1979, n. 15;

VISTA la L.R. 30/01/1997, n. 5;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 18/03/2011, n. 7;

VISTA la L.R. 18/09/2015, n. 16;

VISTA la DGR n. 2046 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 695 del 17/05/2016;

VISTA la DGR n. 1674 del 21/10/2016;

VISTO il DPCR n. 9 del 05/02/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata con L.R. n. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di rinnovare l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Padova, Giuseppe Agostini, nato a Padova il 21/07/1972, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 fino al 22/12/2017;
3. di prendere atto che il Commissario straordinario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
4. di prendere atto che il Commissario straordinario resta in carica fino al 22/12/2017, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
5. di prendere atto che il Commissario straordinario decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
6. di riconoscere al Commissario straordinario un compenso a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario, di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni, pari a Euro 3.150,00 mensili;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335353)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2094 del 13 dicembre 2016

Rinnovo dell'incarico al Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Venezia. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rinnova l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Venezia in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7, la Giunta regionale ha dato avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali regionali tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E' stabilito che ai Commissari compete, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni.

L'importo del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, è pari a Euro 3.150,00.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadono gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell'art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati. Essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del relativo mandato in data 06/02/2016, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Venezia con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 13 del 06/02/2016.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, con DGR n. 2047 del 23/12/2015 è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Venezia fino al 31/03/2016.

Con le successive DDGR n. 694 del 17/05/2016 e n. 1675 del 21/10/2016 è stato confermato il medesimo Commissario straordinario dal 01/04/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Commissario straordinario. In particolare, con la DGR n. 1675 del 21/10/2016 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario, Salvatore Castagnetta, fino al 22/12/2016.

Premesso quanto sopra si ravvisa, di conseguenza, l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa dell'ESU e per questi motivi si propone di rinnovare l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Venezia, Salvatore Castagnetta, nato a Venezia-Mestre (VE) il 04/12/1960, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 fino al 22/12/2017, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 07/04/1998, n. 8.

Si dà atto che il Commissario Straordinario, il cui rinnovo dell'incarico è proposto con la presente deliberazione, decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16/03/1979, n. 15;

VISTA la L.R. 30/01/1997, n. 5;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 18/03/2011, n. 7;

VISTA la L.R. 18/09/2015, n. 16;

VISTA la DGR n. 2047 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 694 del 17/05/2016;

VISTA la DGR n. 1675 del 21/10/2016;

VISTO il DPCR n. 13 del 06/02/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. n. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di rinnovare l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Venezia, Salvatore Castagnetta, nato a Venezia-Mestre il 04/12/1960, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 fino al 22/12/2017;
3. di prendere atto che il Commissario straordinario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
4. di prendere atto che il Commissario straordinario resta in carica fino al 22/12/2017, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
5. di prendere atto che il Commissario straordinario decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
6. di riconoscere al Commissario straordinario un compenso a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario, di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni, pari a Euro 3.150,00 mensili;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335354)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2095 del 13 dicembre 2016

Rinnovo dell'incarico al Commissario straordinario dell'ESU-ARDSU di Verona. (L.R. 18/03/2011, n. 7, art. 10).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rinnova l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Verona in attuazione dei commi 2 bis e 2 ter dell'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7, la Giunta regionale ha dato avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali regionali tra cui figurano gli ESU-ARDSU (ESU).

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, prevede che, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata, per gravi ragioni e prima della scadenza del termine.

E' stabilito che ai Commissari competa, salvo che siano dipendenti regionali, un compenso, a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni.

L'importo del rimborso forfettario di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 5/1997 e successive modificazioni, è pari a Euro 3.150,00.

Inoltre è previsto che, alla data della nomina dei Commissari, decadano gli organi collegiali e monocratici in carica presso gli Enti.

Il comma 2 quater dell'art. 10 della citata L.R. 7/2011 fa salvi i rapporti di lavoro dei Direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Inoltre, il comma 2 quinquies stabilisce che gli organi di revisione contabile in carica alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero al 7/10/2015, continuino ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza dei relativi mandati. Essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del relativo mandato in data 06/02/2016, è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Verona con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 10 del 05/02/2016.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 bis e 2 ter della L.R. n. 7/2011, con la DGR n. 2048 del 23/12/2015 è stato nominato il Commissario straordinario dell'ESU di Verona fino al 31/03/2016.

Con le successive DDGR n. 696 del 17/05/2016 e n. 1676 del 21/10/2016 è stato confermato il medesimo Commissario straordinario dal 01/04/2016 fino al perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Commissario straordinario. In particolare, con la DGR n. n. 1676 del 21/10/2016 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario, Francesca Zivelonghi, fino al 22/12/2016.

Premesso quanto sopra si ravvisa, di conseguenza, l'esigenza di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa dell'ESU e per questi motivi si propone di rinnovare l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Verona, Francesca Zivelonghi, nata a Negrar (VR) il 25/09/1973, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 fino al 22/12/2017, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8.

Si dà atto che il Commissario Straordinario, il cui rinnovo dell'incarico è proposto con la presente deliberazione, decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16/03/1979, n. 15;

VISTA la L.R. 30/01/1997, n. 5;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 18/03/2011, n. 7;

VISTA la L.R. 18/09/2015, n. 16;

VISTA la DGR n. 2048 del 23/12/2015;

VISTA la DGR n. 696 del 17/05/2016;

VISTA la DGR n. 1676 del 21/10/2016;

VISTO il DPCR n. 10 del 05/02/2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. n. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di rinnovare l'incarico al Commissario straordinario dell'ESU di Verona, Francesca Zivelonghi, nata a nata a Negrar (VR) il 25/09/1973, per un periodo di un anno, dal 23/12/2016 al 22/12/2017;
3. di prendere atto che il Commissario straordinario ha i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria;
4. di prendere atto che il Commissario straordinario resta in carica fino al 22/12/2017, con incarico rinnovabile ai sensi di legge, salvo che nel frattempo sia nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8,
5. di prendere atto che il nuovo Commissario straordinario decade in ogni caso dalla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'ESU ai sensi dell'art. 8 della L.R. 07/04/1998, n. 8;
6. di riconoscere al Commissario straordinario un compenso a carico dell'Ente strumentale commissariato, pari al 70% del rimborso forfettario, di cui all'articolo 3, comma 3, della L.R. 30/01/1997, n. 5 e successive modificazioni, pari a Euro 3.150,00 mensili;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335506)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2096 del 13 dicembre 2016

Art. 69, Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società Sistemi Territoriali S.p.A. allo svolgimento delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Assegnazione della somma di Euro 780.000,00 a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. al fine di garantire l'esercizio delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla società Sistemi Territoriali S.p.A., con Sede Legale e Uffici Amministrativi in Padova (PD), con una quota pari al 99,832% del capitale sociale, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A. che gestisce fiduciariamente la partecipazione a seguito della convenzione prevista dalla DGR n. 995 del 18.03.2005.

Con DGR n. 2231 del 09.08.2005, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 02.02.1999 n. 7, rubricata "Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili", sono state demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale alla società Idrovie S.p.A., oggi Sistemi Territoriali S.p.A..

Con DGR n. 663 del 14.03.2006, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 2.2.1999 n. 7, rubricata "Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili", è stato approvato il disciplinare che regola i rapporti tra Regione del Veneto e la Sistemi Territoriali S.p.A..

Con DD.GG.RR. n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del 16.07.2013, sono stati approvati gli atti aggiuntivi che integrano e parzialmente modificano il disciplinare approvato con DGR n. 663/2006. In particolare l'art. 10 del disciplinare approvato con DGR n. 1827 del 19.06.2007, prevede che a partire dall'esercizio 2008, gli stanziamenti relativi agli oneri per l'esercizio delle funzioni siano determinati annualmente con legge di bilancio.

La Regione, sulla base delle risorse stanziate nel bilancio regionale, deve assicurare trasferimenti a Sistemi Territoriali S.p.A. in riferimento a distinte poste di bilancio aventi ad oggetto:

- Spese di funzionamento relative al costo del personale destinato all'espletamento delle funzioni ed attività oggetto del disciplinare approvato con D.G.R. n. 663/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Spese per l'esercizio delle funzioni e delle attività demandate dalla Regione a Sistemi Territoriali S.p.A., comprendenti tutte le spese ricorrenti (così come disposte dalla DGR n. 1217 del 16.07.2013);
- Spese per la manutenzione straordinaria ed il miglioramento della sicurezza di beni immobili di proprietà regionale;
- Spese d'investimento per la realizzazione delle opere e delle forniture attinenti alla navigazione interna ed alle vie navigabili.

Nel corso del presente esercizio finanziario sulla base dotazioni previste al capitolo del bilancio regionale n. 102652, ad oggetto "azioni regionali a favore della Sistemi Territoriali S.p.A. per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale - acquisto di beni e servizi (art. 69, L.R. 22/02/1999, n.7)", con decreto n. 110 del 05.05.2016 a firma del direttore della Sezione Mobilità è stata impegnata la somma di Euro 4.620.000,00 a favore di Sistemi Territoriali S.p.A..

Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot.n. 4249 del 11.03.2016 e successiva nota prot.n. 17854 del 23.09.2016, ha evidenziato la necessità di integrare le risorse del capitolo di bilancio n. 102652 con l'importo di Euro 780.000,00 al fine di garantire l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione del Veneto.

Successivamente con Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21 è stata approvata la variazione generale al bilancio di previsione 2016 - 2018 della Regione del Veneto con la quale le dotazioni al capitolo del bilancio n. 102652 sono state integrate per Euro 780.000,00.

Si fa presente che in applicazione del parere rilasciato il 21.12.2006 prot.n. 954 - 191972/2006 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, i finanziamenti erogati a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. sono da ritenersi a

tutti gli effetti corrispettivi di prestazioni di servizi, in quanto "costituiscono in sostanza corrispettivi diretti a consentire l'organizzazione e lo svolgimento, in favore della Regione, delle prestazioni rientranti nell'attività di gestione, nonché la manutenzione delle vie navigabili e la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio, che saranno successivamente acquisite nel patrimonio dell'ente pubblico".

Pertanto tenuto conto delle dotazioni aggiuntive previste al capitolo del bilancio regionale n. 102652, si propone di assegnare alla Sistemi Territoriali S.p.A. il finanziamento richiesto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21.

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. Di assegnare a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD), la somma di Euro 780.000,00 a titolo di corrispettivi diretti a consentire l'organizzazione e lo svolgimento, in favore della Regione, delle prestazioni rientranti nell'attività di gestione, nonché la manutenzione delle vie navigabili e la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio, che saranno successivamente acquisite nel patrimonio dell'ente pubblico per l'anno 2016;

3. Di determinare in Euro 780.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102652, ad oggetto "azioni regionali a favore della Sistemi Territoriali S.p.A. per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale - acquisto di beni e servizi (art. 69, L.R. 22/02/1999, n.7);

4. Di dare atto che la spesa di Euro 780.000,00 si configura come un debito commerciale;

5. Di stabilire che eventuali compensazioni tra le spese per il personale e le spese di gestione dovranno essere debitamente documentate in sede di rendicontazione delle stesse alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto;

6. Di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

8. Di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;

9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335505)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2097 del 13 dicembre 2016

Legge 29 novembre 1990, n. 380. Finanziamento degli interventi da effettuarsi sulla linea navigabile Po di Brondolo. Ripristino della funzionalità della porta lato Adige della conca di Cavanella destra in comune di Chioggia.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvato il finanziamento di Euro 58.323,73 a favore della società regionale Sistemi Territoriali S.p.A, al fine di dar seguito al ripristino della funzionalità della porta lato Adige della conca di Cavanella destra in comune di Chioggia, lungo la linea navigabile Po di Brondolo che può essere finanziato con l'utilizzo delle somme di cui al punto 2 lettera d) della DGR n. 434 del 07.04.2016.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con DD.GG.RR. n. 2527 del 07.08.2006, n. 3845 del 04.12.2007, n. 1371 del 06.06.2008, n. 3578 del 25.11.2008, n. 460 del 02.03.2010, n. 2316 del 29.12.2011, n. 1476 del 12.08.2013, n. 1590 del 09.09.2014, n. 774 del 14.05.2015 n. 1541 del 03.11.2015 e n. 434 del 07.04.2016 ha dato seguito alla pianificazione e successivo aggiornamento degli interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto, finanziati ai sensi dell' art. 4, comma 176, tabella 1 della legge 27.12.2003, n. 350 (L.F. 2004).

All'esecuzione di questi interventi, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 2.2.1999, n. 7 è delegata la società regionale Sistemi Territoriali S.p.A. (ex Idrovie S.p.A.) che agisce per conto della Regione del Veneto in forza della D.G.R. n. 2231 del 09.08.2005, successivamente integrata e modificata dalle DD.GG.RR. n. 663 del 14.03.2006, n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del 16.07.2013.

Tra gli interventi finanziati e realizzati in attuazione dei provvedimenti di cui sopra, rientrano quelli inerenti il miglioramento delle condizioni di navigabilità dell' Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, dell' Idrovia Po - Brondolo ivi compreso il Canale di Valle, al fine di provvedere alla ricalibratura e sistemazione dell'alveo e messa in ripristino e sicurezza delle arginature e dei manufatti, che risultano particolarmente in sofferenza.

La società Sistemi Territoriali S.p.A., nell'ambito delle competenze conferite dalla Regione del Veneto, con lettera prot.n. 1445 del 20.07.2016 ha comunicato che è stato necessario intervenire al ripristino della funzionalità della porta lato Adige della conca di Cavanella destra in comune di Chioggia lungo l'idrovia Po - Brondolo. Tale intervento si è reso necessario in quanto in data 14.06.2016, a seguito del blocco della porta della conca di navigazione, lo spintore Mantova della compagnia di navigazione San Marco Shipping rimaneva bloccato all'interno dell'invaso provocando un danneggiamento. L'importo dell'intervento è stato stimato dalla Sistemi Territoriali S.p.A. in Euro 46.868,96 oltre IVA e somme disposizione per complessivi Euro 58.323,73.

Ai sensi dell'art. 5 del disciplinare n. rep. 17920 del 24 marzo 2006, ove Sistemi Territoriali S.p.A. dovesse accertare l'esigenza di provvedere alla manutenzione ed al ripristini delle opere con imperiosa urgenza per fare fronte ad esigenze non rinviabili, provvede con fondi propri, salvo successiva presa d'atto della Regione Veneto e successiva erogazione dei finanziamenti per il rimborso dell'investimento effettuato nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

In considerazione di quanto sopra esposto, preso atto che tale iniziativa è volta a garantire la funzionalità della conca di navigazione di Cavanella destra e che pertanto il progetto in parola può essere ricompreso negli interventi di cui al punto 2 lettera d) della DGR n. 434 del 07.04.2016, si propone di approvarne il finanziamento utilizzando le risorse a valere sul capitolo n. 100881 denominato "Interventi per il risanamento ed il potenziamento del sistema idroviario padano - veneto (art.11, L 30/11/1998 n. 413 - art. 4 c. 176 L. 27/12/2003 n. 350".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la DGR n. 434 del 07.04.2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'intervento posto in atto dalla Sistemi territoriali S.p.A. per il ripristino della funzionalità della porta lato Adige della conca di Cavanella destra in comune di Chioggia per l'importo stimato in Euro 46.868,96 oltre IVA e somme disposizione per complessivi Euro 58.323,73 che può essere finanziato con l'utilizzo delle somme di cui al punto 2 lettera d) della DGR n. 434 del 07.04.2016;

3. di assegnare il finanziamento di Euro 58.323,73 a favore della società regionale Sistemi Territoriali S.p.A, al fine di garantire i finanziamenti necessari per l'esecuzione dell'intervento di cui al punto 2) nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;

4. di determinare in Euro 58.323,73 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, sulla base di quanto previsto al punto 2 lettera d) della DGR n. 434 del 07.04.2016 nel rispetto del principio della competenza finanziaria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo del bilancio n. 100881 denominato "Interventi per il risanamento ed il potenziamento del sistema idroviario padano - veneto (art.11, L 30/11/1998 n. 413 - art. 4 c. 176 L. 27/12/2003 n. 350)";

5. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

7. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335504)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2098 del 13 dicembre 2016

Legge regionale 6 novembre 1984 n. 53. Concessione di un contributo annuo ai Comuni che gestiscono servizi di trasporto per il collegamento viario tra rive opposte.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvato il finanziamento di Euro 100.000,00 a favore del Comune di Taglio di Po , quale ente capofila dei comuni di Porto Tolle, Ariano nel Polesine e Goro, al fine di far fronte alle spese relative al servizio di gestione dei ponti di chiatte sul fiume Po e garantire i collegamenti viari tra rive opposte.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Legge regionale 6 novembre 1984 n. 53 prevede che la Regione, al fine di migliorare la situazione viaria locale può concedere un contributo a favore dei Comuni che gestiscono servizi di collegamento su acqua tra rive opposte mediante traghetti, ponti di chiatte e passerelle. Tale contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa sostenuta dalle Amministrazioni comunali per i servizi gestiti in economia dai singoli comuni o affidati a imprese private.

La concessione dei contributi è deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base del consuntivo delle spese sostenute dai singoli comuni nell'anno precedente a quello di erogazione.

A tal proposito, con nota in data 03.08.2016, il Comune di Taglio di Po ha comunicato che i comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano nel Polesine e il comune di Goro in provincia di Ferrara hanno sottoscritto una convenzione per avviare un servizio pubblico di gestione, custodia e manutenzione ordinaria dei ponti di barche sul Po di Donzella e sul Po di Goro. Successivamente con nota del 04.11.2016, il Comune di Taglio di Po ha chiesto alla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 53/84 un contributo per far fronte alle ingenti spese di gestione che ammontano a circa Euro 200.000,00 l'anno.

Nel merito si evidenzia che l'esercizio di questi ponti di barche risulta necessario sia per garantire i collegamenti viari tra comuni confinanti posti tra le Regioni Veneto ed Emilia Romagna che per migliorare - soprattutto durante la stagione estiva, in corrispondenza con l'alto numero di turisti che interessano il territorio del Delta del Po' - i servizi indispensabili e i punti di soccorso in caso di emergenza.

Con Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21 è stata approvata la variazione generale al bilancio di previsione 2016 - 2018 della Regione del Veneto che prevede un aumento di Euro 100.000,00 delle dotazioni finanziarie del capitolo del bilancio n. 45778 denominato "Concessione di un contributo annuo ai comuni che gestiscono servizi di trasporto per il collegamento viario tra rive opposte (L.R. 06/11/1984, n.53)".

Si propone pertanto di assegnare un contributo di Euro 100.000,00 a favore del comune di Taglio di Po, individuato quale ente capofila del servizio di gestione dei ponti mobili sopra citati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di assegnare il finanziamento di Euro 100.000,00 a favore del Comune di Taglio di Po, quale ente capofila dei comuni di Porto Tolle, Ariano nel Polesine e Goro, al fine di far fronte alle spese relative al servizio di gestione dei ponti di chiatte sul fiume Po e garantire i collegamenti viari tra rive opposte;

3. di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45778 del bilancio denominato "concessione di un contributo annuo ai comuni che gestiscono servizi di trasporto per il collegamento viario tra rive opposte (L.R. 06/11/1984, n. 53)":

4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di stabilire che il termine ultimo per il quale viene riconosciuto l'esigibilità del finanziamento da parte del comune di Taglio di Po viene fissato al 31.12.2016;

6. di dare atto che si tratta di debito non commerciale;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335716)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2099 del 13 dicembre 2016

Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere all'affidamento dell'incarico di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ai sensi dell'art.12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.

Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.

La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n. 54 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:

Area 1 - Area Sviluppo Economico

Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura

Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Area 5 - Area Risorse Strumentali

Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio alle strutture.

Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.

Con deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., ha provveduto all'istituzione delle nuove Direzioni regionali, disponendo altresì - ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Direzione - la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso di selezione per un periodo di 10 giorni, stante l'urgenza e la necessità di assicurare adeguato presidio alle strutture con decorrenza dal 1° luglio 2016.

Con deliberazione n. 1096 del 29 giugno 2016 veniva conferito l'incarico di Direttore della Direzione Organizzazione e personale al dott. Loriano Ceroni, con decorrenza dal 1° luglio 2016. Recentemente, con deliberazione n. 1830 del 15 novembre 2016, è stato disposto il comando del dott. Ceroni presso l'Istituto Oncologico Veneto, con decorrenza dal prossimo 1° gennaio. Contestualmente, ai fini della copertura della struttura, veniva autorizzata la pubblicazione di apposito avviso di selezione, scaduto in data 5 dicembre u.s..

Considerato che il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, individua all'art. 9 i seguenti requisiti generali per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge:

a. la cittadinanza italiana;
b. con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale;
c. con riferimento al personale regionale a tempo indeterminato in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 54/2012 in coerenza e secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
d. con riferimento agli esterni all'amministrazione regionale, il possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione regionale, desumibile dallo svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali, o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
e. l'iscrizione ad albi professionali, se previsto per l'incarico dirigenziale da ricoprire.

Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:

a. natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;
b. complessità della struttura interessata;
c. attitudini e capacità professionali rilevate dal *curriculum vitae,* che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;
d. risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;
e. specifiche competenze organizzative possedute;
f. esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.

Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato la Direzione Organizzazione e Personale ha svolto apposita attività istruttoria sulle candidature pervenute, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dai candidati, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all'art. 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l'incarico.

Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati, sono state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le esperienze professionali pregresse, con riferimento in particolare agli specifici requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale

Vista la proposta del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di cui alla nota prot. n. 484509 del 13/12/2016, di attribuzione dell'incarico al dott. Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/07/1961.

Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, esaminata la scheda sintetica all'uopo predisposta dalla Direzione Organizzazione e Personale, nonché il curriculum presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e le capacità professionali del candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse ed è stata effettuata la verifica interna all'Amministrazione regionale relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.

Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, al dott. Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/07/1961, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e per ricoprire l'incarico in oggetto come emerge dal curriculum allegato (**Allegato A**), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dal 1° gennaio 2017 con durata di 3 anni, fatta salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture.

Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2 quinquies della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. in quanto trattasi di nuovo incarico.

Il Direttore di Direzione godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a Euro 109.346,39, compresa I.V.C..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1096 del 29 giugno 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1830 del 15 novembre 2016;

VISTA la proposta di attribuzione dell'incarico del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di cui alla nota prot. n. 484509 del 13/12/2016;

VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la scheda sintetica redatta dalla Direzione Organizzazione e Personale

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Direttore della Direzione Organizzazione e Personale al dott. Franco Botteon, nato a Vittorio Veneto (TV) il 01/07/1961, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum allegato (**Allegato A**), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dal 1° gennaio 2017, con durata di 3 anni, salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture;
4. di attribuire al Direttore di Direzione suddetto un trattamento economico annuo complessivo pari a Euro 109.346,39, compresa I.V.C.;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
6. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**BOTTEON FRANCO**
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
Cellulare	
E-mail	
Nazionalità	ITALIANA
Codice Fiscale	
Data di nascita	01 LUGLIO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)	Da 01/01/2014 e tuttora
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Azienda Ospedaliera di Padova
• Tipo di azienda o settore	Azienda ospedaliera – sanità pubblica
• Tipo di impiego	Dirigente amministrativo
• Principali mansioni e responsabilità	Direttore di struttura complessa "Gare e contratti di area tecnica", in comando presso Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale con l'incarico di direttore dell'Unità Organizzativa "Controlli Governo – CRITE"
• Date (da - a)	Da 01/07/2011 al 31/12/2013.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Affari Legali, Contratti e Provveditorato dell'Ente
• Date (da - a)	Da 18/02/2009 a 01/07/2011.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Affari Legali e Gestione Risorse Umane dell'Ente
• Date (da - a)	Da 08/02/2008 a 15/02/2008.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Venezia, Ca' Farsetti, San Marco 4136
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Avvocato presso Avvocatura civica

Per ulteriori informazioni
www.cedefop.europa.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv.search.com

1/15

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....



• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente
• Date (da - a)	Da 17/12/2007 a 07/02/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale e del Personale.
• Date (da - a)	Da 01/01/2007 a 16/12/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato in aspettativa da funzionario tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale e del Personale.
• Date (da - a)	Da 08/11/2005 a 16/12/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 03/02/2004 a 31/10/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale,Gestione fauna, Sport, con patrocinio dell'Ente.
• Date (da - a)	Da 01/07/2002 a 21/01/2004
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Funzionario Cat. D3 tempo indeterminato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile Ufficio Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 24/05/2001 a 30/06/2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Funzionario VIII livello e Avvocato dell'Ente
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Settore Legale e del Personale.
• Date (da - a)	Da 02/03/1998 a 22/05/2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30 – 31100 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Dirigente a tempo determinato e Avvocato dell'Ente.
• Principali mansioni e responsabilità	Dirigente del Ufficio Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 01/05/1994 a 01/03/1998
• Tipo di impiego	Libero professionista.
• Principali mansioni e responsabilità	Esercizio della libera professione legale.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.europa.eu/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

2/15

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....



• Date (da - a)	Da 05/04/1988 a 30/04/1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Enel S.P.A., DORSODURO - Venezia - VE
• Tipo di azienda o settore	Ente Nazionale Energia Elettrica.
• Tipo di impiego	Funzionario laureato a tempo indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità	Componente Ufficio Legale con patrocinio.
• Date (da - a)	Da 07/02/1988 a 27/03/1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Treviso.
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione.
• Tipo di impiego	Funzionario VIII livello a tempo indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità	Responsabile vigilanza municipale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date	17./12/2007
• Qualifica conseguita	Qualifica dirigenziale acquisita per concorso pubblico per dirigente a tempo indeterminato.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Comune di Venezia – Avvocatura Civica.
• Date	22/2/2003
• Qualifica conseguita	Iscrizione Albo Avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori .
• Date	03/12/1990
• Qualifica conseguita	Iscrizione Albo Avvocati.
• Date (da – a)	06/11/1990
• Qualifica conseguita	Abilitazione esercizio professionale forense.
• Date	Da 6/11/1980 a 22/03/1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Padova – Facoltà di Giurisprudenza.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto Amministrativo, Diritto Privato, Diritto Penale, Diritto Pubblico, Diritto Costituzionale, Economia e Finanza, Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro. Procedura civile.
• Qualifica conseguita	Laurea in Giurisprudenza.
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	99/110
• Date (da – a)	Da 1975 a 1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo Classico.
• Qualifica conseguita	Diploma di maturità Classica.

Per ulteriori informazioni
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv.search.com

3/15

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	
MADRELINGUA	ITALIANO
ALTRE LINGUA	
	INGLESE
• Capacità di lettura	Buono
• Capacità di scrittura	Buono
• Capacità di espressione orale	Sufficiente
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	Capacità relazionale e di gestione delle Risorse Umane. Propensione a lavorare in team. Buona capacità di sintesi. Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell'utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela e alle diverse esperienze professionali citate.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è necessario gestire autonomamente le diverse attività rispettando scadenze e obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	Conoscenza completa del pacchetto Office e i suoi diversi applicativi, in particolar modo Excel, Word e Power Point, in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del personale e nelle precedenti esperienze lavorative. Ottima conoscenza di Internet Explorer che viene utilizzato quotidianamente.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate*	Attività didattica e convegnistica: a) Relatore in convegni in materia di contratti della pubblica amministrazione; b) Relatore in materia di edilizia e urbanistica; c) corsi in materia di procedimento sanzionatorio amministrativo per dipendenti di aziende di trasporto pubblico locale (ACTT di Treviso, La Marca di Treviso, Provincia di Belluno); d) corsi in materia di procedimento sanzionatorio per guardie venatorie, e) corso di 27 ore destinato ad amministratori locali della Provincia di Pordenone in materia di responsabilità amministrativa dal 07/04/2005 al 13/05/2005, f) corso di 14 ore per dipendenti di Enti Locali in materia di finanza di progetto, g) corso organizzato da Legambiente sulle sanzioni in materia ambientale; h) relazione in convegno sulla validazione dei progetti di opere pubbliche; i) relazione in convegni su scia in materia edilizia e di prevenzione incendi; j) relazione in convegno sui contratti misti e sul global service.

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....

PATENTE O PATENTI	Patente di tipo B.
ULTERIORI INFORMAZIONI	Incarichi ricoperti: a) Componente commissione edilizia Comune Vittorio Veneto dal 1996; b) Componente commissione gara d'appalto (es. appalto lavori sede Provincia Treviso) e concorsi pubblici; c) Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Udine da giugno 2010 ad aprile 2013; d) Consulente dell'Ente Parco del Sile nel 2013 per effetto di convenzione tra Provincia di Treviso ed Ente Parco; e) Consulente dell'Ente Parco nel 2014 per incarico individuale in materia di diritto amministrativo con particolare riguardo all'urbanistica e alla disciplina paesaggistica.
ALLEGATI	ELENCO PUBBLICAZIONI DI CUI È AUTORE.
FIRMA	Avv. Franco Botteon
DATA	Venezia, 28 novembre 2016

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

5/15

Allegato A ... alla delibera di Giunta Regionale

N° ..... del .....

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Allegato 1:

Pubblicazioni:

Pubblicazioni su www.lexitalia.it:

1) *La disciplina transitoria della autorizzazione paesaggistica: prime riflessioni sul nuovo art. 159 del codice dei beni culturali dopo il d.lgs. 63/08, in LexItalia.it n. 5/2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/articoli/botteon_paesaggio.htm*
2) *Le distanze dalle strade nelle costruzioni: fasce di inedificabilità assoluta o relativa?, in LexItalia.it n. 9/2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/92/botteon_distanze.htm*
3) *I contratti non relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche e l'annullamento dell'aggiudicazione: alcuni spunti sulla questione della sorte dei contratti alla luce del nuovo codice del processo amministrativo, in LexItalia.it n. 12/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_contratti.htm*
4) *Le nuove attività edilizie "libere" e la (vecchia) comunicazione dei lavori previste dall'art. 5 del d.l. n. 40 del 25.3.2010, in LexItalia.it n. 4/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivita.htm*
5) *Attività edilizie "libere" dopo la legge di conversione del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (v. l. 22 maggio 2010, n. 73, in G.U. n. 120 del 25 maggio 2010), in LexItalia.it n. 6/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attivitaedilizie.htm*
6) *Il nuovo art. 19 l. 241/90 e la materia dell'edilizia, in LexItalia.it n. 7-8/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_scia.htm*
7) *L'attestazione di conformità urbanistica nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata: natura giuridica, regime, (il)legittimità., in LexItalia.it n. 9/2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/botteon_attestazione.htm*
8) *Condono edilizio di abusi in zona di vincolo paesaggistico: è necessaria un'autonoma autorizzazione paesaggistica in sanatoria regolata dal codice Urbani?, in LexItalia.it n. 10/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_condono.htm*
9) *Nozione di volumetria e superficie utile agli effetti degli artt. 167 e 181 d.lgs. 42/04., in LexItalia.it n. 10/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_sanatoria.htm*
10) *Il "decreto sviluppo" e l'edilizia, in LexItalia.it n. 5/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_edilizia.htm*
11) *La cessione di cubatura e permesso di costruire: alcune riflessioni a seguito della conversione in legge del d.l. 70/2011., in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_cessione.htm*
12) *La scia dopo il d.l. 13 agosto 2011, n. 138: il legislatore contro l'Adunanza Plenaria in tema di tutela del terzo, in LexItalia.it n. 7-8/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_dl138.htm*
13) *La scia dopo la l. 148/11 di conversione del d.l. 13.8.2011, n. 138: si intensifica il contrasto con l'Adunanza Plenaria n. 15/11., in LexItalia.it n. 9/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/botteon_scia148.htm*
14) *L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia: il d.l. 201/11 "salva Italia" sopprime l'obbligo dell'evidenza pubblica ed equipara il piano attuativo e l'intervento diretto agli effetti dello scomputo., in LexItalia.it n. 1/2012, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_urbanizzazione.htm*

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....

15) *Il sindacato giurisdizionale sull'accertamento - da parte di Corte dei Conti o Mef - della violazione sostanziale del patto di stabilità da parte degli enti locali , in LexItalia.it n. 3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/botteon_stabilita.htm*
16) *Permesso di costruire e gli elementi accidentali: prescrizioni e condizioni(note a margine di Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 5 marzo 2012 n. 1259), in LexItalia.it n. 3/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_permesso.htm*
17) *Il codice del turismo dopo la "scure" della Corte Costituzionale. Il ruolo (perdurante) della S.C.I.A. (Nota a CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 5 aprile 2012 n. 80), in LexItalia.it n. 4/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-04-05-3.htm*
18) *La scia dopo il d.l. 83/12 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 164/12: lo scarso impatto del legislatore della "crescita" e il ravvedimento (non molto) operoso della Corte., in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_scia.htm*
19) *La difficile strada della "semplificazione" tra distrazioni della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2012) e grandi complicazioni del legislatore (conversione d.l. 83/12 "crescita" contenente modifiche alla disciplina dello sportello unico dell'edilizia e del permesso di costruire), in LexItalia.it n. 7-8/2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/botteon_sportello.htm*
20) *Concordato preventivo e contratti pubblici (note a margine di Cons. Stato, Sez. V, n. 6272/13 e del d.l. 145/13 - c.d. decreto "destinazione Italia"), in LexItalia.it n. 1/2014, http://www.lexitalia.it/p/14/botteon_concordato.htm*
21) *L'edilizia dopo lo "sblocca-Italia" (osservazioni a margine del d.l. 12 settembre 2014, n. 133), in LexItalia.it n. 9/2014*
22) *Lo "sblocca-Italia" ... blocca l'autotutela: la l. 164/2014 limita l'ambito di applicazione degli artt. 19, comma 3, 21 quinquies e 21 novies della l. n. 241/1990;*
23) *Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine dello schema di decreto legislativo approvato "in esame preliminare" il 20 gennaio 2016), in lexitalia 1/2016*
24) *Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato "in esame preliminare" il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia, n. 1/2016;*
25) *Scia e tutela del terzo dopo la l. n. 124/2015, in lexitalia 9/2015;*
26) *La stabilità della Scia dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 49/2016: un passo avanti (a quanto pare) almeno in materia edilizia, in lexitalia 3/2016;*
27) *Scia, titoli abilitativi e principio di libertà nelle attività economiche (note a margine dello schema di decreto legislativo approvato "in esame preliminare", in lexitalia n. 1/2016);*
28) *Prime note sul decreto legislativo sulla conferenza di servizi approvato "in esame preliminare" il 20 gennaio 2016 dal Consiglio dei Ministri, in lexitalia 1/2016;*
29) *Sulla data dalla quale si applica il nuovo codice degli appalti e su altre problematiche in materia di pubblicazione, in lexitalia n. 4/2016;*
30) *Le società a partecipazione pubblica e l'applicazione del codice dei contratti alla luce del testo unico sulle partecipate, in lexitalia 9/2016;*
31) *L'efficacia soggettiva dei provvedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che pongono obblighi presidiati da norme penali, in lexitalia, 10/2016;*
32) *Scia e tutela del terzo: un (piccolo) passo avanti del Consiglio di Stato nel rafforzamento dell'istituto, in lexitalia, 11/2016;.*

Pubblicazioni in "I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici"

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2016
Contratti pubblici e "autotutela provvedimentale" anche alla luce delle recenti novità normative del codice dei contratti 2016 e della riforma "Madia"

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2016
Revisione prezzi dei contratti d'appalto di beni e servizi tra principi consolidati (non condivisibili) e novità normative (art. 1, comma 511, L. n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016") -

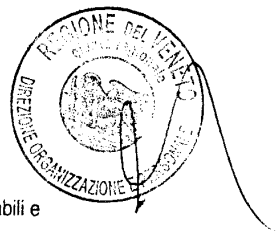
I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n 4/2015

Per ulteriori informazioni
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurosv-search.com

7/15

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° del



Il MePA e la scelta degli operatori da invitare: profili quantitativi e "geografici"

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2015
La clausola di assorbimento del personale dell'appaltatore uscente da parte del nuovo appaltatore tra sanzioni applicabili e tutela dei disabili

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015
Società mista con socio individuato con gara a doppio oggetto e affidamenti successivi –

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2015
Le società a partecipazione pubblica soggette al codice dei contratti pubblici ai fini dell'affidamento di lavori, forniture e servizi

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2014
Il DURC e l'irregolarità "definitivamente accertata" a seguito del d.l. n. 69/2013 nel rapporto con le gare -

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2014
Cottimo fiduciario, trasparenza e pubblicità -

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2014
La rinegoziazione prevista dalla normativa della "spending review" (dal d.lgs.95/2012 al d.lgs. 66/2014)

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2014
I contratti segretati nell'ambito dei contratti esclusi: la normativa applicabile

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2013
Costo della manodopera e gara d'appalto: un rapporto problematico

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2013
Consip e Mepa, tra obbligo di utilizzo e facoltà di reperire offerte migliori al di fuori di tali mercati - Nota a Consiglio di Stato, III, 24 maggio 2013, n. 2842

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2013
Patto di integrità, principio di tassatività (o legalità) delle cause di esclusione e l. n. 190/2012

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2013
Le varianti in sede di gara previste dall'art. 76 d.lgs. n. 163/2006: alcune problematiche rilevanti

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2012
Dichiarazioni dei requisiti per la partecipazione a gare e formule "sacramentali"

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2012
Consorzi partecipanti alle gare per l'affidamento di servizi di cui all'allegato IIB ...

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2012
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica: criteri distintivi e modalità di affidamento

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2012
Il contratto di disponibilità secondo il decreto Monti...

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2011
Divieto di aggiudicazione in più lotti alla stessa offerente: un limite alla concorrenza?

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2011
Procedure di spese in economia per forniture e servizi: procedura o assenza di procedura (dopo il regolamento e il decreto sviluppo).

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2011
Quale sorte per i contratti di manutenzione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/11?

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2011
Procedure in economia e sedute di gara: decisamente preferibile la trasparenza.

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

n° ..... del .....



nota a T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 28 ottobre 2010, n. 716.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 4/2010
Dichiarazione dei requisiti generali tra falso – e omissione - innocui e innocuità della Legge.
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2010, ord. n. 4022.
nota a Consiglio di Stato, sez. VI, 10 gennaio 2010, n. 1017.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici , n. 3/2010
Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale – commerciale: tutto da rifare in giurisprudenza dopo il D.Lgs. n. 53/2010?
nota a T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 maggio 2010, n. 2010.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2010
Livelli di progettazione e loro obbligatorietà.
nota a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez I, 1 febbraio 2010, n. 56

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2010
Concorrenza per i provvedimenti e concorrenza per i contratti: valgono i principi in materia di aiuti di Stato (con la relativa regola "de minimis")?
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6258.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2009
Procedura negoziata senza previo bando e posizione delle Ditte non invitate: soggezione o tutela?
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5224.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2009
La sostituzione dei documenti attestanti i requisiti di ammissione a gare, con le auto certificazioni: aumentano le incertezze.
nota a Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2872.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2009
Il requisito della sede operativa in un certo luogo: orientamenti della giurisprudenza
nota a T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 30gennaio 2009, n. 93.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2009
Il "controllo analogo" a maggioranza: controllo sempre meno "analogo"
nota a Corte Giustizia Europea, sez. III, 13 novembre 2008, n. c-324/07.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2008
Le irregolarità fiscali come causa di esclusione: entità e altre problematiche
con nota a T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 23 settembre 2008, n. 231

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2008
Il brokeraggio: un fenomeno complesso
nota a T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 marzo 2008, n. 1449.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2008
Gare riservate ai soli imprenditori e precluse ai professionisti: ha ancora senso la limitazione? (proposta per il terzo correttivo).

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2008
L'art. 4, comma 12 bis, d.l. 65/89 sul ribasso nelle gare di progettazione: un morto che parla (anche troppo)?

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2007
Art. 48 d.lgs. 163/06: è ammessa l'autocertificazione dell'autocertificazione?

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2007
Alcune indicazioni interessanti sulla nomina della commissione di gara
nota a TAR Lazio, n. 304/07

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2007
L'art. 4 dlgs. 163/06: un possibile varco nel muro della prevalenza del codice dei contratti sulle leggi regionali

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

n. del



I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2007
La sostituzione dei componenti della commissione di gara: due indirizzi a confronto

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2006
Pubblicità e legittimo affidamento (note su una pronuncia "democratica").

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2006
Grave errore o negligenza come causa di esclusione: da riferirsi all'amministrazione che bandisce la gara o a tutte le amministrazioni? Il codice degli appalti estende l'incertezza ai lavori.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2006
L'art. 65, comma 4°, dpr 554/99 e la sibilla cumana.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005
La proroga dei contratti: il legislatore della l. 62/05 va sempre più ... "a vuoto".

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 2/2005
L'art. 10, comma 1 quater, l. 109/94 e la concretezza del Consiglio di Stato.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 1/2005
Intermediari finanziari tra esigenze del mercato e tutela del consumatore.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 4/2004
Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel quadro comunitario e nazionale, Appaltiecontratti.it.

I contratti dello Stato e degli Enti Pubblici, n. 3/2004
Nota a T.A.R. Lazio, Roma, sez. III. 27 maggio 2004, n. 5035 sull'obbligo di annotazione sul casellario informatico dell'Autorità di vigilanza – Appaltiecontratti it

Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2004
Il rinnovo è post mortem?

Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 4/2003
Appalti pubblici di forniture e servizi, società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e concorrenza.

Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2003
Esclusione dalle gare per condanna penale, persone fisiche e società.

Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 2/2003
Conflitto di interessi e gare: potenza o atto?

Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 1/2003
Attività intellettuali e forme associative.

Contratti dello Stato e degli enti pubblici n. 3/2002
Il progettista, il bersaglio e le frecce.

Pubblicazioni su rivista informatica www.appaltiecontratti.it:

1. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: il d.l. 151/13 non è stato convertito! E adesso?

Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale

N° del

F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/2/2014)

2. La forma del contratto delle pubbliche amministrazioni (e degli accordi ex art. 15, l. 241/90) e il "Destinazione Italia": il rinvio postumo!
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 20/1/2014)

3. Ultrattività delle norme sulla qualificazione nelle sios: e se il d.l. 151/13 non viene convertito?
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/1/2014)
4. Novità (almeno provvisorie) sulla solidarietà delle pubbliche amministrazioni nelle obbligazioni dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 1/7/2013)

5. La forma del contratto pubblico dopo l'ennesimo decreto sviluppo (d.l. 179/12)
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/10/2012)

6. L'obbligo del ricorso al mercato elettronico dopo la conversione in legge del decreto spending review 1 (dl. 52/12): niente di (realmente) nuovo sotto il sole!
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/9/2012)

7. Solidarietà "speciale" tra committente e appaltatore (nonché eventuale subappaltatore) per crediti lavorativi nei contratti pubblici ? Non (più) per la stazione appaltante!
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 7/9/2012)

8. La forma del contratto pubblico: piena equivalenza della scrittura privata all'atto pubblico
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/4/2012)

9. Riconosciuto il "danno sociale" da mancata esecuzione di opere pubbliche
   F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 16/5/2011)

10. Il nuovo regime dell'esclusione dalle gare: "tanta" tassatività (ma poca chiarezza)
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 13/5/2011)

11. Scomparsi i "contratti aperti di manutenzione" dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.43/11?
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/4/2011)

12. L'art. 58 dl. 112/08 dopo la manovra estiva 2010: il piano delle alienazioni quale presupposto (o meno!) della vendita e altre questioni
    F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/9/2010)

13. L'esecuzione d'urgenza del contratto e i termini dilatorio e sospensivo dell'art. 11, commi 10 e 10 bis, d.lgs.

Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale

N° del

163/06: l'ipotesi delle "procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara"
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 6/5/2010)

14. Tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, contratto di utenza e rifiuto dell'utente di contrarre.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/4/2010)

15. L'esclusione da una gara per omessa dichiarazione di tutte le condanne subite, anche in caso di beneficio della non menzione: una lacuna normativa?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 10/2/2010)

16. D.u.r.c. "negativo" del subappaltatore e pagamenti all'appaltatore. Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 d.lgs. 163/06 e proposte operative
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/6/2009)

17. E' inderogabile la sospensione del pagamento dell'appaltatore in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate del subappaltatore? L'ipotesi dell'insolvenza non ancora dichiarata o del fallimento dell'appaltatore
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2009)

18. L'impegno di spesa deve precedere o no il contratto che comporta una spesa? Il complicato rapporto tra l'art. 183 e l'art. 191 TUEL (breve nota sulla deliberazione della Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Campania 26/2/2009 n. 9/2009)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 26/3/2009)

19. Trattativa privata dell'art. 122 d.lgs. 163/06 e (vera) semplificazione: l'istanza di partecipazione del singolo non determina un obbligo di esame
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/2/2009)

20. Certificazione di prodotto e il caso del fornitore non produttore
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008)

21. Incarichi di collaborazione dell'art. 7, d.lgs. 165/01: alla ricerca di un discrimine rispetto agli incarichi sottoposti al codice dei contratti
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 4/6/2008)

22. Risarcimento del danno da atto illegittimo e interruzione della prescrizione: una pronuncia risolutiva?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 14/5/2008)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.europa.eu/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv.com

12/15

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....

23. Autocertificazioni e documento di identità: giusta precisazione del Consiglio di Stato
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 11/3/2008)

24. Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (italiana e dell'Unione Europea) e decorrenza del termine di impugnazione.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 31/1/2008)

25. Compensi professionali in materia di lavori pubblici: altre contraddizioni, altre soluzioni.
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 22/1/2008)

26. Tres faciunt collegium? Il TUEL dice qualcosa di interessante e la recentissima Corte Cost. 410/07 dà una mano all'innovazione.
Commento a Cds. 22 ottobre 2007, n. 5502
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 3/12/2007)

27. Contratti misti e autovelox
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 15/11/2007)

28. Qualità del servizio e liberalizzazione delle tariffe a confronto davanti alla Corte di giustizia: una partita aperta (ma forse con qualche punto a favore della liberalizzazione)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 19/12/2006)

29. E' giusto richiedere l'iscrizione alla Camera di commercio per tutte le attività oggetto di gara?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 28/11/2006)

30. Rinnovo dei contratti pubblici: per il Consiglio di Stato l'art. 23 l. 62/05 legge comunitaria ha detto "stop" . Ma questo vale anche dopo il codice dei contratti?
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 9/11/2006)

31. La commissione di gara in procedure aggiudicate con criteri automatici (prezzo più basso)
F. Botteon (www.appaltiecontratti.it 8/11/2004)

32. Zone grigie e l'ottimismo
F. Botteon (27/10/2004)

33. Procedura negoziata e controllo sulle giustificazioni nel quadro comunitario e nazionale
F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 4/2004)

34. Casellario informatico dell'Autorità: annotazione, obbligatorietà, vincolatività per le p.a., (qualche dubbio sulla) giurisdizione

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....

F. Botteon (I Contratti dello Stato e degli Enti Pubblici n. 3/2004)

Pubblicazioni sulla rivista cartacea "Appaltiecontratti"

I creditori delle mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese e il pignoramento presso terzi Appaltiecontratti, 10-2009

Tassatività delle cause di esclusione, clausole nulle e poteri della stazione appaltante, 7-2012

Solidarietà tra committente e appaltatore (e subappaltatore) in materia di lavoro, 7-2012

Pubblicazioni su Comuni d'Italia

La SCIA: disciplina nuova e problemi vecchi (e anche nuovi) - n.2/2016

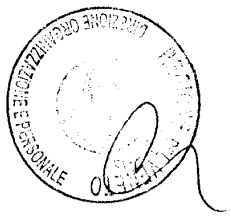
Dall'Adunanza Plenaria n. 15/2011 al decreto semplificazioni: le novità in materia di Scia con particolare riguardo alla tutela del terzo, 1/2012

Pubblicazioni sulla rivista TEME

1) Gli acquisti di beni e servizi in sanità dopo la spending review;
2) Ritardo nei pagamenti delle P.A. con particolare riguardo alle forniture di beni e servizi in Sanità
3) Sinergie nell'affidamento di contratti: centrali di committenza e contratto per "adesione
4) Concessione di lavori pubblici e servizi: si applica l'art. 26 D.Lgs. 81/08?
5) Accesso difensivo alle offerte tecniche dei concorrenti e segreto industriale-commerciale: tutto da rifare dopo il D.Lgs. 53/10?

Allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale

N° ..... del .....



Commentari e collaborazioni ad opere giuridiche

1) Il divieto di cessione del contratto d'appalto pubblico e le sue ragioni, in "I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" a cura di Villata, Villata RICCARDO VILLATA - MARIO BERTOLISSI - VITTORIO DOMENICHELLI - GIOVANNI SALA a

2) cura di, Utet, 2014,

3) Formulario esplicato delle procedure d'urgenza, di Elena Brandolini Cedam, seconda edizione, 2012,

4) Formulario esplicato delle procedure d'urgenza, di Elena Brandolini Cedam, 2010;

5) Formulario esplicato del fermo amministrativo, di Elena Brandolini, Cedam, 2010

6) Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - *Commento agli artt. 37-44 l.r. Veneto 33/2002*

7) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Due commenti di articoli l.r. Veneto sul commercio;

8) Rivista Amministrativa Supplemento Corriere della Sera – Edizione Veneto - Commento in materia di sanzioni nella legislazione sul turismo

(Codice interno: 335496)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2100 del 13 dicembre 2016

Trasferimento di risorse a Veneto Innovazione S.p.A., previsto dall'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento nel corso dell'anno 2016 delle funzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore di Veneto Innovazione S.p.A., società in house della Regione Veneto, il trasferimento di risorse, previsto dall'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento nel corso dell'anno 2016 delle funzioni assegnate alla stessa dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014.

Il relatore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Veneto Innovazione S.p.A. è la società costituita in attuazione della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 recante disposizioni per la "*Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale*". La stessa legge regionale, all'articolo 2, individua, tra le finalità che deve perseguire la società, quella di promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti e confluenti nel Veneto e, inoltre, quella di diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

Tali finalità, affidate alla società in attuazione della sopra menzionata legge regionale n. 45/1988 risultano sinergiche rispetto a quelle previste dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "*Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale*", la quale, all'articolo 10, individua, sulla base agli indirizzi indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, di cui al successivo articolo 11, specifiche funzioni svolte da Veneto Innovazione spa per la realizzazione dei programmi e delle azioni di cui alla medesima legge, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale n. 45/1988.

In particolare, Veneto Innovazione S.p.A., in base al citato articolo 10 della legge regionale n. 9/2007, è chiamata a svolgere le seguenti funzioni istituzionali:

a. attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;
b. gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;
c. confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;
d. selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;
e. erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
f. supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

Lo stesso articolo di legge prevede al comma 4 che entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa rediga una relazione, da trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, contenente le informazioni sui principali risultati dell'attività svolta in attuazione delle funzioni istituzionali assegnatele dalla legge regionale di cui trattasi.

Peraltro, la necessità, di operare nel tessuto economico regionale con modalità sempre più aderenti al contesto di riferimento e con tempistiche sempre più stringenti ha comportato l'adozione da parte della Giunta regionale di specifiche linee guida in tema di ricerca e innovazione, approvate con deliberazione n. 2609 del 23 dicembre 2014. Ciò al fine di creare opportune sinergie e favorire la collaborazione tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione del Veneto, socio unico, chiamato a svolgere le medesime funzioni previste dalla richiamata legge regionale n. 9/2007.

Da un punto di vista operativo, la società Veneto Innovazione S.p.A., in base al dettato della legge regionale n. 9/2007, svolge attività di promozione della ricerca applicata e dell'innovazione a favore del sistema produttivo veneto. In particolare, essa opera nel territorio regionale al fine di favorire iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, migliorando l'utilizzo da parte del sistema imprenditoriale veneto delle risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti in Veneto. Inoltre, diffonde nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti a seguito dell'attività

sociale. Gli interventi della società sono finalizzati alla promozione dello sviluppo regionale e produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito sono promosse attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscano al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che favoriscano la qualificazione e l'aumento dell'occupazione.

La società persegue gli scopi affidati dal legislatore regionale anche mediante:

- la promozione di studi e ricerche nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione;
- la collaborazione con università, altri centri scientifici ed imprese;
- la gestione di sistemi informativi per la promozione dell'innovazione a favore delle imprese;
- la progettazione e/o la realizzazione di iniziative che favoriscano la formazione e l'insediamento di nuove attività d'impresa e sviluppino, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia nel sistema economico veneto.

Peraltro, la Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente "Smart Specialisation Strategy" di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, la legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni d'impresa", il Programma Operativo Regionale per il periodo 2014 - 2020, con particolare riferimento alle azioni di cui agli Assi 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione" e 3 "Competitività dei sistemi produttivi", hanno attribuito a Veneto Innovazione S.p.A. ulteriori ruoli di notevole importanza per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati. In un quadro regionale che vede attuarsi numerose politiche volte a favorire la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la competitività delle imprese, non meno importante appare il ruolo di Veneto Innovazione S.p.A. per l'implementazione del nuovo Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione, Horizon 2020, e il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI 2014-2020, COSME.

Mentre, da un punto di vista societario, si evidenzia che la società Veneto Innovazione S.p.A. è totalmente partecipata dalla Regione e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati o imprese partecipino alla compagine societaria. Inoltre, le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. *controllo analogo).*

Nel corso dell'Assemblea dei soci di Veneto Innovazione S.p.A., tenutasi il 31 maggio 2016, è stato approvato il budget ed il piano di attività societario per l'anno 2016, preliminarmente approvato anche dalla Giunta regionale con deliberazione n. 734 del 27 maggio 2016. Tale documento prevede, con riferimento alle funzioni previste dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, lo svolgimento di una serie di specifiche attività riconducibili alle Politiche regionali per l'innovazione, recepite da ultimo, dal Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2016-2018, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016. Nello specifico, il piano di attività 2016 prevede le seguenti attività:

- iniziative volte all'accesso diretto ai fondi nazionali ed europei;
- azioni volte a favorire operazioni di incontro in ambito regionale tra domanda e offerta, di ricerca, tecnologia e conoscenza che portino alla conclusione di accordi di cooperazione tecnica, commerciale o di licenza;
- azioni di promozione, in collaborazione con la Regione, nell'ambito delle attività svolte dai Cluster Tecnologici Nazionali;
- azioni di promozione e supporto alle imprese e ai centri di ricerca nella fase propositiva e valutativa delle candidature al riconoscimento delle reti innovative regionali;

Successivamente, con nota n. 884/2016 del 28 ottobre 2016, Veneto Innovazione S.p.A. ha provveduto a trasmettere alla Giunta regionale la relazione al 30 settembre 2016 prevista in base al disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2007. Tale relazione, riportata nell'**Allegato A** al presente provvedimento illustra le attività svolte sino alla suddetta data. Con nota n. 888/2016 del 28 ottobre 2016, Veneto Innovazione S.p.A. ha trasmesso un'ulteriore relazione, di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che evidenzia ulteriori attività previste, da attuare entro l'anno 2016. L'importo complessivo dei costi previsti per lo svolgimento sia delle attività già svolte al 30 settembre 2016 che per quelle ancora da effettuare entro il 2016 ammonta ad euro 604.876,00.

Al fine di potenziare le funzioni assegnate a Veneto Innovazione S.p.A. in base al sopra richiamato articolo 10 della legge regionale n. 9/2007, l'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "*Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"* ha previsto un trasferimento di risorse di natura corrente, che in base alla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 *"Bilancio di previsione 2016-2018"* risulta quantificato per l'anno 2016 in euro 800.000,00.

Al riguardo, preso atto di quanto precisato nel parere del 12 dicembre 2016, prot. 483173, a firma del direttore della Direzione Affari Legislativi, si propone l'approvazione delle relazioni di cui agli allegati A e B e di accordare a Veneto Innovazione S.p.A. il trasferimento di risorse, di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 6/2015 nell'importo massimo di euro 604.876,00.

L'ammontare definitivamente liquidato sarà commisurato alle spese rendicontate, che per essere considerate ammissibili dovranno essere sostenute direttamente da Veneto Innovazione S.p.A., assumere carattere operativo, ad esclusione quindi dei costi generali ed amministrativi, e risultare riconducibili direttamente alle attività descritte nelle relazioni di cui agli Allegati A e B. L'eventuale rendicontazione, in quota parte di spese operative comuni ad altre attività, svolte nell'anno, dovrà essere effettuata utilizzando il criterio di ripartizione basato sul rapporto tra le ore lavorate dal personale addetto per le attività oggetto di finanziamento ed il totale delle ore lavorate nell'anno dal personale della Società.

L'erogazione sarà effettuata in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2016, subordinatamente alla presentazione, entro la suddetta data di un resoconto, vistato dal rappresentante legale della società, delle attività svolte e di un dettagliato elenco, vistato dal rappresentante legale della società e da un revisore legale dei conti iscritto al relativo albo, delle spese sostenute.

Nello svolgimento delle funzioni assegnate, Veneto Innovazione S.p.A. è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 5 marzo 2013, allegato A, con particolare riferimento a quelle (lettera A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lettera C) in materia di personale dipendente, come modificata e integrata con le deliberazioni n. 2436/2013 e n. 2101/2014.

Da ultimo appare opportuno precisare che il trasferimento di risorse, di cui al presente provvedimento, non risulta in contrasto con il comma 6 dell'articolo n. 4 della legge 7 agosto 2012, n. 135, che vieta alle pubbliche amministrazioni di erogare contributi in favore delle società che prestano servizi, anche a titolo gratuito, alle medesime amministrazioni.

Tale norma, posta a tutela della concorrenza, essendo rivolta a soggetti che operano nel mercato, non pare infatti applicarsi, nell'ambito di quanto disposto dal presente provvedimento, a Veneto Innovazione S.p.A.. Nello specifico, tale società, a capitale pubblico totalmente posseduto dalla Regione del Veneto, per quanto previsto nel proprio statuto deve essere invero considerata quale società strumentale ed in house, che con riferimento alle specifiche funzioni a carattere pubblicistico, previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 9/2007, non opera sul mercato ma esclusivamente per le medesime finalità istituzionali del socio unico, il quale ne coordina e ne indirizza le attività. Tali attività, nello specifico, risultano finalizzate al perseguimento delle suddette funzioni, previste dalla legge regionale n. 9/2007, per la cui realizzazione la Regione trasferisce le opportune risorse finanziarie strettamente necessarie sino a concorrenza delle spese sostenute, senza la realizzazione quindi di alcun margine da parte della controllata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 2012 n. 135 e il decreto legislativo 19 agosto 2016 , n. 175;

VISTE le leggi regionali 18 maggio 2007, n. 9 *"Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"*; 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2, *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"*; 24 dicembre 2013, n. 39 *"Norme in materia di società regionali"*; 30 maggio 2014, n. 13 "disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"; 27 aprile 2015, n. 6, articolo 50 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"; 24 febbraio 2016, n. 8 "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTO lo Statuto della società Veneto Innovazione Spa;

VISTI la RIS3 Veneto e il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2609 del 23 dicembre 2014; n. 583 del 21 aprile 2015; n. 1020 del 17 giugno 2014; n. 258 del 5 marzo 2013 ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012", allegato A, come modificata e integrata dalle deliberazioni n. 2436 del 20 dicembre 2013 e n. 2101 del 10 novembre 2014; n. 734 del 27 maggio 2016.

VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti le responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;

VISTO il parere del 12 dicembre 2016, prot. 483173, a firma del Direttore della Direzione Affari Legislativi;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le relazioni, presentate da Veneto Innovazione S.p.A., di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento, parti integranti;
3. di assegnare per l'anno 2016 a Veneto Innovazione S.p.A., il trasferimento di risorse previsto dall'articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento delle funzioni in materia di promozione della ricerca e dell'innovazione previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, in aderenza alle linee guida in materia di ricerca e innovazione di cui alla DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014 e agli indirizzi indicati nel Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
4. di determinare in euro 604.876,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102409 del bilancio di previsione del corrente esercizio "Azioni a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale", previo accertamento dell'effettiva disponibilità di cassa nel correlato capitolo di spesa;
5. di dare atto che il suddetto trasferimento, pari alle spese sostenute nell'anno corrente e comunque non superiore all'ammontare massimo previsto di euro 604.876,00, sarà effettuato entro il 31 dicembre 2016, nei modi, nei termini e con le modalità riportati nelle premesse:
6. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non costituisce un debito commerciale a carico del bilancio regionale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed inoltre soggiace alle disposizioni di cui all'articolo 22 del medesimo decreto;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 2100 del 13 dicembre 2016

Veneto innovazione

Attuazione delle funzioni in materia di ricerca e innovazione affidate a Veneto Innovazione spa previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9

Relazione attività Gennaio – Settembre 2016

PREMESSA

La legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede all'art. 50 un trasferimento di risorse a favore di Veneto Innovazione per la realizzazione delle attività previste dall'art. 10 della legge regionale 18 maggio 2007 n. 9 anche in base alle linee guida alla società definite con D.G.R. 2609/2014.

L'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007 n. 9, prevede per la società le seguenti specifiche funzioni:

a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;

b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;

c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;

d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;

e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;

f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

In continuità operativa di collaborazione con la Regione del Veneto, tramite la Sezione Ricerca e Innovazione prima e dall'U.O. Ricerca, distretti e reti poi, la società ha realizzato nei primi nove mesi del 2016 le attività riepilogate nel seguito. A tal fine ha impiegato il proprio personale e le necessarie risorse esterne, sostenendone i relativi costi. Molte attività si sono realizzate in stretta collaborazione con la struttura regionale di riferimento.

Nel corso del 2016 le attività si sono concentrate sulle funzioni a), c) d) ed e), come nel seguito specificato.

REGIONE DEL VENETO enterprise europe network
bef1fde4

Veneto innovazione

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE

Funzione a)

Attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione.

L'attività è stata realizzata essenzialmente dal personale interno di Veneto Innovazione che presenta la elevata professionalità specifica e l'esperienza necessaria, con particolare riferimento alle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione, agli operatori del sistema e ai fondi e agli strumenti relativi. Tutte le attività si sono svolte in collaborazione con la Regione Veneto e in attuazione degli obiettivi regionali.

In particolare, le attività hanno riguardato:

1) partecipazione alle **iniziative ministeriali e comunitarie** in collaborazione e, ove necessario, di rappresentanza della Regione, con eventuale ruolo di coordinamento o monitoraggio delle attività svolte da altri soggetti come, ad esempio, nei Cluster Tecnologici Nazionali.

Veneto Innovazione, in coordinamento con la Regione del Veneto, ha partecipato a riunioni e incontri con soggetti del territorio e con i rappresentanti nazionali dell'iniziativa MIUR Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti con i diversi soggetti operanti a livello nazionale nella prospettiva di una riapertura dei bandi di supporto alle iniziative dei Cluster e in collegamento con lo strumento regionale delle Reti Innovative. In particolare, a livello locale, Veneto Innovazione ha partecipato ad una riunione con i rappresentanti dei quattro Cluster Tecnologici Nazionali (CTN) ai quali la Regione ha aderito (Chimica verde, Fabbrica intelligente, Scienze della vita e Tecnologie per le Smart Communities). Durante l'incontro la Regione ha ribadito l'attenzione per il tema e la sua intenzione di riprendere le attività, dando seguito ai passi necessari per una formalizzazione della presenza regionale in tali soggetti. Successivamente, Veneto Innovazione ha partecipato, in rappresentanza della Regione, al convegno nazionale del Cluster Tecnologico Nazionale SmartCommunitiesTech.

A supporto dell'azione sono state attuate misure di comunicazione e promozione orientate a diverse categorie di interlocutori, quali PMI e centri/gruppi di ricerca, e muovendosi su diversi livelli territoriali (locale, regionale, sovra regionale).

2) Avvio di tavoli di lavoro specifici su proposta regionale, per l'implementazione, il riconoscimento di **Reti Innovative Regionali** e il coordinamento tra di esse. A complemento di tali attività vi è quella di accreditamento delle Reti Innovative Regionali, riconosciute dalla Regione, da inserire quindi in un "Catalogo regionale della ricerca".

In questa linea di attività ricadono le azioni di supporto e accompagnamento ai gruppi di imprese e centri di ricerca che, nel corso del 2015 e del 2016, hanno avviato o continuato il percorso per il riconoscimento quali Reti Innovative Regionali. Veneto Innovazione ha attivato infatti fin dal 2015 lo Sportello Reti, al quale fanno riferimento i soggetti interessati al riconoscimento. Allo società sono pervenute richieste da oltre 25 raggruppamenti con i quali si sono avviati diversi percorsi di

REGIONE DEL VENETO enterprise europe network
bef1fde4

approfondimento. Per alcuni, dopo i primi incontri, non ci sono stati sviluppi mentre per altri il percorso è terminato con l'avvio delle attività delle reti. Altri gruppi di lavoro sono ancora nella fase di raccolta delle adesioni e di preparazione della documentazione. In particolare, nel periodo gennaio – settembre 2016 risultano perfezionate 4 richieste di riconoscimento. Per quanto riguarda le altre attività in corso, la società sta ancora seguendo:

- sei raggruppamenti pronti all'avvio delle attività delle rispettive reti;
- sette altri raggruppamenti, in fasi diverse di sviluppo, ma non ancora formalmente avviati.

3) **Promozione** delle capacità operative **del sistema regionale dell'innovazione**

Al fine di promuovere in maniera ancora più efficace e contribuire allo sviluppo coordinato, al consolidamento e alla messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione, Veneto Innovazione ha utilizzato i propri strumenti di comunicazione.
Il sito web è stato utilizzato attraverso la sezione News, per assicurare la massima diffusione alle informazioni utili a creare connessioni e collegamenti tra gli attori dell'innovazione. Questa sezione è stata infatti impiegata per dare comunicazione circa le attività realizzate dalla società in attuazione della l.r. 9/2007 e delle linee guida definite dalla Regione del Veneto. Inoltre una specifica sezione del sito è stata approntata e mantenuta a supporto delle attività relative al riconoscimento delle reti di impresa. Sul web è così possibile trovare le informazioni di base, le procedure e la modulistica necessarie per avviare e concludere il percorso di riconoscimento.
Si è inoltre utilizzato il blog Innovazione Veneto per promuovere diverse attività e iniziative realizzate nella regione Veneto, negli ambiti di riferimento della ricerca e dell'innovazione. A titolo di esempio sono state promosse le attività del Consiglio Regionale, iniziative delle Università venete, informazioni relative ai bandi previsti dal Programma Operativo Regionale e relativi ai temi della Ricerca e dell'Innovazione.

Funzione c)
Confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche

L'attività è stata realizzata essenzialmente dal personale interno di Veneto Innovazione che presenta la professionalità specifica necessaria, con particolare riferimento alle politiche regionali ed europee per la ricerca e l'innovazione e agli strumenti di supporto a livello comunitario.
Tutte le attività si sono svolte in collaborazione con la Regione Veneto e in attuazione degli obiettivi regionali, definendo insieme gli obiettivi e acquisendo l'autorizzazione per la presentazione delle proposte.

In particolare le attività hanno riguardato:

1) lo **sviluppo di progettualità** a valere su finanziamenti dell'Unione Europea. Tale attività viene svolta in coordinamento con la Regione del Veneto che individua i temi d'interesse regionale per i quali costruire proposte progettuali da presentare nei relativi bandi. Tali proposte sono in linea con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente e/o con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca. Nel 2016 Veneto Innovazione ha preparato e seguito l'iter procedurale, partecipando direttamente o in collaborazione con gli uffici regionali, relativamente alle seguenti proposte:

- **Programma Spazio Alpino**: progetto **SCALE(up)ALPS**, presentata come partner, e progetto **S3-4AlpClusters** per la quale si è collaborato con la Sezione Ricerca e Innovazione nella predisposizione della proposta. Entrambe hanno superato la prima fase di selezione e sono state

REGIONE DEL VENETO enterprise europe network
bef1fde4

ammesse alla seconda fase. Sono state quindi preparate le proposte complete, presentate dai rispettivi coordinatori, entro il 5 agosto 2016. Nello specifico, SCALE(up)ALPS tratta il tema dell'ecosistema a supporto dell'innovazione e delle nuove imprese ed è guidato dalla Camera di Commercio di Torino. S3-4AlpClusters, si focalizza invece sulla connessione tra la strategia di specializzazione intelligente e la sua implementazione attraverso reti e distretti. Entrambe le proposte saranno in valutazione al Comitato di Programma, previsto a Ottobre 2016.

- **Programma Central Europe**: sono state presentate due proposte in una delle quali la Regione del Veneto partecipa come Partner Associato. Entrambe le proposte sono alla fase 2 di valutazione e, potranno essere approvate entro la primavera del 2017. **KETGATE** prevede lo sviluppo di nuovi strumenti e servizi per l'innovazione intersettoriale attraverso l'integrazione delle Key Enabling Technologies (KET). Reti regionali e transnazionali uniranno le loro forze per rendere le KET e i servizi relativi più accessibili alle PMI, creando punti di contatto locali che collegano le imprese alle risorse KET nell'area Central Europe e fornendo consigli alle imprese sul loro utilizzo. Il progetto era già stato presentato nel primo bando 2015 con partner la Regione del Veneto - Sezione Ricerca e Innovazione. A seguito di indicazioni date dal Segretariato Congiunto il capofila ha chiesto alla Regione di fare un cambio di partner con Veneto Innovazione (nel caso del progetto Things+, presentato nello stesso bando, è stato fatto lo scambio inverso). **INNOPEER AVM** ha l'obiettivo di qualificare i manager dell'innovazione che operano nelle PMI attraverso percorsi formativi appositamente sviluppati. Inoltre i partner di progetto avvieranno un network di soggetti in grado di migliorare continuamente i percorsi formativi individuati. Infine il progetto collegherà i manager dell'innovazione nell'area Central Europe, offrendo ulteriori possibilità di collaborazione e crescita. Infine, anche nel Programma Central Europe, si è collaborato con la Regione del Veneto per la partecipazione diretta al secondo bando, in particolare per quanto riguarda la proposta **Things+**, presentata da Friuli Innovazione e nella quale la Regione del Veneto è partner di progetto.

- **Programma Italia Slovenia**: è stata presentata una proposta progettuale come partner. **SHINEth** intende sviluppare uno strumento che permetta alle PMI di identificare tecnologie emergenti. Servirà inoltre a verificare come queste potranno influenzare lo sviluppo industriale, la velocità e la facilità con cui potranno essere adottate e le barriere per la loro adozione. Grazie al progetto le aziende potranno implementare tecnologie giuste nel modo più adatto ed in tempi rapidi, mantenendo non solo la posizione competitiva, ma anche guadagnando vantaggi sul mercato.

Queste attività sono finalizzate all'acquisizione di ulteriori risorse a valere su fondi comunitari per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
Vale ricordare che, ove possibile, Veneto Innovazione promuove la sinergia tra progetti in corso e iniziative regionali. A titolo esemplificativo, nell'ambito del progetto C-TEMAlp, si è promosso un incontro pubblico di confronto tra strategie di sviluppo regionale di Regione Veneto, Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre si è avviato un tavolo di lavoro regionale per la promozione delle iniziative a sostegno del trasferimento di imprese. Tali attività sono completamente finanziate nell'ambito del progetto e non producono costi per l'amministrazione regionale.

Funzioni
d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione
e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
bef1fde4

Veneto innovazione

L'attività è stata realizzata essenzialmente dal personale interno di Veneto Innovazione che presenta un alta professionalità specifica con particolare riferimento alla definizione e implementazione di servizi sul territorio a supporto delle aziende e dei centri di ricerca.

Tutte le attività si sono svolte in stretta collaborazione con la Regione Veneto, in attuazione degli obiettivi regionali.

In particolare le attività hanno riguardato:

1) Favorire l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e trasferimento tecnologico delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, favorendo la collaborazione e i contatti di questi soggetti con i centri di ricerca e le Università presenti sul territorio. Questa attività si affianca a quelle di trasferimento tecnologico e gestione dell'innovazione sulle quali Veneto Innovazione già opera, attraverso la partecipazione alla rete Enterprise Europe Network (EEN). I servizi di supporto offerti sono stati, ad esempio, visite aziendali, eventi informativi dedicati alle PMI, eventi di brokeraggio ricerca - impresa, ricerca partner per nuove attività progettuali.

Come è noto, infatti, il progetto offre alle PMI supporto nell'identificazione dei fabbisogni tecnologici e nella successiva ricerca delle migliori soluzioni disponibili in tutto il mondo per aumentarne la competitività. Allo stesso tempo sono promosse a livello internazionale tecnologie innovative e know how sviluppati dalle PMI, dai centri di ricerca e dalle università del Veneto. Infine EEN opera come braccio operativo della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, per assistere i beneficiari dello SME Instrument di Horizon 2020 e le PMI regionali con alto potenziale di crescita.

Nel dettaglio, nei primi nove mesi del 2016, Veneto Innovazione ha incontrato **40 aziende** interessate al supporto per la promozione internazionale, con le quali si è proceduto fornendo servizi di audit tecnologico, di miglioramento della gestione dell'innovazione, di facilitazione all'accesso ai finanziamenti e di gestione strategica della proprietà industriale. Veneto Innovazione ha organizzato o co-organizzato **5 brokerage event a livello internazionale** e **26 aziende e ricercatori del Veneto** hanno preso parte a questi eventi per un totale di 32 incontri transazionali. Per le PMI e i ricercatori veneti sono stati realizzati e promossi a livello internazionale 3 profili di collaborazione, per ricercare una soluzione tecnologica ad un problema di innovazione o per promuovere una tecnologia sviluppata. Grazie a questi profili sono state **avviate 8 negoziazioni** dirette con PMI e ricercatori stranieri. Veneto Innovazione ha inoltre promosso a livello locale i profili di collaborazione provenienti dai paesi della rete EEN; **29 di questi profili** hanno riscosso un interesse da parte di organizzazioni venete con l'avvio di negoziazioni con i referenti stranieri che porteranno, presumibilmente entro fine anno, a degli accordi di collaborazione internazionale. **Sei PMI** venete sono invece state sottoposte ad una valutazione della capacità di gestione dell'Innovazione secondo lo standard CEN TS 16555. Per ciascuna di esse è stato quindi impostato un piano di implementazione di un sistema di gestione dell'innovazione dedicato.

L'iniziativa Enterprise Europe Network, è basata su contratti di durata biennale cofinanziati al 60% dalla Commissione Europea. I costi complessivi previsti dal budget del progetto per l'anno 2016 ammontano a € 152.700, per i quali si prevede un cofinanziamento a regionale pari al 40%, esclusi i costi indiretti. Nella tabella seguente il budget viene esplicitato nelle sue diverse voci di costo evidenziando la quota cofinanziata dalla Regione del Veneto.

Progetto EEN - cofinanziato EU		
pre Consuntivo gen sett 2016		
Voci di costo	rendicontato a bilancio	cofinanziamento al 40%
Personale	€ 88.533,43	€ 35.413,37
Viaggi e missioni	€ 5.140,16	€ 2.056,06
Beni e Servizi esterni	€ -	€ -
subcontratti	€ -	€ -
costi indiretti	€ 23.418,40	
Totale Budget	€ 117.091,98	€ 37.469,43

RIEPILOGO DEI COSTI SOSTENUTI

Come descritto in precedenza, per la realizzazione delle attività sopra esposte, Veneto Innovazione si è servita essenzialmente del proprio personale che presenta le competenze e le qualifiche necessarie allo svolgimento dei compiti previsti.

Nei primi nove mesi del 2016, il personale della società risulta avere operato nell'ambito delle attività previste dalla legge regionale 18 maggio 2007 n. 9, per un totale di 6.542 ore suddivise tra 2.608 ore di personale inquadrato nella categoria dirigenziale, 50 ore per relative al personale con qualifica di quadro e 3.884 ore di personale inquadrato come impiegato. Il valore complessivo di questa voce di spesa ammonta a € 294.245,50. Si evidenzia come le attività realizzate abbiano spesso implicato l'interazione con gli stakeholder operanti ai massimi livelli sia nel sistema regionale dell'innovazione, quando si è operato per la promozione e il consolidamento dello stesso, sia a livello nazionale e internazionale, quando la società si è mossa per favorire il confronto e la sperimentazione su scala interregionale ed europea dei modelli e delle pratiche in uso negli ambiti della ricerca e dell'innovazione. Questo ha quindi determinato il ricorso sopra descritto alle figure dirigenziali presenti in azienda che sono dotate della professionalità specifica, delle competenze e dell'esperienza necessaria ad operare in tali ambiti.

Vale notare che la voce di costo relativa ad acquisizione di servizi e consulenze esterne risulta inferiore a quanto previsto in sede di budget annuale della società. Questo si spiega col fatto che, quando possibile, ad esempio nel caso delle attività di comunicazione e promozione, la società ha scelto di utilizzare risorse interne anziché ricorrere a fornitori esterni. Questo ha permesso di ridurre sia l'aggravio in termini di procedure per l'individuazione degli stessi fornitori sia, in definitiva, in termini di costi. Anche i costi relativa a viaggi e missioni sono stati più contenuti rispetto al preventivato. L'andamento riportato nei primi nove mesi, e che si considera verrà confermato a fine anno, comporterà quindi presumibilmente una diminuzione dei costi totali rispetto al budget.

REGIONE DEL VENETO enterprise europe network
bef1fde4

In un'ottica di equilibrio economico della società, nel calcolo dei costi sostenuti si è considerata anche una quota parte dei costi operativi di struttura (complessivamente pari a € 48.477.57), necessari per l'effettuazione delle attività previste, e sostenuti nel corso dell'anno. Tali costi sono stati calcolati secondo una ripartizione basata sul rapporto tra le ore dedicate dal personale alle attività oggetto di questa relazione (6.542) e quelle totali lavorate dal personale in forza alla società (13.076). Il valore complessivo dei costi così calcolati per il periodo di riferimento di questa relazione ammonta ad € 24.252,22.

Veneto Innovazione, nel periodo gennaio – settembre 2016, ha quindi sostenuto costi complessivi pari ad € 358.967,15 per la realizzazione delle attività sopra descritte e per le quali viene richiesto apposito contribuzione che dovrà essere assoggettato a IVA a termine di legge. Il dettaglio viene riportato nella seguente tabella riassuntiva:

Voci di costo	Pre-consuntivo gennaio settembre 2016	
Personale VI	€	294.245,50
Viaggi e missioni e costi esterni	€	3.000,00
Costi amministrativi e di gestione con metodologia	€	24.252,22
Coofinanziamento progetto EEN 40%	€	37.469,43
sub totale	€	358.967,15
IVA	€	78.972,77
Totale Rendiconto	€	437.939,93

Venezia 17 ottobre 2016

L'Amministratore Unico
Ing. Fernando Bressan Phd

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
bef1fde4

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 2100 del 13 dicembre 2016

Veneto innovazione

Attuazione delle funzioni in materia di ricerca e innovazione affidate a Veneto Innovazione spa previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9

Piano delle attività previste Ottobre – Dicembre 2016

PREMESSA

La legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede all'art. 50 un trasferimento di risorse a favore di Veneto Innovazione per la realizzazione delle attività previste dall'art. 10 della legge regionale 18 maggio 2007 n. 9 e anche in base alle linee guida alla società definite con D.G.R. 2609/2014.

L'articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007 n. 9, prevede le seguenti specifiche funzioni per la società:

a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione;

b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale;

c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche;

d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione;

e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;

f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei brevetti così depositati.

In continuità operativa di collaborazione con la Regione del Veneto, tramite la Sezione Ricerca e Innovazione prima e dall'U.O. Ricerca, distretti e reti poi, la società prevede per i mesi da ottobre a dicembre del 2016 le attività riepilogate nel seguito. A tal fine impiegherà il proprio personale e le eventuali risorse esterne, sostenendone i relativi costi. Come di consueto, molte attività saranno realizzate in stretta collaborazione con la struttura regionale, in un'ottica operativa di società strumentale.

Come evidenziato nella Relazione sulle attività Gennaio – Settembre 2016, nel corso dell'anno le stesse si sono concentrate sulle funzioni a), c) d) ed e), e così sarà nei mesi a seguire, come nel seguito specificato.

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
eb60525b

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA REALIZZARE

Funzione a)
Attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione.

L'attività sarà realizzata dal personale interno di Veneto Innovazione che presenta la elevata professionalità specifica necessaria, con particolare riferimento alle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione e ai fondi relativi.
Tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con la Regione Veneto e in attuazione degli obiettivi regionali.

Nel restante periodo del 2016 le attività riguarderanno:

1) partecipazione alle **iniziative ministeriali e comunitarie** in collaborazione e, ove necessario, con funzioni di rappresentanza della Regione, con eventuale ruolo di coordinamento o monitoraggio delle attività svolte da altri soggetti come, ad esempio, nei Cluster Tecnologici Nazionali

Veneto Innovazione, anche sulla base di indicazioni della Regione del Veneto, ha partecipato a riunioni e incontri con soggetti del territorio e con i rappresentanti nazionali dell'iniziativa MIUR Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di rafforzare i collegamenti con i diversi soggetti operanti a livello nazionale nella prospettiva di una riapertura dei bandi di supporto alle iniziative dei Cluster e in collegamento con lo strumento regionale delle Reti Innovative.
In considerazione dell'apertura del bando MIUR per la costituzione di quattro nuovi Cluster Tecnologici Nazionali e della successiva apertura di un bando nazionale per l'assegnazione di risorse a progetti di ricerca, Veneto Innovazione opererà in stretta sinergia con Regione del Veneto in base alle proprie competenze, al fine di:

- assicurare il proprio supporto ai soggetti del territorio che vorranno attivarsi e farsi attori propositivi nel percorso di definizione dei nuovi Cluster Tecnologi Nazionali;
- partecipare alle attività dei Cluster Tecnologi Nazionali ai quali la Regione del Veneto ha già dato la propria adesione per portare le esigenze e le istanze regionali a quei tavoli di lavoro che definiranno l'ambito e le prospettive dei progetti di ricerca da presentare al successivo bando MIUR;
- proseguire le attività di comunicazione e promozione orientate a diverse categorie di interlocutori e muovendosi su diversi livelli territoriali (locale, regionale, sovra regionale) per favorire la conoscenza degli strumenti messi a disposizione dal MIUR.

2) Avvio di tavoli di lavoro promossi a livello regionale, per l'implementazione, il riconoscimento di **Reti Innovative Regionali** e il coordinamento tra di esse. A complemento di tali attività vi è quella di accreditamento delle Reti Innovative Regionali, riconosciute dalla Regione, da inserire quindi in un "Catalogo regionale della ricerca".

Proseguiranno le azioni di supporto e accompagnamento ai gruppi di imprese e centri di ricerca che, nel corso del 2016, hanno avviato o continuato il percorso per il riconoscimento quali Reti Innovative Regionali. Nel periodo precedente erano pervenute richieste da oltre 25 raggruppamenti con i quali si erano avviati diversi percorsi di approfondimento. Per il periodo in corso si prevede la finalizzazione del percorso con l'avvio dell'operatività delle reti per i sei raggruppamenti che sono allo stadio di sviluppo più avanzato e la probabile conclusione dell'iter per almeno altri quattro, tra

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
eb60525b

quelli in corso di definizione. La società resterà comunque a disposizione di eventuali altri soggetti interessati a iniziare il percorso per il riconoscimento di ulteriori Reti Innovative Regionali.

3) **promozione** delle capacità operative **del sistema regionale dell'innovazione**

Al fine di promuovere in maniera ancora più efficace e contribuire allo sviluppo coordinato, al consolidamento e alla messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione, Veneto Innovazione continuerà ad utilizzare i propri strumenti di comunicazione come nei mesi precedenti, in particolare:

- la sezione News e la sezione Reti Innovative Regionali del sito web;
- il blog Innovazione Veneto;

saranno messe a disposizione per veicolare informazioni utili al sistema delle imprese e della ricerca.

Funzione c)
Confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche

L'attività sarà realizzata essenzialmente dal personale interno di Veneto Innovazione che presenta la professionalità specifica necessaria, con particolare riferimento alle politiche regionali ed europee per la ricerca e l'innovazione e ai fondi relativi.
Tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con la Regione Veneto e in attuazione degli obiettivi regionali, definendo insieme gli obiettivi e acquisendo l'autorizzazione per la presentazione delle proposte.

In particolare le attività riguarderanno:

1) lo **sviluppo di progettualità** a valere su finanziamenti UE. Tale attività viene svolta in coordinamento con la Regione del Veneto che individua i temi d'interesse regionale per i quali costruire proposte progettuali da presentare nei relativi bandi. Tali proposte sono in linea con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente e/o con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca. Nella parte finale del 2016 Veneto Innovazione:

- continuerà a seguire l'iter procedurale delle proposte in fase di valutazione nei diversi programmi;
- valuterà, in stretto coordinamento con gli uffici regionali, i nuovi bandi in uscita per aggiornare la propria strategia di partecipazione agli stessi;
- continuerà in collaborazione con gli uffici regionali a operare per l'avvio di progetti finanziati con partner Regione del Veneto (MONITORIS3 – Interreg Europe, S3-4AlpClusters – Interreg Spazio Alpino).

Funzioni
d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione
e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale

L'attività sarà realizzata essenzialmente dal personale interno di Veneto Innovazione che presenta un alta professionalità specifica con particolare riferimento alla definizione e implementazione di servizi sul territorio a supporto delle aziende e dei centri di ricerca.

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
eb60525b

Veneto innovazione

Tutte le attività si svolgeranno in stretta collaborazione con la Regione Veneto, in attuazione degli obiettivi regionali.

In particolare le attività riguarderanno:

1) Favorire **l'incontro tra domanda e offerta di ricerca e trasferimento tecnologico** delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, favorendo la collaborazione e i contatti di questi soggetti con i centri di ricerca e le Università presenti sul territorio. Questa attività si affianca a quelle di trasferimento tecnologico e gestione dell'innovazione sulle quali Veneto Innovazione già opera, attraverso la partecipazione alla rete Enterprise Europe Network (EEN). I servizi di supporto offerti sono stati, ad esempio, visite aziendali, eventi informativi dedicati alle PMI, eventi di brokeraggio ricerca - impresa, ricerca partner per nuove attività progettuali.

Nel dettaglio, nei ultimi tre mesi del 2016, Veneto Innovazione continuerà la fase di scouting delle potenzialità incontrando circa **ulteriori 20 aziende** interessate al supporto per la promozione internazionale. Con queste si procederà quindi fornendo servizi di audit tecnologico, di miglioramento della gestione dell'innovazione, di facilitazione all'accesso ai finanziamenti e di gestione strategica della proprietà industriale. Veneto Innovazione continuerà a collaborare con gli altri partner della rete per l'organizzazione o la co-organizzazione **di due brokerage event** a livello internazionale favorendo la partecipazione delle aziende e dei ricercatori veneti.
Continuerà la preparazione e promozione a livello internazionale di profili di collaborazione identificati a livello locale, per ricercare una soluzione tecnologica ad un problema di innovazione o per promuovere una tecnologia sviluppata. Continuerà la fase di negoziazione con PMI e ricercatori stranieri, per le proposte locali e con PMI e ricercatori veneti per i profili di collaborazione provenienti dai paesi della rete EEN; che porteranno, presumibilmente entro fine anno, ala firma di accordi di collaborazione internazionale. Continuerà la fase di sensibilizzazione delle PMI venete alla questione della gestione dell'innovazione, sottoponendo quelle interessate alla valutazione della loro capacità di gestione secondo lo standard CEN TS 16555 e impostando insieme ad esse un piano di implementazione di un sistema di gestione dell'innovazione dedicato.

L'iniziativa Enterprise Europe Network, è basata su contratti di durata biennale cofinanziati al 60% dalla Commissione Europea. I costi complessivi previsti dal budget del progetto per l'anno 2016 ammontano a € 152.700, per i quali si prevede un cofinanziamento a regionale pari al 40%, esclusi i costi indiretti. Nella tabella seguente il budget viene esplicitato nelle sue diverse voci di costo evidenziando la quota cofinanziata dalla Regione del Veneto.

Progetto EEN - cofinanziato EU				
previsione periodo ottobre dicembre2016				
Voci di costo	Finanziato EU 60%		cofinanziamento al 40%	
Personale	€	22.466,57	€	8.986,63
Viaggi e missioni	€	6.859,84	€	2.743,94
Beni e Servizi esterni	€	-	€	-
subcontratti	€	-	€	-
costi indiretti	€	6.319,61		
Totale Budget	€	35.646,03	€	11.730,57

Veneto innovazione

Come previsto nelle linee guida regionali, accanto a queste attività principali, Veneto Innovazione potrà occuparsi anche:

- della realizzazione e del coordinamento di una rete di incubatori per supportare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;
- di fornire servizi informativi, di orientamento e di assistenza per le imprese e i centri di ricerca nel reperimento di finanziamenti europei, nazionali e regionali nel campo della ricerca e l'innovazione;
- di proseguire e rinforzare le relazioni con istituzioni che rivestono il medesimo ruolo della società regionale nelle altre regioni, italiane ed europee, avviando confronti su aree d'interesse ritenute prioritarie per il sistema produttivo veneto;
- promuovere il sistema della ricerca e innovazione regionale anche attraverso pubblicazioni periodiche e approfondimenti e organizzando momenti creativi di conoscenza.
- Organizzazione tavoli di coordinamento con le università e i soggetti interessati, organizzazione eventi, contatti con i relatori, identificazione e promozione verso le imprese, gestione fornitori, azioni di accompagnamento e supporto alle imprese;
- Attraverso l'uso di una piattaforma verrà dato supporto a ricercatori ed imprese nell'organizzazione degli incontri B2B e R2B, inserendo risultati e attività di ricerca per avviare collaborazioni, progetti e azioni di trasferimento tecnologico con le imprese a livello internazionale.

PROSPETTO DEI COSTI PREVENTIVATI

Come sopra descritto, per la realizzazione delle attività Veneto Innovazione si è servita essenzialmente del proprio personale che presenta le competenze e le qualifiche necessarie allo svolgimento dei compiti previsti.

Nei tre mesi finali del 2016, si stima un ulteriore impegno del personale della società nell'ambito delle attività previste dalla legge regionale 18 maggio 2007 n. 9, per un totale di 2.635 ore suddivise tra 899 ore di personale inquadrato nella categoria dirigenziale, 63 ore per relative al personale con qualifica di quadro e 1.673 ore di personale inquadrato come impiegato. Il valore complessivo di questa voce di spesa ammonta a € 112.491,15.

Questa stima porta ad un totale di ore impiegate nell'anno di 9.177 ore, suddivise come segue: 3.507 ore di personale inquadrato nella categoria dirigenziale, 113 ore per relative al personale con qualifica di quadro e 5.557 ore di personale inquadrato come impiegato. Il valore complessivo di questa voce di spesa ammonta a € 407.000. Come già evidenziato nella relazione per il periodo Gennaio – Settembre 2016, si sottolinea come le attività realizzate abbiano spesso implicato l'interazione con gli stakeholder operanti ai massimi livelli sia nel sistema regionale dell'innovazione, quando si è operato per la promozione e il consolidamento dello stesso, sia a livello nazionale e internazionale, quando la società si è mossa per favorire il confronto e la

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
eb60525b

Veneto innovazione

sperimentazione su scala interregionale ed europea dei modelli e delle pratiche in uso negli ambiti della ricerca e dell'innovazione. Questo ha quindi determinato il ricorso sopra descritto alle figure dirigenziali presenti in azienda che sono dotate della professionalità specifica, delle competenze e dell'esperienza necessaria ad operare in tali ambiti.

Si conferma in questa previsione che la voce di costo viaggi missioni e spese esterne risulta mantenersi inferiore a quanto era stato previsto in sede di budget annuale della società. Questo è spiegabile dal fatto che, quando possibile, ad esempio nel caso delle attività di comunicazione e promozione, la società ha scelto di utilizzare risorse interne anziché ricorrere a fornitori esterni. Questo ha permesso di ridurre l'aggravio sia in termini di procedure per l'individuazione degli stessi fornitori sia, in definitiva, di costi totali esposti. L'andamento stimato fino alla fine dell'anno comporterà di conseguenza una diminuzione dei costi totali rispetto al budget.

In un'ottica di equilibrio economico della società, nel calcolo del preventivo si è considerata anche una quota parte dei costi operativi di struttura (complessivamente pari a € 16.159,19), necessari per l'effettuazione delle attività previste, e da sostenersi fino alla fine dell'anno 2016. Tali costi sono stati calcolati secondo una ripartizione basata sul rapporto tra le ore dedicate alle attività oggetto di questa relazione (2.635) e le ore lavorate da tutto il personale in forza alla società (4.576). Il valore complessivo dei costi così calcolati per il periodo di riferimento di questa relazione ammonta a € 9.306,28.

I costi complessivi previsti per lo svolgimento delle ulteriori attività nel periodo ottobre dicembre 2016, sono quindi riportati nella tabella seguente:

Voci di costo	Pre-consuntivo ottobre dicembre 2016	
Personale VI	€	112.491,15
Viaggi e missioni e costi esterni	€	3.000,00
Costi amministrativi e di gestione con metodologia	€	9.306,28
Coofinanziamento progetto EEN 40%	€	11.730,57
sub totale	€	136.528,00
IVA 22 %	€	30.036,16
Totale preventivo	€	166.564,16

Complessivamente, considerato anche quanto già realizzato nel corso dei primi nove mesi dell'anno, l'impegno economico di Veneto Innovazione stimato e arrotondato per eccesso per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale n. 9 del 18 maggio 2007 risulta essere il seguente:

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
eb60525b

ALLEGATO B **DGR nr. 2100 del 13 dicembre 2016**

Voci di costo	Previsione di spesa al 31/12/2016	
Personale VI	€	407.000,00
Viaggi e missioni e costi esterni	€	6.000,00
Costi amministrativi e di gestione con metodologia	€	33.600,00
Coofinanziamento progetto EEN 40%	€	49.200,00
sub totale	€	495.800,00
IVA 22 %	€	109.076,00
Totale preventivo	€	604.876,00

Venezia 21 ottobre 2016

L'Amministratore Unico
Ing. Fernando Bressan Phd

REGIONE DEL VENETO
enterprise europe network
eb60525b

(Codice interno: 335495)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2101 del 13 dicembre 2016

Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7). Beneficiario: Comune di Cittadella (PD). Realizzazione di una rotatoria lungo la S.S. 47 in località Ca' Moro.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta Regionale provvede ad assegnare al Comune di Cittadella un contributo straordinario ai sensi dell'art. 53, comma 7, della L.R. 27/2003, su conforme istanza pervenuta congiuntamente dal beneficiario e dal Comune di Tezze sul Brenta (PD).

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di Lavori Pubblici d'interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell'intervento finanziario regionale per lavori di interesse regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche leggi di settore.

All'art. 53, comma 7, si dispone, in particolare, che l'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta Regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.

Con il presente provvedimento, si intende ora dare attuazione, per l'anno 2016, a quanto stabilito dal sopra citato comma 7 dell'art. 53 della L.R. 27/2003, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo n. 102633 "Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n. 27)" nell'ambito della Missione M 0008 " Assetto del territorio ed edilizia abitativa"- progetto P0801 "URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO" del Bilancio di previsione 2016-2018, proponendo l'ammissione a contributo di uno specifico intervento di seguito riportato, in quanto ritenuto necessario, nonché di particolare interesse od urgenza.

Con nota n. 2016/39855 in data 07/12/2016, i Sindaci di Cittadella e Tezze sul Brenta (PD), sottolineando l'urgenza dell'intervento, hanno chiesto l'erogazione di un contributo straordinario per sistemare un incrocio pericoloso sulla S.S. 47 "Valsugana", a confine fra i due Comuni, mediante realizzazione di una rotatoria in località Ca' Moro/Belvedere. L'istanza, che fa seguito anche a segnalazione della Regione dei Carabinieri di Rosà indirizzata ai Comuni in questione e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, evidenzia le ragioni di urgenza dell'assegnazione del contributo nel continuo verificarsi, nell'intersezione stradale in parola, di incidenti con feriti gravi o mortali (dei quali viene fornita statistica a cura di Polizia Stradale di Vicenza, Legione Carabinieri "Veneto" - Compagnia di Cittadella, Polizia Locale del Comune di Cittadella, e Provincia di Vicenza).

A tal proposito, all'istanza sopra menzionata è stata allegata una relazione tecnico-illustrativa del progetto definitivo-esecutivo già approvato, il cui Quadro Economico riporta le seguenti voci di spesa:

A - LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1 Lavori a misura	Euro 340.357,50
Lavori in economia	Euro 2.212,00
TOTALE A.1	Euro 342.569,50
A.2 Oneri della sicurezza	Euro 7.430,00
TOTALE A	**Euro 350.000,00**
B - Spese in diretta amministrazione	
IVA 10% sui lavori	**Euro 35.000,00**
Spese tecniche, per accertamenti, di pubblicità, incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006	Euro 57.500,00
Imprevisti	Euro 7.500,00
TOTALE B	**Euro 100.000,00**
TOTALE PROGETTO	**Euro 450.000,00**

In considerazione del particolare interesse ed urgenza dell'iniziativa, in quanto relativa ad opere finalizzate a migliorare la mobilità e la sicurezza della circolazione stradale, si ritiene di poter concedere al Comune di Cittadella un contributo straordinario di Euro 80.000,00 per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Relativamente alle modalità di gestione del contributo, si richiamano le disposizioni operative di cui all'Allegato C alla DGR n. 2850 in data 30/12/2013 denominato "Direttiva sull'utilizzo dei contributi regionali per lavori di particolare interesse od urgenza", demandando alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica- Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27;

VISTA la L.R. 39/2001

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

delibera

1. di assegnare al Comune di Cittadella, Palazzo Andrea Mantegna, Via Indipendenza, 41 - 35013 Cittadella (PD) - C.F. 81000370288, per le motivazioni riportate in premessa, un contributo di Euro 80.000,00 per i lavori di "Realizzazione di una rotatoria lungo la S.S. 47 in località Ca' Moro", a fronte di un costo ammissibile, per soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza, di Euro 385.000,00;
2. di richiamare, per quanto nelle premesse, le disposizioni operative di cui all'Allegato C alla DGR n. 2850 in data 30/12/2013 denominato "Direttiva sull'utilizzo dei contributi regionali per lavori di particolare interesse od urgenza", demandando alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica;
3. di determinare in Euro 80.000,00, l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa a favore del beneficiario (Codice SIOPE 2 03 02 2324), al cui impegno provvederà con proprio decreto il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, sul capitolo n. 102633 "Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n. 27)" nell'ambito della Missione M 0008 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"- progetto P0801 "URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO" del Bilancio di previsione 2016-2018;
4. di dare atto che detta spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, di ogni ulteriore adempimento conseguente all'esecuzione del presente atto;
6. di individuare, ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento approvato con DGR n. 1029 del 18.03.2005 in materia di verifiche a campione, quale Responsabile del Programma di Riparto, il Direttore Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335494)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2102 del 13 dicembre 2016

L.R. 10.08.1979 n. 49. Manutenzione straordinaria e recupero funzionale del pontile del Portello sul canale del Piovego in Comune di Padova.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene approvato il finanziamento di Euro 50.000,00 a favore della società regionale Sistemi Territoriali S.p.A, al fine di provvedere al ripristino e alla piena funzionalità del pontile sito in località Portello in Comune di Padova lungo il canale navigabile Piovego.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La L.R. 10.08.1979 n. 49, prevede la possibilità di finanziare interventi di manutenzione e ristabilimento di linee navigabili e porti interni ricadenti nel territorio regionale, escluse le opere interessanti la navigazione interregionale sul fiume Po e idrovie collegate.

I lavori da eseguire con i finanziamenti sopra indicati consistono nella manutenzione ordinaria di briccole, segnaletica, caselli, conche ecc., nell'esecuzione di espurghi d'alveo ed altri lavori manutentori lungo le linee navigabili ricadenti nei circondari di Padova, Este, Treviso Venezia, e la manutenzione e il ristabilimento dei porti interni lungo la sponda veneta del Lago di Garda, con utilizzo degli importi stanziati nei singoli bilanci annuali secondo la cantierabilità delle opere.

All'esecuzione di questi interventi, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 2.2.1999, n. 7 è delegata la società regionale Sistemi Territoriali S.p.A. (ex Idrovie S.p.A.) che agisce per conto della Regione del Veneto in forza della D.G.R. n. 2231 del 09.08.2005, successivamente integrata e modificata dalle DD.GG.RR. n. 663 del 14.03.2006, n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del 16.07.2013.

In data 13.05.2015 con nota prot.n. 8178 la società Sistemi Territoriali S.p.A. ha evidenziato lo stato di degrado del pontile sito in località Portello, in comune di Padova, lungo il canale navigabile Piovego che ha portato all'interdizione del suo uso. Si tratta, nella fattispecie, oltre che di una infrastruttura a servizio della navigazione, anche di un approdo di particolare rilevanza storica e culturale.

Il Piovego è un canale artificiale emissario del Bacchiglione, lungo 10,17 km che nei secoli passati fu un'importante via di comunicazione tra Padova e Venezia. Il canale venne scavato nel 1209 dai Padovani per congiungere la loro città al Brenta e conseguentemente alla Laguna veneta. Sulle sue sponde, in località Portello, venne edificato un porto fluviale che fu arricchito durante la dominazione veneziana da una scenografica scalinata e dalla suggestiva edicola. Presso quest'ultima i viaggiatori diretti Venezia erano usi assistere alle Sacre Funzioni prima della partenza di mezzanotte. Anche sotto il profilo iconografico il porto del Portello ebbe una singolare rilevanza grazie alla sua comparsa in alcune vedute del Canaletto. Anche in virtù della sua storia, negli anni recenti il Piovego continua a essere percorso da numerosi battelli turistici con un numero di sbarchi ed imbarchi annui superiori alle 25.000 persone annue.

Con Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21 è stata approvata la variazione generale al bilancio di previsione 2016 - 2018 della Regione del Veneto che prevede un aumento di Euro 50.000,00 delle dotazioni finanziarie del capitolo del bilancio n. 45112 denominato "spese per manutenzione di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e di funzionamento dei cantieri-officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale (L.R. 10/08/1979, n.49)".

Alla luce di quanto esposto, preso atto che tale iniziativa è volta a garantire la funzionalità di un importante pontile pubblico di proprietà regionale attualmente inutilizzabile e con rischi potenziali per la sicurezza, si propone di approvarne il finanziamento utilizzando le risorse a valere sul capitolo n. 45112. Conseguentemente si ritiene altresì opportuno precisare che, trattandosi di un investimento puntuale, dettato dalle esigenze sopra illustrate, non vi sono le condizioni per la predisposizione del programma di interventi previsto dall'art. 3 della L.R. 10 agosto 1979, n. 49.

Si fa infine presente che in applicazione del parere rilasciato il 21.12.2006 prot.n. 954 - 191972/2006 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, i finanziamenti erogati a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. sono da ritenersi a tutti gli effetti corrispettivi di prestazioni di servizi, in quanto "costituiscono in sostanza corrispettivi diretti a consentire l'organizzazione e lo svolgimento, in favore della Regione, delle prestazioni rientranti nell'attività di gestione, nonché la

manutenzione delle vie navigabili e la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento del servizio, che saranno successivamente acquisite nel patrimonio dell'ente pubblico".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 10 agosto 1979 n. 49;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di assegnare il finanziamento di Euro 50.000,00 a favore della società regionale Sistemi Territoriali S.p.A al fine di dar seguito al ripristino del pontile in località Portello (PD) lungo il canale navigabile denominato Piovego;

3. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45112 del bilancio denominato "spese per manutenzione di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e di funzionamento dei cantieri-officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale (L.R. 10/08/1979, n.49)";

4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

5. di stabilire che il termine ultimo per il quale viene riconosciuto l'esigibilità del debito viene fissato al 31.12.2016;

6. di dare atto che la spesa di Euro 50.000,00 si configura come un debito commerciale;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;

8. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 335493)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2103 del 13 dicembre 2016

Superstrada Pedemontana Veneta: costituzione di un Tavolo tecnico politico di coordinamento ed indirizzo per l'allontanamento del traffico pesante dai centri abitati dell'area pedemontana.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in previsione della prossima entrata in esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta, si intende costituire un Tavolo tecnico politico fra la Regione e le due Province interessate di Treviso e Vicenza per azioni di coordinamento ed indirizzo nei confronti degli Enti gestori della rete stradale ordinaria per l'allontanamento del traffico pesante dai centri abitati. Al Tavolo potranno essere chiamati a partecipare anche rappresentanti dei Comuni interessati e delle Società che gestiscono la rete stradale ed autostradale, in ragione delle specifiche competenze territoriali e delle tematiche di volta in volta trattate.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Come noto, la realizzazione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta", opera di natura strategica, inserita fra le infrastrutture di preminente interesse nazionale con concorrente interesse regionale e per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza tuttora in corso, coinvolge numerose figure istituzionali, tra le quali il Commissario Delegato, nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, che gestisce il rapporto di concessione, la Regione del Veneto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la Protezione civile, le Province e i vari Comuni del territorio. L'opera in concessione è attualmente in avanzata fase di realizzazione ed i cantieri sono stati attivati per la quasi totalità del tracciato principale e per parte della viabilità ordinaria complementare.

Il DPCM del 01.12.2014 prevede, salvo eventuale proroga, la cessazione del regime commissariale alla data del 31.12.2016.

L'attuale stato di avanzamento dei lavori varia da tratta a tratta e, se per l'intera opera - ad eccezione della galleria naturale di Malo - è prevedibile l'apertura all'esercizio nel corso del 2019, per alcune tratte ove le lavorazioni hanno raggiunto un livello più avanzato, l'entrata in esercizio potrebbe aver luogo anche anticipatamente rispetto all'opera super stradale nella sua interezza.

In particolare, per la tratta denominata Lotto 2A fra la intersezione con la A 31 e la SP 111 "Nuova Gasparona" nei Comuni di Sarcedo e Breganze il completamento dei lavori e la conseguente apertura al traffico potrebbe avvenire già nel corso del prossimo anno. Infatti, le lavorazioni sono arrivate a circa il l'80% e le attività tecnico amministrative necessarie per dar corso all'apertura al traffico della Tratta potrebbero essere completate nell'arco temporale di alcuni mesi. Anche per la tratta compresa fra Breganze e Bassano del Grappa/Rosà potrebbero manifestarsi nel corso del 2017/2018 le condizioni per un'apertura al traffico anticipata.

A fronte di tale quadro aggiornato di realizzazione dell'infrastruttura, si pone ora la necessità di configurare lo scenario di avvio della fase di esercizio, eventualmente anche per stralci comunque funzionali, e di coordinare ed indirizzare le attività di competenza della Regione, in quanto Ente di programmazione e Concedente dell'opera super stradale, con quelle degli Enti Locali e dei gestori della rete viaria ordinaria che verrà interessata dal traffico da e per la nuova Superstrada. A tal proposito, occorre ricordare che uno degli obiettivi principali posti a base del progetto della Superstrada, e sempre evidenziato sin dal Piano Regionale dei Trasporti del 1990, è l'allontanamento del traffico pesante dai principali centri abitati della zona pedemontana delle province di Treviso e Vicenza, sia per agevolare gli spostamenti delle merci di attraversamento ovvero con origine o destinazione interna all'area, sia, soprattutto, per migliorare le condizioni ambientali e di sicurezza per la circolazione nei centri abitati stessi, oggi attraversati da flussi di traffico impropri che si sovrappongono al traffico urbano e locale, determinando frequenti condizioni di congestione e di pericolo. Basti pensare a situazioni note, quali, ad esempio, il centro abitato di Montebelluna in provincia di Treviso o l'area commerciale/produttiva di Trissino/Castelgomberto/Brogliano nella Valle dell'Agno in provincia di Vicenza.

Il sistema di viabilità ora in fase di realizzazione, costituito dall'asse della Superstrada Pedemontana Veneta per circa 94,5 km e dalla viabilità complementare ad essa afferente, potrà certamente contribuire a ridefinire l'assegnazione dei flussi veicolari alla rete viaria ordinaria ed a sottrarre al traffico, soprattutto pesante e di attraversamento, parte dei centri abitati dell'area.

Nel corso del corrente anno la Giunta Regionale si è già attivata con specifiche iniziative volte alla più approfondita ed aggiornata conoscenza delle condizioni di traffico afferenti l'area pedemontana, sia con specifici rilievi di traffico sulla viabilità ordinaria extraurbana per oltre 50 sezioni di rilevamento, sia anche con un'indagine in corso di completamento finalizzata a conoscere, anche mediante interviste dirette su un campione selezionato, lo stato e le dinamiche del trasporto merci su gomma (Progetto CARICA) in ambito regionale. Le strutture regionali hanno quindi a disposizione un aggiornato quadro di informazioni e conoscenze che si ritiene opportuno mettere a sistema con eventuali altri dati nella disponibilità delle Province e dei Comuni per meglio indirizzare le prossime azioni per la gestione della circolazione sulla rete stradale dell'area in esame e per individuare eventuali puntuali interventi infrastrutturali che potrebbero risultare utili al raggiungimento del sopracitato obiettivo regionale di liberare dal traffico pesante i centri abitati dell'area pedemontana.

Si tratta, pertanto, di avviare un confronto con gli Enti locali interessati e con i gestori della rete stradale ordinaria ed autostradale per coordinare ed indirizzare le azioni di carattere organizzativo e gestionale della circolazione stradale, con particolare riferimento al traffico pesante; in tal senso, si propone la costituzione di un Tavolo tecnico - politico di coordinamento ed indirizzo presieduto dall'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti e composto, inoltre, da due tecnici dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio e da due rappresentanti ciascuna delle due Province interessate, Treviso e Vicenza. Il Tavolo tecnico - politico affronterà le problematiche della circolazione stradale con particolare riferimento al traffico pesante ed ai benefici che potranno essere indotti dalla realizzazione ed entrata in esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta afferenti aree omogenee della zona pedemontana interessate dalla realizzazione della Superstrada stessa, proponendo agli Enti di volta in volta amministrativamente competenti le soluzioni e gli interventi ritenuti più idonei ed opportuni; il Tavolo potrà essere integrato, su indicazione del Presidente, da rappresentanti dei Comuni interessati e delle società che gestiscono la rete di viabilità ordinaria interessata (ANAS S.p.a., Veneto Strade S.p.a., Vi Abilità S.p.a.) ed autostradale, in ragione delle specifiche competenze territoriali e delle tematiche di volta in volta trattate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Richiamato il Piano Regionale dei Trasporti approvato dal Consiglio Regionale nel 1990;

VISTA la Delibera CIPE n. 96/2006;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3802/2009;

VISTA la Convenzione fra Commissario delegato per la Superstrada Pedemontana Veneta e il concessionario in data 21.10.2009 ed il successivo Atto Aggiuntivo in data 18.12.2013;

VISTA la DGR n. 2260 del 10.12.2013;

VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di costituire, per le motivazioni e con le funzioni indicate in premessa, il "Tavolo tecnico politico di coordinamento ed indirizzo per l'allontanamento del traffico pesante dai centri abitati dell'area pedemontana", così composto:
    - ♦ dall'Assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, in qualità di Presidente;
    - ♦ da due rappresentanti ciascuna delle Province di Treviso e di Vicenza;
    - ♦ da due tecnici dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione;
3. di disporre altresì che il tavolo tecnico potrà essere integrato dai rappresentanti dei Comuni di volta in volta interessati e delle società di gestione della rete stradale ed autostradale interessate (ANAS, Veneto Strade s.p.a., Vi. Abilità s.p.a., Società Autostradali, ecc,...) per tematiche specifiche;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.